



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PPA n. 235/10

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Proposta di parziale modifica degli indirizzi regionali per la programmazione e la definizione del dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa della regione Calabria quinquennio 2017/2018 - 2022/2023"

relatore: M. MIRABELLO (Deliberazione di Giunta n. 473 del 29/10/2018);

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	30/10/2018
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	31/10/2018
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

PPA n. 235 - testo pag. 5

Proposta di parziale modifica degli indirizzi regionali per la programmazione e la definizione del dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa della regione Calabria quinquennio 2017/2018 - 2022/2023

Normativa citata

L. 7 aprile 2014, n. 56 pag. 28

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni

L. 8 novembre 2013, n. 128 – art. 12 pag. 52

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca

L. 15 luglio 2011, n. 111 – art. 19 pag. 53

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria

L. 6 agosto 2008, n. 133 - art. 64 pag. 56

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria

L. 15 marzo 1997, n. 59 - art. 21 pag. 59

Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa

D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 pag. 63

Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53

D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 - artt. 137,138,139 pag. 240

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59

D.P.R. 5 marzo 2013, n. 52 pag. 242

Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89

D.P.R. 29 ottobre 2012 , n. 263 pag. 285

Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i

corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 pag. 298

Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 pag. 312

Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 pag. 319

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59

D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 pag. 332

Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59

D.M. 25 ottobre 2007 pag. 356

Riorganizzazione dei centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali

D.M. 24 luglio 1998, n. 331 pag. 363

Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola

D.M. 15 marzo 1997, n. 176 pag. 381

Disposizioni riguardanti la riorganizzazione della rete scolastica

Documentazione citata

C.M. 10 aprile 2014, n. 36 pag. 387

D.P.R. 263/12 a.s. 2014/2015: Istruzioni per l'attivazione dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) e per la determinazione delle dotazioni organiche dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana e di secondo livello

MIUR nota p. 0002828 del 20 dicembre 2013 pag. 398

Dimensionamento della rete scolastica - a.s. 2014/2015

Giurisprudenza di legittimità

Sentenza Corte Costituzionale n. 147/2012 pag. 401

Sentenza Corte Costituzionale n. 200/2009 pag. 411

Giurisprudenza Costituzionale

Sentenza Corte Costituzionale n. 92/2011 pag. 436

Normativa comparata

D.G.R. Veneto 17 luglio 2018, n. 1039 pag. 448

Programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa. Anno Scolastico 2019/2020. Linee guida

D.G.R. Campania 5 giugno 2017, n. 340 pag. 480

Linee Guida dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell'offerta formativa

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO
AMMINISTRATIVO

N.ro 235/10^a



3^A COMM. CONSILIARE

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 43257 del 30.10.2018

Classificazione 01.15.01

Deliberazione n. 473 della seduta del 29 OTT. 2018

Oggetto: Proposta di parziale modifica degli indirizzi regionali per la programmazione e la definizione del dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa della Regione Calabria quinquennio 2017/2018 – 2022/2023.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) REGIONE CALABRIA
Assessorato Istruzione e Cultura

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Generale/i: _____ (timbro e firma) IL DIRIGENTE GENERALE
Dott.ssa Sonia TALLARICO

Dirigente/i Settore/i: _____ (timbro e firma) D.ssa Anna Perani

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Francesco RUSSO	Vice Presidente	X	
3	Maria Francesca CORIGLIANO	Componente		X
4	Mariateresa FRAGOMENI	Componente	X	
5	Roberto MUSMANNO	Componente		
6	Antonietta RIZZO	Componente	X	X
7	Savina Angela Antonietta ROBBE	Componente	X	
8	Francesco ROSSI	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 11 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.
Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio

_____ timbro e firma IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
(Dott. Filippo De Celis)

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che

-con Delibera n.144 del 25.10.2016 il Consiglio Regionale ha approvato le Linee Guida per la programmazione e la definizione del dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa sul territorio per il quinquennio 2017/2018 – 2022/2023;

-le linee guida sono finalizzate a rafforzare il ruolo della programmazione regionale a livello territoriale e a dare attuazione ad un'offerta formativa efficace e didatticamente innovativa;

-le operazioni di dimensionamento, predisposte dalle Province e dai Comuni, sono improntate alla massima collaborazione con le istituzioni scolastiche, con la Direzione Scolastica Regionale per la Calabria e i rispettivi Uffici provinciali e con le organizzazioni sindacali;

-la Regione, nel rispetto dei vincoli che intervengono nel processo di dimensionamento, intende assicurare sull'intero territorio regionale unicità di trattamento garantendo i medesimi livelli essenziali, la parità di accesso, l'efficienza ed efficacia dei punti di erogazione del servizio d'istruzione attraverso un'equa distribuzione delle opportunità;

CONSIDERATO che gli ultimi piani di dimensionamento approvati sulla scorta delle Linee Guida hanno evidenziato, in fase di applicazione, alcune criticità e più precisamente è emersa la necessità di:

-con riferimento ai punti di erogazione del servizio mantenere quelli che, nonostante la bassa consistenza numerica della popolazione scolastica, incidono su territori orograficamente isolati e socialmente disagiati al fine di salvaguardare il Diritto allo Studio e garantire presidi di legalità che assolvono anche alla funzione di centri di promozione sociale e culturale del territorio;

-con riferimento al procedimento, di cui ai paragrafi 5.1 e 5.2 delle suddette Linee Guida, finalizzato all'approvazione del Piano regionale, valorizzare il ruolo delle Istituzioni scolastiche, prevedendone la partecipazione obbligatoria e non facoltativa nelle Commissioni di Ambito, riconoscute queste ultime quale principale strumento di sintesi decisionale in presenza di interessi contrapposti dei Comuni;

PRESO ATTO che le Linee Guida regionali al par.3.2 determinano le soglie minime per il dimensionamento dei punti di erogazione del servizio e stabiliscono quanto segue:

- la soglia minima per la scuola dell'infanzia prevede 30 iscritti, la deroga a 18 iscritti e l'ulteriore riduzione del 10% in caso di eccezionale previsione di crescita demografica;
- la soglia minima per la scuola primaria prevede 50 iscritti, la deroga a 20 iscritti e l'ulteriore riduzione del 10% in caso di eccezionale previsione di crescita demografica;
- la soglia minima per la scuola secondaria di I° grado prevede 46 iscritti con deroga a 36 iscritti;
- la soglia minima per la scuola secondaria di 2° grado prevede 20 iscritti con previsione di corso quinquennale;

RITENUTO necessario modificare, alla luce di quanto sopra argomentato, per come di seguito indicato e riportato nell'allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale:

- la soglia minima per la scuola dell'infanzia viene portata a 20 iscritti con deroga a 10 iscritti - l'ulteriore deroga viene sostituita con la casistica indicata nei punti A-B-C-D;
- la soglia minima per la scuola primaria viene portata a 30 iscritti con deroga a 10 iscritti - l'ulteriore deroga viene sostituita con la casistica indicata nei punti A-B-C-D;
- la soglia minima per la scuola secondaria di I° grado viene portata a 35 iscritti con deroga a 20 iscritti - viene inserita la casistica indicata nei punti A-B-C-D;
- la soglia minima per la scuola secondaria di 2° grado resta invariata con l'eliminazione della previsione di corso quinquennale;
- prevedere le ulteriori deroghe di cui ai punti A-B-C-D nei seguenti casi eccezionali che non comportano la chiusura dei plessi:

- A) plessi ubicati in zone periferiche e disagiate, con presenza di dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi, caratterizzati da una difficile accessibilità delle strutture scolastiche (interruzione della viabilità dovute anche ad eventi alluvionali) o dalla mancanza temporanea di servizio di trasporto per un periodo non superiore ad un anno;
- B) capacità di altri plessi di ricevere un contingente di alunni garantendo il giusto rapporto tra numero di alunni e spazio a loro disposizione ;
- C) in presenza di tempi di percorrenza in auto superiori a 10 minuti per le Scuole dell'Infanzia e 15 minuti per le Scuole Primarie e Secondarie di I° grado;
- D) Comuni commissariati per infiltrazione mafiosa fino al perdurare del commissariamento;

CONSIDERATO che l'USR viene coinvolto con proprio rappresentante nel processo delle operazioni relative al Piano Regionale di Dimensionamento vengono eliminate le parole "*sentire l'Ufficio Scolastico Regionale*";

CONSIDERATO, altresì, che alla luce di quanto sopra, i termini e il cronoprogramma di cui al par.5.3 delle citate Linee Guida, solo per l'anno scolastico 2019/2020 non vengono ritenuti perentori fatto salvo il termine del 10 dicembre per la trasmissione dei Piani Provinciali alla Regione Calabria al fine di consentire l'approvazione del Piano Regionale di Dimensionamento entro e non oltre il 31 dicembre;

DATO ATTO che la presente deliberazione contenente la proposta di modifica delle Linee Guida viene trasmessa per competenza al Consiglio Regionale della Calabria;

PRESO ATTO

-che il Dirigente Generale e il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;

-che il Dirigente Generale e il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;

-che il Dirigente Generale e il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

RICHIAMATO l'art.139 della legge regionale n. 34/2002 che attribuisce al Consiglio Regionale unicamente la competenza in merito all'adozione degli indirizzi per la predisposizione dei Piani, rimettendo alla "Regione" la competenza ad approvare il Piano regionale di dimensionamento, elaborato in coerenza con gli indirizzi adottati; *del PRESIDENTE*

Su proposta dell'Assessore all'Istruzione e Cultura, dott.ssa Maria Francesca Corigliano a voti unanimi

DELIBERA

per quanto esposto in premessa, che si intende integralmente richiamato ed approvato;

-di proporre la modifica parziale delle Linee Guida regionali approvate con la Delibera del Consiglio Regionale n.144/2016 per come di seguito indicato e per come riportato nell'allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale:

- la soglia minima per la scuola dell'infanzia viene portata a 20 iscritti con deroga a 10 iscritti - l'ulteriore deroga viene sostituita con la casistica indicata nei punti A-B-C-D;
- la soglia minima per la scuola primaria viene portata 30 iscritti con deroga a 10 iscritti - l'ulteriore deroga viene sostituita con la casistica indicata nei punti A-B-C-D;
- la soglia minima per la scuola secondaria di I° grado viene portata 35 iscritti con deroga a 20 iscritti - viene inserita la casistica indicata nei punti A-B-C-D;
- la soglia minima per la scuola secondaria di 2° grado resta invariata con l'eliminazione della previsione di corso quinquennale;

-di prevedere le ulteriori deroghe di cui ai punti A-B-C-D nei seguenti casi eccezionali che non comportano la chiusura dei plessi:

A) plessi ubicati in zone periferiche e disagiate, con presenza di dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi, caratterizzati da una difficile accessibilità delle strutture scolastiche (interruzione della viabilità dovute anche ad eventi alluvionali) o dalla mancanza temporanea di servizio di trasporto per un periodo non superiore ad un anno;

B) capacità di altri plessi di ricevere un contingente di alunni garantendo il giusto rapporto tra numero di alunni e spazio a loro disposizione ;

C) in presenza di tempi di percorrenza in auto superiori a 10 minuti per le Scuole dell'Infanzia e 15 minuti per le Scuole Primarie e Secondarie di I° grado;

D) Comuni commissariati per infiltrazione mafiosa fino al perdurare del commissariamento

-di integrare il procedimento, di cui ai paragrafi 5.1 e 5.2, individuando le Istituzioni Scolastiche tra i soggetti coinvolti nell'iter di approvazione, la partecipazione obbligatoria e non facoltativa delle stesse nelle Commissioni di Ambito, senza diritto di voto e riconoscendo le Commissioni di Ambito quale principale strumento di sintesi decisionale in presenza di interessi contrapposti dei Comuni;

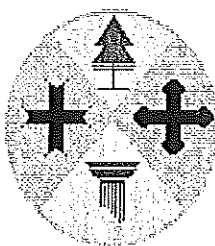
- di eliminare le parole "*sentire l'Ufficio Scolastico Regionale*" in quanto l'USR viene coinvolto con proprio rappresentante nel processo delle operazioni relative al Piano Regionale di Dimensionamento;
- di non considerare, solo per l'anno scolastico 2019/2020, perentori i termini e il cronoprogramma di cui al par.5.3 delle citate Linee Guida, fermo restando la data del 31 dicembre per l'approvazione del Piano Regionale di Dimensionamento;
- di disporre la trasmissione del presente atto al Consiglio Regionale per le conseguenti determinazioni;
- di trasmettere il presente atto all'U.S.R. Calabria e alla Città Metropolitana di Reggio Calabria;
- di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data
30 OTT. 2018 al Dipartimento/i interessato/i ☒ al Consiglio Regionale ☒

L'impiegato addetto



REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

**Indirizzi regionali per la programmazione e la definizione del dimensionamento
della rete scolastica e per la programmazione dell'offerta formativa**

Linee guida per il quinquennio

2017-2018 / 2022-2023

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 43257 del 30.10.2018

Classificazione 01.15.01

*Assessorato all'Istruzione, Politiche sociali, Lavoro e Formazione professionale**Cittadella regionale - Germaneto Catanzaro*

SOMMARIO

1	Premesse	Pag3
2	Quadro giuridico di riferimento	Pag 4
3	Indicazioni generali e finalità	Pag 6
3.1	<i>Istituzioni scolastiche autonome</i>	Pag 7
3.2	<i>Punti di erogazione del servizio</i>	Pag 9
3.3	<i>Composizione delle classi</i>	Pag 12
4	Offerta formativa	Pag 15
5	Criteri e procedure per il dimensionamento scolastico	Pag 18
5.1	<i>Generali</i>	Pag18
5.2	<i>Procedimento e competenze dei Comuni</i>	Pag20
5.3	<i>Procedimento e competenze delle Province e della Città Metropolitana</i>	Pag 20
6	Termini e Cronoprogramma	Pag 22

1) PREMESSA

L'organizzazione della rete scolastica e dell'offerta formativa, nel corso degli ultimi anni, è stata interessata da un ampio processo di riordino normativo. La Regione Calabria, gli Enti Locali, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e le Istituzioni scolastiche, sono da tempo impegnate nel dare attuazione al nuovo assetto organizzativo territoriale che, in particolare con la Legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", ha definito le competenze sia delle Province che della Città metropolitana, attribuendo a tali Istituzioni la "programmazione provinciale della rete scolastica", nell'ambito della programmazione ed in base agli indirizzi definiti dalla Regione (art 1, comma 85, lettera C).

Con i presenti indirizzi e criteri regionali, rafforzando il ruolo della programmazione anche a livello territoriale e con il contributo fondamentale delle Istituzioni locali e statali, si intende dare attuazione ad una offerta formativa efficace e dare la possibilità di attuare la migliore attività didattica possibile. Tali indirizzi regionali hanno validità quinquennale e si intendono adeguati alla normativa di settore che regola la materia e, conseguentemente, aggiornati in modo automatico.

Nell'ambito del quadro normativo e delle presenti linee guida, le Amministrazioni territoriali : Comuni, Province, Città Metropolitana, avranno come obiettivo dei loro provvedimenti amministrativi in materia di dimensionamento scolastico, la costituzione di Istituzioni scolastiche integrate e radicate sinergicamente nel territorio, funzionali ed efficienti dal punto di vista amministrativo-manageriale ed il più possibile stabili nel medio periodo, e quindi in grado di garantire una rete di servizi scolastici il più possibile efficace ed efficiente, nel preminente interesse degli alunni e della scuola calabrese e per la migliore crescita culturale, sociale, economica e di opportunità della Regione Calabria.

2) QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO

Le fonti normative di riferimento sono le seguenti:

Art. 21 della L. n. 59/1997 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; D.M. 15 marzo 1997, n. 176; Artt. 137-139 del D. Lgs. n. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59"; D.M. 24 luglio 1998, n. 331; D.P.R. n. 233/1998 "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti", a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; D.P.R. n. 275/1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1999 n. 59; D. Legislativo 17 ottobre 2005 n. 226 recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione a norma dell'art. 2 della legge n. 53 del 28 marzo 2003; Art. 1 c. 632 della L. n. 296/2006 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"; D.M. 25 ottobre 2007 inerente la riorganizzazione dei centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali in attuazione dell'art. 1 comma 632 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296; Art. 64 della Legge n. 133 /2008 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"; D.P.R. n. 81/2009 "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola" , ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; D.P.R. n. 89/2009 "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione" ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133'; Sentenza Corte Costituzionale n. 200/2009, con la quale viene confermata la competenza esclusiva delle Regioni in materia di

dimensionamento della rete scolastica; Art. 19 della L. n. 111/2011 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"; Art. 4 c. 69 della Legge n. 183/2011 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)"; - D.P.R. nn. 87, 88, 89/2010 di regolamento recanti norme per il riordino degli istituti professionali, tecnici e dei licei; Sentenza Corte Costituzionale n. 92 del 2011; Sentenza Corte Costituzionale n. 147 del 2012; - Art. 12 della Legge n. 128/2013 "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca"; Nota MIUR del 20 dicembre 2013 prot. n. 0002828; D.P.R. n. 263/2012 "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali", a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"; D.P.R. n. 52 del 5 marzo 2013 "Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 89 del 15 marzo 2010; Circolare Ministeriale n. 36 del 10/04/2014 contenente istruzioni per l'attivazione dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) e per la determinazione delle dotazioni organiche dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana e di secondo livello; Legge n. 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni".

3) INDICAZIONI GENERALI E FINALITA'

Il dimensionamento scolastico rappresenta un atto fondamentale dell'organizzazione della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa sul territorio regionale. La rete scolastica calabrese dovrà, prioritariamente, rispondere alle esigenze educative e didattiche degli studenti e la relativa programmazione garantire un'offerta formativa che consenta l'effettivo "diritto all'istruzione" in coerenza con le vocazioni culturali e produttive. Dovrà

essere, pertanto, promossa l'integrazione fra i cicli di istruzione, intensificando le reti fra istituzioni scolastiche, enti e centri di formazione professionale, poli tecnico-professionali, ITS, sistema universitario e produttivo, al fine di strutturare percorsi ed indirizzi idonei a favorire concrete offerte occupazionali nel non facile contesto economico e produttivo calabrese.

Il dimensionamento scolastico, fermo restando i principi sopra richiamati e l'effettivo impegno a garantire il diritto all'istruzione nei confronti degli studenti calabresi secondo pari opportunità, dovrà essere programmato e definito anche secondo i seguenti aspetti di carattere generale:

- a) Sistema dei trasporti e dei collegamenti
- b) Aspetti socioculturali territoriali
- c) Andamento demografico e coerente distribuzione degli studenti fra scuole
- d) Analisi strutturale ed efficienza degli Istituti scolastici
- e) Reali opportunità occupazionali nel contesto territoriale
- f) Mantenimento dei piccoli plessi di scuola dell'infanzia
- g) Salvaguardia di plessi in aree particolarmente disagiate

Nell'adozione dei provvedimenti amministrativi con i quali vengono approvate le rispettive programmazioni di competenza in materia di dimensionamento scolastico, i Comuni, le Province e la Città metropolitana di Reggio Calabria dovranno specificare il procedimento seguito, l'effettivo rispetto della normativa vigente e dei presenti indirizzi regionali, nonché dare atto dei pareri, facoltativi o obbligatori, acquisiti e motivarne l'eventuale discostamento.

Con decreto del Direttore Generale L'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria n. 2051 del 19 febbraio 2016, ai sensi della Legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1, comma 66, si è proceduto ad istituire gli ambiti territoriali della Calabria. Occorre, a tal fine, specificare che, ove una istituzione scolastica si trovi ad avere sedi dislocate in ambiti diversi, l'ambito di appartenenza è dato dalla collocazione della sede della dirigenza scolastica.

3.1) ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME

Le Istituzioni scolastiche autonome, ai sensi della normativa vigente, possono essere costituite da un numero di alunni pari a 600 o almeno 400 nei comuni per cui è prevista l'applicabilità della deroga, al fine di veder riconosciuto il Dirigente Scolastico (DS) e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) (art. 19, comma 5^a e 5^a *bis*, Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in Legge 15 luglio 2011 n. 111).

Per la determinazione del dimensionamento scolastico si dovrà tener conto:

- a) della consistenza delle sezioni di scuola dell'infanzia, dei plessi di scuola primaria, delle scuole coordinate, delle sezioni annesse o aggregate, delle sezioni staccate di istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado;
- b) delle caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali dei bacini di utenza di ciascuna sede scolastica, nonché della distanza da scuole con disponibilità di aule che rispettino le norme in materia di sicurezza, dell'agibilità delle vie di comunicazione, dei tempi di percorrenza delle stesse autonomie scolastiche;
- c) le istituzioni scolastiche devono essere strutturate con un numero di alunni non inferiore a 600 unità, anche al fine dell'assegnazione del DS e del DSGA, e non superare i 900, tenendo conto del trend delle iscrizioni nel triennio precedente e delle previsioni per il biennio successivo;
- d) per le istituzioni scolastiche site in comuni montani, ove siano presenti minoranze linguistiche e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, ai sensi della normativa vigente, il numero minimo degli alunni è ridotto a 400, anche al fine dell'assegnazione del DS e del DSGA;
- e) i Comuni, le Province e la Città Metropolitana di Reggio Calabria avranno cura di intervenire al fine di evitare la presenza di istituzioni scolastiche che non abbiano il numero minimo di studenti ed alunni così come evidenziato nei commi precedenti c) e d) al fine di evitare il ricorso all'istituto della reggenza,

il quale, ancorché normativamente previsto, deve considerarsi una misura di carattere eccezionale.

- f) per gli istituti esistenti in aree ad alta densità demografica, per gli istituti comprensivi e per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con finalità formative che richiedono beni strutturali, laboratori e officine di alto valore tecnologico o artistico può, motivando tale decisione, non essere applicato il numero massimo di 900 alunni di cui al punto c), con il limite massimo di 1.500 studenti sia per gli istituti comprensivi che per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, atteso che oltre tali limiti non si potrebbe avere una ottimale o quantomeno adeguata gestione degli istituzioni scolastiche e nel contempo non consentire a tutti gli alunni un'equa fruizione delle strutture e delle attrezzature di cui la scuola dispone;
- g) nell'azione di razionalizzazione della rete scolastica deve essere data priorità alla costituzione di istituti comprensivi per le scuole del primo ciclo;
- h) l'unificazione degli istituti di secondo grado si realizza, preferibilmente, tra istituti del medesimo ordinamento. Qualora avvenga l'unificazione di istituti di diverso ordine, fermi restando i limiti di cui al punto e) si costituirà un "Istituto di Istruzione Superiore" (IIS);
- i) solo in casi eccezionali e nelle località che si trovino in condizioni di particolare isolamento possono essere mantenuti istituti comprensivi di scuole di ogni ordine e grado (istituti omnicomprensivi).
- j) le province e la città metropolitana di Reggio Calabria, avranno cura di intervenire, in raccordo con le amministrazioni comunali e le istituzioni scolastiche interessate, per il dimensionamento degli istituti comprensivi o di istruzione secondaria di II^a grado, che dovessero presentare un numero di studenti superiore a 1500, in particolare se questi siano strutturati su più sedi e con assoluta priorità ove si sia fatto o si intenda fare ricorso a locazioni passive con oneri a carico della finanza pubblica, predisponendo un piano di

rientro graduale affinché nel corso del quinquennio l'istituto interessato sia correttamente dimensionato in base ai presenti indirizzi;

3.2) PUNTI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Per "punti di erogazione del servizio scolastico" si intendono i plessi di scuola dell'infanzia, i plessi di scuola primaria, le sezioni staccate di scuola secondaria di primo grado, le scuole coordinate, sezioni staccate e sezioni annesse o aggregate di istruzione secondaria superiore. I parametri per la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio sintetizzati nella seguente tabella:

Soglie di minimo per il dimensionamento dei punti di erogazione del servizio

<i>Tipologia scuola</i>	<i>Soglia minima iscrizione</i>	<i>Deroga per i comuni montani e le minoranze linguistiche</i>	<i>Deroghe eccezionali</i>
Scuola dell'Infanzia	20 iscritti	10 iscritti	Punti A) – B) – C) – D)
Scuola primaria	30 iscritti	10 iscritti	Punti A) – B) – C) – D)
Scuola secondaria di 1 ^a grado	35 iscritti	20 iscritti	Punti A) – B) – C) – D)
Scuola secondaria di 2 ^a grado	20 iscritti		/

Tabella 1

Alle sopra evidenziate deroghe si aggiungono, opportunamente motivate nei provvedimenti amministrativi, quelle previste nei seguenti casi eccezionali che non comportano la chiusura dei plessi:

- A) plessi di scuole primarie ubicate in zone periferiche e disagiate, con presenza di dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi, caratterizzati da una difficile accessibilità delle strutture scolastiche con particolare riferimento all'interruzione della viabilità dovuta anche ad eventi alluvionali o alla mancanza temporanea di servizio di trasporto per un periodo non superiore ad un anno;

- B) capacità di altri plessi di ricevere un contingente di alunni garantendo il giusto rapporto tra numero di alunni e spazio a loro disposizione ;
- C) in presenza di tempi di percorrenza in auto superiori a 10 minuti per le Scuole dell'Infanzia e 15 minuti per le Scuole Primarie e Secondaria di I° grado;
- D) Comuni commissariati per infiltrazione mafiosa fino al perdurare del commissariamento;

3.3) COMPOSIZIONE DELLE CLASSI

Il D.P.R. 81/2009, regola la formazione delle classi per i diversi ordini e gradi di scuole per come riportato nella seguente tabella:

Tipologia scuola	Sezioni/Classi	Pluriclassi o Classi Articolate	Deroghe per i comuni montani e nelle aree geografiche, caratterizzate dalla presenza di minoranze linguistiche	Ulteriori deroghe (artt. 4,5 e 7) D.P.R. 81/2009
Scuola dell'Infanzia	18/26	/	/	Possibile deroga del 10% con opportune motivazioni
Scuola primaria	15/26	8/18	Minimo per classe 10 iscritti	Non più di 20 iscritti in presenza di alunni con disabilità nel rispetto della dotazione organica
Scuola secondaria di 1° grado	18/27 (28 in caso di eccedenze) (30 con sezione unica) (media iscritti ≥ 20 per classi II e III)	10/18	Minimo per classe 10 iscritti	Non più di 20 iscritti in presenza di alunni con disabilità nel rispetto della dotazione organica
Scuola secondaria di 2° grado	27/30 (25-30 con unico corso) (media iscritti ≥ 22 per classi II – III – IV) (minimo 10 iscritti per classe V)	12/27	/	Per le classi funzionanti presso ospedali ed istituti di cura (organizzate anche in pluriclasse) non si applicano i limiti minimi e massimi previsti

Tabella 2

Nella valutazione complessiva deve valere il principio di corrispondenza tra le classi previste in organico di diritto e quelle effettivamente costituite all'inizio dell'anno scolastico. Si può prevedere la possibilità di scostamento in misura non superiore al 10% rispetto ai limiti minimo e massimo di alunni per classe.

L'attuale presenza di alunni stranieri nella Regione Calabria, connessa al forte tasso di immigrazione, non si ritiene possa comportare, in atto, particolari fenomeni di emergenza educativa. Pur non ravvisandosi quindi un problema sul numero di alunni stranieri "sostenibile" per la composizione delle classi si rimanda alla Circolare Ministeriale n. 2 del 8 gennaio 2010, la quale prevede che "il numero degli alunni con cittadinanza non italiana presenti in ciascuna classe non potrà superare di norma il 30% del totale degli iscritti, quale esito di una equilibrata distribuzione degli allievi con cittadinanza non italiana tra istituti che insistono sullo stesso territorio". La stessa, in ogni caso, rimanda ad alcune valutazioni a cura del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale che riguardano:

- A) alunni stranieri nati in Italia, che abbiano una adeguata competenza della lingua italiana;
- B) risorse professionali e strutture di supporto (offerte anche dal privato sociale) in grado di sostenere concretamente il processo di apprendimento degli alunni stranieri;
- C) il consolidamento di esperienze attivate da singole istituzioni scolastiche che abbiano negli anni ottenuto risultati positivi (documentate, ad esempio, anche dalle rilevazioni Invalsi);
- D) ragioni di continuità didattica di classi già composte nell'anno precedente;
- E) stati di necessità provocati dall'oggettiva assenza di soluzioni alternative.

Analogamente la Circolare Miur n. 4233 del 19 febbraio 2014, avente ad oggetto "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri", dispone che "per garantire, di norma, il rispetto del limite del 30% delle iscrizioni nei singoli istituti scolastici, gli uffici scolastici regionali devono promuovere azioni mirate a regolare i flussi delle iscrizioni attraverso apposite conferenze di servizio dei dirigenti scolastici interessati ed intese tra scuole ed enti territoriali competenti per predisporre una gestione coordinata delle iscrizioni dei minori stranieri coinvolgendo prefetture, province, comuni".

Relativamente ai Centri Provinciali per l'Istruzione per gli Adulti (CPIA), Il d.p.r. 263/2012 prevede che questi costituiscano una tipologia di istituzione scolastica autonoma, dotata di specifico assetto didattico e organizzativo, dimensionata secondo i criteri ed i parametri definiti dalla normativa vigente.

Con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, e nelle more del passaggio definitivo al nuovo ordinamento, si rende necessario provvedere ad un'articolazione dei CPIA per reti territoriali di servizio, di norma su base provinciale, nell'osservanza dei vincoli stabiliti dalla finanza pubblica. Per la dislocazione territoriale, in funzione di una ottimale distribuzione dell'offerta formativa, e con riferimento al contingente organico previsto dal decreto ministeriale 573/2013, i CPIA sono determinati a livello regionale in 6 unità, tenendo conto:

- A) delle norme relative al numero minimo di alunni per autonomia scolastica;
- B) degli ambiti territoriali attualmente definiti con provvedimento DDG - USR Calabria n. 2051 del 19 febbraio 2016;
- C) delle caratteristiche geomorfologiche del territorio e conseguente percorribilità delle vie di comunicazione;
- D) delle specificità dei territori;
- E) del numero degli abitanti.

Le province dovranno individuare, per ciascun CPIA, la sede ed i punti di erogazione che ad essa fanno riferimento. In caso di diversa disposizione normativa in merito al contingente dei dirigenti scolastici da assegnarsi ai CPIA per l'anno scolastico 2017/18, la Giunta regionale è demandata alla rideterminazione del loro numero, sulla base delle proposte delle province.

L'articolazione su base provinciale, dovrà tenere conto:

- a) del bacino di utenza;
- b) del numero di stranieri;

- c) dell'offerta formativa esistente;
- d) della presenza di eventuali patti territoriali già esistenti.

4) OFFERTA FORMATIVA

Con riferimento alla pianificazione dell'offerta formativa sul territorio ed in considerazione della necessità di garantire agli studenti le migliori opportunità possibili per il lavoro e per gli studi universitari, occorre prevedere e costruire un iter di studi improntato sulla qualità del sistema, che possa contribuire a definire un percorso formativo in linea con la realtà sociale, territoriale ed economica calabrese che tengano conto dei seguenti indirizzi:

- a) valorizzazione delle vocazioni socio-economiche del territorio assicurando eventualmente la presenza, in ciascuna area, di strutture scolastiche che possano attivare corsi di particolare specializzazione e favorire la costituzione di percorsi formativi integrati con l'offerta di formazione professionale esistente nella medesima area, ivi compresa quella universitaria, ove sussista una consolidata e riconosciuta vocazione al fine di completare la filiera formativa e specializzare il territorio;
- b) valutazione dell'esperienza didattica e del profilo culturale proprio delle diverse istituzioni scolastiche, coinvolgendo i portatori di interessi della scuola, nell'ottica di una maggiore integrazione fra programmazione dell'offerta e organizzazione della rete scolastica;
- c) promozione di un "patto formativo-lavorativo" tra sistema formativo, da un lato, e mondo del lavoro, risorse culturali e sistema della ricerca, dall'altro, in sintonia e in raccordo con le innovative proposte di azioni sviluppate nell'ambito del Programma Operativo Regionale (POR) del Fondo Sociale Europeo (FSE) e dell'alternanza scuola-lavoro, nelle diverse forme possibili;
- d) favorire l'inclusione scolastica al fine di guidare ciascun alunno alla costruzione di un progetto di vita;

- e) promozione dei saperi di base, necessari per “l’esercizio consapevole di una cittadinanza nazionale ed europea”
- f) previsione di adeguate azioni di orientamento sia informativo che didattico.

Nella proposta di programmazione dell’offerta formativa del proprio territorio le Province/Città Metropolitana devono tenere in considerazione:

- A) il principio di efficacia/efficienza della distribuzione territoriale dell’offerta, tenendo conto anche dell’offerta scolastica proposta negli ambiti limitrofi, ancorché appartenenti ad altra Provincia;
- B) lo stretto raccordo fra la programmazione territoriale e la consistenza/adequazione dell’edilizia scolastica;
- C) il contenimento e la razionalizzazione della spesa;
- D) l’attenzione alle criticità emergenti (rischio di dispersione scolastica, criticità particolari, aumento studenti in situazione di disabilità).

Nei casi in cui debba essere valutata l’approvazione di un nuovo indirizzo, esso dovrà:

- 1) risultare utile, originale con valenza innovativa ed attuale, basato su analisi mirate nell’ambito di riferimento;
- 2) finalizzato alla piena soddisfazione delle esigenze del territorio e non in concorrenza con l’offerta formativa delle realtà vicine e/o limitrofe, ovvero presenti in Province/Città Metropolitana diverse e risultare coerente con l’offerta formativa esistente, anche nell’ottica dello sviluppo di poli liceali da un lato e poli tecnico-professionali dall’altro;
- 3) risultare compatibile con le strutture, le risorse strumentali e le attrezzature esistenti o disponibili, non solo per quanto riguarda il primo anno, ma per l’intero percorso formativo;
- 4) presentare dati previsionali relativi agli iscritti alla prima classe nell’A.S. 2018/2019 atti a garantire l’attivazione della stessa e il mantenimento dell’indirizzo negli anni successivi, ai sensi del D.P.R. 81/2009;

- 5) afferire a istituzioni scolastiche con un numero di studenti non superiore a 900; sono ammesse deroghe a fronte di concrete e coerenti motivazioni con il preventivo accordo della Provincia/Città Metropolitana. Costituisce criterio di favore la sostituzione, con un nuovo indirizzo, di uno preesistente nel medesimo ambito.

Gli indirizzi presenti nell'offerta formativa con riferimento alle singole articolazioni delle istituzioni scolastiche saranno soppressi dopo tre anni consecutivi di non attivazione su ricognizione dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Si specifica che la Regione Calabria non accoglierà le richieste di nuovi percorsi di studio, qualora non dovessero risultare coerenti con i principi e i criteri sopra descritti.

Relativamente all'offerta formativa del secondo ciclo, cui gli studenti accedono al termine del primo ciclo per assolvere all'obbligo di istruzione o al diritto-dovere all'istruzione formazione, questa si articola nei percorsi di istruzione di durata quinquennale (licei, istituti tecnici ed istituti professionali) e nei percorsi di FP istruzione e formazione professionale per il conseguimento di qualifiche e di diplomi professionali, che vengono programmati dalle Regioni avvalendosi di Organismi di formazione accreditati o degli stessi Istituti professionali, che sono autorizzati dal regolamento di riordino ad operare in sussidiarietà.

I percorsi di FP verranno, inoltre, programmati negli Istituti Professionali della Calabria, anche in esecuzione dell'accordo siglato tra la Regione Calabria e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria nel 2015, sui percorsi triennali e sui percorsi di quarto anno. In ogni caso la Giunta Regionale si riserva di valutare le richieste presentate e gli esiti maturati alla luce della programmazione regionale in materia di formazione professionale e delle risorse previste nel bilancio regionale.

5) CRITERI E PROCEDURE PER IL DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO

5.1) GENERALI

Al fine di consentire l'adeguata assegnazione degli organici all'Ufficio Scolastico Regionale da parte del MIUR, la Regione Calabria approva l'offerta formativa e i piani di dimensionamento della rete scolastica con Delibera di Giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno.

La Regione Calabria, acquisirà, a tal fine e nei termini perentori di cui al punto 6) "Termini e Cronoprogramma", i provvedimenti motivati delle Province/Città Metropolitana e dei Comuni che dovranno essere coerenti agli indirizzi contenuti nelle presenti linee guida. I soggetti coinvolti nell'iter di approvazione, ciascuno con le proprie competenze, sono i seguenti: la Regione, le Province/Città Metropolitana; i Comuni e le Istituzioni Scolastiche.

Possono essere istituite con provvedimento del Presidente della Provincia/Sindaco metropolitano senza oneri per la finanza pubblica e senza che questo possa in alcun modo causare ritardi nell'adozione dei singoli provvedimenti amministrativi in base a quanto disposto nel punto 6), le "commissioni di ambito formativo" che costituiscono un organismo consultivo e concertativo composto da: il Presidente della Provincia/Sindaco Metropolitano o suo delegato con funzioni di coordinamento; i Sindaci dei Comuni ricadenti nell'ambito territoriale scolastico di riferimento o loro delegati; un delegato del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria; un delegato dell'Anci, un rappresentante provinciale delle scuole paritarie. I Dirigenti scolastici devono essere invitati al fine di illustrare specifiche problematiche attinenti a propri istituti senza diritto di voto. Le decisioni assunte nelle commissioni di ambito formativo devono essere sinteticamente motivate nelle verbalizzazioni ed espresse in modo chiaro e univoco. Ai fini della validità della Commissione di Distretto Formativo devono essere presenti il rappresentante della Provincia/Città Metropolitana e l'Ufficio Scolastico Regionale. Le decisioni verranno adottate a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parità di voti, il voto espresso dalla Provincia/Città Metropolitana verrà considerato prevalente. L'eventuale voto negativo motivato, espresso dalla

Provincia/Città Metropolitana, prevale su tutti gli altri in caso di proposte che comportino nuovi o maggiori oneri di spesa. L'eventuale voto negativo motivato, espresso dall'Ufficio Scolastico Regionale, prevale su tutti gli altri quando l'argomento rilevi ai fini della disponibilità dell'organico. I verbali di tutte le Commissioni di ambito formativo devono essere inoltrati alla Regione contestualmente ai provvedimenti delle Amministrazioni provinciali/Città Metropolitana. Le Commissioni di ambito formativo valutano ed esprimono pareri relativamente ai seguenti argomenti:

- a) proposte pervenute dagli istituti di II grado per la nuova offerta formativa;
- b) dimensionamento di istituzioni scolastiche del II ciclo;
- c) dimensionamento di scuole di I ciclo e infanzia che coinvolgano ambiti territoriali scolastici diversi.

5.2) PROCEDIMENTO E COMPETENZE DEI COMUNI

I Comuni sono competenti ad adottare i provvedimenti di dimensionamento scolastico che interessano il proprio territorio e la propria popolazione relativamente alla scuola dell'infanzia; scuola primaria; scuola secondaria di 1^a grado. I Comuni, pertanto, approvano una specifica delibera di Giunta comunale nei termini di cui al successivo punto 6), corredata dei pareri obbligatori e non vincolanti delle istituzioni scolastiche interessate e provvederanno alla trasmissione della stessa alla Provincia/Città metropolitana.

Per il dimensionamento scolastico relativo alla scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di 1^a grado, che insiste sul territorio di più Comuni, sarà necessario acquisire le rispettive delibere di Giunta comunale. In caso di mancata unanimità, fermo restando quanto previsto dal par. 5.1 in merito alla funzione delle Commissioni di Ambito, la Provincia/Città metropolitana raccoglierà le diverse istanze e proporrà l'ipotesi di dimensionamento scolastico alla Regione Calabria che assumerà la decisione finale

5.3) PROCEDIMENTO E COMPETENZE DELLE PROVINCE/CITTÀ METROPOLITANA

Le Province hanno competenza sul II ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 139 del DLgs 112/98, e mantengono il loro ruolo per il presente dimensionamento nelle more della riforma complessiva dell'assetto degli Enti intermedi.

Le Province/Città metropolitana, ai sensi dell'art. 1 comma 85 lettere C) e D) esercitano, altresì, le funzioni di *"programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale e di raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali"*.

Ai sensi della citata normativa ciascuna Provincia e la Città metropolitana di Reggio Calabria provvederanno alla raccolta delle operazioni di programmazione della rete adottate dai Comuni nell'ambito dei propri territori, quelle relative al II ciclo di istruzione nonché della programmazione dell'offerta formativa e trasmetteranno il quadro di sintesi alla Regione approvato con specifica delibera di Consiglio Provinciale/Consiglio Metropolitano nei termini di cui al successivo punto 6).

La Regione prima dell'approvazione del piano di dimensionamento scolastico procede alla verifica dei piani provinciali nel rispetto delle disposizioni normative di riferimento e può esprimere rilievi alle Province e Città Metropolitana di Reggio Calabria in ordine alla coerenza degli interventi con i criteri e le procedure degli indirizzi regionali.

La Regione, ai fini della proposta di piano regionale di cui al punto precedente, in assenza di deliberazioni, ovvero di deliberazioni adottate in difformità dei presenti indirizzi, concernenti il Piano provinciale di organizzazione della rete scolastica da adottare entro i termini di cui al successivo punto 6), si riserva la facoltà di esercitare il potere sostitutivo nei confronti della Provincia/Città metropolitana inadempiente, previa assegnazione di un termine per provvedere.

6) TERMINI E CRONOPROGRAMMA

<i>Procedura e provvedimento amministrativo</i>	<i>Termine</i>
Trasmissione della Delibera di Giunta Comunale per la proposta di dimensionamento scolastico alla Provincia/Città Metropolitana	30 settembre anno di riferimento
Adozione della Delibera del Consiglio Provinciale/Consiglio Metropolitano per la proposta di dimensionamento scolastico per il II Ciclo di Istruzione	31 ottobre
Trasmissione della Delibera di approvazione del quadro di sintesi alla Regione Calabria – Dipartimento Turismo Istruzione – Settore Istruzione	10 novembre
Assegnazione di ulteriori 15 giorni di tempo da parte della Regione Calabria alle Province/Città metropolitana eventualmente inadempienti	25 novembre anno di riferimento
Adozione della Delibera dopo l'eventuale esercizio di potere sostitutivo nei confronti dell'ente inadempiente	10 dicembre anno di riferimento
Adozione della Delibera di Giunta regionale di presa d'atto dei piani provinciali ed approvazione del dimensionamento scolastico e dell'offerta formativa regionale – Trasmissione della delibera all'USR Calabria per i dovuti adempimenti	31 dicembre anno di riferimento

Le presenti procedure e gli indirizzi programmatici potranno essere oggetto di integrazioni o modifiche da parte della Giunta regionale, qualora ciò si renda necessario al fine di assicurare il corretto svolgimento di tutte le procedure programmatiche, anche in funzione del recepimento di eventuali interventi legislativi o normativi/regolamentari introdotti a livello nazionale o regionale.

LEGGE 7 aprile 2014, n. 56

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. (14G00069)

(GU n.81 del 7-4-2014)

Vigente al: 8-4-2014

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. La presente legge detta disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

2. Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui ai commi da 44 a 46 e con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee.

3. Le province sono enti territoriali di area vasta disciplinati ai sensi dei commi da 51 a 100. Alle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri sono riconosciute le specificità di cui ai commi da 51 a 57 e da 85 a 97.

4. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi di loro competenza; le unioni e le fusioni di comuni sono disciplinate dai commi da 104 a 141.

5. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono disciplinate dalla presente

legge, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e ferma restando la competenza regionale ai sensi del predetto articolo 117. I principi della presente legge valgono come principi di grande riforma economica e sociale per la disciplina di città e aree metropolitane da adottare dalla regione Sardegna, dalla Regione siciliana e dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in conformita' ai rispettivi statuti.

6. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana. Qualora la regione interessata, entro trenta giorni dalla richiesta nell'ambito della procedura di cui al predetto articolo 133, esprima parere contrario, in tutto o in parte, con riguardo alle proposte formulate dai comuni, il Governo promuove un'intesa tra la regione e i comuni interessati, da definire entro novanta giorni dalla data di espressione del parere. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il predetto termine, il Consiglio dei ministri, sentita la relazione del Ministro per gli affari regionali e del Ministro dell'interno, udito il parere del presidente della regione, decide in via definitiva in ordine all'approvazione e alla presentazione al Parlamento del disegno di legge contenente modifiche territoriali di province e di città metropolitane, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.

7. Sono organi della città metropolitana:

- a) il sindaco metropolitano;
- b) il consiglio metropolitano;
- c) la conferenza metropolitana.

8. Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo, propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della conferenza metropolitana. A seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. La conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui al comma 9.

9. La conferenza metropolitana adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche proposti dal consiglio metropolitano con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

10. Nel rispetto della presente legge lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché l'articolazione delle loro competenze, fermo restando quanto disposto dai commi 8 e 9.

11. Oltre alle materie di cui al comma 10, lo statuto:

a) regola le modalita' e gli strumenti di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano;

b) disciplina i rapporti tra i comuni e le loro unioni facenti parte della citta' metropolitana e la citta' metropolitana in ordine alle modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune, eventualmente differenziate per aree territoriali. Mediante convenzione che regola le modalita' di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie, i comuni e le loro unioni possono avvalersi di strutture della citta' metropolitana, e viceversa, per l'esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni e le loro unioni possono delegare il predetto esercizio a strutture della citta' metropolitana, e viceversa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

c) puo' prevedere, anche su proposta della regione e comunque d'intesa con la medesima, la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni e tenendo conto delle specificita' territoriali, con organismi di coordinamento collegati agli organi della citta' metropolitana, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La mancata intesa puo' essere superata con decisione della conferenza metropolitana a maggioranza dei due terzi dei componenti;

d) regola le modalita' in base alle quali i comuni non compresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la citta' metropolitana.

12. Le citta' metropolitane di cui al comma 5, primo periodo, salvo quanto previsto dal comma 18 per la citta' metropolitana di Reggio Calabria, e ai commi da 101 a 103 sono costituite alla data di entrata in vigore della presente legge nel territorio delle province omonime.

13. Il sindaco del comune capoluogo indice le elezioni per una conferenza statutaria per la redazione di una proposta di statuto della citta' metropolitana. La conferenza e' costituita con un numero di componenti pari a quanto previsto dal comma 20, per il consiglio metropolitano, ed e' eletta in conformita' alle disposizioni di cui ai commi da 25 a 39. Le liste sono presentate presso l'amministrazione provinciale il quinto giorno antecedente la data delle elezioni. La conferenza e' presieduta dal sindaco del comune capoluogo. La conferenza termina i suoi lavori il 30 settembre 2014 trasmettendo al consiglio metropolitano la proposta di statuto.

14. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presidente della provincia e la giunta provinciale, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica, a titolo gratuito, fino al 31 dicembre 2014 per l'ordinaria amministrazione, comunque nei limiti di quanto disposto per la gestione provvisoria degli enti locali dall'articolo 163, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», e per gli atti urgenti e improrogabili; il presidente assume fino a tale data anche le funzioni del consiglio provinciale. Ove alla data di entrata in vigore della presente legge la provincia sia commissariata, il commissariamento e' prorogato fino al 31 dicembre 2014. Alle funzioni della provincia si applicano le disposizioni di riordino di cui ai commi da 85 a 97.

15. Entro il 30 settembre 2014 si svolgono le elezioni del

consiglio metropolitano, indette dal sindaco del comune capoluogo, e si insediano il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana. Entro il 31 dicembre 2014 il consiglio metropolitano approva lo statuto.

16. Il 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno; alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a 46. Ove alla predetta data non sia approvato lo statuto della città metropolitana, si applica lo statuto della provincia. Le disposizioni dello statuto della provincia relative al presidente della provincia e alla giunta provinciale si applicano al sindaco metropolitano; le disposizioni relative al consiglio provinciale si applicano al consiglio metropolitano.

17. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

18. La città metropolitana di Reggio Calabria è costituita, con le procedure di cui ai commi da 12 a 17, alla scadenza naturale degli organi della provincia ovvero comunque entro trenta giorni dalla decadenza o scioglimento anticipato dei medesimi organi e, comunque, non entra in funzione prima del rinnovo degli organi del comune di Reggio Calabria. I termini di cui ai commi da 12 a 17 sono conseguentemente rideterminati sostituendo la predetta data di costituzione della città metropolitana a quella di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso il termine del 30 settembre 2014 è sostituito dal centottantesimo giorno dalla predetta data di costituzione. I termini del 31 dicembre 2014 e del 1° gennaio 2015 sono sostituiti dal duecentoquarantesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali. Il termine del 30 giugno 2015 è sostituito dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali.

19. Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo.

20. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da:

a) ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;

b) diciotto consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti;

c) quattordici consiglieri nelle altre città metropolitane.

21. Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni. In caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.

22. Lo statuto della città metropolitana può prevedere l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano con il sistema elettorale che sarà determinato con legge statale. È inoltre condizione necessaria, affinché si possa far luogo a elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che entro la data di indizione delle elezioni si sia proceduto ad

articolare il territorio del comune capoluogo in piu' comuni. A tal fine il comune capoluogo deve proporre la predetta articolazione territoriale, con deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del testo unico. La proposta del consiglio comunale deve essere sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della citta' metropolitana, da effettuare sulla base delle rispettive leggi regionali, e deve essere approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto. E' altresì necessario che la regione abbia provveduto con propria legge all'istituzione dei nuovi comuni e alla loro denominazione ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione. In alternativa a quanto previsto dai periodi precedenti, per le sole citta' metropolitane con popolazione superiore a tre milioni di abitanti, e' condizione necessaria, affinche' si possa far luogo ad elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che lo statuto della citta' metropolitana preveda la costituzione di zone omogenee, ai sensi del comma 11, lettera c), e che il comune capoluogo abbia realizzato la ripartizione del proprio territorio in zone dotate di autonomia amministrativa, in coerenza con lo statuto della citta' metropolitana.

23. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 60, comma 1:

1) all'alinea, dopo le parole: «consigliere comunale,» sono inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»;

2) il numero 12) e' sostituito dal seguente:

«12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune, citta' metropolitana, provincia o circoscrizione»;

b) all'articolo 63, comma 1, alinea, dopo le parole: «consigliere comunale,» sono inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»;

c) l'articolo 65 e' sostituito dal seguente:

«Art. 65 (Incompatibilita' per consigliere regionale, comunale e circoscrizionale). - 1. Le cariche di presidente provinciale, nonche' di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.

2. Le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro comune.

3. La carica di consigliere comunale e' incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune».

24. L'incarico di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana, anche con riferimento agli organi di cui ai commi da 12 a 18 e' esercitato a titolo gratuito.

25. Il consiglio metropolitano e' eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della citta' metropolitana. Sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere metropolitano.

26. L'elezione avviene sulla base di liste concorrenti, composte da un numero di candidati non inferiore alla meta' dei consiglieri da eleggere, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.

27. Nelle liste nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato in

misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale di cui al comma 29 riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso piu' rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 26 e' inammissibile.

28. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 27.

29. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso gli uffici del consiglio metropolitano e, in sede di prima applicazione, presso l'amministrazione provinciale dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

30. Il consiglio metropolitano e' eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della citta' metropolitana. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui al comma 29.

31. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui al comma 29 in colori diversi a seconda della dimensione del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli aventi diritto e' consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.

32. Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune di cui e' sindaco o consigliere, determinata ai sensi del comma 33.

33. Ai fini delle elezioni, i comuni della citta' metropolitana sono ripartiti nelle seguenti fasce:

- a) comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
- b) comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti;
- c) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti;
- d) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti;
- e) comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti;
- f) comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti;
- g) comuni con popolazione superiore a 250.000 e fino a 500.000 abitanti;
- h) comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti;
- i) comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.

34. L'indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche dei comuni appartenenti alla citta' metropolitana e' determinato secondo le modalita', le operazioni e i limiti indicati nell'allegato A annesso alla presente legge.

35. Ciascun elettore puo' esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di

consigliere metropolitano compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome, il cui valore e' ponderato ai sensi del comma 34.

36. La cifra elettorale di ciascuna lista e' costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4 ... fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti cosi' ottenuti, quelli piu' alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti a essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parita' di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto e' attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parita' di quest'ultima, per sorteggio.

37. L'ufficio elettorale, costituito ai sensi del comma 29, terminate le operazioni di scrutinio:

- a) determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista;
- b) determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza ponderati;
- c) procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni.

38. A parita' di cifra individuale ponderata, e' proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parita', e' proclamato eletto il candidato piu' giovane.

39. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della citta' metropolitana, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della citta' metropolitana.

40. Il sindaco metropolitano puo' nominare un vicesindaco, scelto tra i consiglieri metropolitani, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla titolarita' dell'incarico di sindaco del proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano.

41. Il sindaco metropolitano puo' altresì assegnare deleghe a consiglieri metropolitani, nel rispetto del principio di collegialita', secondo le modalita' e nei limiti stabiliti dallo statuto.

42. La conferenza metropolitana e' composta dal sindaco metropolitano, che la convoca e la presiede, e dai sindaci dei comuni appartenenti alla citta' metropolitana.

43. Lo statuto determina le maggioranze per le deliberazioni della conferenza metropolitana, fatto salvo quanto previsto dai commi da 5 a 11.

44. A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilita' interno, alla citta' metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle

attribuite alla citta' metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97 del presente articolo, nonche', ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le seguenti funzioni fondamentali:

a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;

b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunita' metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attivita' e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;

c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la citta' metropolitana puo' esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;

d) mobilita' e viabilita', anche assicurando la compatibilita' e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;

e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attivita' economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della citta' metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);

f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

45. Restano comunque ferme le funzioni spettanti allo Stato e alle regioni nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonche' l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione.

46. Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, possono attribuire ulteriori funzioni alle citta' metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.

47. Spettano alla citta' metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della provincia a cui ciascuna citta' metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all'atto del subentro alla provincia. Il trasferimento della proprieta' dei beni mobili e immobili e' esente da oneri fiscali.

48. Al personale delle citta' metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle province; il personale trasferito dalle province mantiene, fino al prossimo contratto, il trattamento economico in godimento.

49. In considerazione della necessita' di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi internazionali gia' assunti dal Governo, nonche' dell'interesse regionale concorrente con il preminente

interesse nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Lombardia, anche mediante societa' dalla stessa controllate, subentra in tutte le partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla provincia di Milano nelle societa' che operano direttamente o per tramite di societa' controllate o partecipate nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse all'esposizione universale denominata Expo 2015. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite con decreto del Ministro per gli affari regionali, da adottare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, le direttive e le disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il trasferimento, in esenzione fiscale, alla regione Lombardia delle partecipazioni azionarie di cui al precedente periodo. Alla data del 31 ottobre 2015 le predette partecipazioni sono trasferite in regime di esenzione fiscale alla citta' metropolitana.

50. Alle citta' metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonche' le norme di cui all'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

51. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le province sono disciplinate dalla presente legge.

52. Restano comunque ferme le funzioni delle regioni nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Le regioni riconoscono alle province di cui al comma 3, secondo periodo, forme particolari di autonomia nelle materie di cui al predetto articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.

53. Le norme di cui ai commi da 51 a 100 non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano e alla regione Valle d'Aosta.

54. Sono organi delle province di cui ai commi da 51 a 53 esclusivamente:

- a) il presidente della provincia;
- b) il consiglio provinciale;
- c) l'assemblea dei sindaci.

55. Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio e' l'organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del presidente della provincia il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'assemblea dei sindaci. A seguito del parere espresso dall'assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. L'assemblea dei sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo statuto. L'assemblea dei sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

56. L'assemblea dei sindaci e' costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia.

57. Gli statuti delle province di cui al comma 3, secondo periodo, possono prevedere, d'intesa con la regione, la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

58. Il presidente della provincia e' eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia.

59. Il presidente della provincia dura in carica quattro anni.

60. Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

61. L'elezione avviene sulla base di presentazione di candidature, sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto. Le candidature sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso la sede della provincia dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

62. Il presidente della provincia e' eletto con voto diretto, libero e segreto. L'elezione avviene in unica giornata presso un unico seggio elettorale costituito presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61 dalle ore otto alle ore venti. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale.

63. Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di presidente della provincia. Il voto e' ponderato ai sensi dei commi 33 e 34.

64. E' eletto presidente della provincia il candidato che consegue il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione di cui ai commi 33 e 34. In caso di parita' di voti, e' eletto il candidato piu' giovane.

65. Il presidente della provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco.

66. Il presidente della provincia puo' nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Il presidente puo' altresì assegnare deleghe a consiglieri provinciali, nel rispetto del principio di collegialita', secondo le modalita' e nei limiti stabiliti dallo statuto.

67. Il consiglio provinciale e' composto dal presidente della provincia e da sedici componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti, da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti.

68. Il consiglio provinciale dura in carica due anni.

69. Il consiglio provinciale e' eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale.

70. L'elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla meta' degli stessi, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.

71. Nelle liste nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso piu' rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 70 e' inammissibile.

72. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 71.

73. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61 dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

74. Il consiglio provinciale e' eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito ai singoli candidati all'interno delle liste, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della provincia. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61.

75. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui al comma 61 in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli aventi diritto e' consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.

76. Ciascun elettore esprime un solo voto per uno dei candidati, che viene ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34.

77. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti espressi e proclama eletti i candidati che conseguono la maggiore cifra individuale ponderata. A parita' di cifra individuale ponderata, e' proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti; in caso di ulteriore parita', e' proclamato eletto il candidato piu' giovane.

78. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della provincia, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della provincia.

79. In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione ai sensi dei commi da 67 a 78 del consiglio provinciale, presieduto dal presidente della provincia o dal commissario, e' indetta:

a) entro il 30 settembre 2014 per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014;

b) successivamente a quanto previsto alla lettera a), entro trenta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali.

80. Per le elezioni di cui al comma 79, sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti.

81. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), il consiglio provinciale eletto ai sensi dei commi da 67 a 78 svolge fino al 31 dicembre 2014 le funzioni relative ad atti preparatori e alle modifiche statutarie conseguenti alla presente legge; l'assemblea dei

sindaci, su proposta del consiglio provinciale, approva le predette modifiche entro il 31 dicembre 2014. Entro la medesima data, si procede quindi all'elezione del presidente ai sensi dei commi da 58 a 65. Per le prime elezioni di cui al precedente periodo sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti. In caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

82. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, qualora la provincia sia commissariata, il commissario, assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale, nonché la giunta provinciale, restano in carica a titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione, comunque nei limiti di quanto disposto per la gestione provvisoria degli enti locali dall'articolo 163, comma 2, del testo unico, e per gli atti urgenti e indifferibili, fino all'insediamento del presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 65 e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

83. Nel caso di cui al comma 79, lettera b), l'assemblea dei sindaci approva le modifiche statutarie conseguenti alla presente legge entro sei mesi dall'insediamento del consiglio provinciale. In caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie entro la predetta data si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

84. Gli incarichi di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci sono esercitati a titolo gratuito.

85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:

a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;

d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;

e) gestione dell'edilizia scolastica;

f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

86. Le province di cui al comma 3, secondo periodo, esercitano altresì le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:

a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo;

b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.

87. Le funzioni fondamentali di cui al comma 85 sono esercitate nei limiti e secondo le modalita' stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.

88. La provincia puo' altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.

89. Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalita': individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni. Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali. Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante; tale data e' determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni di competenza statale ovvero e' stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale.

90. Nello specifico caso in cui disposizioni normative statali o regionali di settore riguardanti servizi di rilevanza economica prevedano l'attribuzione di funzioni di organizzazione dei predetti servizi, di competenza comunale o provinciale, ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, si applicano le seguenti disposizioni, che costituiscono principi fondamentali della materia e principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:

a) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 ovvero le leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie e l'attribuzione delle funzioni alle province nel nuovo assetto istituzionale, con tempi, modalita' e forme di coordinamento con regioni e comuni, da determinare nell'ambito del processo di riordino di cui ai commi da 85 a 97, secondo i principi di adeguatezza e sussidiarieta', anche valorizzando, ove possibile, le autonomie funzionali;

b) per le regioni che approvano le leggi che riorganizzano le funzioni di cui al presente comma, prevedendo la soppressione di uno o più enti o agenzie, sono individuate misure premiali con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

91. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente

rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze.

92. Entro il medesimo termine di cui al comma 91 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 96, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista. In particolare, sono considerate le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che devono essere trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo comunque quanto previsto dal comma 88. Sullo schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dispone anche direttamente in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale.

93. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al comma 91 ovvero di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 92, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 92 dispone comunque sulle funzioni amministrative delle province di competenza statale.

94. Al fine di tener conto degli effetti anche finanziari derivanti dal trasferimento dell'esercizio delle funzioni, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 possono essere modificati gli obiettivi del patto di stabilità interno e le facoltà di assumere delle province e degli enti subentranti, fermo restando l'obiettivo complessivo. L'attuazione della presente disposizione non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

95. La regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91. Decorso il termine senza che la regione abbia provveduto, si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

96. Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni:

a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse

decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge;

b) il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali; l'ente che subentra nei diritti relativi alle partecipazioni societarie attinenti alla funzione trasferita può provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

c) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;

d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini della disciplina sui limiti dell'indebitamento, nonché di ogni altra disposizione di legge che, per effetto del trasferimento, può determinare inadempimenti dell'ente subentrante, nell'ambito di variazioni compensative a livello regionale ovvero tra livelli regionali o locali e livello statale, secondo modalità individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza unificata, che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio.

97. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92, uno o più decreti legislativi, previo parere della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, in materia di adeguamento della legislazione statale sulle funzioni e sulle competenze dello Stato e degli enti territoriali e di quella sulla finanza e sul patrimonio dei medesimi enti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) salva la necessità di diversa attribuzione per esigenze di tutela dell'unità giuridica ed economica della Repubblica e in particolare dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, applicazione coordinata dei principi di riordino delle funzioni di cui alla presente legge e di quelli di cui agli articoli 1 e 2 e ai capi II, III, IV, V e VII della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

b) le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo quanto previsto dai commi da 5 a 11, sono attribuite ai soggetti che subentrano nelle funzioni trasferite, in relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese di gestione.

98. Al commissario di cui all'articolo 141 del testo unico, e successive modificazioni, nonché ad eventuali sub-commissari si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 38, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,

nonche' quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, n. 60, in materia di professionalita' e onorabilita' dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Nei confronti degli stessi soggetti si applicano, altresì, le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

99. I prefetti, nella nomina dei sub-commissari a supporto dei commissari straordinari dell'ente provincia, sono tenuti ad avvalersi di dirigenti o funzionari del comune capoluogo, senza oneri aggiuntivi.

100. In applicazione di quanto previsto dal comma 99, gli eventuali sub-commissari nominati in base a criteri diversi decadono alla data di entrata in vigore della presente legge.

101. Salvo quanto previsto dai commi 102 e 103, la citta' metropolitana di Roma capitale e' disciplinata dalle norme relative alle citta' metropolitane di cui alla presente legge.

102. Le disposizioni dei decreti legislativi 17 settembre 2010, n. 156, 18 aprile 2012, n. 61, e 26 aprile 2013, n. 51, restano riferite a Roma capitale, come definita dall'articolo 24, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

103. Lo statuto della citta' metropolitana di Roma capitale, con le modalita' previste al comma 11, disciplina i rapporti tra la citta' metropolitana, il comune di Roma capitale e gli altri comuni, garantendo il migliore assetto delle funzioni che Roma e' chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonche' delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti, presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Citta' del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.

104. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e i commi da 1 a 13 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, sono abrogati.

105. All'articolo 32 del testo unico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo del comma 3 e' sostituito dal seguente: «Il consiglio e' composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune»;

b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

«4. L'unione ha potesta' statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalita' di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione e' approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione»;

c) dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente:

«5-ter. Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che cio'

comporti l'erogazione di ulteriori indennita' e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario gia' affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni».

106. Per quanto non previsto dai commi 3, 4 e 5-ter dell'articolo 32 del testo unico, come modificati dal comma 105, lo statuto dell'unione di comuni deve altresì rispettare i principi di organizzazione e di funzionamento e le soglie demografiche minime eventualmente disposti con legge regionale e assicurare la coerenza con gli ambiti territoriali dalle medesime previsti.

107. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 28-bis e' sostituito dal seguente:

«28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni»;

b) il comma 31 e' sostituito dal seguente:

«31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo e' fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunita' montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni gia' costituite».

108. Tutte le cariche nell'unione sono esercitate a titolo gratuito.

109. Per il primo mandato amministrativo, agli amministratori del nuovo comune nato dalla fusione di piu' comuni cui hanno preso parte comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e agli amministratori delle unioni di comuni comprendenti comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilita', incandidabilita', inconfiribilita' e incompatibilita' previste dalla legge per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

110. Le seguenti attivita' possono essere svolte dalle unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che le costituiscono, con le seguenti modalita':

a) le funzioni di responsabile anticorruzione sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono;

b) le funzioni di responsabile per la trasparenza sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono;

c) le funzioni dell'organo di revisione, per le unioni formate da comuni che complessivamente non superano 10.000 abitanti, sono svolte da un unico revisore e, per le unioni che superano tale limite, da un collegio di revisori;

d) le funzioni di competenza dell'organo di valutazione e di controllo di gestione sono attribuite dal presidente dell'unione, sulla base di apposito regolamento approvato dall'unione stessa.

111. Il presidente dell'unione di comuni, ove previsto dallo

statuto, svolge le funzioni attribuite al sindaco dall'articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65, nel territorio dei comuni che hanno conferito all'unione la funzione fondamentale della polizia municipale.

112. Qualora i comuni appartenenti all'unione conferiscano all'unione la funzione della protezione civile, all'unione spettano l'approvazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza di cui all'articolo 15, commi 3-bis e 3-ter, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché le connesse attività di prevenzione e approvvigionamento, mentre i sindaci dei comuni restano titolari delle funzioni di cui all'articolo 15, comma 3, della predetta legge n. 225 del 1992.

113. Le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, e di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65, relative all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nell'ambito territoriale di appartenenza del personale della polizia municipale, si intendono riferite, in caso di esercizio associato delle funzioni di polizia municipale mediante unione di comuni, al territorio dei comuni in cui l'unione esercita le funzioni stesse.

114. In caso di trasferimento di personale dal comune all'unione di comuni, le risorse già quantificate sulla base degli accordi decentrati e destinate nel precedente anno dal comune a finanziare istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse dell'unione.

115. Le disposizioni normative previste per i piccoli comuni si applicano alle unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

116. In caso di fusione di uno o più comuni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del testo unico, il comune risultante dalla fusione adotta uno statuto che può prevedere anche forme particolari di collegamento tra il nuovo comune e le comunità che appartenevano ai comuni oggetto della fusione.

117. L'articolo 15, comma 2, del testo unico è sostituito dal seguente:

«2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovrà prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi».

118. Al comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno meno di 5.000 abitanti si applicano, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le unioni di comuni.

119. I comuni istituiti a seguito di fusione possono utilizzare i margini di indebitamento consentiti dalle norme vincolistiche in materia a uno o più dei comuni originari e nei limiti degli stessi, anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino ulteriori possibili spazi di indebitamento per il nuovo ente.

120. Il commissario nominato per la gestione del comune derivante

da fusione e' coadiuvato, fino all'elezione dei nuovi organi, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco e senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comitato e' comunque consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per informare sulle attivita' programmate e su quelle in corso.

121. Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano ai comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale, che puo' fissare una diversa decorrenza o modularne i contenuti. In mancanza di diversa normativa regionale, i comuni istituiti mediante fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 3.000 abitanti, oppure a 2.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunita' montane, e che devono obbligatoriamente esercitare le funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto previsto dal citato comma 28 dell'articolo 14, sono esentati da tale obbligo per un mandato elettorale.

122. I consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione del comune derivante da fusione continuano a esercitare, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano a esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

123. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttivita' del personale di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto regioni e autonomie locali del 1° aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1999, dei comuni oggetto di fusione confluiscono, per l'intero importo, a decorrere dall'anno di istituzione del nuovo comune, in un unico fondo del nuovo comune avente medesima destinazione.

124. Salva diversa disposizione della legge regionale:

a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune;

b) alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di revisione contabile dei comuni estinti decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo comune le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica;

c) in assenza di uno statuto provvisorio, fino alla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del comune di maggiore dimensione demografica tra quelli estinti.

125. Il comune risultante da fusione:

a) approva il bilancio di previsione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 151, comma 1, del testo unico, entro novanta giorni dall'istituzione o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno;

b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del testo unico, per l'individuazione degli stanziamenti dell'anno precedente assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziare nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti;

c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.

126. Ai fini di cui all'articolo 37, comma 4, del testo unico, la popolazione del nuovo comune corrisponde alla somma delle popolazioni dei comuni estinti.

127. Dalla data di istituzione del nuovo comune e fino alla scadenza naturale resta valida, nei documenti dei cittadini e delle imprese, l'indicazione della residenza con riguardo ai riferimenti dei comuni estinti.

128. L'istituzione del nuovo comune non priva i territori dei comuni estinti dei benefici che a essi si riferiscono, stabiliti in loro favore dall'Unione europea e dalle leggi statali. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili dai comuni estinti al nuovo comune è esente da oneri fiscali.

129. Nel nuovo comune istituito mediante fusione possono essere conservati distinti codici di avviamento postale dei comuni preesistenti.

130. I comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione in un comune contiguo. In tal caso, fermo restando il procedimento previsto dal comma 1 dell'articolo 15 del testo unico, il comune incorporante conserva la propria personalità, succede in tutti i rapporti giuridici al comune incorporato e gli organi di quest'ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Lo statuto del comune incorporante prevede che alle comunità del comune cessato siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. A tale scopo lo statuto è integrato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Le popolazioni interessate sono sentite ai fini dell'articolo 133 della Costituzione mediante referendum consultivo comunale, svolto secondo le discipline regionali e prima che i consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla regione di incorporazione. Nel caso di aggregazioni di comuni mediante incorporazione è data facoltà di modificare anche la denominazione del comune. Con legge regionale sono definite le ulteriori modalità della procedura di fusione per incorporazione.

131. Le regioni, nella definizione del patto di stabilità verticale, possono individuare idonee misure volte a incentivare le unioni e le fusioni di comuni, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica attribuito alla medesima regione.

132. I comuni risultanti da una fusione, ove istituiscano municipi, possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l'ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo comune.

133. I comuni risultanti da una fusione hanno tempo tre anni

dall'istituzione del nuovo comune per adeguarsi alla normativa vigente che prevede l'omogeneizzazione degli ambiti territoriali ottimali di gestione e la razionalizzazione della partecipazione a consorzi, aziende e società pubbliche di gestione, salve diverse disposizioni specifiche di maggior favore.

134. Per l'anno 2014, è data priorità nell'accesso alle risorse di cui all'articolo 18, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ai progetti presentati dai comuni istituiti per fusione nonché a quelli presentati dalle unioni di comuni.

135. All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro»;

b) le lettere c) e d) sono abrogate.

136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti.

137. Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.

138. Ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico; ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati.

139. All'articolo 13, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «5.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «15.000 abitanti».

140. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la disciplina organica delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia, secondo le modalità e i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: riordino delle specialità presenti nelle disposizioni vigenti in ragione della collocazione territoriale separata del predetto comune e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, urbanistica, valutaria, sanitaria, doganale, fiscale e finanziaria.

141. Dall'attuazione del comma 140 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

142. All'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, della

legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, le parole: «e provinciali» sono soppresse.

143. Il comma 115 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' abrogato.

144. Le regioni sono tenute ad adeguare la propria legislazione alle disposizioni della presente legge entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore.

145. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai principi della medesima legge. Le disposizioni di cui ai commi da 104 a 141 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

146. Con riferimento alle citta' metropolitane e alle province trasformate ai sensi della presente legge, fino a una revisione del patto di stabilita' che tenga conto delle funzioni a esse attribuite, i nuovi enti sono tenuti a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica assegnati alle province di cui alla legislazione previgente ovvero alle quali subentrano.

147. Fermi restando gli interventi di riduzione organizzativa e gli obiettivi complessivi di economicita' e di revisione della spesa previsti dalla legislazione vigente, il livello provinciale e delle citta' metropolitane non costituisce ambito territoriale obbligatorio o di necessaria corrispondenza per l'organizzazione periferica delle pubbliche amministrazioni. Conseguentemente le pubbliche amministrazioni riorganizzano la propria rete periferica individuando ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni non obbligatoriamente corrispondenti al livello provinciale o della citta' metropolitana. La riorganizzazione avviene secondo piani adottati dalle pubbliche amministrazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; i piani sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'interno per il coordinamento della logistica sul territorio, al Commissario per la revisione della spesa e alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I piani indicano i risparmi attesi dalla riorganizzazione nel successivo triennio. Qualora le amministrazioni statali o gli enti pubblici nazionali non presentino i predetti piani nel termine indicato, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un commissario per la redazione del piano.

148. Le disposizioni della presente legge non modificano l'assetto territoriale degli ordini, dei collegi professionali e dei relativi organismi nazionali previsto dalle rispettive leggi istitutive, nonche' delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

149. Al fine di procedere all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche' per accompagnare e sostenere l'applicazione degli interventi di riforma di cui alla presente legge, il Ministro per gli affari regionali predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appositi programmi di attivita' contenenti modalita' operative e altre indicazioni finalizzate ad assicurare, anche

attraverso la nomina di commissari, il rispetto dei termini previsti per gli adempimenti di cui alla presente legge e la verifica dei risultati ottenuti. Su proposta del Ministro per gli affari regionali, con accordo sancito nella Conferenza unificata, sono stabilite le modalita' di monitoraggio sullo stato di attuazione della riforma.

150. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

151. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 7 aprile 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Alfano, Ministro dell'interno

Lanzetta, Ministro per gli affari regionali

Boschi, Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato A

(articolo 1, comma 34)

Criteri e operazioni per la determinazione dell'indice ponderato cui e' commisurato il voto per l'elezione degli organi elettivi delle citta' metropolitane e delle province

Per la determinazione degli indici di ponderazione relativi a ciascuna citta' metropolitana e a ciascuna provincia si procede secondo le seguenti operazioni:

a) con riferimento alla popolazione legale accertata e alle fasce demografiche in cui sono ripartiti i comuni ai sensi del comma 33 si determina il totale della popolazione di ciascuna delle fasce demografiche cui appartengono i comuni della citta' metropolitana o della provincia, la cui somma costituisce il totale della popolazione della citta' metropolitana o della provincia;

b) per ciascuna delle suddette fasce demografiche, si determina il valore percentuale, calcolato sino alla terza cifra decimale, del rapporto fra la popolazione di ciascuna fascia demografica e la popolazione dell'intera citta' metropolitana o provincia;

c) qualora il valore percentuale del rapporto fra la popolazione di un comune e la popolazione dell'intera citta' metropolitana o

provincia sia maggiore di 45, il valore percentuale del comune e' ridotto a detta cifra; il valore percentuale eccedente e' assegnato in aumento al valore percentuale delle fasce demografiche cui non appartiene il comune, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione;

d) qualora per una o piu' fasce demografiche il valore percentuale di cui alla lettera b), eventualmente rideterminato ai sensi della lettera c), sia maggiore di 35, il valore percentuale della fascia demografica e' ridotto a detta cifra; e' esclusa da tale riduzione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c); il valore percentuale eccedente e' assegnato in aumento al valore percentuale delle altre fasce demografiche della medesima citta' metropolitana, ovvero della provincia, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione, in modo tale che il valore percentuale di nessuna di esse superi comunque la cifra 35; e' esclusa da tale operazione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c);

e) si determina infine l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica; tale indice e' dato, con approssimazione alla terza cifra decimale, dal risultato della divisione del valore percentuale determinato per ciascuna fascia demografica, secondo quanto stabilito dalla lettera c), ovvero d), per il numero complessivo dei sindaci e dei consiglieri appartenenti alla medesima fascia demografica, moltiplicato per 1.000.

LEGGE 8 novembre 2013, n. 128 – art. 12

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.

Capo II**DISPOSIZIONI PER LE SCUOLE****Art. 12****Dimensionamento delle istituzioni scolastiche**

1. Al fine di consentire l'ottimale dimensionamento delle istituzioni scolastiche e la programmazione degli organici, all'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 la parola «Alle» è sostituita da «Negli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 alle»;

b) al comma 5-bis le parole «A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013» sono sostituite dalle parole «Negli anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014»;

((c) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

«5-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni, sono definiti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo. Le regioni provvedono autonomamente al dimensionamento scolastico sulla base dell'accordo di cui al periodo precedente. Fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale è adottato l'accordo si applicano le regole di cui ai commi 5 e 5-bis».

1-bis. Per le scuole con lingua di insegnamento slovena i criteri di cui al comma 5-ter dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dalla lettera c) del comma 1 del presente articolo, nonché ogni azione di dimensionamento sono adottati previo parere vincolante della Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38.))

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

((3. (soppresso).))

Legge 15 luglio 2011, n. 111 – art. 19
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria
(G.U. n. 164 del 16 luglio 2011)

Art. 19. Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica

1. Al fine dell'attuazione, nei tempi stabiliti, del disposto di cui all'articolo 2, commi dal 4-septiesdecies al 4-undevicies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, i commissari straordinari dell'INVALSI e dell'ANSAS avviano urgentemente un programma straordinario di reclutamento, da concludersi entro il 31 agosto 2012. L'INVALSI e l'ANSAS provvedono a realizzare il proprio programma di reclutamento nel limite della dotazione organica dell'ente, nonché entro il limite dell'80% delle proprie entrate correnti complessive. La decorrenza giuridica ed economica delle assunzioni presso l'ANSAS decorre dal primo settembre 2012, data in cui il personale in posizione di comando presso l'ANSAS rientra in servizio attivo nelle istituzioni scolastiche. Dalla medesima data è soppresso l'ANSAS ed è ripristinato l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), quale ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare. Sono conseguentemente abrogati i commi 610 e 611 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la soppressione degli ex IRRE. L'Istituto si articola in 3 nuclei territoriali e si raccorda anche con le regioni.

2. Successivamente alla conclusione del programma straordinario di reclutamento, all'INVALSI e all'INDIRE si applicano i limiti assunzionali di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate, per il triennio 2012-2014, le risorse finanziarie conseguenti agli interventi di razionalizzazione previsti dal presente articolo, iscritte nello stato di previsione del predetto Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a legislazione vigente, da destinare ad un apposito fondo da istituire nel medesimo stato di previsione finalizzato al finanziamento del sistema nazionale di valutazione. Le predette risorse confluiscono a decorrere dal 2013 sul "Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca" per essere destinate al funzionamento dell'INDIRE e dell'INVALSI con le modalità di cui al decreto legislativo n. 204 del 1998.

4. *[Per garantire un processo di continuità didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti comprensivi per acquisire l'autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.]*

(comma dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale 7 giugno 2012, n. 147)

5. Negli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.

(comma modificato dall'art. 4, comma 69, legge n. 183 del 2011, poi dall'art. 12, comma 1, legge n. 128 del 2013)

5-bis. Negli anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014, alle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 5 non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA);

con decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche, individuate anche tra quelle cui si applichi il medesimo comma 5. Al personale DSGA che ricopra detti posti, in deroga all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è riconosciuta, a seguito di specifica sessione negoziale, una indennità mensile avente carattere di spesa fissa, entro il limite massimo del 10 per cento dei risparmi recati dal presente comma.

(comma introdotto dall'art. 4, comma 70, legge n. 183 del 2011, poi così modificato dall'art. 12, comma 1, legge n. 128 del 2013)

5-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni, sono definiti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo. Le regioni provvedono autonomamente al dimensionamento scolastico sulla base dell'accordo di cui al periodo precedente. Fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale è adottato l'accordo si applicano le regole di cui ai commi 5 e 5-bis.

(comma introdotto dall'art. 12, comma 1, legge n. 128 del 2013)

6. Il comma 4 dell'articolo 459 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relativa alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 3, comma 88, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è abrogato.

7. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012 in applicazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9 dell'articolo 64 citato.

8. Il comitato di verifica tecnico finanziaria di cui al comma 7 dell'articolo 64 del citato decreto-legge n. 112 del 2008 provvede annualmente al monitoraggio ed alla verifica del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, allo scopo di adottare gli eventuali interventi correttivi, in caso di scostamento rispetto agli obiettivi stabiliti.

9. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 7 e 8, si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 10. L'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, si interpreta nel senso che il parere delle competenti Commissioni parlamentari deve essere acquisito ogni volta che il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvedono alla modifica dei parametri sulla base dei quali è determinata la consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA.

11. L'organico dei posti di sostegno è determinato secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando che è possibile istituire posti in deroga, allorché si renda necessario per assicurare la piena tutela dell'integrazione scolastica. L'organico di sostegno è assegnato complessivamente alla scuola o a reti di scuole allo scopo costituite, tenendo conto della previsione del numero di tali alunni in ragione della media di un docente ogni due alunni disabili; la scuola provvede ad assicurare la necessaria azione didattica e di integrazione per i singoli alunni disabili, usufruendo tanto dei docenti di sostegno che dei docenti di classe. A tale fine, nell'ambito delle risorse assegnate per la formazione del personale docente, viene data priorità agli interventi di formazione di tutto il personale docente sulle modalità di integrazione degli alunni disabili. Le commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei casi di valutazione della diagnosi funzionale costitutiva del diritto all'assegnazione del docente di sostegno all'alunno disabile, sono integrate obbligatoriamente con un rappresentante dell'INPS, che partecipa a titolo gratuito.

12. Il personale docente dichiarato, dalla commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, su istanza

di parte, da presentarsi all'Ufficio scolastico regionale entro 30 giorni dalla data di dichiarazione di inidoneità, assume, con determina del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente, la qualifica di assistente amministrativo o tecnico. In sede di prima applicazione, per il personale attualmente collocato fuori ruolo ed utilizzato in altre mansioni, i 30 giorni decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il personale viene reimpresso in ruolo su posto vacante e disponibile, con priorità nella provincia di appartenenza e tenendo conto delle sedi indicate dal richiedente, sulla base di criteri stabiliti con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Le immissioni nei ruoli del personale amministrativo e tecnico sono comunque effettuate nell'ambito del piano di assunzioni previsto dalla normativa vigente in materia.

13. Il personale di cui al comma 12 che non presenti l'istanza ivi prevista o la cui istanza non sia stata accolta per carenza di posti disponibili, è soggetto a mobilità intercompartimentale, transitando obbligatoriamente nei ruoli del personale amministrativo delle Amministrazioni dello Stato, delle Agenzie, degli enti pubblici non economici e delle università con il mantenimento dell'anzianità maturata, nonché dell'eventuale maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale pensionabile riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

14. La mobilità di cui al comma 13 si realizza compatibilmente con le facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente per gli enti destinatari del personale interessato ed avviene all'interno della regione della scuola in cui attualmente il personale è assegnato, ovvero in altra regione, nell'ambito dei posti disponibili.

15. *(comma abrogato dall'art. 15, comma 4, legge n. 128 del 2013)*

16. Al fine di garantire la piena coerenza del nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, con le intervenute modifiche ordinamentali al sistema di istruzione secondaria superiore introdotte ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è adottato senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data entrata in vigore del presente decreto, un decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche modificando, ove necessario, le disposizioni legislative vigenti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 64 della Legge n. 133 del 6 agosto 2008

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

[omissis]

Art. 64

Disposizioni in materia di organizzazione scolastica

1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei *tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili*.
2. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.
4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:
 - a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti;
 - b) ridefinizione dei curricula vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;

c) revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;
d) rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria *ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica*;
e) revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;
f) ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa;
f-bis) definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa;
f-ter) nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.

4-bis) Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili, all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: «Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici» sino a: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo».

4-ter) Le procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario attivate presso le università sono sospese per l'anno accademico 2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui alle lettere a) ed e) del comma 4.

5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, compresi i dirigenti scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale previste dalla predetta normativa.

6. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

7. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' costituito, contestualmente all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti, segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure

correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera *b)* , della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 e' destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziare per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti.

[omissis]

Legge 15 marzo 1997, n. 59**"Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"**

[...]

Art. 21

1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali.

2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'articolo 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente legge.

3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagiati e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.

4. La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia sarà accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi delle realtà territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi perequativi e sarà realizzato secondo criteri di gradualità che valorizzino le capacità di iniziativa delle istituzioni stesse.

5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria

per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola.

6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi finalità di educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le donazioni.

7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche già dotate di personalità e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli *standard* di livello nazionale.

8. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.

9. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun *curriculum* e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.

10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.

11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresì attribuite la personalità giuridica e l'autonomia alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di

musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificità proprie di tali istituzioni.

12. Le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attività di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e universitario.

13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi. Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche.

14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonché per le modalità del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. È abrogato il comma 9 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

15. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della specificità del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonché delle specifiche professionalità e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonché con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;

b) razionalizzazione degli organi a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera p);

c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera g);

d) valorizzazione del collegamento con le comunità locali a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera i);

e) attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella salvaguardia del principio della libertà di insegnamento.

16. Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando l'unicità della funzione, ai capi d'istituto è conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificità della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:

a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati;

b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera *a)* e l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite ai sensi dell'articolo 13, comma 1;

c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente con adeguata anzianità di servizio, in armonia con le modalità previste dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione.

17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree.

18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 13 la riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione è realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica.

19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche normative che si rendano necessarie.

20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.

D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 ⁽¹⁾.

Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della [L. 28 marzo 2003, n. 53](#) ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 novembre 2005, n. 257, S.O.

⁽²⁾ Vedi, anche, il [D.P.R. 16 gennaio 2006, n. 39](#).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della [Costituzione](#);

Vista la [legge 28 marzo 2003, n. 53](#), recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ed in particolare gli articoli 1, 2, 3 e 7;

Visto il [decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59](#), recante definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della [legge 28 marzo 2003, n. 53](#);

Visto il [decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286](#), concernente istituzione del servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione ai sensi della [legge 28 marzo 2003, n. 53](#);

Visto il [decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76](#), recante definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della [legge 28 marzo 2003, n. 53](#);

Visto il [decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77](#), recante

definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della [legge 28 marzo 2003, n. 53](#);

Vista la [legge 27 dicembre 2004, n. 306](#), di conversione, con modificazioni, del [decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266](#), ed, in particolare, l'articolo 3, che ha prorogato di sei mesi il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della [legge 28 marzo 2003, n. 53](#);

Vista la [legge 10 marzo 2000, n. 62](#);

Vista la [legge 14 febbraio 2003, n. 30](#);

Visto il [decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#), e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al [decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297](#), e successive modificazioni;

Vista la [legge 15 marzo 1997, n. 59](#), e successive modificazioni ed, in particolare, l'articolo 21;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275](#);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 2005;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), espresso nella seduta del 15 settembre 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2005;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e del lavoro e delle politiche sociali;

Emana il seguente decreto legislativo:

Capo I - Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione

1. Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.

1. Il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale. Esso è il secondo grado in cui si realizza, in modo unitario, il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al [decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76](#).

2. Lo Stato garantisce i livelli essenziali delle prestazioni del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.

3. Nel secondo ciclo del sistema educativo si persegue la formazione intellettuale, spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla collettività nazionale ed alla civiltà europea.

4. Tutte le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione sono dotate di autonomia didattica, organizzativa, e di ricerca e sviluppo.

5. I percorsi liceali e i percorsi di istruzione e formazione professionale nei quali si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione sono di pari dignità e si propongono il fine comune di promuovere l'educazione alla convivenza civile, la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il saper essere, il saper fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, nonché di incrementare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale curando anche l'acquisizione delle competenze e l'ampliamento delle conoscenze, delle abilità, delle capacità e delle attitudini relative all'uso delle nuove tecnologie e la padronanza di una lingua europea, oltre all'italiano e all'inglese, secondo il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A. Essi assicurano gli strumenti indispensabili per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Essi, inoltre, perseguono le finalità e gli obiettivi specifici indicati ai Capi II e III.

6. Nei percorsi del secondo ciclo si realizza l'alternanza scuola-lavoro di cui al [decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77](#).

7. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione assicurano ed assistono, anche associandosi tra loro, la possibilità

di cambiare scelta tra i percorsi liceali e, all'interno di questi, tra gli indirizzi, ove previsti, nonché di passare dai percorsi liceali a quelli dell'istruzione e formazione professionale e viceversa. A tali fini le predette istituzioni adottano apposite iniziative didattiche, per consentire l'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.

8. La frequenza, con esito positivo, di qualsiasi percorso o frazione di percorso formativo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui al comma 7. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione riconoscono inoltre, con specifiche certificazioni di competenza, le esercitazioni pratiche, le esperienze formative, i tirocini di cui all'articolo 18 della [legge 24 giugno 1997, n. 196](#) e gli stage realizzati in Italia e all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi. Ai fini di quanto previsto nel presente comma sono validi anche i crediti formativi acquisiti e le esperienze maturate sul lavoro, nell'ambito del contratto di apprendistato di cui all'articolo 48 del [decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#).

9. Le modalità di valutazione dei crediti, ai fini dei passaggi tra i percorsi del sistema dei licei, sono definite con le norme regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) della [legge 28 marzo 2003, n. 53](#).

10. Le corrispondenze e modalità di riconoscimento tra i crediti acquisiti nei percorsi liceali e i crediti acquisiti nei percorsi di istruzione e formazione professionale ai fini dei passaggi dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e formazione professionale e viceversa sono definite mediante accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni, recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

11. Sono riconosciuti i crediti formativi conseguiti nelle attività sportive svolte dallo studente presso associazioni sportive. A tal fine sono promosse apposite convenzioni.

12. Al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione si accede a seguito del superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

13. Tutti i titoli e le qualifiche a carattere professionalizzante sono

di competenza delle regioni e province autonome e vengono rilasciati esclusivamente dalle istituzioni scolastiche e formative del sistema d'istruzione e formazione professionale. Essi hanno valore nazionale in quanto corrispondenti ai livelli essenziali di cui al Capo III.

14. La continuità dei percorsi di istruzione e formazione professionale con quelli di cui all'articolo 69 della [legge 17 maggio 1999, n. 144](#) e successive modificazioni è realizzata per il tramite di accordi in sede di Conferenza unificata ai sensi del [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#) e successive modificazioni, prevedendo anche il raccordo con i percorsi di cui al Capo II.

15. I percorsi del sistema dei licei e quelli del sistema di istruzione e formazione professionale possono essere realizzati in un'unica sede, anche sulla base di apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e formative interessate. Ognuno dei percorsi di insegnamento-apprendimento ha una propria identità ordinamentale e curricolare. I percorsi dei licei inoltre, ed in particolare di quelli articolati in indirizzi di cui all'articolo 2, comma 8, possono raccordarsi con i percorsi di istruzione e formazione professionale costituendo, insieme, un centro polivalente denominato «Campus» o «Polo formativo». Le convenzioni predette prevedono modalità di gestione e coordinamento delle attività che assicurino la rappresentanza delle istituzioni scolastiche e formative interessate, delle associazioni imprenditoriali del settore economico e tecnologico di riferimento e degli enti locali. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo II - I percorsi liceali

2. Finalità e durata.

1. I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita ed elevata dei temi legati alla persona ed alla società nella realtà contemporanea, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai suoi fenomeni ed ai problemi che la investono, ed acquisisca la

padronanza di conoscenze, competenze, abilità e capacità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, e le competenze adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. In particolare i licei a indirizzi di cui agli articoli 4, 6 e 10 integrano le funzioni previste dal precedente periodo con una specifica funzione di preparazione scientifica e professionale coerente con l'indirizzo di riferimento.

2. I percorsi liceali hanno durata quinquennale. Essi si sviluppano in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì la maturazione di competenze mediante l'approfondimento delle conoscenze e l'acquisizione di capacità e di abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi.

3. I percorsi liceali realizzano il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato *B*, secondo le indicazioni nazionali di cui agli allegati *C*, *C/1*, *C/2*, *C/3*, *C/4*, *C/5*, *C/6*, *C/7* e *C/8*.

4. Nell'ambito dei percorsi liceali, d'intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con quelle ove si realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, sono stabilite, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari e dell'alta formazione, rispetto ai quali i percorsi dei licei sono propedeutici, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore, nonché per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità necessarie per l'inserimento nel mondo del lavoro. L'approfondimento può essere realizzato anche nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al [decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77](#), nonché attraverso l'attivazione di moduli e di iniziative di studio-lavoro per progetti, di esperienze pratiche e di stage.

5. I percorsi dei licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento costituisce titolo necessario per l'accesso all'università ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, fermo restando il valore del titolo di studio a tutti gli altri effetti e competenze previsti dall'ordinamento giuridico. L'ammissione al quinto anno dà inoltre accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore.

6. Il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico e delle scienze umane. Ciascuno di essi approfondisce

la cultura liceale, definita al comma 1, come previsto nei successivi articoli.

7. Nel liceo economico e nel liceo tecnologico è garantita la presenza di una consistente area di discipline e attività tecnico-professionali tale da assicurare il perseguimento delle finalità e degli obiettivi inerenti alla specificità dei licei medesimi.

8. I percorsi liceali artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi.

9. Al superamento dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi liceali di cui all'articolo 14 viene rilasciato il titolo di diploma liceale, indicante la tipologia di liceo e l'eventuale indirizzo e settore.

3. Attività educative e didattiche.

1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto dovere di cui all'articolo 1, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nei percorsi liceali, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome ed all'insegnamento della religione cattolica in conformità all'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale reso esecutivo con la [legge 25 marzo 1985, n. 121](#), ed alle conseguenti intese, è articolato in attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, e attività e insegnamenti facoltativi, secondo quanto previsto agli articoli da 4 a 11.

2. Al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi sono organizzati, attraverso il piano dell'offerta formativa e tenendo conto delle richieste delle famiglie e degli studenti, attività ed insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale, secondo quanto previsto agli articoli da 4 a 11. La scelta di tali attività ed insegnamenti è facoltativa ed opzionale per gli studenti e la loro frequenza è gratuita. Gli studenti sono tenuti alla frequenza delle attività e degli insegnamenti prescelti. Le relative richieste sono formulate all'atto dell'iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare tale scelta, gli istituti possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete. Gli istituti, nella loro

autonomia, possono ripartire diversamente il monte ore complessivo del quinquennio, relativo alle attività e insegnamenti facoltativi, definito dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 e incrementarlo nei limiti delle loro disponibilità di bilancio.

3. Nel quinto anno sono organizzati, nell'ambito delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente, attività ed insegnamenti destinati ad approfondimenti disciplinari coerenti con la personalizzazione dei percorsi e con le vocazioni manifestate per gli studi successivi di livello superiore, secondo quanto previsto agli articoli da 4 a 11. Nel predetto anno è previsto inoltre, fatto salvo quanto stabilito specificamente per il percorso del liceo linguistico dall'articolo 7, l'insegnamento, in lingua inglese, di una disciplina non linguistica compresa nell'orario obbligatorio o nell'orario obbligatorio a scelta dello studente.

4. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per le attività e insegnamenti obbligatori, gli studenti sono tenuti ad utilizzare le ore a loro scelta per conseguire i livelli attesi dalle indicazioni nazionali.

4. Liceo artistico.

1. Il percorso del liceo artistico approfondisce la cultura liceale attraverso la componente estetica come principio di comprensione del reale. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per conoscere il patrimonio artistico e il suo contesto storico e culturale e per esprimere la propria creatività e progettualità. Assicura la conoscenza dei codici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche relative.

2. Il percorso del liceo artistico si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi:

a) arti figurative;

b) architettura, design, ambiente;

c) audiovisivo, multimedia, scenografia.

3. Gli indirizzi si caratterizzano per la presenza dei seguenti laboratori, nei quali lo studente sviluppa la propria capacità

progettuale:

a) nel laboratorio di figurazione, dell'indirizzo arti figurative, lo studente acquisisce e sviluppa la padronanza dei linguaggi delle arti figurative (disegno, pittura, modellazione plastica);

b) nel laboratorio di progettazione, dell'indirizzo architettura, design, ambiente, lo studente acquisisce la padronanza di metodi di rappresentazione specifici della architettura, delle metodologie proprie del disegno industriale e delle problematiche urbanistiche;

c) nel laboratorio audiovisivo, dell'indirizzo audiovisivo, multimedia, scenografia, lo studente acquisisce e sviluppa la padronanza dei linguaggi e delle tecniche della comunicazione visiva, di quella audiovisiva, multimediale e dell'allestimento scenico, di tipo tradizionale e innovativo.

4. L'orario annuale delle attività ed insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 1089 ore nel primo biennio, 726 ore nel secondo biennio e 660 ore nel quinto anno per l'indirizzo di cui alla lettera a) del comma 2; 1089 ore nel primo biennio, 792 ore nel secondo biennio e 726 ore nel quinto anno per gli indirizzi di cui alle lettere b) e c) del comma 2. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo è di 429 ore nel secondo biennio e nel quinto anno per l'indirizzo di cui alla lettera a) del comma 2, e di 363 ore nel secondo biennio e nel quinto anno per gli indirizzi di cui alle lettere b) e c) del comma 2. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente è di 99 ore per il primo ed il secondo biennio e di 165 ore per il quinto anno, per tutti gli indirizzi.

5. Liceo classico.

1. Il percorso del liceo classico approfondisce la cultura liceale dal punto di vista della civiltà classica, e delle conoscenze linguistiche, storiche e filosofiche, fornendo rigore metodologico, contenuti e sensibilità all'interno di un quadro culturale di attenzione ai valori anche estetici, che offra gli strumenti necessari per l'accesso qualificato ad ogni facoltà universitaria. Trasmette inoltre una solida formazione problematica e critica idonea a leggere la realtà nella sua dimensione sincronica e diacronica.

2. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per

tutti gli studenti è di 924 ore nel primo biennio, 957 ore nel secondo biennio e 858 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente è di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e 99 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi è di 33 ore nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e 33 ore nel quinto anno.

6. Liceo economico.

1. Il percorso del liceo economico approfondisce la cultura liceale dal punto di vista delle categorie interpretative dell'azione personale e sociale messe a disposizione dagli studi economici e giuridici. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per conoscere forme e regole economiche, sociali, istituzionali e giuridiche, individuando la interdipendenza tra i diversi fenomeni e cogliendo i rapporti tra le dimensioni globale e locale. Assicura la padronanza di competenze sistematiche nel campo dell'economia e della cultura dell'imprenditorialità.

2. Il percorso del liceo economico si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi:

a) economico-aziendale;

b) economico-istituzionale.

3. Nell'indirizzo economico-aziendale lo studente acquisisce in particolare, attraverso le attività e gli insegnamenti obbligatori rimessi alla sua scelta, competenze organizzative, amministrative e gestionali. Tali competenze possono essere orientate sui settori dei servizi, del credito, del turismo, delle produzioni agro-alimentari e della moda, rimessi alla libera scelta dello studente e in relazione al tessuto economico, sociale e produttivo del territorio.

4. Nell'indirizzo economico-istituzionale lo studente acquisisce in particolare, attraverso le attività e gli insegnamenti obbligatori rimessi alla sua scelta, competenze economico-giuridico-istituzionali nelle dimensioni locale, nazionale, europea e internazionale. Tali competenze possono essere orientate sui settori della ricerca e dell'innovazione, internazionale, della finanza

pubblica e della pubblica amministrazione, rimessi alla libera scelta dello studente.

5. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 1.056 ore nel primo biennio e 858 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo è di 198 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi è di 66 ore per ciascuno dei cinque anni di corso, elevate, nel secondo biennio e nel quinto anno, a 99 ore per gli studenti che si avvalgono dei settori di cui al comma 3.

7. Liceo linguistico.

1. Il percorso del liceo linguistico approfondisce la cultura liceale dal punto di vista della conoscenza coordinata di più sistemi linguistici e culturali. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per conoscere, anche in un'ottica comparativa, le strutture e l'uso delle lingue, per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l'italiano, di cui almeno due dell'Unione europea, e per rapportarsi in forma critica e dialettica alle altre culture.

2. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 924 ore nel primo biennio, 957 nel secondo biennio e 858 nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente è di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e 99 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi è di 33 ore nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e 33 ore nel quinto anno.

3. Dal primo anno del secondo biennio è previsto l'insegnamento in lingua inglese di una disciplina non linguistica, compresa nell'orario obbligatorio o nell'orario obbligatorio a scelta dello studente. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l'insegnamento, nella seconda lingua comunitaria, di una disciplina non linguistica, compresa nell'orario delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'orario delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente.

8. Liceo musicale e coreutico.

1. Il percorso del liceo musicale e coreutico, articolato nelle rispettive sezioni, approfondisce la cultura liceale dal punto di vista musicale o coreutico, alla luce della evoluzione storica ed estetica, delle conoscenze teoriche e scientifiche, della creatività e delle abilità tecniche relative. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per conoscere il patrimonio musicale e coreutico, assicurando, anche attraverso attività di laboratorio, la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione. Assicura altresì la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad indirizzo musicale di cui all'articolo 11, comma 9, della [legge 3 maggio 1999, n. 124](#).

2. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 627 ore nel primo biennio, 693 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. Al predetto orario si aggiungono, per ciascuna delle sezioni, musicale e coreutica, 330 ore nel primo biennio e 363 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. L'orario annuale per attività ed insegnamenti obbligatori a scelta dello studente è di 165 ore nel primo biennio e 66 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi è di 33 ore nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e 33 ore nel quinto anno.

9. Liceo scientifico.

1. Il percorso del liceo scientifico approfondisce la cultura liceale nella prospettiva del nesso che collega la tradizione umanistica alla scienza, sviluppando i metodi propri della matematica e delle scienze sperimentali. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per conoscere e seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche, delle metodologie e delle competenze relative.

2. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 924 ore nel primo biennio, 957 ore nel

secondo biennio e 858 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente è di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e 99 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi è di 33 ore nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e 33 ore nel quinto anno.

10. Liceo tecnologico.

1. Il percorso del liceo tecnologico approfondisce la cultura liceale attraverso il punto di vista della tecnologia. Esso, per le caratteristiche vocazionali e operative, sviluppa la padronanza degli strumenti per comprendere le problematiche scientifiche e storico-sociali collegate alla tecnologia e alle sue espressioni. Assicura lo sviluppo della creatività e della inventiva progettuale e applicativa, nonché la padronanza delle tecniche, dei processi tecnologici e delle metodologie di gestione relative.

2. Il liceo tecnologico assicura, inoltre, l'acquisizione di una perizia applicativa e pratica attraverso esercitazioni svolte nei laboratori dotati delle apposite attrezzature.

3. Il percorso del liceo tecnologico si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi:

- a) meccanico-meccatronico;
- b) elettrico ed elettronico;
- c) informatico, grafico e comunicazione;
- d) chimico e materiali;
- e) produzioni biologiche e biotecnologie alimentari;
- f) costruzioni, ambiente e territorio;
- g) logistica e trasporti;
- h) tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda.

4. Nei primi due anni del liceo tecnologico sono attivati l'insegnamento obbligatorio di una delle discipline caratterizzanti gli indirizzi, finalizzata all'orientamento per la scelta di indirizzo,

ovvero esperienze laboratoriali connesse ad insegnamenti caratterizzanti il triennio.

5. Gli indirizzi si caratterizzano per la presenza di laboratori finalizzati al raggiungimento degli esiti di cui ai commi 1 e 2, e per lo stretto raccordo con le imprese del settore di riferimento sul territorio.

6. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 1.023 ore nel primo biennio, 594 ore nel secondo biennio e 561 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, ivi compresi i laboratori, è di 561 ore nel secondo biennio e 594 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi, per tutti gli indirizzi, è di 66 ore per ciascuno dei cinque anni di corso.

11. Liceo delle scienze umane.

1. Il percorso del liceo delle scienze umane approfondisce la cultura liceale dal punto di vista della conoscenza dei fenomeni collegati alla costruzione dell'identità personale e delle relazioni umane e sociali, con particolare riguardo alla elaborazione dei modelli educativi. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche nel campo delle scienze umane.

2. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 924 ore nel primo biennio, 957 ore nel secondo biennio e 858 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente è di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e 99 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi è 33 ore nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e di 33 ore nel quinto anno.

12. Organizzazione educativa e didattica.

1. Le attività educative e didattiche di cui all'articolo 3 sono assicurate con la dotazione di personale docente assegnato all'istituto. Per lo svolgimento delle attività e degli insegnamenti di cui all'articolo 3, ove essi richiedano una specifica professionalità non riconducibile agli ambiti disciplinari per i quali è prevista l'abilitazione all'insegnamento, gli istituti stipulano contratti di diritto privato con esperti, in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Alla stipula dei contratti di cui al presente comma si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio degli istituti interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. L'organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilità degli istituti, in costante rapporto con le famiglie e con le istituzioni sociali, culturali e produttive del territorio, fermo restando che il perseguimento delle finalità dei licei, così come previste dal presente capo, è affidato, anche attraverso la personalizzazione dei piani di studio, ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previste dai medesimi piani di studio. A tal fine concorre prioritariamente il docente in possesso di specifica formazione che svolge funzioni di orientamento nella scelta delle attività di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, di tutorato degli studenti, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dallo studente, con l'apporto degli altri docenti.

3. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità, almeno per il tempo corrispondente ad un periodo didattico.

4. Nell'ambito dei percorsi liceali sono definite, d'intesa con le università e con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle competenze, delle conoscenze e per l'incremento delle capacità e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di istruzione superiore.

5. Con uno o più regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117, sesto comma della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#), sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle

istituzioni scolastiche, si provvede alle modifiche delle indicazioni di cui agli allegati C, C/1, C/2, C/3, C/4, C/5, C/6, C/7, C/8, D, D-bis, E ed F, del presente decreto.

13. Valutazione e scrutini.

1. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti e la certificazione delle competenze, abilità e capacità da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati. Sulla base degli esiti della valutazione periodica, gli istituti predispongono gli interventi educativi e didattici ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti.

2. Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione dello studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato complessivo di cui all'articolo 3.

3. Salva la valutazione periodica e annuale di cui al comma 1, al termine di ciascuno dei due bienni di cui all'articolo 2 comma 2, i docenti effettuano una valutazione ai fini di verificare l'ammissibilità dello studente al terzo ed al quinto anno, subordinata all'avvenuto raggiungimento di tutti gli obiettivi di istruzione e di formazione, ivi compreso il comportamento degli studenti. In caso di esito negativo della valutazione periodica effettuata alla fine del biennio, lo studente non è ammesso alla classe successiva. La non ammissione al secondo anno dei predetti bienni può essere disposta per gravi lacune, formative o comportamentali, con provvedimenti motivati.

4. Al termine del quinto anno sono ammessi all'esame di Stato gli studenti valutati positivamente nell'apposito scrutinio.

5. All'esame di Stato sono ammessi i candidati esterni in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 2 della [legge 10 dicembre 1997, n. 425](#) e dall'articolo 3 del [decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323](#).

6. Coloro che chiedano di rientrare nei percorsi liceali e che abbiano superato l'esame conclusivo del primo ciclo tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale degli studi liceali possono essere ammessi a classi successive alla prima previa

valutazione delle conoscenze, competenze, abilità e capacità possedute, comunque acquisite, da parte di apposite commissioni costituite presso le istituzioni del sistema dei licei, anche collegate in rete tra di loro. Ai fini di tale valutazione le commissioni tengono conto dei crediti acquisiti, debitamente documentati, e possono sottoporre i richiedenti ad eventuali prove per l'accertamento delle conoscenze, competenze, abilità e capacità necessarie per la proficua prosecuzione degli studi. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabilite le modalità di costituzione e funzionamento delle commissioni. Alle valutazioni di cui al presente comma si provvede dopo l'effettuazione degli scrutini.

7. Coloro che cessino di frequentare l'istituto prima del 15 marzo e che intendano di proseguire gli studi nel sistema dei licei, possono chiedere di essere sottoposti alle valutazioni di cui al comma 6. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo dal superamento dell'esame di Stato di cui al comma 6 i richiedenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età non oltre il giorno precedente quello dell'inizio delle predette valutazioni. Coloro che, nell'anno in corso, abbiano compiuto o compiano il ventitreesimo anno di età sono altresì dispensati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.

14. Esame di Stato.

1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi liceali considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su prove, anche laboratoriali per i licei ad indirizzo, organizzate dalle commissioni d'esame e su prove a carattere nazionale predisposte e gestite, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del [decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286](#), dall'Istituto nazionale di valutazione del sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno.

2. All'esame di Stato sono ammessi gli studenti che hanno conseguito la valutazione positiva di cui all'articolo 13, comma 4.

3. Sono altresì ammessi all'esame di Stato nella sessione dello stesso anno, gli studenti del penultimo anno del corso di studi che, nello scrutinio finale del primo periodo biennale, abbiano riportato

una votazione non inferiore alla media di sette decimi e, nello scrutinio finale del secondo periodo biennale, una votazione non inferiore agli otto decimi in ciascuna disciplina, ferma restando la particolare disciplina concernente la valutazione dell'insegnamento di educazione fisica.

4. I candidati esterni di cui all'articolo 13, comma 5, sostengono l'esame di Stato secondo le modalità definite dall'articolo 3 del [*decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323*](#).

5. All'articolo 4, comma 4, della [*legge 10 dicembre 1997, n. 425*](#), il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari ed il loro numero massimo non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni, possono essere costituite, soltanto presso gli istituti statali, commissioni apposite.».

Capo III - I percorsi di istruzione e formazione professionale

15. Livelli essenziali delle prestazioni.

1. L'iscrizione e la frequenza ai percorsi di istruzione e formazione professionale rispondenti ai livelli essenziali definiti dal presente Capo e garantiti dallo Stato, anche in relazione alle indicazioni dell'Unione europea, rappresentano assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione, secondo quanto previsto dal [*decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76*](#), e dal profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A.

2. Nell'esercizio delle loro competenze legislative esclusive in materia di istruzione e formazione professionale e nella organizzazione del relativo servizio le Regioni assicurano i livelli essenziali delle prestazioni definiti dal presente Capo.

3. I livelli essenziali di cui al presente Capo costituiscono requisiti per l'accreditamento delle istituzioni che realizzano i percorsi di cui al comma 1 da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e, relativamente alle istituzioni formative, anche per l'attribuzione dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 4.

4. Le modalità di accertamento del rispetto dei livelli essenziali di cui al presente Capo sono definite con il regolamento previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera c), della [legge 28 marzo 2003, n. 53](#).

5. I titoli e le qualifiche rilasciati a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale rispondenti ai requisiti di cui al comma 2 costituiscono titolo per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della [legge 17 maggio 1999, n. 144](#), fermo restando il loro valore a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico.

6. I titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

7. Le qualifiche professionali conseguite attraverso l'apprendistato di cui all'articolo 48 del [decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#) costituiscono crediti formativi per il proseguimento nei percorsi di cui al Capo II e al presente Capo, secondo le modalità di riconoscimento indicate dall'art. 51, comma 2, del citato [decreto legislativo n. 276 del 2003](#).

16. Livelli essenziali dell'offerta formativa.

1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali riferiti all'offerta formativa:

a) il soddisfacimento della domanda di frequenza;

b) l'adozione di interventi di orientamento e tutorato, anche per favorire la continuità del processo di apprendimento nei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, nell'università o nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per il recupero e lo sviluppo degli apprendimenti dello studente;

c) l'adozione di misure che favoriscano la continuità formativa anche attraverso la permanenza dei docenti di cui all'articolo 19 nella stessa sede per l'intera durata del percorso, ovvero per la durata di almeno un periodo didattico qualora il percorso stesso sia articolato in periodi;

d) la realizzazione di tirocini formativi ed esperienze in alternanza, in relazione alle figure professionali caratterizzanti i percorsi formativi.

2. Ai fini del soddisfacimento della domanda di frequenza di cui al comma 1 lettera a), è considerata anche l'offerta formativa finalizzata al conseguimento di qualifiche professionali attraverso i percorsi in apprendistato di cui all'articolo 48 del [decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#).

17. Livelli essenziali dell'orario minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi.

1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dell'orario minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi, un orario complessivo obbligatorio dei percorsi formativi di almeno 990 ore annue. Le Regioni assicurano inoltre, agli stessi fini, l'articolazione dei percorsi formativi nelle seguenti tipologie:

a) percorsi di durata triennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di qualifica professionale, che costituisce titolo per l'accesso al quarto anno del sistema dell'istruzione e formazione professionale;

b) percorsi di durata almeno quadriennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di diploma professionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, anche per offrire allo studente una contestuale pluralità di scelte, le Regioni assicurano l'adozione di misure che consentano l'avvio contemporaneo dei percorsi del sistema educativo di istruzione e formazione.

18. Livelli essenziali dei percorsi.

1. Allo scopo di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'articolo 1, comma 5, le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dei percorsi:

a) la personalizzazione, per fornire allo studente, attraverso l'esperienza reale e la riflessione sull'operare responsabile e produttivo, gli strumenti culturali e le competenze professionali per l'inserimento attivo nella società, nel mondo del lavoro e nelle professioni;

b) l'acquisizione, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, di competenze linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche, destinando a tale fine quote dell'orario complessivo obbligatorio idonee al raggiungimento degli obiettivi indicati nel profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nonché di competenze professionali mirate in relazione al livello del titolo cui si riferiscono;

c) l'insegnamento della religione cattolica come previsto dall'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con la [legge 25 marzo 1985, n. 121](#), e dalle conseguenti intese, e delle attività fisiche e motorie;

d) il riferimento a figure di differente livello, relative ad aree professionali definite, sentite le parti sociali, mediante accordi in sede di Conferenza unificata, a norma del [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), recepiti con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Tali figure possono essere articolate in specifici profili professionali sulla base dei fabbisogni del territorio.

2. Gli standard minimi formativi relativi alle competenze di cui al comma 1, lettera b) sono definiti con Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui al [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), ai fini della spendibilità nazionale ed europea dei titoli e qualifiche professionali conseguiti all'esito dei percorsi.

19. Livelli essenziali dei requisiti dei docenti.

1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dei requisiti dei docenti, che le attività educative e formative siano affidate a

personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento e ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento.

20. *Livelli essenziali della valutazione e certificazione delle competenze.*

1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali riferiti alla valutazione e certificazione delle competenze:

a) che gli apprendimenti e il comportamento degli studenti siano oggetto di valutazione collegiale e di certificazione, periodica e annuale, da parte dei docenti e degli esperti di cui all'articolo 19;

b) che a tutti gli studenti iscritti ai percorsi sia rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi;

c) che, previo superamento di appositi esami, lo studente consegua la qualifica di operatore professionale con riferimento alla relativa figura professionale, a conclusione dei percorsi di durata triennale, ovvero il diploma professionale di tecnico, a conclusione dei percorsi di durata almeno quadriennale;

d) che, ai fini della continuità dei percorsi, di cui all'articolo 1, comma 13, il titolo conclusivo dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) assuma la denominazione di «diploma professionale di tecnico superiore»;

e) che nelle commissioni per gli esami di cui alla lettera c) sia assicurata la presenza dei docenti e degli esperti di cui all'articolo 19;

f) che le competenze certificate siano registrate sul «libretto formativo del cittadino» di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del [decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#).

2. Ai fini della valutazione annuale e dell'ammissione agli esami è necessaria la frequenza di almeno tre quarti della durata del percorso.

21. Livelli essenziali delle strutture e dei relativi servizi.

1. Le Regioni assicurano, relativamente ai livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni formative:

- a) la previsione di organi di governo;
- b) l'adeguatezza delle capacità gestionali e della situazione economica;
- c) il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle medesime istituzioni;
- d) la completezza dell'offerta formativa comprendente entrambe le tipologie di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b);
- e) lo svolgimento del corso annuale integrativo di cui all'articolo 15, comma 6;
- f) l'adeguatezza dei locali, in relazione sia allo svolgimento delle attività didattiche e formative, sia al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione incendi e di infortunistica;
- g) l'adeguatezza didattica, con particolare riferimento alla disponibilità di laboratori, con relativa strumentazione per gli indirizzi formativi nei quali la sede formativa intende operare;
- h) l'adeguatezza tecnologica, con particolare riferimento alla tipologia delle attrezzature e strumenti rispondenti all'evoluzione tecnologica;
- i) la disponibilità di attrezzature e strumenti ad uso sia collettivo che individuale;
- l) la capacità di progettazione e realizzazione di stage, tirocini ed esperienze formative, coerenti con gli indirizzi formativi attivati.

2. Gli standard minimi relativi ai livelli di cui al presente articolo sono definiti con Accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi del [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#).

22. Valutazione.

1. Ai fini della verifica del rispetto dei livelli essenziali definiti dal presente Capo i percorsi sono oggetto di valutazione da parte del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione. Le istituzioni di istruzione e formazione forniscono al predetto Servizio i dati e la documentazione da esso richiesti, anche al fine del loro inserimento nella relazione sul sistema educativo di istruzione e formazione, che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta al Parlamento a norma dell'articolo 7, comma 3 della [legge 28 marzo 2003, n. 53](#) e dell'articolo 3, comma 3, del [decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286](#).

Capo IV - Raccordo e continuità tra il primo e il secondo ciclo

23. Insegnamento dello strumento musicale.

1. Al fine di assicurare i livelli necessari per la frequenza dei percorsi del liceo musicale, i corsi ad indirizzo musicale istituiti nelle scuole medie ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della [legge 3 maggio 1999, n. 124](#), realizzano i percorsi formativi introdotti dal [decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59](#), assicurando l'insegnamento dello strumento musicale per una quota oraria obbligatoria non inferiore a quella prevista per i predetti corsi ad indirizzo musicale. Tale quota oraria è obbligatoria per gli studenti che frequentano tali corsi ed è aggiuntiva alle 891 ore obbligatorie previste dall'articolo 10, comma 1, del predetto [decreto legislativo n. 59 del 2004](#); conseguentemente, l'orario annuale rimesso alla scelta facoltativa e opzionale degli studenti, di cui al comma 2 del predetto articolo 10, è ridotto di un corrispondente numero di ore.

24. Diffusione della cultura musicale e valorizzazione dei talenti.

1. Al fine di favorire la diffusione della cultura musicale e la valorizzazione dei talenti, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, in convenzione con le istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo, possono prevedere, nell'ambito della programmazione delle proprie attività, l'attivazione di laboratori musicali per la realizzazione di specifici progetti educativi.

25. Insegnamento dell'inglese, della seconda lingua comunitaria e della tecnologia.

1. Al fine di raccordare le competenze nella lingua inglese, nella seconda lingua comunitaria e nella tecnologia, in uscita dal primo ciclo, con quelle da raggiungere al termine dei percorsi liceali:

a) la correlazione tra gli orari di insegnamento, così come previsti dal [decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59](#) e dagli allegati da C/1 a C/8 del presente decreto, e i livelli di apprendimento in uscita dalla scuola primaria, dalla scuola secondaria di primo grado, dal primo biennio, dal secondo biennio e dal quinto anno dei licei, è evidenziata nell'allegato *D* al medesimo [decreto legislativo n. 59 del 2004](#);

b) l'orario annuale obbligatorio di cui all'articolo 10, comma 1 del [decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59](#), è incrementato di 66 ore, di cui 33 ore destinate all'insegnamento della lingua inglese e 33 ore destinate all'insegnamento della tecnologia; conseguentemente, l'orario annuale rimesso alla scelta facoltativa ed opzionale degli studenti, di cui al comma 2 del predetto articolo 10, è ridotto di un corrispondente numero di ore;

c) le indicazioni nazionali relative agli obiettivi specifici di apprendimento per l'inglese nella scuola primaria e quelle relative agli obiettivi specifici di apprendimento per la lingua inglese e per la seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado, contenute rispettivamente negli allegati *B* e *C* al [decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59](#), sono sostituite da quelle contenute nell'allegato *E* al presente decreto.

2. Al fine di offrire agli studenti l'opportunità di conseguire un livello di apprendimento della lingua inglese analogo a quello della lingua italiana è data facoltà, nella scuola secondaria di primo grado, alle famiglie che ne facciano richiesta, di utilizzare, per l'apprendimento della predetta lingua, anche il monte ore dedicato alla seconda lingua comunitaria. Tale scelta è effettuata al primo anno della scuola secondaria di primo grado e si intende confermata per l'intero corso della scuola secondaria di primo grado ed anche per i percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione. I livelli di apprendimento in uscita dalla scuola secondaria di primo grado e dai percorsi dei licei sono determinati,

per gli studenti che si sono avvalsi della scelta medesima, secondo l'allegato *D-bis* al presente decreto.

3. Resta ferma la possibilità, per gli studenti di cui al comma 2, di avvalersi dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nell'ambito delle attività ed insegnamenti facoltativi.

26. Insegnamento delle scienze.

1. Al fine di raccordare le competenze nelle scienze, da acquisire nel primo ciclo, con quelle da raggiungere al termine dei percorsi liceali, le indicazioni nazionali relative agli obiettivi specifici di apprendimento per le scienze, contenute nell'allegato C al [decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59](#) sono sostituite da quelle contenute nell'allegato F al presente decreto.

Capo V - Norme transitorie e finali

27. Passaggio al nuovo ordinamento.

1. Il primo anno dei percorsi liceali di cui al Capo II è avviato previa definizione, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata, dei seguenti aspetti:

a) tabelle di confluenza dei percorsi di istruzione secondaria superiore previsti dall'ordinamento previgente nei percorsi liceali di cui al presente decreto, da assumere quale riferimento di massima per la programmazione della rete scolastica di cui all'articolo 138, comma 1, lettera b) del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#);

b) tabelle di corrispondenza dei titoli di studio in uscita dai percorsi di istruzione secondaria di secondo grado dell'ordinamento previgente con i titoli di studio in uscita dai percorsi liceali di cui al Capo II;

c) l'incremento fino al 20% della quota dei piani di studio rimessa alle istituzioni scolastiche, nell'ambito degli indirizzi definiti dalle Regioni in coerenza con il profilo educativo, culturale e

professionale in uscita dal percorso di cui all'articolo 2, comma 3.

2. Il primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III è avviato sulla base della disciplina specifica definita da ciascuna Regione nel rispetto dei livelli essenziali di cui al Capo III, previa definizione con accordi in Conferenza Stato-Regioni ai sensi del [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), dei seguenti aspetti:

a) individuazione delle figure di differente livello, relative ad aree professionali, articolabili in specifici profili professionali sulla base dei fabbisogni del territorio;

b) standard minimi formativi relativi alle competenze di base linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico-sociali ed economiche necessarie al conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nonché alle competenze professionali proprie di ciascuna specifica figura professionale di cui alla lettera a);

c) standard minimi relativi alle strutture delle istituzioni formative e dei relativi servizi.

3. L'attuazione del Capo II e del Capo III avviene nel quadro della programmazione della rete scolastica di cui all'articolo 138, comma 1, lettera b), del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#), finalizzata a far corrispondere l'offerta formativa complessiva alle esigenze formative del territorio di ciascuna Regione. L'amministrazione scolastica assicura la propria piena collaborazione, su richiesta della Regione. Al coordinamento dell'attuazione a livello nazionale si provvede attraverso specifiche intese in sede di Conferenza unificata da definire entro il 30 novembre 2005. A tale fine, la programmazione di ciascuna Regione va definita entro il 31 dicembre 2005.

4. Le prime classi dei percorsi liceali e il primo anno di quelli di istruzione e formazione professionale sono avviati contestualmente a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2007-2008, previa definizione di tutti gli adempimenti normativi previsti. Sino alla definizione di tutti i passaggi normativi propedeutici all'avvio del secondo ciclo, di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il medesimo Ministero non promuove sperimentazioni del nuovo ordinamento nelle scuole, ferma restando l'autonomia scolastica.

5. Al fine di assicurare il passaggio graduale al nuovo

ordinamento, fino alla messa a regime del sistema dei licei, la consistenza numerica della dotazione dell'organico di diritto del personale docente resta confermata nelle quantità complessivamente determinate per l'anno scolastico 2005/2006.

6. I corsi previsti dall'ordinamento previgente continuano fino alla trasformazione nei corsi previsti dal Capo II secondo le modalità di cui ai commi 1 e 3. I corsi avviati prima dell'attivazione dei nuovi percorsi proseguono fino al loro completamento.

7. Con l'attuazione dei percorsi di cui al Capo III, i titoli e le qualifiche a carattere professionalizzante, acquisiti tramite i percorsi di istruzione e formazione professionale, sono esclusivamente di competenza delle Regioni e delle Province autonome. In attesa della compiuta attuazione, da parte di tutte le Regioni, degli adempimenti connessi alle loro competenze esclusive in materia di istruzione e formazione professionale, l'attuale sistema di istruzione statale continua ad assicurare, attraverso gli istituti professionali di Stato, l'offerta formativa nel settore, con lo svolgimento dei relativi corsi e il rilascio delle qualifiche.

8. In prima applicazione, i percorsi del liceo musicale e coreutico, di cui all'articolo 8, possono essere attivati in via sperimentale, sulla base di apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto è adottato il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di equipollenza dei titoli previsto dall'articolo 52 della [legge 10 maggio 1983, n. 212](#).

28. Gradualità dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.

1. A partire dall'anno scolastico e formativo 2006/2007 e fino alla completa attuazione del presente decreto il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, di cui al [decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76](#), ricomprende i primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'accordo-quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno

2003. Per tali percorsi sperimentali continuano ad applicarsi l'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 15 gennaio 2004 e l'accordo in sede di Conferenza Unificata 28 ottobre 2004.

2. I percorsi sperimentali di cui al comma 1 sono oggetto di valutazione da parte del Servizio nazionale di valutazione di cui al [decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286](#) e di monitoraggio da parte dell'ISFOL.

3. All'assolvimento del diritto-dovere nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III sono destinate le risorse di cui all'articolo 6, comma 3, del [decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76](#) sul diritto dovere all'istruzione e alla formazione, da ripartirsi tra le Regioni come previsto dal comma 4 del medesimo articolo, nonché una quota delle risorse di cui all'articolo 7, comma 6, della [legge 28 marzo 2003, n. 53](#), da ripartirsi con le medesime modalità.

4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base di accordi da concludere in sede di Conferenza unificata, sono individuati modalità e tempi per il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti alle Regioni e agli Enti locali nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione, secondo quanto previsto dagli articoli 117 e 118 della [Costituzione](#), in stretta correlazione con l'attuazione delle disposizioni di cui al Capo III. Ai predetti trasferimenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 4, della [legge 5 giugno 2003, n. 131](#). Per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano il trasferimento è disposto con le modalità previste dai rispettivi statuti, se le relative funzioni non sono già state attribuite.

29. Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano.

1. All'attuazione del presente decreto nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano si provvede in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla [legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#).

30. Norme finanziarie.

1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in 44.930.239 euro per l'anno 2006 e in 43.021.470 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede con quota parte della spesa autorizzata dall'articolo 1, comma 130, della [legge 30 dicembre 2004, n. 311](#).

2. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, sono destinati: per l'anno 2006, euro 30.257.263 e, a decorrere dall'anno 2007 euro 15.771.788 alle assegnazioni per il funzionamento amministrativo-didattico delle istituzioni scolastiche; per l'anno 2006 euro 6.288.354 e a decorrere dall'anno 2007 euro 18.865.060, per le spese di personale. È destinata, altresì, alla copertura del mancato introito delle tasse scolastiche la somma di euro 8.384.622 a decorrere dall'anno 2006.

3. Con periodicità annuale, e comunque fino alla completa attuazione del nuovo ordinamento del sistema dei licei, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della riforma di cui al presente decreto, anche ai fini dell'applicazione della procedura di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della [legge 5 agosto 1978, n. 468](#), e successive modificazioni.

31. Norme finali e abrogazioni.

1. Sono fatti salvi gli interventi previsti per gli alunni in situazione di handicap dalla [legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), e successive modificazioni.

2. Le seguenti disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al [decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297](#), continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi: articolo 82, esclusi i commi 3 e 4; articolo 191, escluso il comma 7; articolo 192, esclusi i commi 3, 4, 9, 10, e 11; articolo 193; articolo 194;

articolo 195; articolo 196; articolo 198; articolo 199; articolo 206.

3. I commi 1 e 2 dell'articolo 68 della [legge 17 maggio 1999, n. 144](#), sono abrogati. I finanziamenti già previsti per l'obbligo formativo dal comma 4 del predetto articolo 68 sono destinati all'assolvimento del diritto-dovere, anche nell'esercizio dell'apprendistato, di cui al [decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76](#).

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, è abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente decreto.

Allegato A

(Art. 1 comma 5)

Profilo educativo, culturale e professionale dello studente [1] a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione

[1] I sostantivi 'studente', 'allievo', 'ragazzo' ecc. si riferiscono al 'tipo' persona al di là delle differenze tra maschi e femmine che ogni docente dovrà considerare nella concreta azione educativa e didattica.

Premessa

Il secondo ciclo si compone del sistema dei Licei e del sistema degli Istituti dell'istruzione e della formazione professionale. Esso, come recita la [legge 28 marzo 2003, n. 53](#), legge delega, è finalizzato:

- a) alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani;
- b) allo sviluppo dell'autonoma capacità di giudizio;
- c) all'esercizio della responsabilità personale e sociale.

A questo scopo, esso impiega in maniera organizzata e sistematica la riflessione critica sul sapere, sul fare e sull'agire.

L'istruzione e la formazione che i giovani incontrano nel secondo ciclo, al pari di quella già maturata nel primo ciclo, è finalizzata al *processo* educativo della crescita e della valorizzazione della

persona umana, mediante l'interiorizzazione e l'elaborazione critica delle conoscenze disciplinari e interdisciplinari (*sapere*), l'acquisizione delle abilità tecniche e professionali (*fare* consapevole) e la valorizzazione dei comportamenti personali e sociali (*agire*) stabiliti dal presente *Profilo*.

Finalità del secondo ciclo

a) *Crescita educativa, culturale e professionale dei giovani*. Questa finalità implica la scoperta del nesso tra i *saperi* e il *sapere* e il passaggio dalle *prestazioni* (o *mansioni*) alle *competenze*. Compito specifico del secondo ciclo, in questo senso, è trasformare la molteplicità dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni e di fini; allo stesso modo, trasformare le prestazioni professionali in competenze, termine con il quale si indica l'impiego consapevole e creativo - nel più ampio contesto del lavoro e della vita individuale e sociale - di conoscenze organicamente strutturate e di abilità riferibili a uno specifico campo professionale. L'educazione, anche nelle sue manifestazioni di istruzione scolastica e di istruzione e formazione professionale, si configura, quindi, come l'incontro fra un patrimonio di conoscenze e di abilità e l'autonoma elaborazione che ogni giovane è chiamato a dare per la propria realizzazione e per il progresso materiale e spirituale della società.

b) *Sviluppo dell'autonoma capacità di giudizio*. Questa finalità si concretizza in metodo di studio, spirito di esplorazione e di indagine, capacità intuitiva, percezione estetica, memoria, procedimenti argomentativi e dimostrativi, consapevolezza e responsabilità morale, elaborazione di progetti e risoluzione di problemi, che, nella loro complessità, rifuggono da riduzionismi.

c) *Esercizio della responsabilità personale e sociale*. Questa finalità pone lo studente nella condizione di decidere consapevolmente le proprie azioni in rapporto a sé e al mondo civile, sociale, economico, religioso di cui fa parte e all'interno del quale vive; di gestirsi in autonomia; di «prendere posizione» e di «farsi carico» delle conseguenze delle proprie scelte. In questo senso, tale finalità è anche impegno nel rispetto e nella crescita delle istituzioni (la famiglia, le imprese, gli enti territoriali, i servizi pubblici, le iniziative di volontariato, cooperazione e sindacato, le strutture della partecipazione democratica, gli stati nazionali, gli organismi sovranazionali) che possono aiutarlo ad ottimizzare le scelte personali in funzione del bene comune.

Secondo ciclo ed educazione permanente

L'istruzione e la formazione garantite al giovane nel secondo ciclo degli studi, quindi, indipendentemente dalla sua scelta fra l'inserimento immediato nelle attività professionali e il proseguimento degli studi nell'università, nella formazione professionale superiore e nell'alta formazione, sono la condizione per la sua educazione permanente e gli assicurano gli strumenti intellettuali, morali, estetico-espressivi, relazionali, affettivi, operativi indispensabili per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita.

Allo stesso tempo, le istituzioni scolastiche e formative del secondo ciclo degli studi, sia per la loro flessibilità istituzionale, organizzativa e metodologica, sia per i rapporti che intrattengono con il mondo del lavoro e con l'università, la formazione professionale superiore e l'alta formazione, sono anche una risorsa per lo sviluppo integrato dei servizi territoriali finalizzato all'educazione permanente e alla riconversione professionale degli adulti.

Le articolazioni del Profilo

Il *Profilo* mette in luce come, indipendentemente dai percorsi di istruzione e di formazione frequentati, le conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il *sapere*) e le abilità operative apprese (il *fare* consapevole), nonché l'insieme delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l'*agire*), siano la condizione per maturare le *competenze* che arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo costruttore di se stesso in tutti i campi della esperienza umana, sociale e professionale.

1. Identità

a) Conoscenza di sé

- Prendere coscienza delle dinamiche che portano all'affermazione della propria identità attraverso rapporti costruttivi con adulti e coetanei.
- Riflettere sui contenuti appresi e sugli insegnamenti delle principali figure della cultura e della storia.
- Essere consapevoli delle proprie capacità, attitudini e aspirazioni e delle condizioni di realtà che le possono valorizzare e realizzare.
- Imparare a riconoscere e a superare gli errori e gli insuccessi, avvalendosi anche delle opportunità offerte dalla famiglia e

dall'ambiente scolastico e sociale.

- Orientarsi consapevolmente nelle scelte di vita e nei comportamenti sociali e civili.
- Cogliere la dimensione morale di ogni scelta e interrogarsi sulle conseguenze delle proprie azioni.
- Avere coscienza che è proprio dell'uomo ricercare un significato alla propria vita e costruire una visione integrata dei problemi di cui è protagonista.

b) Relazione con gli altri

- Sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto.
- Elaborare, esprimere e argomentare le proprie opinioni, idee e valutazioni e possedere i linguaggi necessari per l'interlocuzione culturale con gli altri.
- Porsi in modo attivo e critico di fronte alla crescente quantità di informazioni e di sollecitazioni esterne.
- Collaborare, cooperare con gli altri e contribuire al buon andamento della vita familiare e scolastica.
- Rispettare le funzioni e le regole della vita sociale e istituzionale.
- Giungere al pieno esercizio dei diritti politici in maniera consapevole attraverso un dialogo critico, diretto e costante con gli adulti e con le istituzioni.

c) Orientamento

- Conoscere i punti di forza e le debolezze della propria preparazione; verificare costantemente l'adeguatezza delle proprie decisioni circa il futuro scolastico e professionale; operare flessibilmente gli opportuni cambiamenti o integrazioni di percorso nella consapevolezza dell'importanza dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita.
- Elaborare un'ipotesi per la prosecuzione degli studi, la ricerca del lavoro, la riconversione professionale e la formazione continua anche attraverso la valorizzazione del *Portfolio delle competenze personali*.
- Elaborare, esprimere e sostenere un progetto di vita, proiettato

nel mondo del lavoro o dell'istruzione e della formazione superiori, che tenga conto, realisticamente, del percorso umano e scolastico intervenuto.

- Vivere il cambiamento e le sue forme come un'opportunità di realizzazione personale e sociale e come stimolo al miglioramento individuale e collettivo.

2. Strumenti culturali

- Elaborare un autonomo metodo di studio che avvalori sia il proprio stile di apprendimento, sia la natura e la complessità dei problemi interdisciplinari e degli argomenti disciplinari incontrati.

- Ragionare sul *perché* e sul *come* di problemi pratici e astratti; isolare cause ed effetti, distinguere catene semplici e catene ramificate di concetti ed eventi.

- Associare e classificare in livelli gerarchici differenti vari aspetti di un problema e maturare competenze di giudizio e di valutazione.

- Superare i limiti di prospettive d'analisi troppo parziali.

- Confrontarsi con gli aspetti operativi dei concetti e delle teorie.

- Leggere e produrre testi di differenti dimensioni e complessità e adatti alle varie situazioni interattive.

- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire in maniera costruttiva il confronto sociale ed ottenere il riconoscimento della legittimità del proprio punto di vista.

- Possedere conoscenze solide sulla struttura della lingua italiana, anche attraverso opportuni confronti con l'inglese e con la seconda lingua comunitaria.

- Orientarsi entro i principali generi letterari e conoscere autori e testi sia della letteratura italiana, sia delle altre letterature mondiali, soprattutto di quelle dei Paesi Ue di cui si studiano la lingua e la cultura.

- Sviluppare il gusto per l'opera d'arte verbale, per l'espressione e per la densità del pensiero.

- Utilizzare per i principali scopi comunicativi e operativi la lingua

inglese e una seconda lingua comunitaria, e avere adeguate conoscenze delle culture di cui queste lingue sono espressione.

- Utilizzare efficacemente codici, tra loro integrati o autonomi, anche diversi dal codice verbale (fotografia, cinema, web e in generale ipertesti, teatro).

- Leggere un'opera d'arte, contribuire alla valorizzazione del patrimonio artistico ed ambientale e apprezzare il linguaggio musicale nelle sue diverse forme.

- Riconoscere in tratti e dimensioni specifiche della cultura e del vivere sociale contemporanei radici storico-giuridiche, linguistico-letterarie e artistiche che li legano al mondo classico e giudaico-cristiano; riconoscere, inoltre, l'identità spirituale e materiale dell'Italia e dell'Europa, ma anche l'importanza storica e attuale dei rapporti e dell'interazione con altre culture; collocare in questo contesto la riflessione sulla dimensione religiosa dell'esperienza umana e, per gli studenti che se ne avvalgono, l'insegnamento della Religione Cattolica impartito secondo gli accordi concordatari e le successive intese.

- Operare confronti costruttivi fra realtà geografiche e storiche diverse.

- Riconoscere in fatti e vicende concrete della vita quotidiana familiare e sociale fondamentali concetti e teorie economiche e giuridiche.

- Comprendere la realtà naturale attraverso l'applicazione di metodi adeguati di osservazione, di indagine e di procedure sperimentali propri delle scienze. Esplorare e comprendere gli elementi tipici di un ambiente naturale ed umano inteso come sistema ecologico. Comparare diverse teorie scientifiche e collocarle nel loro contesto storico e culturale.

- Conoscere criticamente concetti matematici e operare con essi per porre e risolvere problemi relativi agli aspetti strutturali della disciplina e alle sue diverse applicazioni. Comprendere il ruolo che il linguaggio matematico ricopre in quanto strumento essenziale per descrivere, comunicare, formalizzare, dominare i campi del sapere scientifico e tecnologico. Comprendere il procedimento di modellizzazione che porta alla costruzione degli strumenti matematici e inquadrarli nel più generale processo di conoscenza e razionalizzazione della realtà.

- Analizzare e rappresentare processi e sistemi tecnici attraverso opportuni strumenti o modelli logico-formali.
- Mettere in relazione la tecnologia con i contesti socio-ambientali e con i processi storico-culturali che hanno contribuito a determinarla. Partecipare attivamente ad attività di ricerca in ambiti generali o settoriali.
- Utilizzare strumenti di consultazione e strumenti informatici per ricavare documentazioni, elaborare grafici e tabelle comparative, riprodurre immagini e riutilizzarle, scrivere ed archiviare, in prospettiva teorica e/o professionale.
- Essere consapevoli delle potenzialità comunicative dell'espressività corporea e del rapporto possibile con altre forme di linguaggio; conoscere e inquadrare criticamente l'importanza dell'attività sportiva nella storia dei singoli, del mondo civile e della cultura.

3. Convivenza civile

- Conoscere l'organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale.
- Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali.
- Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica.
- Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all'interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.
- Partecipare al dibattito culturale.
- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate.
- Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale.

- Rispettare l'ambiente, curarlo, conservarlo e migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.
- Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell'ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo.

Una sintesi

Dopo aver frequentato il secondo ciclo, grazie anche alle specifiche sollecitazioni educative recepite lungo tutto il percorso di istruzione e/o di istruzione e formazione professionale, gli studenti sono posti nella condizione di:

- conoscere se stessi, le proprie possibilità e i propri limiti, le proprie inclinazioni, attitudini, capacità;
- risolvere con responsabilità, indipendenza e costruttività i normali problemi della vita quotidiana personale;
- possedere un sistema di valori, coerenti con i principi e le regole della Convivenza civile, in base ai quali valutare i fatti ed ispirare i comportamenti individuali e sociali;
- concepire progetti di vario ordine, dall'esistenziale al pratico;
- decidere in maniera razionale tra progetti alternativi e attuarli al meglio, coscienti dello scarto possibile tra intenti e risultati e della responsabilità che comporta ogni azione o scelta individuale;
- utilizzare tutti gli aspetti positivi che vengono da un corretto lavoro di gruppo;
- partecipare attivamente alla vita sociale e culturale, a livello locale, nazionale, comunitario e internazionale;
- esprimersi in italiano, oralmente e per iscritto, con proprietà e attraverso schemi sintattici argomentativi, logici, espressivi;
- leggere e individuare nei testi i dati principali e le argomentazioni addotte;
- coltivare sensibilità estetiche ed espressive di tipo artistico, musicale, letterario;
- possedere un adeguato numero di strumenti formali, matematici o comunque logici, e saperli applicare a diversi ambiti di problemi

generali e specifici;

- individuare nei problemi la natura, gli aspetti fondamentali e gli àmbiti;
- riflettere sulla natura e sulla portata di affermazioni, giudizi, opinioni;
- avere memoria del passato e riconoscerne nel presente gli elementi di continuità e discontinuità nella soluzione di problemi attuali e per la progettazione del futuro.

Allegato B

(Art. 2 comma 3)

Profilo educativo, culturale e professionale dello studente [1] a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei

[1] I sostantivi 'studente', 'allievo', 'ragazzo' ecc. si riferiscono al 'tipo' persona al di là delle differenze tra maschi e femmine che ogni docente dovrà considerare nella concreta azione educativa e didattica.

Le articolazioni del Profilo

Strumenti culturali per i percorsi liceali

I giovani, dopo aver frequentato qualsiasi Liceo, attraverso lo studio, le esperienze operative, il dialogo, la valorizzazione della loro creatività ed indipendenza intellettuale, sono posti nella condizione di:

- avere gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale e critico di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni ed ai problemi;
- riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono; distinguere il valore conoscitivo delle diverse scienze in relazione ai loro diversi metodi di indagine e individuare in esse, dove ci siano, le matrici classiche dei procedimenti e la loro

evoluzione attraverso il pensiero moderno e contemporaneo;

- possedere ed utilizzare, in modo ampio e sicuro, un patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nell'ambito dei vari contesti sociali e culturali; avere consapevolezza e conoscenza delle principali tappe dello sviluppo storico della lingua italiana e del suo rapporto con i dialetti interni, le lingue minoritarie e con le principali lingue europee; riuscire a stabilire comparazioni e a riconoscere i vari elementi di continuità o di diversità tra l'italiano e le lingue antiche o moderne studiate;

- possedere, nelle lingue straniere moderne studiate, competenze ricettive, produttive, di interazione, di mediazione, intese come strumento di approfondimento di significato e di interpretazione di codici diversi; possedere competenze in una o più lingue settoriali tali da permetterne l'utilizzo e l'approfondimento all'università o nel proprio ambito di lavoro;

- conoscere le linee essenziali della nostra storia letteraria e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali; istituire rapporti significativi e storicamente contestualizzati con i movimenti e le opere più importanti delle letterature classiche e moderne, soprattutto con quelle dei paesi di cui si studiano lingua e cultura;

- essere consapevoli della misura in cui le lingue e le civiltà classiche costituiscono il fondamento della fisionomia culturale e linguistica dell'Europa;

- individuare e comprendere le forme moderne della comunicazione, quali messaggi orali, scritti, visivi, digitali, multimediali, nei loro contenuti, nelle loro strategie espressive e negli strumenti tecnici utilizzati;

- conoscere le linee essenziali, gli avvenimenti ed i personaggi più importanti della storia del nostro Paese, inquadrandola in quella dell'Europa, a partire dalle comuni origini greco-romane e nel quadro più generale della storia del mondo; collocare la storia nei contesti geografici in cui si è sviluppata e cogliere le relazioni tra tempo, ambienti e società, nelle dimensioni locali, intermedie e globali;

- padroneggiare le nozioni e le categorie essenziali elaborate dalla tradizione filosofica, sapendone inquadrare storicamente i principali autori, leggerne i testi più significativi e apportare il proprio contributo di pensiero nella discussione dei temi metafisici,

logici, etici, estetici e politici posti all'attenzione;

- «leggere» opere d'arte significative (pittoriche, plastiche, grafiche, architettoniche, urbanistiche, musicali) nelle diverse tipologie e collocarle nel loro contesto storico, culturale e tecnico;
- conoscere e padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità fondamentali e necessari per la comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate;
- comprendere il tipo di indagine propria delle discipline scientifiche, la modellizzazione dei fenomeni, la convalida sperimentale del modello, l'interpretazione dei dati sperimentali;
- collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee e della cultura, nella storia delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche;
- avere familiarità con gli strumenti informatici per utilizzarli nelle attività di studio di approfondimento delle altre discipline; comprendere la valenza metodologica dell'informatica nella formalizzazione e scomposizione dei processi complessi, nell'individuazione di procedimenti risolutivi;
- acquisire le conoscenze tecniche e tecnologiche indispensabili nella vita quotidiana e sperimentare l'uso di semplici strumenti tecnologici; conoscere le caratteristiche dei sistemi tecnici semplici e i tipi di funzioni da essi svolte; individuare le connessioni tra scienza e tecnica;
- essere consapevoli delle potenzialità comunicative dell'espressività corporea e del rapporto possibile con altre forme di linguaggio; conoscere e inquadrare criticamente l'importanza dell'attività sportiva nella storia dei singoli, del mondo civile e della cultura.

Liceo artistico

- individuare le problematiche estetiche, storiche, economiche, sociali e giuridiche connesse alla tutela e alla valorizzazione dei beni artistici e culturali;
- conoscere e utilizzare i codici della comunicazione visiva e audiovisiva nella ricerca e nella produzione artistica, in relazione al

contesto storico-sociale;

- conoscere e padroneggiare tecniche grafiche, pittoriche, plastiche e architettoniche e collegarle con altri tipi di linguaggio studiati;
- impiegare tecnologie tradizionali e innovative nella ricerca, nella progettazione e nello sviluppo delle proprie potenzialità artistiche.

Liceo classico

- individuare la presenza di radici, parole o elementi grammaticali greco-latini nella lingua italiana, in quelle comunitarie studiate e nel lessico specifico di altre discipline di studio;
- sviluppare e potenziare con l'apprendimento delle lingue classiche le capacità di analisi e di elaborazione critica di ogni argomento di studio;
- valutare il significato e l'apporto strategico delle singole discipline nel quadro culturale; percepire l'importanza del pensiero filosofico e scientifico e le reciproche connessioni e interdipendenze che hanno permesso l'evolversi della civiltà;
- riconoscere nella civiltà contemporanea la permanenza di miti, personaggi, spiritualità, ereditati dalla civiltà greco-romana e, nello stesso tempo, saper evidenziare gli elementi di discontinuità tra quella civiltà e la nostra nelle varie forme della cultura giuridica, politica, storica, religiosa, morale, filosofica, letteraria, scientifica, tecnologica e artistica;
- utilizzare gli strumenti filologici, affinare la sensibilità ai valori estetici, applicare il rigore metodologico per interpretare il presente e rendere creativamente viva l'eredità spirituale greco-romana.

Liceo linguistico

- comunicare in tre lingue in vari ambiti sociali e in situazioni professionali;
- riconoscere gli elementi caratterizzanti le lingue studiate, i diversi generi testuali, i differenti linguaggi settoriali;
- passare agevolmente da un sistema linguistico all'altro;
- fruire in maniera critica di messaggi veicolati nelle varie lingue

da fonti diverse;

- affrontare in lingua diversa dall'italiano contenuti disciplinari del corso di studi;
- riflettere in un'ottica comparativa sulla struttura, sull'uso e sulle variazioni dei sistemi linguistici studiati;
- conoscere aspetti significativi delle culture straniere e riflettere su di esse in prospettiva interculturale;
- confrontarsi in modo critico con il sapere e la cultura degli altri popoli, attraverso il contatto con civiltà, stili di vita diversi dai propri, anche tramite esperienze di studio nei paesi in cui si parlano le lingue studiate.

Liceo economico

- analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana in chiave economica ed elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi;
- conoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso categorie di sintesi fornite dall'economia e dal diritto;
- comprendere il cambiamento economico, sociale, tecnologico e l'evolversi dei bisogni, sviluppare capacità imprenditoriali e gestionali;
- riconoscere l'interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, artistici, culturali e tra la dimensione globale e locale di tali fenomeni;
- comprendere che lo studio dell'economia presuppone conoscenze filosofiche, morali, storiche, geografiche, scientifiche e matematiche;
- sviluppare la capacità di misurare, con l'ausilio di strumenti matematici, statistici e informatici, i fenomeni economici e sociali.

Liceo musicale e coreutico

- conoscere repertori significativi del patrimonio musicale e coreutico nazionale e internazionale, analizzandoli mediante l'ascolto, la visione e la decodifica dei testi;

- individuare le ragioni e i contesti storici relativi ad opere, autori, personaggi, artisti, movimenti, correnti musicali e allestimenti coreutici;
- conoscere ed analizzare gli elementi strutturali del linguaggio musicale e coreutico sotto gli aspetti della composizione, dell'interpretazione, dell'esecuzione e dell'improvvisazione;
- conoscere le relazioni tra musica, motricità, emotività e scienze cognitive.

In particolare, per la sezione musicale:

- conoscere e utilizzare le principali tecniche della scrittura musicale;
- conoscere le principali linee di sviluppo tecnologico in campo musicale;
- usare le tecnologie elettroacustiche e/o informatiche a supporto del proprio studio;
- utilizzare un secondo strumento monodico o polifonico, a integrazione di quello principale, praticandone le tecniche di base;
- partecipare ad insiemi vocali e strumentali e adottare comportamenti e tecniche adeguate;
- eseguire repertori afferenti a epoche e stili diversi con capacità di autonomia nello studio e di autovalutazione della propria esecuzione.

In particolare, per la sezione coreutica:

- analizzare il movimento e le forme della danza negli elementi costitutivi di gesto e musica;
- acquisire le tecniche e le competenze esecutive fondamentali nei repertori di danza classica, moderna e contemporanea,
- operare in *équipe* e conoscere le componenti tecniche e stilistiche relative ad allestimenti di repertorio;
- conoscere i diversi elementi di stile della coreografia attraverso le varie epoche e interpretare repertori del patrimonio coreutico.

Liceo scientifico

- approfondire la connessione tra cultura umanistica e sviluppo dei metodi critici e di conoscenza propri della matematica e delle scienze naturali;
- seguire lo sviluppo scientifico e tecnologico, consapevoli delle potenzialità e dei limiti degli strumenti impiegati per trasformare l'esperienza in sapere scientifico;
- individuare rapporti storici ed epistemologici tra logica matematica e logica filosofica;
- individuare le analogie e le differenze tra i linguaggi simbolico-formali e il linguaggio comune;
- usare procedure logico-matematiche, sperimentali e ipotetico-deduttive proprie dei metodi di indagine scientifica;
- individuare i caratteri specifici e le dimensioni tecnico-applicative dei metodi di indagine utilizzati dalle scienze sperimentali;
- individuare le interazioni sviluppatesi nel tempo tra teorie matematiche e scientifiche e teorie letterarie, artistiche e filosofiche.

Liceo delle scienze umane

- conoscere i principali campi di indagine delle scienze umane e collegare, interdisciplinariamente, le competenze specifiche della ricerca pedagogica, psicologica e socio-antropologica;
- definire con criteri scientifici, in situazioni reali o simulate, le variabili che influenzano i fenomeni educativi ed i processi formativi;
- ricostruire, attraverso letture di pagine significative, le varie forane identitarie, personali e comunitarie; identificare i modelli teorici e politici di convivenza e le attività pedagogiche ed educative da essi scaturite;
- confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere nella realtà attuale la complessità della condizione e della convivenza umana, con particolare attenzione ai luoghi dell'educazione, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai processi interculturali e alle istanze espresse dalla necessità di «apprendere per tutta la vita»;
- familiarizzare con le principali metodologie relazionali e

comunicative comprese quelle relative alla *media education*.

Liceo tecnologico

- conoscere i principali rapporti e le modificazioni intervenute tra scienza, tecnica e tecnologia nel corso della storia;
 - riflettere criticamente sul rapporto uomo / macchina e sulle forme di intelligenza artificiale;
 - apprezzare le tecnologie come manifestazione di razionalità e di creatività dell'uomo;
 - evidenziare il contributo apportato dalle tecnologie alla conoscenza scientifica e al cambiamento delle condizioni di vita;
 - analizzare i problemi scientifici, filosofici, etici, sociali ed estetici, connessi ad ogni passaggio dal progetto al prodotto, da un'idea alla sua *realizzazione* in sistemi operativi e produttivi;
 - individuare il carattere dinamico dell'attuale sviluppo scientifico in relazione al progredire delle tecniche di indagine ed all'evolversi dei sistemi tecnologici;
 - cogliere le implicazioni sociali, produttive, economiche ed ambientali dell'innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;
 - utilizzare i modelli per la simulazione e la gestione di processi tecnologici;
 - applicare le metodologie di progettazione e di gestione dei processi tecnologici.
-

Allegato C

(Art. 2 comma 3)

Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati dei percorsi liceali

Il secondo ciclo di istruzione e di formazione

Il secondo ciclo di istruzione e di formazione si compone

unitariamente del sistema dei licei e del sistema degli istituti dell'istruzione e formazione professionale. Ambedue, secondo le linee tracciate dal *Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione*, mettono al centro delle proprie preoccupazioni l'armonica ed integrale maturazione degli studenti e delle studentesse [1].

I due sistemi, da un lato, continuano e perfezionano, valorizzando le inclinazioni e le attitudini degli studenti, il percorso educativo iniziato nella scuola dell'infanzia e nel primo ciclo di istruzione; dall'altro lato, consolidando l'identità e l'orientamento personali, e, introducendo gli studenti al pieno esercizio della convivenza civile, promuovono negli studenti la maturazione necessaria sia per proseguire gli studi superiori (università, alta formazione artistica, musicale e coreutica, istruzione e formazione professionale superiore), sia per inserirsi nel mondo del lavoro, consapevoli dell'importanza dell'apprendimento in tutto l'arco della vita.

I due sistemi contengono percorsi formativi diversi per scopi e durata, ma, allo stesso tempo, sono tra loro interconnessi e di pari dignità qualitativa.

Per l'intera durata del secondo ciclo di istruzione e di formazione sono assicurate e garantite le possibilità di riorientamento degli studenti all'interno dell'unico sistema educativo composto sia dai percorsi liceali sia dai percorsi dell'istruzione e della formazione professionale.

Il sistema dei percorsi liceali nel secondo ciclo di istruzione e di formazione

1. Il fine specifico dei percorsi dei licei è la *theoria*. Questo fine non esclude, né lo potrebbe per l'unità della persona umana e della cultura, la dimensione operativa. **Anzi**, le esperienze pratiche di progettazione, di laboratorio, di *stage* e di tirocinio formativo che si sviluppano a tempo pieno o in alternanza scuola lavoro nei percorsi liceali, **e particolarmente nei licei vocazionali**, sono un'importante modalità organizzativa, metodologica e didattica per giungere alla conoscenza, consolidarla, precisare meglio concetti e relazioni tra concetti, illuminare teorie.

2. Oggi, molte conoscenze e abilità sono apprese da ogni studente attraverso apprendimenti non formali e informali. Ogni ragazzo porta, perciò, nel sistema educativo di istruzione e di formazione

copioni, stereotipi, scenari, pratiche e dinamiche di vita personale e sociale, nonché visioni personali del mondo già strutturate, in positivo e in negativo, e dalle quali è impossibile prescindere per qualsiasi apprendimento formalizzato.

Proprio perché nemmeno il sistema dei licei può competere con gli apprendimenti informali e non formali, con la trasmissione di pratiche sociali automatiche e di visioni del mondo già sedimentate in modi di pensare, fare e agire, è opportuno che in esso si abituino i giovani alla distanza e al controllo critico. In questo senso, nel sistema dei licei si creano le condizioni culturali, metodologiche, emotive e relazionali perché gli apprendimenti formali, non formali e informali siano esaminati e vagliati criticamente sul piano logico, etico-sociale ed estetico.

In quanto liceo, ogni percorso promuove le competenze del *Profilo educativo, culturale e professionale dello studente alla fine del secondo ciclo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei*. I vari licei affermano però la propria identità interpretando il *Profilo* secondo le specifiche prospettive indicate nel Capo II del decreto legislativo.

[1] Successivamente si useranno soltanto i sostantivi 'ragazzo', 'studente', oppure 'allievo, allievi'. Essi si riferiscono al «tipo» persona, al di là delle differenze tra maschi e femmine che ogni docente dovrà considerare nella concreta azione educativa e didattica.

Obiettivi generali del processo formativo

Nel quadro tracciato dal decreto legislativo precitato, ogni percorso liceale promuove la trasformazione dell'insieme delle conoscenze e delle abilità del suo piano di studi in competenze personali, secondo il *Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei*, tenendo presenti gli obiettivi generali di seguito indicati.

Ricerca dell'unità della cultura. Ogni percorso liceale non mira ad una semplice collazione ancorché sistematica, di «saperi». La sua ambizione è piuttosto di trasformare, grazie alla mediazione educativa e didattica dei docenti, i «saperi» in «sapere» e le «singole discipline» in «cultura». Il rapporto libero, aperto, costruttivo e critico con le diverse prospettive di ricerca, infatti, consente a giovani di costruirsi una personale visione del mondo e di integrare in modo armonico le diverse componenti della propria

personalità.

Promozione dell'interdisciplinarietà. Se è utile ordinare il sapere per discipline, non è meno utile ricordare l'impossibilità di affrontare una disciplina a prescindere dalle altre. Fare matematica implica, infatti, anche correttezza linguistica, sensibilità storica, estetica, tecnico-operativa, morale ecc. In tale quadro, non è produttivo un insegnamento autoreferenziale e segmentato delle singole discipline. L'abitudine a trasferire strumenti e schemi concettuali da un contesto disciplinare ad un altro, la scoperta del carattere fortemente generativo del punto di vista extradisciplinare, il riconoscimento della complessità dei metodi e dei concetti che danno maggior senso alla realtà e alla vita individuale e sociale diventano, quindi, una costante dell'intenzionalità formativa.

Avvaloramento della storicità. È importante quanto illuminante cogliere gli eventi storici di genesi e di evoluzione di qualsiasi ambito disciplinare. I contenuti e i metodi di ogni disciplina si arricchiscono, infatti, di senso e di motivazione quando sono posti all'interno di uno sfondo storico e sociale che ne giustifichi e contestualizzi la nascita, lo scopo e lo sviluppo.

Centralità della lingua e dei linguaggi. Poiché il fatto linguistico non è esclusivo delle lingue, ma appartiene a tutte le espressioni simboliche della cultura umana, ogni scienza, e conseguentemente ogni disciplina di studio, analogamente alle lingue, non può trascurare i problemi legati al linguaggio ed alla comunicazione all'interno e all'esterno del proprio settore culturale.

Consapevolezza dell'analogicità del concetto di scienza. Le discipline umanistiche rivendicano una scientificità analoga a quella delle discipline esatte e naturali, anche se, ovviamente, sono diversi i criteri e le condizioni attraverso i quali possono affermare la fondatezza e l'affidabilità dei propri contenuti. Scientificità, infatti, è «rendere ragione» in modo pubblico e rigoroso della realtà che si studia e problematizzare, sul piano logico e sociale, posizioni ed ipotesi rispetto alla stessa, con serietà metodologica e atteggiamento critico.

Riconoscimento del valore della problematicità. La dimensione problematica rimanda all'originaria complessità del reale, agli interrogativi esistenziali che tale complessità ha suscitato e suscita negli uomini, al rigore argomentativo che deve accompagnare le risposte a tali interrogativi, alla collocazione psicologica, storica e sociale delle visioni del mondo di ciascuno. Competenza è orientarsi in questa dimensione, assumendola come ordinario

atteggiamento professionale e di vita.

Sviluppo della progettualità personale e della cooperazione sociale. Affermare la persona come protagonista dei significati del proprio essere e agire vuol dire tendere ad un apprendimento sempre frutto di ricerca personale libera e consapevole sui valori che si avvertono rilevanti per la propria esistenza. Da qui l'attitudine alla progettazione di sé e delle proprie esperienze di vita. Il progetto di vita personale, tuttavia, esige un alto grado di coinvolgimento e di interazione con gli altri, in maniera intima e diretta. In questo senso, i percorsi liceali sono chiamati ad alimentare la fiducia sociale, a promuovere relazioni di empatia e di cooperazione con gli altri e a dimostrare, con l'esperienza diretta, che il benessere personale contribuisce sempre alla preservazione ed alla crescita del benessere sociale, e viceversa.

Obiettivi specifici di apprendimento

Il percorso educativo del Liceo, nella prospettiva della maturazione del *Profilo* dello studente, utilizza gli *obiettivi specifici di apprendimento* indicati per i due bienni e per l'ultimo anno al fine di progettare *unità di apprendimento*. Queste partono da *obiettivi formativi* adatti e significativi per i singoli studenti, definiti anche con i relativi standard di apprendimento, si sviluppano mediante appositi percorsi di metodo e di contenuto e valutano, alla fine, sia il livello delle conoscenze e delle abilità acquisite, sia se e quanto esse abbiano maturato le capacità di ciascun allievo, trasformandole in competenze certificate (art. 8 del [D.P.R. n. 275/1999](#).)

Gli obiettivi specifici di apprendimento indicati nelle tabelle allegate sono ordinati per discipline, da un lato, e per 'educazioni' che trovano la loro sintesi nell'unitaria educazione alla *Convivenza civile*, dall'altro. Non bisogna, comunque, a questo proposito, trascurare tre consapevolezze.

- La prima avverte che l'ordine epistemologico di presentazione delle conoscenze e delle abilità che costituiscono gli obiettivi specifici di apprendimento non va confuso con il loro ordine di svolgimento psicologico e didattico con gli allievi. L'ordine epistemologico vale per i docenti e disegna una mappa culturale, semantica e sintattica, che essi devono padroneggiare anche nei dettagli e mantenere sempre viva ed aggiornata sul piano scientifico al fine di poterla poi tradurre in azione educativa e organizzazione didattica coerente ed efficace.

L'ordine di svolgimento psicologico e didattico vale, invece, per gli allievi ed è tutto affidato alle determinazioni professionali delle istituzioni scolastiche e dei docenti, ed entra in gioco quando si passa dagli obiettivi specifici di apprendimento agli obiettivi formativi. Per questo non bisogna attribuire al primo ordine la funzione del secondo. Soprattutto, non bisogna cadere nell'equivoco di impostare e condurre le attività didattiche quasi in una corrispondenza biunivoca con ciascun obiettivo specifico di apprendimento. L'insegnamento, in questo caso, infatti, diventerebbe una forzatura. Al posto di essere frutto del giudizio e della responsabilità professionali necessari per progettare la declinazione degli obiettivi specifici di apprendimento negli obiettivi formativi, ridurrebbe i secondi ad una esecutiva applicazione dei primi. Inoltre, trasformerebbe l'attività didattica in una meccanica successione di esercizi/verifiche degli obiettivi specifici di apprendimento indicati che toglierebbe ogni respiro educativo e culturale all'esperienza scolastica, oltre che autonomia alla professione docente.

- La seconda consapevolezza ricorda che gli obiettivi specifici di apprendimento indicati per le diverse discipline e per l'educazione alla *Convivenza civile*, se pure sono presentati in maniera analitica, obbediscono, in realtà, ciascuno, al principio della sintesi e dell'ologramma: gli uni rimandano agli altri; non sono mai, per quanto possano essere autoreferenziali, richiusi in se stessi, ma sono sempre un complesso e continuo rimando al tutto. Dentro la disciplinarità anche più spinta, in sostanza, va sempre rintracciata l'apertura inter e transdisciplinare. E dentro, o dietro, le 'educazioni' che scandiscono l'educazione alla *Convivenza civile* vanno sempre riconosciute le discipline, così come attraverso le discipline non si fa altro che promuovere l'educazione alla *Convivenza civile* e, attraverso questa, nient'altro che l'unica educazione integrale di ciascuno a cui tutta l'attività scolastica è indirizzata.

- La terza consapevolezza riguarda, quindi, il significato e la funzione da attribuire alle tabelle degli obiettivi specifici di apprendimento. Esse hanno lo scopo di indicare con la maggior chiarezza e precisione possibile i *livelli essenziali di prestazione* (intesi qui nel senso di standard di prestazione del servizio) che le scuole pubbliche della Repubblica sono tenute *in generale* ad assicurare ai cittadini per mantenere l'unità del sistema educativo nazionale di istruzione e di formazione, per impedire la frammentazione e la polarizzazione del sistema e, soprattutto, per consentire ai ragazzi la possibilità di maturare in tutte le

dimensioni tracciate nel *Profilo educativo, culturale e professionale*. Non hanno, perciò, alcuna pretesa validità per i casi singoli, siano essi le singole istituzioni scolastiche o, a maggior ragione, i singoli allievi. È compito esclusivo di ogni scuola autonoma e dei docenti, infatti, nel concreto della propria storia e del proprio territorio, assumersi la *libertà* di mediare, interpretare, ordinare, distribuire ed organizzare gli obiettivi specifici di apprendimento negli obiettivi formativi, negli standard di apprendimento, nei contenuti, nei metodi e nelle verifiche delle Unità di Apprendimento, considerando, da un lato, le capacità complessive di ogni studente che devono essere sviluppate al massimo grado possibile e, dall'altro, le teorie pedagogiche e le pratiche didattiche più adatte a trasformarle in competenze personali. Allo stesso tempo, tuttavia, è compito esclusivo di ogni scuola autonoma e dei docenti assumersi la *responsabilità* di «rendere conto» delle scelte fatte e di porre gli allievi, le famiglie e il territorio nella condizione di conoscerle e di dividerle.

Dagli obiettivi specifici di apprendimento agli obiettivi formativi

Il «cuore» del processo educativo si ritrova, quindi, nel compito delle istituzioni scolastiche e dei docenti di progettare le *Unità di Apprendimento* caratterizzate da *obiettivi formativi* adatti e significativi per i *singoli* allievi che si affidano al loro peculiare servizio educativo, compresi quelli in situazione di handicap, e volte a garantire la trasformazione delle capacità di ciascuno in reali e documentate competenze.

La scelta degli obiettivi formativi. L'identificazione degli *obiettivi formativi* può scaturire dall'armonica combinazione di due diversi percorsi. Il primo è quello che si fonda sull'esperienza degli allievi e individua a partire da essa le dissonanze cognitive e non cognitive che possono giustificare la formulazione di *obiettivi formativi* da raggiungere, alla portata delle capacità degli allievi e, in prospettiva, coerenti con il *Profilo educativo, culturale e professionale*, nonché con il maggior numero possibile di obiettivi specifici di apprendimento. Il secondo è quello che si ispira direttamente al *Profilo educativo, culturale e professionale* e agli obiettivi specifici di apprendimento; questo percorso considera se e quando aspetti dell'uno e degli altri possono inserirsi nella storia narrativa personale o di gruppo degli allievi, dopo averli rielaborati attraverso apposite mediazioni professionali di tempo, di luogo, di qualità e quantità, di relazione, di azione e di circostanza e averli resi percepibili, nella prospettiva della crescita individuale, come traguardi importanti e significativi per ciascun ragazzo e la sua

famiglia, nel contesto della classe, della scuola e dell'ambiente.

Nell'uno e nell'altro caso, comunque, gli *obiettivi formativi* sono dotati di una intrinseca e sempre aperta carica problematica e presuppongono una dinamicità che li rende, allo stesso tempo, sempre, per ogni allievo e famiglia, punto di partenza e di arrivo, condizione e risultato di ulteriori maturazioni. Inoltre, non possono essere mai formulati in maniera atomizzata e previsti quasi corrispondenza di *performance* tanto analitiche quanto, nella complessità del reale, inesistenti. A maggior ragione, infatti, a livello di *obiettivi formativi* si ripete, anzi si moltiplica, l'esigenza di riferirsi al principio della sintesi e dell'ologramma, già menzionato a proposito degli obiettivi specifici di apprendimento. Se non testimoniassero la traduzione di questo principio nel concreto delle relazioni educative e delle esperienze personali di apprendimento che si svolgono nei gruppi di lavoro scolastici difficilmente, del resto, potrebbero essere ancora definiti «*formativi*».

Per questo, sebbene formulati dai docenti in maniera analitica e disciplinare, vanno sempre esperiti a partire da problemi ed attività che, per definizione, sono sempre unitari e sintetici, quindi mai riducibili né ad esercizi che pretendono di raggiungerli in maniera atomistica, né alla comprensione dell'esperienza assicurata da singole prospettive disciplinari o da singole «educazioni». Richiedono, piuttosto, sempre, la mobilitazioni di sensibilità e prospettive pluridisciplinari, interdisciplinari e transdisciplinari, nonché il continuo richiamo all'integralità educativa. Inoltre, aspetto ancora più importante, esigono che siano sempre dotati di senso, e quindi motivanti, per chi li svolge e per chi li propone.

Unità di apprendimento e Piani di studio personalizzati. Le *unità di apprendimento*, individuali, di gruppi di livello, di compito o elettivi oppure di gruppo classe, sono costituite dalla progettazione: a) - di uno o più *obiettivi formativi* tra loro integrati (definiti anche con i relativi standard di apprendimento, riferiti alle conoscenze e alle abilità coinvolte); b) delle attività educative e didattiche unitarie, dei metodi, delle soluzioni organizzative ritenute necessarie per concretizzare gli obiettivi formativi formulati; c) - delle modalità con cui verificare sia i livelli delle conoscenze e delle abilità acquisite, sia se e quanto tali conoscenze e abilità si sono trasformate in competenze personali di ciascuno. Ogni istituzione scolastica, o ogni gruppo docente, deciderà il grado di analiticità di questa progettazione delle *Unità di Apprendimento*.

L'insieme delle *Unità di Apprendimento* effettivamente realizzate, con le eventuali differenziazioni che si fossero rese opportune per singoli alunni, dà origine al *Piano di Studio Personalizzato*, che resta a disposizione delle famiglie e da cui si ricava anche la documentazione utile per la compilazione del *Portfolio delle competenze individuali*.

Il Pof. L'ispirazione culturale-pedagogica, i collegamenti con gli enti territoriali e l'unità anche didattico-organizzativa dei *Piani di Studio Personalizzati* elaborati dai gruppi docenti si evincono dal *Piano dell'Offerta Formativa* di istituto.

Il Portfolio delle competenze personali

Struttura. Il *Portfolio delle competenze personali* comprende una sezione dedicata alla *valutazione* e un'altra riservata all'*orientamento*. La prima è redatta sulla base degli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni e il riconoscimento dei crediti e debiti formativi.

Le due dimensioni, però, si intrecciano in continuazione perché l'unica valutazione positiva per lo studente di qualsiasi età è quella che contribuisce a comprendere l'ampiezza e la profondità delle sue competenze e, attraverso questa conoscenza progressiva e sistematica, a fargli scoprire ed apprezzare sempre meglio le capacità potenziali personali, non pienamente mobilitate, ma indispensabili per avvalorare e decidere un proprio futuro progetto esistenziale. Anche per questa ragione, la compilazione del *Portfolio*, oltre che il diretto coinvolgimento dell'allievo, esige la reciproca collaborazione tra famiglia e scuola.

Il *Portfolio*, con precise annotazioni sia dei docenti, sia dei genitori, sia (se necessario) degli studenti, seleziona in modo accurato:

- materiali prodotti dall'allievo individualmente o in gruppo, capaci di descrivere le più spiccate competenze del soggetto;
- prove scolastiche significative relative alla padronanza degli obiettivi specifici di apprendimento e contestualizzate alle circostanze;
- osservazioni dei docenti e della famiglia sui metodi di apprendimento dello studente, con la rilevazione delle sue caratteristiche originali nelle diverse esperienze formative affrontate;

- commenti su lavori personali ed elaborati significativi, sia scelti dall'allievo (è importante questo coinvolgimento diretto) sia indicati dalla scuola, ritenuti esemplificativi delle sue capacità e aspirazioni personali;
- indicazioni che emergono dall'osservazione sistematica, dai colloqui insegnanti-genitori, da colloqui con lo studente e anche da questionari o test in ordine alle personali attitudini e agli interessi più manifesti.

Funzione. Va evitato il rischio di considerare il *Portfolio* un contenitore di materiali disordinati e non organizzati. È, perciò, preciso dovere di ogni istituzione scolastica individuare i criteri di scelta dei materiali e collocarli all'interno di un percorso professionale che valorizzi le pratiche dell'autonomia di ricerca e di sviluppo e il principio della cooperazione educativa dello studente e della famiglia.

La riflessione critica su questi materiali costituisce un'occasione per migliorare le pratiche di insegnamento, per stimolare lo studente all'autovalutazione e alla conoscenza di sé in vista della costruzione di un personale progetto di vita e, infine, per corresponsabilizzare studenti e genitori nei processi educativi.

Il *Portfolio delle competenze personali* del Liceo si innesta su quello portato dalla scuola secondaria di I grado e accompagna lo studente negli eventuali passaggi ad altri indirizzi formativi del secondo ciclo, all'istruzione superiore, all'alta formazione artistica e musicale, alla formazione professionale superiore e al mondo del lavoro.

Il *Portfolio* diventa l'occasione documentaria perché il *tutor* e l'équipe dei docenti rileggano la 'storia' dello studente e perché, con il ragazzo e la sua famiglia, avendo presente il *Profilo educativo, culturale e professionale* da promuovere, facciano un bilancio ragionato e condiviso dei risultati ottenuti, nella prospettiva delle future scelte da esercitare nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno 12 anni.

È utile, infine, che la scuola segua nel tempo, in collaborazione con le altre istituzioni di istruzione e di formazione del secondo ciclo, dell'università, dell'alta formazione artistica e musicale, della formazione professionale superiore e dei centri territoriali per l'impiego, l'evoluzione del percorso formativo e professionale degli studenti per poter migliorare il proprio complessivo *know how*

formativo e orientativo, ed affinare, in base alla riflessione critica sull'esperienza compiuta, le proprie competenze professionali di intuizione e giudizio pedagogico e le proprie pratiche autovalutative.

Compilazione. Il *Portfolio delle competenze personali* è compilato ed aggiornato dal docente *coordinatore-tutor*, a nome e per conto dell'équipe dei docenti, comunque sentendo tutte le figure che si fanno carico dell'educazione e degli apprendimenti di ciascun allievo, a partire dai genitori, da eventuali *tutor* aziendali e dagli stessi studenti, chiamati ad essere sempre protagonisti consapevoli della propria crescita.

Vincoli e risorse

I percorsi liceali contribuiscono alla realizzazione del *Profilo educativo, culturale e professionale* dello studente che frequenta questi corsi di studi, collocando i *Piani di studio personalizzati* redatti per concretizzare in situazione gli obiettivi specifici di apprendimento all'interno del *Piano dell'Offerta Formativa* di ogni istituzione scolastica.

Il *Piano dell'Offerta Formativa* è definito tenendo conto dei vincoli e delle risorse esplicitati dalla normativa vigente e, in particolare, dal decreto legislativo a cui queste *Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati* sono allegate.

Allegato C/1

(Art. 2 comma 3)

Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati dei percorsi liceali

Piano degli studi e Obiettivi specifici di apprendimento.

Liceo artistico

Piano degli studi

LICEO ARTISTICO indirizzo ARTI FIGURATIVE

1° Biennio	2° Biennio	V anno

	1°	2°	3°	4°	5°
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti					
Lingua e letteratura italiana	132	132	132	132	132
Lingua inglese	132	132	132	132	132
Lingua comunitaria 2					
Storia - Filosofia [1]	66	66	99	99	99
Matematica [2]	66	66	99	99	99
Scienze naturali [3]			66	66	
Storia dell'arte	99	99	99	99	99
Discipline grafiche e pittoriche	99	99			
Discipline geometriche	66	66			
Discipline plastiche	99	99			
Discipline audiovisive	99	99			
Laboratorio artistico	132	132			
Scienze motorie e sportive	66	66	66	66	66
Religione cattolica o Attività alternative	33	33	33	33	33
<i>Totale ore</i>	1089	1089	726	726	660
Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo					
Laboratorio della figurazione			165	165	165
Discipline grafiche e pittoriche			132	132	132
Discipline plastiche			132	132	132
<i>Totale ore</i>			429	429	429
<i>Totale complessivo ore</i>			1155	1155	1089
Attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente					
- Elementi di diritto ed economia	99	99	99	99	
- Fisica					
- Musica					
- Approfondimenti nelle discipline obbligatorie					

Approfondimenti e orientamento					165
<i>Totale complessivo ore</i>	1188	1188	1254	1254	1254

[1] Storia dal primo al quinto anno - Filosofia dal terzo al quinto anno

[2] con Elementi di informatica dal primo al quarto anno

[3] Chimica, Biologia, Scienze della Terra

Nel 5° anno è previsto l'insegnamento in lingua inglese di una disciplina non linguistica (CLIL)

LICEO ARTISTICO indirizzo ARCHITETTURA DESIGN AMBIENTE

	1° Biennio		2° Biennio		V anno
	1°	2°	3°	4°	5°
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti					
Lingua e letteratura italiana	132	132	132	132	132
Lingua inglese	132	132	132	132	132
Lingua comunitaria 2					
Storia - Filosofia [1]	66	66	99	99	99
Matematica [2]	66	66	99	99	99
Fisica			66	66	66
Scienze naturali [3]			66	66	
Storia dell'arte	99	99	99	99	99
Discipline grafiche e pittoriche	99	99			
Discipline geometriche	66	66			
Discipline plastiche	99	99			
Discipline audiovisive	99	99			
Laboratorio artistico	99	99			
Scienze motorie e sportive	66	66	66	66	66
Religione cattolica o Attività alternative	33	33	33	33	33

<i>Totale ore</i>	1089	1089	792	792	726
Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo					
Laboratorio della Progettazione			165	165	165
Discipline progettuali Architettura/design/ambiente			132	132	132
Discipline plastiche			66	66	66
<i>Totale ore</i>			363	363	363
<i>Totale complessivo ore</i>			1155	1155	1089
Attività ed insegnamenti obbligatori a scelta dello studente					
- Elementi di diritto ed economia					
- Musica	99	99	99	99	
- Approfondimenti nelle discipline obbligatorie					
Approfondimenti e orientamento					165
<i>Totale complessivo ore</i>	1188	1188	1254	1254	1254

[1] Storia dal primo al quinto anno - Filosofia dal terzo al quinto anno

[2] con Elementi di informatica dal primo al quarto anno

[3] Chimica, Biologia, Scienze della Terra

Nel 5° anno è previsto l'insegnamento in lingua inglese di una disciplina non linguistica (CLIL)

LICEO ARTISTICO indirizzo AUDIOVISIVO MULTIMEDIA SCENOGRAFIA

	1° Biennio		2° Biennio		V anno
	1°	2°	3°	4°	5°
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti					
Lingua e letteratura italiana	132	132	132	132	132
Lingua inglese	132	132	132	132	132
Lingua comunitaria 2					
Storia - Filosofia [1]	66	66	99	99	99

Matematica [2]	66	66	99	99	99
Fisica			66	66	66
Scienze naturali [3]			66	66	
Storia dell'arte	99	99	99	99	99
Discipline grafiche e pittoriche	99	99			
Discipline geometriche	66	66			
Discipline plastiche	99	99			
Discipline audiovisive	99	99			
Laboratorio artistico	132	132			
Scienze motorie e sportive	66	66	66	66	66
Religione cattolica o Attività alternative	33	33	33	33	33
<i>Totale ore</i>	1089	1089	792	792	726
Ore obbligatorie di indirizzo					
Laboratorio audiovisivo			165	165	165
Discipline geometriche			66	66	66
Discipline audiovisive			132	132	132
<i>Totale ore</i>			363	363	363
<i>Totale complessivo ore</i>			1155	1155	1089
Attività obbligatorie a scelta dello studente					
- Elementi di diritto ed economia					
- Musica	99	99	99	99	
- Approfondimenti nelle discipline obbligatorie					
Approfondimenti e orientamento					165
<i>Totale complessivo ore</i>	1188	1188	1254	1254	1254

[1] Storia dal primo al quinto anno - Filosofia dal terzo al quinto anno

[2] con Elementi di informatica dal primo al quarto anno

[3] Chimica, Biologia, Scienze della Terra

Nel 5° anno è previsto l'insegnamento in lingua inglese di una disciplina non linguistica (CLIL)

Obiettivi specifici di apprendimento

Primo biennio

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Come per il Liceo classico

LINGUA INGLESE

Come per il Liceo classico

LINGUA COMUNITARIA 2

Come per il Liceo scientifico

STORIA

Come per il Liceo classico

MATEMATICA

Numeri, algoritmi, strutture

- Gli insiemi numerici N , Z , Q , R , rappresentazioni, operazioni, ordinamento.
- Espressioni algebriche; polinomi, operazioni.
- Equazioni e disequazioni di primo e secondo grado. Sistemi di equazioni e disequazioni. Evoluzione storica dei sistemi numerazione

Geometria

- Nozioni fondamentali di geometria del piano e dello spazio.
- Il piano euclideo: relazioni tra rette, congruenza di figure, poligoni e loro proprietà,
- Circonferenza e cerchio.
- Le isometrie nel piano.

- Riconoscere e usare correttamente diverse rappresentazioni dei numeri.
- Utilizzare in modo consapevole strumenti di calcolo automatico.
- Impostare e risolvere semplici problemi modellizzabili attraverso equazioni, disequazioni e sistemi di primo e secondo grado.
- Realizzare costruzioni geometriche elementari utilizzando anche strumenti informatici.
- Calcolare perimetri e aree.
- Comprendere dimostrazioni e sviluppare semplici catene deduttive.
- Analizzare e risolvere problemi del piano e dello spazio utilizzando le proprietà delle figure

- Misura di grandezze; grandezze incommensurabili; perimetro e area dei poligoni. Teoremi di Euclide e di Pitagora.	geo-metriche oppure le proprietà di opportune isometrie.
- Il metodo delle coordinate: il piano cartesiano.	- Utilizzare lo strumento algebrico come linguaggio per rappresentare formalmente gli oggetti della geometria elementare.
- Interpretazione geometrica dei sistemi di equazioni e disequazioni lineari in due incognite.	- Realizzare rappresentazioni piane di figure solide. Uso di strumenti informatici per le rappresentazioni geometriche e la realizzazione di immagini.
Poliedri, coni, cilindri, sfere e loro sezioni.	
- Metodi di rappresentazione piana di figure solide: le proiezioni centrali, assonometriche, ortogonali.	- Usare consapevolmente notazioni e sistemi di rappresentazione formale per indicare e per definire relazioni e funzioni.
Gli sviluppi della geometria nella storia.	- Risolvere, per via grafica o algebrica, problemi che si descrivono mediante equazioni, disequazioni o funzioni.
Relazioni e funzioni	- Utilizzare strumenti informatici per la rappresentazione di relazioni e funzioni.
- Relazioni e funzioni. Rappresentazione grafica di funzioni nel piano cartesiano.	- Riconoscere caratteri qualitativi, quantitativi, discreti e continui.
- Un campionario di funzioni elementari e dei loro grafici. Zeri e segno di una funzione;	- Passare dalla matrice dei dati grezzi alle distribuzioni di frequenze ed alle corrispondenti rappresentazioni grafiche (anche utilizzando adeguatamente opportuni strumenti informatici).
- Riflessione sulla evoluzione storica dell'algebra e del concetto di funzione.	- Calcolare, utilizzare e interpretare valori medi e misure di variabilità per caratteri quantitativi.
Dati e previsioni	- Utilizzare il linguaggio degli insiemi e delle funzioni per parlare di oggetti matematici e per scrivere situazioni e fenomeni naturali e sociali.
- Distribuzioni delle frequenze a seconda del tipo di carattere e principali rappresentazioni grafiche.	- Distinguere tra verifica e dimostrazione; produrre una congettura in casi particolari o controesempi per confutarla.
- Valori medi e misure di variabilità.	- Scegliere, adattare, utilizzare schematizzazioni matematiche per affrontare problemi di varia
- Significato della probabilità e sue valutazioni.	
- Distribuzioni di probabilità e concetto di variabili aleatorie discrete.	
- Probabilità e frequenza.	
Forme dell'argomentazione e strategie del pensiero matematico	
- Linguaggio naturale e linguaggio simbolico (linguaggio degli insiemi, dell'algebra elementare, delle funzioni, della logica matematica).	
- Verità e verificabilità in matematica.	
- Nascita e sviluppo dei linguaggi simbolici e ufficiali.	

na-
tura in contesti diversi.

ELEMENTI DI INFORMATICA

Come per il Liceo classico

STORIA DELL'ARTE

Dalla preistoria all'anno mille

- Le testimonianze di espressione figurativa nella preistoria: insediamenti umani. megaliti, graffiti, Pitture parietali. - Le civiltà storiche nell'area mediterranea: Egitto, Creta e Micene, Grecia. - Tipologie, ordini e caratteri stilistici dell'architettura greca: tempio e teatro. - La rappresentazione dell'uomo nella statuaria classica: canoni e proporzioni. - Le arti a Roma e nelle province: le innovazioni tipologiche e costruttive dell'architettura e dell'urbanistica. La rappresentazione dell'uomo e della storia. - Tarda antichità e primi secoli del cristianesimo in Occidente ed in Oriente: dalle catacombe alle basiliche. Simboli e messaggi della iconografia cristiana. - L'alto Medioevo: l'arte monastica, l'apporto longobardo e carolingio alla costruzione della civiltà europea dopo il Mille.	- Acquisire un vocabolario specifico e le espressioni idiomatiche proprie delle aree di interesse. - Acquisire consapevolezza dell'importanza del bene culturale nello sviluppo del territorio di appartenenza. - Rapportarsi con l'opera d'arte nelle sue innumerevoli valenze comunicative e percepire e acquisire consapevolmente le testimonianze di civiltà nelle quali rintracciare e confrontare la propria e l'altrui identità. - Distinguere gli aspetti materiali, linguistici, formali di un'opera. - Esplorare lo spazio urbano e territoriale, individuando le emergenze monumentali e le stratificazioni storiche. - Individuare nei metodi di rappresentazione della figura umana in forma plastica gli specifici contenuti culturali. -Cogliere negli aspetti formali e tecnici della rappresentazione plastico-pittorica del ritratto, il carattere e la funzione del personaggio. - Acquisire capacità di descrivere il problema dell'integrità dell'opera e della dispersione delle parti, le perizie tecniche, la conservazione. - Individuare le opere più significative di ogni civiltà e analizzarne gli aspetti formali, stilistici e iconografici. - Collocare diacronicamente e sincronicamente un qualsiasi oggetto artistico. - Comprendere le relazioni che le opere hanno

- con
il contesto culturale, considerando in
particolare la
committenza, la destinazione, il rapporto con
il
fruitore.

DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE

- Materiali da disegno, supporti, mezzi grafici per l'espressione a mano libera. - Il processo di configurazione e costruzione della forma tramite il segno e il colore. - Analisi strutturale dell'immagine: valori comuni- cativi, linguistici e stilistici. - Tecniche finalizzate alla scomposizione e ricom- posizione delle immagini. - Teorie e tecniche del colore, principi di base e ap- plicazioni. - Analisi e valutazione dell'uso del colore da parte degli artisti in periodi storici diversi. - Restituzione e disegno dal vero di composizioni di volumi e oggetti. - Ripresa e disegno di immagini e dettagli da foto e da video. - La comunicazione visiva e pubblicitaria: storia, strategie e tecniche comunicative.	- Utilizzare strumenti e materiali in funzione delle intenzioni comunicative. - Approfondire il disegno a mano libera come mez- zi fondamentali per la comunicazione visiva e l'espressione artistica. - Analizzare la composizione con l'individuazione delle componenti strutturali dell'immagine. - Trattare cromaticamente le superfici. - Eseguire campiture omogenee e non omogenee, velature, variazioni tonali con materiali e tecniche diverse, rilievo. - Individuare i corretti rapporti proporzionali e la dislocazione spaziale. Prospettiva intuitiva. - Operare sintesi grafiche con modalità di percezio- ne e tempi di osservazione diversificati. - Elaborare messaggi finalizzati alla comunicazione visiva e/o pubblicitaria.

DISCIPLINE PLASTICHE

- Bi e tridimensionalità: dal disegno al bassorilievo. - Materiali e forma nella composizione plastica. - Procedure, tecniche e strumenti per la realizzazio- ne di manufatti plastici. - Osservazione e interpretazione del soggetto, dal vero e da repertori di immagini, secondo parame- tri visivi e plastico-spaziali. - Fondamenti e tecniche per la modellazione ma- nuale e virtuale.	- Applicare i concetti essenziali per la resa volume- trica considerando i rapporti tra figura e fondo, pieno e vuoto, positivo e negativo. - Ideare e costruire oggetti o moduli. - Aggregare elementi modulari in una composizio- ne plastica: traslazione, simmetria e rotazione. - Usare le elementari tecniche di rappresentazione del reale nel rispetto di proporzioni, rapporti di- mensionali, punti di vista. - Interpretare, secondo i concetti della configura- zione spaziale, strutture della composizione

ed e-
lementi figurativi, luci e ombre.
- Applicare i principi di base per la resa
volumetri-
ca.

DISCIPLINE GEOMETRICHE

- Lettura dello spazio urbano e dell'architettura. - Lettura dell'ambiente naturale e del paesaggio. - Strumenti, tecniche e materiali per il disegno e co-	- Analizzare struttura forme e geometrie restituen-
- struzioni geometriche fondamentali. - Formati e impaginazione. - Proiettività e metodo delle proiezioni ortogonali. - Rapporti di riduzione e di ingrandimento. - Relazioni metriche tra le parti e sistemi di quota-	- dole con mezzi grafico-pittorici, fotografici e fil- - mici. - Utilizzare strumenti e supporti appropriati per il
- tura. - Prospettiva intuitiva e prospettiva geometrica, as-	- disegno geometrico e di architettura. - Costruire e rielaborare graficamente una moltep-
- sonometrie. - Tecniche di restituzione visiva dal vero. - Tipologie, tecniche costruttive e repertori decora-	- licità di figure geometriche piane. - Comporre figure geometriche elementari in for-
- tivi in architettura. - Conoscenze di base per l'uso del computer nel di-	- mati assegnati. - Effettuare misurazioni e restituzioni geometriche
segno geometrico e nella rappresentazione di ar-	- in scala. Eseguire piante, prospetti, sezioni. - Interpretare e definire le geometrie interne ad un
chitettura. Software di settore.	- progetto. - Quotare elaborati grafici di progetto.
	Rappresentare architetture, particolari architettoni-
	ci e oggetti con metodi prospettici diversi.
	- Analizzare oggetti, a livello percettivo e nella loro
	fisicità (forma, colore, materia, struttura), con
	schizzi ed elaborazioni grafico-pittoriche.
	- Restituire visivamente strutture, forme e propor-
	zioni degli ordini architettonici.
	- Produrre elaborati in grafica computerizzata con
	l'uso di programmi dedicati.

DISCIPLINE AUDIOVISIVE

- Elementi costitutivi del linguaggio cinematografico e audiovisivo: inquadratura, dissolvenza, mon-	- Leggere ed analizzare l'opera cinematografica e il
- taggio. - Dal pre-cinema alla nascita della fotogra-	- testo audiovisivo. - Analizzare e interpretare testimonianze e opere
fia: l'illusione della profondità e del rilievo, la ri-	del cinema delle origini, del cinema muto e delle
- produzione del movimento. - Dall'invenzione del cinematografo alla nascita	- avanguardie. - Comprendere e discernere le forme della narra-
dell'industria cinematografica, alle	- zione filmica e televisiva. - Distinguere i livelli di realtà del racconto

espressioni contemporanee. - Le funzioni del montaggio nella costruzione dell'opera cinematografica, del testo audiovisivo, dello spot pubblicitario, del trailer del videoclip. - Tra cinema e televisione: le forme del racconto nella fiction seriale e nel cinema di genere. - Visione e analisi di opere cinematografiche e audiovisive, anche in lingua originale. - Il valore espressivo del sonoro nel testo audiovisivo. - Procedure e tecniche di base per la ripresa. - La comunicazione pubblicitaria: storia, tecniche e strategie.	- audiovisivo, documentario e di finzione, dal vero e in animazione. - Comprendere e analizzare il testo audiovisivo nelle sue componenti linguistiche. - Sperimentare l'importanza dell'integrazione suono/immagine. - Progettare e realizzare un breve filmato dal vero. - Analizzare criticamente repertori di materiali pubblicitari a stampa e audiovisivi.

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Come per il Liceo classico

RELIGIONE CATTOLICA

(Si rimanda alle indicazioni vigenti o a quelle che saranno indicate d'intesa con la Cei)

Secondo biennio

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Come per il Liceo classico

LINGUA INGLESE

Come per il Liceo classico

LINGUA COMUNITARIA 2

Come per il Liceo scientifico

STORIA

Come per il Liceo classico

FILOSOFIA

Filosofia antica e medievale

- Riconoscere e definire il lessico e le categorie

- Autori obbligatori:
Platone, Aristotele, Agostino d'Ippona, Tommaso d'Aquino
 - Almeno tre nuclei tematici, di cui due specifici del percorso liceale artistico.
 - Inquadramento storico degli autori e dei nuclei tematici.
Lettura di testi filosofici (opere e scelte antologiche).
 - Filosofia moderna
Autori obbligatori:
Descartes, Locke, Vico, Kant, Schelling, Hegel.
Almeno tre nuclei tematici, di cui due specifici del percorso liceale artistico.
 - Inquadramento storico degli autori e dei nuclei tematici.
Lettura di testi filosofici (opere e scelte antologiche).
- essenziali della tradizione filosofica e i principali metodi della ricerca filosofica.
 - Problematizzare conoscenze, idee e credenze cogliendone la storicità.
 - Esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere, con particolare attenzione alle teorie dell'arte e all'estetica.
 - Analizzare, confrontare e valutare testi filosofici di diversa tipologia.
 - Usare strategie argomentative e procedure logiche per sostenere le proprie tesi.
 - Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi al problema dell'arte.
 - Riflettere criticamente sulle teorie filosofiche studiate, valutandone le potenzialità esplicative.
 - Discernere e valutare i presupposti filosofici connessi all'operatività artistica e all'esercizio della critica d'arte.

MATEMATICA

- **Numeri, algoritmi, strutture**
 - Equazioni polinomiali: ricerca delle soluzioni.
 - Riflessione sull'evoluzione storica dei concetti di numero e di struttura e sul problema della soluzione delle equazioni algebriche.
 - **Geometria**
 - Omotetie e similitudini. Rappresentazione analitica di trasformazioni geometriche nel piano.
 - Luoghi di punti e sezioni coniche: rappresentazioni analitiche.
 - Lunghezza della circonferenza e area del cerchio.
 - Il numero π . Misura degli angoli in radianti.
 - Seno, coseno e tangente di un angolo. Proprietà fondamentali.
 - Rette e piani nello spazio; proprietà, equivalenza, aree e volumi dei solidi geometrici.
 - Il problema della conoscenza in geometria: origini empiriche e fondazione razionale dei concetti geometrici. Il contributo di Cartesio e l'algebrizzazione
- Analizzare in casi particolari la risolubilità di equazioni polinomiali.
 - Operare con i numeri reali.
 - Analizzare e risolvere problemi utilizzando proprietà delle similitudini.
 - Realizzare costruzioni di luoghi geometrici utilizzando strumenti diversi.
 - Risolvere analiticamente problemi riguardanti rette, circonferenze e altre coniche.
 - Rappresentare analiticamente luoghi di punti: riconoscere dagli aspetti formali dell'equazione le proprietà geometriche del luogo e viceversa.
 - Ritrovare e usare, in contesti diversi, semplici relazioni goniometriche.
 - Individuare e riconoscere relazioni e proprietà delle figure nello spazio. Calcolare aree e volumi di solidi.

della geometria.	- Impiegare i principi, i metodi e le convenzioni proprie delle rappresentazioni grafiche ricorrendo anche all'uso di tecnologie informatiche.
Relazioni e funzioni	- Utilizzare, in casi semplici, operazioni funzionali per costruire nuove funzioni e disegnarne i grafi
- Operazioni funzionali e corrispondenti trasformazioni dei grafici. Funzione inversa e funzione composta.	ci, a partire da funzioni elementari.
- Funzione esponenziale, funzione logaritmo e modelli di fenomeni di crescita e decadimento. Funzioni seno, coseno e tangente.	- Riconoscere crescita, decrescenza, positività, massimi e minimi di una funzione.
Introduzione all'Analisi matematica	- Descrivere l'andamento qualitativo del grafico di una funzione, conoscendone la derivata. Interpretare la derivata anche in altri contesti scientifici.
- Nozione intuitiva di limite di una funzione e di continuità.	- Stimare il valore numerico della derivata di una funzione che sia assegnata con una espressione analitica o in forma di grafico.
- Introduzione al concetto di derivata : II numero e. Segno della derivata e andamento del grafico di una funzione.	- Analizzare variabili statistiche e distribuzioni di frequenze. Rappresentazioni grafiche.
Dati e previsioni	- Classificare dati secondo due caratteri e riconoscere le diverse distribuzioni presenti.
- Semplici distribuzioni di probabilità, distribuzione binomiale. Funzione di distribuzione di Gauss.	- Valutare criticamente le informazioni statistiche di diversa origine, con riferimento particolare ai giochi di sorte e ai sondaggi.
- Il concetto di gioco equo.	
- Diverse concezioni di probabilità.	
- Tassi di sopravvivenza e tassi di mortalità. Spese matematiche di pagamenti. Le basi concettuali delle assicurazioni.	
Forme dell'argomentazione e strategie del pensiero matematico	- Confrontare schematizzazioni matematiche diverse di uno stesso fenomeno o situazione.
- Il metodo ipotetico-deduttivo enti primitivi, assiomi, definizioni; teoremi e dimostrazioni. Esempi dalla geometria, dall'aritmetica, dall'algebra. Il principio di induzione.	- Riconoscere situazioni problematiche e fenomeni diversi riconducibili a uno stesso modello matematico.

ELEMENTI DI INFORMATICA

Come per il Liceo classico

FISICA

Strumenti, Modelli e Procedure

- Metodologie: formulare ipotesi, sperimentare, interpretare, formulare leggi, elaborare modelli.	- Individuare le variabili rilevanti in un fenomeno fisico e ricavare relazioni sperimentali tra le grandezze fisiche.
- Grandezze fisiche scalari e vettoriali e loro di-	

- mensionalità.
 - Sistema internazionale di misura.
 - Evoluzione storica delle idee e delle interpretazioni dei fenomeni fisici.
- Fenomeni meccanici**
- Forza. Pressione.
 - Equilibrio tra forze e momenti in situazioni statiche e dinamiche.
 - Tipi di moto e grandezze fisiche che li caratterizzano. Moti della Terra.
 - Misurazione di grandi distanze. Unità di misura astronomiche.
 - Leggi fondamentali della dinamica.
 - Tipi di forze ed equazioni del moto
 - Attrito e resistenza del mezzo.
 - Impulso. Quantità di moto.
 - Moto rotatorio. Momento angolare.
 - Energia. Lavoro. Potenza.
 - Conservazione e dissipazione dell'energia meccanica.
 - Limiti di applicabilità della relatività galileiana.
 - Spazio e tempo nella relatività ristretta.
 - Campo gravitazionale come esempio di campo conservativo. Moto dei pianeti: leggi di Keplero.
 - Propagazione di perturbazioni nella materia: vari tipi di onde. Riflessione e rifrazione.
 - Onde armoniche e loro sovrapposizione.
 - Intensità, timbro e altezza del suono.
- Fenomeni termici**
- Temperatura e calore. Scale termometriche.
 - Equilibrio termico e suo raggiungimento.
 - Stati della materia e cambiamenti di stato.
 - Trasformazioni termodinamiche.
 - Primo e secondo principio della termodinamica.
 - Cicli termodinamici. Rendimento.
- Fenomeni luminosi**
- Ottica geometrica e formazione di immagini.
 - Meccanismo della visione e difetti della vista.
 - Diffrazione, interferenza, polarizzazione.
 - Strumenti ottici.
 - Interazione luce-materia e processi ottici sfruttati
- Effettuare misure, calcolare gli errori e valutare l'accettabilità del risultato.
 - Risolvere semplici problemi utilizzando un linguaggio algebrico e grafico appropriato.
 - Misurare, sommare e scomporre forze.
 - Applicare coppie di forze e determinare il momento risultante in situazioni di equilibrio.
 - Rappresentare in grafici (s, t) e (v, t) diversi tipi di moto osservati.
 - Applicare le proprietà vettoriali delle grandezze fisiche del moto allo studio dei moti relativi e a quello dei moti in due e in tre dimensioni.
 - Proporre esempi di sistemi di riferimento inerziali e non inerziali e riconoscere le forze apparenti da quelle attribuibili a interazioni.
 - Descrivere situazioni in cui l'energia meccanica si presenta come cinetica e come potenziale (elastica o gravitazionale) e diversi modi di trasferire, trasformare e immagazzinare energia.
 - Spiegare con esempi i concetti di spazio e tempo nella relatività ristretta.
 - Riconoscere e spiegare la conservazione della quantità di moto e del momento angolare nelle varie situazioni della vita quotidiana.
 - Osservare e descrivere le proprietà delle onde meccaniche e dei fenomeni di propagazione in relazione alla sorgente e al mezzo.
 - Misurare quantità di calore e utilizzare i concetti di calore specifico e capacità termica.
 - Misurare temperature in fenomeni di scambio di calore e cambiamenti di stato.
 - Descrivere il principio di funzionamento di una macchina termica.
 - Descrivere e spiegare i fenomeni di riflessione, rifrazione, diffusione e le possibili applicazioni, utilizzando il modello dell'ottica geometrica.
 - Utilizzare il modello ondulatorio per spiegare la diffrazione, l'interferenza e la polarizzazione.

- nell'arte.

- Spiegare la presenza dei colori nella luce.

SCIENZE NATURALI (CHIMICA, BIOLOGIA, SCIENZE DELLA TERRA)

BIOLOGIA

- Le caratteristiche fondamentali dei viventi.
- La cellula: organizzazione strutturale e metabolismo.
- Una prima classificazione: Procarioti ed Eucarioti.
- Una classificazione funzionale: autotrofia ed eterotrofia.
- La riproduzione cellulare. Il ciclo cellulare e il ciclo vitale di un organismo.
- Evoluzione del concetto di gene: dalle leggi di Mendel alla biologia molecolare.
- Elementi essenziali di genetica umana.
- Forma e funzioni della vita vegetale. La varietà di strutture dei vegetali.
- La crescita delle piante: nutrizione e regolazione.
- La riproduzione sessuata e vegetativa nelle piante.
- Forma e funzioni della vita animale. Tessuti, apparati e sistemi organici. I piani organizzativi degli animali. Accrescimento e sviluppo degli animali.
- Struttura e funzioni del corpo umano.
- La percezione e l'apparato visivo.
- La diversità degli organismi viventi (Sistematica ed evoluzione).
- Darwin e i meccanismi dell'evoluzione. Selezione naturale e variabilità. I criteri di classificazione dei viventi. Il concetto di specie. I meccanismi di speciazione.
- I Virus. I regni dei viventi.
- Origine ed evoluzione degli eucarioti.
- Gli antenati fossili dell'uomo, l'origine della specie umana e il suo posto nella natura.

- Riconoscere le caratteristiche che distinguono il vivente dal non-vivente.
- Riconoscere i diversi livelli di organizzazione biologica.
- Identificare nella cellula le principali strutture e le funzioni correlate.
- Esplicitare, attraverso esempi, il rapporto tra struttura e funzione nella cellula e nell'intero organismo.
- Spiegare il processo riproduttivo in cellule ed organismi.
- Enunciare le leggi di Mendel e interpretarle alla luce delle conoscenze attuali.
- Identificare i meccanismi della variabilità biologica.
- Identificare e confrontare forme e funzioni della vita vegetale nei vari livelli di organizzazione e grado evolutivo.
- Identificare le caratteristiche delle strutture fondamentali degli organismi animali e le funzioni svolte dai diversi tessuti e apparati ai diversi livelli di organizzazione e grado evolutivo.
- Riconoscere l'importanza della percezione nella comunicazione animale e umana.
- Riconoscere la struttura anatomico-funzionale degli organi (occhio-cervello) che presiedono la vista.
- Esplicitare, attraverso esempi, i criteri di ordinamento dei viventi mettendo in evidenza, attraverso la molteplicità delle forme viventi la loro storia adattativa ed evolutiva.
- Riconoscere le forme dei viventi, nella loro geometria e architettura, come soluzione di problemi funzionali.
- Individuare le maggiori differenze tra gli altri Primati e l'uomo.

Identificare e confrontare le piante

- La distribuzione dei viventi nei vari ambienti e aree geografiche.
- I diversi paesaggi vegetali.
- La biosfera: le componenti abiotiche e biotiche.
- La struttura degli ecosistemi e il flusso di energia attraverso di essi.
- Il concetto di sostenibilità ambientale: aspetti economici e sociali.
- caratteristiche dei vari biomi in rapporto alle situazioni climatiche.
- Leggere e interpretare, anche graficamente, differenti siti paesaggistici.
- Comprendere il concetto di sistema.
- Esplicitare, attraverso esempi, gli stretti rapporti che legano tutti i viventi tra loro e con l'ambiente in cui vivono.
- Individuare gli elementi alla base di un equilibrato rapporto tra uomo e ambiente.

CHIMICA

- La materia e i suoi stati fisici.
- Massa, volume, temperatura e loro misura.
- Stati di aggregazione della materia e passaggi di stato.
- Miscele e metodi di separazione.
- Le soluzioni acquose e l'espressione della loro concentrazione.
- Approccio qualitativo alle proprietà delle soluzioni.
- Le trasformazioni chimiche.
- Elementi e composti.
- La particellarità della materia: atomi e molecole.
- Struttura dell'atomo.
- La configurazione elettronica.
- Dalla tavola di Mendeleev alla tavola periodica moderna.
- Legami chimici e struttura delle molecole.
- Interazioni fra le molecole.
- La chimica del carbonio.
- Le principali classi di composti organici.
- Riconoscere caratteristiche rilevanti di materiali e fenomeni.
- Utilizzare strumenti di misura di lunghezza, massa, volume e temperatura.
- Riconoscere i passaggi di stato.
- Individuare i diversi tipi di miscele e indicare e realizzare i metodi di separazione più comuni.
- Preparare soluzioni a concentrazione nota.
- Valutare l'effetto del soluto sulle temperature di ebollizione e congelamento della soluzione.
- Riconoscere se è avvenuta o no una reazione.
- Fornire esempi di reazioni importanti per l'ottenimento di sostanze utili nella vita quotidiana.
- Impiegare correttamente teorie e modelli per definire e descrivere l'atomo e la molecola.
- Interpretare le leggi ponderali mediante l'ipotesi atomico - molecolare della materia.
- Interpretare in casi esemplari comportamenti della materia in termini di atomi e molecole.
- In base alla posizione degli elementi nella tavola periodica, effettuare previsioni sul loro comportamento chimico.
- Individuare i tipi di legami nella struttura di comuni molecole.
- Indicare formule e nomi di semplici molecole.
- Indicare rappresentanti delle varie classi di composti organici che si utilizzano nella vita ordinaria.

- Acidi e basi. Le reazioni acido-base.
- Forza degli acidi e delle basi. Il concetto di pH.
- Indicatori.
- Le reazioni di ossido-riduzione.
- Lo stato di ossidazione degli elementi nei composti.
- La trasformazione di energia chimica in energia elettrica e viceversa.
- Le pile e l'elettrolisi.
- ria, con la formula e il nome.
- Indicare le proprietà acide o basiche di sostanze incontrate nella vita quotidiana. Indicare le variabili che influenzano l'andamento di equilibri acido-base.
- Calcolare il pH di soluzioni contenenti acidi e basi forti.
- Riconoscere reazioni di ossido-riduzione.
- Fornire esempi applicativi di pile e di processi elettrolitici.

SCIENZE DELLA TERRA

- La Terra: forma e rappresentazione.
- Struttura e composizione della Terra.
- Le sfere terrestri: Litosfera, Idrosfera, Atmosfera.
- Minerali e rocce di interesse artistico.
- Biosfera, ecosfera e interazioni tra sfere.
- Elementi e fattori del clima.
- La classificazione e la distribuzione dei climi.
- Le variazioni climatiche nella storia della Terra.
- Le problematiche ambientali connesse al clima.
- L'interno della Terra e i fenomeni endogeni.
- I meccanismi dell'orogenesi.
- I fenomeni vulcanici e i fenomeni sismici.
- Rischio sismico e vulcanico.
- La dinamica esogena e l'evoluzione del paesaggio.
- Il tempo geologico e la storia della Terra.
- Descrivere i principali tipi di proiezioni cartografiche.
- Trovare le coordinate geografiche di generici punti su una carta.
- Leggere ed interpretare semplici carte geotematiche.
- Comprendere la natura composita e complessa della Terra.
- Illustrare caratteristiche e specificità delle varie sfere e la loro interazione reciproca.
- Conoscere proprietà e caratteristiche dei principali minerali e rocce di interesse artistico.
- Riconoscere i principali cicli biogeochimici.
- Descrivere gli elementi ed i fattori che concorrono alla determinazione dei climi.
- Descrivere i principali tipi di clima presenti sulla Terra e spiegarne la distribuzione geografica.
- Collegare i fenomeni alla superficie con quelli dell'interno della Terra.
- Leggere ed interpretare a livello elementare carte sulla distribuzione dell'attività vulcanica e sismica.
- Descrivere i principali agenti dell'evoluzione geomorfologica del paesaggio ed i relativi meccanismi d'azione.
- Descrivere l'evoluzione della terra ricostruendo la successione dei principali eventi geologici e paleontologici.
- Valutare le dimensioni temporali della terra (concetto di tempo geologico).

*TEMI TRASVERSALI DI INTERESSE SPECIFICO
(CHIMICA, BIOLOGIA, SCIENZE DELLA TERRA)*

- Minerali e rocce di interesse artistico. - Materiali naturali e artificiali in uso nelle arti e nell'architettura.	- Conoscere proprietà e caratteristiche dei principali minerali e rocce di interesse artistico. - Conoscere proprietà e caratteristiche di minerali e rocce e materiali più diffusamente utilizzati nelle arti e in architettura.

Chimica dei colori

- I colori: proprietà della luce, comportamento delle sostanze colorate a livello della struttura atomica; colori chimici, colori fisici e loro proprietà. Colori e coloranti. - Colori per artisti: inchiostri, vernici, pastelli, smalti; leganti e principali tipi di pigmenti, colori ad olio e a tempera (tempera all'uovo, a guazzo, grassa), colori acrilici, per affresco, per restauro.	- Integrare nozioni e piani di lettura diversi (scientifici e artistici) in un'ottica d'insieme relativa all'applicazione della chimica ai materiali per l'arte. - Apprezzare e valutare i requisiti chimici degli elementi e dei prodotti coloristici utilizzabili nel lavoro artistico.

Chimica per il restauro

- Cause di degrado (chimiche, fisiche, biologiche e legate a all'attività umana) delle opere d'arte. - Tecniche di indagine chimico-fisiche utilizzate nel restauro: fluorescenza ultravioletta e radiografia. - Metodi di conservazione dei manufatti artistici . - Analisi e discussione critica di restauri eseguiti in Italia da esperti. - Anatomia umana e sua rappresentazione. - Le forme nel mondo vegetale e animale. - Anatomia animale e sua rappresentazione. - I diversi paesaggi vegetali.	- Correlare la composizione e le proprietà delle Principali sostanze inquinanti alla relativa azione sui manufatti artistici. - Costruire un quadro organico, teorico e tecnico, sulle metodologie per il restauro, declinando poi su casi specifici quanto appreso. - Analizzare l'anatomia umana e animale nelle sue componenti essenziali. - Rappresentare struttura e forma delle piante mediante elaborati grafici. - Riconoscere nelle forme naturali una fonte di ispirazione anche per la soluzione di problemi funzionali. - Identificare e confrontare le piante caratteristiche dei vari biomi in rapporto alle situazioni

- taiga, della foresta, della savana, della macchia mediterranea, del deserto. - Paesaggio naturale e paesaggio antropico. Parchi e giardini. - Paesaggio e natura nella storia della figurazione artistica.	- climatiche. - Analizzare visivamente struttura e forma di piante utilizzabili in contesti ambientali italiani. - Leggere e interpretare, anche graficamente, differenti siti paesaggistici.

STORIA DELL'ARTE

- La civiltà medievale: sistemi architettonici romano e gotico; i grandi cantieri degli artisti e degli artigiani, cicli decorativi plastici e pittorici. - Artisti, centri e scuole nel Duecento e nel Trecento in Italia. - Policentrismo del Gotico Internazionale. - I centri del Rinascimento italiano: artisti e corti. Scienze e prospettiva nella rappresentazione figurativa. Il recupero dell'arte classica: continuità e discontinuità. Nuove tipologie edilizie e progetti urbani. - Il manierismo nelle corti europee: regole e trasgressioni. - L'arte a sostegno e celebrazione della chiesa riformata dopo il Concilio di Trento. - Il Barocco e il Rococò in Italia e in Europa. Retorica, persuasione e meraviglia: i protagonisti e le opere. Morfologie urbane e architetture. - Le arti applicate: gusto e stili nelle diverse epoche. - La civiltà neoclassica: antichità e ricerca archeologica. Funzionalismo e decorazione in architettura. L'ideale di bellezza neoclassica e le poetiche del sublime e del pittoresco preromantico. - La conoscenza di base della teoria del restauro e delle tecniche di conservazione. - Funzione dell'arte e ruolo dell'artista nella cultura	- Affrontare lo studio di complessi architettonici/monumentali e le differenziazioni tecniche e stilistiche in ambito locale. - Leggere gli sviluppi urbanistici e la forma dell'ambiente come stratificazione di culture diverse. - Acquisire consapevolezza della complessità dei fenomeni artistici e della necessità di una conoscenza diretta delle opere, delle poetiche, dei portatori critici. - Comprendere il valore autonomo del linguaggio di «maniera» nel percorso dell'arte. - Adeguare la lettura delle opere all'evoluzione della ricerca storica e della riflessione critica. - Costruire percorsi appropriati ai diversi periodi storici affrontati, in relazione anche agli obiettivi operativi delle discipline artistiche. - Mettere in relazione il fenomeno neoclassico con le coeve ricerche archeologiche, filosofiche, letterarie e scientifiche. - Discernere i principi e le metodiche di restauro e conservazione con esemplificazioni nel territorio di riferimento. - Incrementare la capacità di lettura multidisciplinare dell'opera d'arte. - Comprendere il valore delle diverse ricerche nel panorama dell'arte del Novecento.

- romantica europea e sviluppi fino al divisionismo - e al simbolismo. - Le istanze realistiche, le ricerche sulla percezione visiva e la fotografia dal periodo romantico alle tendenze di fine secolo. Dalla visione all'idea. - La rivoluzione industriale ed i fenomeni dell'urbanesimo. Architettura e disegno industriale in Europa e in Italia. - La Secessione e l'Art Nouveau. Le arti applicate. - Le avanguardie storiche: ruolo degli artisti, teorie, manifesti e opere. - Il Movimento moderno in urbanistica e architettura. La ricerca di tipologie edilizie innovative e l'utilizzo di nuovi materiali in Europa e in America. - Il ritorno all'ordine in Italia tra le due guerre: persistenze, recuperi e nuove proposte. Arte e ideologia.	- Individuare, per determinate epoche, la volontà di recupero della classicità in funzione ideologica e celebrativa.

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Come per il Liceo classico

RELIGIONE CATTOLICA

(Si rimanda alle indicazioni vigenti o a quelle che saranno indicate d'intesa con la Cei)

Discipline artistiche e progettuali

Indirizzo ARTI FIGURATIVE

DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE

- Anatomia di base per la rappresentazione della figura umana. - Interpretazione della figura dal vero applicando metodi e tecniche diversificate. - Trattamento cromatico delle superfici in formati diversi. - Analisi della composizione di opere d'arte e di design, di prodotti per la comunicazione visiva. - Problematiche e metodi progettuali per la realizzazione di manufatti di tipo modulare e non.	- Analizzare ed interpretare la figura e particolari anatomici dal vero, da illustrazioni, da foto e da video, con e senza fermo-immagine. - Rendere i volumi mediante ombre e chiaroscuri. - Individuare e rendere, graficamente e cromaticamente tessiture e forme. - Restituire creativamente, anche con elaborati plastico-pittorici, i percorsi di indagine effettuati. - Utilizzare il disegno e le tecniche di rappresentazione nelle varie fasi dell'ideazione e della

- Analisi del tema, piano di lavoro, interpretazione dello spazio, proposte grafico-pittoriche.
- Creazione e sviluppo di un taccuino artistico personale con appunti e notazioni da integrare nel corso degli studi.
- Approfondimenti delle conoscenze informatiche per le applicazioni di settore.
- Uso della fotocamera per la costruzione di un archivio personale di immagini.
- Metodi e tecniche per il trattamento delle immagini.
- La comunicazione visiva finalizzata, a stampa e in video, pubblicitaria e non.
- realizzazione definitiva dell'opera.
- Motivare, oralmente e per iscritto, le scelte progettuali ed espressive, con dettagli e campionature.
- Rielaborare spunti e annotazioni nella progettazione e produzione di opere plastico-pittoriche.
- Usare adeguatamente programmi informatici di settore.
- Scegliere soggetti e inquadrature significative e con valenze espressive e comunicative.
- Elaborare immagini, desunte anche tratte dal taccuino personale, in funzione comunicativa ed espressiva, in modo tradizionale o con software dedicato.
- Progettare messaggi visivi per inserzioni e prodotti pubblicitari.
- Gestire il processo progettuale dalla commessa all'esecutivo.

DISCIPLINE PLASTICHE

- La figura umana anche in relazione all'anatomia - artistica e al movimento.
- Modalità e tecniche di rilievo di elementi plastici e scultorei.
- Riconoscimento e rielaborazione personale di opere antiche, moderne e contemporanee.
- Forma, spazio, colore e luce nella figurazione plastica.
- Metodi e processi di lavorazione per la realizzazione di sculture e installazioni tridimensionali.
- Progettazione e realizzazione di opere personali utilizzando, nelle diverse fasi, tecniche di rappresentazione differenziate, anche multimediali.
- Elaborare in bassorilievo, altorilievo e tutt'orlo, la figura umana, in parte e/o intera, in rapporto alle forme statiche e dinamiche.
- Acquisire capacità operative per catalogare, conservare e restaurare opere scultoree.
- Restituire e interpretare il modello esaminato attraverso vari percorsi operativi: modellato, scultura, fusione, taglio, composizione e scomposizione, assemblaggi.
- Porre in relazione gli elementi compositivi per una ricerca personale di immagini plastiche.
- Utilizzare il metodo additivo nella modellazione in rapporto ai materiali, alle tecniche operative e agli strumenti.
- Utilizzare il metodo sottrattivo nella scultura con le tecniche e gli strumenti appropriati.
- Comporre elementi plastici in un contesto ambientale.

tale assegnato.

- Ideare e realizzare progetti personali utilizzando procedure e tecniche appropriate.

indirizzo ARCHITETTURA DESIGN AMBIENTE

DISCIPLINE PROGETTUALI

- Morfologia dell'ambiente naturale e costruito e degli oggetti. - Metodi per il rilievo di oggetti, edifici, strutture archeologiche, con l'utilizzo di tecniche tradizionali e tecnologie avanzate. - Tutela, conservazione e valorizzazione dei beni architettonici e ambientali. - Teoria della ombra in proiezioni ortogonali e in prospettiva. - Sezioni prospettiche e assonometriche. - Principi urbanistici fondamentali e problematiche relative alla città contemporanea e alla conservazione ed uso dei centri storici. - Processi ideativi e tecnici per allestimenti espositivi ed eventi spettacolari. - Procedure e metodologie per l'elaborazione di progetti su temi assegnati, da sviluppare individualmente o in gruppo, privilegiando contesti storici e paesaggistici significativi. - Materiali e tecnologie costruttive fondamentali per la progettazione di architetture e di oggetti di design. - Metodologie e tecniche progettuali per l'industria del design e per la realizzazione di prototipi, in relazione alla piccola e grande serie. - Software di settore per la visualizzazione 3D e l'esplorazione virtuale dello spazio e dell'oggetto.	- Analizzare e rendere graficamente le geometrie dello spazio con riferimento al contesto territoriale. - Individuare relazioni tra volumi, effetti luministici e cromatici, qualità delle superfici. - Rendere le ombre proprie e portate nella visualizzazione di un progetto o di un rilievo. - Visualizzare l'anatomia di un'architettura o di un oggetto. - Conseguire consapevolezza dei contesti culturali e tecnologici in cui si inserisce un progetto di architettura e di design. - Sviluppare capacità di esplorazione e rielaborazione degli spazi nei centri storici anche in funzione di interventi di integrazione e valorizzazione. - Usare tecniche e strumenti per il rilievo e la restituzione grafica anche utilizzando software specifici. - Eseguire schede informatizzate per i beni architettonici e ambientali, a fini di conservazione e restauro. - Esplorare, rielaborare e allestire spazi destinati all'esposizione ed alla rappresentazione scenica. - Acquisire un metodo progettuale e capacità di controllo e di verifica delle ipotesi di progetto anche mediante relazioni scritte. - Applicare conoscenze tecniche nel progetto. - Rilevare e rappresentare, con tecniche diverse, oggetti storici di design. - Ideare e progettare con la consapevolezza dei vincoli socio-economici oggetti per la produzione

in

piccola e grande serie.

- Usare programmi di grafica computerizzata per la visualizzazione del progetto e per la simulazione tridimensionale.

DISCIPLINE PLASTICHE

- Conoscenze di base, materiali e tecniche per la modellazione manuale e virtuale.
- Tecniche e materiali per la modellistica in architettura e design.
- Applicare i principi di base per la resa volumetrica: dal cubo al poliedro, dal modulo alla composizione modulare. Usare il software dedicato.
- Analizzare progetti di architettura e industriali propri e di repertorio.
- Realizzare modelli in scala e prototipi.

indirizzo AUDIOVISIVO MULTIMEDIA SCENOGRAFIA*DISCIPLINE AUDIOVISIVE*

- Conoscenze relative alle diverse fasi di realizzazione di un prodotto filmico: ideazione, trattamento, sceneggiatura. Regia e direzione attori. Colonna sonora. Funzione compositiva dell'inquadratura e del montaggio. Uso espressivo della fotografia. Scenografia, arredamento e costumi. Uso della colonna sonora. Montaggio. Postproduzione ed effetti speciali.
- Conoscenze relative ai processi dell'industria cinematografica, audiovisiva e multimediale: produzione in sala e home entertainment, marketing del prodotto audiovisivo.
- Cinema dal vero e cinema di animazione: evoluzione delle tecniche e del linguaggio.
- Pratica di lavoro, individuale e di gruppo, con la telecamera.
- Inquadratura statica e inquadratura in movimento.
- Conoscenze basilari dei programmi di montaggio, in elettronica e in digitale.
- Esercitazioni laboratoriali per la realizzazione
- Analizzare e interpretare le soluzioni tecniche e stilistiche dell'opera filmica e televisiva.
- Valutare e contestualizzare il livello realizzativo e produttivo di opere significative, in un confronto tra cinematografie diverse.
- Riconoscere le specificità del cinema di animazione.
- Sperimentare le funzioni del montaggio nella costruzione del testo audiovisivo,
- Sperimentare le modalità di costruzione di un prodotto in formato elettronico e digitale.
- Comprendere il valore compositivo dell'immagine audiovisiva.
- Sperimentare le funzioni del montaggio nella costruzione del testo audiovisivo.
- Progettare materiali per la comunicazione pubblicitaria e non, a stampa, in video (spot, promo, ecc.).
- Ideare allestimenti scenografici per eventi spettacolari e rappresentazioni teatrali, anche di

- di
un cortometraggio, reso disponibile su DVD.
- Pratica di lavoro di gruppo con la telecamera:
in-
quadratura statica e in divenire.
- Conoscenze di base dei programmi di
montaggio

in elettronica e in digitale.
- Post-produzione ed effetti speciali.
- Metodi, strategie e tecniche per la
comunicazione

visiva e audiovisiva di tipo pubblicitario e non.
- Storia e tecniche degli allestimenti scenografici
e
degli impianti teatrali.
- Conoscenze specifiche relative alla
progettazione
scenografica e all'allestimento di set e location
ci-
nematografiche.
- Scenografia tradizionale e multimediale.
Procedure
e criteri organizzativi per l'elaborazione di
proget-
ti scenografici e di allestimenti per eventi
spetta-
colari su temi assegnati, da sviluppare indivi-
dualmente o in gruppo. Sistemi multimediali
per
la organizzazione di eventi spettacolari.
- Software di settore per la visualizzazione del
pro-
getto.
- reperto-
rio.
- Progettare set per trasmissioni televisive.
- Proporre scenografie per filmati e fiction.
- Acquisire un metodo progettuale e capacità
di
controllo e di verifica delle ipotesi di progetto
an-
che mediante relazioni scritte.
- Usare programmi di grafica computerizzata
per la
rappresentazione spaziale, e software
dedicati per
le simulazioni di progetto e per eventi
spettacolari
di tipo audiovisivo e multimediale.

DISCIPLINE GEOMETRICHE

- Teoria delle ombre in proiezioni ortogonali ed
in
prospettiva.
- Applicazioni di tecniche prospettiche nella
sceno-
grafia tradizionale.
- Sezioni prospettiche e assonometriche nella
rap-

presentazione progettuale.
- Elaborati di progetto per la scenografia: dai
boz-
zetti agli esecutivi.
- Rendere le ombre proprie e portate nella
visualiz-
zazione di un progetto.
- Applicare tecniche prospettiche in bozzetti
sceno-
grafici e per allestimenti di set.
- Applicare correttamente le conoscenze
geometri-
che nell'elaborazione e nella comunicazione
dei
progetti di scenografia.

Quinto anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Come per il Liceo classico

LINGUA INGLESE

Come per il Liceo classico

LINGUA COMUNITARIA 2

Come per il Liceo scientifico

STORIA

Come per il Liceo classico

FILOSOFIA

Filosofia contemporanea

- Autori obbligatori: Nietzsche, Bergson, Croce, Husserl.
 - Almeno tre nuclei tematici, di cui due specifici del percorso liceale artistico.
 - Inquadramento storico degli autori e dei nuclei tematici.
 - Lettura di testi filosofici (opere e scelte antologiche).
- Consolidare il possesso delle abilità indicate nel secondo biennio.
 - Elaborare percorsi di studio multidisciplinari e interdisciplinari, a partire da temi di rilevanza filosofica, valorizzando l'unità della cultura attraverso le connessioni tra vari ambiti del sapere, e indicando analogie e differenze tra concetti, modelli di razionalità e metodi dei diversi campi conoscitivi.

MATEMATICA

Analisi matematica

- Limite delle successioni e delle funzioni. Teoremi sui limiti.
 - Nozione di funzione continua e proprietà globali delle funzioni continue in un intervallo.
 - Derivata di una funzione. Proprietà derivate. Derivate successive.
 - Ricerca dei punti estremanti di una funzione.
 - Integrale di una funzione. Metodi per il calcolo degli integrali. Nozione di primitiva. Metodi per trovare le funzioni primitive.
 - Teorema fondamentale del Calcolo e sue applicazioni al calcolo di integrali.
 - Riflessione critica su alcuni temi della Matematica
 - I fondamenti dell'analisi matematica e della geometria. I concetti di finito e infinito, limitato e
- Calcolare limiti di successioni e funzioni.
 - Fornire esempi di funzioni continue e non.
 - Calcolare derivate di funzioni.
 - Utilizzare la derivata prima e seconda, quando opportuno, per tracciare il grafico qualitativo di una funzione.
 - Calcolare il valore dell'integrale di funzioni assegnate. Ricordando le primitive di alcune funzioni elementari ricavare le primitive di funzioni più complesse.
 - In casi semplici, utilizzare il teorema fondamentale per calcolare integrali e aree.
 - Comprendere testi matematici in lingua inglese.

illimitato in algebra, analisi, geometria.

FISICA

(per gli indirizzi ARCHITETTURA DESIGN AMBIENTE
e AUDIOVISIVO MULTIMEDIA AMBIENTE)

Strumenti, Modelli e Procedure

- Modelli descrittivi ed interpretativi; potere predittivo e limiti di validità di un modello.
- Evoluzione storica delle idee e delle interpretazioni dei fenomeni fisici.
- Utilizzare e proporre modelli e analogie.
- Ricavare relazioni sperimentali tra le grandezze fisiche e risolvere problemi utilizzando un linguaggio algebrico e grafico appropriato.

Fenomeni elettrici e magnetici - Campi

- Fenomeni elettrostatici e magnetostatici.
- Capacità elettrica. Condensatore.
- Campi elettrico e magnetico.
- Moto di cariche in un campo elettrico e in un campo magnetico.
- Conducibilità nei solidi, nei liquidi e nei gas.
- Corrente elettrica continua ed alternata.
- Potenza elettrica ed effetto joule.
- Interazione fra magneti, fra corrente elettrica e magneti, fra correnti elettriche.
- Induzione e autoinduzione.
- Onde elettromagnetiche.
- Descrivere e spiegare fenomeni nei quali si evidenziano forze elettrostatiche o magnetiche.
- Descrivere somiglianze e differenze tra campi gravitazionali, elettrostatici e magnetici.
- Realizzare semplici circuiti elettrici, con collegamenti in serie e parallelo, ed effettuare misure delle grandezze fisiche caratterizzanti.
- Descrivere e spiegare applicazioni della induzione elettromagnetica.
- Classificare le radiazioni elettromagnetiche in base alla lunghezza d'onda e descriverne le interazioni con la materia (anche vivente).

Dalla Fisica classica alla Fisica moderna

- Proprietà dei materiali e grandezze fisiche macroscopiche indicative della loro struttura microscopica.
- Il fotone. L'effetto fotoelettrico.
- Spettroscopia e sue applicazioni.
- Natura duale dell'onda elettromagnetica.
- Proprietà ondulatorie della materia.
- Struttura del nucleo. Isotopi. Radioattività.
- Le quattro interazioni fondamentali.
- La fisica subnucleare. Modello Standard.
- Interazione luce-campo gravitazionale.
- Origine ed evoluzione delle stelle.
- Il Big Bang e l'Universo in espansione.
- Riconoscere l'ordine di grandezza delle dimensioni delle molecole, degli atomi e dei nuclei.
- Descrivere i principi di funzionamento degli acceleratori e dei rivelatori di particelle.
- Descrivere i principi fisici delle più note applicazioni nella tecnologia e nella vita quotidiana.
- Descrivere come le radiazioni sono utilizzate per le indagini sui materiali.

STORIA DELL'ARTE

- Rifiuto dell'oggetto artistico e sua riqualificazione: dal dadaismo all'Arte Povera.
- Arte americana tra gli anni '30 e '70.
- Le tendenze dell'architettura come risposta allo
- Rendersi consapevoli della complessità e della estesa fenomenologia dell'arte contemporanea.
- Leggere il rapporto problematico tra gli artisti, i luoghi dove operano, la realtà del mercato.

- sviluppo della città contemporanea: nuove teorie e forme dello spazio dal Razionalismo al Decostruttivismo.
- Oltre le avanguardie: la ricerca artistica nel secondo dopoguerra.
- Componenti dell'attuale sistema dell'arte: mercato, musei e collezioni, gallerie, grandi esposizioni nazionali e internazionali, Internet e l'orientamento del gusto.
- Il museo contemporaneo: centro vivo di cultura e di educazione; il mutamento della concezione del museo rispetto ai secoli passati: conservazione, acquisizione ed esposizione come funzioni irrinunciabili del museo.
- L'arte e la comunicazione multimediale.
- Arti performative. Analogie e differenze tra diversi linguaggi, sia nel loro utilizzo autonomo che nel loro utilizzo integrato.
- Tutela e valorizzazione dei beni culturali.
- Incrementare la conoscenza del patrimonio artistico nelle sue diverse manifestazioni e stratificazioni.
- Riconoscere i vari tipi di musei, l'origine delle collezioni, i criteri di ordinamento e di esposizione.
- Costruire percorsi museali in funzione degli interessi di diverse utenze.
- Fare proposte operative per la valorizzazione di beni culturali, artistici e ambientali del territorio di riferimento.
- Cogliere analogie e differenze tra le varie modalità espressive. con riferimento a significative esperienze di integrazione dei linguaggi.
- Ricercare, anche attraverso la rete web, i principali collegamenti con musei, collezioni, gallerie, esposizioni ai fini di una conoscenza aggiornata del sistema dell'arte nelle sue componenti socio-economiche e culturali.
- Acquisizione delle competenze relative alla legislazione e all'amministrazione nel settore dei beni culturali.

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Come per il Liceo classico

RELIGIONE CATTOLICA

(Si rimanda alle indicazioni vigenti o a quelle che saranno indicate d'intesa con la CEI)

Discipline artistiche e progettuali

indirizzo ARTI FIGURATIVE

DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE

- Processi ideativi e tecnici per la rappresentazione di modelli dal vero, in posizione statica e in movimento.
- Metodologie progettuali e strategie comunicative.
- Effettuare scelte iconografiche originali e coerenti per composizioni a tema.
- Capacità di analizzare il rapporto tra arte e società, anche per gli aspetti relativi a: funzione dei musei, delle gallerie e del mercato dell'arte,

- ve. - Realizzazione di un elaborato artistico, di design, di graphic design con analisi del contesto sociale di riferimento. della committenza e del pubblico. - Tecniche avanzate di rappresentazione per una comunicazione efficace e completa. - Metodi e tecniche progettuali per allestimenti e scenografie. - Organizzazione del lavoro progettuale.	- consumo e globalizzazione. - Utilizzare strumenti e strategie comunicative tradizionali e multimediali. - Utilizzare mezzi tradizionali e multimediali per la creazione di eventi spettacolari e rappresentazioni teatrali, anche di repertorio. - Elaborare schemi operativi ed esplicitarli in modo chiaro e coerente anche con relazioni scritte.

DISCIPLINE PLASTICHE

- Ideazione e progettazione di elementi plastici e decorativi. - Modellistica: materiali, tecniche e software dedicati. - Spazio scenico, allestimenti e installazioni. - Materiali e tecniche tradizionali, scenografie virtuali. - Sviluppo, approfondimento e caratterizzazione della ricerca artistica individuale e di gruppo. - Committenza, mercato dell'arte e pubblico.	- Realizzare sculture e manufatti plastici con sviluppo e modellazione in scala o al vero. - Costruire modelli per progetti originali o di repertorio anche in forma virtuale. - Ideare e realizzare bozzetti per allestimenti teatrali ed eventi performativi. - Gestire il processo di elaborazione del manufatto artistico dall'ideazione al prodotto finito.

indirizzo ARCHITETTURA DESIGN AMBIENTE

DISCIPLINE PROGETTUALI

- Processi ideativi e tecnici per l'elaborazione di progetti su temi assegnati, da sviluppare individualmente o in gruppo. - Dalla scelta del tema, attraverso le fasi progettuali, alla soluzione formale definitiva. - Àmbiti socio-culturali e contesto economico di riferimento per il progetto. - Aspetti funzionali, tecnologici e formali nella redazione del progetto. - Tecniche avanzate di rappresentazione per una comunicazione efficace e completa. - Tecniche scenografiche e allestimenti di spazi per eventi e rappresentazioni teatrali. - Organizzazione del lavoro progettuale.	- Acquisire un metodo progettuale e capacità di controllo e di verifica delle ipotesi di progetto. - Gestire un metodo progettuale coerente e completo. - Comunicare in maniera chiara ed efficace il progetto scegliendo modi e tecniche appropriate, anche mediante relazioni scritte. - Attingere ai repertori stilistici e tecnico-scientifici presi in esame nel corso degli studi. - Utilizzare strumenti e strategie comunicative tradizionali e multimediali. - Gestire e utilizzare mezzi tradizionali e multimediali nella interpretazione di testi teatrali e messe per eventi spettacolari. - Elaborare schemi operativi ed esplicitarli in modo chiaro e coerente, anche con relazioni scritte.

DISCIPLINE PLASTICHE

- Ideazione e progettazione di elementi plastici e decorativi, per interni ed esterni.
- Modellistica per l'architettura: materiali, tecniche e software dedicato.
- Spazio scenico, allestimenti e installazioni.
- Progettare elementi plastici per l'architettura con sviluppo e modellazione in scala o al vero.
- Costruire modelli per progetti originali o di repertorio e rappresentazioni virtuali.
- Progettare elementi plastici per allestimenti teatrali ed eventi spettacolari.

indirizzo AUDIOVISIVO MULTIMEDIA SCENOGRAFIA*DISCIPLINE AUDIOVISIVE*

- Introduzione all'analisi estetica del testo audiovisivo.
- Le forme del racconto audiovisivo a confronto con il testo letterario.
- Sceneggiatura, adattamento e doppiaggio.
- Il patrimonio cinematografico italiano ed europeo: la tradizione del film come bene culturale.
- Relazioni intertestuali tra cinema, letteratura e altre arti.
- Il cinema come documento.
- Il documentario naturalistico, scientifico, antropologico.
- Funzione del repertorio audiovisivo nel documentario d'arte, industriale e di montaggio.
- Realizzazione di uno storyboard finalizzato alle riprese di un film di finzione.
- Ripresa audiovisiva di un avvenimento reale.
- Rielaborazione e montaggio delle riprese di un avvenimento reale.
- Il riconoscimento delle fonti audiovisive e l'uso di immagini di repertorio.
- La realizzazione di uno storyboard finalizzato alle riprese di un film di finzione.
- La ripresa audiovisiva di un avvenimento reale.
- Sopralluoghi, uso dello spazio scenico, gestione del set.
- Disegno, intercalazione e coloritura di un film di animazione.
- Progettazione di elementi plastici e decorativi
- Comprendere ed interpretare il testo audiovisivo
- Comparare testo letterario e trasposizione cinematografica.
- Comprendere un film in lingua originale.
- Riconoscere e contestualizzare l'uso delle fonti audiovisive e dei materiali di repertorio.
- Analizzare in modo intertestuale opere cinematografiche e audiovisive.
- Comprendere la specificità del racconto cinematografico e audiovisivo dal vero e nel cinema di finzione.
- Contestualizzare l'utilizzo di immagini di repertorio nella struttura del racconto audiovisivo.
- Produrre una visualizzazione del racconto audiovisivo in funzione delle riprese.
- Progettare e realizzare brevi filmati dal vero in elettronica e in digitale.
- Rielaborare le riprese utilizzando i software di montaggio elettronico e digitale.
- Contestualizzare l'uso di immagini di repertorio nella struttura del racconto audiovisivo.
- Allestire eventi spettacolari con l'uso di diverse tecnologie integrate.
- Individuare e proporre la messa in scena e la ripresa cine-televisiva di un programma, di un evento spettacolare di una fiction.
- Ideare e realizzare, a livello individuale e di gruppo, un prodotto di animazione.
- Seguire procedure adeguate per lo sviluppo e

- in funzione scenografica. - Modellistica: materiali, tecniche e software dedicati. - Spazio scenico, allestimenti e installazioni. - Sviluppo, approfondimento e caratterizzazione della ricerca artistica personale individuale e di gruppo. Committenza, mercato del lavoro e pubblico. - Strategie e tecniche comunicative nella pubblicità a stampa e in video.	- la modellazione, in scala o al vero. - Costruire modelli per progetti originali o di riferimento anche in forma virtuale. - Ideare e realizzare bozzetti per allestimenti teatrali ed eventi spettacolari. - Gestire il processo artistico dall'ideazione al prodotto finito, producendo anche elaborati scritti grafici di supporto. - Ideare e realizzare proposte per messaggi pubblicitari a stampa, e audiovisivi.

DISCIPLINE GEOMETRICHE

- Approfondimento delle tecniche di rappresentazione in proiezioni ortogonali (planimetrie, prospetti, sezioni) ed in prospettiva (centrale, a due fughe). - Software di settore per la visualizzazione tridimensionale.	- Applicare correttamente e compiutamente le regole geometriche nella elaborazione progettuale. - Produrre elaborati grafico-pittorici per la presentazione di proposte progettuali. - Usare programmi dedicati per la rappresentazione spaziale e per le simulazioni di progetto.

Attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente

ELEMENTI DI DIRITTO ED ECONOMIA

PRIMO BIENNIO

Come per il Liceo classico

SECONDO BIENNIO

Come per il Liceo classico con le seguenti aggiunte:

Economia e diritto dell'arte e della cultura

- Produzione e consumo dell'arte e della cultura. - Organizzazione dell'industria culturale e intervento pubblico. - Mercato dell'arte: aspetti economici e legali. - Le ricadute economiche della	- Comprendere l'importanza dell'arte e della cultura quali risorse essenziali della nostra comunità. - Comprendere la necessità tutelare e valorizzare i beni artistici, paesaggistici e ambientali, anche per lo sviluppo economico del Paese.

- sponsorizzazione, - valorizzazione e fruizione dei beni artistici e culturali. - Elementi di management delle istituzioni museali. - Diritto della proprietà intellettuale.	- Individuare i principali strumenti normativi a difesa del nostro patrimonio artistico e culturale. - Ipotizzare interventi sui beni culturali ed artistici del territorio, in funzione della conservazione e della valorizzazione. - Comprendere la necessità di una collaborazione tra privati e Stato per la gestione del patrimonio artistico.

FISICA

(per l'indirizzo ARTI FIGURATIVE)

PRIMO BIENNIO

Strumenti, Modelli e Procedure

- Metodologie: formulare ipotesi, sperimentare, interpretare, formulare leggi, elaborare modelli. - Grandezze fisiche scalari e vettoriali e loro dimensionalità. - Sistema internazionale di misura. - Evoluzione storica delle idee e delle interpretazioni dei fenomeni fisici.	- Individuare le variabili rilevanti in un fenomeno fisico e ricavare relazioni sperimentali tra le grandezze fisiche. - Effettuare misure, calcolare gli errori e valutare l'accettabilità del risultato. - Risolvere semplici problemi utilizzando un linguaggio algebrico e grafico appropriato.

Fenomeni meccanici

- Forza. Pressione. - Equilibrio tra forze e momenti in situazioni statiche e dinamiche. - Tipi di moto e grandezze fisiche che li caratterizzano. Moti della Terra. - Misurazione di grandi distanze. Unità di misura astronomiche. - Leggi fondamentali della dinamica. - Tipi di forze ed equazioni del moto. - Attrito e resistenza del mezzo. - Impulso. Quantità di moto. - Moto rotatorio. Momento angolare. - Energia. Lavoro. Potenza. - Conservazione e dissipazione dell'energia meccanica. - Limiti di applicabilità della relatività galileiana. - Spazio e tempo nella relatività ristretta. - Campo gravitazionale come esempio di campo conservativo. Moto dei pianeti: leggi di	- Misurare, sommare e scomporre forze. - Applicare coppie di forze e determinare il momento risultante in situazioni di equilibrio. - Rappresentare in grafici (s, t) e (v, t) diversi tipi di moto osservati. - Applicare le proprietà vettoriali delle grandezze fisiche del moto allo studio dei moti relativi e a quello dei moti in due e in tre dimensioni. - Proporre esempi di sistemi di riferimento inerziali e non inerziali e riconoscere le forze apparenti da quelle attribuibili a interazioni. - Descrivere situazioni in cui l'energia meccanica si presenta come cinetica e come potenziale (elastica o gravitazionale) e diversi modi di trasferire, trasformare e immagazzinare energia. - Spiegare con esempi i concetti di spazio e tempo nella relatività ristretta. - Riconoscere e spiegare la conservazione della quantità di moto e del momento angolare

- Keplero. - Propagazione di perturbazioni nella materia: vari tipi di onde. Riflessione e rifrazione. - Onde armoniche e loro sovrapposizione. - Intensità, timbro e altezza del suono.	- nelle varie situazioni della vita quotidiana. - Osservare e descrivere le proprietà delle onde meccaniche e dei fenomeni di propagazione in relazione alla sorgente e al mezzo.

Fenomeni termici

- Temperatura e calore. Scale termometriche. - Equilibrio termico e suo raggiungimento. - Stati della materia e cambiamenti di stato. - Trasformazioni termodinamiche. - Primo e secondo principio della termodinamica. - Cicli termodinamici. Rendimento.	- Misurare quantità di calore e utilizzare i concetti di calore specifico e capacità termica. - Misurare temperature in fenomeni di scambio di calore e cambiamenti di stato. - Descrivere il principio di funzionamento di una macchina termica.

SECONDO BIENNIO

Strumenti, Modelli Procedure

- Modelli descrittivi ed interpretativi; potere predittivo e limiti di validità di un modello. - Evoluzione storica delle idee e delle interpretazioni dei fenomeni fisici.	- Utilizzare e proporre modelli e analogie. - Ricavare relazioni sperimentali tra le grandezze fisiche e risolvere problemi utilizzando un linguaggio algebrico e grafico appropriato.

Fenomeni luminosi

- Ottica geometrica e formazione di immagini. - Meccanismo della visione e difetti della vista. - Diffrazione, interferenza, polarizzazione. - Strumenti ottici. - Interazione luce-materia e processi ottici sfruttati nell'arte.	- Descrivere e spiegare i fenomeni di riflessione, rifrazione, diffusione e le possibili applicazioni, utilizzando il modello dell'ottica geometrica. - Utilizzare il modello ondulatorio per spiegare la diffrazione, l'interferenza e la polarizzazione. - Spiegare la presenza dei colori nella luce.

Fenomeni elettrici e magnetici - Campi

- Fenomeni elettrostatici e magnetostatici. - Capacità elettrica. Condensatore. - Campi elettrico e magnetico. - Moto di cariche in un campo elettrico e in un campo magnetico. - Conducibilità nei solidi, nei liquidi e nei gas. - Corrente elettrica continua ed alternata. - Potenza elettrica ed effetto joule. - Interazione fra magneti, fra corrente elettrica e magneti, fra correnti elettriche. - Induzione e autoinduzione. - Onde elettromagnetiche.	- Descrivere e spiegare fenomeni nei quali si evidenziano forze elettrostatiche o magnetiche. - Descrivere somiglianze e differenze tra campi gravitazionali, elettrostatici e magnetici. - Realizzare semplici circuiti elettrici, con collegamenti in serie e parallelo, ed effettuare misure delle grandezze fisiche caratterizzanti. - Descrivere e spiegare applicazioni della induzione elettromagnetica. - Classificare le radiazioni elettromagnetiche in base alla lunghezza d'onda e descriverne le interazioni con la materia (anche vivente).

Dalla Fisica classica alla Fisica moderna

- Proprietà dei materiali e grandezze fisiche macroscopiche indicative della loro struttura microscopica.
- Il fotone. L'effetto fotoelettrico.
- Spettroscopia e sue applicazioni.
- Natura duale dell'onda elettromagnetica.
- Proprietà ondulatorie della materia.
- Struttura del nucleo. Isotopi. Radioattività.
- Le quattro interazioni fondamentali.
- La fisica subnucleare. Modello Standard.
- Interazione luce-campo gravitazionale.
- Origine ed evoluzione delle stelle.
- Il Big Bang e l'Universo in espansione.
- Riconoscere l'ordine di grandezza delle dimensioni delle molecole, degli atomi e dei nuclei.
- Descrivere i principi di funzionamento degli acceleratori e dei rivelatori di particelle.
- Descrivere i principi fisici delle più note applicazioni nella tecnologia e nella vita quotidiana.
- Descrivere come le radiazioni sono utilizzate per le indagini sui materiali.

MUSICA

PRIMO BIENNIO

- Generi ed opere musicali afferenti a diversi contesti storici e culturali.
- Concetti relativi a: dimensione timbrica e dinamica, dimensione ritmico-metrica, dimensione melodica. Fondamenti del sistema tonale.
- Criteri basilari di organizzazione formale del linguaggio musicale.
- Concetti relativi alle principali trame sonore.
- Codice di notazione tradizionale.
- Rapporti tra codici musicali, verbali e visivi.
- Principi e processi dell'emissione vocale nel parlato e nel canto.
- Riconoscere all'ascolto e in partitura gli elementi costitutivi del linguaggio musicale e enunciarli con un linguaggio appropriato.
- Eseguire per imitazione, improvvisazione e lettura, semplici brani musicali vocali e strumentali.
- Interpretare e analizzare il ruolo della musica in un repertorio di oggetti multimediali significativi.
- Partecipare ad attività corali e strumentali, mantenendo un adeguato controllo psicomotorio.
- Progettare e realizzare diverse forme esecutive e arrangiamenti per un brano musicale dato.
- Realizzare sonorizzazioni, variazioni ritmiche, accompagnamenti e commenti musicali per immagini, testi o temi dati, utilizzando tutto il materiale sonoro e musicale disponibile.

SECONDO BIENNIO

MUSICA

- Luoghi, forme e repertori della musica occidentale nel contesto dei mutamenti storici, sociali, culturali ed artistici, con particolare riferimento ad episodi significativi di teatro musicale storicamente contestualizzati.
- Elementi di grammatica e sintassi musicale che
- Riconoscere all'ascolto funzioni, contesti, forme e stili, individuandone aspetti strutturali ed esecutivi caratterizzanti.
- Utilizzare conoscenze e strumenti metodologici dell'iconografia musicale.
- Individuare il rapporto tra musica, parola e

- con- corrono alla definizione di generi e stili. - Musica e immagine. La musica e gli strumenti mu- sicali nell'arte figurativa dall'antichità ad oggi. - Repertori vocali/strumentali anche in relazione alle tematiche affrontate nelle ore obbligatorie. - Elementi sintattico-formali della musica nei contesti filmici e multimediali. - Strumenti informatici per l'esecuzione musicale e il montaggio di colonne sonore. - Criteri di lettura e analisi comparata di testimonian- ze artistiche, letterarie e musicali.	- scena nelle diverse forme di teatro musicale. - Partecipare ad attività corali e strumentali con consapevolezza degli aspetti strutturali e storico- stilistici dei repertori eseguiti. - Creare prodotti teatrali e multimediali utilizzando testi musicali, verbali, figurativi, scenici. - Riconoscere all'ascolto e progettare le caratteri- stiche timbriche, metro-ritmiche, melodiche e formali della musica in un contesto multimediale. - Realizzare colonne sonore in contesti multime- diali con diverse funzioni comunicative.

Obiettivi specifici di apprendimento per l'educazione

alla Convivenza civile

(educazione alla cittadinanza, stradale, ambientale,

alla salute, alimentare e all'affettività)

Come per il Liceo classico

Allegato C/2

(Art. 2 comma 3)

Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati dei percorsi liceali

Piano degli studi

e

Obiettivi specifici di apprendimento

Liceo classico

PIANO DEGLI STUDI

del LICEO CLASSICO

	1° Biennio		2° Biennio		V anno
	1°	2°	3°	4°	5°
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti					
Lingua e letteratura italiana	132	132	132	132	132
Lingua e cultura latina	132	132	132	132	132
Lingua e cultura greca	132	132	99	99	99
Lingua inglese	66	66	66	66	66
Storia	66	66	99	99	99
Geografia	66	66			
Filosofia			99	99	99
Matematica *	99	66	66	66	66
Fisica		66	66	66	
Scienze naturali **	99	66	66	66	
Storia dell'arte	33	33	33	33	66
Scienze motorie e sportive	66	66	66	66	66
Religione cattolica o Attività alternative	33	33	33	33	33
<i>Totale ore</i>	924	924	957	957	858
Attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente					
- Elementi di diritto ed economia					
- Lingua comunitaria 2					
- Musica	99	99	66	66	
- Approfondimenti nelle discipline obbligatorie					
Approfondimenti e orientamento					99
<i>Totale complessivo ore</i>	1023	1023	1023	1023	957
Attività e insegnamenti facoltativi coerenti con il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente del Liceo classico					

	33	66	66	66	33

1) con Elementi di informatica dal primo al quarto anno

2) Chimica, Biologia, Scienze della Terra

Nel 5° anno è previsto l'insegnamento in lingua inglese di una disciplina non linguistica (CLIL)

Obiettivi specifici di apprendimento

Primo biennio

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

VERSANTE LINGUISTICO

*La comunicazione in generale, come quadro di riferimento
per un'organica educazione linguistica e letteraria.*

Uso degli strumenti di studio

- La lingua a scuola, interdisciplinarietà della lingua.	- Acquisire il senso dell'unità della lingua.
- Linguaggi non verbali e lingua verbale.	- Riconoscere e concettualizzare la diversità di prestazioni dei linguaggi e la varietà di funzioni della stessa lingua verbale.
- Gli elementi della comunicazione e le diverse funzioni della lingua.	- Regolare l'uso della lingua fondamentalmente secondo le proprietà del «mezzo» (o canale).
- Lingua parlata, lingua scritta, lingua trasmessa.	- Usare consapevolmente scrittura veloce e compendata.
- Mezzi elettronici e scrittura.	

La lingua come strumento per lo studio

- Comunicazione in classe.	- Adeguare il proprio comportamento linguistico a un contesto reale.
- Uso dei libri e di altri mezzi di studio.	
- Gli strumenti per lo studio della lingua: grammatiche, dizionari, edizioni di testi, manuali, enciclopedie, banche dati.	- Usare correttamente gli strumenti di studio.

Il sistema della lingua

- Fonologia: il sistema vocalico e consonantico; accento fonico e grafico; l'alfabeto fonetico internazionale.	- Consolidare l'abilità di riflessione sulla lingua fino a riconoscere in questa il carattere di sistema.
- Morfosintassi della frase: struttura morfologica della lingua; semantica del verbo e struttura della frase semplice; semantica della frase; la modalità	- Basare su conoscenze scientificamente fondate: - la percezione del sistema fonologico e dei fenomeni prosodici; - l'ortografia personale;

- (modi del verbo, avverbi modali): tipi di frase; la frase complessa; dalle strutture-tipo alle strutture marcate della frase.
- Paratassi e ipotassi.
- Prosodia: le intonazioni in rapporto alla articolazione dei segmenti della frase e ai tipi di frase.
- l'uso della punteggiatura e di altri segni in relazione all'andamento prosodico e alla struttura della frase:
- l'analisi delle strutture grammaticali e sintattiche.
- Padroneggiare in particolare il dinamismo del verbo come generatore della struttura della frase e compiere trasformazioni in tale struttura.
- Condurre confronti interlinguistici.

Il lessico, la semantica e l'uso dei dizionari

- Il dizionario come strumento di conoscenza degli usi concreti e delle stratificazioni della lingua.
- Tipi di dizionario e loro funzione.
- Strutture del lessico.
- Elementi di retorica: gli usi figurati del lessico e altre figure nei vari livelli della lingua.
- Etimologia e formazione delle parole.
- Consultare correntemente i dizionari.
- Accrescere il patrimonio lessicale personale e curare la proprietà nell'uso.
- Riconoscere figure retoriche e altri fenomeni retorici nei testi.
- Avere consapevolezza delle componenti storiche della lingua e percezione del suo movimento interno.

La lingua nel processo comunicativo. Il «testo».

- Proprietà del testo: concetto di «testo» e caratteri generali della testualità. Il rapporto fra testo, contesto e contesto.
- La varietà dei tipi di testo, specialmente scritti: diverse tipologie di testi, basate su caratteri generali (di prevalente descrittività, narratività, argomentatività ecc.) e sulla modalità interpretativa (tra rigidità ed elasticità) da parte del destinatario.
- Caratteri formali (sintassi, lessico, impostazione testuale e grafica, punteggiatura) dei diversi tipi di testo.
- I «testi» realizzati con altri mezzi di comunicazione: filmati; su supporto elettronico (CD, DVD).
- Sviluppare la competenza d'uso della lingua facendo avanzare le seguenti abilità (da esercitare e perfezionare nell'intero corso di studi):
- comprendere, nel complesso e in dettaglio, e analizzare messaggi orali anche di media lunghezza;
- condurre ordinatamente forme varie di interazione parlata (conversazione, discussione, intervista);
- produrre discorsi orali pianificati;
- trasferire e sintetizzare discorsi orali in un testo scritto di tipo «verbale»,
- analizzare testi scritti individuandone i tratti formali significativi per giungere a una interpretazione non impressionistica del contenuto («analisi dei testi»);
- redigere testi scritti di vario tipo («comune», «specialistico», «espressivo») di media lunghezza.

- ghezza;
- dominare l'impostazione grafica complessiva di un proprio testo;
- compiere sintesi e parafrasi o riscritture dei testi;
- cogliere e utilizzare gli effetti dell'interazione tra linguaggio verbale e linguaggi visivi.

Dimensione storica e stratificazione sociale della lingua

- Le origini latine dell'italiano e delle altre lingue neolatine. - Profilo geolinguistico e storico-linguistico dell'Italia. La formazione e l'affermazione della lingua italiana. - La compresenza dei dialetti. - La componente greco-latina nei linguaggi settoriali. - I rapporti con le altre lingue: elementi di altre lingue in italiano, italianismi in altre lingue.	- Percepire storicità e socialità della lingua. - Percepire mobilità e permeabilità dei sistemi linguistici. - Correlare (specialmente riprendendo e sviluppando la materia nel corso degli anni successivi) l'evoluzione e l'uso della lingua ad altre conoscenze in campo letterario e storico-culturale generale (innovazioni tecnologiche nel campo delle comunicazioni, assetti sociali e politici, rapporti tra la dimensione nazionale e la dimensione sovranazionale della cultura moderna).

VERSANTE LETTERARIO E STORICO-CULTURALE

L'espressione letteraria

- La letteratura: natura, contenuti e forme. - I generi letterari. - La metrica (dalla quantità sillabica al ritmo e dagli schemi obbligati alle forme libere). - I procedimenti retorici. - Lettura, estensiva o intensiva, di un'ampia varietà di testi letterari, italiani e stranieri, integrali o antologizzati, prevalentemente di epoca moderna.	- Possedere un metodo di lettura, analisi e comprensione del testo letterario. - Acquisire e sviluppare il senso estetico di fronte all'espressione letteraria, fondandolo sul riconoscimento dei tratti dell'elaborazione artistica della lingua. - Acquisire la capacità e la consuetudine di compiere ampie letture, fatte per interesse e per gusto personali. - Acquisire una basilare consapevolezza anche della contestualità storica dell'opera letteraria.

Le basi delle tradizioni letterarie europee:

- Le letterature del Vicino Oriente. La <i>Bibbia</i>. - I generi della letteratura greca. <i>Iliade</i> e <i>Odissea</i>. - Dalla Grecia a Roma. <i>L'Eneide</i>. - Letture da testi antichi in traduzione e da autori italiani o stranieri moderni riferibili, per il contenuto o per la forma, a espressioni e temi delle	- Acquisire e sviluppare a livelli via via più avanzati (da raggiungere anche negli anni successivi) la prospettiva storica nella quale si collocano le civiltà letterarie europee nel loro rapporto con l'antico. - Acquisire la consapevolezza della varietà di com-

- ci-
viltà antiche.
- Il Medioevo latino in Europa: testimonianze sa-
lienti.
- L'apporto dei Germani e degli Arabi: aspetti
lin-
guistici e letterari.
- ponenti etniche, linguistiche e culturali nel terri-
torio dell'Europa moderna e contemporanea.

LINGUA E CULTURA LATINA

- Formazione e organizzazione del lessico. Etimo-
logia. Collegamenti con realtà storico-culturali antiche e con moderni linguaggi settoriali.
- L'alfabeto e la pronuncia del latino. Elementi di fonetica.
- Il latino fra le lingue dell'Italia antica. Dimensio-
ne sincronica e diacronica della lingua latina.
- Morfosintassi. Struttura morfologica della lingua.
- Il sistema dei casi. Il verbo e la struttura della frase semplice. La frase complessa. Paratassi e ipotassi.
- Testi letterari e non letterari in lingua originale e in traduzione con originale a fronte. La cultura (mito, storia, religione, istituzioni ecc.).
- Elementi di prosodia e di metrica: esametro e di-
stico elegiaco.
- Risorse informatiche e telematiche per lo studio della lingua e della cultura latina.
- Istituire confronti, specialmente di natura lessica-
le, tra il latino, il greco antico, l'italiano e altre lingue studiate.
- Leggere i testi con sufficiente scorrevolezza e corretta accentazione delle parole.
- Padroneggiare il lessico di maggiore frequenza.
- Usare correttamente il vocabolario.
- Riconoscere gli elementi morfosintattici e lessi-
cali-semantiche della lingua latina.
- Riconoscere nei testi studiati le espressioni della cultura latina.
- Comprendere e tradurre autonomamente testi la-
tini di media complessità.
- Riconoscere nei testi poetici studiati gli elementi essenziali della metrica latina.
- Progettare e compiere ricerche di lingua e cultura latina utilizzando anche strumenti informatici.

LINGUA E CULTURA GRECA

- Il greco e i dialetti greci. Dimensione sincronica e diacronica della lingua greca.
- Alfabeto greco e riferimenti alla storia della scrit-
tura. Elementi di fonetica.
- Morfosintassi. Struttura morfologica della lingua. Il sistema dei casi. Il verbo e la struttura della frase semplice. La frase complessa. Paratassi e ipotassi.
- Formazione e organizzazione del lessico. Etimo-
logia. Collegamenti con realtà storico-culturali antiche e con moderni linguaggi settoriali.
- Elementi di prosodia e di metrica: esametro, di-
stico elegiaco e trimetro giambico.
- Testi letterari e non letterari in lingua originale e
- Leggere i testi con sufficiente scorrevolezza e corretta accentazione delle parole.
- Padroneggiare il lessico di maggiore frequenza.
- Usare correttamente il vocabolario.
- Riconoscere gli elementi morfosintattici e lessi-
cali-semantiche della lingua greca.
- Istituire confronti, specialmente di natura lessica-
le, tra il greco antico, il latino, l'italiano e altre lingue studiate.
- Riconoscere nei testi studiati le espressioni della cultura greca.
- Comprendere e tradurre testi, prosastici e poetici,
di media complessità.

- in traduzione con originale a fronte. La cultura (mito, storia, religione, istituzioni ecc.). - Risorse informatiche e telematiche per lo studio della lingua e della cultura greca.	- Riconoscere nei testi poetici studiati gli elementi essenziali della versificazione greca. - Progettare e compiere ricerche di lingua e cultura greca utilizzando anche strumenti informatici.

LINGUA INGLESE

Funzioni linguistico-comunicative - Funzioni linguistico-comunicative necessarie per potenziare il livello B1-Soglia (Quadro Comune Europeo di Riferimento = QCER). Lessico - Lessico pertinente alle aree di conoscenza affrontate. Grammatica della frase e del testo - Forme necessarie per potenziare il livello B1-Soglia (QCER). Cultura dei paesi anglofoni - Aspetti relativi alla cultura implicita ed esplicita nella lingua in ambito personale e sociale. - Rapporto (somiglianze e differenze) esistente tra il mondo di origine ed il mondo delle comunità anglofone.	Comprensione - Comprendere in modo globale e dettagliato messaggi orali di varia tipologia e genere in lingua standard, in presenza e attraverso i media, su argomenti noti di vita quotidiana e d'interesse personale espressi con articolazione lenta e chiara. - Comprendere in modo globale e dettagliato testi scritti di varia tipologia e genere (lettere personali, SMS, messaggi telematici ecc.) su argomenti relativi alla quotidianità e alla sfera personale. Interazione - Prendere parte, previa preparazione, a conversazioni su argomenti familiari, di interesse personale o riguardanti la vita quotidiana. Produzione - Produrre testi orali di varia tipologia e genere su argomenti noti di vita quotidiana e d'interesse personale, anche utilizzando supporti multimediali. - Produrre testi scritti su argomenti noti di vita quotidiana e d'interesse personale, anche utilizzando strumenti telematici. Mediazione - Riferire in lingua inglese, anche semplificandolo, un breve testo orale o scritto in lingua inglese relativo alla sfera del quotidiano (annuncio, telefonata, istruzioni ecc.). Abilità metalinguistiche e metatestuali - Usare il contesto, le illustrazioni o gli altri elementi della situazione per anticipare il significato di quanto si ascolterà o si leggerà. - Inferire il significato di nuovi vocaboli basandosi sul contesto, sulla somiglianza con altre lingue note. - Identificare lo scopo e i meccanismi di coesione e di coerenza di un testo.

- Distinguere, in un testo, informazioni più importanti da informazioni di dettaglio.

STORIA

- Dal popolamento del pianeta alle prime società urbane.
- Le grandi civiltà fluviali, l'antico vicino Oriente e le prime civiltà del Mediterraneo occidentale e dell'Europa.
- Formazione e diffusione della civiltà greca, dall'età arcaica al mondo ellenistico.
- La civiltà romana dalle origini al principato.
- L'impero romano e le altre egemonie del mondo antico (Persia, India e Cina).
- Formazione e diffusione del Cristianesimo nel mondo antico.
- Le trasformazioni dell'impero romano. Le grandi migrazioni eurasiatiche.
- Dall'impero romano d'oriente all'impero bizantino; i regni romano-germanici; l'Islam e la formazione del califfato.
- La formazione del mondo medievale.
- L'impero carolingio.
- Utilizzare adeguatamente i principali strumenti lessicali e concettuali della disciplina relativi a tempi, spazi, relazioni umane.
- Leggere testi informativi e transcodificare informazioni attraverso carte geostoriche, tabelle, mappe, grafici ecc.
- Delimitare il campo di indagine sulla base di criteri di selezione; scegliere e classificare dati e informazioni pertinenti.
- Padroneggiare le diverse temporalità dei fatti storici, le diverse dimensioni spaziali (planetaria, di grandi aree, locale) e le diverse relazioni tra i soggetti.
- Utilizzare le conoscenze per periodizzare la storia antica e alto medievale.
- Riconoscere e analizzare criticamente diversi tipi di fonte, individuandone gli elementi essenziali.
- Riconoscere e leggere le testimonianze del passato antico e alto medievale presenti nel territorio.
- Integrare fonti storiche e brevi testi di storiografia operando confronti e stabilendo inferenze.
- Comparare fenomeni storici del passato sia con altri fenomeni coevi, sia con fenomeni del presente.
- Comunicare storia secondo modelli sia schematici sia discorsivi, secondo forme diverse (scritte, orali, multimediali).

GEOGRAFIA

Geografia sociale e culturale dell'Italia e dell'Europa

- Caratteri generali fisico-antropici dell'Italia e dell'Europa.
- Società e territorio: processi del cambiamento demografico, flussi di emigrazione e immigrazione, evoluzione dell'urbanizzazione, distribuzione degli spazi e dei settori produttivi.
- Cultura e territorio: impronta spaziale delle culture: matrici culturali dell'Europa; urbanesimo e organizzazione territoriale nella classicità greca
- Utilizzare carte geografiche e tematiche, fotografie e immagini da satellite per enucleare gli elementi fisici e antropici dei paesaggi.
- Individuare i fattori identitari e le radici comuni degli Italiani e degli Europei.
- Interpretare dati statistici per analizzare temi e problemi demografici e sociali.
- Individuare nel tessuto urbano e territoriale le tracce dei sistemi territoriali del mondo antico.

e

romana; riqualificazione del territorio attraverso i «parchi letterari».

- Riscoprire, attraverso l'opera letteraria, il senso del luogo e la memoria storica della territorialità di un popolo.

Il pianeta contemporaneo: le sfide della globalizzazione e i grandi problemi mondiali

- Geopolitica del mondo attuale: localismi, nuove aggregazioni politiche, federalismo, organizzazioni sovranazionali e internazionali.
- Le grandi aree regionali e le loro dinamiche evolutive (Africa subsahariana, Nord Africa e Medio Oriente, Asia meridionale, Asia orientale e Pacifico, Nord America, America Latina, Oceania).
- Problemi e squilibri delle grandi aree economiche-sociali (Paesi industrializzati, Paesi in via di sviluppo, Paesi meno sviluppati): accessibilità All'acqua, all'alimentazione, all'istruzione; rinnovabilità delle risorse, risorse energetiche e fonti alternative; globalizzazione e identità delle culture locali; integrazione e convivenza civile.
- Rischi ambientali a scala planetaria.
- Effetti spaziali della globalizzazione informatica.
- Riconoscere i fattori identitari e i diversi elementi culturali a scala mondiale.
- Utilizzare carte geografiche, grafici, tabelle e dati statistici per analizzare aspetti fisico-antropici delle diverse aree geografiche del Mondo.
- Operare confronti fra le diverse aree del mondo e individuare le cause che hanno determinato squilibri economici e socioculturali.
- Ipotizzare soluzioni e rimedi ai grandi problemi a scala locale e mondiale.
- Percepire il progressivo annullamento dello spazio fisico nelle transazioni finanziarie, commerciali, sociali, culturali della globalizzazione informatica.

MATEMATICA

Numeri, algoritmi, strutture

- Gli insiemi numerici N , Z , Q , R ; rappresentazioni, operazioni, ordinamento.
- Espressioni algebriche; polinomi, operazioni.
- Equazioni e disequazioni di primo e secondo grado. Sistemi di equazioni e disequazioni.
- Evoluzione storica dei sistemi numerazione
- Riconoscere e usare correttamente diverse rappresentazioni dei numeri.
- Utilizzare in modo consapevole strumenti di calcolo automatico.
- Impostare e risolvere semplici problemi modellizzabili attraverso equazioni, disequazioni e sistemi di primo e secondo grado.

Geometria

- Nozioni fondamentali di geometria del piano e dello spazio.
- Il piano euclideo: relazioni tra rette, congruenza di figure, poligoni e loro proprietà.
- Circonferenza e cerchio.
- Le isometrie nel piano.
- Misura di grandezze; grandezze incommensurabili
- Realizzare costruzioni geometriche elementari utilizzando anche strumenti informatici.
- Calcolare perimetri e aree.
- Comprendere dimostrazioni e sviluppare semplici catene deduttive.
- Analizzare e risolvere problemi del piano e dello spazio utilizzando le proprietà delle figure geometriche oppure le proprietà di opportune isometrie.

- bili; perimetro e area dei poligoni. Teoremi di Euclide e di Pitagora.
- Il metodo delle coordinate: il piano cartesiano.
- Interpretazione geometrica dei sistemi di equazioni e disequazioni lineari in due incognite. Poliedri, coni, cilindri, sfere e loro sezioni.
- Gli sviluppi della geometria nella storia.
- Relazioni e funzioni**
- Relazioni e funzioni. Rappresentazione grafica di funzioni nel piano cartesiano.
- Un campionario di funzioni elementari e dei loro grafici. Zeri e segno di una funzione.
- Riflessione sulla evoluzione storica dell'algebra e del concetto di funzione.
- Dati e previsioni**
- Distribuzioni delle frequenze a seconda del tipo di carattere e principali rappresentazioni grafiche.
- Valori medi e misure di variabilità.
- Significato della probabilità e sue valutazioni.
- Distribuzioni di probabilità e concetto di variabili aleatorie discrete.
- Probabilità e frequenza.
- Forme dell'argomentazione e strategie del pensiero matematico**
- Linguaggio naturale e linguaggio simbolico (linguaggio degli insiemi, dell'algebra elementare, delle funzioni, della logica matematica).
- Proposizioni e valori di verità. Connettivi logici.
- Variabili e quantificatori. Legami fra connettivi e quantificatori.
- Verità e verificabilità in matematica.
- Nascita e sviluppo dei linguaggi simbolici e artificiali.
- Usare consapevolmente notazioni e sistemi di rappresentazione formale per indicare e per definire relazioni e funzioni.
- Risolvere, per via grafica o algebrica, problemi che si descrivono mediante equazioni, disequazioni o funzioni.
- Utilizzare strumenti informatici per la rappresentazione di relazioni e funzioni.
- Riconoscere caratteri qualitativi, quantitativi, discreti e continui.
- Passare dalla matrice dei dati grezzi alle distribuzioni di frequenze ed alle corrispondenti rappresentazioni grafiche (anche utilizzando adeguatamente opportuni strumenti informatici).
- Calcolare, utilizzare e interpretare valori medi e misure di variabilità per caratteri quantitativi.
- Utilizzare il linguaggio degli insiemi e delle funzioni per parlare di oggetti matematici e per descrivere situazioni e fenomeni naturali e sociali.
- Distinguere tra verifica e dimostrazione; verificare una congettura in casi particolari o produrre controesempi per confutarla.
- Distinguere il ruolo svolto da assiomi, definizioni, teoremi nell'argomentazione matematica.
- Scegliere, adattare, utilizzare schematizzazioni matematiche per affrontare problemi di varia natura in contesti diversi.

ELEMENTI DI INFORMATICA

- Evoluzione storica della tecnologia.
- L'architettura HW dei sistemi di elaborazione e di comunicazione anche in relazione al problema della protezione dei dati.
- L'organizzazione in termini funzionali dei sistemi SW.
- Inquadrare almeno sommariamente la storia dello «strumento di calcolo» dall'abaco agli elaboratori dell'ultima generazione.
- Utilizzare i principali pacchetti software applicativi (Word Processor, Foglio Elettronico, Presentazioni ecc.), anche in vista del conseguimento

della patente informatica secondo la normativa comunitaria.

FISICA

Strumenti, Modelli e Procedure

- Metodologie: formulare ipotesi, sperimentare, interpretare, formulare leggi, elaborare modelli.
- Grandezze fisiche scalari e vettoriali e loro dimensionalità.
- Sistema internazionale di misura.
- Evoluzione storica delle idee e delle interpretazioni dei fenomeni fisici.
- Individuare le variabili rilevanti in un fenomeno fisico e ricavare relazioni sperimentali tra le grandezze fisiche.
- Effettuare misure, calcolare gli errori e valutare l'accettabilità del risultato.
- Risolvere semplici problemi utilizzando un linguaggio algebrico e grafico appropriato.

Fenomeni meccanici

- Forza. Pressione.
- Equilibrio tra forze e momenti in situazioni statiche e dinamiche.
- Tipi di moto e grandezze fisiche che li caratterizzano. Moti della Terra.
- Misurazione di grandi distanze. Unità di misura astronomiche.
- Leggi fondamentali della dinamica.
- Attrito e resistenza del mezzo.
- Energia. Lavoro. Potenza.
- Conservazione e dissipazione dell'energia meccanica.
- Misurare, sommare e scomporre forze.
- Applicare coppie di forze e determinare il momento risultante in situazioni di equilibrio.
- Rappresentare in grafici (s , t) e (v , t) diversi tipi di moto osservati.
- Applicare le proprietà vettoriali delle grandezze fisiche del moto allo studio dei moti relativi e a quello dei moti in due e in tre dimensioni.
- Descrivere situazioni in cui l'energia meccanica si presenta come cinetica e come potenziale (elastica o gravitazionale) e diversi modi di trasferire, trasformare e immagazzinare energia.

SCIENZE NATURALI (CHIMICA, BIOLOGIA, SCIENZE DELLA TERRA)

CHIMICA

- La materia e i suoi stati fisici.
- Massa, volume, temperatura e loro misura.
- Stati di aggregazione della materia e passaggi di stato.
- Miscele e metodi di separazione.
- Le soluzioni acquose e l'espressione della loro concentrazione.
- Approccio qualitativo alle proprietà delle soluzioni.
- Solubilità e temperatura.
- Le trasformazioni chimiche.
- Riconoscere caratteristiche rilevanti di materiali e fenomeni.
- Utilizzare strumenti di misura di lunghezza, massa, volume e temperatura.
- Riconoscere i passaggi di stato e prevedere gli effetti su di essi di variazioni delle condizioni.
- Individuare i diversi tipi di miscele e indicare e realizzare i metodi di separazione più comuni.
- Preparare soluzioni a concentrazione nota.
- Valutare l'effetto del soluto sulle temperature di ebollizione e congelamento della soluzione.
- Riconoscere se è avvenuta o no una reazione.
- Fornire esempi di reazioni importanti per l'ottenimento di sostanze utili nella vita quotidiana.

- Elementi e composti. - La particellarità della materia: atomi e molecole. - Le tappe fondamentali della storia della chimica.	- Impiegare correttamente teorie e modelli per definire e descrivere l'atomo e la molecola.
- Struttura dell'atomo. - La configurazione elettronica. - Energia di ionizzazione e disposizione degli elettroni negli atomi. - Carica elettrica, ioni e stati di ossidazione. - Dalla tavola di Mendeleev alla tavola periodica moderna.	- Interpretare le leggi ponderali mediante l'ipotesi atomico-molecolare della materia. - Interpretare in casi esemplari comportamenti della materia in termini di atomi e molecole. - In base alla posizione degli elementi nella tavola periodica, effettuare previsioni sul loro comportamento chimico.

BIOLOGIA

Introduzione alla biologia

- I livelli di organizzazione della vita e le caratteristiche dei viventi. - Le tappe fondamentali della storia delle scienze biologiche.	- Individuare le metodologie di indagine per i vari livelli di organizzazione biologica.

Biologia della cellula

- La cellula: organizzazione strutturale e metabolica. - Una prima classificazione: Procarioti ed Eucarioti. - Una classificazione funzionale: autotrofia ed eterotrofia.	- Identificare le strutture cellulari visibili al microscopio ottico. - Identificare nella cellula le principali strutture e le funzioni correlate. - Classificare le cellule in base alla loro struttura. - Esplicitare il rapporto tra struttura e funzione nella cellula e nell'intero organismo.

La trasmissione dei caratteri ereditari

- La riproduzione cellulare. Il ciclo cellulare e il ciclo vitale di un organismo. - Evoluzione del concetto di gene: dalle leggi di Mendel alla biologia molecolare. - Elementi essenziali di genetica umana.	- Spiegare il processo riproduttivo in cellule ed organismi ed esplicitare il significato dell'alternanza di generazione nel ciclo vitale di un organismo. - Enunciare le leggi di Mendel e interpretarle alla luce delle conoscenze attuali.

La diversità degli organismi viventi (Sistematica ed evoluzione)

- Darwin e i meccanismi dell'evoluzione. Variabilità e selezione naturale. Altri meccanismi selettivi. - I criteri di classificazione dei viventi. Il concetto di specie. I meccanismi di speciazione. - I Virus e i cinque regni dei viventi.	- Esplicitare, attraverso esempi, i criteri di ordinamento dei viventi mettendo in evidenza, attraverso la molteplicità delle forme viventi la loro storia adattativa ed evolutiva.

- Origine ed evoluzione degli eucarioti.
- Gli antenati fossili dell'uomo, l'origine della specie umana e il suo posto nella natura.

Forma e funzioni della vita vegetale [1]

- La varietà di strutture dei vegetali. - L'organizzazione della pianta: radici, fusti, foglie, fiori.	- Identificare e confrontare forme e funzioni della vita vegetale nei vari livelli di organizzazione.

Forma e funzioni della vita animale [1]

- Tessuti, apparati e sistemi. - Differenziamento cellulare, sviluppo e accrescimento. - Strutture e funzioni negli animali e nell'uomo.	- Identificare le caratteristiche fondamentali delle strutture degli organismi animali e conoscerne l'origine, lo sviluppo e l'accrescimento. - Esplicitare, attraverso esempi, le funzioni svolte dai tessuti e apparati ai diversi livelli di organizzazione

SCIENZE DELLA TERRA

- La Terra e il sistema solare. Struttura e composizione della Terra. - Le sfere terrestri: Litosfera, Idrosfera, Atmosfera.	- Conoscere le caratteristiche fondamentali del sistema solare e dello spazio cosmico. Comprendere la natura composita e complessa della Terra. - Valutare l'ordine di grandezza delle dimensioni in questione. - Illustrare caratteristiche e specificità delle varie sfere e la loro interazione reciproca.
- L'interno della Terra e i fenomeni endogeni. - I meccanismi dell'orogenesi. - I fenomeni vulcanici e i fenomeni sismici. - Rischio sismico e vulcanico.	- Riconoscere i principali cicli biogeochimici. - Collegare i fenomeni alla superficie con quelli dell'interno della Terra. - Leggere ed interpretare a livello elementare carte sulla distribuzione dell'attività vulcanica e sismica.
- La dinamica esogena e l'evoluzione del paesaggio.	- Descrivere i principali agenti dell'evoluzione geomorfologica del paesaggio ed i relativi meccanismi d'azione.
- Elementi e fattori del clima. - La classificazione e la distribuzione dei climi. - Le variazioni climatiche nella storia della Terra.	- Descrivere gli elementi ed i fattori che concorrono alla determinazione dei climi. - Descrivere i principali tipi di clima sulla Terra. - Esaminare i fattori che determinano la variabilità delle condizioni meteorologiche e climatiche attuali e del passato.
- La Terra: forma e rappresentazione.	- Descrivere i principali tipi di proiezione cartografica. - Trovare le coordinate geografiche di generici punti su una carta.

- Leggere ed interpretare semplici carte geotematiche.

STORIA DELL'ARTE

- Le testimonianze di espressione figurativa nella preistoria: insediamenti umani, graffiti, pitture parietali.
- Le culture preclassiche nell'area mediterranea: mondo minoico-miceneo e medioevo ellenico.
- L'età classica in Grecia e nell'Italia meridionale: architettura, pittura e statuaria.
- Tipologie, ordini e caratteri stilistici dell'architettura classica.
- La morfologia della città greca.
- Le arti a Roma e nelle province.
- Le innovazioni tipologiche e costruttive della architettura e dell'urbanistica romana.
- Tarda antichità e primi secoli del cristianesimo in occidente ed in oriente: dalle catacombe alle basiliche.
- Acquisire strumenti e metodi per l'analisi e la comprensione di espressioni figurative particolarmente rappresentative di epoche e civiltà remote.
- Riconoscere le testimonianze di civiltà nelle quali rintracciare le radici della propria identità.
- Conoscere con puntualità di riferimenti i caratteri costruttivi e stilistici degli ordini classici, fondamentali per lo studio della evoluzione della architettura nella storia.
- Distinguere le innovazioni tecniche e costruttive romane rispetto all'architettura classica e l'influenza nell'architettura e nell'urbanistica europee.
- Esplorare, in un territorio di riferimento, le stratificazioni storiche, le emergenze monumentali, le possibilità di recupero e tutela del patrimonio archeologico.
- Individuare il fenomeno della transizione dalla civiltà pagana al cristianesimo fino alla morfologia della basilica cristiana.

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

- Gli aspetti essenziali della struttura e della evoluzione dei giochi e degli sport individuali e collettivi di rilievo nazionale e della tradizione locale.
- La terminologia: regolamento, tecniche e tattiche dei giochi e degli sport.
- I principi scientifici fondamentali che sottendono la prestazione motoria e sportiva.
- I principi igienici e scientifici essenziali che favoriscono il mantenimento dello stato di salute e il miglioramento dell'efficienza fisica.
- I principi fondamentali di prevenzione e attuazione della sicurezza personale in palestra, a scuola e negli spazi aperti.
- Utilizzare il lessico specifico della disciplina.
- Elaborare e possibilmente dare adeguate risposte motorie in situazioni semplici.
- Trasferire e ricostruire autonomamente, e in collaborazione con il gruppo, semplici tecniche, strategie, regole adattandole alle capacità, esigenze, spazi e tempi di cui si dispone.
- Assumere posture corrette in ambito motorio, sportivo e scolastico.
- Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in palestra, in scuola e negli spazi aperti, compreso quello stradale.
- Ideare e realizzare semplici sequenze di movimento, situazioni mimiche, danzate e di espressione corporea.

RELIGIONE CATTOLICA

(Si rimanda alle indicazioni vigenti o a quelle che saranno indicate d'intesa con la CEI)

Secondo biennio

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

VERSANTE LINGUISTICO

Morfosintassi

- Approfondimento delle strutture della frase sem- plice e complessa, con particolare riferimento all'espressione della modalità e alla diatesi ver- bale, anche mediante significativi confronti inter- linguistici. - Tendenze evolutive dell'italiano contemporaneo, specialmente parlato, in campo morfologico (formazione delle parole) e sintattico.	- Sviluppare a livelli via via più avanzati le capacità di riflessione sulla lingua, per alimentare l'interesse ai processi linguistico-cognitivi, per poter condurre concrete analisi dei testi anche complessi e per rendere maggiormente consapevole l'uso scritto personale. - Affinare l'analisi dell'uso linguistico vivo, anche personale.

Lessico e semantica

- Le varietà di registro e di settore. - Il lessico di tradizione letteraria. - Lessico dialettale. - Neologismi e forestierismi in italiano. - Il dizionario come tesoro complessivo della lingua.	- Come sopra, per quanto riguarda il patrimonio lessicale e per l'adeguatezza e la proprietà semantica. - Capacità e consuetudine di attingere dai dizionari il maggior numero di informazioni sull'uso della lingua.

Comunicazione scritta di maggiore complessità.

- Pratica di lettura e scrittura di un'ampia varietà di testi, collegati alle esigenze poste dalla civiltà complessa delle società moderne. - La patologia degli usi ricercati o settoriali e specialistici fuori situazione.	- Comprendere, commentare e produrre testi di adeguata complessità, riferibili a diverse tipologie formali e funzionali e in relazione al destinatario e alle sue modalità di fruizione.

La lingua dei media

- La lingua del giornalismo, dei mezzi radiofonici e televisivi e della comunicazione pubblicitaria.	- Cogliere la specificità della comunicazione linguistica rivolta a un vasto pubblico o attuata attraverso i mezzi audiovisivi di massa.

VERSANTE LETTERARIO E STORICO-CULTURALE

Letteratura italiana

- Emergere delle lingue e delle letterature neolatine:
la situazione in Italia.
- La letteratura italiana dalle origini all'unificazione nazionale, da far conoscere organizzando percorsi di lettura, unità tematiche e inquadramenti storici, nei quali siano adeguatamente presenti, anche se diversamente graduati, testi di autori fondamentali, quali Dante, Petrarca, Boccaccio, Ariosto, Machiavelli, Guicciardini, Tasso, Galilei, Parini, Goldoni, Alfieri, Foscolo, Manzoni, Leopardi e di altri scrittori, critici e saggisti significativi e dei principali autori dialettali (quali Ruzante, Meli, Porta, Belli), del periodo considerato.
- Lettura guidata di un consistente numero di canti dell'*Inferno*, del *Purgatorio* e del *Paradiso*.
- Le tappe fondamentali della storia della lingua italiana, in rapporto al corso dei fatti generali della società italiana. La funzione decisiva dell'uso letterario.
- Relazioni della letteratura italiana con altre letterature. Letture di testi stranieri in traduzione italiana e, ove possibile, con originale a fronte.
- Orientamenti della critica letteraria.
- Acquisire consapevolezza del processo storico di formazione e sviluppo della civiltà letteraria italiana, in relazione alle condizioni culturali e socio-politiche generali dell'Italia.
- Collocare i testi nella tradizione letteraria e nel contesto storico di riferimento e coglierne anche le proiezioni nella posterità, fino all'epoca attuale.
- Formulare motivati giudizi critici sui testi, avvalendosi di strumenti di informazione e interpretazione, per cogliere sia il loro contenuto informativo sia il significato più pregnante affidato alla specificità formale.
- Riconoscere nella *Commedia* dantesca uno speciale campo di tensioni spirituali, morali e artistiche, generatesi nel contesto italiano del tempo e trasmesse alle varie culture del pianeta.
- Costruire percorsi di studio letterario, collegando anche ad altre manifestazioni culturali (arte, musica), avvalendosi anche delle vaste risorse offerte dai mezzi informatici.

LINGUA E CULTURA LATINA

- Approfondimenti di sintassi del verbo e del periodo. Lettura di testi.
- Evoluzione della lingua latina dalla fase preletteraria all'età augustea. Lettura di testi anche non letterari.
- Letteratura e cultura latina dalle origini all'età augustea.
- Lettura di testi in lingua originale e in traduzione con originale a fronte: Livio Andronico, Ennio, Plauto, Terenzio, Catone, Lucilio, Catullo, Lucrezio, Cesare, Sallustio, Varrone, Cicerone, Cornelio Nepote, Virgilio, Orazio, Tibullo, Propertio, Ovidio, Livio, Valerio Massimo, Vitruvio. Altri autori di età repubblicana e
- Comprendere, tradurre e interpretare testi latini di significativa complessità.
- Affrontare consapevolmente i problemi della traduzione.
- Confrontare testi latini con relative traduzioni d'autore.
- Cogliere l'evoluzione della lingua latina dalla fase preletteraria all'età augustea.
- Collocare autori e opere nel contesto storico e culturale di riferimento.
- Riconoscere generi, tipologie testuali e tradizioni letterarie.
- Individuare aspetti lessicali, retorici, stilistici ed eventualmente anche metrici dei testi studiati.

- augustea.
- Elementi di retorica e stilistica.
- Approfondimenti di metrica. Metri catulliani e oraziani.
- La trasmissione dei testi latini. Approfondimenti di filologia classica.
- La presenza classica di tradizione latina nella cultura moderna e contemporanea. Lettura di testi.
- Risorse informatiche e telematiche per lo studio della lingua e della cultura latina.
- Individuare i tratti specifici dei singoli autori latini.
- Identificare i rapporti della cultura latina con la cultura greca.
- Riconoscere i rapporti del mondo latino con la cultura moderna e contemporanea.
- Progettare e compiere ricerche di lingua e cultura latina utilizzando anche strumenti informatici.

LINGUA E CULTURA GRECA

- Approfondimenti di sintassi. Elementi di lingua omerica, dialettologia greca, retorica e stilistica.
- Lettura di testi.
- Evoluzione della lingua greca fino all'età classica. Lettura di testi anche non letterari.
- Letteratura e cultura greca delle età arcaica e classica.
- Lettura di testi in lingua originale e in traduzione con originale a fronte: Omero, Esiodo; filosofi presocratici, lirici arcaici e tardo-arcaici; Eschilo, Sofocle, Euripide; Aristofane; Erodoto, Tucidide, Senofonte; Lisia, Demostene, Isocrate, Platone, Aristotele; Ippocrate e *Corpus Hippocraticum*.
- Altri scrittori di età arcaica e classica.
- Approfondimenti di metrica. I più importanti metri lirici.
- La trasmissione dei testi greci. Elementi di filologia classica.
- La persistenza della cultura greca nel mondo moderno e contemporaneo. Lettura di testi.
- Risorse informatiche e telematiche per lo studio della lingua, della cultura e della letteratura greca.
- Comprendere, tradurre e interpretare testi greci di significativa complessità.
- Affrontare consapevolmente i problemi della traduzione.
- Confrontare testi greci con relative traduzioni d'autore.
- Cogliere l'evoluzione della lingua greca fino all'età classica.
- Collocare autori e opere nel contesto storico e letterario di riferimento.
- Individuare aspetti lessicali, retorici, stilistici ed eventualmente anche metrici dei testi studiati.
- Riconoscere generi, tipologie testuali e tradizioni letterarie.
- Individuare i tratti specifici dei singoli autori della letteratura greca.
- Identificare i rapporti della cultura greca con la cultura latina.
- Riconoscere l'influenza della cultura greca antica sul mondo moderno e contemporaneo.
- Progettare e compiere ricerche di lingua, cultura e letteratura greca utilizzando anche strumenti informatici.

LINGUA INGLESE

Comprensione

- Comprendere in modo globale e dettagliato messaggi orali di varia tipologia e genere in lingua standard, in presenza e attraverso i media, su argomenti

Funzioni linguistico-comunicative

- Funzioni linguistico-comunicative necessarie per avviare al livello B2-Progresso (QCER).

Lessico

- Lessico pertinente alle aree di conoscenza affrontate.
- Lessico essenziale relativo a contenuti delle discipline non linguistiche caratterizzanti la tipologia del Liceo.

Grammatica della frase e del testo

- Forme necessarie per avviare al livello B2-Progresso (QCER).

Cultura dei paesi anglofoni

- Aspetti relativi alla cultura implicita ed esplicita nella lingua in ambito personale e sociale.
- Rapporto (somiglianze e differenze) esistente tra il mondo di origine ed il mondo delle comunità anglofone.
- Argomenti di attualità

- menti noti, concreti e astratti, d'interesse personale e di attualità espressi con articolazione chiara.
- Comprendere in modo globale e dettagliato testi scritti di varia tipologia e genere (lettere personali, articoli di giornale. SMS, forum, chat ecc.) su argomenti d'interesse personale e sociale.
- Comprendere in modo globale e dettagliato testi orali e scritti su argomenti afferenti le discipline non

linguistiche caratterizzanti la tipologia del Liceo.

Interazione

- Interagire in situazioni che si possono presentare entrando in un luogo, reale o virtuale, dove si parla la lingua.
- Partecipare a conversazioni e discussioni su temi noti, inclusi argomenti afferenti le discipline non linguistiche caratterizzanti la tipologia del Liceo, esprimendo chiaramente il proprio punto di vista.

Produzione

- Produrre testi orali di varia tipologia e genere su argomenti noti e non noti d'interesse personale e sociale, inclusi i contenuti delle discipline non linguistiche caratterizzanti la tipologia del Liceo, anche utilizzando supporti multimediali.
- Produrre testi scritti di varia tipologia e genere su una varietà di argomenti noti e non noti, concreti e astratti, inclusi i contenuti delle discipline non linguistiche caratterizzanti la tipologia del Liceo, anche utilizzando strumenti telematici.

Mediazione

- Riferire, parafrasare o riassumere in lingua inglese, orale e scritta, il contenuto di un testo inglese orale/scritto di varia tipologia e genere, inclusi i testi afferenti le discipline non linguistiche caratterizzanti la tipologia del Liceo.
- Trasferire in lingua italiana testi scritti in lingua inglese di varia tipologia e genere su argomenti relativi alla sfera personale, sociale e culturale, inclusi quelli afferenti i contenuti delle discipline non linguistiche caratterizzanti la tipologia del Liceo.

guistiche caratterizzanti la tipologia del Liceo, an-

che utilizzando strumenti telematici.

Abilità metalinguistiche e metatestuali

- Confrontare elementi della lingua inglese con ele-
menti paralleli dell'italiano o delle altre lingue co-
nosciute individuando somiglianze e differenze.
- Comprendere i rapporti tra situazioni e forme lin-
guistiche.
- Riconoscere le varie formulazioni di una stessa in-
tenzione comunicativa e metterle in relazione con la
situazione.
- Riconoscere le caratteristiche distintive della lingua
orale e della lingua scritta, in riferimento agli àmbiti
di conoscenza trattati.

STORIA

- La civiltà feudale italiana ed europea a partire dal X secolo. - L'Italia, l'umanesimo e la vita civile. - La rottura religiosa dell'Europa. La vita religiosa nel mondo cattolico e in quello riformato. - La geografia del Nuovo Mondo e la creazione dei primi Imperi coloniali. - L'Europa nel XVII secolo. Guerre di religione e nuova geografia europea. Stato moderno e mo- narchia assoluta. - L'Europa nel XVIII secolo. L'Illuminismo, la na- scita degli Stati Uniti, la rivoluzione francese. L'età napoleonica e la Restaurazione - Dal proto-capitalismo alla prima rivoluzione in- dustriale. - Verso nuovi paradigmi politici e istituzionali: Nazione e Repubblica, Patria e Cittadinanza. - Le grandi «questioni» dell'Europa del XIX seco- lo: libertà, nazione, questione sociale. - La diffusione del liberalismo. Sviluppi dell'idea di nazione. Grandi nazioni e piccole nazioni in Europa. Il Risorgimento italiano e l'Unità. - Dal socialismo utopistico alla nascita dei	- Utilizzare adeguatamente gli strumenti lessicali e concettuali propri della disciplina sia generali sia connessi alle sue principali specializzazioni setto- riali (ambientale, politico-istituzionale, sociale, economica, culturale, tecnologica). - Analizzare e interpretare testi storici (scritti, au- diovisivi, multimediali), individuando il punto di vista, le argomentazioni e i riferimenti documenta- li. - Costruire/decostruire il fatto storico, individuan- done le dimensioni temporali e spaziali (planeta- ria, di grandi aree, nazionale, locale), i soggetti e le diverse variabili ambientali, economiche, sociali, politiche e culturali nelle loro interrelazioni. - Utilizzare le conoscenze per periodizzare la storia basso medievale e moderna e per rendere conto in maniera critica di scelte storiografiche alternative. - Analizzare e interpretare fonti scritte, iconografi- che, materiali, di diversa tipologia esercitando la critica della fonte (intenzionalità, coerenza interna, rapporto con il contesto, attendibilità...). - Riconoscere e leggere le testimonianze del passato basso medievale e moderno presenti nel

- partiti - socialisti. - Il movimento cattolico in Italia e in Europa.	- territorio. - Analizzare testi di diverso orientamento storiografico per confrontarne le interpretazioni. - Individuare permanenze, cesure, mutamenti e riletture storiche, avanzando ipotesi interpretative circa la genesi del presente. - Comunicare storia secondo modelli sia schematici sia discorsivi, secondo forme diverse (scritte, orali, multimediali) e secondo diversi registri (narrativo, descrittivo, espositivo, argomentativo).

FILOSOFIA

Filosofia antica e medioevale

- Autori obbligatori: Platone, Aristotele, Plotino, Agostino d'Ippona, Tommaso d'Aquino. - Almeno quattro nuclei tematici rappresentativi dei diversi ambiti di ricerca in cui si è mossa la riflessione filosofica e della pluralità delle posizioni teoriche. - Inquadramento storico degli autori e dei nuclei tematici. - Lettura di testi filosofici (opere e scelte antologiche).	- Riconoscere e definire il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica e i principali metodi della ricerca filosofica. - Problematizzare conoscenze, idee e credenze cogliendone la storicità e ampliando le informazioni tramite l'uso di risorse bibliografiche, informatiche, telematiche. - Esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere, con particolare attenzione alle discipline caratterizzanti il percorso liceale classico. - Analizzare, confrontare e valutare testi filosofici di diversa tipologia.

Filosofia moderna

- Autori obbligatori: Descartes, Vico, Hume, Kant, Hegel, Kierkegaard, Schopenhauer, Marx. - Almeno quattro nuclei tematici rappresentativi dei diversi ambiti di ricerca in cui si è mossa la riflessione filosofica e della pluralità delle posizioni teoriche. - Inquadramento storico degli autori e dei nuclei tematici. - Lettura di testi filosofici (opere e scelte antologiche).	- Usare strategie argomentative e procedure logiche per sostenere le proprie tesi. - Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi ad uno stesso problema. - Riflettere criticamente sulle teorie filosofiche studiate, valutandone le potenzialità esplicative e l'applicabilità in contesti differenti.

MATEMATICA

- Numeri, algoritmi, strutture - Equazioni polinomiali: ricerca delle soluzioni.	- Analizzare in casi particolari la risolubilità di equazioni polinomiali.

- Riflessione sull'evoluzione storica dei concetti di numero e di struttura e sul problema della soluzione delle equazioni algebriche.
- **Geometria**
- Omotetie e similitudini. Rappresentazione analitica di trasformazioni geometriche nel piano.
- Luoghi di punti e sezioni coniche: rappresentazioni analitiche.
- Lunghezza della circonferenza e area del cerchio.
- Il numero π . Misura degli angoli in radianti.
- Seno, coseno e tangente di un angolo. Proprietà fondamentali.
- Rette e piani nello spazio; proprietà, equivalenza, aree e volumi dei solidi geometrici.
- Il problema della conoscenza in geometria: origini empiriche e fondazione razionale dei concetti geometrici. Il contributo di Cartesio e l'algebrizzazione della geometria.
- **Relazioni e funzioni**
- Operazioni funzionali e corrispondenti trasformazioni dei grafici. Funzione inversa e funzione composta.
- Funzione esponenziale, funzione logaritmo e modelli di fenomeni di crescita e decadimento. Funzioni seno, coseno e tangente.
- **Introduzione all'Analisi matematica**
- Nozione intuitiva di limite di una funzione e di continuità.
- Introduzione al concetto di derivata : Il numero e .
- Segno della derivata e andamento del grafico di una funzione.
- **Dati e previsioni**
- Concetto e significato di connessione, correlazione e regressione.
- Semplici distribuzioni di probabilità, distribuzione binomiale. Funzione di distribuzione di Gauss.
- Il concetto di gioco equo.
- Il ragionamento induttivo e le basi concettuali dell'inferenza.
- Diverse concezioni di probabilità.
- Tassi di sopravvivenza e tassi di mortalità. Spese matematiche di pagamenti. Le basi concettuali delle assicurazioni.
- Operare con i numeri reali.
- Analizzare e risolvere problemi utilizzando proprietà delle similitudini.
- Realizzare costruzioni di luoghi geometrici utilizzando strumenti diversi.
- Risolvere analiticamente problemi riguardanti rette, circonferenze e altre coniche.
- Rappresentare analiticamente luoghi di punti: riconoscere dagli aspetti formali dell'equazione le proprietà geometriche del luogo e viceversa.
- Ritrovare e usare, in contesti diversi, semplici relazioni goniometriche.
- Individuare e riconoscere relazioni e proprietà delle figure nello spazio. Calcolare aree e volumi di solidi.
- Utilizzare, in casi semplici, operazioni funzionali per costruire nuove funzioni e disegnarne i grafici, a partire da funzioni elementari.
- Riconoscere crescita, decrescenza, positività, massimi e minimi di una funzione.
- Descrivere l'andamento qualitativo del grafico di una funzione, conoscendone la derivata. Interpretare la derivata anche in altri contesti scientifici.
- Stimare il valore numerico della derivata di una funzione che sia assegnata con una espressione analitica o in forma di grafico.
- Analizzare variabili statistiche e distribuzioni di frequenze. Rappresentazioni grafiche.
- Classificare dati secondo due caratteri e riconoscere le diverse distribuzioni presenti.
- Valutare criticamente le informazioni statistiche di diversa origine, con riferimento particolare ai giochi di sorte e ai sondaggi.

Forme dell'argomentazione e strategie del**pensiero matematico**

- Il metodo ipotetico-deduttivo: enti primitivi, assiomi, definizioni; teoremi e dimostrazioni. Esempi dalla geometria, dall'aritmetica, dall'algebra. Il principio di induzione.
- Confrontare schematizzazioni matematiche diverse di uno stesso fenomeno o situazione.
- Riconoscere situazioni problematiche e fenomeni diversi riconducibili a uno stesso modello matematico.

ELEMENTI DI INFORMATICA

- La struttura dell'elaboratore dal punto di vista sia HardWare che SoftWare.
- L'organizzazione, le componenti e la logica di funzionamento dei sistemi di comunicazione.
- Il funzionamento dei sistemi tecnologici per l'acquisizione dei dati e la loro emissione.
- Il funzionamento di Internet e l'architettura su cui si basa.
- Le principali modalità di rappresentazione delle informazioni grafiche e i vari formati.
- Organizzazione e impostazione di: un foglio elettronico, una relazione tecnica, una presentazione multimediale, un sito internet.
- Descrivere le caratteristiche di un sistema di elaborazione.
- Accedere via Internet a computer remoti.
- Acquisire dati tramite apparecchiature esterne.
- Utilizzare i principali servizi presenti su Internet.
- Realizzare fogli di calcolo e relazioni tecniche su lavori svolti o su ricerche effettuate.
- Realizzare presentazioni multimediali relative a ricerche o finalizzate alla presentazione di prodotti.
- Progettare e realizzare un sito in ambiente Internet.

*FISICA***Strumenti, Modelli e Procedure**

- Modelli descrittivi ed interpretativi; potere predittivo e limiti di validità di un modello.
- Evoluzione storica delle idee e delle interpretazioni dei fenomeni fisici.
- Utilizzare e proporre modelli e analogie.
- Ricavare relazioni sperimentali tra le grandezze fisiche e risolvere problemi utilizzando un linguaggio algebrico e grafico appropriato.

Fenomeni meccanici

- Tipi di forze ed equazioni del moto
- Impulso. Quantità di moto.
- Moto rotatorio. Momento angolare.
- Limiti di applicabilità della relatività galileiana.
- Spazio e tempo nella relatività ristretta.
- Campo gravitazionale come esempio di campo conservativo. Moto dei pianeti: leggi di Keplero.
- Propagazione di perturbazioni nella materia: vari tipi di onde. Riflessione e rifrazione.
- Onde armoniche e loro sovrapposizione.
- Intensità, timbro e altezza del suono.
- Proporre esempi di sistemi di riferimento inerziali e non inerziali e riconoscere le forze apparenti da quelle attribuibili a interazioni.
- Spiegare con esempi i concetti di spazio e tempo nella relatività ristretta.
- Riconoscere e spiegare la conservazione della quantità di moto e del momento angolare nelle varie situazioni della vita quotidiana.
- Osservare e descrivere le proprietà delle onde meccaniche e dei fenomeni di propagazione in relazione alla sorgente e al mezzo.

Fenomeni termici

- Temperatura e calore. Scale termometriche.
- Equilibrio termico e suo raggiungimento.
- Stati della materia e cambiamenti di stato.
- Trasformazioni termodinamiche.
- Primo e secondo principio della termodinamica.
- Cicli termodinamici. Rendimento.
- Misurare quantità di calore e utilizzare i concetti di calore specifico e capacità termica.
- Misurare temperature in fenomeni di scambio di calore e cambiamenti di stato.
- Descrivere il principio di funzionamento di una macchina termica.

Fenomeni luminosi

- Ottica geometrica e formazione di immagini.
- Meccanismo della visione e difetti della vista.
- Diffrazione, interferenza, polarizzazione.
- Strumenti ottici.
- Dispersione della luce.
- Descrivere e spiegare i fenomeni di riflessione, rifrazione, diffusione e le possibili applicazioni, utilizzando il modello dell'ottica geometrica.
- Utilizzare il modello ondulatorio per spiegare la diffrazione, l'interferenza e la polarizzazione.

Fenomeni elettrici e magnetici - Campi

- Fenomeni elettrostatici e magnetostatici.
- Capacità elettrica. Condensatore.
- Campi elettrico e magnetico.
- Moto di cariche in un campo elettrico e in un campo magnetico.
- Conducibilità nei solidi, nei liquidi e nei gas.
- Corrente elettrica continua ed alternata.
- Potenza elettrica ed effetto joule.
- Interazione fra magneti, fra corrente elettrica e magneti, fra correnti elettriche.
- Induzione e autoinduzione.
- Onde elettromagnetiche.
- Descrivere e spiegare fenomeni nei quali si evidenziano forze elettrostatiche o magnetiche.
- Descrivere somiglianze e differenze tra campi gravitazionali, elettrostatici e magnetici.
- Realizzare semplici circuiti elettrici. con collegamenti in serie e parallelo, ed effettuare misure delle grandezze fisiche caratterizzanti.
- Descrivere e spiegare applicazioni della induzione elettromagnetica.
- Classificare le radiazioni elettromagnetiche in base alla lunghezza d'onda e descriverne le interazioni con la materia (anche vivente).

Dalla Fisica classica alla Fisica moderna

- Natura duale dell'onda elettromagnetica.
- Radiazione del corpo nero.
- Il fotone. L'effetto fotoelettrico.
- Spettroscopia e sue applicazioni.
- Proprietà ondulatorie della materia.
- Struttura del nucleo. Isotopi. Radioattività.
- Equivalenza massa-energia e energia di legame.
- Le quattro interazioni fondamentali.
- La fisica subnucleare. Modello Standard.
- Principi di equivalenza e di relatività generale.
- Interazione luce-campo gravitazionale.
- Riconoscere l'ordine di grandezza delle dimensioni delle molecole, degli atomi e dei nuclei.
- Descrivere le applicazioni e i meccanismi fondamentali della fusione e fissione nucleare.
- Descrivere i principi di funzionamento degli acceleratori e dei rivelatori di particelle.
- Descrivere i principi fisici delle più note applicazioni nella tecnologia e nella vita quotidiana.
- Descrivere le conseguenze della deflessione della luce nel campo gravitazionale per la ricerca astronomica e per la misurazione del tempo.

Astrofisica - Cosmologia

- Origine ed evoluzione delle stelle. Diagramma di Hertzsprung-Russell.
- Il Big Bang e l'Universo in espansione.
- Descrivere le ipotesi e i fatti sperimentali su cui basano i modelli sull'origine ed espansione dell'Universo.

SCIENZE NATURALI (CHIMICA, BIOLOGIA, SCIENZE DELLA TERRA)

CHIMICA

- Legami chimici e struttura delle molecole.
- Interazioni fra le molecole.
- Il calcolo chimico.
- Individuare i tipi di legami nella struttura di comuni molecole.
- Prevedere la formula di composti semplici.
- Indicare formule e nomi di semplici molecole.
- Riconoscere i più comuni esempi di relazione fra legame chimico, struttura molecolare e proprietà delle sostanze.
- Riconoscere rappresentanti delle varie classi di composti organici che si utilizzano nella vita ordinaria, con la formula e il nome.
- La chimica del carbonio.
- Le principali classi di composti organici. Nomenclatura dei composti organici. Introduzione allo studio dei composti di interesse biologico.
- Comportamento chimico dei principali tipi di composti organici.
- Le reazioni acido-base.
- Le principali teorie su acidi e basi.
- Acidi e basi.
- Forza degli acidi e delle basi. Il concetto di pH.
- Indicatori.
- Le reazioni di ossido-riduzione.
- Lo stato di ossidazione degli elementi nei composti.
- La trasformazione di energia chimica in energia elettrica e viceversa.
- Le pile e l'elettrolisi.
- Indicare le proprietà acide o basiche di sostanze incontrate nella vita quotidiana.
- Scrivere e bilanciare reazioni acido-base.
- Riconoscere i sali e ricavarne nome e formula.
- Indicare le variabili che influenzano l'andamento di equilibri acido base. Calcolare il pH di soluzioni contenenti acidi e basi forti.
- Attribuire lo stato di ossidazione di un elemento in un composto o ione.
- Riconoscere e bilanciare le reazioni di ossido-riduzione.
- Fornire esempi applicativi di pile e di processi elettrolitici.

BIOLOGIA

Forma e funzione della vita vegetale [2] e della vita animale [2]

- Differenze nella struttura, nel funzionamento e nell'ambiente di vita dei vari tipi di organismi vegetali e animali.
- Struttura e funzioni degli apparati del corpo umano.
- Esplicitare le differenze e le peculiarità di organismi ai diversi livelli di organizzazione e di ambiente di vita.
- Esplicitare i rapporti tra struttura e funzioni nel corpo umano.
- Esplicitare il concetto di omeostasi.

Biologia molecolare

- Le molecole di interesse biologico.
- Le tappe della scoperta degli acidi nucleici.
- La sintesi delle proteine.
- La regolazione genica.
- Conservazione ed evoluzione del patrimonio genetico.
- Esplicitare e collegare le scoperte che hanno permesso di chiarire la natura di «informazione» di DNA e RNA.
- Esplicitare i principali meccanismi di regolazione genica.

netico.

- Identificare le scoperte che hanno permesso la ri-
voluzione biotecnologica.

Ecologia

- La biosfera: le componenti abiotiche e biotiche.
- Relazioni organismo-ambiente.
- La struttura degli ecosistemi e il flusso di energia attraverso di essi.
- Biosfera. Ecosfera e interazione tra sfere.
- L'impatto dell'uomo sulla biosfera.
- Identificare strutture, funzioni e relazioni fondamentali negli ecosistemi.
- Esplicitare gli stretti rapporti che legano tutti i viventi tra loro e con l'ambiente in cui vivono.

SCIENZE DELLA TERRA

- Il tempo geologico e la storia della Terra.
- La Terra e le sue risorse idriche, minerarie ed energetiche.
- Esauribilità delle risorse e problemi ambientali legati al loro sfruttamento.
- Descrivere l'evoluzione della Terra ricostruendo la successione dei principali eventi geologici e paleontologici.
- Esaminare su basi scientifiche i problemi connessi all'uso delle risorse.

STORIA DELL'ARTE

- L'universo romanico e l'universo gotico: sistemi architettonici, botteghe, artisti e grandi cicli figurativi.
- Arte italiana e arte fiamminga.
- Artisti, centri e scuole nel Duecento e nel Trecento in Italia.
- I centri del Rinascimento italiano: gli artisti e le corti.
- Le arti ed il recupero dell'arte classica: continuità e discontinuità.
- Il manierismo nelle corti europee: regole e trasgressioni.
- Le arti nella cultura fiammingo-olandese e nella riforma cattolica.
- Retorica, persuasione e meraviglia nell'arte barocca: i protagonisti e le opere.
- La pittura e i nuovi generi artistici (vedutismo, natura morta, trompe l'oeil).
- Antichità, ricerca archeologica e civiltà neoclassiche.
- Considerare l'opera d'arte come progetto complessivo e risultato unitario del lavoro di artisti, artigiani e maestranze.
- Individuare il passaggio dalla narrazione medievale alla rappresentazione spaziale.
- Riconoscere le differenziazioni stilistiche riconducibili a scuole e artisti diversi.
- Conoscere gli apporti delle scienze e della geometria nella rappresentazione figurativa rinascimentale.
- Individuare le permanenze e le divergenze rispetto all'antichità classica nelle arti rinascimentali.
- Comprendere il valore autonomo del linguaggio di «maniera».
- Riconoscere l'importanza dell'arte a sostegno e celebrazione della Chiesa riformata.
- Individuare i fattori innovativi dell'arte barocca e i relativi campi di esperienze.
- Contestualizzare il fenomeno neoclassico con le

ca.

- Funzione dell'arte e ruolo dell'artista in età romantica: storicismo, revivals ed eclettismo.

contemporanee ricerche archeologiche, filosofiche, letterarie e scientifiche.

- Discernere le fonti di recupero stilistico operato dagli artisti eclettici.

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

- La struttura e l'evoluzione dei giochi e degli sport individuali e collettivi affrontati.
- Le tecniche mimico-gestuali e di espressione corporea e le interazioni con altri linguaggi (musicale, coreutico e iconico).
- Principi fondamentali della teoria e metodologia dell'allenamento.
- Principi generali dell'alimentazione.
- L'alimentazione nell'attività fisica e nei vari sport.
- Attività motoria e sportiva in ambiente naturale.

- Elaborare e quando possibile attuare praticamente ri-
- sposte motorie, in situazioni complesse.
- Cooperare in équipe utilizzando e valorizzando le propensioni individuali e l'attitudine a ruoli definiti.
- Trasferire e ricostruire autonomamente e in collaborazione con il gruppo, tecniche, strategie, regole adattandole alle capacità, esigenze, spazi e tempi di cui si dispone.
- Strutturare autonomi programmi di lavoro concentranti le attività motorie praticate.
- Osservare e interpretare i fenomeni legati al mondo sportivo e all'attività fisica.
- Assumere posture corrette, soprattutto in presenza di carichi in ambito motorio, sportivo e scolastico.
- Mettere in atto comportamenti responsabili e attivi verso il comune patrimonio ambientale, impegnandosi in attività ludiche e sportive svolte all'aria aperta.
- Gestire in modo autonomo la fase di avviamento motorio in funzione dell'attività scelta e del contesto.

RELIGIONE CATTOLICA

(Si rimanda alle indicazioni vigenti o a quelle che saranno indicate d'intesa con la CEI)

Quinto anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

VERSANTE LINGUISTICO

Consolidamento e sviluppo della competenza linguistica e metalinguistica

- L'organizzazione complessiva di un testo di am-
- pie dimensioni. I connettivi a breve e a lunga di-
- stanza.

- Elaborare testi ben calibrati e funzionali a deter-
- minate finalità e situazioni comunicative.
- Acquisire consapevolezza degli stili inerenti

- Testi delle più varie tipologie attinti dalla presenza produzione reale in italiano e in parte in altre lingue conosciute.	- all'uso delle diverse lingue. - Tradurre brevi testi attuali e di uso pratico da e in altre lingue conosciute.

VERSANTE LETTERARIO E STORICO-CULTURALE

Letteratura italiana

- La letteratura italiana dall' unificazione nazionale ad oggi, da far conoscere organizzando percorsi di lettura, unità tematiche e inquadramenti storici nei quali siano adeguatamente presenti, anche se diversamente graduati, testi degli autori principali, quali Carducci, Verga, Pascoli, d'Annunzio, Gozzano, Svevo, Pirandello, Saba, Ungaretti, Quasimodo, Montale, Pavese, Gadda, Calvino, Primo Levi, e testi di altri scrittori significativi, anche dialettali, del Secondo Ottocento e del Novecento fino alle ultime generazioni. - Confronti tra letteratura scritta, rappresentazione teatrale e opera cinematografica. Riferimenti all'opera lirica e ai testi per musica. - Lettura, in traduzione italiana, di testi di autori stranieri confrontabili con autori italiani. - Orientamenti di critica letteraria. - Risorse informatiche e telematiche per lo studio della letteratura italiana.	- Leggere direttamente e ampiamente i testi, con particolare attenzione alla loro contestualizzazione nelle problematiche dell'età contemporanea e al confronto interculturale e interdisciplinare. - Consolidare le proprie competenze nell'analisi dei testi letterari sviluppando le capacità di valutazione critica e di confronto nel panorama delle altre espressioni d'arte. - Ampliare le proprie competenze in campo letterario utilizzando strumenti bibliografici e informatici ed entrando anche in contatto con centri di studio e di ricerca.

LINGUA E CULTURA LATINA

- Ricapitolazione della sintassi. Approfondimenti di retorica e stilistica. Lettura di testi. - Evoluzione della lingua latina nell'età imperiale. Lettura di testi anche non letterari. - Letteratura e cultura latina dell'età imperiale. - Letteratura cristiana. - Lettura di testi in lingua originale e in traduzione con originale a fronte: Fedro, Seneca, Lucano, Stazio, Persio, Giovenale, Marziale. Petronio, Plinio il vecchio. Plinio il giovane, Quintiliano, Svetonio, Tacito, Apuleio, Ammiano Marcellino, Ausonio,	- Comprendere, tradurre e interpretare testi latini, mediolatini e neolatini. anche di accentuata elevata complessità. - Rendere conto delle scelte espressive e stilistiche compiute nella traduzione dei testi. - Confrontare testi latini con relative traduzioni d'autore. - Cogliere l'evoluzione della lingua latina nell'età imperiale e dalla lingua latina alle lingue neolatine. - Collocare autori e opere nel contesto storico, culturale e letterario di riferimento.

- Claudiano, Namaziano e alta autori di età imperiale. - le. Autori cristiani: Tertulliano, Minucio Felice, Cipriano, Amobio, Lattanzio, Prudenzio, Ambrogio, Gerolamo, Agostino e altri. - Lettura di testi mediolatini e neolatini. - Nozioni di critica testuale. Elementi di filologia latina. - La presenza classica di tradizione latina nella cultura moderna e contemporanea. Lettura di testi. - Risorse informatiche e telematiche per lo studio della lingua e della cultura latina.	- Individuare aspetti lessicali, retorici, stilistici ed eventualmente anche metrici dei testi studiati. - Individuare generi, tipologie testuali e tradizioni letterarie. - Individuare i tratti specifici della letteratura latina e dei singoli autori latini. - Identificare i rapporti della cultura latina con la cultura greca. - Riconoscere i rapporti del mondo latino con la cultura moderna e contemporanea. - Progettare e compiere ricerche di lingua e cultura latina utilizzando anche strumenti informatici.

LINGUA E CULTURA GRECA

- Ricapitolazione della sintassi. Approfondimenti di retorica, stilistica e metrica. Elementi di drammaturgia. Lettura di testi. - Evoluzione della lingua greca nell'età ellenistica e nell'età imperiale. Lettura di testi anche non letterari. - Letteratura e cultura greca dell'età ellenistica e dell'età imperiale. Letteratura cristiana antica. - Lettura di testi in lingua originale e in traduzione con originale a fronte: Menandro; Callimaco, Teocrito, Apollonio Rodio; Epicuro; Leonida, Asclepiade, Posidippo; Euclide, Archimede; Polibio; i <i>Settanta</i>, Filone Alessandrino, Giuseppe Flavio; Plutarco; Luciano; Arriano, Appiano; Marco Aurelio, Plotino; Galeno; Eliodoro e altri scrittori di età ellenistica e imperiale. <i>Nuovo Testamento</i> e autori cristiani antichi. - Nozioni di critica testuale. Approfondimenti di filologia classica. - La persistenza della cultura greca nel mondo moderno e contemporaneo. Lettura di testi. - Risorse informatiche e telematiche per lo studio della lingua, della cultura e della letteratura greca.	- Comprendere, tradurre e interpretare testi greci di avanzata complessità. - Rendere conto delle scelte espressive e stilistiche compiute nella traduzione dei testi. - Confrontare testi greci con relative traduzioni d'autore. - Cogliere l'evoluzione della lingua greca nella età ellenistica e nell'età imperiale. - Collocare autori e opere nel contesto storico, culturale e letterario di riferimento. - Individuare aspetti lessicali, retorici, stilistici ed eventualmente anche metrici e drammaturgici dei testi studiati. - Riconoscere generi, tipologie testuali e tradizioni letterarie. - Individuare i tratti specifici dei singoli autori della letteratura greca. - Identificare i rapporti della cultura greca con la cultura latina. - Riconoscere l'influenza della cultura greca sul mondo moderno e contemporaneo. - Progettare e compiere ricerche di lingua, cultura e letteratura greca utilizzando anche strumenti informatici.

LINGUA INGLESE

Comprensione

Funzioni linguistico-comunicative

- Funzioni linguistico-comunicative necessarie per raggiungere il livello B2-Progresso (QCER).

Lessico

- Lessico pertinente alle aree di conoscenza affrontate.
- Lessico relativo a contenuti delle discipline non linguistiche caratterizzanti la tipologia del liceo.

Grammatica della frase e del testo

- Forme necessarie per raggiungere il livello B2-Progresso (QCER).

Cultura dei paesi anglofoni

- Aspetti relativi alla cultura implicita ed esplicita nella lingua, in ambito personale e sociale.
- Rapporto (somiglianze e differenze) esistente tra il mondo di origine ed il mondo delle comunità anglofone.
- Argomenti di attualità.

- Comprendere in modo globale e dettagliato messaggi orali di varia tipologia e genere in lingua standard, in presenza e attraverso i media, su argomenti noti e non noti, concreti e astratti, relativi alla sfera personale, sociale e culturale.
- Comprendere in modo globale e dettagliato testi scritti di varia tipologia e genere (lettere personali, articoli di giornale, SMS, forum, chat ecc.) su argomenti noti e non noti, concreti e astratti, relativi alla sfera personale, sociale e culturale.
- Comprendere in modo globale e dettagliato testi orali e scritti su argomenti afferenti le discipline non linguistiche caratterizzanti la tipologia del Liceo.

Interazione

- Partecipare a conversazioni e discussioni su argomenti noti e non noti, concreti e astratti, inclusi argomenti afferenti le discipline non linguistiche caratterizzanti la tipologia del Liceo, esprimendo e sostenendo il proprio punto di vista.

Produzione

- Produrre testi orali di varia tipologia e genere sviluppati nei dettagli e argomentati, su temi noti e non noti, concreti e astratti, inclusi contenuti afferenti le discipline non linguistiche caratterizzanti la tipologia del Liceo, anche utilizzando strumenti multimediali.
- Produrre testi scritti dettagliati e articolati, di varia tipologia, complessità e genere, su argomenti relativi alla sfera personale sociale e culturale, inclusi argomenti afferenti le discipline non linguistiche caratterizzanti la tipologia del Liceo, anche utilizzando strumenti telematici.

Mediazione

- Riferire, parafrasare o riassumere in lingua inglese, orale o scritta, il contenuto di un testo italiano orale/scritto di varia tipologia e genere, inclusi i testi afferenti le discipline non linguistiche caratterizzanti la tipologia del Liceo.

- Trasferire in lingua inglese testi scritti in lingua italiana di varia tipologia e genere su argomenti relativi alla sfera personale, sociale e culturale, inclusi quelli afferenti i contenuti delle discipline non linguistiche caratterizzanti la tipologia del Liceo.

Abilità metalinguistiche e metatestuali

- Riconoscere la presenza dell'enunciatore e la sua posizione e i suoi scopi, espliciti o impliciti.
- Rendere più oggettivo un testo con una forte presenza dell'enunciatore e viceversa rendere più soggettivo un testo oggettivo.
- Riconoscere la pertinenza o la non pertinenza di un'informazione rispetto allo scopo.
- Rendere un testo più coerente e più coeso.

STORIA

- La Seconda rivoluzione industriale e l'età dell'imperialismo. L'Italia dall'unificazione alla fine del secolo: il protezionismo e i fenomeni migratori. L'affermazione e gli sviluppi della società di massa. Dalle nazioni ai nazionalismi. L'Italia e l'esperienza giolittiana. - La Prima Guerra mondiale. - Il nuovo assetto europeo e mondiale. Il comunismo in Russia. Democrazia e antidemocrazia. La crisi degli anni '30. Fascismo, nazismo e stalinismo. - La Seconda Guerra mondiale. Razzismi e stermini. La Shoah. - I movimenti di liberazione e le nuove democrazie. L'Italia dal fascismo alla democrazia repubblicana. Le innovazioni politiche e sociali del dopoguerra. - Democrazia e comunismo nel dopoguerra. Il bipolarismo Usa-Urss e l'equilibrio del terrore. Onu, decolonizzazione e neo-colonialismo. La guerra fredda fino alla caduta del comunismo. Guerre locali e globali.	- Padroneggiare gli strumenti lessicali e concettuali propri della disciplina sia generali sia connessi alle principali specializzazioni settoriali. - Effettuare ricerche bibliografiche, documentali e informatiche con particolare attenzione alla attendibilità dei materiali reperiti e alla loro tipologia. - Indagare le fonti di memoria, porre in raffronto la memoria e la storia, distinguendole ed integrandole. - Costruire mappe di interpretazione dei fenomeni complessi utilizzando le opportune categorie storiche. - Utilizzare le conoscenze per periodizzare la storia del XX secolo. - Analizzare e interpretare fonti scritte, iconografiche, materiali, audiovisive, orali e multimediali di diversa tipologia, riconoscendone l'intenzionalità (prospettive ideologiche, politiche, di classe, di genere, etc.) ed esercitando la critica della fonte. - Riconoscere e leggere le testimonianze della storia contemporanea e i luoghi di memoria presenti nel territorio. - Individuare nei testi di storia i modelli

- Lo sviluppo dell'Occidente, i paesi di nuova indu-
Strializzazione e il Sud del mondo.
- Il Concilio Vaticano II della chiesa cattolica, le re-
ligioni ed i loro rapporti con le dimensioni cultu-
rali. politiche e sociali del mondo contemporaneo.
- I nuovi soggetti collettivi e le nuove culture. La
crisi energetica degli anni '70, la rivoluzione in-
formativa, il post-fordismo e la
globalizzazione.
- La storia della società e delle istituzioni
dell'Italia
repubblicana dalle grandi trasformazioni del do-
poguerra al presente.
- L'integrazione europea e le sue istituzioni. Dal
trattato di Roma al presente.
- L'attuale quadro geopolitico mondiale nel rappor-
to con i processi storici studiati.
- storiografi-
ci di riferimento.
- Riconoscere attraverso alcuni significativi
dibattiti
storiografici la pluralità delle ricostruzioni e
delle
interpretazioni storiche.
- Strutturare le conoscenze dei fenomeni storici,
correlando la scala locale con scale più ampie al
fine di orientarsi nella complessità del presente.
- Argomentare in merito ai principali temi storici,
utilizzando testi storiografici e fonti per costruire
 motivate interpretazioni.
- Comunicare secondo i modelli appresi nel percor-
so liceale, approfondendo quelli richiesti
dall'esame di Stato.

FILOSOFIA

Filosofia contemporanea

- Autori obbligatori:
Nietzsche, Croce, Gentile, Weber,
Wittgenstein,
Husserl, Heidegger.
- Almeno quattro nuclei tematici rappresentativi
dei
diversi àmbiti di ricerca in cui si è mossa la rifles-
sione filosofica e della pluralità delle posizioni teo-
riche.
- Inquadramento storico degli autori e dei nuclei
te-
matici.
- Lettura di testi filosofici (opere e scelte
antologi-
che).
- Consolidare il possesso delle abilità indicate nel
se-
condo biennio.
- Elaborare percorsi di studio multidisciplinari e
interdisciplinari, a partire da temi di rilevanza fi-
losofica, valorizzando l'unità della cultura attra-
verso le connessioni tra vari àmbiti del sapere, e
indicando analogie e differenze tra concetti, mo-
delli di razionalità e metodi dei diversi campi
conoscitivi.

MATEMATICA

Analisi matematica

- Limite delle successioni e delle funzioni. Teore-
mi sui limiti.
- Nozione di funzione continua e proprietà
globali
delle funzioni continue in un intervallo.
- Derivata di una funzione. Proprietà delle deriva-
te. Derivate successive.
- Calcolare limiti di successioni e funzioni.
- Fornire esempi di funzioni continue e non.
- Calcolare derivate di funzioni.
- Utilizzare la derivata prima e seconda, quando
opportuno, per tracciare il grafico qualitativo di
una funzione.
- Calcolare il valore dell'integrale di funzioni as-

- Ricerca dei punti estremanti di una funzione.
- Integrale di una funzione. Metodi per il calcolo degli integrali. Nozione di primitiva. Metodi per trovare le funzioni primitive.
- Teorema fondamentale del Calcolo e sue applicazioni al calcolo di integrali.
- Lo sviluppo del concetto di derivata e integrale da Newton a Cauchy e Weierstrass.
- Riflessione critica su alcuni temi della matematica
- I fondamenti dell'analisi matematica e della geometria. I concetti di finito e infinito, limitato e illimitato in algebra, analisi, geometria.
- Esempi di teorie assiomatiche. Problemi e limiti del metodo assiomatico.
- Il problema della conoscenza in matematica. Ipotesi epistemologiche sulla natura degli enti matematici.
- L'idea di verità in matematica e nelle scienze: il caso delle geometrie non euclidee.
- segnate. Ricordando le primitive di alcune funzioni elementari ricavare le primitive di funzioni più complesse.
- In casi semplici, utilizzare il teorema fondamentale per calcolare integrali e aree.
- Utilizzare la derivata e l'integrale per modellizzare situazioni e problemi che si incontrano nella fisica e nelle scienze naturali e sociali.
- Confrontare e discutere la struttura di sistemi assiomatici classici presenti nella matematica e di sistemi di ipotesi convenzionali posti a fondamento di altre discipline o strutture razionali.
- Stabilire collegamenti con altre discipline curriculari nelle quali pure si presenta il problema della conoscenza: filosofia, fisica, scienze.
- Riconoscere la presenza del problema della ricerca della verità in tutti i rami della conoscenza toccati dalle discipline curriculari.
- Comprendere testi matematici in lingua inglese.

STORIA DELL'ARTE

- La figurazione tra Ottocento e Novecento: soggettivismo, simbolismo ed espressionismo.
- La rivoluzione industriale ed i fenomeni dell'urbanesimo.
- Città, architettura e disegno industriale in Europa e in Italia.
- La Secessione viennese e l'art nouveau.
- Le avanguardie: ruolo degli artisti, teorie, manifesti e opere.
- Il ritorno all'ordine in Italia tra le due guerre: persistenze, recuperi e nuove proposte.
- Arte e ideologia.
- La ricerca artistica nel secondo dopoguerra.
- Il museo contemporaneo.
- Comprendere la prevalenza della soggettività nell'espressione figurativa l'utilizzo del linguaggio simbolico e la progressiva autonomia dell'arte rispetto alla rappresentazione della realtà e della natura.
- * Storicizzare l'origine della città contemporanea e le problematiche connesse all'urbanesimo.
- Discutere del dilemma forma/funzione nella progettazione degli oggetti d'uso per la produzione in serie.
- Discernere nella produzione delle avanguardie gli elementi di discontinuità e di rottura rispetto alla tradizione accademica.
- Leggere la volontà di recupero della classicità in funzione ideologica e celebrativa.
- Discernere il valore delle singole ricerche artistiche in un panorama dai caratteri frammentari e in continua evoluzione.
- Individuare possibili letture pluridisciplinari di opere e fenomeni artistici fortemente innovativi.
- Utilizzare il museo come centro attivo di cultura e di educazione.
- Riconoscere le diverse tipologie di musei e i cri-

- Componenti dell'attuale sistema dell'arte.
- teri di ordinamento e di esposizione.
- Ricercare, anche attraverso Internet, i principali collegamenti con musei, collezioni, gallerie, esposizioni.

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

- Gli effetti sulla persona umana dei percorsi di preparazione fisica graduati opportunamente e dei procedimenti farmacologici tesi esclusivamente al risultato immediato.
- L'interrelazione dello sviluppo funzionale motorio con lo sviluppo delle altre aree della personalità.
- L'educazione motoria, fisica e sportiva nelle diverse età e condizioni.
- L'aspetto educativo e sociale dello sport.
- Concetti essenziali di valutazione funzionale e classificazione bioenergetica degli sport.
- Arbitrare e assumere ruoli di giuria in situazioni di competizione scolastica.
- Svolgere compiti di direzione dell'attività sportiva.
- Assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della salute dinamica, conferendo il giusto valore all'attività fisica e sportiva.
- Osservare e interpretare i fenomeni legati al mondo dell'attività motoria e sportiva proposta dalla società del benessere e del fitness.

RELIGIONE CATTOLICA

(Si rimanda alle indicazioni vigenti o a quelle che saranno indicate d'intesa con la CEI)

Attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente

ELEMENTI DI DIRITTO ED ECONOMIA

PRIMO BIENNIO

I soggetti dell'economia

- Il consumatore.
- L'impresa e la sua organizzazione.
- La pubblica Amministrazione.
- Le attività non profit.
- Analizzare il diverso ruolo svolto dai soggetti economici nell'ambito del sistema economico.
- Comprendere i problemi connessi al consumo e Cogliere l'importanza dei più recenti interventi normativi a difesa del consumatore.
- Identificare i caratteri dell'attività svolta dalle associazioni senza fini di lucro.
- Elaborare ricerche riguardanti alcune aziende no profit operanti in specifiche zone del territorio.

Il sistema economico

- Economia e società.
- L'innovazione, come determinante del cambiamento.
- Scambi, interdipendenze e interrelazioni.
- I mercati.
- Riconoscere il ruolo fondamentale dell'economia per lo sviluppo della società.
- Individuare i fattori che determinano lo sviluppo economico: duttilità ai cambiamenti scientifici, tecnologici e culturali, relazioni tra sistemi economici

- Le risorse e la sostenibilità della crescita.
- Internalizzazione e globalizzazione.
- Le specificità territoriali.

Elementi di diritto privato, pubblico e commerciale

- Il diritto privato. Libertà, diritti e doveri della persona.
- Il diritto pubblico. Le istituzioni nazionali e locali.
- Il diritto commerciale. L'impresa come soggetto giuridico.

- nazionali e internazionali, aumento delle risorse.
- Analizzare i problemi connessi allo sviluppo economico: crescita per tutti i sistemi economici, fruibilità delle risorse per tutti i soggetti economici, compatibilità ambientale.
- Individuare i problemi connessi all'internalizzazione e globalizzazione delle economie, delle risorse, delle produzioni, dei rapporti commerciali e degli scambi.
- Chiarire il significato e il valore delle specificità territoriali in rapporto.

- Cogliere l'importanza delle regole quali strumenti per l'organizzazione della vita collettiva.
- Individuare il diverso ruolo attribuito alle norme di diritto privato e alle norme di diritto pubblico.
- Cogliere il concetto di rapporto giuridico fondato sulla reciprocità di diritti e di doveri.
- Comprendere il significato giuridico del concetto di libertà, con particolare riferimento alla dignità della persona umana.
- Cogliere l'importanza delle istituzioni quali fondamento dell'assetto statale.
- Riconoscere la crescente importanza istituzionale degli enti locali e comprendere le ragioni del cambiamento in senso federalista dello stato italiano.
- Analizzare i caratteri distintivi dell'impresa sotto il profilo giuridico e collegarli al suo ruolo economico.

SECONDO BIENNIO

I fenomeni economici

- Settori e organizzazione della produzione.
- La distribuzione territoriale delle attività produttive.
- Innovazione di prodotto, di processo e organizzativa. La ricerca.
- Lo scambio tra impresa (reti) e tra paesi (commercio internazionale).
- Moneta, banche e assicurazioni.
- Le politiche economiche.

- Individuare l'importanza dell'attività produttiva per lo sviluppo economico.
- Cogliere le ragioni di una efficace organizzazione produttiva a livello spaziale.
- Identificare il concetto di filiera produttiva ed elaborare schemi che ne illustrino l'applicazione pratica.
- Cogliere l'importanza del sistema finanziario quale supporto del sistema economico.
- Riconoscere le caratteristiche del sistema monetario e l'articolazione del sistema bancario, soprattutto alla luce delle innovazioni apportate dalla moneta

Norme e istituzioni

- I diversi livelli (europeo, nazionale e regionale) e le diverse tipologie delle norme.
 - Cenni ai diritti specialistici (societario, amministrativo e internazionale).
 - Le comunità e le istituzioni internazionali, con particolare riguardo all'Unione Europea.
- Individuare il ruolo organizzativo svolto dalle norme giuridiche, sia di diritto interno sia di diritto internazionale.
 - Comprendere la necessità di un coordinamento sempre più efficace tra le diverse norme giuridiche: dal livello delle norme regionali a quello delle norme nazionali fino alle norme comunitarie.
 - Cogliere le relazioni tra norme del diritto interno e norme dell'Unione europea.
 - Elaborare relazioni su casi giuridici che vedano l'applicazione di norme di diritto interno e norme europee.
 - Comprendere le funzioni svolte dalle più importanti istituzioni internazionali, con particolare riguardo all'Unione europea.
 - Analizzare i caratteri particolari del diritto societario: cogliere le differenze tra le società di persone e le società di capitali. Collegare le tipologie societarie agli aspetti più importanti in tema di sviluppo economico e produzione.

LINGUA COMUNITARIA 2

PRIMO BIENNIO

Come per il Liceo scientifico

SECONDO BIENNIO

Come per il Liceo scientifico

MUSICA

PRIMO BIENNIO

- Generi e opere musicali afferenti a diversi contesti storici e culturali.
 - Elementi teorico-musicali che concorrono alla definizione di generi e stili, attraverso una ricca campionatura, sulla quale si possano maturare coscienti condotte d'ascolto.
 - Modalità di trasmissione dei repertori e dei saperi musicali nelle culture a tradizione scritta e a tra-
- Riconoscere funzioni, contesti e stili, individuandone gli aspetti caratterizzanti.
 - Reperire e interpretare le diverse fonti (bibliografiche, sonore, letterarie, iconografiche ecc.) della esperienza musicale nella storia.
 - Cogliere analogie e differenze tra i linguaggi, nel loro utilizzo autonomo e integrato.
 - Riconoscere all'interno delle opere letterarie, le

- dizione orale.	suggestioni sonore, musicali e cinesiche.
- Rapporti tra codici verbali e musicali (prosodia, metrica, retorica) in diversi linguaggi e nelle forme di poesia per musica.	- Interpretare e analizzare il ruolo della musica in un repertorio di oggetti multimediali significativi.
- Parole e musica nella letteratura europea: episodi significativi dall'antichità ai nostri giorni.	- Partecipare ad attività corali e strumentali, mantenendo un adeguato controllo psicomotorio (respirazione, percezione corporea, rilassamento, postura e coordinazione).
- La musica nella comunicazione multimediale.	

SECONDO BIENNIO

- Luoghi, forme e repertori della musica occidentale in relazione ai diversi contesti storici, sociali, culturali ed artistici, con particolare riferimento all'età moderna (XVII - XIX secolo) e contemporanea.	- Individuare, all'ascolto e nella prassi esecutiva, gli aspetti caratterizzanti dei generi e degli stili studiati.
- Generi e stili: contestualizzazione storico sociale dei repertori studiati.	- Consultare e interpretare le diverse fonti per la storia della musica (bibliografiche, sonore, letterarie, iconografiche ecc.).
- Criteri di lettura e analisi comparata di testimonianze artistiche, letterarie e musicali.	- Cogliere i nessi tra i diversi linguaggi che si integrano nel teatro musicale.
- La riflessione sulla musica nel pensiero filosofico, scientifico e religioso.	- Partecipare ad attività corali e strumentali, con consapevolezza storico-stilistica dei repertori e-seguiti.
- I rapporti interdisciplinari tra la musica, le altre arti e le scienze nella cultura moderna e contemporanea.	
- Episodi significativi, storicamente contestualizzati, di teatro musicale.	

Obiettivi specifici di apprendimento per l'educazione alla Convivenza civile

(educazione alla cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute, alimentare e alla relazione e all'affettività)

Entro il termine del quinto anno la scuola organizza per lo studente attività educative e didattiche unitarie che gli permettono di trasformare in competenze personali le seguenti conoscenze e abilità:

EDUCAZIONE DELLA CITTADINANZA

- Genesi e caratteri delle istituzioni e delle norme nell'evoluzione storica della società.	- Analizzare momenti e ambiti della vita sociale, a partire dall'esperienza quotidiana, per riconoscere in essi la funzione del diritto e dell'etica.
- Valore etico e giuridico delle leggi. Rispetto civico della legalità e modalità politiche necessarie a modificare le leggi.	- Riconoscere gli aspetti delle «culture» proprie degli individui e dei gruppi e gli effetti di comportamenti ispirati a indifferenza, sopraffazione, cedimento,
- I diritti umani nella cultura, nella storia	

- dell'umanità e negli ordinamenti giuridici nazionali e internazionali.
- Il principio della libertà religiosa e delle altre libertà individuali in Italia, nell'Europa e in alcuni paesi del mondo.
 - La fruizione dei diritti di cittadinanza come espressione di istruzione, di cultura, di conoscenza delle lingue, di esercizio dei doveri civici e di educazione reciproca.
 - Caratteri e principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana. Diritti e doveri dell'uomo e del cittadino nei rapporti civili, etico-sociali, economici, politici e culturali.
 - Ordinamento della Repubblica italiana: organi costituzionali e loro principali funzioni. Le autonomie, con riferimento agli statuti del Comune, della Provincia e della Regione di appartenenza.
 - L'autonomia degli enti territoriali, delle istituzioni e delle formazioni sociali della società civile.
 - Europa comunitaria ed europeismo.
 - I principi della Costituzione europea in rapporto al «patrimonio spirituale e morale dell'Europa».
 - Diritti dell'uomo, diritti dei popoli nel contesto dei processi di internazionalizzazione, di globalizzazione e di interdipendenza.
 - Le organizzazioni internazionali: statuto giuridico, ruoli e funzioni
 - Il costituzionalismo come corrente di pensiero e come tendenza politica che si traduce in assetti istituzionali e organizzativi.
 - Il mercato, la democrazia, la spesa sociale, il debito pubblico, la stabilità della moneta e l'equità nel rapporto fra i paesi e le generazioni.
 - I processi migratori: cause, conseguenze, diritti, legislazioni.
- Dal multiculturalismo nella società e nella
- rispetto e dialogo.
- Analizzare casi di conflitti interpersonali e sociali, in rapporto al valore e ai limiti delle norme, nella prospettiva della negoziazione e della cooperazione.
 - Tracciare una mappa dei diritti e dei doveri presenti nella Costituzione italiana.
 - Rintracciare, nella Dichiarazione universale dei diritti umani e nelle costituzioni italiana ed europea, principi e valori in base ai quali affrontare conflitti, rivendicare diritti ed esercitare doveri nella vita scolastica, sociale, economica e politica contemporanea.
 - Riconoscere, in casi specifici, compiutezze e mancanze nell'esercizio dei diritti e dei doveri del cittadino e delle formazioni sociali.
 - Riconoscere, nel dibattito contemporaneo sull'Europa e sui suoi problemi, la presenza di argomenti e sensibilità che affondano le radici nel patrimonio storico della classicità, del cristianesimo e di altre religioni, oltre che nei movimenti esplicitati nel preambolo alla Costituzione europea.
 - Identificare ideali, valori, norme e comportamenti che definiscono e promuovono la cittadinanza italiana, europea e mondiale.
 - Riconoscere in casi e situazioni concrete l'azione delle organizzazioni internazionali e i problemi relativi all'aiuto allo sviluppo e al mantenimento o al ristabilimento della pace.
 - Identificare negli assetti istituzionali e organizzativi dell'Italia, e di altri paesi europei e non europei, influenze del costituzionalismo liberale e democratico.
 - Impiegare indici quantitativi e qualitativi offerti da organismi di ricerca nazionali e internazionali per istituire confronti tra la situazione italiana e quella di altri paesi dell'UE e del mondo.

- scuola all'impegno interculturale.
- La democrazia nella scuola e nelle relazioni tra scuola, famiglia e società.
- I diritti e i doveri degli studenti nella normativa vigente.
- La cooperazione tra scuola, famiglia e istituzioni pubbliche e private del territorio, per la promozione dei processi di apprendimento.
- Il ruolo dei rappresentanti degli studenti, nell'istituto e nelle consulte studentesche.
- La struttura del sistema educativo di istruzione e di formazione.
- Identificare stereotipi, pregiudizi etnici, sociali e culturali presenti nei propri e negli altrui atteggiamenti e comportamenti, nei mass media e in testi di studio e ricerca.
- Identificare il valore e i limiti dell'autorità nelle istituzioni, in particolare nella famiglia e nella scuola.
- Identificare gli organi collegiali scolastici e individuare le modalità con cui essi possano cooperare nella promozione dei processi di apprendimento e nel miglioramento dei rapporti interpersonali.
- Analizzare e discutere i regolamenti di istituto o di altre istituzioni di cui si sia a conoscenza.
- Distinguere e connettere i problemi individuali e quelli collettivi, nella vita della scuola.

EDUCAZIONE STRADALE

- La sicurezza stradale per la tutela della incolumità propria e altrui. Le norme del codice della strada e la loro articolazione.
- Caratteristiche peculiari dei diversi mezzi di trasporto, in ordine al loro uso e all'impatto che essi hanno sull'ambiente. I mezzi di trasporto ecologici.
- I mezzi di trasporto pubblico come alternativa all'utilizzo dei mezzi privati.
- Valutazione delle proprie caratteristiche psicofisiche e impegno continuo a migliorare le proprie competenze di guida.
- Elementi essenziali di pronto intervento e norme sul primo soccorso nel Codice della strada.
- Rispettare le norme del codice stradale, in situazioni simulate e reali, e discuterne con i propri compagni.
- Identificare i limiti fisiologici previsti dalla legge, in ordine all'assunzione di sostanze alcoliche, anche con semplici test psicofisici.
- Analizzare e documentare problematiche relative alla circolazione stradale e al suo impatto ambientale, a partire dal piano del traffico della propria città di residenza.
- Progettare e realizzare strumenti di informazione e di comunicazione sulle problematiche dell'educazione stradale.
- Progettare e realizzare situazioni simulate in cui mettere in atto comportamenti di prevenzione e di pronto soccorso.

EDUCAZIONE AMBIENTALE

- Le carte internazionali dei diritti umani e dell'ambiente, gli organismi che le hanno approvate e sottoscritte, le Corti che ne sanzionano le violazioni.
- La tensione fra esigenze di sviluppo economico-sociale e esigenze di salvaguardia delle risorse
- Analizzare documenti e dati elaborati da organismi locali, nazionali ed internazionali sulle problematiche ambientali.
- Individuare e analizzare da un punto di vista scientifico le maggiori problematiche dell'ambiente in cui si vive.

- naturali ed ambientali.
- Il concetto di sviluppo sostenibile: situazione attuale e prospettive dell'ambiente, a livello locale e planetario.
- Riconoscere, in base alla documentazione nazionale e internazionale, e a verifiche empiriche a livello territoriale e globale.
- Istituzioni a difesa dell'ambiente. Strumenti tecnologici utilizzati per il controllo e il monitoraggio ambientale.
- I beni ambientali, naturali e artistici: valori storici, culturali ed economici.
- Problematiche di tutela, di conservazione, di valorizzazione e di accesso ai beni naturali, in termini di giustizia anche intergenerazionale.
- Individuare modalità per la diffusione della cultura del consumo responsabile e solidale.
- Identificare i principali beni naturali, ambientali, artistici e culturali presenti sul proprio territorio.
- Identificare, nel presente e nel passato, intrecci fra variabili ambientali, economiche, tecnologiche, sociali, politiche e culturali.
- Analizzare i documenti internazionali in materia di tutela dell'ambiente.
- Analizzare le strategie di intervento a favore dell'ambiente messe in atto dalle istituzioni operanti nel proprio spazio di cittadinanza (comune, provincia, regione, repubblica, istituzioni internazionali).
- Elaborare proposte per progetti di salvaguardia dell'ambiente, a diversi livelli.

EDUCAZIONE DELLA SALUTE

- La salute come condizione di benessere fisico, psichico, mentale (OMS); come dimensione sociale, mentale, morale e affettiva, oltre che fisica e come «bene instabile da acquisire, difendere e ricostruire costantemente, durante tutto l'arco dell'esistenza» (Consiglio d'Europa).
- La salute come «fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività» (art. 32 Cost.) e come «dovere di solidarietà» (art. 2 Cost.). Le conseguenze personali e sociali dei danni procurati alla salute propria e altrui.
- Dalla sanità alla salute, attraverso un'analisi degli atteggiamenti e dei comportamenti tipici della Società contemporanea.
- Le malattie della povertà e le malattie del benessere. Le malattie dovute a: alcolismo, tabagismo, sostanze stupefacenti o psicotrope, squilibri alimentari, incidenti stradali causati alterazioni percettive.
- La salute mentale e i modi di promuoverla e tutelarla.
- Apprezzare i benefici della salute, identificare i comportamenti utili a conservarla e i costi personali e sociali necessari per recuperarla.
- Riconoscere le norme fondamentali dell'igiene.
- Condurre una ricerca sui costi sanitari nei paesi sviluppati ed in quelli in via di sviluppo. Documentarsi su esperienze internazionali rintracciabili presso UNESCO, UNICEF e ONG impegnate nella cooperazione allo sviluppo.
- Partecipare ad attività che valorizzino la salute, stabilendo relazioni col mondo del volontariato e con le ASL, anche per identificare e contrastare patologie e comportamenti a rischio.
- Riconoscere nei comportamenti privati e pubblici i pregiudizi nei confronti delle situazioni di disagio e di handicap. Promuovere iniziative e favorire progetti per contrastare tali pregiudizi.
- Esercitarsi nelle pratiche di tutela preventiva della salute e di pronto soccorso previste in caso di calamità naturali, oppure in casa, sui luoghi di lavoro, in strada

larla. - Approfondimento delle conoscenze di primo soc- corso acquisite nel primo ciclo, relative agli inci- denti domestici, al lavoro, alla strada, alla perso- nale e pubblica utilità, alle calamità naturali. - Prospettive e problemi della bioetica: nuove pos- sibilità tecniche e responsabilità etiche.	ecc. - Identificare forme e possibili cause del disagio giovanile e assumere iniziative volte a promuovere nella scuola condizioni di benessere fisico e mentale e di protagonismo giovanile. - Analizzare 'casi bioetici', utilizzando i pronun- ciamenti del Comitato nazionale per la bioetica.

EDUCAZIONE ALIMENTARE

- Alimentazione e nutrizione. Principi nutritivi degli alimenti. Diete tipo e diete specifiche. - Nozioni fondamentali di igiene alimentare. - Le malattie della fame e quelle dell'eccesso di alimentazione. Disturbi alimentari e loro prevenzione. - Danni fisici, metabolici e psichici prodotti dall'abuso di sostanze alcoliche ed eccitanti. - Gli squilibri alimentari nel mondo: cause e possibili rimedi. - Fattori culturali e religiosi nella abitudini alimentari.	- Motivare la necessità di una dieta equilibrata e metterla in relazione alle scelte alimentari personali e collettive. - Ipotizzare diete equilibrate per persone di diversa età, situazione lavorativa, condizioni economiche, sociali e di salute. - Riconoscere gli effetti degli abusi di cibo, di bevande e di sostanze stupefacenti e psicotrope. - Apprezzare la diversità di gusti e di stili in relazione alla cultura delle differenti popolazioni e valutare le carenze e gli sprechi alimentari in rapporto alle risorse naturali ed economiche.

EDUCAZIONE ALLA RELAZIONE E ALL'AFFETTIVITÀ

- Le dimensioni relazionali dell'esperienza umana. - I diversi punti di vista teorici sull'età evolutiva, Anche in riferimento al dibattito odierno. - La fase dell'adolescenza rispetto alle altre fasi della vita. - Il linguaggio dei sentimenti e delle emozioni. Cause e rimedi dell'analfabetismo affettivo. - I temi dell'amicizia e dell'affettività nella letteratura, nella filosofia e nell'arte. - Innamoramento, amore, matrimonio e famiglia. Identità e trasformazione della famiglia sul piano antropologico e sociale. - Il rapporto tra genitori e figli. Le dinamiche relazionali fra pari e tra giovani e adulti. - La vita affettiva e sessuale secondo diverse scuole di pensiero, in particolare, secondo la	- Identificare la qualità e i limiti delle relazioni che si riescono a stabilire con i compagni, i docenti, i giovani e gli adulti in genere. - Riflettere e riconoscere le problematiche tipiche della propria età, anche attraverso la confronto e il contributo dei propri pari e degli adulti. - Riflettere, riconoscere ed argomentare sui propri valori di riferimento e confrontarli con i valori praticati nel contesto sociale di appartenenza. - Analizzare le mappe linguistiche relative alla vita affettiva. - Ricercare e documentarsi sull'evoluzione della famiglia nella società italiana e nel proprio contesto di riferimento. - Documentarsi su casi di repertorio descritti secondo le teorie psicanalitiche. - Distinguere, nella discussione sulle

- psicanalisi e la psicologia umanistica.
- I differenti punti di vista sul rapporto uomo donna nelle diverse culture. Le caratteristiche di una sessualità responsabile.
 - La pervasività del sesso nella cultura e nella società contemporanea.
 - Relazioni affettive e relazioni sessuali, nell'adolescenza e nella vita adulta.
 - Anatomia e fisiologia dell'apparato riproduttivo, fecondazione, gestazione, nascita. Regolazione della fertilità e metodi contraccettivi.
 - Le malattie sessualmente trasmesse: aspetti medici e giuridici.
- problematiche sessuali, fra dati di costume di tipo antropologico e sociologico, norme e suggerimenti di tipo igienico e norme giuridiche.
- Riconoscere in diverse situazioni sociali il rapporto esistente tra affettività, sessualità e moralità.
 - Documentarsi sulle problematiche sociologiche, psicologiche, sociali ed etiche dei comportamenti sessuali giovanili.
 - Distinguere fra metodi naturali di regolazione della fertilità, contraccettivi chimici e meccanici, e riconoscere, di ciascuno, efficacia e limiti.
 - Documentarsi sulle principali fonti scientifiche in materia di prevenzione delle infezioni.

Allegato C/3

(Art. 2 comma 3)

Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati

dei percorsi liceali

Piano degli studi

e

Obiettivi specifici di apprendimento

Liceo economico

	1° Biennio		2° Biennio		V anno
	1°	2°	3°	4°	5°
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti					
Lingua e letteratura italiana	165	165	132	132	132
Lingua inglese	99	99	99	99	99
Lingua comunitaria 2	66	66	66	66	66

Storia - Filosofia - Sociologia 1)	66	66	66	66	99
Matematica e Statistica 2)	132	132	99	99	132
Informatica applicata	66	66	66	66	
Geografia e geografia economica	66	66	66	66	
Scienze naturali ³⁾	66	66			
Diritto	66	66	66	66	66
Economia e ammin. Aziendale ⁴⁾	99	99	99	99	165
Arte - Musica	66	66			
Scienze motorie e sportive	66	66	66	66	66
Religione cattolica o Att. altern.	33	33	33	33	33
<i>Totale ore</i>	1056	1056	858	858	858
Discipline obbligatorie di indirizzo					
			198	198	198
<i>Totale complessivo</i>	1056	1056	1056	1056	1056
Attività e insegnamenti facoltativi					
- Conversazione in lingua inglese					
- Conversazione in lingua comunitaria 2					
- Approfondimenti nelle materie obbligatorie (primo biennio)	66	66	66 ⁵⁾	66 ⁵⁾	66 ⁵⁾
- Approfondimenti di indirizzo (secondo biennio e V anno)					
Attività e insegnamenti relativi ai Settori facoltativi					
			99	99	99

1) Storia dal primo al quinto anno - Filosofia dal terzo al quinto anno - Sociologia nel quinto anno

2) con Matematica finanziaria nel secondo biennio

3) Chimica, Biologia, Scienze della Terra

4) comprese le attività laboratoriali nel quinto anno

5) elevate a 99 ore per gli studenti che scelgono le attività e gli insegnamenti relativi ai Settori facoltativi

Le ore tra parentesi indicano le ore di laboratorio

Nel 5° anno è previsto l'insegnamento in lingua inglese di una disciplina non linguistica (CLIL)

DISCIPLINE OBBLIGATORIE DELL'INDIRIZZO ECONOMICO AZIENDALE

	2° Biennio		V anno
	3°_	4°	5°
Management aziendale	66	66	66
Finanza aziendale	66	66	66
Contabilità, bilancio e profili fiscali	66	66	66
Totale ore	198	198	198

DISCIPLINE OBBLIGATORIE DELL'INDIRIZZO ECONOMICO ISTITUZIONALE

	2° Biennio		V anno
	3°_	4°	5°
Economia internazionale e regionale	66	66	66
Economia pubblica	66	66	66
Diritto internazionale, comparato ed europeo	66	66	66
Totale ore	198	198	198

SETTORI FACOLTATIVI RIMESSI ALLA LIBERA SCELTA DELLO STUDENTE

NELL'ÀMBITO DELL'INDIRIZZO ECONOMICO AZIENDALE

SETTORI	DISCIPLINE	2° Biennio		V anno
		3°_	4°	5°
SETTORE FILIERA MODA	Economia e management della filiera moda	99	99	99

SETTORE AGRO-ALIMENTARE	Economia e management del settore agro-alimentare	99	99	99
SETTORE DEI SERVIZI	Economia e management dei servizi	99	99	99
SETTORE DEI SERVIZI CREDITIZI-FINANZIARI	Economia dei mercati e servizi finanziari	99	99	99
SETTORE DEL TURISMO	Economia e management del turismo	99	99	99

SETTORI FACOLTATIVI RIMESSI ALLA LIBERA SCELTA DELLO STUDENTE

NELL'AMBITO DELL'INDIRIZZO ECONOMICO ISTITUZIONALE

SETTORI	DISCIPLINE	2° Biennio		V anno
		3° _	4°	5°
SETTORE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE	Economia della ricerca e dell'innovazione	99	99	99
SETTORE INTERNAZIONALE	Economia internazionale	99	99	99
SETTORE DELLA FINANZA PUBBLICA	Finanza pubblica	99	99	99
SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	Management della Pubblica Amministrazione	99	99	99

Obiettivi specifici di apprendimento

Parte generale

PRIMO BIENNIO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Come per il Liceo classico

LINGUA INGLESE

Comprensione

- Comprendere in modo globale e dettagliato messaggi orali di varia tipologia e genere in lingua standard, in presenza e attraverso i media, su argomenti noti e concreti, d'interesse personale e di attualità espressi

Funzioni linguistico-comunicative

- Funzioni linguistico-comunicative necessarie per potenziare il livello B1-Soglia (Quadro Comune Europeo di Riferimento = QCER)	- con articolazione chiara. - Comprendere in modo globale e dettagliato testi scritti di varia tipologia e genere (lettere personali, articoli di giornale, SMS, forum, chat ecc.) su argomenti d'interesse personale e sociale.
Lessico	
- Lessico pertinente alle aree di conoscenza affrontate.	Interazione - Interagire in situazioni che si possono presentare entrando in un luogo, reale o virtuale, dove si parla la lingua.
Grammatica della frase e del testo	
- Forme necessarie per potenziare il livello B1-Soglia (QCER).	- Partecipare a conversazioni e discussioni su temi noti, esprimendo chiaramente il proprio punto di vista.
Fonetica e fonologia	Produzione
- Fonemi e allofoni. - Caratteristiche fonetiche che distinguono i fonemi. - Struttura sillabica, sequenza di fonemi, accentazione delle parole.	- Produrre testi orali di varia tipologia e genere su argomenti noti e concreti d'interesse personale e sociale, anche utilizzando supporti multimediali. - Produrre testi scritti di varia tipologia e genere su una varietà di argomenti noti e concreti, anche utilizzando strumenti telematici.
Cultura dei paesi anglofoni	
- Aspetti relativi alla cultura implicita ed esplicita nella lingua in ambito personale e sociale. * Rapporto (somiglianze e differenze) esistente tra il mondo di origine ed il mondo delle comunità anglofone. - Argomenti di attualità.	Mediazione - Riferire, parafrasare o riassumere in lingua Italiana, orale e/o scritta, il contenuto di un testo inglese orale/scritto di varia tipologia e genere. - Trasferire in lingua italiana testi scritti in lingua inglese di varia tipologia e genere su argomenti relativi alla sfera personale e sociale.
	Abilità metalinguistiche e metatestuali
	- Confrontare elementi della lingua inglese con elementi paralleli dell'italiano e delle altre lingue conosciute individuando somiglianze e differenze. - Comprendere i rapporti tra situazioni e forme linguistiche. - Riconoscere le varie formulazioni di una stessa intenzione comunicativa e metterle in relazione con la situazione. - Riconoscere le caratteristiche distintive della lingua orale e della lingua scritta, in riferimento agli ambiti di conoscenza trattati.

LINGUA COMUNITARIA 2

Come per il Liceo scientifico

STORIA

Come per il Liceo classico

MATEMATICA CON STATISTICA

- **Numeri, algoritmi, strutture**
Gli insiemi numerici N , Z , Q , R , rappresentazioni, operazioni, ordinamento.
- Espressioni algebriche; polinomi, operazioni.
- Equazioni e disequazioni di primo e secondo grado. Sistemi di equazioni e disequazioni.
- Evoluzione storica dei sistemi di numerazione
- Riconoscere e usare correttamente diverse rappresentazioni dei numeri.
- Utilizzare in modo consapevole strumenti di calcolo automatico.
- Approssimare a meno di una fissata incertezza risultati di operazioni numeriche.
- Impostare e risolvere semplici problemi modellizzabili attraverso equazioni, disequazioni e sistemi di primo e secondo grado.
- Calcolare perimetri e aree.
- Comprendere dimostrazioni e sviluppare semplici catene deduttive.
- Analizzare e risolvere problemi del piano e dello spazio.
- Utilizzare lo strumento algebrico come linguaggio per rappresentare formalmente gli oggetti della geometria elementare.
- Rappresentare analiticamente particolari sottoinsiemi del piano.
- Usare consapevolmente notazioni e sistemi di rappresentazione formale per indicare e per definire relazioni e funzioni.
- Risolvere, per via grafica o algebrica, problemi che si descrivono mediante equazioni. Disequazioni o funzioni.
- Utilizzare strumenti informatici per la rappresentazione di relazioni e funzioni.
- Riconoscere caratteri qualitativi, quantitativi, discreti e continui.
- Passare dalla matrice dei dati grezzi alle distribuzioni di frequenze ed alle corrispondenti rappresentazioni grafiche (anche utilizzando adeguatamente
- **Geometria**
- Nozioni fondamentali di geometria del piano e dello spazio.
- Il piano euclideo: relazioni tra rette, congruenza di figure, poligoni e loro proprietà.
- Circonferenza e cerchio.
- Le isometrie nel piano.
- Misura di grandezze; grandezze incommensurabili; perimetro e area dei poligoni. Teoremi di Euclide e di Pitagora.
- Il metodo delle coordinate: il piano cartesiano.
- Interpretazione geometrica dei sistemi di equazioni e disequazioni lineari in due incognite.
- Poliedri, coni, cilindri, sfere e loro sezioni.
- Gli sviluppi della geometria nella storia.
- **Relazioni e funzioni**
- Relazioni e funzioni. Rappresentazione grafica di funzioni nel piano cartesiano.
- Un campionario di funzioni elementari e dei loro grafici. Zeri e segno di una funzione;
- Riflessione sulla evoluzione storica dell'algebra e del concetto di funzione.
- **Dati e previsioni**
- Distribuzioni delle frequenze a seconda del tipo di carattere e principali rappresentazioni grafiche.
- Valori medi e misure di variabilità.
- Significato della probabilità e sue valutazioni.

- Distribuzioni di probabilità e concetto di variabile aleatoria discreta.
 - Probabilità e frequenza.
- Forme dell'argomentazione e strategie del pensiero matematico**
- Linguaggio naturale e linguaggio simbolico (linguaggio degli insiemi, dell'algebra elementare, delle funzioni, della logica matematica).
 - Proposizioni e valori di verità. Connettivi logici.
 - Variabili e quantificatori. Legami fra connettivi e quantificatori.
 - Verità e verificabilità in matematica.
- opportuni strumenti informatici).
 - Calcolare, utilizzare e interpretare valori medi e misure di variabilità per caratteri quantitativi.
 - Costruire lo spazio degli eventi in casi semplici.
 - Utilizzare il linguaggio degli insiemi e delle funzioni per parlare di oggetti matematici e per descrivere situazioni e fenomeni naturali e sociali.
 - Distinguere tra verifica e dimostrazione; verificare una congettura in casi particolari o produrre controesempi per confutarla.
 - Scegliere, adattare, utilizzare schematizzazioni matematiche per affrontare problemi di varia natura in contesti diversi.

INFORMATICA APPLICATA

- Le motivazioni della crescente utilizzazione dei calcolatori e le opportunità legate al loro impiego comprendendo il ruolo esecutivo della macchina.
 - L'architettura HW dei sistemi di elaborazione e di comunicazione anche in relazione al problema della sicurezza in semplici termini funzionali.
 - L'organizzazione in termini funzionali dei sistemi SW e le modalità di comunicazione con le macchine con particolare riferimento ai programmi e ai linguaggi di programmazione.
- Utilizzare in modo consapevole i principali strumenti hardware.
 - Avere padronanza di accesso ed utilizzo degli strumenti software.
 - Utilizzare i principali pacchetti software applicativi (World Processor, Foglio Elettronico, Presentazioni ecc.) anche in vista del conseguimento della patente informatica secondo la normativa comunitaria.

GEOGRAFIA E GEOGRAFIA ECONOMICA

La Terra come dimora dell'uomo

- Fenomeni endogeni ed esogeni nell'evoluzione dei paesaggi.
 - L'uomo come modificatore dell'ambiente naturale.
 - Paesaggio naturale e paesaggio antropizzato.
 - L'evoluzione del paesaggio.
 - La vita dell'uomo e l'economia nelle diverse realtà geografico-ambientali.
- Riconoscere l'azione dei fenomeni endogeni (tettonici, vulcanici, sismici) ed esogeni (azione geomorfica delle acque meteoriche, delle acque correnti, dei ghiacciai, del vento, ecc.) sulla formazione e il modellamento della superficie terrestre.
 - Valutare le implicazioni connesse alle interrelazioni uomo natura.
 - Individuare e descrivere le caratteristiche

- Spazio assoluto e spazio relativo.
- fisiche ed antropiche dei diversi paesaggi.
- Descrivere e presentare gli elementi naturali e antropici delle diverse realtà geografico-ambientali utilizzando schemi di sintesi, carte di vario tipo e immagini.
- Orientarsi nello spazio assoluto e relativo.

La geografia della popolazione

- Il popolamento della Terra.
- La distribuzione e la densità della popolazione mondiale, indici della popolazione.
- Flussi migratori: cause e conseguenze.
- Analizzare i dati relativi alla distribuzione, alla densità della popolazione ed agli indici demografici.
- Interpretare dati, costruire carte tematiche relative a temi e problemi dello sviluppo umano, economico e sostenibile.

La geografia delle risorse economiche

- Le risorse naturali come risorse economiche.
- Le risorse rinnovabili e non rinnovabili.
- La distribuzione geografica delle risorse per lo sviluppo economico.
- Le interdipendenze geografiche per lo scambio delle risorse.
- La sostenibilità dello sviluppo: ambientale, sociale ed economico.
- Gli spazi della produzione e i principali flussi di scambi.
- Comprendere che le risorse naturali possono essere utilizzate a fini economici, compatibilmente con la loro riproducibilità e con il loro uso equilibrato rispetto agli obiettivi ambientali, sociali ed economici dello sviluppo.
- Comprendere il ruolo che l'innovazione tecnologica può svolgere nel reperimento, utilizzo e risparmio delle risorse.
- Individuare comportamenti che consentano il risparmio di risorse.

Gli strumenti della geografia

- La rappresentazione del mondo: le carte geografiche, la scala delle carte, i tipi di carte e l'atlante, la localizzazione dei punti sulla superficie terrestre.
- I dati statistici e le immagini.
- Il telerilevamento e i sistemi informativi geografici (GIS).
- Indicatori e indici
- Orientarsi sulle carte e orientare le carte geografiche.
- Leggere e interpretare carte geografiche a grande, media, piccola e piccolissima scala.
- Leggere e interpretare dati statistici, grafici, foto e immagini.

La geografia come disciplina cronospaziale

- L'evoluzione del territorio: i «segni» del passato nell'organizzazione economica attuale.
- La dimensione temporale nell'organizzazione dello spazio.
- Evidenziare l'evoluzione degli assetti territoriali, leggendo e interpretando carte storiche e immagini d'epoca.

CHIMICA

- La materia e i suoi stati fisici.
- Massa, volume, temperatura e loro misura.
- Stati di aggregazione della materia e passaggi di stato.
- Miscele e metodi di separazione.
- Le soluzioni acquose e l'espressione della loro concentrazione.
- Approccio qualitativo alle proprietà delle soluzioni.
- Le trasformazioni chimiche.
- Elementi e composti.
- La particellarità della materia: atomi e molecole.
- Struttura dell'atomo.
- La configurazione elettronica.
- Dalla tavola di Mendeleev alla tavola periodica moderna.
- Legami chimici e struttura delle molecole.
- Interazioni fra le molecole.
- La chimica del carbonio.
- Le principali classi di composti organici. Nomenclatura dei composti organici. Introduzione allo studio dei composti di interesse biologico.
- Acidi e basi. Le reazioni acido-base.
- Forza degli acidi e delle basi. Il concetto di pH.
- Indicatori.
- Le reazioni di ossido-riduzione
- Lo stato di ossidazione degli elementi nei composti.
- La trasformazione di energia chimica in energia elettrica e viceversa.
- Riconoscere, caratteristiche rilevanti di materiali e fenomeni.
- Utilizzare strumenti di misura di lunghezza, massa, volume e temperatura.
- Riconoscere i passaggi di stato.
- Individuare i diversi tipi di miscele e indicare e realizzare i metodi di separazione più comuni.
- Preparare soluzioni a concentrazione nota.
- Valutare l'effetto del soluto sulle temperature di ebollizione e congelamento della soluzione.
- Riconoscere se è avvenuta o no una reazione. Fornire esempi di reazioni importanti per ottenere sostanze utili nella vita quotidiana.
- Impiegare correttamente teorie e modelli per definire e descrivere l'atomo e la molecola.
- Interpretare le leggi ponderali mediante l'ipotesi atomico - molecolare della materia.
- Interpretare in casi esemplari comportamenti della materia in termini di atomi e molecole.
- In base alla posizione degli elementi nella tavola Periodica, effettuare previsioni sul loro comportamento chimico.
- Individuare i tipi di legami nella struttura di comuni molecole.
- Indicare formule e nomi di semplici molecole.
- Riconoscere semplici composti organici, rappresentanti delle varie classi che si utilizzano nella vita ordinaria, sulla base della loro formula di struttura, indicandone il nome corretto.
- Indicare le proprietà acide o basiche di sostanze incontrate nella vita quotidiana.
- Calcolare il pH di soluzioni contenenti acidi e basi forti.
- Riconoscere reazioni di ossido-riduzione.

BIOLOGIA

- Le caratteristiche fondamentali dei viventi.
- La cellula: organizzazione strutturale e metabolismo.
- Una prima classificazione: Procarioti ed Eucarioti.
- Una classificazione funzionale: autotrofia ed eterotrofia.
- La riproduzione cellulare. Il ciclo cellulare e il ciclo vitale di un organismo.
- Evoluzione del concetto di gene: dalle leggi di Mendel alla biologia molecolare.
- Elementi essenziali di genetica umana.
- Forma e funzioni della vita vegetale. La varietà di strutture dei vegetali.
- La crescita delle piante: nutrizione e regolazione.
- La riproduzione sessuata e vegetativa nelle piante.
- Forma e funzioni della vita animale. Tessuti, apparati e sistemi organici. I piani organizzativi degli animali. Accrescimento e sviluppo degli animali.
- Struttura e funzioni del corpo umano.
- La diversità degli organismi viventi (Sistematica ed evoluzione).
- Darwin e i meccanismi dell'evoluzione. Selezione naturale e variabilità. I criteri di classificazione dei viventi. Il concetto di specie. I meccanismi di speciazione.
- I Virus. I cinque regni dei viventi.
- Origine ed evoluzione degli eucarioti.
- Gli antenati fossili dell'uomo, l'origine della specie umana e il suo posto nella natura.
- La biosfera: le componenti abiotiche e biotiche.
- La struttura degli ecosistemi e il flusso di energia attraverso di essi.
- Riconoscere le caratteristiche che distinguono il vivente dal non-vivente.
- Riconoscere i diversi livelli di organizzazione biologica.
- Identificare nella cellula le principali strutture e le funzioni correlate.
- Esplicitare, attraverso esempi, il rapporto tra struttura e funzione nella cellula e nell'intero organismo.
- Spiegare il processo riproduttivo in cellule ed organismi.
- Enunciare le leggi di Mendel e interpretarle alla luce delle conoscenze attuali.
- Identificare i meccanismi della variabilità biologica.
- Identificare e confrontare forme e funzioni della vita vegetale nei vari livelli di organizzazione e grado evolutivo.
- Identificare le caratteristiche delle strutture fondamentali degli organismi animali e le funzioni svolte dai diversi tessuti e apparati a diversi livelli di organizzazione e grado evolutivo.
- Esplicitare, attraverso esempi, i criteri di ordinamento dei viventi mettendo in evidenza, attraverso la molteplicità delle forme viventi la loro storia adattativa ed evolutiva.
- Riconoscere le differenze più significative tra organismi viventi.
- Individuare le maggiori differenze tra gli altri primati e l'uomo.
- Comprendere il concetto di sistema.
- Esplicitare, attraverso esempi, gli stretti rapporti che legano tutti i viventi tra loro e con l'ambiente in cui vivono.

SCIENZE DELLA TERRA

- La Terra e il sistema solare.
- Struttura e composizione della Terra.
- Le sfere terrestri: Litosfera, Idrosfera, Atmosfera
- Comprendere la natura composita e complessa della Terra.
- Illustrare caratteristiche e specificità delle varie sfere

- Biosfera, ecosfera e interazioni tra sfere. - Elementi e fattori del clima. - La classificazione, la distribuzione e la variazione dei climi. - L'interno della Terra e i fenomeni endogeni. - I meccanismi dell'orogenesi. - I fenomeni vulcanici e i fenomeni sismici. - Rischio sismico e vulcanico. - Il tempo geologico e la storia della Terra.	- e la loro reciproca influenza. - Riconoscere i principali cicli biogeochimici. - Descrivere gli elementi ed i fattori che concorrono alla determinazione dei climi. - Descrivere i principali tipi di clima presenti sulla Terra e spiegarne la distribuzione geografica. - Collegare i fenomeni alla superficie con quelli dell'interno della Terra. - Leggere ed interpretare a livello elementare carte sulla distribuzione dell'attività vulcanica e sismica. - Descrivere l'evoluzione della terra ricostruendo la successione dei principali eventi geologici e paleontologici. - Valutare le dimensioni temporali della terra (concetto di tempo geologico).

DIRITTO

- Elementi di diritto privato, pubblico e commerciale.	- Comprendere l'importanza della dimensione giuridico-istituzionale della società. - Assumere la consapevolezza della responsabilità soggettiva e oggettiva nella vita economica e sociale. - Comprendere il ruolo dei diversi soggetti giuridici nel promuovere e orientare lo sviluppo economico sociale.

Il valore della persona nella cultura giuridica

- La persona nella Costituzione. - Persona e cittadino. - La libertà della persona: - Libertà personale. - Libertà di coscienza. - Libertà di domicilio. - La libertà del cittadino: - Libertà di stampa. - Libertà di associazione. - Diritti della persona: - Diritto alla salute. - Diritto alla mobilità. - Diritto alla privacy. - Diritti del cittadino: - Diritti del concepito. - Diritti dei minori in campo civile e penale. - Diritti personali e patrimoniali. - Rapporto tra giustizia e diritto.	- Rendere consapevoli persone e cittadini della propria dignità e della realtà giuridica, politica e sociale in cui vivono. - Analizzare aspetti e comportamenti delle realtà personali e sociali, confrontandoli con il dettato della norma giuridica ed applicarla alle diverse fattispecie /sociali, pubbliche e private). - Conoscere nelle loro fisionomie articolate i principali istituti giuridici che regolano nel nostro ordinamento i rapporti fra i soggetti di diritto. - Acquisire la consapevolezza della ineliminabile funzione svolta nel mondo passato e moderno della norma giuridica per favorire una corretta impostazione dei rapporti interpersonali, una positiva e critica partecipazione alla vita sociale, una valorizzazione della tradizione. - Consolidare l'uso di registri linguistici di carattere giuridico che consentano la comprensione e la decodificazione delle fonti del diritto.

La persona nella dimensione sociale

- La vita sociale nella Costituzione.	- Comprendere che i diritti della persona non so-

- La famiglia nella dimensione privata e pubblica.
 - Il diritto di associazione (associazione, partiti, sindacati).
 - Doveri della persona.
 - Doveri del cittadino:
 - dovere tributario
 - difesa della Patria.
- no indipendenti da quelli di altre persone e presuppongono anche una responsabilità sociale.

L'impresa come soggetto giuridico

- Le diverse forme giuridiche di impresa.
 - Diritto e libertà di iniziativa economica.
 - Libertà di concorrenza.
 - Le responsabilità dell'impresa.
 - Gestione economica e fallimenti.
- Conoscere l'esistenza della molteplicità di forme con cui l'impresa economica può organizzarsi.
 - Comprendere le opportunità e i limiti della concorrenza tra le imprese.
 - Comprendere i margini di libertà e vincoli entro cui l'impresa può svolgere la propria attività.

Le istituzioni: nazionali, locali e internazionali

- Le forme di organizzazione socio-politiche (dalle società arcaiche allo stato contemporaneo).
 - Le forme di stato e di governo:
 - dallo stato assoluto allo stato democratico-sociale
 - forme di governo parlamentari e presidenziali.
 - I poteri e gli organi dello stato italiano:
 - Parlamento
 - Governo
 - Presidente della Repubblica
 - Potere giudiziario
 - Corte Costituzionale e organi di garanzia.
 - Le articolazioni dello stato:
 - il rapporto tra organi centrali e periferici
 - le autonomie locali
 - i poteri e le funzioni degli organi locali
 - Federalismo, autonomia e sussidiarietà.
 - I rapporti tra stato e società civile:
 - le dinamiche del sistema politico
 - la sfera pubblica e la sfera privata
 - inclusione-esclusione
 - partecipazione, senso civico, legalità e senso dello stato.
- Comprendere i diversi gradi di efficacia, efficienza ed equità che le diverse forme di organizzazione statale consentono.

ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE AZIENDALE

I soggetti dell'economia

Il consumatore

- Individui e famiglie.
 - La domanda di beni e servizi,
 - Prezzi e quantità.
 - Il lavoro.
 - Reddito e vincoli di bilancio.
 - Elasticità ai prezzi e al reddito.
- Comprendere quali sono le esigenze fondamentali che ispirano le scelte ed i comportamenti economici delle singole persone e delle famiglie; nonché i vincoli a cui tali scelte sono subordinate.
- Il benessere del consumatore e della

- collettività (welfare).

L'impresa

- L'intraprendere come molla dell'azione dell'uomo. - Gli obiettivi e le strategie dell'impresa. - Imprenditori, manager e lavoratori. - La combinazione dei fattori produttivi. - La remunerazione dei fattori: salari, interessi e profitti, rendite. - Produzione di beni e servizi. - Vendita e marketing dei beni e dei servizi. - L'organizzazione. - L'amministrazione e il controllo. - Elementi di contabilità e bilancio. - Le dimensioni dell'impresa. - Gli investimenti e la crescita. - Le scelte localizzative. - La collaborazione con altre imprese. - Caratteristiche e livelli di professionalità.	- Comprendere che all'origine di ogni attività dell'uomo c'è il desiderio di intraprendere azioni che diano risposta a bisogni propri e altrui di cui ci si può far carico insieme ad altri. - Comprendere e riconoscere le modalità più opportune con cui l'intrapresa diventa impresa, attività coordinata e organizzata di produzione di beni e servizi.

La Pubblica Amministrazione

- Obiettivi di efficienza, efficacia ed equità. - Le attività di programmazione economica e finanziaria. - La regolazione e il controllo. - La promozione e l'incentivazione. - La redistribuzione e il welfare. - La dimensione aziendale delle Pubbliche Amministrazioni.	- Comprendere la necessità che persone e imprese affidino a soggetti terzi il compito di svolgere alcune funzioni orientate a servire e promuovere il bene comune e a mediare tra interessi contrapposti. - Comprendere la varietà e l'articolazione delle funzioni pubbliche (locali, nazionali e internazionali) a seconda degli obiettivi da conseguire.

Le attività non profit

- Associazionismo e volontariato. - Il principio di sussidiarietà.	- Comprendere che anche l'attività economica (che compie scelte e gestisce risorse) può essere svolta con criteri di gratuità e servizio.

Il sistema economico

- Economia e società. - Cambiamento e dinamica economica in risposta alla evoluzione dei bisogni della società. - L'innovazione, tecnologica e organizzativa. - Scambi, interdipendenze e interrelazioni. - L'equilibrio macroeconomico. - La costruzione dei mercati di domanda e offerta. - Le risorse e la sostenibilità della crescita. - Internazionalizzazione e globalizzazione.	- Comprendere che il benessere e lo sviluppo delle Comunità locali, nazionali e internazionali passano attraverso modalità efficienti di relazioni costruttive tra persone, tra imprese, tra Pubbliche Amministrazioni e trasversalmente tra tutti i soggetti economici. - Comprendere la varietà, la specificità e la dinamica di sistemi economici a cui danno luogo le interrelazioni tra i diversi soggetti.

- Le specificità territoriali.
- Il ruolo del tempo in economia.
- Comprendere le opportunità e i vincoli interni ed esogeni che i diversi sistemi economici hanno incontrato e incontrano nei loro processi di cambiamento e sviluppo.

ARTE

- Momenti significativi dell'arte contemporanea in Italia, in Europa e in America.
- Dall'architettura dei maestri del '900, al postmoderno, al pluralismo linguistico. La città moderna e contemporanea.
- Componenti dell'attuale sistema dell'arte: mercato, musei e collezioni, gallerie, grandi esposizioni nazionali e internazionali, Internet.
- Il museo contemporaneo, centro attivo di cultura e di educazione.
- Il patrimonio storico-artistico e le problematiche connesse.
- Valutare la varietà e complessità tipologica dell'opera d'arte contemporanea.
- Sviluppare la sensibilità estetica e critica in funzione del miglioramento della qualità dell'ambiente di vista.
- Incrementare il rispetto del patrimonio artistico, cogliendo la molteplicità di rapporti che lega la cultura attuale a quella del passato.
- Riconoscere le diverse tipologie museali e i criteri di ordinamento e di esposizione.

MUSICA

- Generi e opere musicali afferenti a diversi contesti storici e culturali.
- Parametri del suono in relazione alla comunicazione e alla produzione musicale.
- La comunicazione musicale e le condotte di ascolto.
- Elementi teorico-musicali che connotano generi e stili diversi e relativa contestualizzazione storico-stilistica dei repertori studiati.
- Rapporti tra codici musicali, verbali e visivi.
- Musica ed economia: mezzi di diffusione, editoria, concerti e festival.
- Principi e processi dell'emissione vocale.
- Funzionalità di base delle apparecchiature per la ripresa, la registrazione e l'elaborazione audio.
- Riflettere su semplici meccanismi della fruizione musicale.
- Ascoltare, analizzare, interpretare e contestualizzare repertori musicali, funzionali ad una progressiva maturazione della capacità di fruizione stilistica.
- Interpretare, analizzare il ruolo della musica in un repertorio di oggetti multimediali significativi.
- Riconoscere le principali caratteristiche del mercato musicale.
- Acquisire tecniche funzionali all'esecuzione vocale e strumentale per imitazione, per improvvisazione e per lettura.
- Eseguire e interpretare repertori di musica d'insieme, vocale e strumentale, per imitazione stilistica e di padronanza strumentale e vocale ottenibili.
- Ascoltare e valutare se stessi e gli altri nelle ese-

- cuzioni solistiche e di gruppo.
- Gestire apparecchiature per la registrazione e la rielaborazione audio.

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Come per il Liceo classico

RELIGIONE CATTOLICA

(Si rimanda alle indicazioni vigenti o a quelle che saranno indicate d'intesa con la CEI)

Secondo biennio

ITALIANO

Come per il Liceo classico

LINGUA INGLESE

Comprensione

- Comprendere in modo globale e dettagliato messaggi orali di una certa estensione, di varia tipologia e genere, in lingua standard, in presenza e attraverso i media, su argomenti noti e non noti, concreti e astratti, relativi alla sfera personale, sociale e culturale.

Funzioni linguistico-comunicative

- Funzioni linguistico-comunicative necessarie per raggiungere il livello B2-Progresso (QCER).

Lessico

- Lessico pertinente alle aree di conoscenza affrontate.
- Lessico relativo a contenuti di discipline non linguistiche.

Grammatica della frase e del testo

- Forme necessarie per raggiungere il livello B2-Progresso (QCER).

Fonetica e fonologia

- Pronuncia di singole parole e di sequenze linguistiche.
- Struttura prosodica: accentazione della frase, ritmo, intonazione.

Cultura dei paesi anglofoni

- Aspetti relativi alla cultura implicita ed esplicita nella lingua in ambito personale, sociale e culturale.

- Comprendere in modo globale e dettagliato testi scritti di varia tipologia e genere (lettere personali, testi letterari, articoli di giornale, SMS, forum, chat ecc.) su argomenti noti e non noti, concreti e astratti, relativi alla sfera personale, sociale e culturale.
- Comprendere in modo globale e dettagliato testi orali e scritti su argomenti afferenti le discipline non linguistiche.

Interazione

Partecipare a conversazioni e discussioni su argomenti noti e non noti, concreti e astratti, inclusi

Argomenti afferenti le discipline non linguistiche,

esprimendo e sostenendo il proprio punto di vista.

Produzione

Produrre testi orali di varia tipologia e genere sviluppati nei dettagli e argomentati, su temi noti e non noti, concreti e astratti, inclusi contenuti affettivi

- Rapporto (somiglianze e differenze) esistente tra il mondo di origine ed il mondo delle comunità anglofone.
- Argomenti di attualità.
- Testi letterari moderni e contemporanei di vario genere prodotti nei paesi anglofoni. Relativo con-testo.

renti le discipline non linguistiche, anche utilizzando

strumenti multimediali.

- Produrre testi scritti dettagliati e articolati, di varia tipologia, complessità e genere, su argomenti relativi alla sfera personale sociale e culturale, inclusi argomenti afferenti le discipline non linguistiche, anche utilizzando strumenti telematici.

Mediazione

- Riferire, parafrasare o riassumere in lingua inglese, orale e/o scritta, il contenuto di un testo italiano orale/scritto di varia tipologia e genere, inclusi i testi afferenti le discipline non linguistiche.
- Trasferire in lingua inglese brevi testi scritti in lingua italiana di varia tipologia e genere su argomenti relativi alla sfera personale, sociale e culturale, inclusi quelli afferenti i contenuti delle discipline non linguistiche.

Abilità metalinguistiche e metatestuali

- Riconoscere le caratteristiche distintive della lingua poetico-letteraria.
- Riconoscere la presenza dell'enunciatore, la sua posizione e i suoi scopi, espliciti o impliciti.
- Rendere un testo più coerente e più coeso.

LINGUA COMUNITARIA 2

Come per il Liceo scientifico

STORIA

Come per il Liceo classico

FILOSOFIA

Filosofia antica e medievale

- Almeno due percorsi riferiti a temi di *senso e di verità*, quali i seguenti:
 - La concezione della natura; Teoria e prassi; Filosofia, scienza e tecnica; Logica ed epistemologia; Senso e natura dell'arte; Filosofia e teologia; Filosofia e cristianesimo.
- Almeno due percorsi riferiti a temi *etico politici*, quali i seguenti:
 - Cittadino e *polis* in Grecia: il caso di Socrate; Genesi, natura e significato dei concetti di legge

- Riconoscere e definire il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica e i principali metodi della ricerca filosofica.
- Problematizzare conoscenze, idee e credenze cogliendone la storicità e ampliando le informazioni tramite l'uso di risorse bibliografiche, informatiche, telematiche.
- Esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere, con particolare attenzione alle discipline caratterizzanti il percorso del liceo economico.

- e di diritto; Libertà e potere; Teorie della giustizia; Virtù e felicità.
 - Lettura di testi filosofici o di rilevanza filosofica.
- Filosofia moderna*
- Almeno due percorsi riferiti a temi di *senso e di verità*, quali i seguenti:
 - La rivoluzione scientifica; La concezione del lavoro; Filosofia e rivoluzione industriale. Ragione ed esperienza; Il senso della storia. Genesi e sviluppo del concetto di progresso; I filosofi e l'economia politica classica; Economia, liberalismo, democrazia; La riflessione filosofica sulla religione.
 - Almeno due percorsi riferiti a temi *etico politici*, quali i seguenti:
 - Lo stato moderno nella riflessione dei filosofi; Stato di natura e contratto sociale; Libertà e potere; Teorie etiche a confronto; Ragione e passioni; Felicità e dovere; Il lavoro nelle grandi religioni.
 - Lettura di testi filosofici o di rilevanza filosofica.

- Analizzare, confrontare e valutare testi filosofici di diversa tipologia.
- Usare strategie argomentative e procedure logiche per sostenere le proprie tesi.
- Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi ad uno stesso problema.
- Riflettere criticamente sulle teorie filosofiche studiate, valutandone le potenzialità esplicative.

MATEMATICA CON STATISTICA E MATEMATICA FINANZIARIA

- Numeri, algoritmi, strutture**
- Equazioni polinomiali: ricerca delle soluzioni e algoritmi di approssimazione.
 - Le nozioni di vettore e di matrice. Il determinante di una matrice. Notazione matriciale per i sistemi lineari.
- Geometria**
- Omotetie e similitudini. Rappresentazione analitica di trasformazioni geometriche nel piano.
 - Luoghi di punti e sezioni coniche: rappresentazioni analitiche.
 - Lunghezza della circonferenza e area del cerchio.
 - Il numero π . Misura degli angoli in radianti.
 - Seno, coseno e tangente di un angolo. Proprietà fondamentali.
 - Rette e piani nello spazio: proprietà, equivalenza,

- Analizzare e risolvere problemi utilizzando proprietà delle similitudini.
- Operare con i numeri reali.
- Calcolare somme e prodotti di matrici. Utilizzare matrici e determinanti per la risoluzione di sistemi lineari.
- Analizzare e risolvere problemi mediante l'applicazione delle similitudini.
- Realizzare costruzioni di luoghi geometrici utilizzando strumenti diversi.
- Risolvere analiticamente problemi riguardanti rette, circonferenze e altre coniche.
- Rappresentare analiticamente luoghi di punti: riconoscere dagli aspetti formali dell'equazione le proprietà geometriche del luogo e viceversa.
- Ritrovare e usare, in contesti diversi, semplici re-

- aree e volumi dei solidi geometrici.
- Coordinate cartesiane nello spazio.
- **Relazioni e funzioni; introduzione alla matematica finanziaria.**
- Operazioni funzionali e corrispondenti trasformazioni dei grafici. Funzione inversa e funzione composta.
- Algoritmi per l'approssimazione di zen di fin-
- zioni. Risoluzione approssimata di equazioni e sistemi non lineari.
- Funzione esponenziale, finzione logaritmo e modelli di fenomeni di crescita e decadimento.
- Progressioni aritmetiche e geometriche
- Funzioni seno, coseno e tangente.
- Capitalizzazione e sconto. Principio di equi-
- lenza finanziaria. Le rendite.
- Costituzione e ammortamenti. Prestiti e rimborsi.
- Applicazioni in economia: domanda e offerta, costi, ricavi, profitti.
- Introduzione all'Analisi matematica
- Nozione intuitiva di limite di una funzione e di continuità.
- Introduzione al concetto di derivata : Il numero e.
- Segno della derivata e andamento del grafico di una funzione.
- **Dati e previsioni**
- Concetto e significato di connessione, correlazio-
- ne e regressione.
- Probabilità condizionata, formula di Bayes.
- Distribuzioni di probabilità.
- Il concetto di gioco equo.
- Il ragionamento induttivo e le basi concettuali dell'inferenza.
- Diverse concezioni di probabilità.
- Tassi di sopravvivenza e tassi di mortalità. Spe-
- ranze matematiche di pagamenti. Le basi concet-
- tuali delle assicurazioni.
- **Forme dell'argomentazione e strategie del pensiero matematico**
- Il metodo ipotetico-deduttivo: enti primitivi, assio-
- mi, definizioni; teoremi e dimostrazioni. Esempi
- dalla geometria, dall'aritmetica, dall'algebra. Il
- principio di induzione.
- lazioni goniometriche.
- Calcolare aree e volumi di solidi.
- Utilizzare, in casi semplici. operazioni funzionali
- per costruire nuove finzioni e disegnarne i grafi-
- ci, a partire da funzioni elementari.
- Riconoscere crescita, decrescenza, positività,
- massimi e minimi di una funzione.
- Utilizzare metodi grafici o metodi di approssima-
- zione per risolvere equazioni e disequazioni. ope-
- rando anche con idonei applicativi informatici.
- Costruire modelli. sia discreti che continui, di
- crescita e decrescita lineare ed esponenziale, di
- andamenti periodici.
- Tradurre e rappresentare in modo formalizzato
- problemi finanziari. economici e contabili me-
- diante modelli matematico-informatici.
- Descrivere l'andamento qualitativo del grafico di
- una funzione, conoscendone la derivata. Interpre-
- tare la derivata anche in altri contesti scientifici.
- Stimare il valore numerico della derivata di una
- funzione che sia assegnata con una espressione
- analitica o in forma di grafico.
- Analisi di variabili statistiche e distribuzioni di
- frequenze. Rappresentazioni grafiche.
- Classificare dati secondo due caratteri e ricono-
- scere le diverse distribuzioni presenti.
- Calcolare e interpretare misure di connessione,
- correlazione e regressione.
- Descrivere le procedure della statistica inferen-
- ziale in campo socio-economico.
- Valutare criticamente le informazioni statistiche
- di diversa origine, con riferimento particolare ai
- giochi di sorte e ai sondaggi.
- Impostare e risolvere problemi di matematica at-
- tuariale.
- Confrontare schematizzazioni matematiche di-
- verse di uno stesso fenomeno o situazione.
- Riconoscere situazioni problematiche e
- fenomeni
- diversi riconducibili a uno stesso modello mate-
- matico.

- La struttura dell'elaboratore sia dal punto di vista
HardWare (CPU, Memoria Centrale, periferiche)
che SoftWare (sistemi operativi).
- I principali tipi di porte logiche e gli elementi funzionali su cui si basa l'elaboratore.
- L'organizzazione e le componenti dei sistemi di comunicazione.
- Il funzionamento dei sistemi tecnologici per l'acquisizione dei dati (scanner, schede video, sensori ecc.) e per il loro output (stampanti, video, macchinari ecc.).
- Il funzionamento di Internet e l'architettura su cui si basa. Principali applicazioni.
- Le principali strutture dati concrete (vettori, tabelle, matrici) e astratte (liste, pile, code) per risolvere problemi anche di tipo complesso.
- Le differenti modalità di archiviazione dei dati, i principali metodi di organizzazione degli archivi e le caratteristiche fondamentali dei database.
- Le principali modalità di rappresentazioni delle informazioni grafiche (disegni, immagini ecc.) e i vari formati di rappresentazione.
- Organizzazione dei sistemi informativi e metodologie per la loro progettazione, anche in una logica distribuita.
- Le tecniche di analisi dei dati e le metodologie per progettare le strutture di un database.
- Gli strumenti (linguaggio e applicativi) e le metodologie che permettono di progettare e realizzare sistemi multimediali anche in rete (siti internet).
- La logica di utilizzo dei sistemi informativi per le attività di progettazione e per la gestione della documentazione tecnica.
- Organizzazione e impostazione di una relazione tecnica sia dal punto di vista dei contenuti che della forma.
- Organizzazione e impostazione di una presentazione multimediale e gli strumenti utilizzabili per la sua realizzazione.
- Descrivere le caratteristiche di un sistema di elaborazione.
- Utilizzare in modo corretto i computer in rete (stampanti remote, scambio di file tra computer ecc.).
- Comprendere la logica di funzionamento dei sistemi di comunicazione.
- Accedere via Internet a computer remoti.
- Acquisire dati tramite apparecchiature esterne (es. scanner, sensori, videocamere, macchine fotografiche digitali ecc.).
- Attivare e controllare semplici apparecchiature e macchinari tramite comandi software.
- Utilizzare i principali servizi presenti su Internet (WWW, posta elettronica FTP).
- Utilizzare programmi che usano le strutture dati
- Archiviare dati su file (anche tramite programmi).
- Utilizzare un database.
- Realizzare semplici disegni con sistemi vettoriali
- Progettare un database.
- Utilizzare pacchetti per la gestione della documentazione tecnica.
- Realizzare relazioni tecniche su lavori svolti o su ricerche effettuate.
- Realizzare presentazioni multimediali relative a ricerche o finalizzate alla presentazione di società o prodotti.
- Presentare ad un pubblico non sempre competente sull'argomento (docenti e altri studenti) i propri risultati.
- Progettare e realizzare un sito in ambiente Internet.
- Svolgere attività di ricerca su temi innovativi a partire da varie fonti (riviste, libri, internet, interviste) rielaborando in modo autonomo il materiale recuperato.

- Organizzazione e impostazione di siti sia dal punto di vista dei contenuti che della forma e gli strumenti utilizzabili per la loro realizzazione.
 - Le architetture dei sistemi e le applicazioni che permettono il commercio elettronico.
 - I pagamenti e le problematiche di sicurezza relative al commercio elettronico.
 - Il ruolo dell'informatica negli uffici.
 - La legislazione informatica.
-

GEOGRAFIA E GEOGRAFIA ECONOMICA

La geografia economica dell'Italia e dell'Europa

- Ambiente naturale	- Individuare gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i diversi paesaggi italiani ed europei
- Popolazione (dinamiche, urbanizzazione, principali città, fenomeni migratori)	utilizzando le carte geografiche
- Distribuzione degli spazi e dei sistemi produttivi (agricoli, industriali, del terziario e del turismo)	- Individuare le aree geoeconomiche dell'Italia e dell'Europa e le loro linee evolutive
- Aree forti e aree deboli	- Utilizzare gli strumenti della geografia per illustrare temi e problemi relativi alla vita ed al lavoro dei cittadini italiani ed europei
- Comunicazioni e trasporti per lo sviluppo degli scambi	

La geografia dell'Unione Europea

- L'evoluzione dell'UE	- Individuare le tappe dell'evoluzione dell'UE
- Le istituzioni	- Descrivere le istituzioni comunitarie
- Le politiche comunitarie	- Comprendere il ruolo delle politiche comunitarie e loro ricadute sui cittadini europei
- Squilibri regionali e politiche di riequilibrio	- Individuare le problematiche geo-economiche connesse con gli ampliamenti dell'UE
- Le prospettive future	
- L'Italia nell'UE (posizione, peso economico, relazioni ecc.)	
- L'UE nel contesto mondiale	

Le grandi aree regionali: America settentrionale e Asia orientale

- Caratteristiche fisiche ed economiche	- Localizzare le grandi aree e le loro principali divisioni politiche
- Rapporti e relazioni	
- Gli Stati più importanti (ad esempio: USA, Giappone, Cina)	- Analizzare le relazioni spaziali
	- Utilizzare fonti appropriate (manuali scolastici, annuari statistici, siti internet) per raccogliere dati relativi alle aree di studio e confrontarli
	- Costruire semplici grafici e cartogrammi per illustrare temi e problemi delle aree di studio

**Le grandi aree regionali: Nord Africa e Medio Oriente,
Africa subsahariana, Asia meridionale, America Latina, Oceania**

- Caratteristiche fisiche ed economiche
- Rapporti e relazioni
Gli Stati più importanti (ad esempio: India, Brasile)
- Localizzare le grandi aree e le loro principali divisioni politiche
- Analizzare le loro relazioni spaziali
- Utilizzare fonti appropriate (manuali scolastici, annuari statistici, siti internet) per raccogliere dati relativi alle aree di studio e confrontarli
- Costruire semplici grafici e cartogrammi per illustrare temi e problemi delle aree di studio.

Geopolitica del mondo attuale

- Le organizzazioni internazionali (ONU e organismi collegati, con particolare riferimento a quelli economici)
- Le organizzazioni regionali (ad esempio: NAFTA, OCSE, MERCOSUR, OPEC, G8)
- Strumenti di analisi geopolitica territoriale
- Individuare le finalità e le attività delle principali organizzazioni regionali e internazionali.
- Individuare i cambiamenti delle organizzazioni in relazione ai cambiamenti politici ed economici internazionali.

Il mondo globalizzato e i suoi squilibri

- La rivoluzione dei trasporti
- Internet e la globalizzazione delle informazioni
- La circolazione delle materie prime e dei manufatti
- La circolazione dei capitali e i principali centri finanziari
- Un mondo ineguale: il Sud e Nord del mondo
- Il sottosviluppo e l'indice di sviluppo umano
- Individuare sulla carta geografica i grandi assi della circolazione di materie prime, merci e capitali
- Operare confronti fra le diverse aree di sviluppo utilizzando dati statistici, grafici e cartogrammi
- Ipotizzare soluzioni e rimedi ai grandi problemi a scala locale e mondiale

DIRITTO

- I diversi livelli di formazione delle norme:
 - Unione Europea
 - Stato
 - Regioni
- Le diverse tipologie di norme.
- L'applicazione delle leggi.
- I diritti specialistici
- La comunità e le istituzioni internazionali:
 - ONU
 - Tribunali internazionali
 - Altri organismi internazionali
- Comprendere che le fonti delle norme sono diverse e possono essere complementari o conflittuali.
- Orientarsi autonomamente nel reperimento delle fonti.
- Conoscere l'esistenza di corpi giuridici specialistici e loro evoluzione nel tempo.
- Comprendere in che cosa consiste la cittadinanza europea (libertà di circolazione, di lavoro, di studio ecc.).
- Conoscere i tentativi di costruire un ordine inter-

- L'Unione Europea:
 - Parlamento europeo
 - Commissione europea
 - Banca europea
- Il Consiglio d'Europa.
- I diritti umani nella tradizione occidentale e secondo altre culture.

DIRITTO COMMERCIALE **L'imprenditore e l'azienda**

- Le diverse tipologie di imprenditori.
 - Il concetto di azienda.
 - I segni distintivi dell'azienda.
- Individuare le diverse tipologie e categorie di imprenditore, pubblico e privato, nel territorio e nelle figure presenti sui mass media.
 - Riconoscere l'azienda e i suoi segni distintivi nel territorio e sui mass media.

Le società

- La nozione di società.
 - L'autonomia patrimoniale.
 - Le diverse forme di società e loro caratteristiche.
- Distinguere ciò che è società e ciò che non lo è, e individuarne i vari modelli.
 - Individuare le caratteristiche delle società di persone e delle società di capitale.
 - Esaminare le operazioni di costituzione, i conferimenti, le variazioni del capitale e gli organi, i titoli rappresentativi delle quote sottoscritte.
 - Fornire una mappa delle diverse tipologie di società mettendo in evidenza analogie e differenze sostanziali.

Le operazioni straordinarie

- La trasformazione.
 - Le fusioni.
 - Le scissioni.
 - Le altre operazioni straordinarie.
- Esaminare le caratteristiche delle operazioni straordinarie di trasformazione, di fusione, di scissione e di liquidazione volontaria e fallimentare.

DIRITTO DELL'IMPRESA E DEL MERCATO **L'informativa del bilancio**

- La formazione, l'approvazione e la pubblicazione del bilancio.
 - Il bilancio strumento di informazione e di comunicazione.
- Analizzare le disposizioni civilistiche che riguardano il bilancio d'esercizio, la sua formazione, approvazione e pubblicazione.
 - Individuare le possibilità del bilancio quale strumento di informazione e di comunicazione, per fornire dati e informazioni, sia ai soggetti interni sia ai soggetti esterni, sull'andamento della società.

tà.

La tutela dei diritti dell'impresa

- La disciplina dei brevetti.
- La disciplina dei marchi
- Il diritto d'autore e della proprietà intellettuale.
- La disciplina della concorrenza e il diritto anti-trust.
- La pubblicità ingannevole.
- Analizzare le disposizioni che riguardano il diritto di brevetto, i marchi, la tutela delle opere dell'ingegno, il diritto d'autore e la proprietà industriale.
- Esaminare il problema della disciplina della concorrenza e il diritto antitrust.
- Esaminare il caso della concorrenza ingannevole e delle conseguenze che ne derivano.

DIRITTO TRIBUTARIO

La disciplina tributaria del reddito d'impresa

- Il reddito fiscale d'impresa.
- I componenti positivi e negativi del reddito fiscale d'impresa.
- I principi di competenza, inerenza e imputazione e di valutazioni delle rimanenze e dei titoli.
- La determinazione del reddito imponibile.
- Confronto tra le disposizioni civilistiche e quelle fiscali.
- L'imposizione diretta sulle società di persone e sulle società di capitali.
- Conoscere le disposizioni tributarie che riguardano il reddito d'impresa.
- Analizzare le diverse disposizioni che riguardano i componenti positivi e quelli negativi del reddito fiscale d'impresa, i criteri di valutazione, di imputazione e di inerenza al reddito d'esercizio.
- Confrontare le disposizioni civilistiche e fiscali relative al reddito d'esercizio ponendo in evidenza le diverse applicazioni ai fini della determinazione del reddito fiscale d'esercizio.
- Determinare il reddito d'impresa imponibile.
- Conoscere l'imposizione diretta sulle società di persone e sulle società di capitali e determinare il carico complessivo fiscale a carico di ciascun tipo di società.

Le imposte indirette

- L'imposta sul valore aggiunto.
- Le altre imposte indirette.
- Determinare l'imposta sul valore aggiunto.
- Determinare le altre imposte indirette.

La disciplina fiscale di alcune operazioni straordinarie

- Trattamento tributario dei conferimenti, delle cessioni e delle partecipazioni.
- Trattamento tributario della trasformazioni, fusioni e scissioni.
- Indicare le conseguenze tributarie di alcune operazioni straordinarie, quali le trasformazioni, le fusioni, le cessioni e i conferimenti, le liquidazioni volontarie e fallimentari.

ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE AZIENDALE

I fenomeni economici

I .fenomeni produttivi

- Agricoltura, manifattura e terziario (turismo, servizi alla produzione, servizi alla persona, servizi di rete, servizi pubblici).
- I settori, le filiere produttive.
- Specializzazione, diversificazione e mix produttivi.
- Le concentrazioni settoriali.
- Concorrenza, monopoli e forme di mercato.
- Le multinazionali e i gruppi di impresa.

I fenomeni territoriali

- I sistemi produttivi territoriali.
- I distretti e i poli di sviluppo.
- Concentrazione e diffusione spaziale.
- Economie di localizzazione, di agglomerazione e di urbanizzazione.
- Lo sviluppo delle città.
- Localismo e globalizzazione.

I fenomeni dinamici

- L'innovazione di prodotto.
- L'innovazione di processo.
- L'innovazione organizzativa.
- La ricerca.

I fenomeni dello scambio

- Le interdipendenze settoriali.
- Il commercio interregionale e internazionale.
- Le reti di imprese.
- Le reti tecnologiche e informatiche.
- Mobilità, accessibilità e trasporti

I fenomeni monetari e finanziari

- La moneta.
- Le banche e le istituzioni finanziarie.
- I prodotti finanziari.
- Le assicurazioni.
- Istituzioni e scambi monetari internazionali.

Le politiche economiche

- Politiche monetarie.
- Politiche fiscali.

- Comprendere che i sistemi economici, frutto di relazioni multiple tra una grande varietà di soggetti, danno luogo a manifestazioni (fenomeni) di diversa natura.
- Comprendere come sono strutturate le attività di produzione, quale sia la molteplicità dei punti di vista (settoriale, organizzativo) degli interessi in gioco; come questi si articolino dando vita a una molteplicità di modelli ed esperienze produttive.
- Compiere elementari analisi documentative dei principali fenomeni produttivi e settoriali.
- Comprendere l'importanza della dimensione spaziale in economia attraverso l'analisi della varietà delle tipologie insediative e la complessità delle relazioni economiche nel territorio sulle brevi e lunghe distanze.
- Riconoscere le diverse tipologie di sviluppo economico sul territorio.
- Comprendere che le cause fondamentali del cambiamento e della crescita economica (accumulazione) sono la ricerca e l'innovazione, in varie forme e modalità.
- Riconoscere i cambiamenti economici e sociali indotti dall'innovazione.
- Comprendere che i sistemi economici sono caratterizzati da una profonda, articolata e complessa interdipendenza.
- Riconoscere i principali esiti delle interdipendenze nei diversi contesti economici, sociali e politici locali, nazionali e internazionali.
- Comprendere che, accanto alla economia reale, esiste una corrispondente economia monetaria e finanziaria, creata per consentire lo scambio di beni e servizi in forme sempre più evolute.
- Distinguere i fenomeni finanziari a supporto dell'economia reale e quelli indipendenti.
- Comprendere cause e modalità degli scambi monetari e finanziari nazionali e internazionali.
- Comprendere che i fenomeni economici, per la loro complessità e interdipendenza, necessitano di essere governati per orientarne la dinamica verso

- Le politiche per i servizi.
- Le politiche di promozione e riequilibrio dello sviluppo.
- Le politiche territoriali.
- Le politiche redistributive.
- Le politiche sociali.
- Il problema del governo e della governance.
- il bene comune.
- Riconoscere chi sono i soggetti pubblici e privati più adeguati per governare l'economia in funzione delle diverse problematiche.
- Avere i criteri per valutare l'efficacia delle politiche.

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Come per il Liceo classico

RELIGIONE CATTOLICA

(Si rimanda alle indicazioni vigenti o a quelle che saranno indicate d'intesa con la Cei)

Quinto anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Come per il Liceo classico

LINGUA INGLESE

Funzioni linguistico-comunicative

- Funzioni linguistico-comunicative necessarie per avviare alle abilità del livello C1-Efficacia (QCER).

Lessico

- Lessico pertinente alle aree di conoscenza affrontate.
- Lessico relativo a contenuti di discipline non linguistiche.

Grammatica della frase e del testo

- Forme necessarie per avviare alle abilità del livello C1-Efficacia (QCER).

Fonetica e fonologia

- Riduzione fonetica: riduzione vocalica, forme forti e forme deboli, assimilazione, elisione.

Comprensione

- Comprendere in modo globale e dettagliato messaggi orali in lingua standard, di varia tipologia e genere e di una certa estensione, in presenza e attraverso i media, su argomenti concreti e astratti relativi alla sfera personale, sociale, culturale e accademica.
- Comprendere in modo globale e dettagliato testi scritti di varia tipologia e genere (lettere personali, testi letterari, articoli di giornale, saggi, SMS, forum, chat ecc.) su argomenti concreti e astratti relativi alla sfera personale, sociale, culturale e accademica.
- Comprendere in modo globale e dettagliato testi orali e scritti su argomenti afferenti le discipline non linguistiche.

Interazione

- Partecipare a conversazioni, discussioni e dibattiti su argomenti concreti e astratti, incluse tematiche afferenti le discipline non linguistiche. Argomentando e sostenendo il proprio punto di vista.

Produzione

Produrre testi orali di varia tipologia,

Cultura dei paesi anglofoni

- Aspetti relativi alla cultura implicita ed esplicita nella lingua in ambito personale, sociale, culturale e accademica.
- Rapporto (somiglianze e differenze) esistente tra il mondo di origine ed il mondo delle comunità anglofone.
- Argomenti di attualità.
- Testi letterari moderni e contemporanei di vario genere prodotti nei paesi anglofoni. Relativo con-testo.

genere e

complessità, in modo chiaro e articolato, su temi concreti e astratti relativi alla sfera personale, sociale, culturale e accademica, inclusi contenuti afferenti le discipline non linguistiche, anche utilizzando strumenti multimediali.

- Produrre testi scritti, di varia tipologia, genere e complessità su argomenti concreti e astratti relativi alla sfera personale sociale, culturale e accademica, inclusi contenuti afferenti le discipline non linguistiche, anche utilizzando strumenti telematici.

Mediazione

- Riferire, parafrasare o riassumere in lingua inglese, orale e/o scritta, il contenuto di un testo orale/scritto di varia tipologia e genere, inclusi testi afferenti le discipline non linguistiche.
- Trasferire in lingua inglese testi scritti in lingua italiana di varia tipologia e genere su argomenti relativi alla sfera personale, sociale, culturale e accademica, inclusi quelli afferenti i contenuti delle discipline non linguistiche.

Abilità metalinguistiche e metatestuali

- Riconoscere i vari livelli di registro linguistico e di scopo di uso della lingua.
- Riconoscere le caratteristiche distintive della lingua poetico-letteraria.

LINGUA COMUNITARIA 2

Come per il Liceo scientifico

STORIA

Come per il Liceo classico

FILOSOFIA**Filosofia contemporanea**

- Almeno due percorsi riferiti a temi di *senso e di verità*, quali i seguenti:
 - Il lavoro umano e l'automazione; Il lavoro umano e la questione dell'alienazione; L'idea di progresso; Mezzi e fini dello sviluppo nelle

- Consolidare il possesso delle abilità indicate nel secondo biennio.
- Elaborare percorsi di studio multidisciplinari e interdisciplinari, a partire da temi di rilevanza filosofica, valorizzando l'unità della cultura attraverso le connessioni tra vari ambiti del sapere,

società
contemporanee; L'incontro tra le culture; Il
con-
cetto di soggetto, di identità e di alterità;
L'esistenza come progetto; L'intelligenza
artifi-
ciale.

e
indicando analogie e differenze tra concetti, mo-
delli di razionalità e metodi dei diversi campi
conoscitivi.

- Almeno due percorsi riferiti a temi *etico-politici*,
quali i seguenti:
 - Il concetto di responsabilità nella
dimensione
etica e politica; Economia e teorie della
giusti-
zia nel Novecento; Lo sviluppo e il futuro
della
terra: questioni di ecologia; Nuove
tecnologie e
il futuro della vita: questioni di bioetica; Il
pro-
blema religioso nel pensiero
contemporaneo; I
nuovi linguaggi della comunicazione; Le
forme
del potere politico: Il pensiero economico
con-
temporaneo.
- Lettura di testi filosofici o di rilevanza
filosofica.

SOCIOLOGIA

- La cultura sociologica contemporanea
attraverso
alcuni scenari significativi.
- Società, politica, organizzazione sociale:
Tocque-
ville, Saint Simon, Marx.
- La sociologia come scienza teorica e
sperimenta-
le: Durkheim, Weber, Merton.
- Sociologia ed educazione: Talcott Parsons,
Pierre
Bourdieu.
- Sociologia e mutamento culturale.
- La sociologia delle religioni.
- Sociologia e processi economici e del lavoro.
- Sociologia e organizzazione delle società com-
plesse.
- Analizzare, confrontare e valutare testi sociologi
ci.
- Collegare la teoria e l'analisi sociologica con il
pensiero filosofico e i fenomeni storici contempo-
ranei.

Alcuni aspetti della cultura sociologica contemporanea

- Dall'identità soggettiva e culturale alla identità
culturale e multiculturale.
- Cultura e culture. La diversità come:
 - Pericolo per l'identità
 - Risorsa per la costruzione di una identità
"altra"
 - Occasione di dialogo e confronto.
- Identificare i tratti caratteristici della propria ap-
partenenza culturale.
- Organizzare e svolgere semplici esperienze di os-
servazione su alcuni dei dinamismi culturali an-
tropologicamente più significativi.
- Confrontare la propria identità culturale con
altre

- La gestione della diversità come
 - Problema politico
 - Questione educativa
 - Scambio di culture.
 - Dalla multiculturalità alla interculturalità. Le società "plurali" e la questione delle "radici":
 - Il modello cosmopolitico
 - Il modello etnocentrico
 - Il modello localistico
 - Il modello pluralistico e della democrazia culturale.
 - Eurocentrismo e globalizzazione.
- identità culturali, cogliendone aspetti convergenti e divergenti in ordine ad usi e abitudini, forme linguistiche, esperienze affettive, dimensioni religiose ecc.
- Riconoscere i tratti caratteristici della multiculturalità e della interculturalità ed i vari modelli sottesi.

MATEMATICA

Analisi matematica

- Limite delle successioni e delle funzioni. Teoremi sui limiti.
 - Nozione di funzione continua e proprietà globali delle funzioni continue in un intervallo.
 - Derivata di una funzione. Proprietà delle derivate. Derivate successive.
 - Ricerca dei punti estremanti di una funzione.
 - Integrale di una funzione. Metodi per il calcolo degli integrali. Nozione di primitiva. Metodi per trovare le funzioni primitive.
 - Teorema fondamentale del Calcolo e sue applicazioni al calcolo di integrali, aree, volumi.
 - Funzioni di due variabili: limiti, continuità, differenziale.
 - Estremi vincolati di una funzione di due variabili.
 - Programmazione lineare: formalizzazione del modello; risoluzione con il metodo grafico e con il metodo del simplesso.
 - Riflessione critica su alcuni temi della matematica
 - I fondamenti dell'analisi matematica e della geometria. I concetti di finito e infinito, limitato e illimitato in algebra, analisi, geometria.
- Calcolare limiti di successioni e funzioni.
 - Fornire esempi di funzioni continue e non.
 - Calcolare derivate di funzioni.
 - Utilizzare la derivata prima e seconda, quando opportuno, per tracciare il grafico qualitativo di una funzione.
 - Calcolare il valore dell'integrale di funzioni assegnate. Ricordando le primitive di alcune funzioni elementari ricavare le primitive di funzioni più complesse.
 - In casi semplici, utilizzare il teorema fondamentale per calcolare integrali, aree e volumi.
 - Utilizzare la derivata e l'integrale per modellizzare situazioni e problemi che si incontrano nella fisica e nelle scienze naturali e sociali.
 - Riconoscere i più importanti problemi di natura economica che trovano soluzione appropriata con le tecniche della ricerca operativa.
 - Risolvere problemi di programmazione lineare in vari contesti.
 - Stabilire collegamenti con altre discipline curriculari nelle quali si applicano gli strumenti matematici introdotti.
 - Comprendere testi matematici in lingua inglese.

DIRITTO

- Le relazioni tra Stato e cittadini: fisco e servizi.
 - Le relazioni industriali: soggetti e forme di
- Comprendere che le relazioni tra soggetti ed istituzioni sono la componente essenziale di uno

- con-certazione. - Le relazioni tra pubblico e privato.	- sviluppo economico e sociale equilibrato. - Comprendere la complessità e interazione dei fenomeni economici, sociali e territoriali. - Orientarsi nella ricerca di informazioni, dati e fonti per svolgere analisi applicate. - Lavorare in gruppo. - Impostare ed elaborare un caso aziendale relativo a un'operazione straordinaria, illustrando le relative disposizioni civilistiche e fiscali applicate, il trattamento fiscale previsto. - Affrontare una discussione e un dibattito con esperti del settore, sul piano giuridico e tributario.
- Analisi di un caso di trasformazione aziendale, delle relative valutazioni e del trattamento fiscale e discussione anche con un giurista o tributarista di impresa.	

ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE AZIENDALE
con attività laboratoriali

- Approfondimento di tematiche economiche di interesse locale sulle quali l'autonomia scolastica intende caratterizzarsi. - Analisi di un fenomeno complesso quale lo sviluppo del territorio in cui si vive o una politica nazionale o internazionale. L'analisi toccherà gli aspetti (interdipendenti) economici, i soggetti in gioco e le loro relazioni, la misurazione del fenomeno indagato. i luoghi e le interconnessioni spaziali in cui il fenomeno si articola.	- Comprendere come il divenire della realtà sia condizionato anche da diverse concezioni dell'economia e della società. - Comprendere la complessità e interazione dei fenomeni economici, sociali e territoriali. - Declinare le conoscenze acquisite in una situazione reale. - Orientarsi nella ricerca di informazioni, dati e fonti per svolgere analisi applicate. - Lavorare in gruppo.

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Come per il Liceo classico

RELIGIONE CATTOLICA

(Si rimanda alle indicazioni vigenti o a quelle che saranno indicate d'intesa con la Cei)

Liceo economico
Indirizzo economico aziendale
Discipline obbligatorie

Obiettivi Specifici d'Apprendimento

SECONDO BIENNIO

MANAGEMENT AZIENDALE

Le funzioni aziendali

- Il sistema azienda.
- Le diverse tipologie di azienda nel sistema delle imprese.
- La struttura dell'azienda.
- Le funzioni aziendali.
- Definire il sistema azienda nelle sue varie tipologie e articolazioni.
- Tracciare una mappa del sistema delle imprese per definire e individuare le specificità dei diversi tipi di aziende, in funzione dei settori di attività, delle diverse e possibili forme giuridiche, dei diversi scopi, della natura del soggetto aziendale ecc.
- Trattare le diverse strutture aziendali, in relazione all'articolazione delle funzioni nelle quali si suddivide l'azienda.

La strategia aziendale

- Le scelte strategiche.
- Le gestione strategica e le determinanti della redditività.
- La formula imprenditoriale.
- Le risorse e le competenze aziendali per la competitività.
- Le strategie incentrate sul vantaggio di costo.
- Inquadrare le diverse e possibili strategie aziendali in funzione degli obiettivi strategici fissati.
- Individuare gli strumenti, le modalità e i tempi di realizzazione delle strategie.
- Pianificare e programmare l'attività collegata.
- Definire la formula imprenditoriale.
- Analizzare le conseguenze sul piano reddituale e finanziario delle diverse strategie.

L'organizzazione aziendale

- Le diverse strutture organizzative.
- I processi decisionali e le dinamiche organizzative.
- Gli organigrammi e i funzionigrammi.
- I meccanismi di integrazione.
- Il mercato del lavoro e la gestione del personale.
- Analizzare le diverse e possibili strutture organizzative, in relazione all'attività svolta dall'impresa, alle dimensioni, alle procedure e ai processi decisionali, alla divisione del lavoro.
- Identificare i diversi processi e le dinamiche organizzative, in funzione anche del sistema di produzione posto in essere (di beni e/o di servizi).
- Definire funzionigrammi e organigrammi coerenti con le finalità dell'impresa.
- Analizzare il mercato del lavoro.
- Individuare le necessità dell'impresa, l'assetto strutturale, la gestione del potere e i comportamenti organizzativi.
- Analizzare i problemi connessi alla gestione

del
personale, alla sua formazione, alle mansioni richieste, al rapporto prestazioni/remunerazione.

II Marketing

- I mercati di approvvigionamento e di sbocco.
- I comportamenti del consumatore.
- La concorrenza.
- Le politiche di mercato e di Marketing.
- Le leve di marketing.
- Le politiche di distribuzione e di gestione della rete di vendita.
- Le politiche di informazione e di comunicazione aziendale.
- Esaminare i mercati di approvvigionamento e di collocamento di beni e servizi.
- Analizzare il comportamento dei consumatori e il ruolo e la funzione del marketing.
- Individuare le diverse politiche di marketing in funzione delle politiche di mercato che si intendono realizzare.
- Esaminare le leve di marketing, le loro potenzialità, il loro possibile utilizzo nell'ambito della politica di distribuzione e di organizzazione e gestione della rete di vendita.
- Analizzare le diverse politiche di informazione e comunicazione aziendale, di promozione, di pricing.

I sistemi informativi aziendali

- Funzione e scopo del sistema informativo aziendale.
- La gestione dei dati e delle informazioni: i flussi e le procedure.
- La struttura del sistema informativo Contabile.
- Analizzare e definire le finalità del sistema informativo aziendale, la sua struttura, i processi, le procedure e i flussi di informazione.
- Individuare i dati e le informazioni che compongono il sistema informativo aziendale, e le modalità della loro gestione.
- Definire il ruolo e la funzione del sistema informativo contabile e del collegato sistema di scritture.

La produzione e la logistica

- I sistemi produttivi.
- La qualità nei processi produttivi.
- La logistica del processo produttivo.
- La logistica degli approvvigionamenti e del magazzino.
- La logistica della distribuzione.
- Esaminare i diversi sistemi produttivi, i processi di produzione di beni e di servizi, le diverse fasi dei processi produttivi e la loro organizzazione e razionalizzazione.
- Analizzare la qualità nei processi produttivi, l'orientamento alla qualità, la normativa e la certificazione vigenti.
- Inquadrare la struttura del sistema logistico aziendale nelle sue varie articolazioni.
- Esaminare la gestione della logistica degli approvvigionamenti, del magazzino, dei servizi di trasporto e di assicurazione.

II bilancio sociale e la responsabilità sociale dell'impresa

- Il bilancio sociale.
- Esaminare il bilancio sociale quale strumento di

- La responsabilità sociale dell'impresa.
- informazione e di comunicazione verso la comunità nella quale l'impresa opera.
- Analizzare la responsabilità sociale dell'impresa, in particolare per l'utilizzo delle risorse umane e naturali e per le conseguenze della sua attività sull'ambiente.

FINANZA AZIENDALE

- Obiettivi, funzioni e strumenti di valutazione della finanza aziendale.
- Definire il ruolo, le funzioni e gli obiettivi della finanza aziendale.
- Il fabbisogno finanziario aziendale.
- Analizzare il fabbisogno finanziario dell'azienda nelle diverse fasi della sua attività.
- La pianificazione e la gestione delle risorse finanziarie.
- Definire l'importanza della pianificazione e della gestione delle risorse finanziarie nell'impresa.
- Le fonti di approvvigionamento dei capitali.
- Esaminare le fonti di approvvigionamento dei capitali, loro onerosità e i loro rischi.
- Gli investimenti nella struttura produttiva aziendale.
- Esaminare la natura degli investimenti necessari per l'esercizio dell'attività aziendale.
- Gli investimenti in titoli e i rischi connessi.
- Analizzare la correlazione tra fonti e impieghi, anche ai fini dell'individuazione di una corretta struttura finanziaria dell'impresa.
- Trattare il rischio e il rendimento dei titoli di investimento.

CONTABILITÀ, BILANCIO E PROFILI FISCALI

La contabilità e il bilancio

- Il bilancio d'esercizio e le politiche di bilancio.
- Riconoscere nel sistema informativo di bilancio il principale strumento di informazione e di comunicazione aziendale.
- I principi e i criteri di redazione del bilancio d'esercizio.
- Conoscere le politiche di bilancio e il ruolo e la funzione del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale.
- La redazione del bilancio d'esercizio.
- Individuare come si perviene alla composizione e redazione del bilancio d'esercizio e quali dati si assumono dal sistema informativo contabile.
- Gli schemi dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa.
- Individuare i principi e i criteri di redazione del bilancio previsti dal codice civile e dai principi contabili nazionali e internazionali.
- La redazione del rendiconto finanziario.
- Conoscere il contenuto e costruire gli schemi di bilancio previsti dal codice civile: Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa.
- Le interrelazioni tra principi contabili, normativa civilistica e tributaria, attinenti al bilancio d'esercizio.
- Identificare le interrelazioni tra principi contabili, normativa civilistica e norme tributarie.
- Conoscere il contenuto del rendiconto finanziario in funzione di una completa informativa di bilancio.

cio.

- Redigere un rendiconto finanziario, individuando le fonti dei dati, oltre quelli forniti dal bilancio d'esercizio.
- Esaminare i principi di revisione e controllo del bilancio, sia interno sia legale.
- Le specificità dei bilanci aziendali in relazione al tipo di attività che esercitano.

La programmazione e il controllo

- Il ruolo della contabilità direzionale e del controllo di gestione. - La pianificazione, la programmazione e il controllo. - Le metodologie di rilevazione e di calcolo dei costi di produzione. - I sistemi di rilevazione e di imputazione dei costi - Il sistema dei budget.	- Definire il ruolo e la funzione della contabilità direzionale e del controllo di gestione. - Analizzare il processo di pianificazione, di programmazione e di controllo e le finalità che si perseguono. - Esaminare i diversi tipi di costi e il loro contenuto e utilizzo in relazione ai diversi processi produttivi, per i beni e per i servizi. - Analizzare le metodologie e i sistemi di rilevazione, determinazione e imputazione dei costi di produzione. - Analizzare il sistema dei budget e il loro utilizzo ai fini della contabilità direzionale e del controllo di gestione. - Costruire il budget generale e i singoli budget in cui esso si articola.

QUINTO ANNO

MANAGEMENT AZIENDALE

Attività di laboratorio

- Scelta di un caso aziendale. - Ricostruzione delle funzioni aziendali. - Discussione anche con manager aziendali.	- Inquadrare ed elaborare un caso aziendale, definendo: - l'attività esercitata, gli obiettivi strategici e di medio-lungo termine, le risorse finanziarie e umane di cui si può disporre; - la sua struttura, il sistema informativo e la gestione delle informazioni, l'organizzazione della produzione e delle risorse umane; - i risultati conseguibili in termini di redditività - Sottoporre il caso costruito alla discussione e al confronto con manager aziendali

FINANZA AZIENDALE

Attività di laboratorio

- Scelta di un caso aziendale: - Analisi delle scelte finanziarie. - Discussione anche con esperti aziendali.	- Inquadrare ed elaborare un caso aziendale, definendo l'attività esercitata, le dimensioni aziendali, la forma giuridica, i capitali disponibili. - Esaminare le scelte operate dal management per l'approvvigionamento e la gestione delle risorse finanziarie. - Discutere il caso elaborato con esperti aziendali.

CONTABILITÀ, BILANCIO E PROFILI FISCALI

Attività di laboratorio

- Scelta di un caso aziendale. - Analisi della formazione del bilancio e dei metodi adottati per la programmazione e il controllo - Discussione anche con esperti aziendali.	- Inquadrare ed elaborare un caso aziendale, definendo l'attività esercitata, le dimensioni aziendali, la forma giuridica, i capitali disponibili. - Descrivere i sistemi di programmazione e controllo e le metodologie adottate dal management. - Redigere il bilancio d'esercizio e descrivere e analizzare la sua formazione e i risultati conseguiti. - Esaminare i profili fiscali del caso elaborato. Discutere il caso elaborato con esperti aziendali.

Liceo economico

Indirizzo economico aziendale

Settori facoltativi rimessi alla scelta dello studente

Obiettivi Specifici d'Apprendimento

SECONDO BIENNIO

ECONOMIA E MANAGEMENT DELLA FILIERA MODA

L'economia della filiera moda

- La filiera produttiva e le sue componenti. - La struttura del settore e la competitività italiana della filiera moda. - Storia e fenomenologia della moda e del Design. - La distribuzione territoriale e urbana delle imprese appartenenti alla filiera moda.	- Identificare il concetto di filiera produttiva e applicarla a specifici casi riguardanti il settore della moda. - Riconoscere in vicende concrete come la salvaguardia e il potenziamento degli elementi caratteristici del settore, quali la creatività, l'originalità, l'intraprendenza economica ne abbiano promosso

lo sviluppo.

- Analizzare alcuni interventi normativi a sostegno della produttività del settore.

Il management della filiera moda

- La creatività e il suo "governo". - Produzione e tecnologie nelle imprese della filiera moda. - L'organizzazione del processo produttivo della moda. - Livelli e forme di lavoro nella filiera della moda. - Le forme di integrazione verticale e orizzontale. - Le strategie di differenziazione delle imprese operanti nei settori della moda e del design. - I principali modelli competitivi nei settori della moda e del design. - La distribuzione dei prodotti delle imprese della filiera moda. - Il marketing espositivo (vetrine, show room, fiere). - Le politiche di prezzo. - La comunicazione. - I processi critici della crescita delle aziende di moda e design.	- Cogliere l'utilità del confronto tra i prodotti interni e le creazioni straniere allo scopo di migliorare la qualità della propria produzione. - Individuare le strategie economiche utili a difendere le proprie creazioni da forme di concorrenza sleale. - Individuare gli strumenti normativi utili a proteggere l'autenticità delle creazioni nei confronti del mercato dei falsi.

ECONOMIA E MANAGEMENT DEL SETTORE AGRO-ALIMENTARE

Economia del settore agro-alimentare

- L'integrazione della filiera agro-alimentare: produzione agricola e trasformazione alimentare. - Analisi delle strutture e della competitività dei mercati agro-alimentari. - Legislazione sulla tutela dei consumatori. - La bilancia dei pagamenti agro-alimentare.	- Identificare il concetto di filiera produttiva e applicarla a casi concreti del settore agroalimentare. - Elaborare schemi che illustrino la pratica applicazione della filiera produttiva, avendo riguardo alla dinamica dei prezzi sul mercato. - Analizzare gli interventi legislativi più significativi a tutela del consumatore: sicurezza dei prodotti alimentari, norme contro la frode alimentare.

Il management delle aziende del settore agro-alimentare

- Analisi dei consumi alimentari. - Gli investimenti per l'aumento della produttività agricola. - Le tecnologie di trasformazione alimentare. - La conservazione dei prodotti agricoli e	- Elaborare relazioni circa l'operato svolto da qualche associazione impegnata nella difesa dei diritti del consumatore. - Analizzare il sistema delle responsabilità a carico del produttore e del venditore per la messa in

- alimenta- ri. - Magazzinaggio, trasporto e distribuzione commerciale. - Le politiche per la qualità dei prodotti alimentari. - Il marketing e la pubblicità. - Le politiche di prezzo.	- cir- colazione di prodotti non conformi alle normative. - Conoscere le tecniche di conservazione dei prodotti e le procedure di trasporto e distribuzione, soprattutto in relazione alle esportazioni di alimenti.

ECONOMIA E MANAGEMENT DEI SERVIZI

Economia dei servizi

- La rilevanza dei servizi nell'economia. - La non residualità del terziario e il suo contributo all'aumento della produttività. - Analisi del comparto dei servizi e della sua articolazione. Diverse classificazioni. - L'integrazione dei servizi con la produzione dei beni. Terziario implicito ed esplicito. - Terziario tradizionale e terziario avanzato. - La distribuzione urbana e territoriale delle attività di servizio.	- Comprendere l'importanza del settore terziario per lo sviluppo economico generale. - Individuare i fattori sociali, culturali, ambientali che favoriscono lo sviluppo del terziario. - Elaborare relazioni che illustrino la presenza di attività di servizi su specifiche zone del territorio, allo scopo di comprendere le ragioni che spingono allo sviluppo del settore.

Il management delle imprese di servizi

- Il superamento della logica fimzionale nella organizzazione delle imprese di servizi. La logica di processo. - La specificità delle imprese orientate al cliente. La relazione tra soddisfazione del cliente, soddisfazione del personale e la redditività aziendale. - L'immaterialità dei servizi. - L'ipercompetizione nel settore dei servizi. - La progettazione di un servizio e il lancio di un nuovo servizio sul mercato. - La problematica delle economie di scala. - L'internazionalizzazione dei servizi. - La relazione qualità/prezzo dei servizi. - Lo sviluppo delle competenze chiave per competere con successo nei settori dei servizi. - Il networking nelle attività terziarie. Il supporto tecnologico	- Analizzare le tipologie più significative di attività terziarie. - Individuare come il criterio della qualità del servizio debba orientare la gestione del terziario. - Valutare la soddisfazione del cliente quale riferimento della validità del servizio. - Progettare o analizzare casi concreti che riescano a coniugare elementi apparentemente incompatibili, quali la soddisfazione del cliente, la remunerazione dell'attività svolta, la competitività con aziende concorrenti che operano nel medesimo settore.

ECONOMIA DEI MERCATI E SERVIZI FINANZIARI

- L'industria e il mercato dei servizi finanziari. Il collocamento dei prodotti finanziari.
- La struttura dell'offerta, i comportamenti della domanda e l'assetto regolamentare.
- Ruoli e strategie delle reti finanziarie.
- Banche e assicurazioni.
- Le dinamiche concorrenziali.
- Servizi di *advisory*.
- Manager e promotori finanziari.
- L'evoluzione del sistema normativo.
- Analizzare le tipologie più significative delle attività collegate ai mercati e ai servizi finanziari.
- Valutare le caratteristiche dei prodotti finanziari.
- Analizzare la struttura e il funzionamento dei mercati e dei servizi finanziari.
- Analizzare casi concreti. sulla base di dati e informazioni acquisite mediante ricerche mirate.

ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO

Economia del turismo

- La filiera del turismo: tipologie complementari di domanda e di offerta.
- La segmentazione della domanda di una pluralità di beni e servizi turistici.
- Turismo incoming e outgoing.
- L'articolazione dell'offerta: ricettività, touring.
- I flussi di origine e destinazione turistica: le loro determinanti e la loro geografia.
- La compatibilità delle località turistiche.
- La logica di sistema.
- La bilancia dei pagamenti turistica.
- Sviluppo turistico e sostenibilità.
- Raccogliere dati e casi dai quali risulti l'importanza del turismo quale fattore essenziale di sviluppo economico.
- Analizzare le ragioni economiche, geografiche, culturali che spingono verso il potenziamento o l'affermazione di attività turistiche.
- Identificare le esigenze dei consumatori allo scopo di adeguare i servizi turistici alla domanda.
- Elaborare relazioni che illustrino la vocazione turistica di una specifica zona, allo scopo di cogliere le particolarità dell'offerta turistica.
- Analizzare i problemi connessi allo sviluppo turistico, soprattutto in relazione alla tutela dell'ambiente.
- Predisporre schemi che illustrino l'eventuale «sofferenza» del territorio in conseguenza dello sviluppo turistico e le misure che sono state adottate per arginare i problemi.

Management delle aziende turistiche

- L'analisi della concorrenza.
- Le strategie di focalizzazione sui costi e sulla differenziazione dei servizi.
- Le leve strategiche per il miglioramento della redditività.
- Reti e accordi tra aziende turistiche.
- L'organizzazione dell'azienda turistica (agenzia, albergo, centro congressi ecc.).
- Le problematiche della gestione del Personale.
- Il marketing turistico.
- Individuare i tipi di imprese che operano nel settore turistico: dalle agenzie di viaggio alle imprese di trasporto, dalle imprese alberghiere a quelle che si occupano della ristorazione.
- Elaborare progetti che illustrino un nuovo prodotto turistico e ne lancino l'offerta sul mercato.

- I sistemi informatici di gestione aziendale.
- Le politiche di prezzo.

QUINTO ANNO

ECONOMIA E MANAGEMENT DELLA FILIERA MODA

Attività di laboratorio e stage in azienda

- Analisi di un'impresa appartenente alla filiera moda, stage aziendale e valutazione del suo posizionamento di mercato.	- Analizzare le caratteristiche dell'impresa e il suo sistema produttivo, la qualità dei prodotti collocati sul mercato, il mercato del settore, le modalità di penetrazione nel mercato, la formazione del costo in relazione al prezzo dei prodotti venduti.

ECONOMIA E MANAGEMENT DEL SETTORE AGRO-ALIMENTARE

Attività di laboratorio e stage in azienda

- Analisi di un'azienda del settore agro-alimentare; valutazione del suo posizionamento di mercato e della sua competitività; possibilità di stage. Oppure: - Analisi di un settore agro-alimentare e dei suoi problemi di produzione e distribuzione.	- Analizzare le caratteristiche dell'impresa e il suo sistema produttivo, la qualità dei prodotti collocati sul mercato, il mercato del settore, le modalità di penetrazione nel mercato, la formazione del costo in relazione al prezzo dei prodotti venduti.

ECONOMIA E MANAGEMENT DEI SERVIZI

Attività di laboratorio e stage in azienda

- Analisi di un'impresa appartenente a un settore dei servizi, valutazione del suo posizionamento di mercato e della sua competitività. Possibilità di stage. Oppure: - Analisi di un settore di servizi e del suo mercato. e dei suoi effetti sullo sviluppo economico del territorio.	- Analizzare le caratteristiche dell'impresa, le sue procedure e i processi produttivi dei servizi erogati, la qualità dei servizi prodotti e il soddisfacimento del cliente (valutazione del rapporto efficienza/efficacia), il mercato dei servizi del settore, le modalità di penetrazione nel mercato, la formazione del costo del servizio in relazione al prezzo praticato.

ECONOMIA DEI MERCATI E SERVIZI FINANZIARI

Attività di laboratorio e stage in azienda

- Analisi di un'impresa di servizi creditizi e finanziari.	- Analizzare le caratteristiche dell'impresa, le sue procedure e i processi produttivi dei servizi creditizi e finanziari.

*ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO***Attività di laboratorio e stage in azienda**

- Analisi di un'azienda turistica: valutazione del posizionamento di mercato e della sua competitività:
possibilità di stage.
- Oppure:
- Analisi della organizzazione e della competitività di una località turistica.
- Attività di laboratorio e stage in azienda.
- Analizzare le caratteristiche dell'impresa, le sue procedure e i processi produttivi dei servizi erogati, la qualità dei servizi prodotti e il soddisfacimento del cliente (valutazione del rapporto efficienza/efficacia), il mercato dei servizi del settore e il posizionamento nel mercato dell'impresa considerata, le politiche di penetrazione nel mercato, la formazione del costo del servizio in relazione al prezzo praticato.

Liceo economico**Indirizzo economico istituzionale****Discipline obbligatorie****SECONDO BIENNIO***ECONOMIA INTERNAZIONALE E REGIONALE*

LA DIMENSIONE SPAZIALE DELL'ECONOMIA TRA LOCALE E GLOBALE

- Il commercio internazionale e interregionale

- I flussi commerciali.
- Imprese multinazionali e investimenti diretti esteri.
- Specializzazione e diversificazione produttiva.
- Il vantaggio competitivo delle nazioni.
- Liberalizzazione e protezionismo.
- L'economia dei dazi.
- Gli accordi internazionali: unioni doganali e integrazione economica.
- I problemi dei paesi in via di sviluppo.
- L'economia monetaria internazionale**
- Moneta e mercati finanziari internazionali.
- L'attività bancaria internazionale.
- La regolamentazione dell'attività bancaria in-
- Riconoscere in casi e fatti l'importanza delle relazioni economiche tra i diversi soggetti economici locali, nazionali e internazionali ai fini di un generale sviluppo economico.
- Analizzare gli aspetti positivi e negativi di un mercato liberalizzato: elaborare relazioni su casi pratici.
- Analizzare gli aspetti positivi e negativi di un mercato protezionista: elaborare relazioni su casi pratici.
- Confrontare le soluzioni e farne un bilancio sul piano attuale e ricostruendo casi storici.
- Riconoscere in casi concreti l'importanza di un mercato finanziario e bancario ben strutturato a livello internazionale.
- Cercare informazioni ed elaborare relazioni sulla

ternazionale.

- Il mercato dei cambi e le politiche dei tassi di cambio.
- La bilancia dei pagamenti.

- L'economia regionale

- La competitività regionale e le sue determinanti: risorse e struttura produttiva.
- Le forme di autoderminazione dello sviluppo: autonomia, sussidiarietà e federalismo.
- Disparità interregionali a livello europeo e nazionale (il Mezzogiorno).
- Programmazione economica e pianificazione territoriale.
- La sostenibilità della crescita regionale.

tendenza all'acquisto di banche straniere.

- Riconoscere sul territorio e sui mass media il ruolo svolto dagli enti regionali sul piano dello sviluppo economico e produttivo.
- Identificare elementi di principio e di fatto che portano a ritenere necessario lo sviluppo economico in tutte le regioni, particolarmente di quelle maggiormente in difficoltà.
- Predisporre relazioni circa l'attività economica svolta dalla propria regione. con particolare riguardo a specifiche zone territoriali.
- Cogliere i problemi collegati all'attività economica regionale, soprattutto in relazione alla capacità dell'ambiente e del territorio di sostenere lo sviluppo.

ECONOMIA PUBBLICA

- Economia del benessere

- La distribuzione del reddito.
- I fallimenti del mercato e la loro correzione.
- Beni pubblici e beni meritori.
- Welfare State e Welfare Society.
- Le grandi aree di spesa pubblica: sanità, sistema pensionistico e della sicurezza sociale, infrastrutture.

- Analizzando casi storici e attuali confrontarsi con i motivi che spingono lo Stato a porsi come stato sociale.
- Illustrare alcuni significativi interventi dello stato in materia sociale, ad esempio nel settore dell'assistenza sanitaria, della sicurezza, dell'istruzione.
- Produrre esercitazioni sul rapporto tra equilibrio demografico, dinamica della spesa sociale e problemi futuri del welfare

- Regolazione e valutazione delle politiche pubbliche

- Le giustificazioni dell'intervento pubblico: esternalità e servizio universale.
- Regolazione del monopolio.
- Regolazione degli oligopoli e antitrust.
- Costi e benefici della regolazione.
- Valutazione delle politiche pubbliche.

- Analisi di casi relativi alle conoscenze indicate
- Elaborare relazioni su specifiche situazioni di welfare, con particolare riferimento ai diversi contesti sociali.

- Scienza delle finanze

- Struttura formale del bilancio dello Stato.
- Il processo di bilancio.
- La sostenibilità del debito pubblico.
- La finanza pubblica europea.
- Gli strumenti del coordinamento fiscale europeo: da Maastricht al Patto di Stabilità e di Crescita.

- Identificare la funzione economica, programmatica, di sviluppo, connessa all'attività finanziaria pubblica.
- Analizzare i collegamenti tra l'attività finanziaria interna e quella comunitaria.
- Ricercare dati e notizie circa l'applicazione dei parametri finanziari europei.
- Elaborare relazioni su specifiche situazioni finanziarie degli enti locali con particolare riferimento al rispetto del patto di stabilità.

- Diritto internazionale

- I soggetti del diritto internazionale.
- Le fonti del diritto internazionale.
- Le organizzazioni internazionali.
- L'oggetto delle norme internazionali.
- I diritti umani.
- Le controversie tra Stati e le loro soluzioni.
- Il diritto globale.

- Diritto Comparato

- I principali testi normativi in materia di diritti: La Magna Charta, il Bill of Rights, la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e dei cittadini, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
- Diritto costituzionale comparato.
- Il sistema formalistico, germanico e anglo-americano.
- I diritti sociali comparati.

- Diritto europeo

- Lo sviluppo dell'integrazione europea.
- L'Unione Europea.
- Le istituzioni comunitarie: Parlamento, Consiglio, Commissione e Corte di Giustizia.
- Gli atti della Comunità Europea.
- Diritto comunitario e diritto nazionale.

- Riconoscere in fatti documentati gli strumenti giuridici che regolano le relazioni internazionali.
- Identificare il diverso ruolo svolto dalle organizzazioni internazionali ai fini di una corretta e ordinata convivenza internazionale.
- Elaborare relazioni su specifiche organizzazioni Internazionali, evidenziando le funzioni svolte e i contributi allo sviluppo e alla pace internazionali.
- Analizzare le più importanti dichiarazioni di principi contenuti nelle carte costituzionali europee.
- Cogliere lo sviluppo culturale, morale, economico, sociale che ha accompagnato la stesura delle principali Carte costituzionali.
- Esaminare il contenuto di alcuni diritti umani e stendere relazioni circa la loro effettiva applicazione a livello internazionale.
- Analizzare i più importanti diritti umani contenuti nella Costituzione europea.
- Esaminare le tappe storiche e giuridiche che hanno portato alla nascita dell'Unione europea.
- Elaborare relazioni circa lo sviluppo di alcuni diritti fondamentali dalla CEE all'UE.
- Comprendere le scelte che hanno portato alla formazione dell'Unione europea quale soggetto di diritto internazionale del tutto particolare.
- Analizzare quali sono le problematiche più difficili da risolvere per giungere ad un'effettiva integrazione europea.
- Illustrare i graduali allargamenti dell'unione europea e le prospettive in tal senso dei prossimi anni.

QUINTO ANNO**ECONOMIA INTERNAZIONALE E REGIONALE****Attività di laboratorio**

- Analisi economica, statistica e istituzionale delle determinanti dello sviluppo di un paese o di una regione e delle sue relazioni di scambio con altri paesi e altre regioni.
- Analizzare le caratteristiche economiche di un paese o di una regione, utilizzando dati, informazioni e statistiche provenienti da fonti diverse.
- Confrontare i dati raccolti con i dati relativi a regioni o paesi con i quali sussiste un interscambio, analizzare i raffronti scaturiti anche al fine di utilizzare modelli di sviluppo diversi adattabili alla realtà presa in considerazione.

*ECONOMIA PUBBLICA***Attività di laboratorio**

- Analisi della finanza pubblica italiana e confronti con gli altri paesi europei.
- Predisporre schemi e relazioni che illustrino i diversi criteri della finanza pubblica nei principali stati europei.
- Comparare le scelte della finanza italiana con le scelte di altri stati dell'unione europea, soprattutto in relazione al welfare.

*DIRITTO INTERNAZIONALE, COMPARATO ED EUROPEO***Attività di laboratorio**

- Analisi della formazione, evoluzione e implementazione di un insieme tematico di norme comunitarie.
- Strutturare un gruppo omogeneo di norme comunitarie, esaminare la loro formazione, evoluzione e implementazione nel sistema legislativo nazionale, cogliendone le eventuali criticità.

Liceo economico**Indirizzo economico istituzionale****Settori facoltativi rimessi alla scelta dello studente****Obiettivi Specifici d'Apprendimento**

SECONDO BIENNIO

ECONOMIA DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE

- **Cambiamento tecnologico e crescita economica**
 - Individuare e analizzare i cambiamenti tecnologici e i riflessi che essi hanno sulle attività produttive e sul sistema economico in generale.
 - Analizzare l'impatto che l'innovazione tecnologica produce sull'utilizzo delle risorse naturali e umane.
 - Analizzare il problema dell'introduzione di strumenti tecnologicamente avanzati nella fasi dei processi produttivi in rapporto alla forza lavoro.
- **Economia della conoscenza**
 - Individuare e analizzare il livello di conoscenze indispensabile per accedere ai vari livelli di opportunità di lavoro, di partecipazione alla vita pubblica e sociale, di istruzione e cultura.
 - Esaminare l'importanza anche economica della ricerca scientifica e il ruolo delle università.
- **Innovazione e struttura produttiva**
 - Individuare le forme e le condizioni per attivare i possibili incentivi all'innovazione nei diversi set-
 - La conoscenza come bene pubblico.
 - La codificazione della conoscenza.
 - Economia della ricerca scientifica.
 - I rapporti tra Università e ricerca.
 - Incentivi all'innovazione.

- Innovazione e dinamica produttiva.
- Ricerca e sviluppo, dimensione d'impresa e creazione di nuove imprese.
- Alleanze strategiche e network di imprese.
- Cluster geografici di innovazione.
- **La diffusione dell'innovazione**
 - Competizione fra tecnologie.
 - Gli standard tecnologici.
- **Politiche pubbliche e ruolo del governo**
 - Politiche a sostegno della R&S.
 - I programmi quadro dell'UE.
 - Sistemi di ricerca nazionali e finanziamento pubblico della ricerca.
 - Innovazione, cooperazione tecnologica e tutela della concorrenza.
- **Il project management**
- **La valutazione della ricerca**
- tori di attività.
- Analizzare come attivare alleanze e network di imprese per realizzare nuove attività, nuove produzioni di beni e/o di servizi.
- Esaminare come, quando e dove diffondere l'innovazione, verificare l'esistenza delle condizioni per attuarla, in base a standard tecnologici predefiniti.
- Individuare le politiche pubbliche a sostegno della R&S, a livello nazionale ed europeo.
- Individuare le forme di finanziamento pubblico a sostegno dell'innovazione.
- Esaminare le diverse forme di cooperazione tecnologica.
- Esaminare i principi di corretta concorrenza tra imprese e settori di ricerca.
- Tracciare profili manageriali e progetti di ricerca nei settori principali di ricerca
- Valutare i risultati della ricerca, sul piano tecnologico e della pratica attuazione, nonché sul piano economico, impostando il rapporto costi/benefici.

ECONOMIA INTERNAZIONALE

- **I movimenti internazionali dei fattori**
 - I flussi migratori e la loro regolazione. I problemi dell'integrazione.
 - I movimenti internazionali di capitale.
 - Le attività finanziarie internazionali.
 - L'attività bancaria internazionale e il mercato Internazionale dei capitali.
 - La regolamentazione dell'attività bancaria internazionale.
- **L'economia monetaria internazionale**
 - Le aree monetarie.
 - L'evoluzione della moneta unica europea.
 - L'euro e la politica monetaria europea.
 - Il sistema Europeo di Banche Centrali.
- Individuare le ragioni che determinano i flussi migratori.
- Analizzare gli strumenti economici e sociali che si possono adottare sia ai fini del controllo dei flussi migratori sia ai fini del processo d'integrazione degli immigrati.
- Elaborare relazioni su specifiche situazioni di immigrazione. ponendo particolare attenzione agli eventuali problemi e alla loro soluzione.
- Ricostruire le ragioni che hanno portato alla adozione dell'euro.
- Individuare gli aspetti positivi e negativi collegati all'introduzione della moneta unica europea.
- Identificare le relazioni monetarie che si sono instaurate tra l'area monetaria dell'euro e le altre aree monetarie, in particolare con l'area del dollaro.
- Dopo aver analizzato la struttura della Banca Centrale Europea e il nuovo ruolo attribuito alle banche centrali dei diversi stati riconoscerne l'azione in casi e vicende economiche.
- Cogliere le problematiche riguardanti i paesi sottosviluppati.
- Analizzare le ragioni economiche, sociali, politi-
- **I paesi in via di sviluppo**
 - Reddito, ricchezza e crescita nell'economia mondiale. I divari di reddito.

- Prestiti e debito dei paesi in via di sviluppo.
- Le crisi internazionali.
- **La trasmissione internazionale dei cicli economici**
 - Il coordinamento internazionale delle politiche economiche.
- **La struttura del commercio estero italiano**
 - Individuare e analizzare gli enti e gli strumenti di sostegno e sviluppo del commercio estero italiano, nonché le disposizioni che regolano i flussi in entrata e in uscita dei beni che e culturali del sottosviluppo.
 - Comprendere la necessità della cooperazione internazionale e del diritto di tutti i Paesi allo sviluppo.

FINANZA PUBBLICA

- **Le istituzioni preposte al finanziamento pubblico**
- **Il finanziamento dello sviluppo**
- **Le politiche di finanziamento del riequilibrio territoriale. Le politiche per il Mezzogiorno**
- **I finanziamenti comunitari. I fondi strutturali**
- **Incentivazioni e aiuti di Stato**
- **Il project financing**
- **La valutazione degli investimenti pubblici**
 - Riconoscere il ruolo dello Stato ai fini dello sviluppo economico e sociale della collettività.
 - Analizzare le diverse istituzioni che hanno il compito di provvedere allo sviluppo economico, con particolare riferimento ai nuovi strumenti finanziari attribuiti agli enti territoriali.
 - Documentare a partire da casi la necessità di un omogeneo sviluppo del paese.
 - Elaborare indagini circa scelte e soluzioni adottate su specifiche zone del territorio con lo scopo di incentivare lo sviluppo.
 - Comprendere l'importanza degli strumenti finanziari volti ad aiutare le zone in difficoltà: analisi delle misure di controllo circa la politica degli aiuti.

MANAGEMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- **Rapporti tra aspetti giuridico-istituzionali, politici, economici e gestionali nei processi decisionali di governo e amministrazione pubblica**
- **Management pubblico strategico e cicli politici**
- **Amministrazione, Governo e Governance**
- **Responsabilità e servizio ai cittadini**
- **La valutazione di efficienza, efficacia ed equità**
- **L'integrazione tra i diversi livelli dell'Amministrazione Pubblica. Centralizzazione e decentramento**
- **Il management dell'innovazione organizzativa nel settore pubblico**
- **L'e-government**
 - Analizzare le tappe storiche e legislative che hanno portato lo Stato dall'accentramento al decentramento amministrativo.
 - Riconoscere in casi concreti il nuovo ruolo attribuito alla Pubblica Amministrazione quale soggetto di governo del territorio.
 - Verificare su casi concreti le nuove responsabilità attribuite alla Pubblica Amministrazione: obbligo di efficienza, di trasparenza, di efficacia nella gestione amministrativa.
 - Documentare l'importanza del dialogo tra la Pubblica amministrazione e i cittadini-utenti: dalla amministrazione dell'imposizione all'amministrazione

- **L'organizzazione del personale. Carriere e remunerazioni**
- **Il marketing istituzionale**
- **L'internazionalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni**

del

dialogo e della comunicazione.

- Elaborare ricerche circa i nuovi strumenti di comunicazione della Pubblica Amministrazione.
- Riconoscere i nuovi criteri di managerialità introdotti nella Pubblica amministrazione: sportelli organizzativi per settori di intervento, organizzazioni territoriali e di servizi fra enti, riqualificazione del personale, e verificarne l'efficacia.
- Elaborare indagini circa alcuni strumenti innovativi adottati dalla Pubblica Amministrazione in specifiche zone del territorio.

QUINTO ANNO

L'ECONOMIA DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE

Attività di laboratorio

- Analisi di un settore di attività ad alto contenuto innovativo e del suo ruolo nello sviluppo economico locale e internazionale.
- Esaminare e trattare un settore ad alto contenuto innovativo, inquadrando il suo ruolo nell'ambito dello sviluppo locale e internazionale.

ECONOMIA INTERNAZIONALE

Attività di laboratorio

- Approfondimento di uno dei temi trattati nel secondo biennio.
- Approfondire un tema trattato nel secondo biennio.

FINANZA PUBBLICA

Attività di laboratorio

- Approfondimento di uno dei temi trattati nel secondo biennio.
- Approfondire un tema trattato nel secondo biennio.

MANAGEMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Attività di laboratorio

- Analisi della gestione di una politica pubblica e valutazione della sua efficienza, della sua efficacia e della equità conseguita. Possibilità di stage.
- Inquadrare, analizzare e valutare la gestione di una azienda pubblica e dei risultati conseguiti

Obiettivi specifici di apprendimento per l'educazione alla Convivenza civile

(educazione alla cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute, alimentare e all'affettività)

Come per il Liceo classico

Allegato C/4

(Art. 2 comma 3)

Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati

dei percorsi liceali

Piano degli studi

e

Obiettivi specifici di apprendimento

Liceo linguistico

Piano degli studi

del

Liceo linguistico

	1° Biennio		2° Biennio		V
	1°	2°	3°	4°	5°
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti					
Lingua e letteratura italiana	132	132	132	132	132
Lingua e cultura latina	99	99			
Lingua inglese1)	99	99	99	99	132
Lingua comunitaria 21)	132	132	132	132	132
Lingua 31)	99	99	99	99	132
Storia - Filosofia2)	66	66	132	132	132
Geografia	66	66			
Matematica3) - Fisica4)	66	66	132	132	66
Scienze naturali5)	66	66	66	66	
Storia dell'arte - Musica			66	66	33
Scienze motorie e sportive	66	66	66	66	66

Religione cattolica o Attività alternative	33	33	33	33	33
<i>Totale ore</i>	924	924	957	957	858
Attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente					
- Elementi di diritto ed economia					
- Lingua e cultura latina (2° biennio)	99	99	66	66	
- Approfondimenti nelle discipline obbligatorie					
Approfondimenti e orientamento					99
<i>Totale complessivo ore</i>	1023	1023	1023	1023	957
Attività e insegnamenti facoltativi coerenti con il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente del Liceo linguistico					
	33	66	66	66	33

1) Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua

2) Storia dal primo al quinto anno - Filosofia dal terzo al quinto anno

3) Elementi di informatica dal primo al quarto anno

4) Fisica dal secondo al quarto anno

5) Chimica, Biologia, Scienze della Terra

Dal primo anno del secondo biennio è previsto l'insegnamento in lingua inglese di una disciplina non linguistica compresa nell'orario obbligatorio o nell'orario obbligatorio a scelta dello studente. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l'insegnamento nella seconda lingua comunitaria di una disciplina non linguistica compresa nell'orario obbligatorio o nell'orario obbligatorio a scelta dello studente.

Primo biennio

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Come per il Liceo classico

LINGUA E CULTURA LATINA

- Formazione e organizzazione del lessico. Etimologia. Collegamenti con realtà storico-culturali antiche e con moderni linguaggi settoriali.
- L'alfabeto e la pronuncia del latino. Elementi di fonetica, prosodia e metrica. La pronuncia.
- Nozioni di morfosintassi. Struttura morfologica della lingua. Il sistema dei casi. Il verbo e la struttura della frase. Paratassi e ipotassi.
- Testi letterari e non letterari in lingua originale e in traduzione con originale a fronte. La cultura (mito, storia, religione, usi e costumi, ecc.).
- Lineamenti essenziali di storia della lingua e della letteratura latina. Il latino nel Medioevo e nel mondo moderno. Il latino oggi.
- Risorse informatiche e telematiche per lo studio del latino.
- Istituire confronti, specialmente di natura lessicale, tra il latino e le lingue comunitarie studiate.
- Leggere i testi con sufficiente scorrevolezza e corretta accentazione delle parole.
- Padroneggiare il lessico di maggiore frequenza.
- Usare correttamente il vocabolario.
- Riconoscere gli elementi morfosintattici e lessicali-semantici della lingua latina.
- Riconoscere nei testi studiati tracce e testimonianze di cultura latina.
- Comprendere, analizzare e tradurre testi, prosastici e poetici, di qualche complessità.
- Confrontare testi con le relative traduzioni.
- Riconoscere nei testi poetici studiati gli elementi essenziali della metrica latina.
- Progettare e compiere ricerche di lingua e cultura latina utilizzando anche strumenti informatici.

*LINGUA INGLESE***Funzioni linguistico-comunicative**

- Funzioni linguistico-comunicative necessarie per avviare al livello B2-Progresso (Quadro Comune Europeo di Riferimento = QCER).

Lessico

- Lessico pertinente alle aree di conoscenza affrontate.
- Lessico relativo a contenuti di discipline linguistiche.

Grammatica della frase e del testo

- Forme necessarie per avviare al livello B2-Progresso (QCER).

Comprensione

- Comprendere in modo globale e dettagliato messaggi orali, di una certa estensione, di varia tipologia e genere, in lingua standard, in presenza e attraverso i media, su argomenti noti e non noti, concreti e astratti, relativi alla sfera personale, sociale e culturale.
- Comprendere in modo globale e dettagliato testi scritti di varia tipologia e genere (lettere personali, testi letterari, articoli di giornale, SMS, forum, chat, ecc.) su argomenti noti e non noti, concreti e astratti, relativi alla sfera personale, sociale e culturale.

Interazione

- Partecipare a conversazioni e discussioni su argomenti noti e non noti, concreti e astratti, esprimendo e sostenendo il proprio punto di vista.

Produzione

- Produrre testi orali di varia tipologia e genere

Fonetica e fonologia

- Pronuncia di singole parole e di sequenze linguistico-fonologiche.
- Struttura prosodica: accentazione della frase, ritmo, intonazione.

Cultura dei paesi anglofoni

- Aspetti relativi alla cultura implicita ed esplicita nella lingua in ambito personale, sociale e culturale.
- Rapporto (somiglianze e differenze) esistente tra il

sviluppati nei dettagli e argomentati, su temi noti e non noti, concreti e astratti, anche utilizzando strumenti multimediali.

- Produrre testi scritti dettagliati e articolati, di varia tipologia, complessità e genere, su argomenti relativi alla sfera personale, sociale e culturale, anche utilizzando strumenti telematici.

Mediazione

- Riferire, parafrasare o riassumere in lingua inglese, orale e/o scritta, il contenuto di un testo italiano orale/scritto di varia tipologia e genere.

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112

"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998 - Supplemento Ordinario n. 77
(Rettifica G.U. n. 116 del 21 maggio 1997)

Art. 137.

Competenze dello Stato

1. Restano allo Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata, le funzioni di valutazione del sistema scolastico, le funzioni relative alla determinazione e all'assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche, le funzioni di cui all'articolo 138, comma 3, del presente decreto legislativo.
2. Restano altresì allo Stato i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati, con il patrocinio dello Stato, nell'ambito delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica, nonché i provvedimenti relativi agli organismi scolastici istituiti da soggetti extracomunitari, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389.

Art. 138.

Deleghe alle regioni

1. Ai sensi dell'articolo 118, comma secondo, della Costituzione, sono delegate alle regioni le seguenti funzioni amministrative:
 - a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
 - b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a);
 - c) la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;
 - d) la determinazione del calendario scolastico;
 - e) i contributi alle scuole non statali;
 - f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite.
2. La delega delle funzioni di cui al comma 1 opera dal secondo anno scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di riordino delle strutture dell'amministrazione centrale e periferica, di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3. Le deleghe di cui al presente articolo non riguardano le funzioni relative ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche, all'accademia nazionale d'arte drammatica, all'accademia nazionale di danza, nonché alle scuole ed alle istituzioni culturali straniere in Italia.

Art. 139.

Trasferimenti alle province ed ai comuni

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del presente decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti:

- a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;
- b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;
- c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
- d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
- e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
- f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;
- g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale.

2. I comuni, anche in collaborazione con le comunità montane e le province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a:

- a) educazione degli adulti;
- b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
- c) azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;
- d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;
- e) interventi perequativi;
- f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.

3. La risoluzione dei conflitti di competenze è conferita alle province, ad eccezione dei conflitti tra istituzioni della scuola materna e primaria, la cui risoluzione è conferita ai comuni.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 2013, n. 52

Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89. (13G00095)

(GU n.113 del 16-5-2013)

Vigente al: 31-5-2013

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, concernente regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 3, comma 2, nel quale si prevede che alla riorganizzazione dei percorsi delle sezioni bilingue, delle sezioni ad opzione internazionale, di liceo classico europeo, di liceo linguistico europeo e ad indirizzo sportivo, si provvede con distinto regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sulla base dei criteri previsti dallo stesso regolamento n. 89 del 2009;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, recante legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le universita';

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli;

Visto l'articolo 64, comma 4, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Visto l'articolo 2, commi dal 4-septiesdecies al 4-undevicies, del

decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie;

Visto l'articolo 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, concernente regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 ottobre 2010, n. 211, concernente regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attivita' e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 settembre 2011;

Sentito il parere reso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione, nell'adunanza del 14 dicembre 2011;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso in data 27 ottobre 2011;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 3 aprile 2012;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'11 gennaio 2013;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione e per gli affari regionali, il turismo e lo sport;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina l'organizzazione dei percorsi delle sezioni ad indirizzo sportivo nel sistema dei licei ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, secondo i criteri in esso previsti.

2. La sezione ad indirizzo sportivo si inserisce strutturalmente, a partire dal primo anno di studio, nel percorso del liceo scientifico di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, nell'ambito del quale propone insegnamenti ed attivita' specifiche.

3. Le istituzioni scolastiche che richiedono l'attivazione della sezione ad indirizzo sportivo devono disporre di impianti ed attrezzature ginnico-sportive adeguati.

Art. 2

Finalita' della sezione ad indirizzo sportivo

1. La sezione ad indirizzo sportivo e' volta all'approfondimento delle scienze motorie e sportive e di una o piu' discipline sportive all'interno di un quadro culturale che favorisce, in particolare, l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e naturali nonche' dell'economia e del diritto. Guida lo studente a sviluppare le conoscenze e le abilita' ed a maturare le competenze necessarie per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, l'attivita' motoria e sportiva e la cultura propria dello sport, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative.

2. Le istituzioni scolastiche coinvolte assicurano, con opportune misure anche attraverso gli itinerari di orientamento, le pari opportunita' di tutti gli studenti, compresi quelli che si trovano in condizione di criticita' formativa e in condizione di disabilita' nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. La sezione ad indirizzo sportivo realizza il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89. A tale fine, il profilo e' integrato con i risultati di apprendimento previsti per la sezione ad indirizzo sportivo.

4. I risultati di apprendimento, il piano degli studi e gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alla sezione ad indirizzo sportivo sono riportati nell'allegato A al presente decreto.

Art. 3

Configurazione dell'indirizzo sportivo

1. La sezione ad indirizzo sportivo adotta le forme di flessibilit  didattica e organizzativa previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, anche al fine di adeguare il percorso liceale, nel quale essa   strutturalmente inserita, agli specifici bisogni formativi degli studenti, ivi compresi gli alunni disabili e con bisogni educativi speciali. Ai fini della determinazione della quota del piano degli studi rimessa all'istituzione scolastica, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.

2. L'orario annuale delle attivit  e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti   di n. 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a n. 27 ore medie settimanali e di n. 990 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a n. 30 ore medie settimanali.

3. Al superamento dell'esame di Stato   rilasciato il diploma di liceo scientifico, con l'indicazione di "sezione ad indirizzo sportivo". Il diploma   inoltre integrato con la certificazione delle competenze acquisite dallo studente.

4. Il diploma consente l'accesso all'universit  ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonch  ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui ai capi II e III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, fermo restando il valore del diploma medesimo a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico.

5. In prima applicazione del presente regolamento, nel rispetto della programmazione regionale dell'offerta formativa, e tenuto conto della valutazione effettuata dall'ufficio scolastico regionale, le sezioni ad indirizzo sportivo di ciascuna regione non possono essere istituite in numero superiore a quello delle relative province, fermo restando il conseguimento, a regime, degli obiettivi finanziari di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed evitando comunque che l'attivazione di tali sezioni possa determinare esuberi di personale in una o pi  classi di concorso.

6. Eventuali sezioni aggiuntive di liceo ad indirizzo sportivo possono essere istituite qualora le risorse di organico annualmente assegnate lo consentano e semprech  cio' non determini la creazione di situazioni di esubero di personale.

Art. 4

Strumenti e misure operative

1. Al fine di assicurare il pieno raggiungimento delle finalit  istituzionali delle sezioni ad indirizzo sportivo,   prevista la realizzazione di accordi e collaborazioni con soggetti qualificati. In particolare:

a) nell'ambito del sistema delle scuole statali, i competenti Uffici scolastici regionali stipulano apposite convenzioni con i Comitati regionali del CONI e del CIP e con le province in materia di

rapporti tra le istituzioni scolastiche interessate ed i soggetti associati al CONI e al CIP o da essi riconosciuti, sulla base di linee programmatiche definite di concerto tra il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro con delega allo sport e concordate con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e il Comitato Italiano Paralimpico (CIP). Dalla stipula delle convenzioni non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

b) nell'ambito del sistema delle scuole paritarie, i gestori stipulano apposite convenzioni con i Comitati regionali del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) in materia di rapporti tra le istituzioni scolastiche interessate ed i soggetti associati al CONI e al CIP o da essi riconosciuti. Le suddette convenzioni devono essere conformi alle eventuali convenzioni di cui alla lettera a);

c) le istituzioni scolastiche, statali e paritarie, nelle quali sono attivate sezioni ad indirizzo sportivo, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con universita' statali o private, ovvero con province, comuni, citta' metropolitane, istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendano dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi legati alla formazione e all'attivita' sportiva. Dalla stipula delle convenzioni non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5

Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano

1. All'attuazione del presente regolamento nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano si provvede in conformita' ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle scuole con lingua di insegnamento slovena, fatte salve le modifiche ed integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici ordinamenti di tali scuole, nel limite massimo di n. 1188 ore annuali.

Art. 6

Verifiche periodiche

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica procede ad una verifica periodica dell'efficacia delle attivita' della sezione ad indirizzo sportivo, anche in collegamento con le iniziative del sistema nazionale di valutazione individuato dall'articolo 2, commi dal 4-septiesdecies al 4-undevicies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tal fine, per un quinquennio dall'entrata in vigore del regolamento, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca si avvale di un apposito gruppo di lavoro, avente la funzione di monitorare sul territorio nazionale l'assetto organizzativo-didattico-disciplinare della sezione ad indirizzo sportivo, nonche' le esperienze realizzate

dalle scuole in campo didattico-sportivo ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, le professionalita' cosi' formate, l'impiantistica specifica degli istituti scolastici e la cultura sportiva propria di ogni territorio. Dall'istituzione del gruppo di lavoro non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 7

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. All'attuazione del presente regolamento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fermi restando gli obiettivi previsti dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 5 marzo 2013

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Profumo, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze

Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

Gnudi, Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2013

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. Salute e del Min. Lavoro, registro n. 6, foglio n. 1

Allegato A
(Articolo 2, comma 4)

SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO

PIANO DEGLI STUDI

	1° biennio		2° biennio		5° anno
	1°	2°	3°	4°	
	Anno	Anno	Anno	Anno	
Attivita' e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti					
Orario annuale					
Lingua e letteratura italiana	132	132	132	132	132
Lingua e cultura straniera	99	99	99	99	99
Storia e geografia	99	99			
Storia			66	66	66
Filosofia			66	66	66
Matematica*	165	165	132	132	132
Fisica	66	66	99	99	99
Scienze naturali**	99	99	99	99	99
Diritto ed economia dello sport			99	99	99
Scienze motorie e sportive	99	99	99	99	99
Discipline sportive	99	99	66	66	66
Religione cattolica o Attivita' alternative	33	33	33	33	33
Totale ore	891	891	990	990	990

* con Informatica nel Primo Biennio

** Biologia, Chimica, Scienze della terra

N.B.: È previsto l'insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell'area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO

Risultati di apprendimento specifici della sezione ad indirizzo sportivo

«La sezione ad indirizzo sportivo e' volta all'approfondimento delle scienze motorie e di una o piu' discipline sportive all'interno di un quadro culturale che favorisce, in particolare, l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e naturali e dell'economia e del diritto. Guida lo studente a sviluppare le conoscenze e le abilita' ed a maturare le competenze necessarie per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, l'attivita' motoria e sportiva e la cultura propria dello sport, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative» (art. 2, comma 1).

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni ai percorsi liceali ed i risultati di apprendimento specifici del liceo scientifico di cui all'Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, dovranno:

saper applicare i metodi della pratica sportiva in diversi ambiti;

saper elaborare l'analisi critica dei fenomeni sportivi, la riflessione metodologica sullo sport e sulle procedure sperimentali ad esso inerenti;

essere in grado di ricercare strategie atte a favorire la scoperta del ruolo pluridisciplinare e sociale dello sport;

saper approfondire la conoscenza e la pratica delle diverse discipline sportive;

essere in grado di orientarsi nell'ambito socio-economico del territorio e nella rete di interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria realta' territoriale con contesti nazionali ed internazionali.

INDICAZIONI NAZIONALI RIGUARDANTI GLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

LINEE GENERALI E COMPETENZE

Lingua

La lingua italiana rappresenta un bene culturale nazionale, un elemento essenziale dell'identita' di ogni studente e il preliminare mezzo di accesso alla conoscenza: la dimensione linguistica si trova infatti al crocevia fra la competenze comunicative, logico argomentative e culturali declinate dal Profilo educativo, culturale e professionale comune a tutti i percorsi liceali.

Al termine del percorso liceale lo studente padroneggia la lingua italiana: e' in grado di esprimersi, in forma scritta e orale, con chiarezza e proprieta', variando - a seconda dei diversi contesti e scopi - l'uso personale della lingua; di compiere operazioni fondamentali, quali riassumere e parafrasare un testo dato, organizzare e motivare un ragionamento; di illustrare e interpretare in termini essenziali un fenomeno storico, culturale, scientifico.

L'osservazione sistematica delle strutture linguistiche consente allo studente di affrontare testi anche complessi, presenti in situazioni di studio o di lavoro. A questo scopo si serve anche di strumenti forniti da una riflessione metalinguistica basata sul

ragionamento circa le funzioni dei diversi livelli (ortografico, interpuntivo, morfosintattico, lessicale-semantico, testuale) nella costruzione ordinata del discorso.

Ha inoltre una complessiva coscienza della storicita' della lingua italiana, maturata attraverso la lettura fin dal biennio di alcuni testi letterari distanti nel tempo, e approfondita poi da elementi di storia della lingua, delle sue caratteristiche sociolinguistiche e della presenza dei dialetti, nel quadro complessivo dell'Italia odierna, caratterizzato dalle varieta' d'uso dell'italiano stesso. Nella sezione ad indirizzo sportivo, lo studente ha maturato anche la consapevolezza della specificita' dell'uso della lingua italiana in ambito sportivo.

Letteratura

Il gusto per la lettura resta un obiettivo primario dell'intero percorso di istruzione, da non compromettere attraverso una indebita e astratta insistenza sulle griglie interpretative e sugli aspetti metodologici, la cui acquisizione avverra' progressivamente lungo l'intero quinquennio, sempre a contatto con i testi e con i problemi concretamente sollevati dalla loro esegesi. A descrivere il panorama letterario saranno altri autori e testi, oltre a quelli esplicitamente menzionati, scelti in autonomia dal docente, in ragione dei percorsi che riterra' piu' proficuo mettere in particolare rilievo e della specificita' dei singoli indirizzi liceali. Nella sezione ad indirizzo sportivo, particolare attenzione sara' dedicata allo studio di autori e di testi legati alla letteratura sportiva.

Al termine del percorso lo studente ha compreso il valore intrinseco della lettura, come risposta a un autonomo interesse e come fonte di paragone con altro da se' e di ampliamento dell'esperienza del mondo; ha inoltre acquisito stabile familiarita' con la letteratura, con i suoi strumenti espressivi e con il metodo che essa richiede. E' in grado di riconoscere l'interdipendenza fra le esperienze che vengono rappresentate (i temi, i sensi espliciti e impliciti, gli archetipi e le forme simboliche) nei testi e i modi della rappresentazione (l'uso estetico e retorico delle forme letterarie e la loro capacita' di contribuire al senso).

Lo studente acquisisce un metodo specifico di lavoro, impadronendosi via via degli strumenti indispensabili per l'interpretazione dei testi: l'analisi linguistica, stilistica, retorica; l'intertestualita' e la relazione fra temi e generi letterari; l'incidenza della stratificazione di letture diverse nel tempo. Ha potuto osservare il processo creativo dell'opera letteraria, che spesso si compie attraverso stadi diversi di elaborazione. Nel corso del quinquennio matura un'autonoma capacita' di interpretare e commentare testi in prosa e in versi, di porre loro domande personali e paragonare esperienze distanti con esperienze presenti nell'oggi.

Lo studente ha inoltre una chiara cognizione del percorso storico della letteratura italiana dalle Origini ai nostri giorni: coglie la dimensione storica intesa come riferimento a un dato contesto; l'incidenza degli autori sul linguaggio e sulla codificazione letteraria (nel senso sia della continuita' sia della rottura); il nesso con le domande storicamente presenti nelle diverse epoche. Ha approfondito poi la relazione fra letteratura ed altre espressioni culturali, anche grazie all'apporto sistematico delle altre discipline che si presentano sull'asse del tempo (storia e storia

della filosofia). Ha una adeguata idea dei rapporti con le letterature di altri Paesi, affiancando la lettura di autori italiani a letture di autori stranieri, da concordare eventualmente con i docenti di Lingua e cultura straniera, e degli scambi reciproci fra la letteratura e le altre arti. E' cosi' posto nella condizione di riconoscere anche il valore e le potenzialita' dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione.

Ha compiuto letture dirette dei testi (opere intere o porzioni significative di esse, in edizioni filologicamente corrette), ha preso familiarita' con le caratteristiche della nostra lingua letteraria, formatasi in epoca antica con l'apparire delle opere di autori di primaria importanza, soprattutto di Dante. Ha una conoscenza consistente della Commedia dantesca, della quale ha colto il valore artistico e il significato per il costituirsi dell'intera cultura italiana. Nell'arco della storia letteraria italiana ha individuato i movimenti culturali, gli autori di maggiore importanza e le opere di cui si e' avvertita una ricorrente presenza nel tempo, e ha colto altresì la coesistenza, accanto alla produzione in italiano, della produzione in dialetto.

La lettura di testi di valore letterario ha consentito allo studente un arricchimento anche linguistico, in particolare l'ampliamento del patrimonio lessicale e semantico, la capacita' di adattare la sintassi alla costruzione del significato e di adeguare il registro e il tono ai diversi temi, l'attenzione all'efficacia stilistica, che sono presupposto della competenza di scrittura.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Lingua

Primo Biennio

Nel primo biennio, lo studente colma eventuali lacune e consolida e approfondisce le capacita' linguistiche orali e scritte, mediante attivita' che promuovano un uso linguistico efficace e corretto, affiancate da una riflessione sulla lingua orientata ai dinamismi di coesione morfosintattica e coerenza logico-argomentativa del discorso, senza indulgere in minuziose tassonomie e riducendo gli aspetti nomenclatori. Le differenze generali nell'uso della lingua orale, scritta e trasmessa saranno oggetto di particolare osservazione, cosi' come attenzione sara' riservata alle diverse forme della videoscrittura e della comunicazione multimediale.

Nell'ambito della produzione orale lo studente sara' abituato al rispetto dei turni verbali, all'ordine dei temi e all'efficacia espressiva. Nell'ambito della produzione scritta sapra' controllare la costruzione del testo secondo progressioni tematiche coerenti, l'organizzazione logica entro e oltre la frase, l'uso dei connettivi (preposizioni, congiunzioni, avverbi e segnali di strutturazione del testo), dell'interpunzione, e sapra' compiere adeguate scelte lessicali.

Tali attivita' consentiranno di sviluppare la competenza testuale sia nella comprensione (individuare dati e informazioni, fare inferenze, comprendere le relazioni logiche interne) sia nella produzione (curare la dimensione testuale, ideativa e linguistica). Oltre alla pratica tradizionale dello scritto esteso, nelle sue varie tipologie, lo studente sara' in grado di comporre brevi scritti su consegne vincolate, parafrasare, riassumere cogliendo i tratti informativi salienti di un testo, titolare, parafrasare, relazionare, comporre testi variando i registri e i punti di vista.

Questo percorso utilizzerà le opportunita' offerte da tutte le

discipline con i loro specifici linguaggi per facilitare l'arricchimento del lessico e sviluppare le capacita' di interazione con diversi tipi di testo, compreso quello scientifico: la trasversalita' dell'insegnamento della Lingua italiana impone che la collaborazione con le altre discipline sia effettiva e programmata. Nella sezione ad indirizzo sportivo si terra' conto anche della comunicazione legata al mondo dello sport (il racconto sportivo, la cronaca sportiva, le parole dello sport).

Al termine del primo biennio affrontera', in prospettiva storica, il tema della nascita, dalla matrice latina, dei volgari italiani e della diffusione del fiorentino letterario fino alla sua sostanziale affermazione come lingua italiana.

Secondo Biennio e Quinto Anno

Nel secondo biennio e nell'anno finale lo studente consolida e sviluppa le proprie conoscenze e competenze linguistiche in tutte le occasioni adatte a riflettere ulteriormente sulla ricchezza e la flessibilita' della lingua, considerata in una grande varieta' di testi proposti allo studio.

L'affinamento delle competenze di comprensione e produzione sara' perseguito sistematicamente, in collaborazione con le altre discipline che utilizzano testi, sia per lo studio e per la comprensione sia per la produzione (relazioni, verifiche scritte ecc.). In questa prospettiva, si avra' particolare riguardo al possesso dei lessici disciplinari, con particolare attenzione ai termini che passano dalle lingue speciali alla lingua comune o che sono dotati di diverse accezioni nei diversi ambiti di uso.

Lo studente analizzera' i testi letterari anche sotto il profilo linguistico, praticando la spiegazione letterale per rilevare le peculiarita' del lessico, della semantica e della sintassi e, nei testi poetici, l'incidenza del linguaggio figurato e della metrica. Essi, pur restando al centro dell'attenzione, andranno affiancati da testi di altro tipo, evidenziandone volta a volta i tratti peculiari; nella prosa saggistica, ad esempio, si metteranno in evidenza le tecniche dell'argomentazione.

Nella prospettiva storica della lingua si metteranno in luce la decisiva codificazione cinquecentesca, la fortuna dell'italiano in Europa soprattutto in epoca rinascimentale, l'importanza della coscienza linguistica nelle generazioni del Risorgimento, la progressiva diffusione dell'italiano parlato nella comunita' nazionale dall'Unita' ad oggi. Saranno segnalate le tendenze evolutive piu' recenti per quanto riguarda la semplificazione delle strutture sintattiche, la coniazione di composti e derivati, l'accoglienza e il calco di dialettalismi e forestierismi.

Letteratura

Primo biennio

Nel corso del primo biennio lo studente incontra opere e autori significativi della classicita', da leggere in traduzione, al fine di individuare i caratteri principali della tradizione letteraria e culturale, con particolare attenzione a opere fondative per la civiltà occidentale e radicatesi - magari in modo inconsapevole - nell'immaginario collettivo, così come è andato assestandosi nel corso dei secoli (i poemi omerici, la tragedia attica del V secolo, l'Eneide, qualche altro testo di primari autori greci e latini, specie nei Licei privi di discipline classiche, la Bibbia); accanto ad altre letture da autori di epoca moderna anche stranieri, leggerà i Promessi Sposi di Manzoni, quale opera che somma la qualità

artistica, il contributo decisivo alla formazione dell'italiano moderno, l'esemplarità realizzativa della forma-romanzo, l'ampiezza e la varietà di temi e di prospettive sul mondo. Nella sezione ad indirizzo sportivo lo studente si soffermerà anche su testi, antichi e moderni, riguardanti i temi dell'agonismo e dell'etica sportiva.

Alla fine del primo biennio si accosterà, attraverso alcune letture di testi, alle prime espressioni della letteratura italiana: la poesia religiosa, i Siciliani, la poesia toscana preromantica. Attraverso l'esercizio sui testi inizia ad acquisire le principali tecniche di analisi (generi letterari, metrica, retorica, ecc.).

Secondo Biennio

Il disegno storico della letteratura italiana si estenderà dallo Stilnovo al Romanticismo. Il tracciato diacronico, essenziale alla comprensione della storicità di ogni fenomeno letterario, richiede di selezionare, lungo l'asse del tempo, i momenti più rilevanti della civiltà letteraria, gli scrittori e le opere che più hanno contribuito sia a definire la cultura del periodo cui appartengono, sia ad arricchire, in modo significativo e durevole, il sistema letterario italiano ed europeo, tanto nel merito della rappresentazione simbolica della realtà, quanto attraverso la codificazione e l'innovazione delle forme e degli istituti dei diversi generi. Su questi occorrerà, dunque, puntare, sottraendosi alla tentazione di un generico enciclopedismo.

Il senso e l'ampiezza del contesto culturale, dentro cui la letteratura si situa con i mezzi espressivi che le sono propri, non possono essere ridotti a semplice sfondo narrativo sul quale si stampano autori e testi. Un panorama composito, che sappia dar conto delle strutture sociali e del loro rapporto con i gruppi intellettuali (la borghesia comunale, il clero, le corti, la città, le forme della committenza), dell'affermarsi di visioni del mondo (l'umanesimo, il rinascimento, il barocco, l'Illuminismo) e di nuovi paradigmi etici e conoscitivi (la nuova scienza, la secolarizzazione), non può non giovare dell'apporto di diversi domini disciplinari.

E' dentro questo quadro, di descrizione e di analisi dei processi culturali - cui concorrerà lo studio della storia, della filosofia e delle discipline scientifiche - che troveranno necessaria collocazione, oltre a Dante (la cui Commedia sarà letta nel corso degli ultimi tre anni, nella misura di almeno 25 canti complessivi), la vicenda plurisecolare della lirica (da Petrarca a Foscolo), la grande stagione della poesia narrativa cavalleresca (Ariosto, Tasso), le varie manifestazioni della prosa, dalla novella al romanzo (da Boccaccio a Manzoni), dal trattato politico a quello scientifico (Machiavelli, Galileo), l'affermarsi della tradizione teatrale (Goldoni, Alfieri).

Quinto Anno

In ragione delle risonanze novecentesche della sua opera e, insieme, della complessità della sua posizione nella letteratura europea del XIX secolo, Leopardi sarà studiato all'inizio dell'ultimo anno. Sempre facendo ricorso ad una reale programmazione multidisciplinare, il disegno storico, che andrà dall'Unità d'Italia ad oggi, prevede che lo studente sia in grado di comprendere la relazione del sistema letterario (generi, temi, stili, rapporto con il pubblico, nuovi mezzi espressivi) da un lato con il corso degli eventi che hanno modificato via via l'assetto sociale e politico italiano e dall'altro lato con i fenomeni che contrassegnano

piu' generalmente la modernita' e la postmodernita', osservate in un panorama sufficientemente ampio, europeo ed extraeuropeo.

Al centro del percorso saranno gli autori e i testi che piu' hanno marcato l'innovazione profonda delle forme e dei generi, prodottasi nel passaggio cruciale fra Ottocento e Novecento, segnando le strade lungo le quali la poesia e la prosa ridefiniranno i propri statuti nel corso del XX secolo. Da questo profilo, le vicende della lirica, meno che mai riducibili ai confini nazionali, non potranno che muovere da Baudelaire e dalla ricezione italiana della stagione simbolista europea che da quello s'inaugura. L'incidenza lungo tutto il Novecento delle voci di Pascoli e d'Annunzio ne rende imprescindibile lo studio; cosi' come, sul versante della narrativa, la rappresentazione del «vero» in Verga e la scomposizione delle forme del romanzo in Pirandello e Svevo costituiscono altrettanti momenti non eludibili del costituirsi della «tradizione del Novecento».

Dentro il secolo XX e fino alle soglie dell'attuale, il percorso della poesia, che esordira' con le esperienze decisive di Ungaretti, Saba e Montale, contempera' un'adeguata conoscenza di testi scelti tra quelli di autori della lirica coeva e successiva (per esempio Rebora, Campana, Luzi, Sereni, Caproni, Zanzotto, ...). Il percorso della narrativa, dalla stagione neorealistica ad oggi, comprendera' letture da autori significativi come Gadda, Fenoglio, Calvino, P. Levi e potra' essere integrato da altri autori (per esempio Pavese, Pasolini, Morante, Meneghello...).

Raccomandabile infine la lettura di pagine della migliore prosa saggistica, giornalistica e memorialistica.

LINGUA E CULTURA STRANIERA

LINEE GENERALI E COMPETENZE

Lo studio della lingua e della cultura straniera deve procedere lungo due assi fondamentali tra loro interrelati: lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative e lo sviluppo di conoscenze relative all'universo culturale legato alla lingua di riferimento. Come traguardo dell'intero percorso liceale si pone il raggiungimento di un livello di padronanza riconducibile almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

A tal fine, durante il percorso liceale lo studente acquisisce capacita' di comprensione di testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse sia personale sia scolastico (ambito letterario, artistico, musicale, scientifico, sociale, economico, sportivo); di produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare e sostenere opinioni; di interazione nella lingua straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; di analisi e interpretazione di aspetti relativi alla cultura dei Paesi di cui si parla la lingua, con attenzione a tematiche comuni a piu' discipline. Nella sezione ad indirizzo sportivo lo studente consolida la conoscenza del vocabolario sportivo e della terminologia tecnica legata al linguaggio sportivo.

Il valore aggiunto e' costituito dall'uso consapevole di strategie comunicative efficaci e dalla riflessione sul sistema e sugli usi linguistici, nonche' sui fenomeni culturali. Si realizzeranno inoltre con l'opportuna gradualita' anche esperienze d'uso della lingua straniera per la comprensione e rielaborazione orale e scritta di contenuti di discipline non linguistiche. Tali esperienze potrebbero rivelarsi molto utili in relazione ai contenuti

delle discipline motorie e sportive.

Il percorso formativo prevede l'utilizzo costante della lingua straniera. Ciò consentirà agli studenti di fare esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia di comprensione della cultura straniera in un'ottica interculturale. Fondamentale è perciò lo sviluppo della consapevolezza di analogie e differenze culturali, indispensabile nel contatto con culture altre, anche all'interno del nostro Paese.

Scambi virtuali e in presenza, visite e soggiorni di studio anche individuali, stage formativi in Italia o all'estero (in realtà culturali, sociali, produttive, professionali) potranno essere integrati nel percorso liceale.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Lingua

Primo Biennio

Nell'ambito della competenza linguistico-comunicativa, lo studente comprende in modo globale e selettivo testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera personale e sociale; produce testi orali e scritti, lineari e coesi per riferire fatti e descrivere situazioni inerenti ad ambienti vicini e a esperienze personali; partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata al contesto; riflette sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, varietà di registri e testi, ecc.), anche in un'ottica comparativa, al fine di acquisire una consapevolezza delle analogie e differenze con la lingua italiana; riflette sulle strategie di apprendimento della lingua straniera al fine di sviluppare autonomia nello studio; acquisisce progressiva conoscenza del linguaggio sportivo.

Secondo Biennio

Nell'ambito della competenza linguistico-comunicativa, lo studente comprende in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali/scritti attinenti ad aree di interesse di ciascun liceo; produce testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire fatti, descrivere fenomeni e situazioni, sostenere opinioni con le opportune argomentazioni; partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; riflette sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, varietà di registri e testi, aspetti pragmatici, ecc.), anche in un'ottica comparativa, al fine di acquisire una consapevolezza delle analogie e differenze tra la lingua straniera e la lingua italiana; riflette su conoscenze, abilità e strategie acquisite nella lingua straniera in funzione della trasferibilità ad altre lingue; consolida la conoscenza del linguaggio sportivo.

Quinto Anno

Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

Produce testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflette sulle caratteristiche formali dei testi prodotti al fine di pervenire ad un accettabile livello di padronanza linguistica.

In particolare, il quinto anno del percorso liceale serve a consolidare il metodo di studio della lingua straniera per l'apprendimento di contenuti non linguistici, coerentemente con

l'asse culturale caratterizzante ciascun liceo e in funzione dello sviluppo di interessi personali o professionali. In particolare, nella sezione ad indirizzo sportivo, lo studente si avvale dell'apporto della metodologia CLIL con speciale riferimento ai contenuti delle discipline motorie e sportive.

Cultura

Primo Biennio

Nell'ambito dello sviluppo di conoscenze sull'universo culturale relativo alla lingua straniera, lo studente comprende aspetti relativi alla cultura dei Paesi in cui si parla la lingua, con particolare riferimento all'ambito sociale; analizza semplici testi orali, scritti, iconico-grafici, quali documenti di attualita', testi letterari di facile comprensione, film, video, ecc. per coglierne le principali specificita' formali e culturali; riconosce similarita' e diversita' tra fenomeni culturali di Paesi in cui si parlano lingue diverse (es. cultura lingua straniera vs cultura lingua italiana). Nella sezione ad indirizzo sportivo, lo studente approfondisce i contenuti specifici della cultura e della pratica sportiva dei Paesi in cui si parla la lingua.

Secondo Biennio

Nell'ambito dello sviluppo di conoscenze relative all'universo culturale della lingua straniera, lo studente comprende aspetti relativi alla cultura dei Paesi in cui si parla la lingua con particolare riferimento agli ambiti di piu' immediato interesse di ciascun liceo (letterario, artistico, musicale, scientifico, sociale, economico, sportivo); comprende e contestualizza testi letterari di epoche diverse, con priorita' per quei generi o per quelle tematiche che risultano motivanti per lo studente; analizza e confronta testi letterari, ma anche produzioni artistiche provenienti da lingue/culture diverse (italiane e straniere); utilizza la lingua straniera nello studio di argomenti provenienti da discipline non linguistiche; utilizza le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione per approfondire argomenti di studio.

Quinto Anno

Lo studente approfondisce aspetti della cultura relativi alla lingua di studio e alla caratterizzazione liceale (letteraria, artistica, musicale, scientifica, sociale, economica, sportiva), con particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri dell'epoca moderna e contemporanea.

Analizza e confronta testi letterari provenienti da lingue e culture diverse (italiane e straniere); comprende e interpreta prodotti culturali di diverse tipologie e generi, su temi di attualita', cinema, musica, arte; utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di natura non linguistica, esprimersi creativamente e comunicare con interlocutori stranieri. Nella sezione ad indirizzo sportivo, lo studente si sofferma in particolare su testi e prodotti culturali afferenti al mondo e ai valori dello sport.

STORIA E GEOGRAFIA

LINEE GENERALI E COMPETENZE

Storia

Al termine del percorso liceale lo studente conosce i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia dell'Europa e dell'Italia, dall'antichita' ai giorni nostri, nel quadro della

storia globale del mondo; usa in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina; sa leggere e valutare le diverse fonti; guarda alla storia come a una dimensione significativa per comprendere, attraverso la discussione critica e il confronto fra una varieta' di prospettive e interpretazioni, le radici del presente.

Il punto di partenza sara' la sottolineatura della dimensione temporale di ogni evento e la capacita' di collocarlo nella giusta successione cronologica, in quanto insegnare storia e' proporre lo svolgimento di eventi correlati fra loro secondo il tempo. D'altro canto non va trascurata la seconda dimensione della storia, cioe' lo spazio. La storia comporta infatti una dimensione geografica; e la geografia umana, a sua volta, necessita di coordinate temporali. Le due dimensioni spazio-temporali devono far parte integrante dell'apprendimento della disciplina.

Avvalendosi del lessico di base della disciplina, lo studente rielabora ed espone i temi trattati in modo articolato e attento alle loro relazioni, coglie gli elementi di affinita'-continuita' e diversita'-discontinuita' fra civilta' diverse, si orienta sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di societa', alla produzione artistica e culturale. A tal proposito uno spazio adeguato dovra' essere riservato al tema della cittadinanza e della Costituzione repubblicana, in modo che, al termine del quinquennio liceale, lo studente conosca bene i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, quali esplicitazioni valoriali delle esperienze storicamente rilevanti del nostro popolo, anche in rapporto e confronto con altri documenti fondamentali (solo per citare qualche esempio, dalla Magna Charta Libertatum alla Dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti d'America, dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino alla Dichiarazione universale dei diritti umani), maturando altresì, anche in relazione con le attivita' svolte dalle istituzioni scolastiche, le necessarie competenze per una vita civile attiva e responsabile.

E' utile ed auspicabile rivolgere l'attenzione alle civilta' diverse da quella occidentale per tutto l'arco del percorso, dedicando opportuno spazio, per fare qualche esempio, alla civilta' indiana al tempo delle conquiste di Alessandro Magno; alla civilta' cinese al tempo dell'impero romano; alle culture americane precolombiane; ai paesi extraeuropei conquistati dal colonialismo europeo tra Sette e Ottocento, per arrivare alla conoscenza del quadro complessivo delle relazioni tra le diverse civilta' nel Novecento. Una particolare attenzione sara' dedicata all'approfondimento di particolari nuclei tematici propri dei diversi percorsi liceali. Nella sezione ad indirizzo sportivo lo studente si soffermera' sulla storia dello sport e dei giochi sportivi, anche nella prospettiva di un confronto critico con quanto accade nella nostra epoca.

Pur senza nulla togliere al quadro complessivo di riferimento, uno spazio adeguato potra' essere riservato ad attivita' che portino a valutare diversi tipi di fonti, a leggere documenti storici o confrontare diverse tesi interpretative: cio' al fine di comprendere i modi attraverso cui gli studiosi costruiscono il racconto della storia, la varieta' delle fonti adoperate, il succedersi e il contrapporsi di interpretazioni diverse. Lo studente maturera' inoltre un metodo di studio conforme all'oggetto indagato, che lo

metta in grado di sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica, cogliendo i nodi salienti dell'interpretazione, dell'esposizione e i significati specifici del lessico disciplinare. Attenzione, altresì, dovrà essere dedicata alla verifica frequente dell'esposizione orale, della quale in particolare sarà auspicabile sorvegliare la precisione nel collocare gli eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali, la coerenza del discorso e la padronanza terminologica.

Geografia

Al termine del percorso biennale lo studente conoscerà gli strumenti fondamentali della disciplina ed avrà acquisito familiarità con i suoi principali metodi, anche traendo partito da opportune esercitazioni pratiche, che potranno beneficiare, in tale prospettiva, delle nuove tecniche di lettura e rappresentazione del territorio. Lo studente saprà orientarsi criticamente dinanzi alle principali forme di rappresentazione cartografica, nei suoi diversi aspetti geografico-fisici e geopolitici, e avrà di conseguenza acquisito un'adeguata consapevolezza delle complesse relazioni che intercorrono tra le condizioni ambientali, le caratteristiche socioeconomiche e culturali e gli assetti demografici di un territorio. Saprà in particolare descrivere e inquadrare nello spazio i problemi del mondo attuale, mettendo in relazione le ragioni storiche di «lunga durata», i processi di trasformazione, le condizioni morfologiche e climatiche, la distribuzione delle risorse, gli aspetti economici e demografici delle diverse realtà in chiave multiscalare. Nella sezione ad indirizzo sportivo dovrà avere acquisito consapevolezza delle sinergie tra strutture sportive e territorio.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Storia

Primo Biennio

Il primo biennio sarà dedicato allo studio delle civiltà antiche e di quella altomedievale. Nella costruzione dei percorsi didattici non potranno essere tralasciati i seguenti nuclei tematici: le principali civiltà dell'Antico vicino Oriente; la civiltà giudaica; la civiltà greca; la civiltà romana; l'avvento del Cristianesimo; l'Europa romano-barbarica; società ed economia nell'Europa altomedioevale; la Chiesa nell'Europa altomedievale; la nascita e la diffusione dell'Islam; Impero e regni nell'altomedioevo; il particolarismo signorile e feudale. Nella sezione ad indirizzo sportivo sarà considerata anche la storia dello sport, con particolare riferimento alle Olimpiadi nel mondo antico.

Lo studio dei vari argomenti sarà accompagnato da una riflessione sulla natura delle fonti utilizzate nello studio della storia antica e medievale e sul contributo di discipline come l'archeologia, l'epigrafia e la paleografia.

Secondo Biennio

Il terzo e il quarto anno saranno dedicati allo studio del processo di formazione dell'Europa e del suo aprirsi ad una dimensione globale tra medioevo ed età moderna, nell'arco cronologico che va dall'XI secolo fino alle soglie del Novecento.

Nella costruzione dei percorsi didattici non potranno essere tralasciati i seguenti nuclei tematici: i diversi aspetti della rinascita dell'XI secolo; i poteri universali (Papato e Impero), comuni e monarchie; la Chiesa e i movimenti religiosi; società ed economia nell'Europa basso medievale; la crisi dei poteri universali

e l'avvento delle monarchie territoriali e delle Signorie; le scoperte geografiche e le loro conseguenze; la definitiva crisi dell'unita' religiosa dell'Europa; la costruzione degli Stati moderni e l'assolutismo; lo sviluppo dell'economia fino alla rivoluzione industriale; le rivoluzioni politiche del Sei-Settecento (inglese, americana, francese); l'eta' napoleonica e la Restaurazione; il problema della nazionalita' nell'Ottocento, il Risorgimento italiano e l'Italia unita; l'Occidente degli Stati-Nazione; la questione sociale e il movimento operaio; la seconda rivoluzione industriale; l'imperialismo e il nazionalismo; lo sviluppo dello Stato italiano fino alla fine dell'Ottocento.

E' opportuno che alcuni temi cruciali (ad esempio: societa' e cultura del Medioevo, il Rinascimento, La nascita della cultura scientifica nel Seicento, l'Illuminismo, il Romanticismo) siano trattati in modo interdisciplinare, in relazione agli altri insegnamenti.

Nella sezione ad indirizzo sportivo sara' considerata anche la storia dell'educazione fisica e degli sport nel periodo considerato.
Quinto Anno

L'ultimo anno e' dedicato allo studio dell'epoca contemporanea, dall'analisi delle premesse della I guerra mondiale fino ai giorni nostri. Da un punto di vista metodologico, ferma restando l'opportunita' che lo studente conosca e sappia discutere criticamente anche i principali eventi contemporanei, e' tuttavia necessario che cio' avvenga nella chiara consapevolezza della differenza che sussiste tra storia e cronaca, tra eventi sui quali esiste una storiografia consolidata e altri sui quali invece il dibattito storiografico e' ancora aperto.

Nella costruzione dei percorsi didattici non potranno essere tralasciati i seguenti nuclei tematici: l'inizio della societa' di massa in Occidente; l'eta' giolittiana; la prima guerra mondiale; la rivoluzione russa e l'URSS da Lenin a Stalin; la crisi del dopoguerra; il fascismo; la crisi del '29 e le sue conseguenze negli Stati Uniti e nel mondo; il nazismo; la shoah e gli altri genocidi del XX secolo; la seconda guerra mondiale; l'Italia dal Fascismo alla Resistenza e le tappe di costruzione della democrazia repubblicana.

Il quadro storico del secondo Novecento dovra' costruirsi attorno a tre linee fondamentali: 1) dalla «guerra fredda» alle svolte di fine Novecento: l'ONU, la questione tedesca, i due blocchi, l'eta' di Kruscev e Kennedy, il crollo del sistema sovietico, il processo di formazione dell'Unione Europea, i processi di globalizzazione, la rivoluzione informatica e le nuove conflittualita' del mondo globale; 2) decolonizzazione e lotta per lo sviluppo in Asia, Africa e America latina: la nascita dello stato d'Israele e la questione palestinese, il movimento dei non-allineati, la rinascita della Cina e dell'India come potenze mondiali; 3) la storia d'Italia nel secondo dopoguerra: la ricostruzione, il boom economico, le riforme degli anni Sessanta e Settanta, il terrorismo, Tangentopoli e la crisi del sistema politico all'inizio degli anni 90.

Alcuni temi del mondo contemporaneo andranno esaminati tenendo conto della loro natura «geografica» (ad esempio, la distribuzione delle risorse naturali ed energetiche, le dinamiche migratorie, le caratteristiche demografiche delle diverse aree del pianeta, le relazioni tra clima ed economia). Particolare cura sara' dedicata a trattare in maniera interdisciplinare, in relazione agli altri insegnamenti, temi cruciali per la cultura europea (a titolo di

esempio: l'esperienza della guerra, societa' e cultura nell'epoca del totalitarismo, il rapporto fra intellettuali e potere politico).

Nella sezione ad indirizzo sportivo sara' considerata anche la storia dell'educazione fisica e degli sport nel periodo considerato, con particolare riferimento ai Giochi Olimpici.

Geografia

Primo Biennio

Nel corso del biennio lo studente si concentrera' sullo studio del pianeta contemporaneo, sotto un profilo tematico, per argomenti e problemi, e sotto un profilo regionale, volto ad approfondire aspetti dell'Italia, dell'Europa, dei continenti e degli Stati.

Nella costruzione dei percorsi didattici andranno considerati come temi principali: il paesaggio, l'urbanizzazione, la globalizzazione e le sue conseguenze, le diversita' culturali (lingue, religioni), le migrazioni, la popolazione e la questione demografica, la relazione tra economia, ambiente e societa', gli squilibri fra regioni del mondo, lo sviluppo sostenibile (energia, risorse idriche, cambiamento climatico, alimentazione e biodiversita'), la geopolitica, l'Unione europea, l'Italia, l'Europa e i suoi Stati principali, i continenti e i loro Stati piu' rilevanti.

Oltre alle conoscenze di base della disciplina acquisite nel ciclo precedente relativamente all'Italia, all'Europa e agli altri continenti andranno proposti temi-problemi da affrontare attraverso alcuni esempi concreti che possano consolidare la conoscenza di concetti fondamentali e attuali, da sviluppare poi nell'arco dell'intero quinquennio.

A livello esemplificativo lo studente descrivera' e collochera' su base cartografica, anche attraverso l'esercizio di lettura delle carte mute, i principali Stati del mondo (con un'attenzione particolare all'area mediterranea ed europea). Tale descrizione sintetica mirera' a fornire un quadro degli aspetti ambientali, demografici, politico-economici e culturali favorendo comparazioni e cambiamenti di scala. Importante a tale riguardo sara' anche la capacita' di dar conto dell'importanza di alcuni fattori fondamentali per gli insediamenti dei popoli e la costituzione degli Stati, in prospettiva geostorica (esistenza o meno di confini naturali, vie d'acqua navigabili e vie di comunicazione, porti e centri di transito, dislocazione delle materie prime, flussi migratori, aree linguistiche, diffusione delle religioni).

Nello specifico degli aspetti demografici lo studente dovra' acquisire le competenze necessarie ad analizzare i ritmi di crescita delle popolazioni, i flussi delle grandi migrazioni del passato e del presente, la distribuzione e la densita' della popolazione, in relazione a fattori ambientali (clima, risorse idriche, altitudine, ecc.) e fattori sociali (poverta', livelli di istruzione, reddito, ecc.).

Per questo tipo di analisi prendera' familiarita' con la lettura e la produzione degli strumenti statistico-quantitativi (compresi grafici e istogrammi, che consentono letture di sintesi e di dettaglio in grado di far emergere le specificita' locali), e con le diverse rappresentazioni della terra e le loro finalita', dalle origini della cartografia (argomento che si presta piu' che mai a un rapporto con la storia) fino al GIS.

Nella sezione ad indirizzo sportivo, lo studente si soffermera' anche sugli aspetti relativi all'interazione tra sport e territorio

(eventi, manifestazioni, aspetti organizzativi, gestionali, ecc.).

FILOSOFIA

LINEE GENERALI E COMPETENZE

Al termine del percorso liceale lo studente e' consapevole del significato della riflessione filosofica come modalita' specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e in diverse tradizioni culturali, ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza, sull'esistenza dell'uomo e sul senso dell'essere e dell'esistere; avra' inoltre acquisito una conoscenza il piu' possibile organica dei punti nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale, cogliendo di ogni autore o tema trattato sia il legame col contesto storico-culturale, sia la portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede.

Grazie alla conoscenza degli autori e dei problemi filosofici fondamentali lo studente ha sviluppato la riflessione personale, il giudizio critico, l'attitudine all'approfondimento e alla discussione razionale, la capacita' di argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la diversita' dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale.

Lo studio dei diversi autori e la lettura diretta dei loro testi lo avranno messo in grado di orientarsi sui seguenti problemi fondamentali: l'ontologia, l'etica e la questione della felicita', il rapporto della filosofia con le tradizioni religiose, il problema della conoscenza, i problemi logici, il rapporto tra la filosofia e le altre forme del sapere, in particolare la scienza, il senso della bellezza, la liberta' e il potere nel pensiero politico, nodo quest'ultimo che si collega allo sviluppo delle competenze relative a Cittadinanza e Costituzione.

Lo studente e' in grado di utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina, di contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi campi conoscitivi, di comprendere le radici concettuali e filosofiche delle principali correnti e dei principali problemi della cultura contemporanea, di individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline.

Il percorso qui delineato potra' essere declinato e ampliato dal docente anche in base alle peculiari caratteristiche dei diversi percorsi liceali, che possono richiedere la focalizzazione di particolari temi o autori.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Secondo Biennio

Nel corso del biennio lo studente acquisira' familiarita' con la specificita' del sapere filosofico, apprendendone il lessico fondamentale, imparando a comprendere e ad esporre in modo organico le idee e i sistemi di pensiero oggetto di studio. Gli autori esaminati e i percorsi didattici svolti dovranno essere rappresentativi delle tappe piu' significative della ricerca filosofica dalle origini a Hegel in modo da costituire un percorso il piu' possibile unitario, attorno alle tematiche sopra indicate. A tale scopo ogni autore sara' inserito in un quadro sistematico e ne saranno letti direttamente i testi, anche se solo in parte, in modo da comprenderne volta a volta i problemi e valutarne criticamente le soluzioni.

Nell'ambito della filosofia antica imprescindibile sara' la trattazione di Socrate, Platone e Aristotele. Alla migliore

comprensione di questi autori giovera' la conoscenza della indagine dei filosofi presocratici e della sofistica. L'esame degli sviluppi del pensiero in eta' ellenistico-romana e del neoplatonismo introdurrà il tema dell'incontro tra la filosofia greca e le religioni bibliche.

Tra gli autori rappresentativi della tarda antichità e del medioevo, saranno proposti necessariamente Agostino d'Ippona, inquadrato nel contesto della riflessione patristica, e Tommaso d'Aquino, alla cui maggior comprensione sarà utile la conoscenza dello sviluppo della filosofia Scolastica dalle sue origini fino alla svolta impressa dalla «riscoperta» di Aristotele e alla sua crisi nel XIV secolo.

Riguardo alla filosofia moderna, temi e autori imprescindibili saranno: la rivoluzione scientifica e Galilei; il problema del metodo e della conoscenza, con riferimento almeno a Cartesio, all'empirismo di Hume e, in modo particolare, a Kant; il pensiero politico moderno, con riferimento almeno a un autore tra Hobbes, Locke e Rousseau; l'idealismo tedesco con particolare riferimento a Hegel. Per sviluppare questi argomenti sarà opportuno inquadrare adeguatamente gli orizzonti culturali aperti da movimenti come l'Umanesimo-Rinascimento, l'Illuminismo e il Romanticismo, esaminando il contributo di altri autori (come Bacone, Pascal, Vico, Diderot, con particolare attenzione nei confronti di grandi esponenti della tradizione metafisica, etica e logica moderna come Spinoza e Leibniz) e allargare la riflessione ad altre tematiche (ad esempio gli sviluppi della logica e della riflessione scientifica, i nuovi statuti filosofici della psicologia, della biologia, della fisica e della filosofia della storia).

Quinto Anno

L'ultimo anno è dedicato principalmente alla filosofia contemporanea, dalle filosofie posthegeliane fino ai giorni nostri. Nell'ambito del pensiero ottocentesco sarà imprescindibile lo studio di Schopenhauer, Kierkegaard, Marx, inquadrati nel contesto delle reazioni all'hegelismo, e di Nietzsche. Il quadro culturale dell'epoca dovrà essere completato con l'esame del Positivismo e delle varie reazioni e discussioni che esso suscita, nonché dei più significativi sviluppi delle scienze e delle teorie della conoscenza.

Il percorso continuerà poi con almeno quattro autori o problemi della filosofia del Novecento, indicativi di ambiti concettuali diversi scelti tra i seguenti: a) Husserl e la fenomenologia; b) Freud e la psicanalisi; c) Heidegger e l'esistenzialismo; d) il neoidealismo italiano; e) Wittgenstein e la filosofia analitica; f) vitalismo e pragmatismo; g) la filosofia d'ispirazione cristiana e la nuova teologia; h) interpretazioni e sviluppi del marxismo, in particolare di quello italiano; i) temi e problemi di filosofia politica; l) gli sviluppi della riflessione epistemologica; m) la filosofia del linguaggio; n) l'ermeneutica filosofica. Nella sezione ad indirizzo sportivo, può rientrare tra gli ambiti concettuali la filosofia della mente e il rapporto mente-corpo.

MATEMATICA

LINEE GENERALI E COMPETENZE

Al termine del percorso del liceo scientifico lo studente conoscerà i concetti e i metodi elementari della matematica, sia interni alla disciplina in sé considerata, sia rilevanti per la descrizione e la previsione di fenomeni, in particolare del mondo fisico. Egli saprà inquadrare le varie teorie matematiche studiate

nel contesto storico entro cui si sono sviluppate e ne comprendera' il significato concettuale.

Lo studente avra' acquisito una visione storico-critica dei rapporti tra le tematiche principali del pensiero matematico e il contesto filosofico, scientifico e tecnologico. In particolare, avra' acquisito il senso e la portata dei tre principali momenti che caratterizzano la formazione del pensiero matematico: la matematica nella civiltà greca, il calcolo infinitesimale che nasce con la rivoluzione scientifica del Seicento e che porta alla matematizzazione del mondo fisico, la svolta che prende le mosse dal razionalismo illuministico e che conduce alla formazione della matematica moderna e a un nuovo processo di matematizzazione che investe nuovi campi (tecnologia, scienze sociali, economiche, biologiche) e che ha cambiato il volto della conoscenza scientifica.

Di qui i gruppi di concetti e metodi che saranno obiettivo dello studio:

1) gli elementi della geometria euclidea del piano e dello spazio entro cui prendono forma i procedimenti caratteristici del pensiero matematico (definizioni, dimostrazioni, generalizzazioni, assiomatizzazioni);

2) gli elementi del calcolo algebrico, gli elementi della geometria analitica cartesiana, una buona conoscenza delle funzioni elementari dell'analisi, le nozioni elementari del calcolo differenziale e integrale;

3) gli strumenti matematici di base per lo studio dei fenomeni fisici, con particolare riguardo al calcolo vettoriale e alle equazioni differenziali, in particolare l'equazione di Newton e le sue applicazioni elementari;

4) la conoscenza elementare di alcuni sviluppi della matematica moderna, in particolare degli elementi del calcolo delle probabilità e dell'analisi statistica;

5) il concetto di modello matematico e un'idea chiara della differenza tra la visione della matematizzazione caratteristica della fisica classica (corrispondenza univoca tra matematica e natura) e quello della modellistica (possibilità di rappresentare la stessa classe di fenomeni mediante differenti approcci);

6) costruzione e analisi di semplici modelli matematici di classi di fenomeni, anche utilizzando strumenti informatici per la descrizione e il calcolo;

7) una chiara visione delle caratteristiche dell'approccio assiomatico nella sua forma moderna e delle sue specificità rispetto all'approccio assiomatico della geometria euclidea classica;

8) una conoscenza del principio di induzione matematica e la capacità di saperlo applicare, avendo inoltre un'idea chiara del significato filosofico di questo principio («invarianza delle leggi del pensiero»), della sua diversità con l'induzione fisica («invarianza delle leggi dei fenomeni») e di come esso costituisca un esempio elementare del carattere non strettamente deduttivo del ragionamento matematico.

Questa articolazione di temi e di approcci costituirà la base per istituire collegamenti e confronti concettuali e di metodo con altre discipline come la fisica, le scienze naturali e sociali, la filosofia e la storia.

Al termine del percorso didattico lo studente avra' approfondito i procedimenti caratteristici del pensiero matematico (definizioni, dimostrazioni, generalizzazioni, formalizzazioni), conoscerà le

metodologie di base per la costruzione di un modello matematico di un insieme di fenomeni, sapra' applicare quanto appreso per la soluzione di problemi, anche utilizzando strumenti informatici di rappresentazione geometrica e di calcolo. Tali capacita' operative saranno particolarmente accentuate nel percorso del liceo scientifico, con particolare riguardo per quel che riguarda la conoscenza del calcolo infinitesimale e dei metodi probabilistici di base.

Gli strumenti informatici oggi disponibili offrono contesti idonei per rappresentare e manipolare oggetti matematici. L'insegnamento della matematica offre numerose occasioni per acquisire familiarita' con tali strumenti e per comprenderne il valore metodologico. Il percorso, quando cio' si rivelerà opportuno, favorirà l'uso di questi strumenti, anche in vista del loro uso per il trattamento dei dati nelle altre discipline scientifiche. L'uso degli strumenti informatici è una risorsa importante che sarà introdotta in modo critico, senza creare l'illusione che essa sia un mezzo automatico di risoluzione di problemi e senza compromettere la necessaria acquisizione di capacita' di calcolo mentale.

L'ampio spettro dei contenuti che saranno affrontati dallo studente richiederà che l'insegnante sia consapevole della necessita' di un buon impiego del tempo disponibile. Ferma restando l'importanza dell'acquisizione delle tecniche, verranno evitate dispersioni in tecnicismi ripetitivi o casistiche sterili che non contribuiscono in modo significativo alla comprensione dei problemi. L'approfondimento degli aspetti tecnici, sebbene maggiore nel liceo scientifico che in altri licei, non perderà mai di vista l'obiettivo della comprensione in profondita' degli aspetti concettuali della disciplina. L'indicazione principale è: pochi concetti e metodi fondamentali, acquisiti in profondita'.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Primo Biennio

Aritmetica e algebra

Il primo biennio sarà dedicato al passaggio dal calcolo aritmetico a quello algebrico. Lo studente svilupperà le sue capacita' nel calcolo (mentale, con carta e penna, mediante strumenti) con i numeri interi, con i numeri razionali sia nella scrittura come frazione che nella rappresentazione decimale. In questo contesto saranno studiate le proprieta' delle operazioni. Lo studio dell'algoritmo euclideo per la determinazione del MCD permetterà di approfondire la conoscenza della struttura dei numeri interi e di un esempio importante di procedimento algoritmico. Lo studente acquisirà una conoscenza intuitiva dei numeri reali, con particolare riferimento alla loro rappresentazione geometrica su una retta. La dimostrazione dell'irrazionalita' di $\sqrt{2}$ e di altri numeri sarà un'importante occasione di approfondimento concettuale. Lo studio dei numeri irrazionali e delle espressioni in cui essi compaiono fornirà un esempio significativo di applicazione del calcolo algebrico e un'occasione per affrontare il tema dell'approssimazione. L'acquisizione dei metodi di calcolo dei radicali non sarà accompagnata da eccessivi tecnicismi manipolatori.

Lo studente apprenderà gli elementi di base del calcolo letterale, le proprieta' dei polinomi e le operazioni tra di essi. Sapra' fattorizzare semplici polinomi, sapra' eseguire semplici casi di divisione con resto fra due polinomi, e ne approfondirà l'analogia con la divisione fra numeri interi. Anche in questo

l'acquisizione della capacita' calcolistica non comportera' tecnicismi eccessivi.

Lo studente acquisira' la capacita' di eseguire calcoli con le espressioni letterali sia per rappresentare un problema (mediante un'equazione, disequazioni o sistemi) e risolverlo, sia per dimostrare risultati generali, in particolare in aritmetica.

Studiera' i concetti di vettore, di dipendenza e indipendenza lineare, di prodotto scalare e vettoriale nel piano e nello spazio nonche' gli elementi del calcolo matriciale. Approfondira' inoltre la comprensione del ruolo fondamentale che i concetti dell'algebra vettoriale e matriciale hanno nella fisica.

Geometria

Il primo biennio avra' come obiettivo la conoscenza dei fondamenti della geometria euclidea del piano. Verra' chiarita l'importanza e il significato dei concetti di postulato, assioma, definizione, teorema, dimostrazione, con particolare riguardo al fatto che, a partire dagli Elementi di Euclide, essi hanno permeato lo sviluppo della matematica occidentale. In coerenza con il modo con cui si e' presentato storicamente, l'approccio euclideo non sara' ridotto a una formulazione puramente assiomatica.

Al teorema di Pitagora sara' dedicata una particolare attenzione affinche' ne siano compresi sia gli aspetti geometrici che le implicazioni nella teoria dei numeri (introduzione dei numeri irrazionali) insistendo soprattutto sugli aspetti concettuali.

Lo studente acquisira' la conoscenza delle principali trasformazioni geometriche (traslazioni, rotazioni, simmetrie, similitudini con particolare riguardo al teorema di Talete) e sara' in grado di riconoscere le principali proprieta' invarianti. Inoltre studiera' le proprieta' fondamentali della circonferenza.

La realizzazione di costruzioni geometriche elementari sara' effettuata sia mediante strumenti tradizionali (in particolare la riga e compasso, sottolineando il significato storico di questa metodologia nella geometria euclidea), sia mediante programmi informatici di geometria.

Lo studente apprendera' a far uso del metodo delle coordinate cartesiane, in una prima fase limitandosi alla rappresentazione di punti, rette e fasci di rette nel piano e di proprieta' come il parallelismo e la perpendicolarita'. Lo studio delle funzioni quadratiche si accompagnera' alla rappresentazione geometrica delle coniche nel piano cartesiano. L'intervento dell'algebra nella rappresentazione degli oggetti geometrici non sara' disgiunto dall'approfondimento della portata concettuale e tecnica di questa branca della matematica.

Saranno inoltre studiate le funzioni circolari e le loro proprieta' e relazioni elementari, i teoremi che permettono la risoluzione dei triangoli e il loro uso nell'ambito di altre discipline, in particolare nella fisica.

Relazioni e funzioni

Obiettivo di studio sara' il linguaggio degli insiemi e delle funzioni (dominio, composizione, inversa, ecc.), anche per costruire semplici rappresentazioni di fenomeni e come primo passo all'introduzione del concetto di modello matematico. In particolare, lo studente apprendera' a descrivere un problema con un'equazione, una disequazione o un sistema di equazioni o disequazioni; a ottenere informazioni e ricavare le soluzioni di un modello matematico di fenomeni, anche in contesti di ricerca operativa o di teoria delle

decisioni.

Lo studio delle funzioni del tipo $f(x) = ax + b$, $f(x) = ax^2 + bx + c$ e la rappresentazione delle rette e delle parabole nel piano cartesiano consentiranno di acquisire i concetti di soluzione delle equazioni di primo e secondo grado in una incognita, delle disequazioni associate e dei sistemi di equazioni lineari in due incognite, nonché le tecniche per la loro risoluzione grafica e algebrica.

Lo studente studierà le funzioni $f(x) = x$, $f(x) = a/x$, le funzioni lineari a tratti, le funzioni circolari sia in un contesto strettamente matematico sia in funzione della rappresentazione e soluzione di problemi applicativi. Apprenderà gli elementi della teoria della proporzionalità diretta e inversa. Il contemporaneo studio della fisica offrirà esempi di funzioni che saranno oggetto di una specifica trattazione matematica, e i risultati di questa trattazione serviranno ad approfondire la comprensione dei fenomeni fisici e delle relative teorie.

Lo studente sarà in grado di passare agevolmente da un registro di rappresentazione a un altro (numerico, grafico, funzionale), anche utilizzando strumenti informatici per la rappresentazione dei dati.

Dati e previsioni

Lo studente sarà in grado di rappresentare e analizzare in diversi modi (anche utilizzando strumenti informatici) un insieme di dati, scegliendo le rappresentazioni più idonee. Saprà distinguere tra caratteri qualitativi, quantitativi discreti e quantitativi continui, operare con distribuzioni di frequenze e rappresentarle. Saranno studiate le definizioni e le proprietà dei valori medi e delle misure di variabilità, nonché l'uso di strumenti di calcolo (calcolatrice, foglio di calcolo) per analizzare raccolte di dati e serie statistiche. Lo studio sarà svolto il più possibile in collegamento con le altre discipline anche in ambiti entro cui i dati siano raccolti direttamente dagli studenti.

Lo studente sarà in grado di ricavare semplici inferenze dai diagrammi statistici.

Egli apprenderà la nozione di probabilità, con esempi tratti da contesti classici e con l'introduzione di nozioni di statistica.

Sarà approfondito in modo rigoroso il concetto di modello matematico, distinguendone la specificità concettuale e metodica rispetto all'approccio della fisica classica.

Elementi di informatica

Lo studente diverrà familiare con gli strumenti informatici, al fine precipuo di rappresentare e manipolare oggetti matematici e studierà le modalità di rappresentazione dei dati elementari testuali e multimediali.

Un tema fondamentale di studio sarà il concetto di algoritmo e l'elaborazione di strategie di risoluzioni algoritmiche nel caso di problemi semplici e di facile modellizzazione; e, inoltre, il concetto di funzione calcolabile e di calcolabilità e alcuni semplici esempi relativi.

Secondo Biennio

Aritmetica e algebra

Lo studio della circonferenza e del cerchio, del numero π , e di contesti in cui compaiono crescite esponenziali con il numero e , permetteranno di approfondire la conoscenza dei numeri reali, con riguardo alla tematica dei numeri trascendenti. In questa occasione lo studente studierà la formalizzazione dei numeri reali anche come

introduzione alla problematica dell'infinito matematico (e alle sue connessioni con il pensiero filosofico). Sarà anche affrontato il tema del calcolo approssimato, sia dal punto di vista teorico sia mediante l'uso di strumenti di calcolo.

Saranno studiate la definizione e le proprietà di calcolo dei numeri complessi, nella forma algebrica, geometrica e trigonometrica. Geometria

Le sezioni coniche saranno studiate sia da un punto di vista geometrico sintetico che analitico. Inoltre, lo studente approfondirà la comprensione della specificità dei due approcci (sintetico e analitico) allo studio della geometria.

Studierà le proprietà della circonferenza e del cerchio e il problema della determinazione dell'area del cerchio, nonché la nozione di luogo geometrico, con alcuni esempi significativi.

Lo studio della geometria proseguirà con l'estensione allo spazio di alcuni dei temi della geometria piana, anche al fine di sviluppare l'intuizione geometrica. In particolare, saranno studiate le posizioni reciproche di rette e piani nello spazio, il parallelismo e la perpendicolarità, nonché le proprietà dei principali solidi geometrici (in particolare dei poliedri e dei solidi di rotazione).

Relazioni e funzioni

Un tema di studio sarà il problema del numero delle soluzioni delle equazioni polinomiali.

Lo studente acquisirà la conoscenza di semplici esempi di successioni numeriche, anche definite per ricorrenza, e saprà trattare situazioni in cui si presentano progressioni aritmetiche e geometriche.

Approfondirà lo studio delle funzioni elementari dell'analisi e, in particolare, delle funzioni esponenziale e logaritmo. Sarà in grado di costruire semplici modelli di crescita o decrescita esponenziale, nonché di andamenti periodici, anche in rapporto con lo studio delle altre discipline; tutto ciò sia in un contesto discreto sia continuo.

Infine, lo studente apprenderà ad analizzare sia graficamente che analiticamente le principali funzioni e saprà operare su funzioni composte e inverse. Un tema importante di studio sarà il concetto di velocità di variazione di un processo rappresentato mediante una funzione.

Dati e previsioni

Lo studente, in ambiti via via più complessi, il cui studio sarà sviluppato il più possibile in collegamento con le altre discipline e in cui i dati potranno essere raccolti direttamente dagli studenti, apprenderà a far uso delle distribuzioni doppie condizionate e marginali, dei concetti di deviazione standard, dipendenza, correlazione e regressione, e di campione.

Studierà la probabilità condizionata e composta, la formula di Bayes e le sue applicazioni, nonché gli elementi di base del calcolo combinatorio.

In relazione con le nuove conoscenze acquisite approfondirà il concetto di modello matematico.

Quinto Anno

Nell'anno finale lo studente approfondirà la comprensione del metodo assiomatico e la sua utilità concettuale e metodologica anche dal punto di vista della modellizzazione matematica. Gli esempi verranno tratti dal contesto dell'aritmetica, della geometria

euclidea o della probabilita' ma e' lasciata alla scelta dell'insegnante la decisione di quale settore disciplinare privilegiare allo scopo.

Geometria

L'introduzione delle coordinate cartesiane nello spazio permettera' allo studente di studiare dal punto di vista analitico rette, piani e sfere.

Relazioni e funzioni

Lo studente proseguira' lo studio delle funzioni fondamentali dell'analisi anche attraverso esempi tratti dalla fisica o da altre discipline. Acquisira' il concetto di limite di una successione e di una funzione e apprendera' a calcolare i limiti in casi semplici.

Lo studente acquisira' i principali concetti del calcolo infinitesimale - in particolare la continuita', la derivabilita' e l'integrabilita' - anche in relazione con le problematiche in cui sono nati (velocita' istantanea in meccanica, tangente di una curva, calcolo di aree e volumi). Non sara' richiesto un particolare addestramento alle tecniche del calcolo, che si limitera' alla capacita' di derivare le funzioni gia' note, semplici prodotti, quozienti e composizioni di funzioni, le funzioni razionali e alla capacita' di integrare funzioni polinomiali intere e altre funzioni elementari, nonche' a determinare aree e volumi in casi semplici. Altro importante tema di studio sara' il concetto di equazione differenziale, cosa si intenda con le sue soluzioni e le loro principali proprieta', nonche' alcuni esempi importanti e significativi di equazioni differenziali, con particolare riguardo per l'equazione della dinamica di Newton. Si trattera' soprattutto di comprendere il ruolo del calcolo infinitesimale in quanto strumento concettuale fondamentale nella descrizione e nella modellizzazione di fenomeni fisici o di altra natura. Inoltre, lo studente acquisira' familiarita' con l'idea generale di ottimizzazione e con le sue applicazioni in numerosi ambiti.

Dati e previsioni

Lo studente apprendera' le caratteristiche di alcune distribuzioni discrete e continue di probabilita' (come la distribuzione binomiale, la distribuzione normale, la distribuzione di Poisson).

In relazione con le nuove conoscenze acquisite, anche nell'ambito delle relazioni della matematica con altre discipline, lo studente approfondira' il concetto di modello matematico e sviluppera' la capacita' di costruirne e analizzarne esempi.

FISICA

LINEE GENERALI E COMPETENZE

Al termine del percorso liceale lo studente avra' appreso i concetti fondamentali della fisica, le leggi e le teorie che li esplicitano, acquisendo consapevolezza del valore conoscitivo della disciplina e del nesso tra lo sviluppo della conoscenza fisica ed il contesto storico e filosofico in cui essa si e' sviluppata.

In particolare, lo studente avra' acquisito le seguenti competenze: osservare e identificare fenomeni; formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi; formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione; fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo

sperimentale, dove l'esperimento e' inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell'affidabilita' di un processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli; comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la societa' in cui vive.

La liberta', la competenza e la sensibilita' dell'insegnante - che valuterà di volta in volta il percorso didattico più adeguato alla singola classe - svolgeranno un ruolo fondamentale nel trovare un raccordo con altri insegnamenti (in particolare con quelli di matematica, scienze, storia e filosofia) e nel promuovere collaborazioni tra la sua Istituzione scolastica e Università, enti di ricerca, musei della scienza e mondo del lavoro, soprattutto a vantaggio degli studenti degli ultimi due anni.

In particolare, l'apprendimento della Fisica nell'indirizzo sportivo avverrà in stretto collegamento con gli insegnamenti di «Scienze motorie e sportive» e di «Discipline sportive», con l'obiettivo di favorire l'approfondimento delle tematiche concernenti la cinematica, la meccanica e la statica. Lo studente maturerà inoltre competenze specifiche sul tema della misura e in materia di teoria degli errori, con riferimento alle applicazioni in campo sportivo.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Primo Biennio

Nel primo biennio si inizia a costruire il linguaggio della fisica classica (grandezze fisiche scalari e vettoriali e unita' di misura), abituando lo studente a semplificare e modellizzare situazioni reali, a risolvere problemi e ad avere consapevolezza critica del proprio operato.

Al tempo stesso gli esperimenti di laboratorio consentiranno di definire con chiarezza il campo di indagine della disciplina e di permettere allo studente di esplorare fenomeni (sviluppare abilità relative alla misura) e di descriverli con un linguaggio adeguato (incertezze, cifre significative, grafici). L'attività sperimentale lo accompagnerà lungo tutto l'arco del primo biennio, portandolo a una conoscenza sempre più consapevole della disciplina anche mediante la scrittura di relazioni che rielaborino in maniera critica ogni esperimento eseguito.

Attraverso lo studio dell'ottica geometrica, lo studente sarà in grado di interpretare i fenomeni della riflessione e della rifrazione della luce e il funzionamento dei principali strumenti ottici.

Lo studio dei fenomeni termici definirà, da un punto di vista macroscopico, le grandezze temperatura e quantità di calore scambiato introducendo il concetto di equilibrio termico e trattando i passaggi di stato.

Lo studio della meccanica riguarderà problemi relativi all'equilibrio dei corpi e dei fluidi; i moti saranno affrontati innanzitutto dal punto di vista cinematico giungendo alla dinamica con una prima esposizione delle leggi di Newton, con particolare attenzione alla seconda legge. Dall'analisi dei fenomeni meccanici, lo studente incomincerà a familiarizzare con i concetti di lavoro ed energia, per arrivare ad una prima trattazione della legge di conservazione dell'energia meccanica totale.

I temi suggeriti saranno sviluppati dall'insegnante secondo modalità e con un ordine coerenti con gli strumenti concettuali e con le conoscenze matematiche già in possesso degli studenti o

contestualmente acquisite nel corso parallelo di Matematica (secondo quanto specificato nelle relative Indicazioni). Lo studente potrà così fare esperienza, in forma elementare ma rigorosa, del metodo di indagine specifico della fisica, nei suoi aspetti sperimentali, teorici e linguistici.

Secondo Biennio

Nel secondo biennio il percorso didattico darà maggior rilievo all'impianto teorico (le leggi della fisica) e alla sintesi formale (strumenti e modelli matematici), con l'obiettivo di formulare e risolvere problemi più impegnativi, tratti anche dall'esperienza quotidiana, sottolineando la natura quantitativa e predittiva delle leggi fisiche. Inoltre, l'attività sperimentale consentirà allo studente di discutere e costruire concetti, progettare e condurre osservazioni e misure, confrontare esperimenti e teorie.

Saranno riprese le leggi del moto, affiancandole alla discussione dei sistemi di riferimento inerziali e non inerziali e del principio di relatività di Galilei.

L'approfondimento del principio di conservazione dell'energia meccanica, applicato anche al moto dei fluidi e l'affronto degli altri principi di conservazione, permetteranno allo studente di rileggere i fenomeni meccanici mediante grandezze diverse e di estenderne lo studio ai sistemi di corpi. Con lo studio della gravitazione, dalle leggi di Keplero alla sintesi newtoniana, lo studente approfondirà, anche in rapporto con la storia e la filosofia, il dibattito del XVI e XVII secolo sui sistemi cosmologici.

Si completerà lo studio dei fenomeni termici con le leggi dei gas, familiarizzando con la semplificazione concettuale del gas perfetto e con la relativa teoria cinetica; lo studente potrà così vedere come il paradigma newtoniano sia in grado di connettere l'ambito microscopico a quello macroscopico. Lo studio dei principi della termodinamica permetterà allo studente di generalizzare la legge di conservazione dell'energia e di comprendere i limiti intrinseci alle trasformazioni tra forme di energia, anche nelle loro implicazioni tecnologiche, in termini quantitativi e matematicamente formalizzati.

Si inizierà lo studio dei fenomeni ondulatori con le onde meccaniche, introducendone le grandezze caratteristiche e la formalizzazione matematica; si esamineranno i fenomeni relativi alla loro propagazione con particolare attenzione alla sovrapposizione, interferenza e diffrazione. In questo contesto lo studente familiarizzerà con il suono (come esempio di onda meccanica particolarmente significativa) e completerà lo studio della luce con quei fenomeni che ne evidenziano la natura ondulatoria.

Lo studio dei fenomeni elettrici e magnetici permetterà allo studente di esaminare criticamente il concetto di interazione a distanza, già incontrato con la legge di gravitazione universale, e di arrivare al suo superamento mediante l'introduzione di interazioni mediate dal campo elettrico, del quale si darà anche una descrizione in termini di energia e potenziale, e dal campo magnetico.

Quinto Anno

Lo studente completerà lo studio dell'elettromagnetismo con l'induzione magnetica e le sue applicazioni, per giungere, privilegiando gli aspetti concettuali, alla sintesi costituita dalle equazioni di Maxwell. Lo studente affronterà anche lo studio delle onde elettromagnetiche, della loro produzione e propagazione, dei

loro effetti e delle loro applicazioni nelle varie bande di frequenza.

Il percorso didattico comprenderà le conoscenze sviluppate nel XX secolo relative al microcosmo e al macrocosmo, accostando le problematiche che storicamente hanno portato ai nuovi concetti di spazio e tempo, massa ed energia. L'insegnante dovrà prestare attenzione a utilizzare un formalismo matematico accessibile agli studenti, ponendo sempre in evidenza i concetti fondanti.

Lo studio della teoria della relatività ristretta di Einstein porterà lo studente a confrontarsi con la simultaneità degli eventi, la dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze; l'aver affrontato l'equivalenza massa-energia gli permetterà di sviluppare un'interpretazione energetica dei fenomeni nucleari (radioattività, fissione, fusione).

L'affermarsi del modello del quanto di luce potrà essere introdotto attraverso lo studio della radiazione termica e dell'ipotesi di Planck (affrontati anche solo in modo qualitativo), e sarà sviluppato da un lato con lo studio dell'effetto fotoelettrico e della sua interpretazione da parte di Einstein, e dall'altro lato con la discussione delle teorie e dei risultati sperimentali che evidenziano la presenza di livelli energetici discreti nell'atomo. L'evidenza sperimentale della natura ondulatoria della materia, postulata da De Broglie, ed il principio di indeterminazione potrebbero concludere il percorso in modo significativo.

La dimensione sperimentale potrà essere ulteriormente approfondita con attività da svolgersi non solo nel laboratorio didattico della scuola, ma anche presso laboratori di Università ed enti di ricerca, aderendo anche a progetti di orientamento.

In quest'ambito, lo studente potrà approfondire tematiche di suo interesse, accostandosi alle scoperte più recenti della fisica (per esempio nel campo dell'astrofisica e della cosmologia, o nel campo della fisica delle particelle) o approfondendo i rapporti tra scienza e tecnologia (per esempio la tematica dell'energia nucleare, per acquisire i termini scientifici utili ad accostare criticamente il dibattito attuale, o dei semiconduttori, per comprendere le tecnologie più attuali anche in relazione a ricadute sul problema delle risorse energetiche, o delle micro- e nano-tecnologie per lo sviluppo di nuovi materiali).

SCIENZE NATURALI

LINEE GENERALI E COMPETENZE

Al termine del percorso liceale lo studente possiede le conoscenze disciplinari e le metodologie tipiche delle scienze della natura, in particolare delle scienze della Terra, della chimica e della biologia, anche con specifico riferimento all'ambito sportivo. Queste diverse aree disciplinari sono caratterizzate da concetti e da metodi di indagine propri, ma si basano tutte sulla stessa strategia dell'indagine scientifica che fa riferimento anche alla dimensione di «osservazione e sperimentazione». L'acquisizione di questo metodo, secondo le particolari declinazioni che esso ha nei vari ambiti, unitamente al possesso dei contenuti disciplinari fondamentali, costituisce l'aspetto formativo e orientativo dell'apprendimento/insegnamento delle scienze. Questo è il contributo specifico che il sapere scientifico può dare all'acquisizione di «strumenti culturali e metodologici per una

comprensione approfondita della realta'», ivi compresa la dimensione dello sport.

Lo studente acquisisce la consapevolezza critica dei rapporti tra lo sviluppo delle conoscenze all'interno delle aree disciplinari oggetto di studio e il contesto storico, filosofico e tecnologico, nonché dei nessi reciproci e con l'ambito scientifico più in generale.

In tale percorso riveste un'importanza fondamentale la dimensione sperimentale, dimensione costitutiva di tali discipline e come tale da tenere sempre presente. Il laboratorio è uno dei momenti più significativi in cui essa si esprime, in quanto circostanza privilegiata del «fare scienza» attraverso l'organizzazione e l'esecuzione di attività sperimentali, che possono comunque utilmente svolgersi anche in classe o sul campo. Tale dimensione rimane un aspetto irrinunciabile della formazione scientifica e una guida per tutto il percorso formativo, anche quando non siano possibili attività di laboratorio in senso stretto, ad esempio attraverso la presentazione, discussione ed elaborazione di dati sperimentali, l'utilizzo di filmati, simulazioni, modelli ed esperimenti virtuali, la presentazione - anche attraverso brani originali di scienziati - di esperimenti cruciali nello sviluppo del sapere scientifico. L'esperimento è infatti un momento irrinunciabile della formazione scientifica e va pertanto promosso in tutti gli anni di studio e in tutti gli ambiti disciplinari, perché educa lo studente a porre domande, a raccogliere dati e a interpretarli, acquisendo man mano gli atteggiamenti tipici dell'indagine scientifica.

Le tappe di un percorso di apprendimento delle scienze non seguono una logica lineare, ma piuttosto ricorsiva. Così, a livello liceale, accanto a temi e argomenti nuovi si possono approfondire concetti già acquisiti negli anni precedenti, introducendo per essi nuove chiavi interpretative. Inoltre, in termini metodologici, da un approccio iniziale di tipo prevalentemente fenomenologico e descrittivo si può passare a un approccio che ponga l'attenzione sulle leggi, sui modelli, sulla formalizzazione, sulle relazioni tra i vari fattori di uno stesso fenomeno e tra fenomeni differenti. Al termine del percorso lo studente avrà perciò acquisito le seguenti competenze: sapere effettuare connessioni logiche, riconoscere o stabilire relazioni, classificare, formulare ipotesi in base ai dati forniti, trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate, risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici, applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della società attuale.

L'apprendimento disciplinare segue quindi una scansione ispirata a criteri di gradualità, di ricorsività, di connessione tra i vari temi e argomenti trattati, di sinergia tra le discipline che formano il corso di scienze le quali, pur nel pieno rispetto della loro specificità, sono sviluppate in modo armonico e coordinato. Tale scansione corrisponde anche allo sviluppo storico e concettuale delle singole discipline, sia in senso temporale, sia per i loro nessi con tutta la realtà culturale, sociale, economica e tecnologica dei periodi in cui si sono sviluppate.

Approfondimenti di carattere disciplinare e multidisciplinare, scientifico e tecnologico, avranno anche valore orientativo al

proseguimento degli studi. In questo contesto e' auspicabile coinvolgere soprattutto gli studenti degli ultimi due anni, stabilire un raccordo con gli insegnamenti di fisica, matematica, storia e filosofia, e attivare, ove possibile, collaborazioni con universita', enti di ricerca, musei della scienza e mondo del lavoro.

Nella sezione ad indirizzo sportivo lo studente acquisisce, anche attraverso raccordi interdisciplinari, i principi delle metodologie specifiche dell'indagine scientifica in ambito sportivo.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Primo Biennio

Nel primo biennio prevale un approccio di tipo fenomenologico e osservativo-descrittivo.

Per le scienze della Terra si completano e approfondiscono contenuti gia' in precedenza acquisiti, ampliando in particolare il quadro esplicativo dei moti della Terra. Si procede poi allo studio geomorfologico di strutture che costituiscono la superficie della Terra (fiumi, laghi, ghiacciai, mari eccetera). Si affronta la tematica della meteorologia applicata allo sport.

Per la biologia i contenuti si riferiscono all'osservazione delle caratteristiche degli organismi viventi, con particolare riguardo alla loro costituzione fondamentale (la cellula) e alle diverse forme con cui si manifestano (biodiversita'). Percio' si utilizzano le tecniche sperimentali di base in campo biologico e l'osservazione microscopica. La varieta' dei viventi e la complessita' delle loro strutture e funzioni introducono allo studio dell'evoluzione e della sistematica, della genetica mendeliana e dei rapporti organismi-ambiente, nella prospettiva della valorizzazione e mantenimento della biodiversita'. Sara' oggetto di analisi la relazione tra sport e alimentazione.

Lo studio della chimica comprende l'osservazione e descrizione di fenomeni e di reazioni semplici (il loro riconoscimento e la loro rappresentazione) con riferimento anche a esempi tratti dalla vita quotidiana; gli stati di aggregazione della materia e le relative trasformazioni; il modello particellare della materia; la classificazione della materia (miscugli omogenei ed eterogenei, sostanze semplici e composte) e le relative definizioni operative; le leggi fondamentali e il modello atomico di Dalton, la formula chimica e i suoi significati, una prima classificazione degli elementi (sistema periodico di Mendeleev).

Fatti salvi i contenuti di scienze della Terra, che andranno affrontati nella prima classe e sviluppati in modo coordinato con i percorsi di Geografia, i contenuti indicati saranno sviluppati dai docenti secondo le modalita' e con l'ordine ritenuti piu' idonei alla classe, al contesto anche territoriale, alla fisionomia della scuola e alle scelte metodologiche da essi operate.

Secondo Biennio

Nel secondo biennio si ampliano, si consolidano e si pongono in relazione i contenuti disciplinari, introducendo in modo graduale ma sistematico i concetti, i modelli e il formalismo che sono propri delle discipline oggetto di studio e che consentono una spiegazione piu' approfondita dei fenomeni.

Biologia

Si pone l'accento soprattutto sulla complessita' dei sistemi e dei fenomeni biologici, sulle relazioni che si stabiliscono tra i componenti di tali sistemi e tra diversi sistemi e sulle basi molecolari dei fenomeni stessi (struttura e funzione del DNA, sintesi

delle proteine, codice genetico). Lo studio riguarda la forma e le funzioni degli organismi (microrganismi, vegetali e animali, uomo compreso), trattandone gli aspetti anatomici (soprattutto con riferimento al corpo umano) e le funzioni metaboliche di base. Vengono inoltre considerate le strutture e le funzioni della vita di relazione, la riproduzione e lo sviluppo, con riferimento anche agli aspetti di educazione alla salute.

Nello studio degli apparati e dei sistemi dell'organismo umano si privilegiano gli aspetti relativi alla fisiologia associata al gesto motorio dell'attività sportiva. Lo studente acquisirà così le conoscenze scientifiche utili per comprendere i limiti che il motore umano deve rispettare dal punto di vista cardiaco, muscolare, energetico e nutrizionale, anche al fine di prevenire le patologie e le disfunzioni associate al raggiungimento o al superamento di tali limiti.

Chimica

Si riprende la classificazione dei principali composti inorganici e la relativa nomenclatura. Si introducono lo studio della struttura della materia e i fondamenti della relazione tra struttura e proprietà, gli aspetti quantitativi delle trasformazioni (stechiometria), la struttura atomica e i modelli atomici, il sistema periodico, le proprietà periodiche e i legami chimici. Si introducono i concetti basilari della chimica organica (caratteristiche dell'atomo di carbonio, legami, catene, gruppi funzionali e classi di composti ecc.). Si studiano inoltre gli scambi energetici associati alle trasformazioni chimiche e se ne introducono i fondamenti degli aspetti termodinamici e cinetici, insieme agli equilibri, anche in soluzione (reazioni acido-base e ossidoriduzioni), e a cenni di elettrochimica. Adeguato spazio si darà agli aspetti quantitativi e quindi ai calcoli relativi e alle applicazioni.

Scienze della Terra

Si introducono, soprattutto in connessione con le realtà locali e in modo coordinato con la chimica e la fisica, cenni di mineralogia, di petrologia (le rocce) e fenomeni come il vulcanesimo, la sismicità e l'orogenesi, esaminando le trasformazioni ad essi collegate.

I contenuti indicati saranno sviluppati dai docenti secondo le modalità e con l'ordine ritenuti più idonei, secondo quanto indicato per il I biennio. In particolare, nella sezione ad indirizzo sportivo, lo studente approfondisce i temi correlati all'impatto degli impianti sportivi sugli ambienti (terrestri, marini, fluviali, lacustri, glaciali ed atmosferici) nei quali si esercita la pratica amatoriale ed agonistica degli sport «outdoor».

Quinto Anno

Chimica - Biologia

Nel quinto anno è previsto l'approfondimento della chimica organica. Il percorso di chimica e quello di biologia si intrecciano poi nella biochimica e nei biomateriali, relativamente alla struttura e alla funzione di molecole di interesse biologico, ponendo l'accento sui processi biologici/biochimici nelle situazioni della realtà odierna e in relazione a temi di attualità, in particolare quelli legati all'ingegneria genetica e alle sue applicazioni. Nella sezione ad indirizzo sportivo lo studio della chimica organica sarà orientato anche alla comprensione dei meccanismi chimico-biologici dell'apparato umano impegnato nel gesto atletico. Nello studio delle

genetica lo studente approfondira' anche i temi collegati alle ricerche sulle potenzialita' atletiche e sul doping.

Scienze della Terra

Si studiano i complessi fenomeni meteorologici e i modelli della tettonica globale, con particolare attenzione a identificare le interrelazioni tra i fenomeni che avvengono a livello delle diverse organizzazioni del pianeta (litosfera, atmosfera, idrosfera).

Si potranno svolgere inoltre approfondimenti sui contenuti precedenti e/o su temi scelti ad esempio tra quelli legati all'ecologia, alle risorse energetiche, alle fonti rinnovabili, alle condizioni di equilibrio dei sistemi ambientali (cicli biogeochimici), ai nuovi materiali o su altri temi, anche legati ai contenuti disciplinari svolti negli anni precedenti.

Tali approfondimenti saranno svolti, quando possibile, in raccordo con i corsi di fisica, matematica, storia e filosofia. Il raccordo con il corso di fisica, in particolare, favorira' l'acquisizione da parte dello studente di linguaggi e strumenti complementari che gli consentiranno di affrontare con maggiore dimestichezza problemi complessi e interdisciplinari.

La dimensione sperimentale, infine, potra' essere ulteriormente approfondita con attivita' da svolgersi non solo nei laboratori didattici della scuola, ma anche presso laboratori di universita' ed enti di ricerca, Federazioni e Societa' sportive, aderendo anche a progetti di orientamento.

DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT

LINEE GENERALI E COMPETENZE

Diritto

Al termine del percorso liceale lo studente e' in grado di: 1) utilizzare e comprendere il linguaggio giuridico in diversi contesti e di identificare l'ineliminabile funzione sociale della norma giuridica valutando la necessita' di accettare i limiti che da essa derivano alla liberta' individuale; 2) individuare la relativita' in senso temporale e spaziale del fenomeno giuridico e la sua dipendenza dal contesto socio-culturale in cui si sviluppa; 3) interpretare il fenomeno sportivo sotto il profilo dei soggetti, delle correlative responsabilita' e degli organi deputati ad accertarle alla luce delle fonti normative piu' significative dimostrando di saper confrontare soluzioni giuridiche con situazioni reali. Lo studente ha inoltre una conoscenza approfondita della Costituzione Italiana, dei valori ad essa sottesi, dei beni-interessi da essa tutelati e dei principi ispiratori dell'assetto istituzionale e della forma di governo ed e' in grado di confrontare l'ordinamento giuridico statale e quello sportivo. Ha una conoscenza sicura del processo di integrazione europea e degli organi istituzionali dell'Unione Europea.

Economia

Al termine del percorso liceale lo studente conosce le essenziali categorie concettuali dell'economia ed e' in grado di comprendere il linguaggio economico e l'importanza dell'economia come scienza in grado di influire profondamente sullo sviluppo e sulla qualita' della vita a livello globale. Egli e' in grado di confrontare modelli economici con situazioni reali e di riconoscere e distinguere il ruolo e le relazioni tra i diversi operatori economici pubblici e privati anche a livello internazionale. Lo studente e' inoltre in grado di interpretare le dinamiche economiche del mondo sportivo, di

riconoscere le implicazioni economico-aziendali e gestionali connesse al fenomeno sport e di analizzare le metodologie e le strategie di marketing e comunicazione applicate allo sport.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Diritto

Secondo Biennio

Nel secondo biennio lo studente apprende significato, funzione, caratteri ed elementi della norma giuridica come fondamento della convivenza e la distingue dalle norme prive di rilevanza giuridica; affronta la teoria generale dell'ordinamento giuridico dello sport con particolare riferimento al sistema delle fonti del diritto sportivo; riconosce ed individua il rapporto tra ordinamento sportivo e ordinamento statale; affronta il tema dei soggetti del diritto, il ruolo e le funzioni dell'individuo e delle organizzazioni collettive; apprende il funzionamento dell'ordinamento sportivo italiano con specifica attenzione ai soggetti dell'ordinamento stesso ed approfondisce le tematiche concernenti la tutela dello sportivo anche da un punto di vista sanitario e previdenziale; apprende i valori sottesi alla Costituzione italiana; riconosce il ruolo attribuito allo sport dalla Costituzione e la sua correlazione con la salute pubblica; affronta la tematica del doping e le sue implicazioni giuridiche; apprende il tema dei comportamenti devianti e delle correlative responsabilità riconoscendo la funzione preventiva e repressiva delle sanzioni con particolare riguardo al tema della responsabilità nell'ordinamento sportivo; apprende le principali categorie dei diritti soggettivi con riferimento speciale a quelli nascenti da obbligazioni e da contratti; analizza il contratto di lavoro in generale e in particolare quelli stipulati nel mondo dello sport secondo la legislazione vigente; analizza i «leading case» relativi alla libera circolazione dei lavoratori sportivi.

Quinto Anno

Nel quinto anno lo studente analizza i principi della teoria dello stato sapendo riconoscere che essa nel suo evolversi ha sempre interpretato la condizione umana del tempo modellando le istituzioni e la società e riconosce i principi fondamentali alla base dello stato democratico, sociale e di diritto; approfondisce il ruolo dello sport nelle varie forme di stato con particolare riferimento a quello ad esso attribuito negli stati totalitari; analizza i poteri e le relazioni interistituzionali nell'ambito della forma di governo italiana e conosce a fondo gli organi costituzionali e le relazioni tra gli stessi; esamina i principi fondamentali della responsabilità nell'ambito dello sport dal punto di vista civile e penale e anche sotto il profilo processuale; riconosce e distingue le relazioni intercorrenti tra giustizia sportiva ed ordinaria; interpreta il ruolo della P.A. ed affronta i temi della sussidiarietà, del decentramento, del regionalismo e della globalizzazione; analizza il contesto delle istituzioni internazionali con particolare attenzione al processo d'integrazione europea; analizza gli organismi internazionali e la loro struttura in materia di governo dello sport; al termine del quinto anno l'allievo riconosce l'importanza del diritto sportivo quale settore di osservazione privilegiato per l'analisi delle strategie della globalizzazione e competizione, le quali costituiscono il fattore caratteristico del contesto internazionale e dell'evoluzione in atto sul piano squisitamente giuridico.

Economia

Secondo Biennio

Nel secondo biennio lo studente riconosce la natura specifica del problema economico familiarizzando con il modo di pensare economico; apprende la logica microeconomica e macroeconomica e ne riconosce le differenti specificita'; analizza i concetti di ricchezza, reddito, moneta, produzione, consumo, risparmio, investimento, costo e ricavo; apprende il funzionamento del sistema economico a partire dall'impresa come sua cellula costitutiva e nelle sue diverse manifestazioni fino ad analizzare il mercato del lavoro, il sistema monetario e finanziario; riconosce nel fenomeno sport un settore economico e sociale di straordinario dinamismo con risvolti occupazionali di notevole rilevanza; apprende i profili economico-aziendali dell'attivita' sportiva; affronta le implicazioni economiche del fenomeno del calciomercato.

Quinto Anno

Nel quinto anno l'allievo approfondisce la nozione di azienda ed impresa sotto il profilo economico-aziendale; apprende il marketing dello sport; acquisisce la consapevolezza che alla dimensione agonistica si accompagna quella commerciale e professionale caratterizzata da una serie di specifiche attivita' profit-oriented e da emergenti figure professionali capaci di gestire esigenze e peculiarita'; acquisisce le competenze gestionali base legate al mondo dello sport business; analizza le esperienze del settore sportivo «allargato» con particolare riguardo alle organizzazioni che si trovano ad operare all'interno della cosiddetta «convergenza sportiva» quali i produttori di abbigliamento e attrezzature sportive, i vari media piu' o meno nuovi, le imprese in cerca di comunicazione innovativa tramite sponsorizzazioni o altre forme di co-marketing con lo sport e le stesse organizzazioni pubbliche che tramite lo sport cercano di attivare un marketing territoriale di visibilita' e accreditamento.

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

LINEE GENERALI E COMPETENZE

Al termine del percorso liceale lo studente ha acquisito la consapevolezza della propria corporeita' intesa come conoscenza, padronanza e rispetto del proprio corpo; ha consolidato i valori sociali dello sport e ha acquisito una buona preparazione motoria; ha maturato un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo; ha colto le implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di varie attivita' fisiche svolte nei diversi ambienti.

Lo studente consegue la padronanza del proprio corpo sperimentando un'ampia gamma di attivita' motorie e sportive: cio' favorisce un equilibrato sviluppo fisico e neuromotorio. La stimolazione delle capacita' motorie dello studente, sia coordinative che di forza, resistenza, velocita' e flessibilita', e' sia obiettivo specifico che presupposto per il raggiungimento di piu' elevati livelli di abilita' e di prestazioni motorie.

Lo studente sa agire in maniera responsabile, ragionando su quanto sta ponendo in atto, riconoscendo le cause dei propri errori e mettendo a punto adeguate procedure di correzione. E' in grado di analizzare la propria e l'altrui prestazione, identificandone aspetti positivi e negativi.

Lo studente sara' consapevole che il corpo comunica attraverso un linguaggio specifico e sa padroneggiare ed interpretare i messaggi,

volontari ed involontari, che esso trasmette. Tale consapevolezza favorisce la libera espressione di stati d'animo ed emozioni attraverso il linguaggio non verbale.

La conoscenza e la pratica di varie attivita' sportive sia individuali che di squadra, permettono allo studente di scoprire e valorizzare attitudini, capacita' e preferenze personali acquisendo e padroneggiando dapprima le abilita' motorie e successivamente le tecniche sportive specifiche, da utilizzare in forma appropriata e controllata. L'attivita' sportiva, sperimentata nei diversi ruoli di giocatore, arbitro, giudice od organizzatore, valorizza la personalita' dello studente generando interessi e motivazioni specifici, utili a scoprire ed orientare le attitudini personali che ciascuno potra' sviluppare. L'attivita' sportiva si realizza in armonia con l'istanza educativa, sempre prioritaria, in modo da promuovere in tutti gli studenti l'abitudine e l'apprezzamento della sua pratica. Essa potra' essere propedeutica all'eventuale attivita' prevista all'interno dei Centri Sportivi Scolastici.

Lo studente, lavorando sia in gruppo che individualmente, impara a confrontarsi e a collaborare con i compagni seguendo regole condivise per il raggiungimento di un obiettivo comune.

La conoscenza e la consapevolezza dei benefici indotti da un'attivita' fisica praticata in forma regolare fanno maturare nello studente un atteggiamento positivo verso uno stile di vita attivo. Esperienze di riuscita e di successo in differenti tipologie di attivita' favoriscono nello studente una maggior fiducia in se stesso. Un'adeguata base di conoscenze di metodi, tecniche di lavoro e di esperienze vissute rende lo studente consapevole e capace di organizzare autonomamente un proprio piano di sviluppo/mantenimento fisico e di tenere sotto controllo la propria postura. Lo studente matura l'esigenza di raggiungere e mantenere un adeguato livello di forma psicofisica per poter affrontare in maniera appropriata le esigenze quotidiane rispetto allo studio e al lavoro, allo sport ed al tempo libero.

L'acquisizione di un consapevole e corretto rapporto con i diversi tipi di ambiente non puo' essere disgiunto dall'apprendimento e dall'effettivo rispetto dei principi fondamentali di prevenzione delle situazioni a rischio (anticipazione del pericolo) o di pronta reazione all'imprevisto, sia a casa che a scuola o all'aria aperta.

Gli studenti fruiranno inoltre di molteplici opportunita' per familiarizzare e sperimentare l'uso di tecnologie e strumenti anche innovativi, applicabili alle attivita' svolte ed alle altre discipline.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Primo Biennio

Dopo aver verificato il livello di apprendimento conseguito nel corso del primo ciclo dell'istruzione si strutturera' un percorso didattico atto a colmare eventuali lacune nella formazione di base, ma anche finalizzato a valorizzare le potenzialita' di ogni studente. La percezione di se' ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacita' motorie ed espressive

Lo studente dovra' conoscere il proprio corpo e la sua funzionalita', ampliare le capacita' coordinative e condizionali realizzando schemi motori complessi utili ad affrontare attivita' sportive, comprendere e produrre consapevolmente i messaggi non verbali leggendo criticamente e decodificando i propri messaggi corporei e quelli altrui.

Lo sport, le regole e il fair play

La pratica degli sport individuali e di squadra, anche quando assumerà carattere di competitività, dovrà realizzarsi privilegiando la componente educativa, in modo da promuovere in tutti gli studenti la consuetudine all'attività motoria e sportiva.

È fondamentale sperimentare nello sport i diversi ruoli e le relative responsabilità, sia nell'arbitraggio che in compiti di giuria.

Lo studente praticherà gli sport di squadra applicando strategie efficaci per la risoluzione di situazioni problematiche; si impegnerà negli sport individuali abituandosi al confronto ed alla assunzione di responsabilità personali; collaborerà con i compagni all'interno del gruppo facendo emergere le proprie potenzialità. Salute, benessere, sicurezza e prevenzione

Lo studente conoscerà i principi fondamentali di prevenzione per la sicurezza personale in palestra, a casa e negli spazi aperti, compreso quello stradale; adotterà i principi igienici e scientifici essenziali per mantenere il proprio stato di salute e migliorare l'efficienza fisica, così come le norme sanitarie e alimentari indispensabili per il mantenimento del proprio benessere.

Conoscerà gli effetti benefici dei percorsi di preparazione fisica e gli effetti dannosi dei prodotti farmacologici tesi esclusivamente al risultato immediato.

Relazione con l'ambiente naturale e tecnologico

Le pratiche motorie e sportive realizzate in ambiente naturale saranno un'occasione fondamentale per orientarsi in contesti diversificati e per il recupero di un rapporto corretto con l'ambiente; esse inoltre favoriranno la sintesi delle conoscenze derivanti da diverse discipline scolastiche.

Secondo Biennio

Nel secondo biennio l'azione di consolidamento e di sviluppo delle conoscenze e delle abilità degli studenti proseguirà al fine di migliorare la loro formazione motoria e sportiva.

A questa età gli studenti, favoriti anche dalla completa maturazione delle aree cognitive frontali, acquisiranno una sempre più ampia capacità di lavorare con senso critico e creativo, con la consapevolezza di essere attori di ogni esperienza corporea vissuta. La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive

La maggior padronanza di sé e l'ampliamento delle capacità coordinative, condizionali ed espressive permetteranno agli studenti di realizzare movimenti complessi e di conoscere ed applicare alcune metodiche di allenamento tali da poter affrontare attività motorie e sportive di alto livello, supportate anche da approfondimenti culturali e tecnico-tattici.

Lo studente saprà valutare le proprie capacità e prestazioni confrontandole con le appropriate tabelle di riferimento e svolgere attività di diversa durata e intensità, distinguendo le variazioni fisiologiche indotte dalla pratica motoria e sportiva. Sperimenterà varie tecniche espressivo-comunicative in lavori individuali e di gruppo, che potranno suscitare un'autoriflessione ed un'analisi dell'esperienza vissuta.

Lo sport, le regole e il fair play

L'accresciuto livello delle prestazioni permetterà agli allievi un maggiore coinvolgimento in ambito sportivo, nonché la partecipazione e l'organizzazione di competizioni della scuola nelle

diverse specialita' sportive o attivita' espressive.

Lo studente cooperera' in equipe, utilizzando e valorizzando con la guida del docente le propensioni individuali e l'attitudine a ruoli definiti; sapra' osservare ed interpretare i fenomeni legati al mondo sportivo ed all'attivita' fisica; pratichera' gli sport approfondendone la teoria, la tecnica e la tattica.

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione

Ogni allievo sapra' prendere coscienza della propria corporeita' al fine di perseguire quotidianamente il proprio benessere individuale. Saprà adottare comportamenti idonei a prevenire infortuni nelle diverse attivita', nel rispetto della propria e dell'altrui incolumita'; egli dovrà pertanto conoscere le informazioni relative all'intervento di primo soccorso.

Relazione con l'ambiente naturale e tecnologico

Il rapporto con la natura si sviluppera' attraverso attivita' che permetteranno esperienze motorie ed organizzative di maggior difficoltà, stimolando il piacere di vivere esperienze diversificate, sia individualmente che nel gruppo.

Gli allievi sapranno affrontare l'attivita' motoria e sportiva utilizzando attrezzi, materiali ed eventuali strumenti tecnologici e/o informatici.

Quinto Anno

La personalita' dello studente potrà essere pienamente valorizzata attraverso l'ulteriore diversificazione delle attivita', utili a scoprire ed orientare le attitudini personali nell'ottica del pieno sviluppo del potenziale di ciascun individuo. In tal modo le scienze motorie potranno far acquisire allo studente abilità molteplici, trasferibili in qualunque altro contesto di vita. Ciò porterà all'acquisizione di corretti stili comportamentali che abbiano radice nelle attivita' motorie sviluppate nell'arco del quinquennio in sinergia con l'educazione alla salute, all'affettività, all'ambiente e alla legalità.

La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive

Lo studente sarà in grado di sviluppare un'attivita' motoria complessa, adeguata ad una completa maturazione personale.

Avrà piena conoscenza e consapevolezza degli effetti positivi generati dai percorsi di preparazione fisica specifici. Saprà osservare e interpretare i fenomeni connessi al mondo dell'attivita' motoria e sportiva proposta nell'attuale contesto socioculturale, in una prospettiva di durata lungo tutto l'arco della vita.

Lo sport, le regole e il fair play

Lo studente conoscerà e applicherà le strategie tecnico-tattiche dei giochi sportivi; saprà affrontare il confronto agonistico con un'etica corretta, con rispetto delle regole e vero fair play. Saprà svolgere ruoli di direzione dell'attivita' sportiva, nonché organizzare e gestire eventi sportivi nel tempo scuola ed extra-scuola.

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione

Lo studente assumerà stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute intesa come fattore dinamico, conferendo il giusto valore all'attivita' fisica e sportiva, anche attraverso la conoscenza dei principi generali di una corretta alimentazione e di come essa è utilizzata nell'ambito dell'attivita' fisica e nei vari sport.

Relazione con l'ambiente naturale e tecnologico

Lo studente sapra' mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti del comune patrimonio ambientale, tutelando lo stesso ed impegnandosi in attivita' ludiche e sportive in diversi ambiti, anche con l'utilizzo della strumentazione tecnologica e multimediale a cio' preposta.

DISCIPLINE SPORTIVE

LINEE GENERALI E COMPETENZE

Al termine del percorso liceale lo studente ha acquisito gli strumenti per orientare, in modo autonomo e consapevole, la propria pratica motoria e sportiva, come stile di vita finalizzato al mantenimento della salute e del benessere psico-fisico e relazionale. Conosce la letteratura scientifica e tecnica delle scienze motorie e sportive. E' in grado di suggerire mezzi, tecniche e strumenti idonei a favorire lo sviluppo della pratica ludico-motoria e sportiva, anche, in gruppi spontanei di coetanei. Ha acquisito i principi fondamentali di igiene degli sport, della fisiologia dell'esercizio fisico e sportivo, e della prevenzione dei danni derivanti nella pratica agonistica nei diversi ambienti di competizione. Ha acquisito le norme, organizzative e tecniche, che regolamentano le principali e piu' diffuse pratiche sportive e delle discipline dello sport per disabili; ha acquisito i fondamenti delle teorie di allenamento tecnico-pratico e di strategia competitiva nei diversi sport praticati nel ciclo scolastico. Ha acquisito la padronanza motoria e le abilita' specifiche delle discipline sportive praticate, e sa mettere in atto le adeguate strategie correttive degli errori di esecuzione. Conosce i substrati teorici e metodologici che sottendono alle diverse classificazioni degli sport e ne utilizza le ricadute applicative.

E' in grado di svolgere compiti di giuria, arbitraggio ed organizzazione di tornei, gare e competizioni scolastiche, in diversi contesti ambientali.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Primo Biennio

Nel primo biennio gli studenti integrano le conoscenze di base della biologia dell'azione motoria, della meccanica applicata al movimento umano, dei processi mentali e dei meccanismi di produzione, controllo del movimento e del gesto sportivo. Acquisiscono gli strumenti di analisi dei fattori della prestazione e dei criteri della misurazione e valutazione sportiva. Affinano le condotte motorie e padroneggiano i fondamentali tecnici degli sport di base (messi in pratica nel biennio).

Fitness e allenamento

Costo energetico delle attivita' fisiche, adattamenti cardio-circolatori durante l'esercizio fisico. Sviluppo muscolare, circolo respiratorio e delle abilita' motorie. Rendimento e prestazione. Metabolismo energetico in relazione all'eta' e al sesso. Aspetti ambientali. Misurazione dell'energia del lavoro e della potenza. Metodi e Test di misurazione e valutazione.

Attivita' sportive competitive e non

Attivita' di «loisir» e «en plein-air»

Criteri e metodi di classificazione delle attivita' sportive. Nozioni di base di fisiologia dell'esercizio fisico.

Sport individuali

Teoria e pratica delle discipline di base dell'Atletica leggera

(concorsi e gare). Strumenti e tecniche di apprendimento motorio. Specificita' dell'esercizio fisico allenante, tipi di esercizi, specificita' dei gruppi muscolari interessati, specificita' dei programmi di allenamento. Tecniche esecutive e tattiche di gara.

Orienteering. Teoria e pratica. Strumenti e tecniche di apprendimento. Specificita' dell'esercizio fisico allenante, specificita' dei programmi di allenamento. Tattiche di gara.

Elementi di teoria e pratica di: due sport (1) . Strumenti e tecniche di apprendimento motorio. Specificita' dell'esercizio fisico allenante, tipi di esercizi, specificita' dei programmi di allenamento.

Sport di squadra

Teoria e pratica di almeno due sport di squadra (2) , applicazione nei diversi ruoli. Strumenti e tecniche di apprendimento motorio. Specificita' dell'esercizio fisico allenante, tipi di esercizi, specificita' dei programmi di allenamenti. Tecniche esecutive e tattiche di gara.

Arbitraggio e Giuria.

Aspetti e norme tecniche per la prevenzione dei danni della pratica.

Secondo Biennio

Nel secondo biennio, nell'attuazione di un continuum didattico metodologico con il biennio precedente, agli studenti e' dato ampliare la conoscenza teorica e tecnico-pratica delle specialita' e discipline sportive nel numero delle stesse e, negli approfondimenti specifici. Gli studenti affrontano le tematiche della programmazione dell'allenamento sportivo differenziato per specializzazioni tecniche e per livelli di rendimento, e le conseguenti metodiche di valutazione. Acquisiscono gli strumenti conoscitivi necessari per rapportarsi con efficacia nelle attivita' sportive per disabili e nello sport integrato. Affinano la produzione dei gesti sportivi e padroneggiano i fondamentali tecnici degli sport di base (messi in pratica nel biennio).

Attivita' motoria e sportiva per disabili e sport integrato

Principi generali della teoria e tecnica dell'attivita' motoria adattata. Le specialita' dello sport per disabili. Fini e metodi dello sport integrato.

Sport individuali

Completamento dello studio ed applicazione delle discipline dell'Atletica leggera (concorsi e gare). Strumenti e tecniche di apprendimento motorio. Specificita' dell'esercizio fisico allenante, tipi di esercizi. Teoria e metodologia dell'allenamento.

Metodiche di allenamento con i pesi e le macchine da fitness. Strumenti e tecniche di apprendimento. Specificita' dei programmi di allenamento.

Teoria e tecnica di almeno due altri sport «individuali» diversi da quelli del biennio precedente. Principi di teoria e metodologia dell'allenamento.

Arbitraggio e Giuria.

Aspetti e norme tecniche per la prevenzione dei danni della pratica.

Sport combinati

Classificazione; aspetti teorici e pratici. Principi di teoria e metodologia dell'allenamento.

Metodi e Test di valutazione.

Sport di squadra

Teoria e pratica di almeno due sport di squadra (3) , applicazione nei diversi ruoli. Strumenti e tecniche di apprendimento motorio. Specificita' dell'esercizio fisico allenante, tipi di esercizi, specificita' dei gruppi muscolari interessati, specificita' dei programmi di allenamenti. Tecniche esecutive e tattiche di gara. Principi di teoria e metodologia dell'allenamento

Arbitraggio e Giuria.

Aspetti e norme tecniche per la prevenzione dei danni della pratica.

Sport di combattimento

Classificazione degli sport di combattimento. Studio delle caratteristiche tecniche principali (4) . Principi generali di teoria e metodologia dell'allenamento.

Quinto Anno

Gli studenti completando il quadro della conoscenza teorica degli sport piu' diffusi, saranno in grado di orientarsi nella produzione scientifica e tecnica delle scienze dello sport ed utilizzarla in modo pertinente. Avranno ampliato le competenze derivanti dalla molteplice pratica motoria e sportiva, dimostrando di saperne cogliere i significati per il successo formativo della persona e le relazioni con lo sviluppo sociale.

Attivita' motoria e sportiva per disabili e sport integrato

Approfondimenti teorici delle specialita' dello sport per disabili. Modelli di Sport integrato.

Sport individuali (5)

Teoria e tecnica di almeno due altri sport «individuali» diversi da quelli del biennio precedente. Principi di teoria e metodologia dell'allenamento. Arbitraggio e Giuria. Aspetti e norme tecniche per la prevenzione dei danni della pratica.

Sport combinati (6)

Approfondimenti teorici delle specialita' degli sport combinati.

Sport di squadra

Teoria e pratica di ulteriori sport di squadra (7) , applicazione nei diversi ruoli. Strumenti e tecniche di apprendimento motorio. Specificita' dell'esercizio fisico allenante, tipi di esercizi, specificita' dei gruppi muscolari interessati, specificita' dei programmi di allenamenti. Tecniche esecutive e tattiche di gara. Principi di teoria e metodologia dell'allenamento

Arbitraggio e Giuria.

Aspetti e norme tecniche per la prevenzione dei danni della pratica.

Sport di combattimento (8)

Approfondimenti teorici delle specialita' degli sport di combattimento.

- (1) Scelti in funzione di quanto previsto nel POF, sulla base delle disponibilita' di impianti, strutture e risorse identificate.
- (2) La scelta e' in funzione di quanto previsto nel POF, sulla base delle disponibilita' di impianti, strutture e risorse identificate.
- (3) Diversi da quelli studiati nel primo biennio.
- (4) (Eventuale pratica di uno sport, se previsto nel POF ed in relazione alle disponibilita' di strutture e risorse tecniche)

- (5) Diversi da quelli studiati nei precedenti anni.
- (6) (Eventuale pratica di uno sport, se previsto nel POF ed in relazione alle disponibilita' di strutture e risorse tecniche)
- (7) Diversi da quelli studiati nei precedenti anni.
- (8) (Eventuale pratica di uno sport, se previsto nel POF ed in relazione alle disponibilita' di strutture e risorse tecniche)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2012 , n. 263

Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (13G00055)

(GU n.47 del 25-2-2013)

Vigente al: 25-2-2013

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 64 che prevede, al comma 3, la predisposizione da parte del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili e che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e nel quadro di una piu' ampia revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, l'emanazione di regolamenti governativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per la ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orario, nonche', alla lettera f), la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa;

Visto il piano programmatico predisposto dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, recante norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'articolo 1, comma 632;

Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le universita';

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed in particolare l'articolo 13;

Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1998, n. 157, concernente regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 1, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente l'aggregazione di istituti scolastici di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, concernente regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della liberta', ed in particolare gli articoli 41 e 43;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, concernente regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, concernente regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del Sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto

2007, n. 139, concernente regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 25 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008, recante riorganizzazione dei Centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali, in attuazione dell'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 gennaio 2010, n. 9, di applicazione dell'articolo 4, comma 3, del citato decreto 22 agosto 2007, n. 139, con allegato il modello di certificazione dei saperi e delle competenze acquisiti nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;

Visto il comma 2-bis dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 22, lettera i), della legge 15 luglio 2009, n. 94, che subordina il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo al superamento di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;

Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche dell'apprendimento permanente;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 2009;

Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'Adunanza del 16 dicembre 2009;

Considerato che la maggior parte delle osservazioni del Consiglio nazionale della pubblica istruzione trovano accoglimento, altre una parziale attuazione, compatibilmente con i vincoli imposti dalla finanza pubblica, altre ancora saranno recepite con separati provvedimenti da assumere nella fase applicativa del riordino;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 6 maggio 2010;

Considerato che la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 6 maggio 2010 ha espresso parere favorevole, con alcune condizioni che, compatibilmente con i vincoli imposti dalla finanza pubblica, sono state accolte;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dall'Adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 14 giugno 2010;

Acquisiti i pareri delle Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia espressi, rispettivamente, il 20 ottobre 2010 e il 10 novembre 2010;

Considerato che le condizioni contenute nei predetti pareri delle competenti Commissioni parlamentari trovano accoglimento, compatibilmente con i vincoli imposti dalla finanza pubblica;

Considerato, in particolare, che la VII Commissione della Camera dei Deputati ha ritenuto necessario «ottimizzare le risorse umane e strumentali disponibili attraverso la previsione di modelli organizzativi "a rete" sul territorio, idonei a sviluppare rapporti stabili e organici tra i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dotati di una propria autonomia a norma dell'articolo 1, comma 632, della citata legge n. 296 del 2006, e le altre sedi nelle quali si attuano i percorsi del secondo ciclo, in modo da assicurare all'utenza la più ampia e diversificata offerta di istruzione e formazione nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza,

economicita' e contenimento della spesa pubblica»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 2012;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento detta le norme generali per la graduale ridefinizione ai sensi dell'articolo 11, a partire dall'anno scolastico 2013-2014, dell'assetto organizzativo e didattico dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti ivi compresi i corsi serali, di seguito denominati: «Centri», in attuazione del piano programmatico di interventi di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di seguito denominato: «decreto-legge n. 112 del 2008», al fine di una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.

2. La ridefinizione di cui al comma 1, si realizza nel quadro della riorganizzazione di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 64, comma 4, lettera f), del citato decreto-legge n. 112 del 2008, e riguarda i Centri nei quali sono ricondotti, a partire dall'anno scolastico 2013-2014 e comunque entro l'anno scolastico 2014-2015, nel rispetto della competenza esclusiva delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di programmazione dell'offerta formativa, i Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in eta' adulta di cui all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 29 luglio 1997, n. 455, e i corsi serali per il conseguimento di titoli di studio, ivi compresi i corsi della scuola dell'obbligo e di istruzione secondaria superiore negli istituti di prevenzione e pena attivati ai sensi della normativa previgente.

3. Per effetto della ridefinizione di cui al comma 1, i percorsi di istruzione degli adulti sono riorganizzati nei percorsi indicati all'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), realizzati dai Centri di cui all'articolo 2, e nei percorsi indicati all'articolo 4, comma 1, lettera b), realizzati dalle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 6.

Art. 2

Identita' dei Centri

1. I Centri costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma, dotata dello specifico assetto didattico e organizzativo di cui agli articoli 4 e 5, articolata in reti territoriali di servizio, di norma su base provinciale, nel rispetto della programmazione regionale e dimensionata secondo i criteri e i parametri definiti ai sensi della normativa vigente e con l'osservanza dei vincoli stabiliti per la finanza pubblica.

2. I Centri realizzano un'offerta formativa finalizzata al conseguimento di titoli di studio rilasciati al termine dei percorsi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e c).

3. I Centri hanno la medesima autonomia attribuita alle istituzioni

scolastiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; sono dotati di un proprio organico; hanno i medesimi organi collegiali delle istituzioni scolastiche, con gli adattamenti di cui all'articolo 7, comma 1, che tiene conto della particolare natura dell'utenza; sono organizzati in modo da stabilire uno stretto raccordo con le autonomie locali, il mondo del lavoro e delle professioni; realizzano un'offerta formativa strutturata per livelli di apprendimento.

4. I punti di erogazione del servizio relativi alle reti territoriali di cui al comma 1 sono determinati sulla base dei criteri ivi definiti.

5. I Centri possono ampliare l'offerta formativa, nell'ambito della loro autonomia e nei limiti delle risorse allo scopo disponibili e delle dotazioni organiche assegnate ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 e dell'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali in materia e nel quadro di accordi con gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento alle strutture formative accreditate dalle regioni.

Art. 3

Utenza

1. Ai Centri possono iscriversi gli adulti anche stranieri che non hanno assolto l'obbligo di istruzione o che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione. Ai fini di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, inserito dall'articolo 1, comma 22, lettera i), della legge 15 luglio 2009, n. 94, resta comunque ferma la possibilità per gli adulti stranieri in età lavorativa, anche in possesso di titoli di studio conseguiti nei Paesi di origine, di iscriversi ai percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c).

2. Ai Centri possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, ferma restando la possibilità, a seguito di accordi specifici tra regioni e uffici scolastici regionali, di iscrivere, nei limiti dell'organico assegnato e in presenza di particolari e motivate esigenze, coloro che hanno compiuto il quindicesimo anno di età.

3. Alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 6, possono iscriversi, per frequentare i percorsi di secondo livello di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), gli adulti, anche stranieri, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, nonché coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che, già in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare il corso diurno.

4. Al fine di garantire agli iscritti, di cui ai commi 1, 2 e 3, organici interventi di accoglienza e orientamento, le commissioni di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, predispongono, nell'ambito dei compiti loro assegnati e nel quadro di specifici accordi di rete tra i Centri di cui all'articolo 2 e le istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 6, misure di sistema destinate, altresì, a favorire gli opportuni raccordi tra i percorsi di istruzione realizzati dai Centri e quelli realizzati dalle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 6. A tale fine le domande di iscrizione sono trasmesse oltre che alle istituzioni di cui al comma 3 anche ai Centri con i quali i predetti istituti hanno stipulato

accordi di rete.

Art. 4

Assetto didattico

1. I percorsi di istruzione degli adulti sono riorganizzati in:

a) percorsi di primo livello: i percorsi di istruzione di primo livello realizzati dai Centri di cui all'articolo 2, sono finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, relative alle attività e agli insegnamenti di cui al comma 2, lettera b);

b) percorsi di secondo livello: i percorsi di istruzione di secondo livello, realizzati dalle istituzioni scolastiche di cui al comma 6, sono finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica;

c) percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana: i percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, realizzati dai Centri di cui all'articolo 2 e destinati agli adulti stranieri di cui all'articolo 3, nei limiti dell'organico assegnato, sono finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d'Europa.

2. I percorsi di primo livello di cui al comma 1, lettera a), sono articolati in due periodi didattici così strutturati:

a) il primo periodo didattico è finalizzato al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo;

b) il secondo periodo didattico è finalizzato al conseguimento della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione di cui al citato decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, relative alle attività e insegnamenti generali comuni a tutti gli indirizzi degli istituti professionali e degli istituti tecnici, di cui, rispettivamente, al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88.

3. I percorsi di secondo livello di istruzione tecnica e professionale di cui al comma 1, lettera b), sono articolati in tre periodi didattici, così strutturati:

a) il primo periodo didattico è finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per l'ammissione al secondo biennio dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per il primo biennio dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento alle singole aree di indirizzo;

b) il secondo periodo didattico è finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per l'ammissione all'ultimo anno dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per il secondo biennio dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento alle singole aree di indirizzo;

c) il terzo periodo didattico è finalizzato all'acquisizione del diploma di istruzione tecnica o professionale, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per l'ultimo anno dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento alle singole aree di indirizzo.

4. I percorsi di primo livello relativi al primo periodo didattico di cui al comma 2, lettera a), hanno un orario complessivo di 400 ore, articolato secondo le indicazioni contenute nelle linee guida di cui all'articolo 11, comma 10, destinato allo svolgimento di attivita' e insegnamenti obbligatori relativi ai saperi e alle competenze attesi in esito ai percorsi della scuola secondaria di primo grado. I percorsi sono organizzati anche con riferimento alle competenze chiave in materia di cittadinanza da acquisire al termine dell'istruzione obbligatoria di cui all'allegato al decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139. In assenza della certificazione conclusiva della scuola primaria, l'orario complessivo puo' essere incrementato fino ad un massimo di ulteriori 200 ore, in relazione ai saperi e alle competenze possedute dallo studente. Tale quota, articolata secondo le indicazioni contenute nelle linee guida di cui all'articolo 11, comma 10, puo' essere utilizzata anche ai fini dell'alfabetizzazione in lingua italiana degli adulti stranieri, di cui al comma 1, lettera c).

5. L'orario complessivo obbligatorio dei percorsi di cui al presente articolo e' cosi' determinato:

a) i percorsi di primo livello, relativi al secondo periodo didattico di cui al comma 2, lettera b), hanno un orario complessivo pari al 70 per cento di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali per l'area di istruzione generale, articolato secondo le indicazioni contenute nelle linee guida di cui all'articolo 11, comma 10;

b) i percorsi di secondo livello di cui al comma 3, lettere a), b) e c), hanno, rispettivamente, un orario complessivo pari al 70 per cento di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento all'area di istruzione generale e alle singole aree di indirizzo.

6. I percorsi di secondo livello di cui al comma 1, lettera b), relativi agli istituti tecnici, agli istituti professionali e ai licei artistici, con riferimento ai periodi didattici di cui al comma 3, lettere a), b) e c), sono realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica, rimanendo in esse incardinati, a tale fine individuate nell'ambito della competenza esclusiva delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di programmazione dell'offerta formativa, nel rispetto dei criteri e dei parametri definiti ai sensi della normativa vigente e con l'osservanza dei vincoli stabiliti per la finanza pubblica.

7. Nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione liceale possono prevedere, altresì, la realizzazione di percorsi finalizzati al conseguimento di altri diplomi di istruzione liceale oltre a quello di liceo artistico nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e delle dotazioni organiche definite ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 e dall'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

8. I percorsi di istruzione artistica di cui al comma 1, lettera b), sono realizzati con riferimento alle conoscenze, abilita' e competenze previste dai corrispondenti ordinamenti del liceo artistico secondo i periodi didattici di cui al comma 3, l'orario complessivo di cui al comma 5 e i criteri generali di cui al comma 9, definiti secondo le indicazioni contenute nelle linee guida di cui all'articolo 11, comma 10.

9. Ai fini di cui al presente articolo, con le linee guida di cui all'articolo 11, comma 10, approvate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze avente natura non regolamentare sono definiti i criteri generali e le modalita' per rendere sostenibili, per lo studente, i carichi orari di cui ai commi

4 e 5, attraverso:

a) il riconoscimento dei crediti comunque acquisiti dallo studente per l'ammissione ai percorsi del tipo e del livello richiesto;

b) la personalizzazione del percorso di studio relativo al livello richiesto, che lo studente può completare anche nell'anno scolastico successivo, secondo quanto previsto dal patto formativo individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e);

c) la fruizione a distanza di una parte del percorso previsto, di regola, per non più del 20 per cento del corrispondente monte ore complessivo;

d) la realizzazione di attività di accoglienza e di orientamento, finalizzate alla definizione del Patto formativo individuale, per non più del 10 per cento del corrispondente monte ore complessivo del percorso.

Art. 5

Assetto organizzativo

1. I percorsi di istruzione, di cui all'articolo 4 sono così organizzati:

a) si riferiscono al profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del primo ciclo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione per gli istituti professionali, per gli istituti tecnici e per i licei artistici, come definiti dai regolamenti adottati rispettivamente con decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 2009, n. 89, decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 88, decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89;

b) si riferiscono alle indicazioni nazionali e ai risultati di apprendimento, declinati in termini di conoscenze, abilità e competenze, relativi agli insegnamenti stabiliti secondo le modalità previste dai regolamenti di cui alla lettera a), secondo i criteri contenuti nelle linee guida di cui all'articolo 11, comma 10;

c) sono progettati per unità di apprendimento, intese come insieme autonomamente significativo di conoscenze, abilità e competenze, correlate ai livelli e ai periodi didattici di cui all'articolo 4, da erogare anche a distanza, secondo le modalità stabilite nelle linee guida di cui all'articolo 11, comma 10. Tali unità di apprendimento rappresentano il necessario riferimento per il riconoscimento dei crediti;

d) sono realizzati per gruppi di livello relativi ai periodi didattici di cui all'articolo 4, che costituiscono il riferimento organizzativo per la costituzione delle classi e possono essere fruiti per ciascun livello anche in due anni scolastici, come previsto dalle linee guida di cui all'articolo 11, comma 10;

e) sono organizzati in modo da consentire la personalizzazione del percorso, sulla base di un Patto formativo individuale definito previo riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, informali e non formali posseduti dall'adulto secondo i criteri generali e le modalità stabilite nelle linee guida di cui all'articolo 11, comma 10.

2. Ai fini dell'ammissione al periodo didattico cui l'adulto chiede di accedere avendone titolo, i Centri costituiscono, nel quadro di specifici accordi di rete con le istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 6, commissioni per la definizione del Patto formativo individuale di cui al comma 1, lettera e), composte dai docenti dei periodi didattici di cui alla lettera d) e, per gli adulti stranieri, eventualmente integrate da esperti e/o mediatori linguistici in relazione alla tipologia di utenti e di percorsi. La partecipazione alle suddette commissioni costituisce obbligo di

servizio per il personale docente; per gli esperti esterni la partecipazione non deve comportare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. L'ammissione al livello successivo e' subordinata al possesso della certificazione relativa al livello precedente. Le commissioni di cui al comma 2 possono sottoporre l'adulto interessato, sulla base dei titoli e delle certificazioni prodotte, a eventuali prove per accertare il livello delle conoscenze, abilita' e competenze possedute, ferma restando la necessita' di valorizzare il patrimonio culturale e professionale della persona a partire dalla ricostruzione della sua storia individuale.

Art. 6

Valutazione e certificazione

1. La valutazione e' definita sulla base del Patto formativo individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), in modo da accertare le competenze degli adulti in relazione ai risultati di apprendimento attesi in esito a ciascun periodo didattico, con l'obiettivo di valorizzare le competenze comunque acquisite dalla persona in contesti formali, non formali e informali.

2. Il primo periodo didattico dei percorsi di primo livello e il terzo periodo didattico dei percorsi di secondo livello si concludono entrambi con un esame di Stato, per il rilascio rispettivamente del titolo di studio conclusivo della scuola secondaria di primo grado, previo superamento delle prove di cui al comma 3, e del titolo di studio conclusivo dei percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica, previo superamento delle prove previste a conclusione dei percorsi del corrispondente ordine, tipo e indirizzo. I titoli di studio sono validi per il proseguimento degli studi e a tutti gli altri effetti.

3. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), consiste nelle seguenti prove deliberate dalle commissioni d'esame, la cui partecipazione costituisce obbligo di servizio per il personale docente, formate secondo i criteri definiti con il decreto di cui al comma 7 adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze:

a) tre prove scritte, di cui la prima in italiano riguardante i risultati di apprendimento relativi all'asse dei linguaggi ovvero all'asse storico-sociale; la seconda in una delle lingue straniere indicate nel Patto formativo individuale; la terza riguardante i risultati di apprendimento relativi all'asse matematico;

b) la specifica prova scritta a carattere nazionale, di cui all'articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, cosi' come modificato dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176;

c) un colloquio pluridisciplinare teso ad accertare le competenze relative ai risultati di apprendimento attesi in esito al percorso, tenuto conto del Patto formativo individuale, in modo da valorizzare le competenze comunque acquisite nei contesti formali, non formali ed informali.

4. L'ammissione all'esame di Stato di cui al comma 3 e' disposta dai docenti del gruppo di livello di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), previo accertamento dell'effettivo svolgimento da parte dell'adulto del percorso personalizzato definito sulla base del Patto formativo individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), fermo restando che non possono essere ammessi agli esami gli adulti che non hanno frequentato, per documentati motivi, almeno il 70 per cento del percorso ivi previsto.

5. L'esame di Stato di cui al comma 3 si conclude con un motivato giudizio complessivo redatto dalle commissioni di esame ivi previste

secondo i criteri determinati con il decreto di cui al comma 7.

6. Al termine di ciascun periodo didattico e' previsto il rilascio di apposita certificazione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, redatta secondo le linee guida di cui al comma 7, che costituisce condizione di accesso al periodo didattico successivo. Al termine dei percorsi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), e' altresì previsto il rilascio di apposita certificazione.

7. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente natura non regolamentare, sono definiti i criteri di cui ai commi 3 e 5, nonché le linee guida per la valutazione e la certificazione, ivi compresi i relativi modelli.

Art. 7

Organi collegiali dei Centri

1. I Centri costituiscono i loro organi di governo e ne disciplinano il funzionamento secondo le disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, con gli specifici adattamenti di seguito indicati:

a) il consiglio di classe e' composto dai docenti del gruppo di livello di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), e da tre studenti, eletti dal relativo gruppo;

b) il collegio dei docenti può essere articolato in sezioni funzionali alla specificità dell'assetto organizzativo e didattico dei Centri, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica;

c) la rappresentanza dei genitori nel consiglio di istituto e nella giunta esecutiva e' sostituita con la rappresentanza degli studenti;

d) il collegio dei docenti elegge nel proprio ambito il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti di cui all'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, assicurando la rappresentanza di ciascuna delle due tipologie di docenti in servizio nei Centri.

2. Fino alla costituzione del consiglio di istituto e della giunta esecutiva le relative funzioni sono svolte dal commissario straordinario nominato dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8

Gestione amministrativo-contabile

1. Per la gestione amministrativo-contabile dei Centri si applicano le norme contenute nel decreto del Ministro della pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44, e successive modificazioni.

2. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso i Centri e' effettuato da due revisori dei conti nominati ai sensi del regolamento di cui al comma 1 come modificato dall'articolo 1, comma 616, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fermo restando che i Centri devono essere inseriti in ambiti territoriali scolastici esistenti.

Art. 9

Dotazioni organiche

1. A partire dall'anno scolastico 2013-2014, la dotazione organica dei Centri ha carattere funzionale ed e' definita, in relazione all'assetto didattico ed organizzativo di cui agli articoli 4 e 5, sulla base dei dati comunicati dal dirigente scolastico del centro al

competente ufficio scolastico regionale con riferimento alla serie storica degli alunni scrutinati, in relazione ai percorsi di cui all'articolo 4, lettere a) e c).

2. L'organico di cui al comma 1 e' determinato, nell'ambito e nei limiti degli organici definiti a legislazione vigente, con l'annuale decreto interministeriale adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con riferimento al rapporto non superiore a 10 docenti ogni 160 studenti, individuato sulla base dell'organico gia' previsto dall'articolo 4 dell'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 29 luglio 1997, n. 455, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 25 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008, fermo restando l'obiettivo complessivo di riduzione delle dotazioni organiche previsto dal Piano programmatico predisposto ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. A partire dell'anno scolastico 2013-2014 la dotazione organica delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 6, e' definita per i percorsi di secondo livello, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione all'assetto didattico ed organizzativo di cui agli articoli 4 e 5, tenuto conto che i rispettivi quadri orari sono pari al 70 per cento di quelli previsti dai corrispondenti ordinamenti, sulla base dei dati comunicati dal dirigente scolastico dell'istituzione scolastica al competente ufficio scolastico regionale con riferimento alla serie storica degli alunni scrutinati, di quelli ammessi agli esami finali, nonche' di quelli che hanno conseguito una certificazione relativa ai saperi e alle competenze previsti per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139.

4. L'organico di cui al comma 3 e' determinato, nell'ambito e nei limiti degli organici definiti a legislazione vigente, mediante l'annuale decreto interministeriale adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze fermo restando l'obiettivo complessivo di riduzione delle dotazioni organiche previsto dal Piano programmatico predisposto ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

5. A partire dall'anno scolastico 2013-2014, la dotazione organica del personale amministrativo e ausiliario e' definita, nei limiti di organico disponibile a legislazione vigente, determinato in relazione agli indici previsti dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 64, comma 4, lettera e), del decreto-legge n. 112 del 2008; ferma restando la dotazione organica del personale ATA a livello regionale definita ai sensi del suddetto regolamento, il direttore dell'ufficio scolastico regionale puo' assegnare ai Centri unita' di personale del profilo di assistente tecnico ovvero, in alternativa, prevedere la stipula di accordi tra le istituzioni scolastiche interessate per collaborazioni plurime.

6. Il decreto di cui al comma 2 contiene anche i criteri per la determinazione degli organici nella fase di passaggio al nuovo ordinamento di cui al presente regolamento.

Art. 10

Monitoraggio e valutazione di sistema

1. I percorsi di istruzione di cui al presente regolamento sono

oggetto di costante monitoraggio da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche attraverso l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa.

2. I risultati di apprendimento dei percorsi di cui al presente regolamento sono oggetto di valutazione periodica da parte dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo e di istruzione.

3. Il Ministro presenta al Parlamento, ogni tre anni, un apposito rapporto sui risultati del monitoraggio sui percorsi di istruzione di cui al presente regolamento e della valutazione dei risultati di apprendimento.

Art. 11

Disciplina transitoria, abrogazioni e norme finali

1. L'attuazione del nuovo assetto organizzativo e didattico dei Centri è graduale e, per l'anno 2012-2013, si realizza attraverso progetti assistiti a livello nazionale senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tutti i Centri territoriali per l'educazione degli adulti di cui all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 29 luglio 1997, n. 455, e i corsi serali per il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore di cui all'ordinamento previgente cessano di funzionare il 31 agosto 2015.

2. A partire dall'anno scolastico 2013-2014, le disposizioni del presente regolamento si applicano alle classi prime, seconde, terze e quarte dei corsi serali dell'istruzione tecnica, dell'istruzione professionale e dei licei artistici, al fine di rendere conformi gli ordinamenti dei corsi serali con quelli dei corsi diurni in vigore per le citate quattro classi dall'anno scolastico 2013-2014.

3. La composizione degli organi collegiali di cui all'articolo 7 si applica ai Centri istituiti e funzionanti a partire dal 1° settembre 2013.

4. Sono abrogate le disposizioni contenute all'articolo 5, comma 1, lettera d), e agli articoli 137 e 169 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. E', altresì, abrogata ogni altra disposizione non legislativa comunque incompatibile con quelle del presente regolamento.

5. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

6. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 8, comma 2, è effettuato a partire dall'anno scolastico in cui è riconosciuta l'autonomia a ciascun centro. A tale fine, l'ufficio scolastico regionale territorialmente competente provvede entro 30 giorni dalla costituzione di un nuovo centro ad assegnarlo ad un pre-esistente ambito territoriale scolastico.

8. Ai Centri territoriali per l'educazione degli adulti e ai corsi serali per il conseguimento di titoli di studio di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dagli articoli 3 e 9.

9. L'istituzione dei Centri avviene esclusivamente in presenza di una corrispondente riduzione di ulteriori autonomie scolastiche rispetto all'obiettivo complessivo di riduzione delle autonomie previsto dal Piano programmatico predisposto ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, aggiuntiva rispetto a quella determinatasi per effetto delle disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché fermo restando il conseguimento dell'obiettivo finanziario di cui all'articolo 1 del decreto Presidente della Repubblica 20 marzo

2009, n. 81. Sono fatti salvi i Centri gia' istituiti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'anno scolastico 2009/2010 ai sensi del citato decreto del Ministro della pubblica istruzione 25 ottobre 2007, previsto in applicazione dell'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1.

10. Il passaggio al nuovo ordinamento e' definito da linee guida, approvate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri, con particolare riferimento all'applicazione del nuovo assetto didattico dei percorsi di primo e secondo livello con l'adattamento dei piani di studio di cui ai regolamenti emanati con i citati decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, numeri 87, 88 e 89, ai criteri e alle modalita' per la definizione degli strumenti di flessibilita' di cui all'articolo 4, comma 9, ed e' accompagnato da misure nazionali di sistema per l'aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario dei Centri con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

11. La regione autonoma Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla finalita' del presente regolamento nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle rispettive norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 29 ottobre 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Profumo, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, registro n. 2, foglio n. 164

Decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81

(in GU 2 luglio 2009, n. 151)

Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 33, 87 e 117 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relative al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Visto l'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

Visto l'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare, il comma 3 che prevede la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia

ed efficienza del sistema scolastico ed, al comma 4, che, in attuazione del predetto piano e in relazione agli interventi e alle misure annuali ivi individuati, prevede l'adozione di uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;

Visto l'articolo 3 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, che ha disposto il differimento all'anno scolastico 2010/2011, previa apposita intesa in sede di Conferenza unificata, dell'attività di dimensionamento della rete scolastica con particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, con il quale sono stati fissati criteri e parametri per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, recante regolamento recante norme in materia di autonomia scolastica;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24 luglio 1998, n. 331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1998, recante norme sul dimensionamento della rete scolastica e sulla formazione delle classi;

Vista la sentenza n. 13 del 18 dicembre 2003 - 13 gennaio 2004 della Corte Costituzionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1ª serie speciale - n. 3, del 21 gennaio 2004;

Visto il piano programmatico di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, predisposto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;

Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 28 gennaio 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 febbraio 2009;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 febbraio 2009;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per i rapporti con le regioni e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

EMANA
il seguente regolamento:

TITOLO I

RIORGANIZZAZIONE DELLE RETE SCOLASTICA

Art. 1 - Criteri e parametri relativi al dimensionamento delle istituzioni autonome

1. Alla definizione dei criteri e dei parametri per il dimensionamento della rete scolastica e per la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio scolastico, si provvede con decreto, avente natura regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 64, comma 4-quinquies, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Dall'attuazione del dimensionamento della rete scolastica e dei punti di erogazione del servizio, con particolare riferimento alla riduzione di quelli sottodimensionanti rispetto ai parametri previsti ai sensi dei decreti del Ministro della pubblica istruzione in data 15 marzo 1997, n. 176, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 209 dell'8 settembre 1997, e in data 24 luglio 1998, n. 331, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1998, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, rilevati per l'anno scolastico 2008/2009, deve conseguire una economia di spesa non inferiore a 85 ml di euro entro l'anno scolastico 2011/2012, che andrà condivisa con le regioni e le autonomie locali attraverso l'intesa di cui al comma 1.
3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, continua ad applicarsi la disciplina vigente, con particolare riferimento ai criteri ed ai parametri previsti dai citati decreti del Ministro della pubblica istruzione in data 15 marzo 1997, n. 176, e in data 24 luglio 1998, n. 331, e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.

TITOLO II

RAZIONALE ED EFFICACE UTILIZZO DELLE RISORSE UMANE DELLA SCUOLA

Capo I

Definizione degli organici e formazione delle classi nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado

Art. 2 - Definizioni degli organici

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle scuole dell'infanzia e alle istituzioni di ogni ordine e grado, comprese quelle annesse ai convitti nazionali e agli educandati statali.
2. Le dotazioni organiche complessive sono definite annualmente sia a livello nazionale che per ambiti regionali tenuto conto degli assetti ordinamentali, dei piani di studio e delle consistenze orarie previsti dalle norme in vigore, in base:
 - a. alla previsione dell'entità e della composizione della popolazione scolastica e con riguardo alle esigenze degli alunni disabili e degli alunni di cittadinanza non italiana;
 - b. al grado di densità demografica delle varie province di ciascuna regione e della distribuzione della popolazione tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale;

- c. alle caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati e alle condizioni socioeconomiche e di disagio delle diverse realtà;
- d. all'articolazione dell'offerta formativa;
- e. alla distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi sulla base di un incremento del rapporto medio, a livello nazionale, alunni/classe di 0,40 da realizzare nel triennio 2009 2011;
- f. alle caratteristiche dell'edilizia scolastica.

3. Le dotazioni di cui al comma 2 sono determinate, altresì, con l'osservanza dei criteri e dei parametri previsti dal presente regolamento. Le dotazioni dell'istruzione secondaria di I e II grado sono inoltre determinate con riguardo alle diverse discipline ed attività contenute nei curricoli delle singole istituzioni.

4. La determinazione e la distribuzione delle dotazioni organiche tra le regioni tengono conto, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei criteri e dei parametri di cui ai commi 2 e 3.

5. I dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali provvedono alla ripartizione delle consistenze organiche a livello provinciale, avendo cura di promuovere interlocuzioni e confronti con le regioni e con gli enti locali al fine di realizzare una piena coerenza tra le previsioni programmatiche del piano regionale di localizzazione delle istituzioni scolastiche e dell'offerta formativa e l'attribuzione delle risorse. L'assegnazione delle risorse è effettuata con riguardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonché alle possibilità di impiego flessibile delle stesse risorse, in coerenza con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. Nella determinazione dei contingenti provinciali di organico si tiene conto delle condizioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riguardo ai comuni montani e alle piccole isole, nonché alle aree che presentano elevati tassi di dispersione e di abbandono. La presente disposizione, al fine di garantire la continuità del servizio, resta efficace fino all'adozione, da parte della regione interessata, delle norme legislative necessarie ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nonché di un apparato istituzionale idoneo allo svolgimento delle funzioni assegnate.

6. I dirigenti dell'Amministrazione scolastica e i dirigenti scolastici sono responsabili del rispetto dei criteri e dei parametri relativi alla formazione delle classi.

Capo II

Disposizioni comuni a tutti gli ordini e gradi di istruzione

Art. 3 - Costituzione delle classi iniziali di ciclo

1. Le classi iniziali di ciclo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado e le sezioni di scuola dell'infanzia, sono costituite con riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti. Determinato il numero delle predette classi e sezioni, il Dirigente scolastico procede all'assegnazione degli alunni alle stesse secondo le diverse scelte effettuate, sulla base dell'offerta formativa della scuola e, comunque, nel limite delle risorse assegnate.

2. Per il solo anno scolastico 2009-2010 restano confermati i limiti massimi di alunni per classe previsti dal decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24 luglio 1998, n. 331, e successive modificazioni, per le istituzioni scolastiche individuate in un apposito piano generale di riqualificazione dell'edilizia scolastica adottato dal Ministro

dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 4 - Disposizioni per assicurare stabilità alla previsione delle classi e costituzione delle classi in organico di fatto

1. Al fine di dare stabilità alla previsione delle classi, riducendo al massimo gli scostamenti tra il numero delle classi previsto ai fini della determinazione dell'organico di diritto e quello delle classi effettivamente costituite all'inizio di ciascun anno scolastico, è consentito derogare, in misura non superiore al 10 per cento, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dai successivi articoli.

2. I dirigenti scolastici possono disporre incrementi del numero delle classi dell'istruzione primaria e dell'istruzione secondaria solo in caso di inderogabili necessità legate all'aumento effettivo del numero degli alunni rispetto alle previsioni, previa autorizzazione del dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, secondo i criteri ed i parametri di cui al presente regolamento.

Art. 5 - Classi con alunni in situazione di disabilità

1. Le dotazioni organiche complessive dei posti di sostegno restano definite ai sensi dell'articolo 2, commi 413 e 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. I dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni competenti e soggetti aventi titolo, individuano le modalità di distribuzione delle risorse utili all'integrazione degli alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole, e stabiliscono la dotazione organica per la scuola dell'infanzia e per ciascun grado di istruzione, nei limiti delle consistenze indicate nel decreto annuale del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze concernente la determinazione degli organici del personale docente. La presente disposizione, al fine di garantire la continuità del servizio, resta efficace fino all'adozione da parte della regione interessata delle norme legislative necessarie ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nonché di un apparato istituzionale idoneo allo svolgimento delle funzioni assegnate.

2. Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola. L'istituzione delle predette classi deve in ogni caso far conseguire le economie previste nei tempi e nelle misure di cui all'articolo 64, comma 6, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3. L'istituzione delle classi e delle sezioni secondo i criteri ed i parametri di cui ai commi 1 e 2 è effettuata nel limite delle dotazioni organiche complessive stabilite con il decreto annuale del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze relativo alla determinazione delle dotazioni organiche del personale docente.

4. Si applicano gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185, emanato in applicazione dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.

Art. 6 - Classi funzionanti presso ospedali e istituti di cura

1. In applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali, d'intesa con le aziende sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, possono autorizzare il funzionamento di classi di scuola primaria e secondaria di I grado per i minori ricoverati presso ospedali e istituti di cura. Alle suddette classi possono essere ammessi anche gli alunni accolti in ricovero giornaliero.

2. Per il funzionamento delle classi di cui al comma 1, i dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali individuano le forme organizzative più idonee, ivi compresa l'attivazione delle classi con alunni iscritti ad anni di corso diversi, in relazione al numero degli obbligati alla frequenza di cui si prevede il ricovero nel corso dell'anno scolastico.

3. Limitatamente alle sezioni ospedaliere dell'istruzione secondaria di II grado, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 28 novembre 2001, n. 168, istituite presso luoghi di cura e di degenza, la determinazione delle dotazioni organiche, sia per gli insegnamenti comuni di cui all'articolo 4, comma 3 dello stesso decreto, sia per le aree di indirizzo, è effettuata in organico di diritto avendo esclusivo riguardo alle risorse umane e alle professionalità ritenute indispensabili per la più corretta e proficua azione didattica in ambiente di cura.

4. Alle classi di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano i limiti previsti dagli articoli 10, 11 e 16.

Art. 7 - Formazione delle classi e corsi per l'istruzione degli adulti

1. Per la formazione delle classi e dei corsi per l'istruzione degli adulti non si tiene conto degli iscritti ma della serie storica degli studenti scrutinati, di quelli ammessi agli esami finali, nonché di quelli che hanno conseguito una certificazione relativa ai saperi e alle competenze previsti per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139.

Art. 8 - Disposizioni relative a scuole in situazioni disagiate

1. Nelle scuole funzionanti nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle zone abitate da minoranze linguistiche, nelle aree a rischio di devianza minorile o caratterizzate dalla rilevante presenza di alunni con particolari difficoltà di apprendimento e di scolarizzazione, possono essere costituite classi uniche per anno di corso e indirizzo di studi con numero di alunni inferiore a quello minimo e massimo stabilito dagli articoli 10, 11 e 16.

Capo III

Disposizioni specifiche per i diversi gradi di scuole

Art. 9 - Disposizioni relative alla scuola dell'infanzia

1. Le scuole sono organizzate in modo da far confluire in sezioni distinte i bambini che seguono i diversi modelli orario di funzionamento. Al fine della progressiva generalizzazione del servizio le eventuali economie realizzate, rispetto alla consistenza complessiva dell'organico determinato per l'anno scolastico 2008-2009, sono totalmente utilizzate per ampliare le opportunità educative offerte alle famiglie.
2. Le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite, di norma, salvo il disposto di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, con un numero di bambini non inferiore a 18 e non superiore a 26.
3. Ove non sia possibile ridistribuire i bambini tra scuole viciniori, eventuali iscrizioni in eccedenza sono ripartite tra le diverse sezioni della stessa scuola senza superare, comunque, le 29 unità per sezione, escludendo dalla redistribuzione le sezioni che accolgono alunni con disabilità. Per l'anno scolastico 2009/2010 restano confermati i limiti massimi di alunni per sezione previsti dall'articolo 14 del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24 luglio 1998, n. 331, e successive modificazioni.

Art. 10 - Disposizioni relative alla scuola primaria

1. Salvo il disposto dell'articolo 5, commi 2 e 3, le classi di scuola primaria sono di norma costituite con un numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 26, elevabile fino a 27 qualora residuino resti. Le pluriclassi sono costituite da non meno di 8 e non più di 18 alunni. Per il solo anno scolastico 2009/2010 restano confermati i limiti massimi di alunni per classe previsti dall'articolo 15 del Decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24 luglio 1998, n. 331 e successive modificazioni, per le istituzioni scolastiche individuate in un apposito piano generale di riqualificazione dell'edilizia scolastica adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Il tempo pieno viene confermato nei limiti dell'organico determinato per l'anno scolastico 2008/2009. Possono disporsi eventuali incrementi subordinatamente ad una verifica preventiva da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche con le modalità previste dal comma 6, della sussistenza di economie aggiuntive realizzate per effetto degli interventi definiti con il regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del primo ciclo dell'istruzione, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
3. Nelle scuole nelle quali si svolgono anche attività di tempo pieno, il numero complessivo delle classi è determinato sulla base del totale degli alunni iscritti. Successivamente si procede alla definizione del numero delle classi a tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie. Qualora il numero delle domande di tempo pieno ecceda la ricettività di posti/alunno delle classi da formare, spetta ai consigli di istituto l'indicazione dei criteri di ammissione.
4. Nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore al numero minimo previsto al comma 1 e comunque non inferiore a 10 alunni.

5. L'insegnamento della lingua inglese è affidato ad insegnanti di classe della scuola primaria specializzati. Gli insegnanti attualmente non specializzati sono obbligati a partecipare ad appositi corsi triennali di formazione linguistica, secondo le modalità definite dal relativo piano di formazione. I docenti dopo il primo anno di formazione, sono impiegati preferibilmente nelle prime due classi della scuola primaria e sono assistiti da interventi periodici di formazione linguistica e metodologica, anche col supporto di strumenti e dotazioni multimediali. Fino alla conclusione del piano di formazione, e comunque fino all'anno scolastico 2011/2012, sono utilizzati, in caso di carenza di insegnanti specializzati, insegnanti sempre di scuola primaria specialisti esterni alle classi, per l'intero orario settimanale di docenza previsto dal vigente CCNL.

6. L'istituzione delle classi secondo i criteri ed i parametri di cui ai commi da 1 a 5 è effettuata nel limite delle dotazioni organiche complessive di cui all'annuale decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze relativo alla determinazione delle dotazioni organiche del personale docente.

7. In presenza di particolari ed eccezionali esigenze, ove non sia possibile procedere all'aggregazione delle diverse frazioni di orario tra plessi della medesima istituzione scolastica, sono costituiti posti orario, anche per l'insegnamento del sostegno, di consistenza inferiore all'orario settimanale di insegnamento.

Art. 11- Disposizioni relative all'istruzione secondaria di primo grado

1. Le classi prime delle scuole secondarie di I grado e delle relative sezioni staccate sono costituite, di norma, con non meno di 18 e non più di 27 alunni, elevabili fino a 28 qualora residuino eventuali resti. Si procede alla formazione di un'unica prima classe quando il numero degli alunni iscritti non supera le 30 unità. Per il solo anno scolastico 2009/2010 restano confermati i limiti massimi di alunni per classe previsti dall'articolo 16 del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24 luglio 1998, n. 331, e successive modificazioni, per le istituzioni scolastiche individuate in un apposito piano generale di riqualificazione dell'edilizia scolastica adottato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Si costituisce un numero di classi seconde e terze pari a quello delle prime e seconde di provenienza, sempreché il numero medio di alunni per classe sia pari o superiore a 20 unità. In caso contrario, si procede alla ricomposizione delle classi, secondo i criteri indicati nel comma 1.

3. Possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore ai valori minimi stabiliti dai commi 1 e 2 e comunque non al di sotto di 10, nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche.

4. Nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi anche con alunni iscritti ad anni di corso diversi, qualora il numero degli alunni obbligati alla frequenza dei tre anni di corso non consenta la formazione di classi distinte. In tale caso gli organi collegiali competenti stabiliscono i criteri di composizione delle classi, che non possono contenere più di 18 alunni e programmano interventi didattici funzionali al particolare modello organizzativo.

Art. 12 - Classi a tempo prolungato nella scuola secondaria di I grado

1. Le classi a tempo prolungato sono autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata a ciascuna provincia e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di insegnamenti e attività di 36 ore. In via eccezionale può essere autorizzato un orario settimanale fino ad un massimo di 40 ore solo in presenza di una richiesta maggioritaria delle famiglie e in base a quanto previsto al comma 2. Possono disporsi eventuali incrementi di posti, subordinatamente ad una verifica preventiva da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, della sussistenza di economie aggiuntive realizzate per effetto degli interventi definiti con il regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del primo ciclo dell'istruzione, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. In mancanza di servizi e strutture idonee che consentano lo svolgimento di attività in fasce orarie pomeridiane di un corso intero, non sono autorizzate classi a tempo prolungato.

3. Nelle scuole e nelle sezioni staccate nelle quali si svolgono anche attività di tempo prolungato, il numero complessivo delle classi si determina sulla base del totale degli alunni iscritti secondo i criteri di cui all'articolo 11. Successivamente si procede alla determinazione del numero delle classi a tempo prolungato sulla base delle richieste delle famiglie. Qualora il numero delle domande di tempo prolungato ecceda la ricettività di posti/alunno delle classi da formare, è rimessa ai consigli di istituto l'indicazione dei criteri di ammissione

Art. 13- Corsi ad indirizzo musicale

1. I corsi ad indirizzo musicale, ricondotti ad ordinamento a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 dall'articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono regolati dal decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 6 agosto 1999, n. 201, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 1999, ed assicurano l'insegnamento di quattro diversi strumenti musicali.

Art. 14 - Cattedre di lingue straniere nella scuola secondaria di I grado

1. In tutte le classi della scuola secondaria di I grado è impartito l'insegnamento della lingua inglese per tre ore settimanali e l'insegnamento di una seconda lingua comunitaria per due ore settimanali, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. A decorrere dall'anno scolastico 2009-2010, a richiesta delle famiglie e compatibilmente con le disponibilità di organico e l'assenza di esubero dei docenti della seconda lingua comunitaria, è introdotto l'insegnamento potenziato dell'inglese per 5 ore settimanali complessive utilizzando anche le ore d'insegnamento della seconda lingua comunitaria. Per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella lingua italiana, il relativo insegnamento, nel rispetto dell'autonomia delle scuole, è rafforzato anche utilizzando il monte ore settimanale destinato alla seconda lingua comunitaria.

2. L'offerta dell'insegnamento della seconda lingua comunitaria tiene conto della presenza di docenti con contratto a tempo indeterminato nella scuola. Eventuali richieste di

trasformazione delle cattedre della seconda lingua comunitaria possono essere accolte dagli uffici scolastici regionali nel caso in cui la cattedra risulti priva di titolare, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva, o in soprannumero, e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumerarietà.

Art. 15 - Dotazioni organiche relative a sezioni di scuola media funzionanti in situazioni di particolare isolamento

1. Nelle situazioni di particolare isolamento, ove sono funzionanti corsi di preparazione agli esami di idoneità o di licenza media con un esiguo numero complessivo di alunni, l'attività didattica è organizzata per moduli flessibili, che possono prevedere raggruppamenti anche variabili di alunni. La relativa dotazione organica è costituita da 3 cattedre, di cui una dell'area linguistica, una di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali e una dell'area artisticoespressiva o motoria; quest'ultima viene assegnata solo in base a specifico progetto della scuola.

Art. 16 - Disposizioni relative alla formazione delle classi iniziali negli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado

1. Le classi del primo anno di corso degli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado sono costituite, di norma, con non meno di 27 allievi. A tal fine la previsione del numero delle classi del primo anno di corso in funzione nell'anno scolastico successivo deve essere formulata dividendo per 27 il numero complessivo di alunni iscritti nell'istituto o scuola e tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione:

- a. domande di iscrizione presentate;
- b. eventuale scostamento tra le iscrizioni e il numero degli studenti effettivamente frequentanti ciascuna scuola nei precedenti anni scolastici;
- c. serie storica dei tassi di non ammissione alla classe successiva;
- d. ogni altro elemento obiettivamente rilevabile derivante da nuovi insediamenti urbani, tendenze demografiche, livelli di scolarizzazione, istituzione di nuove scuole e nuovi indirizzi di specializzazione.

2. Gli eventuali resti della costituzione di classi con 27 alunni sono distribuiti tra le classi dello stesso istituto, sede coordinata e sezione staccata o aggregata, qualora non sia possibile trasferire in istituti vicini dello stesso ordine e tipo le domande eccedenti, e senza superare, comunque, il numero di 30 studenti per classe; si costituisce una sola classe quando le iscrizioni non superano le 30 unità. Per il solo anno scolastico 2009/2010 restano confermati i limiti massimi di alunni per classe previsti dall'articolo 15 del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24 luglio 1998, n. 331, e successive modificazioni, per le istituzioni scolastiche individuate in un apposito piano generale di riqualificazione dell'edilizia scolastica adottato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Negli istituti in cui sono presenti ordini di studio o sezioni di diverso tipo, le classi del primo anno di corso si formano separatamente per ogni ordine o sezione di diverso tipo, secondo la procedura di cui ai commi 1 e 2.

4. Il numero delle classi del primo anno di corso e di quelle iniziali dei periodi successivi al primo biennio si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti,

indipendentemente dai diversi indirizzi e corsi di studio, secondo la procedura di cui ai commi 1 e 2.

5. Le classi del primo anno di corso di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo o specializzazione funzionanti con un solo corso debbono essere costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 25.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, è consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché le classi stesse siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di alunni di minore consistenza sia costituito da almeno 12 unità.

Art. 17 - Disposizioni relative alla formazione delle classi intermedie e terminali negli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado

1. Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché siano formate con un numero medio di alunni non inferiore a 22; diversamente si procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all'articolo 16.

2. Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell'anno scolastico in corso al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi, purché comprendano almeno 10 alunni.

Art. 18 - Educazione fisica negli istituti di istruzione secondaria di II grado

1. Le cattedre di educazione fisica negli istituti di II grado sono costituite in relazione al numero delle classi anziché per squadre distinte per sesso. Queste ultime possono essere attivate, su deliberazione del collegio dei docenti, sulla base delle proposte formulate dai docenti di educazione fisica, valutate le attitudini e le esigenze degli alunni, qualora non comportino incrementi di ore o di cattedre.

Art. 19 - Determinazione delle cattedre e dei posti di insegnamento nella scuola secondaria di I e II grado

1. Le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina. La riconduzione a 18 ore si intende applicata anche alle classi terze degli istituti professionali per le quali è effettuata la riduzione del carico orario delle lezioni a 36 ore settimanali prevista dal decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 25 maggio 2007, n. 41, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 605, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I docenti che a seguito della riconduzione delle cattedre a 18 ore vengono a trovarsi in situazione di soprannumerarietà, sono trasferiti d'ufficio secondo la procedura prevista dal CCNI sulla mobilità.

2. Per l'ottimale utilizzo delle risorse, dopo la costituzione delle cattedre all'interno di ciascuna sede centrale di istituto e di ciascuna sezione staccata o sede coordinata, si procede alla costituzione di posti orario tra le diverse sedi, della stessa istituzione

scolastica e successivamente tra istituzioni scolastiche autonome diverse, secondo il criterio della facile raggiungibilità .

3. Nei corsi serali eventuali posti orario vengono costituiti prioritariamente utilizzando ore disponibili nei corsi diurni della medesima istituzione scolastica.

4. I dirigenti scolastici, fatte salve le priorità indicate ai commi precedenti, prima di procedere alle assunzioni a tempo determinato di propria competenza, attribuiscono spezzoni orario fino a 6 ore ai docenti in servizio nell'istituzione, con il loro consenso, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.

Capo IV

Art. 20 - Personale educativo

1. La consistenza delle dotazioni organiche del personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili, nonché delle istituzioni convittuali annesse agli istituti tecnici e professionali è determinata con riguardo alla somma del numero dei convittori e delle convittrici, nonché al numero complessivo dei semiconvittori e delle semiconvittrici.

2. Entro il limite massimo di personale determinato per effetto del conteggio di cui al comma 1, i dirigenti delle istituzioni educative definiscono la ripartizione dei posti da assegnare, distintamente, al personale educativo maschile e a quello femminile.

3. Le dotazioni organiche degli istituti e delle istitutrici sono determinate rapportando il totale dei convittori e delle convittrici ed il totale dei semiconvittori e delle semiconvittrici, di cui al comma 1, ai seguenti parametri :

a. in presenza di convittori e/o convittrici:

1. con almeno quaranta convittori : cinque posti
2. con almeno quaranta convittrici : cinque posti;
3. per ogni ulteriore gruppo di dieci convittori e/o convittrici : un posto;
4. per ogni gruppo ulteriore di venti semiconvittori e/o semiconvittrici : un posto;
5. con almeno trenta convittori o convittrici ed almeno quaranta semiconvittori e/o semiconvittrici : sei posti;
6. per ogni gruppo di ottanta convittori e/o convittrici è aggiunto un posto oltre quelli di cui al punto 3;

b. in assenza di convittori e/o convittrici:

1. con almeno settanta semiconvittori e/o semiconvittrici : quattro posti;
2. per ogni gruppo ulteriore di venti semiconvittori e/o semiconvittrici : un posto.

4. Qualora l'istituzione educativa sia unica in ambito regionale, i posti di istitutore o istitutrice possono essere assegnati anche in deroga al numero dei convittori e delle convittrici stabilito al comma 3, lettere a), numeri 1 e 2 e lettera b), n. 1. Nel caso previsto dal comma 3, lettera b), n. 1 la dotazione organica è costituita esclusivamente da un'unità di personale educativo per ogni gruppo di venti semiconvittori e/o semiconvittrici. I dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali possono apportare limitate deroghe ai parametri previsti in relazione al numero di convittori nei soli casi in cui i convitti assicurino il

funzionamento nell'arco dell'intera settimana (sette giorni) e nei periodi delle festività scolastiche.

Capo V

Art. 21 - Scuole in lingua slovena

1. Il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia definisce con proprio decreto le dotazioni organiche provinciali degli istituti e scuole di lingua slovena, nei limiti delle dotazioni regionali, tenendo conto di quanto previsto dalla legge 23 febbraio 2001, n. 38.

Capo VI

Disposizioni finali

Art. 22 - Monitoraggio sulle dimensioni delle classi

1. L'osservanza dei contingenti di organico costituisce oggetto di specifico monitoraggio. A tal fine gli Uffici scolastici regionali provvedono alla piena utilizzazione del sistema informativo per la trasmissione dei dati concernenti la determinazione degli organici di diritto e l'adeguamento degli stessi alle situazioni di fatto. Provvedono, altresì, all'attivazione dei formali controlli per la verifica dell'esatta osservanza di tutte le norme primarie e regolamentari.

Art. 23 - Utilizzo del personale

1. Qualora dall'attuazione del piano programmatico predisposto per realizzare le previsioni di riduzioni stabilite dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si determinino situazioni di esubero di personale docente con contratto a tempo indeterminato, lo stesso è utilizzato prioritariamente nell'ambito della scuola di titolarità e, in subordine, in ambito provinciale, su posto o frazione di posto eventualmente disponibile per la stessa classe di concorso o classe di concorso affine.

2. Il medesimo personale, in via subordinata, è utilizzato su posto o frazione di posto relativo ad altro insegnamento, anche in diverso grado di istruzione e nella scuola dell'infanzia, o su posto di sostegno, per il quale è in possesso di abilitazione o di titolo di studio coerente. Lo stesso personale viene posto in mobilità professionale qualora sia in possesso di abilitazione o di idoneità per altra classe di concorso o altro posto; si procede, altresì, al trasferimento su posto di sostegno qualora in possesso del previsto titolo di specializzazione. Le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente comma sono definite in sede negoziale.

3. Ai fini di cui al comma 1 viene effettuata, con apposita modifica al CCNI sulla mobilità, una riduzione dell'aliquota, che non deve superare il 20 per cento dei posti disponibili, riservata ai trasferimenti interprovinciali; per le medesime finalità, si tiene conto di quanto previsto, rispettivamente, dai commi 7 e 11 dell'articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, in materia di trattenimento in servizio oltre il limite di età e di compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni.

Art. 24 - Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero, in riferimento alle lett. c), d), e) seguenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 1, comma 1, sono abrogati:

- a. l'articolo 446, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
- b. l'articolo 1, comma 72, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- c. il decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 15 marzo 1997, n. 176;
- d. articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233;
- e. i Titoli II, III e IV del decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331;
- f. il decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 3 giugno 1999, n. 141;
- g. l'articolo 8 del decreto interministeriale 18 dicembre 2001, n. 131
- h. l'articolo 35, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, sono abrogate le disposizioni di legge e di regolamento in contrasto con il presente decreto.

3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le disposizioni del presente regolamento non possono essere disapplicate o derogate da norme contrattuali.

Art. 25 - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2009

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 122

Decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 20 marzo 2009

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 luglio 2009, n. 162

"Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 33, 87 e 117 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che ha, tra l'altro, previsto nella scuola primaria la costituzione di classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali, superando in tale modo la precedente organizzazione modulare;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al governo per la definizione delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante «Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

Visto l'articolo 25 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», ed in particolare l'articolo 1, comma 622;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, recante «Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008»;

Visto l'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede, al comma 3, la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e in relazione agli interventi e alle misure annuali ivi individuati, l'adozione di uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali si provvede, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale organizzativo e didattico del sistema scolastico;

Visto il piano programmatico predisposto in data 4 settembre 2008 dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del citato articolo 64, comma 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche»;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, concernente il «Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione»;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 31 luglio 2007, recante «Indicazioni per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo dell'istruzione. Indicazioni per il curriculum», pubblicato nel supplemento ordinario n. 198 alla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1° ottobre 2007;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;

Sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, nell'adunanza del 12 febbraio 2009;

Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 28 gennaio 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 febbraio 2009;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2009;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per i rapporti con le regioni;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1. **Previsioni generali**

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 28 marzo 2003, n. 53; dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; dal capo IV del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; dall'articolo 1, commi 1 e 7 del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione sono disciplinati dal presente regolamento.

2. Il presente regolamento provvede, anche attraverso modifiche delle disposizioni legislative vigenti, ad introdurre, nell'organizzazione e nel funzionamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, misure di riorganizzazione e qualificazione, al fine di assicurare migliori opportunità di apprendimento e di crescita educativa, e dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

3. In sede di prima attuazione del presente regolamento, e comunque per un periodo non superiore a tre anni scolastici decorrenti dall'anno scolastico 2009-2010, si applicano le Indicazioni nazionali di cui agli allegati A, B, C e D del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, come aggiornate dalle Indicazioni per il curriculum di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 31 luglio 2007. Con atto di indirizzo del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati i criteri generali necessari ad armonizzare gli assetti pedagogici, didattici ed organizzativi agli obiettivi previsti dal presente regolamento.

4. Nel corso del triennio scolastico 2009/2010-2011/2012, l'eventuale revisione delle Indicazioni nazionali, di cui al comma 3, da adottarsi mediante regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è effettuata, sulla base degli esiti di apposito monitoraggio sulle attività poste in essere dalle istituzioni scolastiche, affidato all'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) e all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).

Art. 2. **Scuola dell'infanzia**

1. La scuola dell'infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento.

2. Su richiesta delle famiglie sono iscritti alla scuola dell'infanzia, le bambine e i bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. Al fine di garantire qualità pedagogica, flessibilità e specificità dell'offerta educativa in coerenza con la particolare fascia di età interessata, l'inserimento dei bambini ammessi alla frequenza anticipata è disposto alle seguenti condizioni:

- a) disponibilità dei posti;
- b) accertamento dell'avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa;
- c) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
- d) valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza.

3. Analogamente è prevista la possibilità, previo accordo in sede di Conferenza unificata, di proseguire nelle iniziative e negli interventi relativi all'attivazione delle «sezioni primavera», ai sensi dell'articolo 1, commi 630 e 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilendo gli opportuni coordinamenti con l'istituto degli anticipi, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate allo scopo a legislazione vigente.

4. L'istituzione di nuove scuole e di nuove sezioni avviene in collaborazione con gli enti territoriali, assicurando la coordinata partecipazione delle scuole statali e delle scuole paritarie al sistema scolastico nel suo complesso.

5. L'orario di funzionamento della scuola dell'infanzia è stabilito in 40 ore settimanali, con possibilità di estensione fino a 50 ore. Permane la possibilità, prevista dalle norme vigenti, di chiedere, da parte delle famiglie, un tempo scuola ridotto, limitato alla sola fascia del mattino, per complessive 25 ore settimanali.

Tali orari sono comprensivi della quota riservata all'insegnamento della religione cattolica in conformità all'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese. Le istituzioni scolastiche organizzano le attività educative per la scuola dell'infanzia con l'inserimento dei bambini in sezioni distinte a seconda dei modelli orario scelti dalle famiglie.

6. Le sezioni della scuola dell'infanzia con un numero di iscritti inferiore a quello previsto in via ordinaria, situate in comuni montani, in piccole isole e in piccoli comuni, appartenenti a comunità privi di strutture educative per la prima infanzia, possono accogliere piccoli gruppi di bambini di età compresa tra i due e i tre anni, la cui consistenza è determinata nell'annuale decreto interministeriale sulla formazione dell'organico. L'inserimento di tali bambini avviene sulla base di progetti attivati, d'intesa e in collaborazione tra istituzioni scolastiche e i comuni interessati, e non può dar luogo a sdoppiamenti di sezioni.

Art. 3. **Primo ciclo di istruzione**

1. L'istituzione e il funzionamento di scuole statali del I ciclo devono rispondere a criteri di qualità ed efficienza del servizio, nel quadro della qualificazione dell'offerta formativa e nell'ambito di proficue collaborazioni tra l'amministrazione scolastica e i comuni interessati anche tra di loro consorziati.

Art. 4.

Scuola primaria

1. Sono iscritti alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento.
2. Possono, altresì, essere iscritti alla scuola primaria, su richiesta delle famiglie, le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.
3. Il tempo scuola della primaria è svolto ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, secondo il modello dell'insegnante unico che supera il precedente assetto del modulo e delle compresenze, e secondo le differenti articolazioni dell'orario scolastico settimanale a 24, 27, e sino a 30 ore, nei limiti delle risorse dell'organico assegnato; è previsto altresì il modello delle 40 ore, corrispondente al tempo pieno. Tali articolazioni riguardano a regime l'intero percorso della scuola primaria e, per l'anno scolastico 2009-2010, solo le classi prime, tenendo conto delle specifiche richieste delle famiglie. Qualora il docente non sia in possesso degli specifici titoli previsti per l'insegnamento della lingua inglese e dei requisiti per l'insegnamento della religione cattolica, tali insegnamenti sono svolti da altri docenti che ne abbiano i titoli o i requisiti.
4. Le classi successive alla prima continuano a funzionare, dall'anno scolastico 2009-2010 e fino alla graduale messa a regime del modello previsto dal precedente comma 3, secondo i modelli orario in atto:
 - a) 27 ore, corrispondenti all'orario di insegnamento di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, con esclusione delle attività opzionali facoltative di cui al comma 2 del medesimo articolo, senza compresenze;
 - b) 30 ore comprensive delle attività opzionali facoltative, corrispondente all'orario delle attività di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2004, senza compresenze e nei limiti dell'organico assegnato per l'anno scolastico 2008/2009;
 - c) 40 ore corrispondenti al modello di tempo pieno, nei limiti dell'organico assegnato per l'anno scolastico 2008/2009 senza compresenze.
5. Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia e sulla base delle richieste delle famiglie e fermo quanto disposto ai commi precedenti, adeguano i diversi modelli orario agli obiettivi formativi e ai piani di studio allegati al decreto legislativo n. 59 del 2004, come aggiornati dal decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 31 luglio 2007.
6. La dotazione organica di istituto è determinata sulla base del fabbisogno del personale docente necessario per soddisfare l'orario delle attività didattiche. Relativamente alle classi funzionanti secondo il modello previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, la dotazione è fissata in 27 ore settimanali. La dotazione complessiva comprende, in aggiunta, il fabbisogno di organico per l'integrazione degli alunni disabili e per il funzionamento delle classi a tempo pieno autorizzate.
7. A livello nazionale rimane confermato, per le classi a tempo pieno, il numero dei posti attivati complessivamente per l'anno scolastico 2008/2009. Le classi a tempo pieno sono attivate, a richiesta delle famiglie, sulla base di specifico progetto formativo integrato e delle disponibilità di organico assegnate all'istituto, nonché in presenza delle necessarie strutture e servizi. Per la determinazione dell'organico di dette classi è confermata l'assegnazione di due docenti per classe, eventualmente coadiuvati da insegnanti di religione cattolica e di inglese in possesso dei relativi titoli o requisiti. Le maggiori disponibilità di orario derivanti dalla presenza di due docenti per classe, rispetto alle 40 ore del modello di tempo pieno, rientrano nell'organico d'istituto.

Per il potenziamento quantitativo e qualitativo del servizio del tempo pieno sul territorio sono attivati piani pluriennali sulla base di intese con le rappresentanze dei comuni, precedute da un accordo quadro con le autonomie locali in sede di Conferenza unificata.

8. Qualora non sia possibile procedere alla aggregazione delle ore disponibili nei plessi della medesima istituzione scolastica, sono costituiti posti di insegnamento anche con orario inferiore a quello d'obbligo.

9. Per l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione» si applica l'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del 2008.

10. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente natura non regolamentare, sono individuati, nell'ambito dell'istituto o di reti di scuole, i titoli prioritari per impartire l'insegnamento di musica e pratica musicale.

11. Sono organizzati, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, lettera d), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, corsi di formazione professionale per i docenti, finalizzati all'adattamento al nuovo modello organizzativo.

Art. 5.

Scuola secondaria di I grado

1. L'orario annuale obbligatorio delle lezioni nella scuola secondaria di I grado è di complessive 990 ore, corrispondente a 29 ore settimanali, più 33 ore annuali da destinare ad attività di approfondimento riferita agli insegnamenti di materie letterarie. Nel tempo prolungato il monte ore è determinato mediamente in 36 ore settimanali, elevabili fino a 40, comprensive delle ore destinate agli insegnamenti e alle attività e al tempo dedicato alla mensa.

Gli orari di cui ai periodi precedenti sono comprensivi della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformità all'Accordo modificativo del Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese.

2. I piani di studio, in coerenza con gli obiettivi generali del processo formativo della scuola secondaria di I grado, sono funzionali alle conoscenze e alle competenze da acquisire da parte degli alunni in relazione alle diversità individuali, comprese quelle derivanti da disabilità.

3. Le classi a «tempo prolungato» sono autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata a ciascuna provincia e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di insegnamenti e attività di 36 ore. In via eccezionale, può essere autorizzato un orario settimanale fino ad un massimo di 40 ore solo in presenza di una richiesta maggioritaria delle famiglie e in base a quanto previsto al comma 4. Ulteriori incrementi di posti per le stesse finalità sono attivati, in sede di definizione degli organici, sulla base di economie realizzate, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui all'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e subordinatamente alla preventiva verifica da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, circa la sussistenza di economie aggiuntive.

4. Le classi funzionanti a «tempo prolungato» sono ricondotte all'orario normale in mancanza di servizi e strutture idonei a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività in fasce orarie pomeridiane e nella impossibilità di garantire il funzionamento di un corso intero a tempo prolungato.

5. Il quadro orario settimanale e annuale delle discipline e le classi di concorso per gli insegnamenti della scuola secondaria di I grado, definiti tenendo conto dei nuovi piani di studio, è così determinato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275:

	Settimanale	Annuale
Italiano, Storia, Geografia	9	297
Attività di approfondimento in materie letterarie	1	33
Matematica e scienze	6	198
Tecnologia	2	66
Inglese	3	99
Seconda lingua comunitaria	2	66
Arte e immagine	2	66
Scienze motorie e sportive	2	66
Musica	2	66
Religione cattolica	1	33

6. L'insegnamento di «Cittadinanza e Costituzione», previsto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del 2008, è inserito nell'area disciplinare storico-geografica.

7. I corsi ad indirizzo musicale, già ricondotti ad ordinamento dalla legge 3 marzo 1999, n. 124, si svolgono oltre l'orario obbligatorio delle lezioni di cui al primo periodo del comma 1 del presente articolo. Le indicazioni relative all'insegnamento della musica per valorizzarne l'apprendimento pratico, anche con l'ausilio di laboratori musicali, nei limiti delle risorse esistenti, sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente natura non regolamentare. Con il medesimo provvedimento sono fissati i criteri per l'eventuale riconoscimento dei percorsi formativi extracurricolari realizzati dalle scuole secondarie di primo grado nel rispetto del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 6 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 1999, per la loro equiparazione a quelli previsti dall'articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

8. Il quadro orario settimanale e annuale delle discipline per gli insegnamenti della scuola secondaria di I grado a tempo prolungato è così determinato fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999:

	Settimanale	Annuale
Italiano, Storia, Geografia	15	495
Matematica e scienze	9	297
Tecnologia	2	66
Inglese	3	99
Seconda lingua comunitaria	2	66
Arte e immagine	2	66
Scienze motorie e sportive	2	66
Musica	2	66
Religione cattolica	1	33
Approfondimento a scelta delle scuole nelle discipline presenti nel quadro orario	1/2	33/66

9. L'insegnamento di «Cittadinanza e Costituzione», previsto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 169 del 2008, è inserito nell'area disciplinare storico-geografica.

10. A decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, a richiesta delle famiglie e compatibilmente con le disponibilità di organico e l'assenza di esubero dei docenti della seconda lingua comunitaria, è introdotto l'insegnamento dell'inglese potenziato anche utilizzando le 2 ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria o i margini di autonomia previsti dai commi 5 e 8. Le predette ore sono utilizzate anche per potenziare l'insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella medesima lingua italiana nel rispetto dell'autonomia delle scuole.

Art. 6. Norme finali

1. La regione autonoma Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente regolamento nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle scuole con lingua di insegnamento slovena, fatte salve le modifiche ed integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici ordinamenti di tali scuole, nel limite massimo di 36 ore settimanali per le classi funzionanti a tempo normale di cui all' articolo 5, comma 6.
3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le disposizioni del presente regolamento non possono essere disapplicate o derogate da norme contrattuali.

Art. 7. Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) articolo 1, comma 630, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
 - b) articolo 6 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;
 - c) articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59.
2. È altresì abrogata ogni altra disposizione comunque incompatibile con quelle del presente regolamento.

Art. 8. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2009

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 159

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1999, n. 275

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(GU n.186 del 10-8-1999 - Suppl. Ordinario n. 152)

Vigente al: 25-8-1999

TITOLO I

Istituzioni scolastiche nel quadro dell'autonomia

CAPO I

DEFINIZIONI E OGGETTO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Visti i pareri del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espressi nelle riunioni del 30 settembre e del 15 ottobre 1998;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1998;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 17 dicembre 1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 novembre 1998;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi nelle sedute del 16 febbraio 1999 e del 10 febbraio 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1999;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica, per gli affari regionali e del lavoro e della previdenza sociale;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1

(Natura e scopi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche)

1. Le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni delegate alla Regioni e dei compiti e funzioni trasferiti agli enti locali, ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. A tal fine interagiscono tra loro e con gli enti locali promuovendo il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le potenzialita' individuali e gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione.
2. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e' garanzia di liberta' di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalita' e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Art.2

(Oggetto)

1. Il presente regolamento detta la disciplina generale dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, individua le funzioni ad esse trasferite e provvede alla ricognizione delle disposizioni di legge abrogate.
2. Il presente regolamento, fatta salva l'immediata applicazione delle disposizioni transitorie, si applica alle istituzioni scolastiche a decorrere dal 1 settembre 2000.
3. Le istituzioni scolastiche parificate, pareggiate e legalmente riconosciute entro il termine di cui al comma 2 adeguano, in coerenza con le proprie finalita', il loro ordinamento alle disposizioni del presente regolamento relative alla determinazione dei curricoli, e lo armonizzano con quelle relative all'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo e alle iniziative finalizzate all'innovazione. A esse si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13.
4. Il presente regolamento riguarda tutte le diverse articolazioni del sistema scolastico, i diversi tipi e indirizzi di studio e le esperienze formative e le attivita' nella scuola dell'infanzia. La terminologia adottata tiene conto della pluralita' di tali contesti.

TITOLO I

Istituzioni scolastiche nel quadro dell'autonomia

CAPO II

AUTONOMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA, DI RICERCA,
SPERIMENTAZIONE E
SVILUPPO

Art. 3

(Piano dell'offerta formativa)

1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta formativa. Il Piano e' il documento fondamentale costitutivo dell'identita' culturale e

progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.

2. Il Piano dell'offerta formativa e' coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realta' locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalita'.

3. Il Piano dell'offerta formativa e' elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attivita' della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano e' adottato dal consiglio di circolo o di istituto.

4. Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realta' istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio.

5. Il Piano dell'offerta formativa e' reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione.

Art. 4

(Autonomia didattica)

1. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della liberta' di insegnamento, della liberta' di scelta educativa delle famiglie e delle finalita' generali del sistema, a norma dell'articolo 8 concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversita', promuovono le potenzialita' di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.

2. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attivita' nel modo piu' adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilita' che ritengono opportune e tra l'altro:

- a) l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attivita';
- b) la definizione di unita' di insegnamento non coincidenti con l'unita' oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curriculum obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari residui;
- c) l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- d) l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;

e) l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.

3. Nell'ambito dell'autonomia didattica possono essere programmati, anche sulla base degli interessi manifestati dagli alunni, percorsi formativi che coinvolgono piu' discipline e attivita', nonche' insegnamenti in lingua straniera in attuazione di intese e accordi internazionali.

4. Nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano comunque la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuita' e di orientamento scolastico e professionale, coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli enti locali in materia di interventi integrati a norma dell'articolo 139, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Individuano inoltre le modalita' e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati.

5. La scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, sono coerenti con il Piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 e sono attuate con criteri di trasparenza e tempestivita'. Esse favoriscono l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie innovative.

6. I criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti scolastici riferiti ai percorsi dei singoli alunni sono individuati dalle istituzioni scolastiche avuto riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 8 e tenuto conto della necessita' di facilitare i passaggi tra diversi tipi e indirizzi di studio, di favorire l'integrazione tra sistemi formativi, di agevolare le uscite e i rientri tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro. Sono altresì individuati i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attivita' realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente effettuate dagli alunni e debitamente accertate o certificate.

7. Il riconoscimento reciproco dei crediti tra diversi sistemi formativi e la relativa certificazione sono effettuati ai sensi della disciplina di cui all'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, fermo restando il valore legale dei titoli di studio previsti dall'attuale ordinamento.

Art. 5

(Autonomia organizzativa)

1. Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni modalita' organizzativa che sia espressione di liberta' progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa.

2. Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. L'orario complessivo del curriculum e quello destinato alle singole discipline e attivita' sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando

l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attivita' obbligatorie.

4. In ciascuna istituzione scolastica le modalita' di impiego dei docenti possono essere diversificate nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche ed organizzative adottate nel piano dell'offerta formativa.

Art. 6

(Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo)

1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realta' locali e curando tra l'altro:

- a) la progettazione formativa e la ricerca valutativa;
- b) la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico;
- c) l'innovazione metodologica e disciplinare;
- d) la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi;
- e) la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno della scuola;
- f) gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici;
- g) l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d'intesa con i soggetti istituzionali competenti, fra i diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale.

2. Se il progetto di ricerca e innovazione richiede modifiche strutturali che vanno oltre la flessibilita' curricolare prevista dall'articolo 8, le istituzioni scolastiche propongono iniziative finalizzate alle innovazioni con le modalita' di cui all'articolo 11.

3. Ai fini di cui al presente articolo le istituzioni scolastiche sviluppano e potenziano lo scambio di documentazione e di informazioni attivando collegamenti reciproci, nonche' con il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi; tali collegamenti possono estendersi a universita' e ad altri soggetti pubblici e privati che svolgono attivita' di ricerca.

Art. 7

(Reti di scuole)

1. Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento della proprie finalita' istituzionali.

2. L'accordo puo' avere a oggetto attivita' didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilita', ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attivita' coerenti con le finalita' istituzionali; se l'accordo prevede attivita' didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, e' approvato, oltre che dal consiglio di circolo o di istituto, anche dal collegio dei docenti delle singole scuole interessate per la parte di propria competenza.

3. L'accordo puo' prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi consentono, fra le istituzioni che partecipano alla

rete i cui docenti abbiano uno stato giuridico omogeneo. I docenti che accettano di essere impegnati in progetti che prevedono lo scambio rinunciano al trasferimento per la durata del loro impegno nei progetti stessi, con le modalita' stabilite in sede di contrattazione collettiva.

4. L'accordo individua l'organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalita' del progetto, la sua durata, le sue competenze e i suoi poteri, nonche' le risorse professionali e finanziarie messe a disposizione della rete dalle singole istituzioni; l'accordo e' depositato presso le segreterie delle scuole, ove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.

5. Gli accordi sono aperti all'adesione di tutte le istituzioni scolastiche che intendano parteciparvi e prevedono iniziative per favorire la partecipazione alla rete delle istituzioni scolastiche che presentano situazioni di difficolta'.

6. Nell'ambito delle reti di scuole, possono essere istituiti laboratori finalizzati tra l'altro a:

- a) la ricerca didattica e la sperimentazione;
- b) la documentazione, secondo procedure definite a livello nazionale per la piu' ampia circolazione, anche attraverso rete telematica, di ricerche, esperienze, documenti e informazioni;
- c) la formazione in servizio del personale scolastico;
- d) l'orientamento scolastico e professionale.

7. Quando sono istituite reti di scuole, gli organici funzionali di istituto possono essere definiti in modo da consentire l'affidamento a personale dotato di specifiche esperienze e competenze di compiti organizzativi e di raccordo interistituzionale e di gestione dei laboratori di cui al comma 6.

8. Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con universita' statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi.

9. Anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma 1, le istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attivita' di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, piu' scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale. Tali accordi e convenzioni sono depositati presso le segreterie delle scuole dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.

10. Le istituzioni scolastiche possono costituire o aderire a consorzi pubblici e privati per assolvere compiti istituzionali coerenti col Piano dell'Offerta formativa di cui all'articolo 3 e per l'acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo

TITOLO I

Istituzioni scolastiche nel quadro dell'autonomia

CAPO III

CURRICOLO NELL'AUTONOMIA

Art. 8

(Definizione dei curricoli)

1. Il Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle

competenti Commissioni parlamentari sulle linee e sugli indirizzi generali, definisce a norma dell'articolo 205 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per i diversi tipi e indirizzi di studio:

- a) gli obiettivi generali del processo formativo;
- b) gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni;
- c) le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricula e il relativo monte ore annuale;
- d) l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricula comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche;
- e) i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni tra discipline e attività della quota nazionale del curriculum;
- f) gli standard relativi alla qualità del servizio;
- g) gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi;
- h) i criteri generali per l'organizzazione dei percorsi formativi finalizzati all'educazione permanente degli adulti, anche a distanza, da attuare nel sistema integrato di istruzione, formazione, lavoro, sentita la Conferenza unificata.

2. Le istituzioni scolastiche determinano, nel Piano dell'offerta formativa il curriculum obbligatorio per i propri alunni in modo da integrare, a norma del comma 1, la quota definita a livello nazionale con la quota loro riservata che comprende le discipline e le attività da esse liberamente scelte. Nella determinazione del curriculum le istituzioni scolastiche precisano le scelte di flessibilità previste dal comma 1, lettera e).

3. Nell'integrazione tra la quota nazionale del curriculum e quella riservata alle scuole è garantito il carattere unitario del sistema di istruzione ed è valorizzato il pluralismo culturale e territoriale, nel rispetto delle diverse finalità della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.

4. La determinazione del curriculum tiene conto delle diverse esigenze formative degli alunni concretamente rilevate, della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento, delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie, dagli enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio. Agli studenti e alle famiglie possono essere offerte possibilità di opzione.

5. Il curriculum della singola istituzione scolastica, definito anche attraverso una integrazione tra sistemi formativi sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali negli ambiti previsti dagli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, può essere personalizzato in relazione ad azioni, progetti o accordi internazionali.

6. L'adozione di nuove scelte curriculari o la variazione di scelte già effettuate deve tenere conto delle attese degli studenti e delle famiglie in rapporto alla conclusione del corso di studi prescelto.

Art. 9

(Ampliamento dell'offerta formativa)

1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, realizzano ampliamenti dell'offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali. I predetti ampliamenti consistono in

ogni iniziativa coerente con le proprie finalita', in favore dei propri alunni e, coordinandosi con eventuali iniziative promosse dagli enti locali, in favore della popolazione giovanile e degli adulti.

2. I curricoli determinati a norma dell'articolo 8 possono essere arricchiti con discipline e attivita' facoltative che, per la realizzazione di percorsi formativi integrati, le istituzioni scolastiche programmano sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali.

3. Le istituzioni scolastiche possono promuovere e aderire a convenzioni o accordi stipulati a livello nazionale, regionale o locale, anche per la realizzazione di specifici progetti.

4. Le iniziative in favore degli adulti possono realizzarsi, sulla base di specifica progettazione, anche mediante il ricorso a metodi e strumenti di autoformazione e a percorsi formativi personalizzati. Per l'ammissione ai corsi e per la valutazione finale possono essere fatti valere crediti formativi maturati anche nel mondo del lavoro, debitamente documentati, e accertate esperienze di autoformazione. Le istituzioni scolastiche valutano tali crediti ai fini della personalizzazione dei percorsi didattici, che puo' implicare una loro variazione e riduzione.

5. Nell'ambito delle attivita' in favore degli adulti possono essere promosse specifiche iniziative di informazione e formazione destinate ai genitori degli alunni.

Art. 10

(Verifiche e modelli di certificazione)

1. Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e degli standard di qualita' del servizio il Ministero della pubblica istruzione fissa metodi e scadenze per rilevazioni periodiche. Fino all'istituzione di un apposito organismo autonomo le verifiche sono effettuate dal Centro europeo dell'educazione, riformato a norma dell'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Le rilevazioni di cui al comma 1 sono finalizzate a sostenere le scuole per l'efficace raggiungimento degli obiettivi attraverso l'attivazione di iniziative nazionali e locali di perequazione, promozione, supporto e monitoraggio, anche avvalendosi degli ispettori tecnici.

3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono adottati i nuovi modelli per le certificazioni, le quali, indicano le conoscenze, le competenze, le capacita' acquisite e i crediti formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle attivita' realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente scelte dagli alunni e debitamente certificate.

Art. 11

(Iniziative finalizzate all'innovazione)

1. Il Ministro della pubblica istruzione, anche su proposta del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, del Servizio nazionale per la qualita' dell'istruzione, di una o piu' istituzioni scolastiche, di uno o piu' Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, di una o piu', Regioni o enti locali, promuove, eventualmente sostenendoli con appositi finanziamenti disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio,

progetti in ambito nazionale, regionale e locale, volti a esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuit  e orientamento. Riconosce altres  progetti di iniziative innovative delle singole istituzioni scolastiche riguardanti gli ordinamenti degli studi quali disciplinati ai sensi dell'articolo 8. Sui progetti esprime il proprio parere il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

2. I progetti devono avere una durata predefinita e devono indicare con chiarezza gli obiettivi; quelli attuati devono essere sottoposti a valutazione dei risultati, sulla base dei quali possono essere definiti nuovi curricoli e nuove scansioni degli ordinamenti degli studi, con le procedure di cui all'articolo 8. Possono anche essere riconosciute istituzioni scolastiche che si caratterizzano per l'innovazione nella didattica e nell'organizzazione.

3. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere elaborate e attuate anche nel quadro di accordi adottati a norma dell'articolo 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. E' riconosciuta piena validit  agli studi compiuti dagli alunni nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1, secondo criteri di corrispondenza fissati con decreto del Ministro della pubblica istruzione che promuove o riconosce le iniziative stesse.

5. Sono fatte salve, fermo restando il potere di revoca dei relativi decreti, le specificit  ordinamentali e organizzative delle scuole riconosciute ai sensi dell'articolo 278, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

TITOLO I

Istituzioni scolastiche nel quadro dell'autonomia

CAPO IV

DISCIPLINA TRANSITORIA

Art. 12

(Sperimentazione dell'autonomia)

1. Fino alla data di cui all'articolo 2, comma 2, le istituzioni scolastiche esercitano l'autonomia ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 29 maggio 1998, i cui contenuti possono essere progressivamente modificati ed ampliati dal Ministro della pubblica istruzione con successivi decreti.

2. Le istituzioni scolastiche possono realizzare compensazioni fra le discipline e le attivit  previste dagli attuali programmi. Il decremento orario di ciascuna disciplina e attivit  e' possibile entro il quindici per cento del relativo monte orario annuale.

3. Nella scuola materna ed elementare l'orario settimanale, fatta salva la flessibilit  su base annua prevista dagli articoli 4, 5 e 8, deve rispettare, per la scuola materna, i limiti previsti dai commi 1 e 3 dell'articolo 104 e, per la scuola elementare, le disposizioni di cui all'articolo 129, commi 1, 3, 4, 5 e 7, e all'articolo 130 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297.

4. Le istruzioni generali di cui all'articolo 21, commi 1 e 14, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono applicate in via sperimentale e progressivamente estese a tutte le istituzioni scolastiche dall'anno finanziario immediatamente successivo alla loro emanazione.

Art. 13

(Ricerca metodologica)

1. Fino alla definizione dei curricoli di cui all'articolo 8 si applicano gli attuali ordinamenti degli studi e relative sperimentazioni, nel cui ambito le istituzioni scolastiche possono contribuire a definire gli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 8, riorganizzando i propri percorsi didattici secondo modalita' fondate su obiettivi formativi e competenze.
2. Il Ministero della pubblica istruzione garantisce la raccolta e lo scambio di tali ricerche ed esperienze, anche mediante l'istituzione di banche dati accessibili a tutte le istituzioni scolastiche.

TITOLO II

Funzioni amministrative e gestione del servizio di istruzione

CAPO I

ATTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI

Art. 14

(Attribuzione di funzioni alle istituzioni scolastiche)

1. A decorrere dal 1 settembre 2000 alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni gia' di competenza del l'amministrazione centrale e periferica relative alla carriera scolastica e al rapporto con gli alunni, al l'amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle risorse e allo stato giuridico ed economico del personale non riservate, in base all'articolo 15 o ad altre specifiche disposizioni, all'amministrazione centrale e periferica. Per l'esercizio delle funzioni connesse alle competenze escluse di cui all'articolo 15 e a quelle di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le istituzioni scolastiche utilizzano il sistema informativo del Ministero della pubblica istruzione. Restano ferme le attribuzioni gia' rientranti nella competenza delle istituzioni scolastiche non richiamate dal presente regolamento.
2. In particolare le istituzioni scolastiche provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni e disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, le iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la documentazione, la valutazione, il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi, la valutazione dei crediti e debiti formativi, la partecipazione a progetti territoriali e internazionali, la realizzazione di scambi educativi internazionali. A norma dell'articolo 4 del regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, le istituzioni scolastiche adottano il regolamento di disciplina degli alunni.
3. Per quanto attiene all'amministrazione, alla gestione del bilancio e dei beni e alle modalita' di definizione e di stipula dei contratti di prestazione d'opera di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le istituzioni scolastiche provvedono in conformita' a quanto stabilito dal regolamento di contabilita' di cui all'articolo 21, commi 1 e 14, della legge 15 marzo 1997, n. 59, che puo' contenere deroghe alle norme vigenti in materia di contabilita' dello Stato, nel rispetto dei principi di universalita', unicita' e veridicita' della gestione e dell'equilibrio finanziario. Tale

regolamento stabilisce le modalita' di esercizio della capacita' negoziale e ogni adempimento contabile relativo allo svolgimento dell'attivita' negoziale medesima, nonche' modalita' e procedure per il controllo dei bilanci della gestione e dei costi.

4. Le istituzioni scolastiche riorganizzano i servizi amministrativi e contabili tenendo conto del nuovo assetto istituzionale delle scuole e della complessita' dei compiti ad esse affidati, per garantire all'utenza un efficace servizio. Assicurano comunque modalita' organizzative particolari per le scuole articolate in piu' sedi. Le istituzioni scolastiche concorrono, altresi', anche con iniziative autonome, alla specifica formazione e aggiornamento culturale e professionale del relativo personale per corrispondere alle esigenze derivanti dal presente regolamento.

5. Alle istituzioni scolastiche sono attribuite competenze in materia di articolazione territoriale della scuola. Tali competenze sono esercitate a norma dell'articolo 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.

6. Sono abolite tutte le autorizzazioni e le approvazioni concernenti le funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15. Ove allo scadere del termine di cui al comma 1 non sia stato ancora adottato il regolamento di contabilita' di cui al comma 3, nelle more della sua adozione alle istituzioni scolastiche seguitano ad applicarsi gli articoli 26, 27, 28 e 29 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

7. I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse puo' proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresi' definitivi a seguito della decisione sul reclamo.

Art. 15

(Competenze escluse)

1. Sono escluse dall'attribuzione alle istituzioni scolastiche le seguenti funzioni in materia di personale, il cui esercizio e' legato ad un ambito territoriale piu' ampio di quello di competenza della singola istituzione, ovvero richiede garanzie particolari in relazione alla tutela della liberta' di insegnamento:

- a) formazione delle graduatorie permanenti riferite ad ambiti territoriali piu' vasti di quelli della singola istituzione scolastica;
- b) reclutamento del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- c) mobilita' esterna alle istituzioni scolastiche e utilizzazione del personale eccedente l'organico funzionale di istituto;
- d) autorizzazioni per utilizzazioni ed esoneri per i quali sia previsto un contingente nazionale; comandi, utilizzazioni e collocamenti fuori ruolo;
- e) riconoscimento di titoli di studio esteri, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 14. comma 2.

2. Resta ferma la normativa vigente in materia di provvedimenti

disciplinari nei confronti del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario.

Art. 16

(Coordinamento delle competenze)

1. Gli organi collegiali della scuola garantiscono l'efficacia dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione.
2. Il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.
3. I docenti hanno il compito e la responsabilit  della progettazione e della attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento.
4. Il responsabile amministrativo assume funzioni di direzione dei servizi di segreteria nel quadro dell'unit  di conduzione affidata al dirigente scolastico.
5. Il personale della scuola, i genitori e gli studenti partecipano al processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia assumendo le rispettive responsabilit .
6. Il servizio prestato dal personale della scuola ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera d), purch  riconducibile a compiti connessi con la scuola, resta valido a tutti gli effetti come servizio di istituto.

TITOLO III

Disposizioni finali

CAPO I

ABROGAZIONI

Art. 17

(Ricognizione delle disposizioni di legge abrogate)

1. Ai sensi dell'articolo 21, comma 13, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono abrogate con effetto dal 1 settembre 2000, le seguenti disposizioni del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297: articolo 5, commi 9, 10 e 11; articolo 26; articolo 27, commi 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20; articolo 28, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, limitatamente alle parole: "e del consiglio scolastico distrettuale", 8 e 9; articolo 29, commi 2, 3, 4 e 5; articolo 104 commi 2, 3 e 4; articoli 105 e 106; articolo 119, commi 2 e 3; articolo 121; articolo 122, commi 2 e 3; articoli 123, 124, 125 e 126; articolo 128, commi 2, 5, 6, 7, 8 e 9; articolo 129, commi 2, 4, limitatamente alla parola: "settimanale" e 6; articolo 143, comma 2; articoli 144, 165, 166, 167 e 168; articolo 176, commi 2 e 3; articolo 185, commi 1 e 2; articolo 193, comma 1, limitatamente alle parole : "e ad otto decimi in condotta"; articoli 193-bis e 193 ter; articoli 276, 277, 278, 279, 280 e 281; articolo 328, commi 2, 3, 4, 5 e 6; articoli 329 e 330; articolo 603.
 2. Resta salva la facolt  di emanare, entro il 1 settembre 2000 regolamenti che individuino eventuali ulteriori disposizioni incompatibili con le norme del presente regolamento.
- Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 8 marzo 1999

SCALFARO

D'ALEMA, Presidente del Consiglio
dei Ministri

BERLINGUER, Ministro della pubblica
istruzione

CIAMPI, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica

PIAZZA, Ministro per la funzione
pubblica

BELLILLO, Ministro per gli affari
regionali

BASSOLINO, Ministro del lavoro e
della previdenza sociale

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1999

Atti di Governo, registro n. 117. foglio 11

Le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con delibera n.31/E/99
adottata nell'adunanza del 19 luglio 1999, hanno apposto il visto con
riserva ed ordinato la conseguente registrazione relativamente
all'articolo 12, comma 1 e all'articolo 16, comma 6. Hanno ammesso al
visto e alla conseguente registrazione le rimanenti disposizioni.

Decreto del Presidente della Repubblica n. 233

Roma, 18 giugno 1998

Oggetto: Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della [legge 15 marzo 1997, n. 59](#)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 21, commi 2 e 3, della [legge 15 marzo 1997, n. 59](#);

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

VISTO l'articolo 40 della legge 23 dicembre 1997, n. 449;

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed in particolare gli articoli 2, 8 e 9;

VISTO il [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#);

SENTITA la Conferenza unificata Statoregionicità ed autonomie locali nella seduta del 5 febbraio 1998;

VISTO il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'adunanza del 10 febbraio 1998;

VISTE le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 27 febbraio e del 4 marzo 1998;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 1998;

ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni della camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi nelle sedute del 13 maggio 1998;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 12 giugno 1998;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

EMANA

il seguente regolamento:

Dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche statali e organici funzionali di istituto

Art. 1
(Finalità)

1. Il raggiungimento delle dimensioni ottimali delle istituzioni scolastiche ha la finalità di garantire l'efficace esercizio dell'autonomia prevista dall'articolo 21 della [legge 15 marzo 1997, n. 59](#), di dare stabilità nel tempo alle stesse istituzioni e di offrire alle comunità locali una pluralità di scelte, articolate sul territorio, che agevolino l'esercizio del diritto all'istruzione.
2. Il dimensionamento è altresì finalizzato al conseguimento degli obiettivi didatticopedagogici programmati, mediante l'inserimento dei giovani in una comunità educativa culturalmente adeguata e idonea a stimolarne le capacità di apprendimento e di socializzazione.
3. Il raggiungimento delle dimensioni stabilite a norma del comma 1 ha l'ulteriore finalità di assicurare alle istituzioni scolastiche la necessaria capacità di confronto, interazione e negoziazione con gli enti locali, le istituzioni, le organizzazioni sociali e le associazioni operanti nell'ambito territoriale di pertinenza.

Art. 2
(Parametri)

1. L'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica e di ricerca e progettazione educativa è riconosciuta alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi comprese quelle già dotate di personalità giuridica, che raggiungono dimensioni idonee a garantire l'equilibrio ottimale tra domanda di istruzione e organizzazione dell'offerta formativa. A tal fine sono definiti, a norma dell'articolo 3, gli ambiti territoriali, di ampiezza differenziata a seconda del grado di istruzione, nei quali va assicurata la permanenza e la stabilità delle suddette istituzioni, con particolare riguardo alle caratteristiche demografiche, geografiche, economiche, socioculturali del territorio, nonché alla sua organizzazione politicoamministrativa.
2. Ai fini indicati al comma 1, per acquisire o mantenere la personalità giuridica gli istituti di istruzione devono avere, di norma, una popolazione, consolidata e prevedibilmente stabile almeno per un quinquennio, compresa tra 500 e 900 alunni; tali indici sono assunti come termini di riferimento per assicurare l'ottimale impiego delle risorse professionali e strumentali.
3. Nelle piccole isole, nei comuni montani, nonché nelle aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche, gli indici di riferimento previsti dal comma 2 possono essere ridotti fino a 300 alunni per gli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media, o per gli istituti di istruzione secondaria superiore che comprendono corsi o sezioni di diverso ordine o tipo, previsti dal comma 6; nelle località sopra indicate che si trovino in condizioni di particolare isolamento possono, altresì, essere costituiti istituti comprensivi di scuole di ogni ordine e grado.
L'indice massimo di cui al comma 2 può essere superato nelle aree ad alta densità demografica, con particolare riguardo agli istituti di istruzione secondaria con finalità formative che richiedono beni strutturali, laboratori ed officine di alto valore artistico o tecnologico.

4. Nell'ambito degli indici, minimo e massimo, stabiliti dal comma 2, la dimensione ottimale di ciascuna istituzione scolastica e' definita in relazione agli elementi di seguito indicati:

- a. consistenza della popolazione scolastica residente nell'area territoriale di pertinenza, con riferimento a ciascun grado, ordine e tipo di scuola contemplato dall'ordinamento scolastico vigente;
- b. caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socioculturali del bacino di utenza;
- c. estensione dei fenomeni di devianza giovanile e criminalita' minorile;
- d. complessita' di direzione, gestione e organizzazione didattica, con riguardo alla pluralita' di gradi di scuole o indirizzi di studio coesistenti nella stessa istituzione, ivi comprese le attivita' di educazione permanente, di istruzione degli adulti e di perfezionamento o specializzazione, nonche' alla conduzione di aziende agrarie, convitti annessi, officine e laboratori ad alta specializzazione o con rilevante specificita'.

5. Qualora le singole scuole non raggiungano gli indici di riferimento sopra indicati sono unificate orizzontalmente con le scuole dello stesso grado comprese nel medesimo ambito territoriale o verticalmente in istituti comprensivi, a seconda delle esigenze educative del territorio e nel rispetto della progettualita' territoriale.

6. Per garantire la permanenza, negli ambiti territoriali definiti ai sensi dell'articolo 3, di scuole che non raggiungono, da sole o unificate con scuole dello stesso grado, dimensioni ottimali, sono costituiti istituti di istruzione comprensivi di scuola materna, elementare e media. Allo stesso fine e per assicurare la piu' efficace corrispondenza tra gli istituti di istruzione secondaria superiore e le caratteristiche del territorio di riferimento, nonche' tra la necessaria varieta' dei percorsi formativi proposti da ciascun istituto e la domanda di istruzione espressa dalla popolazione scolastica, si procede alla unificazione di istituti di diverso ordine o tipo che non raggiungono, separatamente, le dimensioni ottimali e insistono sullo stesso bacino d'utenza, ivi comprese le sezioni staccate e scuole coordinate dipendenti da istituti posti in localita' distanti e compresi in altri ambiti territoriali di riferimento; tali istituzioni assumono la denominazione di istituto di istruzione secondaria superiore.

7. Nelle province il cui territorio e' per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilita' statale e provinciale siano disagiati e in cui vi sia dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi sono concesse deroghe automatiche agli indici di riferimento previsti dal comma 2, anche sulla base di criteri preventivamente stabiliti dalle regioni, in sede di conferenza provinciale convocata a norma dell'articolo 3.

8. Gli indici minimi di riferimento previsti dal comma 3 sono applicabili anche agli istituti secondari di istruzione artistica, professionale e tecnica con indirizzi formativi particolarmente specializzati e a diffusione limitata nell'ambito nazionale e regionale.

9. Le disposizioni contenute nei commi 3, 4, 5, 6 e 8 non si applicano alle scuole e istituti di istruzione statali con lingua d'insegnamento slovena. A tali scuole sara' attribuita l'autonomia scolastica ai fini dell'esercizio del diritto allo studio, anche in assenza dei parametri minimi di cui all'articolo 2, comma 3, e sulla base della distribuzione territoriale degli allievi che le frequentano. Nell'attribuire l'autonomia alle scuole con lingua d'insegnamento italiana, site negli stessi ambiti territoriali, le conferenze provinciali terranno conto delle decisioni assunte nei confronti delle scuole con lingua d'insegnamento slovena.

10. Gli indici di riferimento previsti dai commi 3, 5, 6 e 8 si applicano agli istituti di istruzione che comprendono scuole con particolari finalita', funzionanti ai sensi dell'articolo 324 del testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, con il dovuto riguardo alle specifiche esigenze formative degli alunni frequentanti le suddette scuole.

Art. 3

(Piani provinciali di dimensionamento)

1. I piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche previsti dall'articolo 21, comma 4, della [legge 15 marzo 1997, n. 59](#), al fine dell'attribuzione dell'autonomia e personalita' giuridica, sono definiti in conferenze provinciali di organizzazione della rete scolastica, nel rispetto degli indirizzi di programmazione e dei criteri generali, riferiti anche agli ambiti territoriali, preventivamente adottati dalle regioni.

2. Entro il 31 ottobre 1998 il presidente della provincia, anche in assenza degli indirizzi e dei criteri di cui al comma 1, convoca la conferenza provinciale alla quale partecipano, oltre alla provincia, i comuni e le comunita' montane; ad essa partecipano di diritto il dirigente competente della amministrazione periferica della pubblica istruzione e il presidente del consiglio scolastico provinciale, assicurando il coinvolgimento di tutti i soggetti scolastici interessati. Ove il presidente della provincia non provveda tempestivamente alla convocazione, questa puo' essere fatta dal sindaco del comune capoluogo di provincia o, in mancanza, dal dirigente del competente ufficio periferico dell'amministrazione scolastica.

3. Nella prima riunione sono determinate le modalita' operative per la predisposizione e la successiva discussione e definizione delle proposte avanzate dai soggetti partecipanti alla conferenza provinciale, compresi i criteri per la promozione di incontri e accordi per ambiti territoriali ristretti.

4. Gli ambiti territoriali di riferimento e le dimensioni ottimali delle istituzioni scolastiche sono individuati dalle conferenze previste dai precedenti commi.

5. I dirigenti competenti della amministrazione periferica della pubblica istruzione predispongono la documentazione necessaria per la conferenza provinciale di organizzazione, con tutti gli opportuni elementi di informazione; gli stessi dirigenti, altresì, acquisiscono e comunicano alle conferenze provinciali di cui al comma 3 eventuali pareri e proposte dei consigli scolastici distrettuali e degli organi collegiali degli istituti d'istruzione interessati. I dati, i documenti e le informazioni di cui sopra, unitamente alle proposte formulate,

sono contemporaneamente trasmessi alle regioni e ai consigli provinciali e distrettuali competenti per territorio.

6. Il piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e' approvato dalle conferenze provinciali entro il 31 dicembre 1998, anche in assenza degli indirizzi e dei criteri di cui al comma 1.

7. I piani contengono anche proposte specifiche per le zone di confine tra province o regioni, allo scopo di garantire le migliori condizioni di fruibilita' del servizio scolastico.

8. Le regioni approvano il piano regionale di dimensionamento entro il 28 febbraio 1999, sulla base dei piani provinciali assicurandone il coordinamento, nel rispetto degli organici prestabiliti, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, e dei parametri di riferimento previsti dall'articolo 2. Le regioni deliberano sui casi previsti dal comma 7, previa intesa, ove necessario, con le regioni confinanti.

9. I piani, possono essere modificati nel corso dell'anno successivo alla loro approvazione e hanno, comunque, completa e definitiva attuazione entro l'inizio dell'anno scolastico 2000-2001.

Art. 4

(Attribuzione della personalita' giuridica e dell'autonomia)

1. I dirigenti dell'amministrazione scolastica periferica adottano, in attuazione dei piani approvati dalle regioni, i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di riconoscimento dell'autonomia alle singole istituzioni scolastiche e di attribuzione della personalita' giuridica alle istituzioni scolastiche che ne siano prive.

2. Agli enti locali e' attribuita ogni competenza in materia di soppressione, istituzione, trasferimento di sedi, plessi, unita' delle istituzioni scolastiche che abbiano ottenuto la personalita' giuridica e l'autonomia. Tale competenza e' esercitata su proposta e, comunque previa intesa, con le istituzioni scolastiche interessate con particolare riguardo al raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, nel rispetto delle competenze di cui all'articolo 137 del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#).

Art. 5

(Organici pluriennali)

1. La consistenza complessiva degli organici del personale della scuola, ivi compresi i dirigenti scolastici, predeterminata a livello nazionale per il triennio 1998-2000 a norma delle vigenti disposizioni, e' articolata su base regionale e ripartita per aree provinciali o subprovinciali. Le successive rideterminazioni sono attuate ai sensi della normativa in vigore, in relazione alle funzioni di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica attribuite alle regioni dal [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#), tenendo conto:

- a. del numero degli alunni previsti, distinti per eta' e per ordine e grado di scuole;

- b. del numero degli istituti previsti, delle loro dimensioni e dell'articolazione delle stesse istituzioni sul territorio;
- c. delle caratteristiche demografiche e orografiche di ciascuna regione;
- d. degli indici di disagio economico e socioculturale;
- e. degli obiettivi correlati all'economia regionale e all'evoluzione del mercato del lavoro;
- f. della distribuzione per ambiti disciplinari del personale in servizio.

2. Entro il limite della dotazione organica provinciale complessiva l'organico funzionale di ciascuna istituzione scolastica e' definito dai dirigenti dell'amministrazione scolastica periferica, in conformita' ai criteri e ai parametri generali stabiliti a norma del comma 1, sulla base dei seguenti dati di riferimento ed elementi di valutazione:

- a. numero degli alunni e delle classi previste, distinti per anno di corso e indirizzo di studi;
- b. insegnamenti da impartire nelle classi previste in relazione agli obiettivi formativi previsti dai corrispondenti curricoli;
- c. esigenze di sostegno degli alunni portatori di handicap;
- d. attivita' didattiche finalizzate al recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi formativi, alla sperimentazione di nuovi metodi didattici e di nuovi ordinamenti e strutture curricolari, all'adattamento dei percorsi formativi, secondo criteri di flessibilita' e modularita', alle esigenze di personalizzazione dei processi di apprendimento, alle caratteristiche dell'economia regionale o locale e all'evoluzione del mercato del lavoro;
- e. azioni di supporto sociopsicopedagogico, organizzativo e gestionale, di ricerca educativa e scientifica di orientamento scolastico e professionale e di valutazione dei processi formativi, tenuto conto anche dell'eventuale articolazione della funzione docente sulla base di particolari profili di specializzazione;
- f. esigenze specifiche delle istituzioni che operano in zone a rischio di devianza giovanile e criminalita' minorile, ovvero nelle comunita' montane e nelle piccole isole;
- g. prevedibili necessita' di copertura dei posti di insegnamento vacanti e di sostituzione degli insegnanti assenti per periodi di durata inferiore all'intero anno scolastico.

3. Le risorse umane necessarie per le finalita' indicate alle lettere d), e), f) e g) del comma 2, sono attribuite alle singole istituzioni scolastiche o a reti di scuole, anche sulla base delle richieste e dei progetti formativi delle stesse istituzioni.

4. Nei limiti delle dotazioni organiche assegnate i dirigenti scolastici, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali della scuola, procedono alla formazione delle classi e, in conformita' ai principi e criteri stabiliti con la

contrattazione collettiva decentrata a livello nazionale e territoriale, attribuiscono ai singoli docenti le funzioni da svolgere.

5. Le scuole annesse ad istituti di educazione statale non hanno personalita' giuridica distinta dagli istituti di appartenenza. La dotazione organica di istituto relativa alle suddette scuole, considerata nella sua entita' complessiva, e' determinata ai sensi dei commi 1 e 2.

6. Gli organici di cui al comma 1, per le scuole e gli istituti di istruzione statali in lingua slovena delle province di Gorizia e Trieste sono separatamente determinati e distinti dall'organico complessivo riferito alla regione di appartenenza.

Art. 6

(Dotazione finanziaria di istituto)

1. Gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni scolastiche sono ripartiti, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su base regionale, in proporzione alla popolazione scolastica e al numero di istituti di istruzione.

Essi sono articolati a livello provinciale o subprovinciale e sono distinti in assegnazioni ordinarie e perequative. Le assegnazioni perequative sono calcolate in relazione alle condizioni demografiche, orografiche, economiche e socioculturali del territorio. Sui criteri di ripartizione delle assegnazioni perequative e' sentito il parere della conferenza unificata Statoregionicitta' e autonomie locali.

2. Le dotazioni finanziarie determinate ai sensi del comma 1 sono assegnate alle singole istituzioni dai dirigenti degli uffici periferici dell'amministrazione scolastica, in conformita' ai criteri generali e agli indici di riferimento fissati dal decreto di cui allo stesso comma 1.

3. Le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse finanziarie a loro assegnate senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascun grado, ordine e tipo di scuola, nel rispetto delle competenze attribuite, nelle stesse materie, alle regioni e agli enti locali con il [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#).

4. Le disposizioni del presente articolo non escludono l'apporto di ulteriori risorse finanziarie da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di altri enti e di privati per l'attuazione di progetti promossi e finanziati con risorse a destinazione specifica.

5. Lo Stato, le regioni, gli enti locali, le istituzioni scolastiche ed altri soggetti pubblici e privati possono stipulare accordi di programma per la gestione di attivita' previste dai commi 3 e 4.

Art. 7

(Esclusioni)

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano alle accademie di belle arti, di danza e di arte drammatica, ai conservatori di musica, agli istituti superiori per le industrie artistiche, alle scuole italiane all'estero e agli istituti di educazione, salvo il disposto dell'articolo 5, comma 5.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano con proprie leggi le materie di cui al presente regolamento, nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.
3. In mancanza di norme statutarie o di attuazione dei relativi statuti, che attribuiscono alle regioni a statuto speciale competenza legislativa in materie disciplinate dal presente regolamento, si applicano le disposizioni dei precedenti articoli.

Art. 8 *(Abrogazioni)*

1. Ai sensi dell'articolo 21, comma 13, della [legge 15 marzo 1997, n. 59](#), sono abrogati gli articoli 442, comma 3, e 548, comma 5, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e l'articolo 1, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1998

SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLINGUER, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: FLICK

Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1998

Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 22

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al preambolo:

- Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:

"Art. 87

Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.

Puo' inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le legge ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Puo' concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica".

- Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):

"2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo.

Sugli schemi di regolamento e' acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'art. 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente legge.

3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalita' giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una piu' agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varieta' delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica.

Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio e' per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilita' statale e provinciale siano disagiati e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi."

- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici delle materie e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari."

- Il D.Lgs.16 aprile 1994, n. 297, reca: "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado."

- Si riporta il testo dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1997, n. 449:

Art. 40

(Personale della scuola):

"1. Il numero dei dipendenti del comparto scuola deve risultare alla fine dell'anno 1999 inferiore del 3 per cento rispetto a quello rilevato alla fine dell'anno 1997. Tale numero costituisce il limite massimo del personale in servizio.

Tra i dipendenti che dovranno essere considerati per i fini della programmazione sono inclusi i supplenti annuali e i supplenti temporanei con la esclusione dei soggetti chiamati a svolgere supplenze brevi.

La spesa per le supplenze brevi non potrà essere nell'anno 1998 superiore a quella resasi necessaria per soddisfare le esigenze dell'anno 1997.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimere entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione, si provvede alla determinazione della consistenza numerica del personale alla data del 31 dicembre 1999.

Con decreti del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimere entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione, sono individuati i criteri e le modalità per il raggiungimento delle finalità predette mediante disposizioni sugli organici funzionali di istituto, sulla formazione delle cattedre e delle classi, sul contenimento delle supplenze temporanee di breve durata assicurando comunque il perseguimento dell'obiettivo tendenziale della riduzione del numero massimo di alunni per classe con priorità per le zone svantaggiate, per le piccole isole, per le zone di montagna, nonché per le aree metropolitane a forte rischio di devianza minorile e giovanile.

In attuazione dei principi generali fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' assicurata l'integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell'handicap, compreso il ricorso all'ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi, prevista dall'art. 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docentialunni indicato al comma 3, in presenza di handicap particolarmente gravi, fermo restando il vincolo di cui al primo periodo del presente comma.

Sono abrogati gli articoli 72, 315, comma 3, 319, commi da 1 a 3, e 443 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile

1994, n. 297.

Anche in vista dell'attribuzione della personalita' giuridica e dell'autonomia di cui all'art. 21, commi da 1 a 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' consentita, altresì, alle istituzioni scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attivita' ed insegnamenti, purché non sostitutivi di quelli curricolari, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Al fine di incrementare la preparazione tecnicoprofessionale dei giovani, dopo il conseguimento del diploma finale di istruzione secondaria superiore, nel quadro del sistema formativo integrato e della programmazione regionale dell'offerta formativa, lo Stato e le regioni concordano modalita' di intese per la realizzazione, anche nelle istituzioni scolastiche, di corsi di formazione superiore non universitaria, anche mediante la costituzione di forme associative con altri soggetti del territorio ed utilizzando le risorse messe a disposizione anche dall'Unione europea, dalle regioni, dagli enti locali e da altre istituzioni pubbliche e private.

2. I docenti compresi nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami ed aventi titolo alla nomina in ruolo sulle cattedre o posti accantonati al 1 settembre 1992 secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 22, quarto periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, hanno diritto, a decorrere dall'anno scolastico 1997-1998, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee del personale docente nella provincia per cui e' valida la graduatoria del concorso. La precedenza opera prima di quella prevista dall'art. 522, comma 5, del testo unico di cui al comma 1.

3. La dotazione organica di insegnanti di sostegno per l'integrazione degli alunni handicappati e' fissata nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia, assicurando, comunque, il graduale consolidamento, in misura non superiore all'80 per cento, della dotazione di posti di organico e di fatto esistenti nell'anno scolastico 1997-1998, fermo restando il vincolo di cui al primo periodo del comma 1.

I criteri di ripartizione degli insegnanti di sostegno tra i diversi gradi di scuole ed, eventualmente, tra le aree disciplinari dell'istruzione secondaria, nonché di assegnazione ai singoli istituti scolastici sono stabiliti con i decreti di cui al comma 1, assicurando la continuita' educativa degli insegnanti di sostegno in ciascun grado di scuola.

Progetti volti a sperimentare modelli efficaci di integrazione, nelle classi ordinarie, e ad assicurare il successo formativo di alunni con particolari forme di handicap sono approvati dai provveditori agli studi, che possono disporre l'assegnazione delle risorse umane necessarie e dei mezzi finanziari per l'acquisizione di strumenti tecnici e ausili didattici funzionali allo sviluppo delle potenzialita' esistenti nei medesimi alunni, nonché per l'aggiornamento del personale. Le esperienze acquisite sono messe a disposizione di altre scuole.

4. Al fine del raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1, si procede, altresì, alla revisione dei criteri di determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico, ausiliario della scuola, ivi compresi gli istituti di educazione, nelle forme previste dall'art. 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo conto dei

compiti connessi all'esercizio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche ed evitando duplicazioni di competenze tra aree e profili professionali.

5. In coerenza con i poteri di organizzazione e di gestione attribuiti sono rimesse alle singole istituzioni scolastiche le decisioni organizzative, amministrative e gestionali che assicurano efficacia e funzionalita' alla prestazione dei servizi, consentendo, tra l'altro, alle stesse istituzioni, anche consorziate fra loro, di deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia dei locali scolastici e delle loro pertinenze, previa riduzione della dotazione organica di istituto, approvata dal provveditore agli studi sulla base di criteri predeterminati idonei anche ad evitare situazioni di soprannumero del personale, in misura tale da consentire economie nella spesa.

Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo accertamento delle economie realizzate, sono effettuate le occorrenti variazioni di bilancio.

In sede di contrattazione decentrata a livello provinciale sono ridefinite le modalita' di organizzazione del lavoro del personale ausiliario che non svolga attivita' di pulizia.

6. Dall'attuazione dei commi 1, 3, 4 e 12 devono conseguirsi complessivamente risparmi pari a lire 442 miliardi per l'anno 1998, a lire 1.232 miliardi per l'anno 1999 ed a lire 977 miliardi per l'anno 2000. Le predette somme sono calcolate al netto dei risparmi di spesa destinati alla costituzione del fondo di cui al comma 7.

7. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1, con esclusione delle economie derivanti dalla riduzione di spesa relativa alle supplenze brevi, stimati, in ragione d'anno, in lire 1.110 miliardi per il 1999 e in lire 1.260 miliardi a decorrere dall'anno 2000, sono destinati, dall'anno scolastico 1999-2000, nel limite del 50 per cento, quantificato in lire 185 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 630 miliardi a decorrere dall'anno 2000, alla costituzione di un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, da ripartire con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, da destinare all'incremento dei fondi di istituto per la retribuzione accessoria del personale, finalizzata al sostegno delle attivita' e delle iniziative connesse all'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Le risorse che si rendono disponibili sono ripartite su base provinciale. Previa verifica delle economie derivanti dall'applicazione del comma 5, il predetto fondo viene integrato, a decorrere dall'anno 2000, di una ulteriore quota pari al 60 per cento da calcolarsi sulle economie riscontrate, al netto delle somme da riassegnare alle singole istituzioni scolastiche per la stipula dei contratti di appalto di cui al medesimo comma 5.

8. Con periodicit  annuale, si provvede alla verifica dei risparmi effettivamente realizzati in applicazione del comma 1, al fine di accertarne la corrispondenza con lo stanziamento del fondo di cui al comma 7.

9. Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'art. 1, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' attribuita agli uffici periferici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la competenza all'ordinazione dei

pagamenti, a mezzo ruoli di spesa fissa, delle retribuzioni spettanti al personale della scuola con nomina del capo d'istituto su posti di supplenze annuali e supplenze fino al termine delle attività didattiche, in attesa dell'assunzione degli aventi diritto.

10. I concorsi per titoli ed esami a cattedre e posti d'insegnamento nelle scuole secondarie possono essere indetti al fine di reclutare docenti per gli insegnamenti che presentano maggiore fabbisogno e per ambiti disciplinari comprensivi di insegnamenti impartiti in più scuole e istituti anche di diverso ordine e grado ai quali si può accedere con il medesimo titolo di studio.

11. È estesa all'anno scolastico 1998-1999 la validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami del personale docente e a posti di coordinatore amministrativo, nonché delle graduatorie di conferimento delle supplenze del personale docente e del personale amministrativo tecnico ed ausiliario.

12. Con effetto dall'anno scolastico 1997-1998 sono aboliti i compensi giornalieri ai componenti delle commissioni di esami di licenza media.

13. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia nell'ambito delle competenze derivanti dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione."

- Si riporta il testo degli articoli 2, 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Statocittà ed autonomie locali):

"Art. 2
(*Compiti*):

1. Al fine di garantire la partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale, la Conferenza Statoregioni:

- a. promuove e sancisce intese, ai sensi dell'art. 3;
- b. promuove e sancisce accordi di cui all'art. 4;
- c. nel rispetto delle competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica, promuove il coordinamento della programmazione statale e regionale ed il raccordo di quest'ultima con l'attività degli enti o soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse aventi rilevanza nell'ambito territoriale delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- d. acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nei casi previsti dalla legge;

- e. assicura lo scambio di dati ed informazioni tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo le modalita' di cui all'art. 6;
 - f. fermo quanto previsto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, determina, nei casi previsti dalla legge, i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie che la legge assegna alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, anche a fini di perequazione;
 - g. adotta i provvedimenti che sono ad essa attribuiti dalla legge;
 - h. formula inviti e proposte nei confronti di altri organi dello Stato, di enti pubblici o altri soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse;
 - i. nomina, nei casi previsti dalla legge, i responsabili di enti ed organismi che svolgono attivita' o prestano servizi strumentali all'esercizio di funzioni concorrenti tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;
 - j. approva gli schemi di convenzione tipo per l'utilizzo da parte dello Stato e delle regioni di uffici statali e regionali.
2. Ferma la necessita' dell'assenso del Governo, l'assenso delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione degli atti di cui alle lettere f), g) ed i) del comma 1 e' espresso, quando non e' raggiunta l'unanimita', dalla maggioranza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, componenti la Conferenza Statoregioni, o da assessori da essi delegati a rappresentarli nella singola seduta.
3. La Conferenza Statoregioni e' obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro venti giorni.
Resta fermo quanto previsto in ordine alle procedure di approvazione delle norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
4. La Conferenza e' sentita su ogni oggetto di interesse regionale che il Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene opportuno sottoporre al suo esame, anche su richiesta della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Quando il Presidente del Consiglio dei Ministri dichiara che ragioni di urgenza non consentono la consultazione preventiva, la Conferenza Statoregioni e' consultata successivamente ed il Governo tiene conto dei suoi pareri:
- a. in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o delle leggi di conversione dei decreti-legge;
 - b. in sede di esame definitivo degli schemi di decreto legislativo sottoposti al parere delle commissioni parlamentari.

6. Quando il parere concerne provvedimenti già adottati in via definitiva, la Conferenza Statoregioni può chiedere che il Governo lo valuti ai fini dell'eventuale revoca o riforma dei provvedimenti stessi.

7. La Conferenza Statoregioni valuta gli obiettivi conseguiti ed i risultati raggiunti, con riferimento atti di pianificazione e di programmazione in ordine ai quali si è pronunciata.

8. Con le modalità di cui al comma 2 la Conferenza Statoregioni delibera, altresì:

- a. gli indirizzi per l'uniforme applicazione dei percorsi diagnostici e terapeutici in ambito locale e le misure da adottare in caso di mancato rispetto dei protocolli relativi, ivi comprese le sanzioni a carico del sanitario che si discosti dal percorso diagnostico senza giustificato motivo, ai sensi dell'art. 1, comma 28 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- b. i protocolli di intesa dei progetti di sperimentazione gestionali individuati, ai sensi dell'art. 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;
- c. gli atti di competenza degli organismi a composizione mista Statoregioni soppressi ai sensi dell'art. 7.

9. La Conferenza Statoregioni esprime intesa sulla proposta, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, del Ministro della sanità di nomina del direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali."

"Art. 8

(Conferenza Statocittà ed autonomie locali e Conferenza unificata):

1. La Conferenza Statocittà ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Statoregioni.

2. La Conferenza Statocittà ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM.

Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art.

17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Statocittà ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisa la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno."

"Art. 9
(Funzioni):

1. La Conferenza unificata assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri, designa rappresentanti in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunita' montane.

2. La Conferenza unificata e' comunque competente in tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunita' montane ovvero la Conferenza Statoregioni e la Conferenza Statocitta' ed autonomie locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:

a. esprime parere:

1. sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge collegati;
2. sul documento di programmazione economica e finanziaria;
3. sugli schemi di decreto legislativo adottati in base all'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

b. promuove e sancisce intese tra Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane. Nel caso di mancata intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, commi 3 e 4;

c. promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attivita' di interesse comune;

d. acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle autonomie locali indicati, rispettivamente, dai presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCCEM nei casi previsti dalla legge;

e. assicura lo scambio di dati e informazioni tra Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane nei casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e locali secondo le modalita' di cui all'art. 6;

f. e' consultata sulle linee generali delle politiche del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e mobilita' del personale connessi al conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;

g. esprime gli indirizzi per l'attivita' dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro

oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane.

4. Ferma restando la necessita' dell'assenso del Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane e' assunto con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza Statoregioni e la Conferenza Statocitta' ed autonomie locali. L'assenso e' espresso di regola all'unanimita' dei membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia raggiunta l'assenso e' espresso dalla maggioranza dei rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.

5. La Conferenza Statocitta' ed autonomie locali ha compiti di:

- a. coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali;
- b. studio, informazione e confronto nelle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di province e comuni e comunita' montane.

6. La Conferenza Statocitta' ed autonomie locali, in particolare, e' sede di discussione ed esame:

- a. dei problemi relativi all'ordinamento ed al funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle risorse umane e strumentali, nonche' delle iniziative legislative e degli atti generali di governo a cio' attinenti;
- b. dei problemi relativi alle attivita' di gestione ed erogazione dei servizi pubblici;
- c. di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui al presente comma che venga sottoposto, anche su richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCCEM, al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente delegato.

7. La Conferenza Statocitta' ed autonomie locali ha inoltre il compito di favorire:

- a. l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
- b. la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
- c. le attivita' relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono piu' comuni o province da celebrare in ambito nazionale".

- Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, reca: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Nota all'art. 1:

- Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):

"Art. 21:

1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo.

Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali.

2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo.

Sugli schemi di regolamento è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorso sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'art. 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente legge.

3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica.

Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagiate e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.

4. La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla

gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome.

In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia sara' accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi delle realta' territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi perequativi e sara' realizzato secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita' di iniziativa delle istituzioni stesse.

5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche gia' in possesso di personalita' giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 e' costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa.

Tale dotazione finanziaria e' attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola.

6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni, eredita' e legati da parte delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi finalita' di educazione o di assistenza scolastica.

Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le donazioni.

7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalita' giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche gia' dotate di personalita' e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale.

8. L'autonomia organizzativa e' finalizzata alla realizzazione della flessibilita', della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale.

Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta' del gruppo classe e delle modalita' di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalita' di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attivita' didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attivita' didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.

9. L'autonomia didattica e' finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della liberta' di insegnamento, della liberta' di scelta educativa da parte delle famiglie del diritto ad

apprendere.

Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di liberta' progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto dell'esigenze formative degli studenti.

A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attivita' indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.

10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi.

Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa.

Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.

11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresì attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificita' proprie di tali istituzioni.

12. Le universita' e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attivita' di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e universitario.

13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi.

Il Governo e' delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche.

14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonché per le modalità del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2.

E' abrogato il comma 9 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

15. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo e' delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della specificita' del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonché delle specifiche professionalita' e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a. armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13, nonché con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
- b. razionalizzazione degli organi a norma dell'art. 12, comma 1, lettera p);
- c. eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lettera g);
- d. valorizzazione del collegamento con le comunità locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i);
- e. attuazione delle disposizioni di cui all'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella salvaguardia del principio della libertà di insegnamento.

16. Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando l'unicità della funzione, ai capi d'istituto e' conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche.

I contenuti e le specificità della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:

- a. l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati;
- b. il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite ai sensi dell'art. 13, comma 1;

- c. la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente con adeguata anzianita' di servizio, in armonia con le modalita' previste dall'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
- d. l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione.

17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree.

18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13 la riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione e' realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica.

19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche normative che si rendano necessarie.

20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione".

Nota all'art. 2:

- Si riporta il testo dell'art. 324 del testo unico approvato con D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado):

"Art. 324 (Scuole con particolari finalita'):

1. Sono scuole con particolari finalita', ai sensi delle disposizioni del presente testo unico, oltre alle scuole funzionanti presso gli istituti statali per non vedenti e gli istituti statali per sordomuti anche le scuole funzionanti presso altre istituzioni statali o convenzionate con il Ministero della pubblica istruzione per speciali compiti di istruzione ed educazione di minori portatori di handicap e di minori in stato di difficolta', nonche' le scuole e gli istituti statali che si avvalgono, agli stessi fini, di interventi specializzati a carattere continuativo".

Nota all'art. 3:

- Si riporta il testo del comma 4, dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):

"4. La personalita' giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere

esercitate dalle istituzioni autonome.

In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia sara' accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi delle realta' territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi perequativi e sara' realizzato secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita' di iniziativa delle istituzioni stesse".

Nota all'art. 4:

- Si riporta il testo dell'art. 137 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59):

"Art. 137 (Competenze dello Stato):

1. Restano allo Stato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata, le funzioni di valutazione del sistema scolastico, le funzioni relative alla determinazione e all'assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche, le funzioni di cui all'art. 138, comma 3, del presente decreto legislativo.

2. Restano altresì allo Stato i compiti e le funzioni amministrative relative alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati, con il patrocinio dello Stato, nell'ambito delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica, nonché i provvedimenti relativi agli organismi scolastici istituiti da soggetti extracomunitari, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389".

Nota all'art. 5:

- Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, reca: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".

Nota all'art. 6:

- Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, reca: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".

Note all'art. 8:

- Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):

"13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi. Il Governo e' delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle

predette disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche".





Ministero della Pubblica Istruzione

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

VISTA la Legge del 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 632, riguardante la riorganizzazione dei centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali;

VISTO il Decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione";

VISTO il Decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, art. 8 comma 1, "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali";

VISTA l'art. 13 della Legge del 2 aprile 2007, n. 40, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 1998, n. 233, "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il regolamento adottato con decreto del Ministro della Pubblica istruzione n. 139 del 22 agosto 2007;

VISTO il decreto del Ministro della Pubblica istruzione del 31 luglio 2007, concernente "Scuola dell'infanzia e primo ciclo di istruzione – Indicazioni per il curriculum: fase sperimentale"

VISTO l'Accordo sancito dalla Conferenza unificata del 2 marzo 2000, relativo alla riorganizzazione ed al potenziamento dell'Educazione degli Adulti;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica dell'8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO l'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta del 28 ottobre 2004, contenente i principi generali per la certificazione finale ed intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi ed i contenuti del Decreto Ministeriale del 3.12.2004, n. 86, e dell'Ordinanza Ministeriale del 3.12.2004, n. 87;



Ministero della Pubblica Istruzione

VISTA la Risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 27 giugno 2002 sull'apprendimento permanente;

VISTA la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente;

RITENUTO necessario procedere alla riorganizzazione dei Centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ferme restando le competenze delle Regioni e degli Enti locali in materia, allo scopo di far conseguire più elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata, con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana, nel quadro degli obiettivi fissati dall'Unione europea;

SENTITE le organizzazioni sindacali del comparto scuola più rappresentative a livello nazionale;

SENTITA la Conferenza Unificata nella seduta del 18 ottobre 2007

Decreta:

Articolo 1 *Oggetto*

1. Con il presente decreto sono definiti i criteri generali per il conferimento dell'autonomia di cui al DPR n. 275/99 ai "Centri provinciali per l'istruzione degli adulti", di seguito denominati "Centri", nel quadro della riorganizzazione, con riferimento all'ambito provinciale, dei Centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali, funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui alla legge n. 296/06, articolo 1, comma 632.
2. La riorganizzazione di cui al comma 1 avviene nel rispetto della competenza esclusiva delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di programmazione dell'offerta formativa.

Articolo 2 *Conferimento dell'autonomia*

1. L'autonomia di cui all'articolo 1 è conferita ai Centri, articolati in reti territoriali, nell'ambito dei piani provinciali di dimensionamento della rete scolastica definiti secondo i criteri e i parametri previsti dalla normativa vigente in relazione all'utenza di cui all'articolo 3, con il riconoscimento di un proprio organico, distinto da quello degli ordinari percorsi scolastici, nei limiti delle autonomie scolastiche istituibili in ciascuna



Ministero della Pubblica Istruzione

regione e delle disponibilità complessive degli organici del personale della scuola determinate per l'anno scolastico di riferimento. Nella fase di prima applicazione del presente decreto si fa riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.

2. Nei piani provinciali di dimensionamento previsti dalla normativa vigente sono individuate, secondo i criteri e le modalità ivi indicati e nei limiti delle strutture poste a disposizione delle istituzioni scolastiche dai Comuni e dalle Province, la sede principale del Centro e le altre sedi, che ne compongono la rete territoriale, ove si realizzano i percorsi di cui all'articolo 3, fermo restando che il funzionamento delle sedi può essere regolato da specifici accordi tra Enti locali nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 1, comma 2.
3. Il conferimento dell'autonomia ai Centri si realizza progressivamente, a partire dall'anno scolastico 2008/2009, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di programmazione della rete scolastica e nella prospettiva di una piena riorganizzazione dei Centri territoriali permanenti e dei corsi serali entro il 2009/2010.
4. Nelle province con un flusso di utenti sottodimensionato rispetto ai parametri stabiliti, la riorganizzazione dei Centri territoriali permanenti per l'istruzione degli adulti e dei corsi serali può essere attuata su base interprovinciale, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 1, comma 2.

Articolo 3 *Utenza dei Centri*

1. Allo scopo di far conseguire più elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata, l'utenza dei Centri, in relazione agli ordinamenti scolastici vigenti, è costituita dagli adulti iscritti ai percorsi per :
 - a) il conseguimento del livello di istruzione corrispondente a quello previsto dall'ordinamento vigente a conclusione della scuola primaria nonché per l'acquisizione del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione;
 - b) il recupero dei saperi e delle competenze finalizzate all'acquisizione della certificazione di assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui all'art. 1, comma 622, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;
 - c) il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore;
 - d) l'alfabetizzazione funzionale finalizzata all'acquisizione dei saperi e delle competenze riferiti all'adempimento dell'obbligo di istruzione e al conseguimento di un titolo di istruzione secondaria superiore;
 - e) la conoscenza della lingua italiana da parte degli immigrati per la loro integrazione linguistica e sociale.



Ministero della Pubblica Istruzione

2. L'utenza di cui al comma 1 comprende anche i giovani di cui all'articolo 4, comma 4, che si iscrivono ai percorsi di cui al comma 1, lettere a), b), e).

Articolo 4 *Iscrizioni*

1. Per la frequenza dei percorsi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), ai Centri possono iscriversi tutti gli adulti privi del livello di istruzione corrispondente a quello previsto dall'ordinamento vigente a conclusione della scuola primaria o del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione o che non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione di cui all'art. 1, comma 622, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006.
2. Per la frequenza dei percorsi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) ai Centri possono iscriversi tutti gli adulti che intendono conseguire un titolo di studio conclusivo dei corsi di istruzione secondaria superiore.
3. Possono iscriversi ai percorsi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) tutti gli adulti che necessitano di acquisire i saperi e le competenze riferiti all'adempimento dell'obbligo di istruzione e al conseguimento di un titolo di istruzione secondaria superiore.
4. Per la frequenza dei percorsi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) ai Centri possono iscriversi tutti gli adulti stranieri presenti sul territorio nazionale nel rispetto delle norme vigenti in materia di immigrazione.
5. Ai fini di prevenire e contrastare la dispersione scolastica e di favorire il successo nell'adempimento dell'obbligo di istruzione, ai Centri possono iscriversi anche coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e che non siano in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e/o non abbiano adempiuto all'obbligo di istruzione.

Articolo 5 *Autonomia didattica e organizzativa*

1. Per l'organizzazione didattica dei percorsi formativi di cui all'art. 3, comma 1, i Centri assumono i seguenti riferimenti:
 - per i percorsi di cui alle lettere a) e b), le indicazioni contenute nel documento allegato al decreto ministeriale 31 luglio 2007 e quelle contenute nel documento allegato al decreto del Ministro della Pubblica istruzione del 22 agosto 2007, n. 139 sui saperi e le competenze relativi all'obbligo di istruzione. I Centri assumono i medesimi riferimenti, per la parte riguardante la lingua italiana, anche per l'organizzazione dei percorsi di cui alla lettera e);



Ministero della Pubblica Istruzione

- per i percorsi di cui alla lettera c), le indicazioni contenute nei regolamenti di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, articolo 12, comma 5, nonché, per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, quelle contenute nei regolamenti di cui alla legge 2 aprile 2007, n. 40, articolo 13, comma 1 ter.
- 2. Al fine di personalizzare l'offerta formativa secondo le esigenze della propria utenza, i Centri possono programmare le proprie attività didattiche anche in tempi diversi da quelli degli ordinari percorsi scolastici, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro del personale del comparto scuola.
- 3. I Centri assicurano la piena integrazione delle persone diversamente abili nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
- 4. I Centri fanno riferimento alle norme contenute nella ordinanza ministeriale sugli scrutini ed esami per quanto riguarda la valutazione periodica e finale e la relativa certificazione.

Articolo 6

Ampliamento dell'offerta formativa

- 1. I Centri possono ampliare l'offerta formativa nell'ambito della loro autonomia secondo quanto previsto dal DPR n. 275/99, nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali in materia ed anche nel quadro di accordi con gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento alle strutture formative accreditate dalle Regioni.
- 2. Ai fini di cui al comma 1, i Centri possono ricorrere, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili, a prestazioni professionali e a contratti di prestazione d'opera, secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale del personale del comparto scuola.

Articolo 7

Assegnazione del personale

- 1. I criteri di assegnazione del personale ai Centri, anche attraverso la valorizzazione di specifici titoli culturali posseduti e di esperienze maturate nel settore dell'istruzione degli adulti, sono definiti nel quadro delle disposizioni che regolano l'utilizzo e la mobilità del personale della scuola.



Ministero della Pubblica Istruzione

Articolo 8 *Misure di sistema*

1. La riorganizzazione dei centri territoriali permanenti e dei corsi serali è accompagnata da apposite iniziative di sistema finalizzate a promuovere l'innovazione organizzativa, metodologica e didattica, la formazione del personale e la condivisione delle più significative esperienze già realizzate, nell'ambito di quanto previsto dagli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione.
2. Sono assicurate, a livello nazionale, specifiche azioni per il monitoraggio dell'offerta formativa dei Centri.

Articolo 9 *Disciplina transitoria*

1. In fase di prima applicazione del presente decreto, e fino all'entrata in vigore dei regolamenti richiamati all'articolo 5, l'organico dei Centri ha carattere funzionale ed è riferito alle esigenze relative all'attuazione dell'obbligo di istruzione di cui alla legge n. 296/06, articolo 1, comma 622, all'alfabetizzazione funzionale finalizzata all'acquisizione dei saperi e delle competenze riferiti all'adempimento dell'obbligo di istruzione e al conseguimento di un titolo di istruzione secondaria superiore, nonché all'apprendimento della lingua italiana da parte degli immigrati.
2. L'organico di cui al comma 1 è costituito, di regola, da gruppi di dieci docenti ogni 120 adulti iscritti ai Centri per la frequenza dei percorsi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), d), e), ferma restando la necessità di rapportare le quantità ad effettive e documentate esigenze, valutate anche rispetto alla stabilità dell'utenza.
3. I gruppi di docenti di cui al comma 2 sono, di regola, così determinati:
 - 2 docenti di scuola primaria, forniti della competenza per l'insegnamento di una lingua straniera;
 - 4 docenti di scuola secondaria di primo grado: due per l'area linguistica, di cui uno per l'insegnamento della lingua inglese; uno per l'area matematico/scientifica; uno per l'area tecnologica;
 - 4 docenti di scuola secondaria di secondo grado: uno per ciascuno degli assi disciplinari previsti dal regolamento di cui alla legge n. 296/06, articolo 1, comma 622, in materia di saperi e competenze relativi all'obbligo di istruzione.
4. La dotazione dei docenti di cui al comma 3, la cui composizione è rimessa alla valutazione del dirigente del Centro sulla base delle necessità derivanti dall'utenza presente in relazione alle priorità della programmazione dell'offerta formativa regionale e delle indicazioni espresse dal Collegio dei docenti, è attribuita nei limiti delle



Ministero della Pubblica Istruzione

disponibilità esistenti e delle specifiche esigenze accertate dal competente Ufficio scolastico regionale, con riferimento alla tipologia dei percorsi richiamati al comma 2.

5. I Centri stipulano accordi con gli istituti secondari superiori per facilitare e sostenere il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore da parte degli utenti adulti dei Centri medesimi, valorizzando a tal fine le esperienze di collaborazione in rete già realizzate a livello territoriale.
6. Per il personale amministrativo e ausiliario necessario al funzionamento dei Centri, sempre nei limiti delle disponibilità esistenti, si fa riferimento agli indici previsti per gli istituti comprensivi o per quelli previsti per gli istituti con funzionamento di corsi serali.
7. La composizione a carattere transitorio dell'organico sarà rideterminata al momento della messa a regime dei nuovi ordinamenti dell'istruzione a partire dall'anno scolastico 2009/2010.

Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2007

Il Ministro
Giuseppe Fioroni

! !"# \$ % % # % \$ & & & ! & & ' (# ' (#

) *

+) , 0 0
- . + / 0 / 1
.
!!

- . + 1 + 2 .
.. . - 034 0 1

\$. + *! 3 2 -
- 0)+ ..)+ . + 03 0

) *

\$. + . 0
-- 5 - 1 . -

-- . . + +
. ..
.

1) 1

) * ..

\$. + * .. 1
5 --
1 - .
0 . . + 6 0 -

. 1 1 1

1 1 - 17

+ 2 # . 8

17 . - 17

1 +)

9

) - : 2 ;

) / ;

)

)\$.

\$ + 1 7

1 1

+ + 2 1 +

2 . 1 +

< = +

< .. 5 - 8

1 -- *

2 8 ; ,

5 8 . 2

/)!

/ ..

/ * . ! '

--

3)% .. 2 1 .

3 * . * (3
. - , + -- 1 3 -- / /
8
3 \$. + / 0 - 0
.. . 03 0 2 + +
. + 1 > -
- + 3 - 0 + *
. .. +

? ! # % \$ & & & (# " \$ & & ' (> & & ' > 8 "\$! \$ & & " ! #

(

0)

0 *) +) 666 666 66
* .. .

-

0

5

0 \$

+

-

5

1

@

2

.

)

A

-

1

)

1

-

1

5

2

5

-

1

.

-

2

.

.

.

--

-

2

.

+

2

0 #

.

-

.

.

-

0 / \$

,

8

.

17

+

.

-

.

(

' * ' % \$ (> \$

) - 2 .

. 5 .

.. + .

* ..

)'

- 5 . +

, 6B .

6)(1

6 * - 1

1 @ A 1

/ + .

. 2 . . +1

. 17 - .

. .

6 1 1 6 2

. 6 . 1

. . -

)(

. + / -

6 * .. + 2 .

- -- .

1 + -- .

. 5

6 ; 1 1 . 1

. 1 # 5 5

. 1 C

1 1 1

* . : . + . * ..

. 1

. -- 5 . -

. +

. / 3

)&

. . 2
 . * .. +
 5 ;
 , 2 + // 0
 * . 2 .
 . = -
 #)
 + . / 3 0
 # . ..
 +
 (
 '* '% \$ *#! (#! *&! D&!' "!# '(> &
 #)
 \$. + 5 - -
 / - -
 + 6 / - - / .
 . - - - . . 5
 2 - 1
 1
 # /)
 / ' . + 6
 : / - - 6 : - -
 3
 / \$ 5 . 1 . 2
 , - .
 +
 + .
 # 3) . +
 3
 : / / .
 17 2
 ; +
 5 6 * 1
 + 6
 1 5

Pagina 368 di 491

.
5 -
1 5
1 ; + 1 5 5 6 *
6 1 1 5 +
\$ 5 . @
...
A ,
\$. : 5 .
' + 0 =
.-
.
6;
1 + -
(- 2 - 1 +
- 2 1
1
/ + / @ 1 - 2 + 2
A . 2 1 ..
1
6
3 \$ + 17
5
- =
17
@ A .
6 / + 2
\$;
5 @
A 17
) - 1 : 5 1
) 5 17
0 . @
5 - -
: 5) 5
2 + A
; ,

17 = .. / 3

1 = 5 - . ; .
+ 2 .

) .

5
+ 17
6;
+
5
2
6) .

6 1
4 5 . . + .

6 - 5
1 + 5 5
/B . .

6
03/ 0 0 . + +
/ / 0 17 5
5 +
6 0 .

6 \$ 5 . - +
< .
.. 17 . /
; + 3 - 2
+ -- . 2

) .

\$ -
1 1 .
2
1 5
- 0
) .
.
, . -
+
- .

*' '% \$ '> # & &! \$#% \$& &" !"#\$(& *&!' \$# &
!& D (&\$ & # \$' !# D &\$(& #>' #!

(
' '% \$ '&(? (E&
) * .
1
) 666 666) 66 +
/ 0 03
1 . + /
0 / *!
* 8
1 - .
) .
(- (0 0 0 , - .
)+) 666 666) 66
2
\$ 2 + -
+ . -
+
.
* .. + .
1 :
.

+ - .

/)

/ & + . . - ()

* .. 1

2

. + + 6

. 04 1 . +

- +

* .. 1 . .

1 + 5

+ . + 4

/ * +) * .. + 9

. 1 2

A . ;

-A . ;

A . ;

A) . .

.

/ & + . . - ()

* .. +)+ +

/ # +) 666 +

2 . . * ..

. 2 . 3

5 -

3)

3 & + . . + - ()

* ..

+ -

. 9

A ;

-A + . 2 ;

A ;

A . - ;

A + 1 ;
A . +
- .
- 9
A +
1 ;
1A + ;
A 1) + ;
A 1 1 1 1)
;
A . .
. ;
A . 2 . 5
+ . . + / 4 0 17 . 2
. .
3 , + .
1 .
- .
1 . " + - 2 2
+ 2
3 1
5 - / 0 6 .
0 F +
0 # .
- 1 +
/ 0 / * .. 2 +
1
17 - . .
F .
"
- 0 0
+ / 1 -
) 29

A . . . +
;
-A 1 ;
A .
. ;
A) . .
. ;
A .)
.)
)
+
* + 4 ,
17 . 2
.
5 . * ..
.
-
' . +
-)
- + - . -
) 2 2
.. + --
6) (
6 * . 2
+
6 & . 1
. * ..
. . .
2 . 5
2
6 *
..
6 G .

. + . -
1
5
) 1
\$.
- 2 5
\$.
2 . ,
+ . 2 , - 1 . ,
1 . - ; ,
+ 1 1 1 1 +
+) . ; 5 + . -

F &
* 5 + +
-
17 5 + 03
- 3 33 . -
;
- .
.

) * .
(. + . 0 3

) * .
+ 6 0
- 0
- 2 + 4
+ / > 2
/) ' .
/ (* .. "
1 .
1 .
- .

3) .

3 (.

. 2 + .. . 2

D

! *#! % \$& & #'"&"\$#% \$& & *' *&!# D #< ''&"\$ #"

>\$ \$ '\$ >#% \$& E#\$ (#*) '*&! &\$#% \$& & &?? (#

\$ &'!#% \$&

0) .

0 . + 1

- . .

0 ' -

. + 0)+ .

33B

+ 6B .

0)+

0 ' 5 5 - 2 . . . 1 2

. 2

. .

0 . 1) 666

)(

' - . * .. 9

A 5 1

. ;

-A 5 1

. ;

A . ;

A 2 . ;

A . @" A

-
F (
* - . 5 + 0
* .. 9
A ;
-A 2 ;
A + 1 +
. ;
A 1 + -
. -
.
6)(2 .
6 # 2 . * ..
1 9
) 1 + ;
) 2 + -
+ ;
) + . .
)# . . 2
< . 1 .
+ , * .. -
. + @" EA 9
A . . 9
) - . 1 ;
) 1 . . 2
. ;
) 2 . - . . + + ;
. . . + + ;
-A . . 2 + 1
. + - .. . 2
+ 2 ;

A +
. 2 1 , + 1
.;

A -
- .
.;

A 2 + . 2;

A 2 -
+) . 1 .

(+ 8 =
6 . 1

) +
+)+
8 , . ;
+ 1 .
6

) *
* ..
+ 6

0 - 0 9

) . . ;

) +. . 5 - .
;

) + 5
;

. 5 9

) - . 2
+ . 2 . + ;

) . +
-)
.;

) . . 1
-

* ..
@ " A - 2 " . . 29
. .

A
1;
-A
1 + ...
 +
);
A 1 + 1 1 2 ;
 . H- . H
A 2 1
 ;
A + ... <
1
 ;
A - 1 2
 : 2 ;
A 1 1 + ... 2
 1 - 1 +

 * .. 89
) + ... + 5
 ;
) + ... 1 1
 /
 1 -
 ;
 3 . 2 +

 + ...
 0
 . 5 2 -
 + 2
 #) 1 9
 1 * .. =

+ 0 . 5 . 1
+ 6 0 -
0
* ' % \$? \$ #
/)) (
/ & <
- 2 +) . 1
- 2 . 2
1 :
- +
2 .
/ & <
+ + . - 2
+ .. 1 +
-- .
.
3 F !
3 * .. (- . +
3 0 . . .
2 . ((. +
6

Decreto Interministeriale n. 176 del 15 marzo 1997

Disposizioni riguardanti la riorganizzazione della rete scolastica.

Art. 1.- Principi generali.

1.1 Al fine di assicurare maggiore efficacia ai processi formativi e alle modalità di impiego delle risorse professionali, strumentali e finanziarie, sono emanate le disposizioni sulla riorganizzazione della rete scolastica contenute nei successivi articoli.

1.2 Le stesse disposizioni garantiscono, comunque, le necessarie condizioni di fruibilità del servizio scolastico, in relazione all'età degli alunni obbligati alla frequenza delle scuole interessate, tenendo nella dovuta considerazione le specifiche caratteristiche economiche, socio-culturali, demografiche ed orografiche dei diversi ambiti territoriali, con particolare riguardo alle esigenze dei comuni di montagna e delle piccole isole, nonché gli indici di dispersione scolastica e la presenza di alunni portatori di handicap.

1.3 Ai fini indicati al comma 2 sono consentite compensazioni tra le previsioni contenute nelle tabelle annesse al presente decreto per ciascun grado di scuola, o limitati scostamenti dalle stesse previsioni, senza derogare, però, ai limiti degli organici provinciali predeterminati dal relativo decreto interministeriale.

Art. 2.- Piani provinciali.

2.1 Nella prospettiva di sviluppo della autonomia didattica, organizzativa e gestionale delle istituzioni scolastiche le misure di riorganizzazione della rete scolastica debbono tendere al riequilibrio delle dimensioni delle stesse istituzioni e alla definizione di aspetti organizzativi stabili nel tempo, tenendo conto delle specifiche esigenze dei rispettivi bacini di utenza, secondo i criteri generali indicati ai successivi articoli.

2.2 Costituiscono parte integrante del presente decreto le tabelle nelle quali è fissato, distintamente per provincia e per grado di scuole, il numero di istituzioni scolastiche che potranno funzionare autonomamente dall'anno scolastico 1997-98, in base alla popolazione scolastica, al numero di classi o sezioni e alle cessazioni dal servizio di personale direttivo previste, nonché alle caratteristiche demografiche, oro-geografiche e socio-economiche delle singole circoscrizioni provinciali. Gli obiettivi fissati dalle stesse tabelle debbono essere conseguiti nel rispetto delle esigenze e delle finalità indicate all'art. 1 i provveditori agli studi, possono altresì, procedere ad aggregazioni, fusioni o soppressioni di istituti di istruzione in numero maggiore di quello previsto tenendo, peraltro, nella dovuta considerazione le esigenze sopra richiamate.

Art. 3.- Disposizioni comuni per tutti i gradi o ordini di scuole.

3.1 I provveditori agli studi adottano provvedimenti di aggregazione, fusione o soppressione delle istituzioni scolastiche che si discostino maggiormente dai criteri e parametri previsti dal presente decreto, previa delimitazione di ambiti territoriali nei quali sia assicurata la permanenza di almeno una istituzione scolastica per ciascun grado, ordine e tipo di scuola; tali ambiti vanno dimensionati, anche sulla base di accordi con gli enti locali competenti per territorio in maniera differenziata per ciascun grado di istituti di istruzione e per ciascun tipo di scuola secondaria superiore, tenendo conto dell'entità della rispettiva utenza. Al riguardo saranno tenute in particolare considerazione proposte di aggregazione avanzate dagli istituti e scuole direttamente interessati, sulla base di accordi organizzativi raggiunti tra le stesse istituzioni.

3.2 I medesimi criteri e parametri di riferimento vanno applicati valutando comparativamente gli eventuali disagi derivanti dai provvedimenti di cui al comma 1 e gli effetti negativi, sull'efficacia dei processi formativi, determinati dall'esiguità delle dimensioni degli istituti interessati. Assumono, al riguardo, particolare rilievo, in vista del mantenimento dell'assetto esistente, i disagi conseguenti all'aggregazione ad altra istituzione o alla soppressione di scuole funzionanti nelle località di montagna, nelle piccole isole e nelle zone caratterizzate da condizioni economiche e socio-culturali particolarmente critiche.

3.3 Al fine di conseguire gli obiettivi fissati dall'art. 2 e di assicurare stabilità nel tempo alle istituzioni scolastiche esistenti, con riferimento alle rispettive aree territoriali di pertinenza, possono essere disposti interventi nei confronti di scuole funzionanti con un numero di classi superiore a quello minimo previsto dall'art. 4 .

3.4 Nella definizione dell'ordine di priorità degli interventi previsti e nell'individuazione delle istituzioni di riferimento, relativamente ai casi di aggregazione o fusione, i provveditori debbono tener conto:

- delle linee ed obiettivi generali della programmazione regionale;
- di progetti di innovazione didattica e di sviluppo della qualità della formazione, realizzati da singole istituzioni scolastiche;
- delle caratteristiche funzionali delle strutture edilizie utilizzate da ciascuna scuola (dimensioni, ente proprietario dell'edificio, corrispondenza alle norme di igiene del lavoro, prevenzione degli incendi e sicurezza antinfortunistica, esistenza di laboratori, mense, palestre, servizi di trasporto pubblico ed ogni altro elemento connesso all'agibilità e raggiungibilità dell'immobile);
- delle iniziative in atto di educazione permanente e formazione ricorrente con particolare riguardo a corsi per lavoratori-studenti finalizzati al conseguimento di titoli di studio, corsi integrati o convenzionati con organismi formativi delle regioni o di enti locali, nonché corsi preordinati al rientro nel sistema formativo di giovani adulti;
- dei posti di personale direttivo vacanti e dei prevedibili collocamenti a riposo dello stesso personale, senza, peraltro, subordinare gli interventi alla vacanza del relativo ufficio di direzione o presidenza.

3.5 I provvedimenti di aggregazione o fusione concernenti scuole nelle quali siano state avviate iniziative sperimentali di innovazione degli ordinamenti e delle strutture ai sensi dell'art. 278 del D.Lvo n. 297/1994 citato nelle premesse, sono adottati senza pregiudicare la prosecuzione dei peculiari percorsi formativi.

3.6 Ai fini di cui al presente decreto le classi delle scuole annesse ai convitti nazionali ed agli educandati femminili statali e quelle delle scuole medie annesse agli istituti d'arte sono unitariamente computate, salvo il disposto di cui al successivo art. 8. Le scuole medie statali annesse ai Conservatori di musica, contemplate dall'art. 16 della legge 13 dicembre 1962, n. 185, possono essere mantenute purché siano costituite da almeno un corso completo e le relative classi siano formate secondo i parametri fissati per la generalità delle scuole dello stesso grado.

3.7 Con riguardo agli istituti di istruzione secondaria superiore, i provveditori agli studi, in attuazione del protocollo d'intesa stipulato tra il Ministero della P.I. e l'Unione delle Province d'Italia, promuovono accordi di programma con le Province competenti, aperti alla partecipazione di tutti gli enti territoriali interessati nell'ambito provinciale, fermi restando gli obiettivi di cui all'art. 2, comma 2.

Art. 4.- Disposizioni concernenti istituti e scuole dello stesso grado, ordine e tipo.

4.1 Salvo il disposto degli artt. 2 e 3, si procede alla soppressione, fusione o aggregazione, di norma, dei circoli didattici funzionanti con meno di 30 classi, comprese le sezioni di scuola materna statale, delle scuole medie con meno di 12 classi e degli istituti di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, con meno di 25 classi.

4.2 I provvedimenti di cui al comma 1 sono, peraltro, adottati previa valutazione delle particolari condizioni di funzionamento delle singole istituzioni e delle specifiche esigenze didattico-organizzative dei diversi tipi di scuola; a tal fine va considerata l'opportunità di conservare l'autonomia anche di istituzioni scolastiche di consistenza inferiore a quella sopra indicata, con riferimento alla eventuale esistenza di elementi quali:

- a) la fondata previsione della costituzione di nuove classi che nei prossimi anni possano consentire all'istituzione di raggiungere dimensioni di maggiore consistenza;
- b) la particolare complessità di direzione e di gestione connessa alla pluralità di indirizzi di studio coesistenti, all'attuazione sperimentale di progetti concernenti contestualmente nuovi ordinamenti didattici e nuove strutture formative, ivi compresi i corsi di perfezionamento postsecondari, nonché all'esistenza di aziende agrarie, convitti, officine e laboratori di particolare complessità o di specializzazioni rivolte a settori produttivi con peculiari specificità;
- c) il funzionamento di corsi integrativi previsti dal comma 6 dell'art. 191 del T.U. richiamato nelle premesse, di corsi post-diploma nonché di corsi serali per lavoratori, quando non esistano, nell'ambito territoriale di riferimento, altre istituzioni scolastiche con le medesime opportunità formative.

4.3 Mantengono l'autonomia di funzionamento, ove non sia disposta l'aggregazione ad istituti di altro ordine o tipo, ai sensi del successivo articolo, gli istituti e scuole unici del loro ordine o

tipo in ambito provinciale, purché funzionanti con almeno 12 classi, nonché gli istituti con caratteristiche peculiari tali da attribuire loro rilevanza in campo nazionale.

4.4 Al fine di realizzare una maggiore funzionalità delle istituzioni scolastiche, singoli plessi, sedi succursali, sezioni staccate o scuole coordinate possono essere aggregate da altri istituti dello stesso grado, ordine e tipo, nell'ambito di una riorganizzazione complessiva degli insediamenti scolastici tendente ad assicurare, a ciascuna istituzione autonoma, stabilità nel tempo e aderenza al proprio bacino di utenza.

Art. 5.- Aggregazioni fra scuole materne, elementari e medie.

5.1 Nei comuni montani, classificati come tali dall'art. 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, ed aventi meno di 5.000 abitanti, possono essere costituiti istituti autonomi comprensivi di scuola materna, elementare e secondari di primo grado.

5.2 Il disposto del comma 1 trova applicazione anche nelle piccole isole e nelle aree geografiche con peculiari caratteristiche etniche o linguistiche.

5.3 Gli istituti sopra indicati possono comprendere anche unità scolastiche situate in comuni diversi della stessa comunità montana, della stessa isola o della stessa area geografica omogenea. Tali istituti possono essere costituiti.

a) per trasformazione di circoli didattici in plessi aggregati a scuole medie già funzionanti autonomamente, ovvero per trasformazione di scuole medie in sezioni aggregate a circoli didattici già esistenti;

b) per aggregazione di plessi di scuola elementare a scuole medie già dotate di autonomia ovvero per aggregazione di sezioni staccate di scuole medie a circoli didattici già autonomi;

c) per accorpamento in unica entità scolastica, dotata di autonomia, di plessi e sezioni staccate già dipendenti da circoli didattici e scuole medie.

5.4 Nei casi previsti dalla lettera b) del comma precedente, la sede centrale e la presidenza della nuova istituzione verticale restano individuate nella istituzione scolastica già autonoma che aggrega i plessi o le sezioni staccate. Nelle altre situazioni l'individuazione della sede centrale e, quindi, della direzione dell'istituto è decisa dal provveditore agli studi in base alla raggiungibilità delle sedi, alla disponibilità dei trasporti locali, alle condizioni strutturali e logistiche esistenti (edifici, palestre, ecc.) nonché nel rispetto dei limiti e delle condizioni indicate ai commi 6 e 8 e tenuto conto della consistenza delle classi e degli alunni delle unità scolastiche interessate.

5.5 Al fine di assicurare le migliori condizioni di funzionamento, i provveditori agli studi promuovono convenzioni con i comuni, o consorzi di comuni, e le comunità montane per l'assegnazione del personale e per la gestione dei beni e servizi strumentali, con particolare riferimento ai casi in cui le istituzioni preposte debbano essere articolate su più comuni del territorio interessato.

5.6 Le istituzioni di cui al presente articolo possono essere realizzate nei casi in cui l'istituto scolastico derivante dall'aggregazione o fusione delle unità scolastiche preesistenti abbia, di norma, almeno 15 classi e 250 alunni, salvo situazioni di eccezionale disagio, con riguardo alle isole più piccole nonché alle località di montagna.

5.7 In conformità a quanto previsto dall'O.M. 4 agosto 1995, n. 267 negli istituti comprensivi di cui al presente articolo viene costituito un unico collegio dei docenti articolato in sezioni per ciascun grado di scuola presente nell'istituzione medesima.

5.8 La costituzione di istituti comprensivi nei casi contemplati nel precedente comma 3 è disposta con riferimento al numero complessivo di istituzioni previste, per ciascuna provincia, nelle tabelle allegate al presente decreto.

Art. 6.- Altri casi di aggregazione tra scuole materne, elementari e medie.

6.1 Possono, altresì, essere costituiti istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado nei comuni con popolazione inferiore a 10.000, nonché in zone territoriali più densamente popolate, caratterizzate da fenomeni di dispersione scolastica particolarmente estesi o da elevati rischi di devianza minorile e, infine, nonché nelle zone suburbane delle grandi città corrispondenti ad ambiti territoriali omogenei e definibili in base al sistema delle vie di comunicazione e dei trasporti pubblici. A tal fine i Provveditori agli studi promuovono le opportune intese con i comuni interessati.

6.2 Le istituzioni di cui al comma 1 possono comprendere anche unità scolastiche di comuni vicini che, complessivamente, non superino le dimensioni demografiche sopra indicate e siano distanti dal centro abitato dove ha sede la stessa istituzione non più di 15 km. Esse debbono essere costituite da non meno di 20 classi, comprese le sezioni di scuola materna statale e frequentate da almeno 400 alunni.

6.3 Nella costituzione degli istituti sopra indicati si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, commi 3, 4, 5, 7 e 8.

6.4 Gli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media costituiti ai sensi dell'art. 9 dell'O.M. 9 novembre 1994, n. 315 e dall'art. 8 del D.I. 18 giugno 1996, n. 236 conservano il carattere sperimentale.

Art. 7.- Aggregazioni tra istituti d'istruzione secondaria superiore di diverso ordine e tipo.

7.1 Le istituzioni di istruzione secondaria superiore da trasformare in sezioni staccate o in scuole coordinate ai sensi dell'art. 5 o le sezioni staccate e le scuole coordinate già esistenti, sono aggregate tra loro ovvero anche ad istituti di diverso ordine e tipo, nei limiti di cui ai successivi secondo e terzo comma.

7.2 I provvedimenti di aggregazione sono adottati quando nello stesso comune o in comuni vicini coesistano istituti autonomi e scuole coordinate o sezioni staccate da altri istituti, anche di tipo diverso siti in località considerevolmente distanti.

7.3 Le aggregazioni di cui al comma 1 e 2 sono disposte, prioritariamente tra istituti, scuole coordinate o sezioni staccate dello stesso settore professionale o di tipologia affine, quindi tra istituti dello stesso ordine di studi, successivamente tra istituti di istruzione professionale e tecnica relativi a settori produttivi omogenei; ove non sia possibile adottare una delle soluzioni sopra indicate possono essere aggregate unità scolastiche di ordine e finalità diverse.

7.4 Nell'individuazione dell'istituto da aggregare ad altra unità scolastica di ordine diverso, si deve tener conto della consistenza delle classi e degli alunni delle rispettive sedi, della loro raggiungibilità, nonché delle condizioni strutturali e logistiche degli edifici; tale individuazione deve altresì essere rapportata alla opportunità di garantire l'equilibrata distribuzione degli istituti autonomi tra i diversi ordini di istituzione secondaria superiore.

7.5 Gli istituti derivanti dall'aggregazione di scuole di diverso ordine o tipo assumono personalità giuridica e conservano le denominazioni delle scuole aggregate; le modalità di esercizio dell'autonomia conseguente all'attribuzione della personalità giuridica, la costituzione e l'attività del consiglio di istituto, l'articolazione del collegio dei docenti in sezioni, nonché la redistribuzione degli oneri, a carico degli enti obbligati, per il funzionamento delle scuole, sono stabilite con il regolamento previsto dall'art. 1, comma 20 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Art. 8.- Provvedimenti relativi a plessi, succursali e sezioni staccate.

8.1 Nei piani provinciali di cui all'art. 2 i provveditori agli studi comprendono anche i plessi di scuola elementare o materna e le sedi coordinate o sezioni staccate di scuole e istituti di istruzione secondaria, delle quali si debba disporre la soppressione secondo le indicazioni contenute nelle tabelle allegate al presente decreto. Tali provvedimenti potranno essere adottati con effetti gradualità nell'arco del triennio 1997/99.

8.2 Ai fini sopra indicati si deve tener conto delle specifiche caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino d'utenza di ciascuna sede scolastica, nonché della distanza da scuole viciniori, delle vie di comunicazione e delle sostenibilità dei tempi di percorrenza, in relazione all'età degli alunni dei diversi gradi di scuole. I provvedimenti di soppressione da adottare sono, pertanto, subordinati al preventivo accertamento della possibilità, per gli alunni, di frequentare altre scuole per l'assolvimento dell'obbligo scolastico. A tal fine deve essere svolta adeguata e preventiva opera di promozione verso i comuni affinché, ove necessario, stabiliscano forme di consorzio per il trasporto degli alunni, per il servizio di mensa, ove previsto, nonché per eventuali ulteriori supporti ritenuti funzionali al raggiungimento degli obiettivi didattico-educativi, con particolare riguardo alle esigenze degli alunni portatori di handicap.

8.3 I provvedimenti di cui al punto 1 sono adottati, tenendo conto dei criteri e delle condizioni sopra indicate, prendendo in considerazione prioritariamente:

- i plessi di scuola elementare e materna con meno di 10 alunni per ciascuna classe o sezione;

- le sezioni staccate di scuola media con meno di 15 alunni per classe;
- le sedi coordinate, sezioni staccate o succursali di istituti di istruzione secondaria superiore, nonché gli indirizzi di studio e le sezioni di diverso tipo funzionanti nella medesima sede scolastica, con meno di 20 alunni per ogni anno di corso.

8.4 In deroga al disposto del comma 3, per le scuole elementari e medie uniche, relativamente a ciascun grado di istruzione, il numero minimo di alunni è riducibile, rispettivamente, a 6 e a 8, nei comuni montani che si trovino in situazione di particolare disagio, con riguardo all'altitudine dei centri abitati, alla struttura orografica del territorio, alla distanza fra le sedi scolastiche viciniori e allo stato delle vie di comunicazione, nonché nelle piccole isole.

8.5 In casi eccezionali, qualora il numero degli alunni iscritti a ciascun anno del corso di scuola media sia inferiore a 8 e la distanza dalla sede di scuola media più vicina sia tale da escludere la raggiungibilità della stessa sede, possono essere accolti nella medesima classe alunni di anni di corso diversi.

Art. 9.- Istituzioni educative.

9.1 Nel rispetto dei criteri generali indicati dal comma 3 e contestualmente al piano di cui all'art. 2, i Provveditori agli studi procedono alla soppressione dei convitti nazionali degli Educandati femminili dello Stato e dei convitti annessi a istituti di istruzione professionale e tecnica con meno di 30 convittori o di 50 convittori e semiconvittori, purché sussistano, nell'ambito regionale, analoghe istituzioni; negli istituti con meno di 20 convittori e più di 50 convittori potranno essere mantenuti esclusivamente i servizi di semiconvitto.

9.2 Ai fini previsti dal comma 1, i convitti maschili e femminili annessi al medesimo istituto di istruzione possono essere considerati unitariamente, purché le condizioni logistiche lo consentano, con la conseguente unificazione dei servizi tecnici e ausiliari.

9.3 I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati gradualmente nel corso del triennio 1997/99, prendendo prioritariamente in considerazione gli istituti con minor numero di convittori, con riguardo ai dati rilevati nell'anno scolastico corrente e in quello precedente, nonché alle richieste di ammissione pervenute per il successivo anno scolastico.

Art. 10.- Nuove istituzioni.

10.1 Non si procede all'istituzione di nuove scuole o istituti di ogni ordine e grado, nè di sezioni staccate o scuole coordinate, a meno che non lo rendano necessario esigenze di decentramento o ridimensionamento di istituzioni particolarmente pletoriche e fermo restando il numero complessivo di istituzioni, plessi, scuole coordinate e sezioni staccate complessivamente previste, per ciascuna provincia, nelle tabelle allegate al presente decreto.

10.2 L'istituzione di altre sezioni o corsi di studio in istituti di istruzione secondaria superiore può essere attuata entro il limite dell'organico complessivo fissato per ciascuna provincia dal relativo D.I., tenendo presente l'esigenza, in attesa dell'assunzione di nuovi indirizzi in materia, di limitare gli interventi alle situazioni assolutamente indilazionabili in relazione a comprovate esigenze della domanda di formazione; in ogni caso l'istituzione potrà essere autorizzata per corsi previsti dai nuovi ordinamenti dei settori di riferimento delle istituzioni interessate e con l'avvertenza di possibili cambiamenti in ordine al piano di studi.

Relativamente alle sezioni e agli indirizzi di studio particolarmente specializzati, a diffusione interprovinciale o interregionale, eventuali nuove istituzioni potranno essere autorizzate previe intese con gli uffici centrali competenti per grado e tipo di scuola.

10.3 L'istituzione di nuovi corsi di studio, di sezioni di qualifica o di specializzazioni di cui al precedente comma deve avvenire, di norma, previa soppressione, nell'ambito dello stesso istituto o in altri istituti della provincia, di un pari numero di corsi di altro indirizzo, atta a garantire l'invarianza dell'organico provinciale a tal fine sono adottati, prioritariamente, provvedimenti istitutivi che, all'atto dell'istituzione stessa, non comportino maggiori spese di personale.

10.4 Possono, altresì, essere accolte proposte di trasformazione delle finalità formative di istituzioni di istruzione secondaria superiore già esistenti, con la conseguente modificazione del tipo di scuola, in relazione alle esigenze socio-economiche o all'evoluzione demografica del territorio e alle prospettive di occupazione emergenti nell'economia locale.

10.5 In relazione alle stesse esigenze demografiche e socio-economiche di cui al comma 3, è consentito il trasferimento della sede di istituti o scuole in comuni viciniori; si può, altresì,

procedere al trasferimento della sede centrale in plessi, sezioni staccate o scuole coordinate dello stesso circolo didattico, scuola o istituto.

10.6 L'adozione dei provvedimenti indicati ai precedenti commi resta comunque subordinata alle necessarie preventive intese con gli enti locali competenti, che debbono, altresì, assumere formalmente gli oneri relativi, in conformità alla normativa vigente. Per le istituzioni di istruzione professionale deve essere acquisito, altresì, il parere delle regioni interessate; detto parere è vincolante per l'istituzione dei corsi per la formazione di addetti alle attività sanitarie ausiliare (ottico, odontotecnico, etc.)

Art. 11.- Approvazione ed esecuzione del piano.

11.1 I provveditori agli studi, con propri decreti aventi carattere definitivo, da emanarsi in tempi compatibilmente utili per la definizione degli organici di diritto e l'effettuazione del movimento del personale, adottano i rispettivi piani provinciali di riorganizzazione della sede scolastica. Di conseguenza sono disapplicate, limitatamente all'a.s. 1997/98, le norme di cui al capo II, titolo II del T.U. approvato con D.Lvo 16 aprile 1994, n. 297, con eccezione di quelle contenute all'art. 63.

11.2 Gli stessi provveditori agli studi pervengono alla definizione del piano nel rispetto degli obiettivi fissati con le tabelle annesse al presente decreto, e, ove possibile, previ accordi di programma, con le competenti Amministrazioni provinciali, sentiti gli enti locali interessati e tenuto conto delle proposte degli organi collegiali dei distretti e delle istituzioni scolastiche. Essi acquisiscono, infine, il parere dei consigli scolastici provinciali, con particolare riguardo alla definizione dell'ordine di priorità degli interventi da adottare.

11.3 Il parere del consiglio scolastico provinciale è obbligatorio e, limitatamente all'ordine di priorità dei provvedimenti, vincolante, fermo restando il numero degli stessi provvedimenti da adottare in conformità alle tabelle annesse al presente decreto. Il parere del suddetto Consiglio deve di regola essere reso entro 20 giorni dalla richiesta, ovvero in tempi tali da consentire il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente comma 1.

Art. 12.- Regioni a statuto speciale e province autonome.

12.1 I provvedimenti di riorganizzazione della rete scolastica sono adottati dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome secondo le disposizioni contenute nelle norme di attuazione e modificazione dei rispettivi statuti; conseguentemente, le previsioni contenute nelle tabelle allegate, relativamente alle province della Sicilia, hanno carattere indicativo.

12.2 Per i conseguenti provvedimenti sull'organico del personale scolastico statale, i piani adottati dalla regione siciliana sono trasmesse, per le prescritte intese, a tutti gli uffici centrali preposti all'amministrazione di istituti scolastici.

Art. 13.- Zone colpite da eccezionali avversità atmosferiche.

13.1 Per i comuni individuati dai decreti del presidente del Consiglio dei ministri del 26 e del 29 novembre 1994 è garantita, ai sensi della legge 16 febbraio 1995, n. 35, la conferma delle attuali sedi di scuola dell'obbligo anche in deroga alle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 14.- Informativa sindacale.

14.1 I provveditori agli studi, in applicazione di quanto contemplato dall'art. 7, comma 2, lett. b) del vigente CCNL del comparto scuola, provvedono a fornire ai soggetti sindacali di cui all'art. 6 del citato contratto, la prevista informazione preventiva in ordine ai criteri generali adottati per la riorganizzazione della rete scolastica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.



MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
AOODPIT - DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0001001 - 10/04/2014 - USCITA



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'istruzione

CIRCOLARE N. 36

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle d'Aosta

AOSTA

Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana

BOLZANO

All'Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca

BOLZANO

All'Intendente Scolastico per la scuola delle località ladine

BOLZANO

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per la Provincia

TRENTO

LORO SEDI

e, p.c.

Al Gabinetto del Ministro

SEDE

All'Ufficio Legislativo

SEDE

Al Capo del Dipartimento per l'Istruzione

SEDE

Al Capo del Dipartimento per la Programmazione

SEDE

Ai Presidenti delle Regioni

LORO SEDI

Al Coordinamento tecnico della IX Commissione della Conferenza delle Regioni

Via Parigi

ROMA

Oggetto: DPR 263/12 a.s. 2014/2015: Istruzioni per l'attivazione dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) e per la determinazione delle dotazioni organiche dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello [art.4, comma 1, lett. a)], di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana [art.4, comma 1, lett. c)] e di secondo livello [art.4, comma 1, lett. b)]. Trasmissione Schema di Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'istruzione

Come è noto, il 26 febbraio 2013 è entrato in vigore il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2012, n. 263 *Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.*

Pertanto, a partire dall'a.s. 2014-2015, saranno attivati i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (di seguito denominati CPIA) ed i corsi di istruzione degli adulti, compresi quelli che si svolgono presso gli istituti di prevenzione e pena, saranno riorganizzati nei seguenti percorsi: *percorsi di istruzione di primo livello e percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana*, realizzati dai CPIA, nonché *percorsi di istruzione di secondo livello*, realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica.

Con la presente nota si intendono fornire istruzioni per l'attivazione dei CPIA e per la determinazione delle dotazioni organiche dei percorsi di istruzione degli adulti, di primo livello [art.4, co. 1, lett. a)], di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana [art.4, co. 1, lett. c)] e di secondo livello [art.4, co. 1, lett. b)], cui al DPR 263/12.

A) Attivazione dei CPIA.

Si fa riferimento alla nota 130 del 30 gennaio 2014 con la quale la Scrivente ha fornito prime indicazioni in merito all'attivazione dei CPIA e, nel confermare quanto ivi espresso, si invitano le SS.LL. ad adottare gli adempimenti di competenza in attuazione dei piani di dimensionamento approvati dalle Regioni, conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al DPR 263/2012 a partire dal 1° settembre 2014.

In primo luogo, si richiama l'attenzione delle SS. LL. affinché le Regioni e gli Enti locali, qualora non vi abbiano già compiutamente provveduto, nei rispettivi piani di dimensionamento, procedano all'adozione degli atti necessari alla completa definizione degli stessi, come a seguito indicato.

Infatti, il dimensionamento, l'attribuzione delle personalità giuridica e dell'autonomia ai CPIA costituiscono presupposti di fondamentale importanza per la loro attivazione e la gestione delle operazioni e delle fasi relative alla determinazione dei relativi organici. In tale contesto le SS.LL. renderanno le previste informative alle OO.SS. del comparto scuola.

A tal fine, si precisa che a partire dall'a.s. 2014 /2015, la personalità giuridica e l'autonomia, di cui all'art. 21 della L. 59/97, potranno essere attribuite, con conseguente assegnazione del relativo Dirigente scolastico e Direttore dei servizi generali amministrativi, solo a quei CPIA - **istituiti con delibera della Regione nel relativo piano di dimensionamento della rete scolastica per l'a.s. 2014/2015 - per i quali si provveda a:**



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'istruzione

- Identificare i CTP e le scuole carcerarie di primo livello ad essi associate (con le relative istituzioni scolastiche di riferimento) che, a seguito del suddetto dimensionamento, sono ricondotti nel CPIA; pertanto, fermo restando che **non è possibile attribuire personalità giuridica e autonomia ai CPIA dei quali non siano stati individuati i relativi CTP (e scuole carcerarie di primo livello ad essi associate)** in essi riorganizzati, si invitano le SS.LL a verificare l'avvenuta "riorganizzazione" e a perfezionare gli atti ad essa conseguenti, anche al fine di fornire le indicazioni operative per il corretto espletamento degli adempimenti amministrativo-contabili in capo alle istituzioni scolastiche oggetto della predetta riorganizzazione.
- Individuare la sede principale e le sedi associate ad essa collegate (punti di erogazione dei percorsi di primo livello e dei percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana), con l'indicazione dell'indirizzo e, laddove già rilasciato, del relativo codice meccanografico. Pertanto, fermo restando che **non è possibile attribuire personalità giuridica e autonomia ai CPIA di cui non è stata definita la relativa rete territoriale di servizio (sede principale e sedi associate)**, si invitano le SS.LL a verificare l'avvenuta individuazione della **rete**, a perfezionare l'acquisizione dei relativi codici meccanografici e ad acquisire, per quanto di competenza, le informazioni - da parte degli Enti locali competenti - circa l'utilizzo degli edifici destinati ad ospitare le sedi suddette, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 23/96 e alle responsabilità derivanti in materia di sicurezza.
- Accertare che l'effettiva consistenza della popolazione scolastica non sia inferiore a quella prevista dalla normativa vigente, atteso il permanere anche per l'anno scolastico 2014/2015 delle disposizioni di cui ai commi 5 e 5 bis dell'art.19 della legge 15 luglio 2011, n. 111 come modificato dalla legge 183/2011, art. 4, comma 69 e 70; a tal fine, si richiama quanto espresso con la nota in parola, specificando che il computo degli iscritti ai corsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana deve tener conto unicamente di quelli iscritti ai corsi finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello della conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2. In ogni caso, fermo restando che **non è possibile assegnare il dirigente scolastico e il direttore dei servizi generali amministrativi con una popolazione scolastica inferiore alla misura prevista dalla normativa vigente (400 e/o 600)**, è rimesso al prudente apprezzamento delle SS.LL. ogni valutazione di eventuali ulteriori elementi utili all'accertamento della popolazione scolastica necessaria ai fini dell'attribuzione dell'autonomia ai CPIA.

Nell'ambito degli indici, minimo e massimo, stabiliti dalla normativa vigente, la dimensione ottimale di ciascun CPIA deve tener conto, tra l'altro, dei seguenti elementi: 1) Incidenza percentuale della popolazione adulta (over 18 anni) residente nell'area territoriale di pertinenza con riferimento ai vari livelli di istruzione; 2) incidenza percentuale della dispersione scolastica dei giovani adulti (16-18 anni) residenti nell'area territoriale di pertinenza; 3) incidenza percentuale della domanda potenziale espressa dai NEET e dai cittadini non comunitari regolarmente



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'istruzione

soggiornati nell'area territoriale di pertinenza; 4) caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socioculturali dell'area territoriale di pertinenza.

Da ultimo, si rammenta che *"Fino alla costituzione del consiglio di istituto e della giunta esecutiva le relative funzioni sono svolte dal commissario straordinario nominato dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica"* (art. 7, co.2, DPR 263/12).

Nelle realtà territoriali nelle quali, nell'a.s. 2014/2015, non è possibile attivare i CPIA in base alle condizioni sopra riportate, le SS.LL valuteranno la possibilità di favorire la realizzazione dei progetti assistiti a livello nazionale, di cui alla nota MIUR n.4241/DGIFTS del 31 luglio 2013.

B) Dotazioni organiche dei percorsi di istruzione degli adulti di cui al DPR 263/12.

A decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello [art. 4, comma 1, lett. a)] e ai percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana [art. 4, comma 1, lett. c)] realizzati dai Centri per l'istruzione degli adulti, ai percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello [art. 4, comma 1, lett. b)], realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica, rimanendo in esse incardinati, si applicano le disposizioni di cui allo schema di Decreto Interministeriale delle Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2014/2015, trasmesso con Circolare n. 34 del 1 aprile 2014.

Tali disposizioni, si applicano, altresì, ai percorsi di istruzione degli adulti realizzati dai CTP e dai Corsi serali non ancora ricondotti ai nuovi assetti previsti dal D.P.R. 263/2012.

L'applicazione del nuovo assetto didattico dei percorsi di primo e secondo livello con l'adattamento dei piani di studio di cui ai Regolamenti emanati con i D.P.R. del 15 marzo 2010, n. 87-88-89 è definita dalle linee guida di cui allo schema di Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, allegato. Tali linee guida sono state elaborate sulla base dei documenti approvati dal Gruppo tecnico nazionale per l'istruzione degli adulti, costituito con Decreto Dipartimentale n. 6 del 5 marzo 2013 e successive integrazioni e modificazioni.

B.1 Dotazioni provinciali

Le dotazioni organiche di istituto dei CPIA, per i percorsi di primo livello e per i percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana e delle istituzioni scolastiche (art. 4, comma 6, DPR 263/12) per i percorsi di secondo livello, nonché dei CTP e dei Corsi serali non ancora ricondotti ai nuovi assetti previsti dal D.P.R. 263/2012, sono definite dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale su proposta dei Dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate nel limite dell'organico regionale assegnato. A tal fine, i Dirigenti scolastici rappresentano,



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'istruzione

adeguatamente motivandole, al Direttore generale regionale le esigenze indicate nel piano dell'offerta formativa e ogni altro elemento ritenuto utile, improntando le proposte a criteri di efficienza e razionale contenimento della spesa in modo che, in base alla serie storica degli studenti iscritti ai CTP ricondotti nei CPIA e/o ai CTP non ancora ricondotti e alla serie storica degli studenti iscritti ai corsi serali, nonché di altri elementi in possesso, la previsione sia rispondente alle reali esigenze, fermo restando che la dotazione di organico non superi complessivamente quella dell'anno scolastico precedente, salvo un giustificabile incremento del numero delle iscrizioni.

I Direttori generali degli UU.SS.RR. una volta acquisite le proposte formulate dai Dirigenti scolastici, procedono alle opportune verifiche e controlli ed alla eventuale attivazione di interventi modificativi delle previsioni effettuate dalle singole istituzioni scolastiche e rendono definitivi i dati, dandone formale comunicazione alle istituzioni scolastiche interessate e al Sistema informativo.

B.2 Percorsi di primo livello e percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana

I percorsi di primo livello relativi al primo periodo didattico di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), del D.P.R. 29 ottobre 2012, n.263, hanno un orario complessivo di 400 ore, destinato allo svolgimento di attività e insegnamenti obbligatori relativi ai saperi e alle competenze attesi in esito ai percorsi di scuola secondaria di primo grado.

Il quadro orario di riferimento è riportato nella Tabella 1 che fa parte integrante della presente circolare.

In assenza della certificazione conclusiva della scuola primaria, l'orario complessivo è incrementato fino ad un massimo di ulteriori 200 ore, in relazione ai saperi e alle competenze possedute dallo studente. Tale quota può essere utilizzata anche ai fini dell'alfabetizzazione in lingua italiana degli adulti stranieri, di cui al comma 1, lettera c) del citato D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263.

I percorsi di primo livello, relativi al secondo periodo didattico di cui all'art. 4, comma 2, lettera b), del D.P.R. 29 ottobre 2012, n.263, hanno un orario complessivo pari al 70 per cento di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti del primo biennio degli istituti tecnici o professionali per l'area di istruzione generale.

Il quadro orario di riferimento è riportato nella Tabella 1 che fa parte integrante della presente circolare.

I docenti in servizio nell'a.s. 2013/2014 presso i Centri Territoriali Permanenti che nell'a.s. 2014/2015 sono ricondotti nei CPIA, permangono in servizio presso i Centri Territoriali Permanenti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'istruzione

medesimi, e le dotazioni organiche per l'istruzione degli adulti rimangono confermate nelle quantità previste nell'a.s. 2013/2014.

B.3 Percorsi di secondo livello.

I percorsi di secondo livello di cui all'art. 4, comma 3, lettere a), b), c), del D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263, hanno, rispettivamente, un orario complessivo pari al 70 per cento di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici, professionali o dei licei artistici con riferimento all'area di istruzione generale e alle singole aree di indirizzo.

I quadri orari di riferimento sono riportati nelle tabelle di seguito elencate che fanno parte integrante della presente circolare:

- *Tabella 2 - Quadri orari degli indirizzi Istituto Tecnico – settore Economico.*
- *Tabella 3 - Quadri orari degli indirizzi Istituto Tecnico – settore Tecnologico.*
- *Tabella 4 - Quadri orari Opzioni indirizzi/articolazioni Istituti Tecnici – settore Tecnologico.*
- *Tabella 5 - Quadri orari degli indirizzi Istituti Professionali – settore Servizi.*
- *Tabella 6 - Quadri orari degli indirizzi Istituti Professionali – settore Industria e Artigianato.*
- *Tabella 7 - Quadri orari Opzioni indirizzi/articolazioni Istituti Professionali – settore Servizi.*
- *Tabella 8 - Quadri orari Opzioni indirizzi/articolazioni Istituti Professionali – settore Industria e Artigianato.*
- *Tabella 9 - Quadri orari degli indirizzi Licei Artistici.*

I percorsi di secondo livello di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.R. 29 ottobre 2012, n.263, relativi agli istituti tecnici, agli istituti professionali e ai licei artistici, con riferimento ai periodi didattici di cui al comma 3, lettere a), b) e c), sono realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica, rimanendo in esse incardinati. Tali istituzioni scolastiche sono individuate nell'ambito della competenza esclusiva delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di programmazione dell'offerta formativa, nel rispetto dei criteri e dei parametri definiti ai sensi della normativa vigente e con l'osservanza dei vincoli stabiliti per la finanza pubblica.

Nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione liceale possono prevedere, altresì, la realizzazione di percorsi finalizzati al conseguimento di altri diplomi di istruzione liceale oltre a quello di liceo artistico, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e delle dotazioni organiche definite ai sensi dell'art. 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 e dell'art. 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'istruzione

In attesa del regolamento relativo alla revisione delle classi di concorso, previsto dall'art. 64 della legge n. 133 del 2008, si rende necessario, per la definizione degli organici e per le conseguenti operazioni di mobilità, fare riferimento alle attuali classi di concorso, opportunamente integrate e modificate con le discipline e gli ambiti disciplinari relativi ai nuovi ordinamenti degli Istituti tecnici, professionali e dei Licei artistici.

Gli insegnamenti che trovano confluenza in più classi di concorso del precedente ordinamento devono essere considerati insegnamenti "atipici" la cui assegnazione alle classi di concorso deve prioritariamente mirare a salvaguardare la titolarità dei docenti presenti nei corsi serali e nell'istituzione scolastica nella quale sono incardinati, la ottimale determinazione delle cattedre e la continuità didattica.

In presenza, nei percorsi di secondo livello, di più di un titolare di classi di concorso "atipiche", si darà la precedenza a coloro che risulteranno collocati con il maggior punteggio nella graduatoria dei corsi serali unificata incrociando le varie graduatorie, dell'istituto nel quale sono incardinati, nel rispetto delle precedenze di cui all'art. 7 del CCNI sulla mobilità. Resta inteso che sono da salvaguardare comunque i docenti che impartiscono l'insegnamento o il laboratorio presente nell'indirizzo rispetto al titolare di altro insegnamento o laboratorio non pertinente con l'indirizzo, articolazione, opzione, nonché nel curriculum attivato.

In assenza di titolari del corso serale da "salvaguardare" l'attribuzione dovrà avvenire prioritariamente, sui titolari da salvaguardare dei corsi diurni e, previa intesa con l'Ufficio scolastico territoriale, scegliendo le classi di concorso in esubero a livello provinciale. In assenza delle citate situazioni, la classe di concorso dovrà essere attribuita in coerenza con il POF, assicurando una equilibrata distribuzione dei posti alle classi di concorso al fine di venire incontro alle aspettative dei docenti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento, evitando di assegnare tutte le ore ad una classe di concorso a discapito di altre.

Per quanto riguarda i percorsi di secondo livello (ex-corsi serali), che rimangono incardinati presso gli istituti di secondo grado, la prevista riduzione dei quadri orari, il cui monte ore sarà pari al 70% dei corrispondenti corsi diurni, non comporterà riduzione alla dotazione organica e le eventuali economie potranno essere utilizzate prioritariamente per lo sviluppo dei percorsi di secondo livello e in via subordinata per altre esigenze delle istituzioni di secondo grado.

Al fine di assicurare agli alunni che nell'anno scolastico 2014/15 frequenteranno il quinto anno di corsi degli Indirizzi, Articolazioni e Opzioni degli Istituti Tecnici, Professionali e dei Licei Artistici e che, nel 2013/14, hanno frequentato corsi con i quadri orari del precedente ordinamento, è data la possibilità di mantenere, per il solo quinto anno, il quadro orario del precedente ordinamento con il relativo esame di stato.

B.4 Percorsi di secondo livello – assetti didattico - organizzativi

I percorsi di secondo livello di Istruzione tecnica, di Istruzione professionale e di Liceo artistico di cui al D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263, art. 4, comma 1, lettera b) sono articolati in tre periodi



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'istruzione

didattici strutturati come indicato all'art. 4, comma 3.

Come previsto dalla Circolare n. 34 del 1 aprile 2014, il primo e il secondo periodo didattico possono essere attivati con almeno 25 studenti; il terzo periodo didattico che si identifica con la classe terminale, al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi, può essere costituito con un numero pari ai secondi periodi didattici purché comprendano almeno 10 studenti.

Al fine di assicurare lo svolgimento dei corsi di cui al citato art. 4, comma 1, lettera b), in particolare, l'avvio del primo e del secondo periodo didattico per gli indirizzi di studio coerenti con le specifiche esigenze delle diverse realtà territoriali, è possibile derogare dal numero di 25 alunni, purché si adottino assetti didattico - organizzativi che consentano di rientrare nei limiti di spesa previsti, con una più razionale utilizzazione delle risorse umane mediante:

- a. *l'aggregazione di studenti di indirizzi, articolazioni e opzioni diversi della stessa tipologia di istituzione scolastica: tecnica o professionale o artistica per le discipline comuni: "Lingua e letteratura italiana", "Lingua inglese", "Storia", "Matematica" per il primo, secondo e terzo periodo didattico e altre eventuali discipline comuni;*
- b. *l'aggregazione di studenti di indirizzi, articolazioni e opzioni diversi dell'istruzione tecnica per "Diritto ed economia", "Scienze integrate (Fisica)", "Scienze integrate (Chimica)", "Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica", "Tecnologie informatiche" per il primo periodo didattico;*
- c. *l'aggregazione di studenti di indirizzi, articolazioni e opzioni diversi dell'istruzione professionale per le discipline di indirizzo comuni del primo biennio;*
- d. *l'aggregazione di studenti di indirizzi diversi di liceo artistico per le discipline di indirizzo comuni del primo biennio, del secondo biennio e dell'ultimo anno;*
- e. *l'aggregazione di studenti della stessa tipologia di istituzione scolastica: tecnica o professionale o artistica, di diversi indirizzi, articolazioni e opzioni per unità di apprendimento comuni alle discipline dei diversi indirizzi, articolazioni e opzioni.*

Ai sensi dell'art. 35, 1° comma, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e dell'art. 21 del Regolamento sul dimensionamento, approvato con DPR n. 81 del 20 marzo 2009, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di diversi moduli organizzativi, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina. In applicazione dei regolamenti relativi ai licei, agli istituti tecnici e agli istituti professionali, le cattedre sono costituite, di norma, con non meno di 18 ore settimanali; comunque, nel rispetto degli obiettivi finanziari di cui all'art. 64 della legge 133 del 2008, i docenti che a seguito della riconduzione delle cattedre a 18 ore vengono a trovarsi in situazione di soprannumerarietà, sono trasferiti d'ufficio secondo la procedura prevista dal CCNI sulla mobilità.

Nei percorsi di secondo livello gli eventuali posti orario vengono costituiti prioritariamente utilizzando ore disponibili nei corsi diurni della medesima istituzione scolastica, dopo aver soddisfatto le esigenze dei titolari dei corsi diurni.

Le istituzioni scolastiche possono utilizzare la quota di autonomia del 20% dei curricoli, nell'ambito



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'istruzione

degli indirizzi definiti dalle Regioni e in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa. Nei limiti del contingente di organico assegnato annualmente alle scuole, tale quota è determinata, in base all'orario complessivo delle lezioni del primo periodo didattico e del complesso del secondo e del terzo periodo didattico, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie, fermo restando che ciascuna disciplina non può essere decurtata per più del 20% del monte ore previsto dal quadro orario. Per i percorsi di Liceo artistico tale quota non può essere superiore al 20% del monte ore complessivo previsto nel primo periodo didattico, al 30% nel secondo periodo didattico e al 20% nel terzo periodo didattico, fermo restando che l'orario previsto dal piano di studio di ciascuna disciplina non può essere ridotto in misura superiore a un terzo nell'arco dei tre periodi didattici e che non possono essere soppresse le discipline previste nel terzo periodo didattico nei piani di studio. L'utilizzo di tale quota non dovrà determinare esuberi di personale.

Atteso che il primo periodo didattico dei percorsi di secondo livello è funzionale all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, di cui al DM 139/07, i Direttori generali degli UU.SS.RR, valuteranno l'opportunità di favorirne l'attivazione in modo da rispondere adeguatamente alla domanda degli studenti tenuti a detto assolvimento.

Gli ambiti territoriali provinciali provvederanno ad inserire i dati, comunicati dai dirigenti scolastici, relativi al primo, secondo e terzo periodo didattico, dopo le opportune verifiche in base alle indicazioni degli uffici scolastici regionali, nelle maschere predisposte per le maxi sperimentazioni.

B.5 Percorsi di istruzione degli adulti negli istituti di prevenzione e pena

Il Regolamento di cui al D.P.R. 29 ottobre 2012, n.263, all'art. 1, comma 2, riconduce, nelle norme generali per la graduale ridefinizione dell'assetto organizzativo e didattico dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti ivi compresi i Corsi serali, i Corsi della scuola dell'obbligo e di Istruzione secondaria superiore negli istituti di prevenzione e di pena attivati ai sensi della normativa previgente. Pertanto, i percorsi di istruzione degli adulti negli istituti di prevenzione e pena, di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) e lett. c), sono ricondotti ai Centri di istruzione degli adulti, mentre i percorsi di istruzione degli adulti negli istituti di prevenzione e pena, di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), sono ricondotti alle istituzioni scolastiche presso le quali sono attivati i suddetti percorsi.

Tenuto conto che, l'istruzione del primo ciclo costituisce il presupposto per la promozione della crescita culturale e civile del detenuto e la base necessaria al suo eventuale accesso ai successivi gradi dell'istruzione e alla sua formazione professionale, tecnica e culturale, i percorsi di istruzione degli adulti di **primo livello** sono attivati in presenza di un numero di detenuti da 5 a 12 (nel caso di pluriclassi il numero massimo rimane fissato a 10). Il numero dei docenti, in tal caso, è fissato in un docente per la scuola primaria e tre docenti di scuola secondaria di I grado per i percorsi di primo livello, relativi al primo e al secondo periodo didattico, e per i percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, individuati dal Dirigente scolastico del Centro provinciale di istruzione degli adulti, sentito l'Istituto di prevenzione e di pena.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'istruzione

Per assicurare la finalità precipua dei percorsi, in ottemperanza al dettato costituzionale, che è quella di favorire l'esercizio del diritto allo studio, **anche assolvendo l'obbligo di istruzione**, e di rieducare il detenuto alla convivenza civile attraverso azioni positive che lo aiutino nelle ridefinizione del proprio progetto di vita e nell'assunzione di responsabilità verso se stesso e la società, i percorsi di istruzione di secondo livello, finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica, sono realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali sono attivati i suddetti percorsi, concordando con l'Istituto di prevenzione e di pena il numero di allievi detenuti, che può essere inferiore a quello stabilito ordinariamente per i corsi di secondo livello, assicurando, in ogni caso, la prosecuzione dei corsi già attivati.

C) Dotazione organica del personale amministrativo e ausiliario

A partire dall'anno scolastico 2014 – 2015, la dotazione organica del personale amministrativo e ausiliario è definita dal D.P.R. 22 giugno 2009 n. 119- Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell'articolo 64, commi 2,3 e 4 lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

La Tabella "1", prevista dall'art. 1, comma 2, del citato D.P.R., alla nota e) prescrive che ai Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta, sostituiti dai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CIPIA), è assegnato il personale nella misura prevista per le istituzioni scolastiche autonome. Per quanto riguarda il profilo professionale di assistente amministrativo una unità per ogni CTP riorganizzato nel CPIA; la dotazione organica dei collaboratori scolastici è determinata in ragione di un collaboratore scolastico per ciascuna sede ove si svolgano le attività di istruzione degli adulti.

Ferma restando la dotazione organica del personale ATA a livello regionale definita dal regolamento, il direttore dell'Ufficio scolastico regionale può assegnare ai Centri unità di personale del profilo di assistente tecnico ovvero, in alternativa, prevedere la stipula di accordi tra le istituzioni scolastiche interessate per collaborazioni plurime.

D) Disposizioni transitorie.

Le disposizioni di cui alla presente circolare si applicano anche ai CTP e ai Corsi serali non ancora ricondotti ai nuovi assetti previsti dal D.P.R. 263/2012.

Resta fermo che ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.P.R. 263/2012, tutti i CTP e i Corsi serali cessano di funzionare il 31 agosto 2015.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'istruzione

E) Modalità di comunicazione dell'organico al Sistema informativo

I dati relativi ai CPIA, che non sono elaborati dal sistema informativo, devono essere comunicati, a livello di cattedre, sulla base dell'allegata Tabella 1), ai relativi Ambiti territoriali provinciali che, dopo opportune verifiche e controlli, sulla base delle indicazioni dei Direttori generali regionali, provvederanno ad inserirli nel sistema informativo tramite la procedura di organico di diritto della scuola di primo grado, nella sezione istruzione e formazione in età adulta.

I dati relativi all'organico dei percorsi di secondo livello (ex corsi serali), che non sono elaborati dal sistema informativo, devono essere comunicati, a livello di cattedre e ore residue, sulla base dei quadri orari relativi ai percorsi di secondo livello, ai relativi Ambiti territoriali provinciali che, dopo opportune verifiche e controlli, sulla base delle indicazioni dei Direttori generali regionali, provvederanno ad inserirli nel sistema informativo secondo le procedure previste per le ex maxisperimentazioni.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Luciano Chiappetta



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'istruzione

Al Direttori generali degli Uffici scolastici
regionali

LORO SEDI

e p.c. Agli Assessori Regionali all'istruzione
LORO SEDI

OGGETTO: dimensionamento della rete scolastica - A.S. 2014/2015

Il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito della citata legge 8 novembre 2013, n. 128, all'art. 12 prevede che a decorrere dall'a.s. 2014/2015, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni, siano definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in Conferenza unificata, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5 bis dell'art. 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n.98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Sui contenuti dell'ipotesi di decreto interministeriale si sono svolti diversi incontri senza però giungere ad una conclusione definitiva e, pertanto, tenuto conto dei tempi necessari per la definizione degli organici e le successive procedure di mobilità del personale, in vista dell'avvio dell'anno scolastico 2014/2015, a partire dal 10 dicembre c.m., sono state aperte le funzioni dell'aggiornamento anagrafe delle scuole (nuove istituzioni, fusioni, soppressioni etc.) e, presumibilmente, verranno tenute aperte sino al 31 gennaio 2014.

La mancata stipula dell'accordo e la conseguente mancata predisposizione del Decreto Interministeriale comporta il permanere, anche per l'anno scolastico 2014/2015, delle disposizioni di cui ai commi 5 e 5 bis dell' art. 19 della legge 15 luglio 2011, n. 111 come modificato dalla legge 183 /2011, art. 4 comma 69, che prevede la non assegnazione del dirigente scolastico e del DSGA nei casi in cui la scuola non raggiunga i 400 (in particolari casi) o i 600 alunni.

Si invitano, pertanto, le SS.LL. a stabilire immediati contatti con gli Uffici dei competenti Assessorati regionali per offrire ogni utile collaborazione e supporto nell'ottica di una sollecita definizione della programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa suggerendo, di recuperare le istituzioni sottodimensionate dimensionandole



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

opportunamente e, per quanto possibile, non alterando l'attuale assetto della rete scolastica.

Con l'occasione si ricorda che i Poli Tecnici-Professionali devono essere presenti nei Piani di dimensionamento della rete scolastica regionale.

Per ogni utile riferimento, si allega il decreto relativo all'anno scolastico 2013/2014, registrato dalla Corte dei Conti, che ha definito il numero delle istituzioni scolastiche dimensionate e quelle sottodimensionate.

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Luciano Chiappetta

A stylized, handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luciano Chiappetta'.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'istruzione

REGIONE	ISTITUZIONI SCOLASTICHE (a)	ISTITUZIONI SCOLASTICHE SOTTODIMENSIONATE (b)	C.P.I.A. (c)	TOTALI (a-b+c)
ABRUZZO	206	21	4	189
BASILICATA	141	38	2	105
CALABRIA	395	64	5	336
CAMPANIA	1.027	52	0	975
EMILIA ROMAGNA	539	26	18	531
FRIULI V.GIULIA (Lingua Ital.)	158	12	6	152
FRIULI V.GIULIA (Lingua Slovena)	14	0	0	14
LAZIO	768	82	16	702
LIGURIA	191	12	6	185
LOMBARDIA	1.149	34	20	1.135
MARCHE	245	26	7	226
MOLISE	82	40	0	42
PIEMONTE	589	19	16	586
PUGLIA	690	29	15	676
SARDEGNA	313	44	8	277
SICILIA	888	21	10	877
TOSCANA	483	23	11	471
UMBRIA	150	15	0	135
VENETO	612	29	0	583
TOTALE	8.640	587	144	8.197

N.B.: Nella presente tabella, alla lett. b) è contenuta l'indicazione delle istituzioni scolastiche sottodimesionate che, come previsto dalla Legge n. 111/2011, così come modificata dalla Legge n. 183/2011, dovranno essere assegnate con incarico di reggenza

Le stesse istituzioni scolastiche vengono riportate a mero titolo indicativo in quanto non rientrano tra le sedi da assegnare a dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato

Alla lett. c) sono indicati i Centri Permanenti per l'Istruzione degli Adulti, che, in attesa dell'apposito regolamento, non possono essere coperti con incarico effettivo

Pertanto le istituzioni scolastiche da coprire con incarico a tempo indeterminato sono

8.053



Sentenza **147/2012**

Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

Presidente QUARANTA - Redattore MATTARELLA

Udienza Pubblica del **18/04/2012** Decisione del **04/06/2012**

Deposito del **07/06/2012** Pubblicazione in G. U. **13/06/2012**

Norme impugnate: Art. 19, c. 4° e 5°, del decreto legge 06/07/2011, n. 98, convertito con modificazioni in legge 15/07/2011 n. 111.

Massime: **36384 36385 36386**

Atti decisi: **ric. 90, 98, 99, 101, 102, 104 e 105/2011**

SENTENZA N. 147

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 19, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, promossi dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Umbria, dalla Regione siciliana, e dalle Regioni Puglia e Basilicata, con ricorsi notificati il 12-14 e il 13 settembre 2011, depositati in cancelleria il 14, il 21 e il 23 settembre 2011 e rispettivamente iscritti ai nn. 90, 98, 99, 101, 102, 104 e 105 del registro ricorsi 2011.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 aprile 2012 il Giudice relatore Sergio Mattarella;

uditi gli avvocati Giandomenico Falcon per le Regioni Liguria ed Emilia-Romagna, Marcello Cecchetti per la Regione Toscana, Paola Manuali per la Regione Umbria, Marina Valli e Beatrice Fiandaca per la Regione siciliana e gli avvocati dello Stato Enrico De Giovanni e Angelo Venturini per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.□ Con sette diversi ricorsi le Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Umbria, Puglia, Basilicata e la Regione siciliana hanno proposto questioni di legittimità costituzionale relative a diverse disposizioni del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

La presente decisione ha oggetto unicamente l'impugnazione dell'art. 19, commi 4 e 5, del citato decreto-legge, essendo oggetto di separate decisioni la trattazione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale proposte dalle sole Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Liguria avverso altre disposizioni, con riferimento anche a differenti parametri.

Le Regioni menzionate hanno censurato l'art. 19, comma 4, del d.l. n. 98 del 2011 □e alcune di esse, e cioè le Regioni Toscana, Umbria, Puglia e Basilicata, anche il successivo comma 5 □per violazione degli artt. 117, terzo e sesto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione, del principio di leale collaborazione e, limitatamente alla Regione siciliana, anche per violazione, oltre che del già citato art. 117, terzo comma, Cost., degli artt. 14, lettera r), 17, lettera d), e 20 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana), nonché degli artt. 1 e 6 del d.P.R. 14 maggio 1985, n. 246 (Norme di attuazione dello Statuto della regione siciliana in materia di pubblica istruzione).

2.□ Il testo dei due commi impugnati è il seguente:

«4. Per garantire un processo di continuità didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti comprensivi per acquisire l'autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.

5. Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome».

3.□ Le Regioni a statuto ordinario ricorrenti censurano le suindicate disposizioni con argomentazioni in larga misura coincidenti.

Esse osservano, innanzitutto, che tali norme comportano una significativa riduzione del numero delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado mediante la formazione di istituti comprensivi, imponendo un numero minimo di iscritti come condizione per ottenere l'autonomia e determinando una diminuzione del numero dei dirigenti scolastici; il tutto nel quadro di un complessivo contenimento della spesa in materia di istruzione, avviato già con l'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Nella materia dell'istruzione □ argomentano le ricorrenti □ convivono diverse competenze, suddivise tra Stato e Regioni: al primo spetta la competenza esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, lettera n), Cost., in tema di «norme generali sull'istruzione», mentre è oggetto di competenza concorrente, secondo l'art. 117, terzo comma, Cost., la materia dell'istruzione in generale, nella quale allo Stato rimane soltanto la determinazione dei principi fondamentali.

Le Regioni ricorrenti rilevano che nel caso specifico, alla luce dei concetti espressi nella sentenza n. 200 del 2009 di questa Corte, non sembra che le disposizioni censurate possano rappresentare norme generali sull'istruzione, in quanto esse non fissano affatto gli standard minimi, non toccano i cicli dell'istruzione, non regolano le finalità ultime del sistema dell'istruzione, né hanno ad oggetto la regolamentazione delle prove che consentono il passaggio ai diversi cicli o la valutazione periodica degli apprendimenti e del comportamento degli studenti. Allo stesso modo, però, neppure sembra che le norme censurate possano ritenersi espressione di principi fondamentali in materia di istruzione, poiché le stesse si risolvono nell'enunciazione di una serie di regole di dettaglio «che precludono l'esercizio di scelte che sono la ragione stessa dell'autonomia che la Costituzione riserva alle Regioni» (così, testualmente, le Regioni Emilia-Romagna e Liguria). Stabilire che non possono esservi scuole dell'infanzia, scuole primarie e secondarie di primo grado che non siano accorpate in istituti comprensivi (art. 19, comma 4) significa escludere in via assoluta la possibilità di dare risalto a specifiche particolarità locali, imponendo alle Regioni una mera attività di esecuzione. Analogamente, l'art. 19, comma 5, vietando di attribuire la dirigenza scolastica alle istituzioni scolastiche autonome con un numero di alunni inferiore ad una certa soglia fissata dallo Stato esclude, senza una plausibile ragione, qualunque possibilità di valutazione da parte delle Regioni, da compiere sulla base delle risorse disponibili. Non si tratta, quindi, di principi fondamentali, bensì, in modo evidente, di una normativa di dettaglio emessa in una materia di competenza concorrente.

Osservano poi le ricorrenti che una tipica competenza regionale □ riconosciuta anche dalla giurisprudenza costituzionale intervenuta subito dopo la riforma del 2001 (sentenze n. 13 del 2004, n. 34 e n. 279 del 2005) e poi ribadita nella citata pronuncia n. 200 del 2009 □ è proprio quella riguardante la programmazione della rete scolastica ed il dimensionamento degli istituti scolastici. Tale competenza era stata già conferita alle Regioni dall'art. 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59); né è pensabile che una funzione attribuita alle Regioni nel quadro costituzionale antecedente la riforma di cui alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), sia stata poi alle stesse sottratta dopo tale riforma, che è orientata nel senso di una maggiore autonomia.

In particolare, la Regione Toscana sottolinea che le norme in esame rientrerebbero nel medesimo ambito di cui all'art. 64, comma 4, lettera f-bis), del d.l. n. 112 del 2008, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con citata la sentenza n. 200 del 2009.

La totale mancanza di ogni coinvolgimento delle Regioni nel processo di ristrutturazione degli istituti scolastici determinerebbe, inoltre, la violazione del principio di leale collaborazione □ che la Regione Basilicata, in particolare, ricollega all'art. 120 Cost. □ e dell'art. 118 Cost. (richiamato dalle Regioni Toscana e Umbria), poiché, anche invocando il principio di sussidiarietà in senso ascendente, si sarebbe dovuta comunque garantire un'adeguata concertazione con le Regioni. Il che è ancor più grave se si pensa che la modifica legislativa è intervenuta nel mese di luglio, ossia a ridosso dell'inizio dell'anno scolastico, in tal modo alterando decisioni ed assetti organizzativi già assunti dalle Regioni. A questo proposito, le Regioni Toscana, Umbria e Puglia fanno presente di essersi già dotate, con proprie leggi regionali o provvedimenti aventi natura di decreti, di un piano concernente il dimensionamento degli istituti scolastici.

Il carattere di norme di dettaglio delle disposizioni sottoposte a scrutinio, inoltre, lederebbe anche l'art. 117, sesto comma, Cost., in base al quale la potestà regolamentare spetta alle Regioni in tutte le materie che non rientrano in quelle di competenza esclusiva dello Stato.

4.□ Le Regioni ricorrenti rilevano, inoltre, che le disposizioni contenute nell'art. 19, commi 4 e 5, del d.l. n. 98 del 2011 non possono trarre il loro fondamento giustificativo in altri titoli di competenza previsti dall'art. 117 della Costituzione.

Al riguardo, le Regioni Umbria e Puglia evidenziano che non può parlarsi, in questo caso, di disposizioni concernenti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., perché la normativa impugnata non si preoccupa di imporre il raggiungimento di livelli qualitativamente minimi nel servizio istruzione □livelli che le Regioni possono certamente migliorare □ ma detta, invece, una normativa specifica relativa alle dimensioni ed alla dirigenza degli istituti scolastici.

Tutte le Regioni ordinarie ricorrenti, infine, specificano che le disposizioni oggi sottoposte allo scrutinio della Corte, pur avendo un chiaro obiettivo di riduzione della spesa, non possono considerarsi principi fondamentali nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica. La giurisprudenza costituzionale, infatti, ha ribadito in più occasioni (si richiamano, tra le altre, le sentenze n. 182 del 2011, n. 120 e n. 289 del 2008 e n. 169 del 2007) che lo Stato può imporre legittimamente alle Regioni vincoli alle politiche di bilancio; tuttavia, affinché non venga invasa la sfera di competenza regionale, occorre che tali limiti riguardino l'entità del disavanzo oppure, ma solo in via transitoria, la crescita della spesa corrente, fermo restando che lo Stato non può mai fissare limiti precisi per singole voci di spesa, ma soltanto un limite complessivo che lasci alle Regioni la libertà di allocare le risorse nei diversi ambiti. Nel caso specifico, invece, la normativa statale lede ulteriormente la competenza concorrente delle Regioni nella materia citata, perché non lascia alle stesse alcuna possibilità di scelta.

5.□ La Regione siciliana, infine, nel proprio ricorso, svolge considerazioni analoghe a quelle delle Regioni a statuto ordinario, ma richiama, inoltre, specificamente i parametri costituiti dalle norme dello Statuto speciale e dalle relative disposizioni di attuazione.

A norma dell'art. 14, lettera r), e dell'art. 17, lettera d), del r.d.lgs. n. 455 del 1946, infatti, la Regione è titolare di una potestà normativa primaria in materia di istruzione elementare e di una potestà concorrente relativa all'istruzione media e universitaria; l'art. 20 dello Statuto, poi, attribuisce alla Regione le funzioni esecutive ed amministrative nelle materie di competenza regionale. Tale quadro è completato dagli artt. 1 e 6 del d.P.R. n. 246 del 1985.

In attuazione di tali proprie competenze, la Regione siciliana precisa di essere intervenuta a regolare, fra l'altro, anche il dimensionamento degli istituti scolastici, con le proprie leggi regionali 24 febbraio 2000, n. 6, e 12 luglio 2011, n. 13. Scorrendo le disposizioni di queste ultime, si vede che la Regione ha fissato le condizioni numeriche che gli istituti scolastici sono tenuti a raggiungere per poter conseguire l'autonomia, per cui le indicazioni imposte dallo Stato vengono a confliggere con la normativa regionale. D'altra parte, la giurisprudenza costituzionale ha da tempo riconosciuto (vengono citate le risalenti pronunce n. 18 del 1969 e n. 165 del 1973) che la disciplina statale ha, nelle materie di competenza primaria della Regione, una sorta di efficacia suppletiva, tale che, ove la Regione abbia dettato norme proprie, le stesse prevalgono su quelle statali.

Osserva poi la ricorrente che le norme impugunate, invece, pur non essendo esplicitamente destinate ad operare anche nelle Regioni a statuto speciale, devono, in assenza di espressa previsione di garanzie delle loro competenze, ritenersi applicabili anche alle medesime.

La giurisprudenza costituzionale ha stabilito (sentenza n. 177 del 2004) che alla Regione siciliana spettano le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di pubblica istruzione, mentre allo Stato rimane la competenza relativa alla disciplina della natura giuridica e del riconoscimento legale degli istituti scolastici non statali, secondo un assetto che è da ritenere confermato anche alla luce dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Ne deriverebbe, pertanto, la sicura illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate.

Oltre alle citate lesioni, la Regione lamenta anche la violazione del principio di leale collaborazione, perché la normativa oggetto di ricorso è stata approvata senza alcuna previa concertazione con le Regioni.

6. In tutti i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con singoli atti di identico contenuto, chiedendo che le prospettate questioni vengano dichiarate non fondate.

Osserva l'Avvocatura dello Stato che le norme impugnate impongono la formazione di istituti comprensivi per la scuola dell'infanzia, per quella primaria e per quella secondaria di primo grado.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 200 del 2009, ha chiarito che, anche dopo la riforma del 2001, lo Stato mantiene una competenza esclusiva in materia di norme generali sull'istruzione; secondo tale pronuncia, deve ritenersi che «il sistema generale dell'istruzione, per sua stessa natura, rivesta carattere nazionale, non essendo ipotizzabile che esso si fondi su una autonoma iniziativa legislativa delle Regioni». Alla luce di questo criterio, va riconosciuto che le norme censurate, andando ad incidere sulla determinazione degli standard strutturali minimi che le istituzioni scolastiche devono possedere, «si possono annoverare tra quelle disposizioni che definiscono la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario ed uniforme su tutto il territorio nazionale»; in quanto tali, esse rientrano nella competenza esclusiva dello Stato. Come già in precedenza avveniva con l'art. 2 del d.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 (Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59), anche l'attuale art. 19 risponde alla necessità di fissare criteri omogenei su tutto il territorio al fine di far acquisire alle istituzioni scolastiche l'autonomia e di consentire l'attribuzione della personalità giuridica.

Ad analoghe conclusioni si perviene, secondo l'Avvocatura dello Stato, anche richiamando la competenza concorrente in tema di istruzione prevista dall'art. 117, terzo comma, Cost.: infatti la natura di norma di principio emerge dal rilievo per cui le norme dell'impugnato art. 19, commi 4 e 5, contribuiscono a configurare la struttura portante del sistema nazionale di istruzione, al fine anche di consentire un'offerta formativa omogenea.

Rileva poi la difesa del Presidente del Consiglio dei ministri che esiste, nella specie, anche un altro titolo di competenza statale, ossia quello del coordinamento della finanza pubblica. Le disposizioni in questione, infatti, in attuazione degli obiettivi finanziari già delineati dall'art. 64 del d.l. n. 112 del 2008, determinano evidenti risparmi di spesa «derivanti dalla riduzione del numero di istituti scolastici di 1.130 unità e dei posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi». In base alla giurisprudenza costituzionale (si citano le pronunce n. 417 del 2005, n. 181 del 2006 e n. 237 del 2009), una norma statale di principio, adottata in materia di competenza concorrente, può incidere su una o più materie di competenza regionale, anche di tipo residuale, il che comporterebbe la piena legittimità costituzionale delle disposizioni oggi in esame.

L'Avvocatura dello Stato rileva, infine, che la previsione di una soglia minima di alunni degli istituti scolastici costituirebbe uno degli standard per conseguire l'autonomia e che la relativa materia è di spettanza esclusiva dello Stato.

7. In prossimità dell'udienza, hanno depositato memorie le Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Umbria, Puglia e Basilicata, confutando le argomentazioni difensive dell'Avvocatura dello Stato, in particolare rispetto alla attinenza delle norme censurate alla materia dei principi generali sull'istruzione. Le difese delle Regioni hanno, altresì, ribadito la illegittimità di tali disposizioni anche sotto il profilo della materia del coordinamento della finanza pubblica, facendo riferimento all'orientamento della Corte per cui in tale materia la legge statale può porre gli obiettivi, lasciando alle Regioni la scelta circa gli strumenti concreti per la loro realizzazione.

Considerato in diritto

1.□ Le Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Umbria, Puglia, Basilicata e la Regione siciliana hanno proposto, con separati ricorsi, questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; nei ricorsi delle Regioni Toscana, Umbria, Puglia e Basilicata le questioni sono state sollevate anche con riguardo al comma 5 del medesimo articolo.

Ad avviso delle ricorrenti, dette norme sarebbero in contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto conterrebbero una normativa di dettaglio in una materia (l'istruzione) oggetto di competenza concorrente, posto che tali disposizioni non rientrano nella competenza esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lettera n), Cost. (norme generali sull'istruzione); con l'art. 117, sesto comma, Cost., secondo cui la potestà regolamentare spetta alle Regioni in tutte le materie che non rientrano in quelle di competenza esclusiva dello Stato; con l'art. 118 Cost., in quanto, anche invocando il principio di sussidiarietà in senso ascendente, si sarebbe dovuta comunque garantire un'adeguata concertazione con le Regioni; con l'art. 119 Cost., per lesione dell'autonomia finanziaria delle Regioni; con l'art. 120 Cost., per lesione del principio di leale collaborazione; ed infine, limitatamente alla sola Regione siciliana, le citate disposizioni sarebbero in contrasto con gli artt. 14, lettera r), 17, lettera d), e 20 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), nonché con gli artt. 1 e 6 del d.P.R. 14 maggio 1985, n. 246 (Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di pubblica istruzione), poiché la normativa statale interviene in un ambito nel quale alla Regione è riconosciuta competenza esclusiva e concorrente e, di conseguenza, anche esecutiva ed amministrativa.

2.□ I giudizi vanno riuniti, avendo ad oggetto le medesime disposizioni, ancorché prospettate in riferimento a diversi parametri costituzionali.

Occorre preliminarmente rilevare che il testo dell'art. 19, comma 5, oggetto di censura ha subito, successivamente alla proposizione delle odierne questioni, una modifica ad opera dell'art. 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012), a decorrere dal 1° gennaio 2012. Il testo originario del comma 5, risultante dalla conversione del decreto-legge e vigente nel momento della proposizione dei ricorsi, era il seguente: «5. Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome». A seguito della suddetta modifica, le due soglie di 500 e 300 unità sono state innalzate, rispettivamente, a 600 e 400 unità; come si vede, si tratta di una modifica che non è in alcun modo soddisfattiva delle pretese avanzate dalle Regioni ricorrenti, in quanto lascia praticamente inalterati i termini della lamentata lesione delle competenze, limitandosi a modificare le soglie numeriche necessarie per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche di un dirigente scolastico con incarico a tempo indeterminato.

Ne consegue che, in considerazione della sostanziale identità di contenuto precettivo e del principio di effettività della tutela costituzionale nei giudizi in via principale, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, si procederà allo scrutinio dell'art. 19, comma 5, nel testo risultante dalla modifica suindicata, benché la nuova disposizione non sia stata oggetto di ulteriore ricorso in via principale (v., tra le ultime, le sentenze n. 139 e n. 237 del 2009, nonché la sentenza n. 15 del 2010).

3.□ Passando al merito delle questioni, occorre esaminare per prima quella relativa all'art. 19, comma 4, del d.l. n. 98 del 2011.

È opportuno rilevare, ai fini del corretto inquadramento della questione, che il citato comma 4 è da ricondurre alla materia della «istruzione». La giurisprudenza di questa Corte, successivamente alla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, intervenuta con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), ha individuato i criteri

del riparto delle competenze tra lo Stato e le Regioni nella materia dell'istruzione, allo scopo di porre una chiara linea di confine tra i titoli di competenza esclusiva e concorrente che sono stati entrambi previsti nell'art. 117 della Costituzione.

In particolare, con le sentenze n. 200 del 2009 e n. 92 del 2011 è stata chiarita, alla luce delle precedenti pronunce sull'argomento (fra le quali, si vedano la sentenza n. 13 del 2004 e le sentenze n. 34 e n. 279 del 2005), la differenza esistente tra le norme generali sull'istruzione riservate alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera n), Cost. e i principi fondamentali della materia istruzione, che l'art. 117, terzo comma, Cost. devolve alla competenza legislativa concorrente. Si è detto, a questo proposito, che rientrano tra le norme generali sull'istruzione «quelle disposizioni statali che definiscono la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario e uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio dell'istruzione (interesse primario di rilievo costituzionale), nonché la libertà di istituire scuole e la parità tra le scuole statali e non statali». Sono, invece, espressione di principi fondamentali della materia dell'istruzione «quelle norme che, nel fissare criteri, obiettivi, direttive o discipline, pur tese ad assicurare la esistenza di elementi di base comuni sul territorio nazionale in ordine alle modalità di fruizione del servizio dell'istruzione, da un lato, non sono riconducibili a quella struttura essenziale del sistema d'istruzione che caratterizza le norme generali sull'istruzione, dall'altra, necessitano, per la loro attuazione (e non già per la loro semplice esecuzione) dell'intervento del legislatore regionale» (sentenza n. 92 del 2011 che richiama la precedente n. 200 del 2009).

L'art. 19, comma 4, oggi in esame contiene due previsioni, strettamente connesse: l'obbligatoria ed immediata costituzione di istituti comprensivi, mediante l'aggregazione della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e di quella secondaria di primo grado, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche costituite separatamente, e la definizione della soglia numerica di 1.000 alunni che gli istituti comprensivi devono raggiungere per acquisire l'autonomia; soglia ridotta a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Si tratta, quindi, di una norma che regola la rete scolastica e il dimensionamento degli istituti.

Va osservato che il legislatore, prima della citata riforma costituzionale del 2001, era intervenuto a regolare con apposite norme il riparto di competenze relative all'organizzazione della rete scolastica; l'art. 138, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), già disponeva che fossero delegate alle Regioni le funzioni amministrative riguardanti la «programmazione, sul piano regionale, nei limiti della disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali»; subito dopo, il d.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 (Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59), ha disposto (art. 3) che le Regioni approvino il piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche sulla base dei piani disposti dalle singole Province. Ne consegue che come questa Corte ha avuto modo di rilevare fin dalle sentenze n. 13 del 2004 e n. 34 del 2005 è del tutto implausibile che il legislatore costituzionale del 2001 abbia inteso sottrarre alle Regioni la competenza relativa al programma di dimensionamento delle istituzioni scolastiche che già era di loro spettanza in un quadro costituzionale segnato da una impostazione maggiormente centralizzata.

La legislazione degli anni più recenti è intervenuta con altre disposizioni in tale materia. L'art. 64, comma 4-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto riconoscendo, ancora una volta, la competenza delle Regioni che le medesime dovessero provvedere, per l'anno scolastico 2009/2010, ad assicurare il dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri fissati dall'art. 2 del citato d.P.R. n. 233 del 1998. Il successivo d.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 (Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), mirava a modificare il quadro

normativo, disponendo, all'art. 1, che alla definizione «dei criteri e dei parametri per il dimensionamento della rete scolastica e per la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio scolastico, si provvede con decreto, avente natura regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata» tra lo Stato e le Regioni. Il medesimo art. 1, peraltro, stabilisce che, fino all'emanazione del menzionato decreto ministeriale, continui ad applicarsi la disciplina vigente, in particolare il d.P.R. n. 233 del 1998, ivi compreso il relativo art. 3 da considerarsi abrogato soltanto all'atto dell'entrata in vigore del predetto decreto ministeriale (art. 24, comma 1, lettera d, del d.P.R. n. 81 del 2009).

Non risulta, comunque, che tale decreto sia mai intervenuto, tanto che alcune delle Regioni ricorrenti hanno fatto presente, negli odierni ricorsi, che l'art. 19, comma 4, in esame è stato emanato quando esse avevano già provveduto all'approvazione dei piani regionali di dimensionamento in vista dell'inizio dell'anno scolastico 2011/2012, piani evidentemente formulati secondo lo schema di cui al d.P.R. n. 233 del 1998.

4.□ Alla luce delle osservazioni che precedono, la questione avente ad oggetto l'art. 19, comma 4, è fondata.

La disposizione censurata mostra, anzitutto, un certo margine di ambiguità perché, mentre impone l'aggregazione delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, in istituti comprensivi, non esclude la possibilità di soppressioni pure e semplici, cioè di soppressioni che non prevedano contestuali aggregazioni. Ma, comunque, anche volendo disattendere questa possibile lettura, è indubbio che la disposizione in esame incide direttamente sulla rete scolastica e sul dimensionamento degli istituti, materia che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 200 del 2009, n. 235 del 2010 e n. 92 del 2011), non può ricondursi nell'ambito delle norme generali sull'istruzione e va, invece, ricompresa nella competenza concorrente relativa all'istruzione; la sentenza n. 200 del 2009 rileva, in proposito, che «il dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche» è «ambito che deve ritenersi di spettanza regionale». Trattandosi di ambito di competenza concorrente, allo Stato spetta soltanto di determinare i principi fondamentali, e la norma in questione non può esserne espressione.

L'art. 19, comma 4, infatti, pur richiamandosi ad una finalità di «continuità didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione», in realtà non dispone sulla didattica: esso, anche con questa sua prima previsione, realizza un ridimensionamento della rete scolastica al fine di conseguire una riduzione della spesa, come, del resto, enunciato dalla rubrica dell'art. 19 («Razionalizzazione delle spese relative all'organizzazione scolastica. Concorso degli enti locali alla stabilizzazione finanziaria»), dalla rubrica del Capo III del decreto-legge («Contenimento e razionalizzazione delle spese in materia di impiego pubblico, sanità, assistenza, previdenza, organizzazione scolastica»), nonché dal titolo del medesimo («Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»). L'aggregazione negli istituti comprensivi, unitamente alla fissazione della soglia rigida di 1.000 alunni, conduce al risultato di ridurre le strutture amministrative scolastiche ed il personale operante all'interno delle medesime, con evidenti obiettivi di risparmio; ma, in tal modo, essa si risolve in un intervento di dettaglio, da parte dello Stato, in una sfera che, viceversa, deve rimanere affidata alla competenza regionale.

Il carattere di intervento di dettaglio nel dimensionamento della rete scolastica emerge, con ancor maggiore evidenza, dalla seconda parte del comma 4, relativa alla soglia minima di alunni che gli istituti comprensivi devono raggiungere per ottenere l'autonomia: in tal modo lo Stato stabilisce alcune soglie rigide le quali escludono in toto le Regioni da qualsiasi possibilità di decisione, imponendo un dato numerico preciso sul quale le Regioni non possono in alcun modo interloquire. Va ribadito ancora una volta, invece, come questa Corte ha chiarito nella sentenza n. 200 del 2009, che «la preordinazione dei criteri volti all'attuazione del dimensionamento» delle istituzioni scolastiche «ha una diretta e immediata incidenza su situazioni strettamente legate alle varie realtà territoriali e alle connesse esigenze socio-economiche di ciascun territorio, che ben possono e devono essere apprezzate in sede regionale, con la precisazione che non possono venire in rilievo aspetti che ridondino sulla qualità dell'offerta formativa e, dunque, sulla didattica».

Occorre rilevare, per completezza, che l'Avvocatura dello Stato ha invocato, nei propri scritti difensivi, oltre ai titoli di competenza esclusiva ed ai principi fondamentali in tema di competenza

concorrente in materia di istruzione, anche quello di competenza concorrente relativo al coordinamento della finanza pubblica.

La Corte osserva, al riguardo, che, pur perseguendo la disposizione in esame «come si è detto» evidenti finalità di contenimento della spesa pubblica, resta pur sempre il fatto che anche tale titolo consente allo Stato soltanto di dettare principi fondamentali, e non anche norme di dettaglio; e, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali possono qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla seguente duplice condizione: in primo luogo, che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente; in secondo luogo, che non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi» (sentenza n. 326 del 2010).

Sulla base delle precedenti considerazioni, va rilevato che la disposizione sottoposta a scrutinio non risponde alle condizioni necessarie per costituire un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica.

L'Avvocatura dello Stato ha altresì invocato, con riferimento alla seconda parte del comma 4 in esame, la competenza esclusiva statale in materia di requisiti minimi che le istituzioni scolastiche devono possedere per essere definite autonome. È indubbio che competa allo Stato la definizione dei requisiti che connotano l'autonomia scolastica, ma questi riguardano il grado della loro autonomia rispetto alle amministrazioni, statale e regionale, nonché le modalità che la regolano, ma certamente non il dimensionamento e la rete scolastica, riservati alle Regioni nell'ambito della competenza concorrente. Va ricordato che la legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), che reca norme fondamentali sull'autonomia «invocata anche dall'Avvocatura dello Stato per motivare questa rivendicazione in competenza esclusiva» prevede, all'art. 21, che i «requisiti dimensionali ottimali» per l'autonomia vanno «individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali». Anche a motivo di questa esigenza, ancor prima del nuovo Titolo V della Parte seconda della Costituzione, gli artt. 2 e 3 del d.P.R. n. 233 del 1998 «anche esso invocato dall'Avvocatura perché, in larga misura, tuttora in vigore» hanno previsto che i piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, previsti dall'art. 21 in questione, al fine dell'attribuzione dell'autonomia, vadano definiti in conferenze provinciali, nel rispetto degli indirizzi di programmazione e dei criteri generali, riferiti anche agli ambiti territoriali, preventivamente adottati dalle Regioni, cui è affidata anche l'approvazione del piano regionale.

L'art. 19, comma 4, del d.l. n. 98 del 2011, pertanto, va dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., essendo una norma di dettaglio dettata in un ambito di competenza concorrente. Restano assorbiti gli ulteriori parametri richiamati nei ricorsi delle Regioni, ivi compresi quelli relativi allo Statuto speciale ed alle disposizioni di attuazione invocati dalla Regione siciliana.

5. La questione avente ad oggetto l'art. 19, comma 5, del d.l. n. 98 del 2011, nel testo modificato dell'art. 4, comma 69, della legge n. 183 del 2011, non è fondata.

La disposizione censurata, come si è detto, prevede che alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto a 400 per le istituzioni site in piccole isole, comuni montani e aree caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato; tali istituzioni, invece, sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni autonome.

È indubbio che questa previsione incide in modo significativo sulla condizione della rete scolastica, ma va rilevato che la norma in questione non sopprime i posti di dirigente, limitandosi a stabilirne un diverso modo di copertura e, tenendo presente che i dirigenti scolastici sono dipendenti pubblici statali e non regionali «come risulta sia dal loro reclutamento che dal loro complessivo status giuridico» è chiaro che il titolo di competenza esclusiva statale, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., assume un peso decisamente prevalente rispetto al titolo di competenza concorrente previsto in materia di

istruzione dal medesimo art. 117, terzo comma. La disposizione in esame persegue l'evidente finalità di riduzione del numero dei dirigenti scolastici □ al fine di contenimento della spesa pubblica □ attraverso nuovi criteri per la loro assegnazione nella copertura dei posti di dirigenza e questa materia rientra nell'ambito della competenza esclusiva dello Stato.

Ne consegue che la questione relativa al censurato art. 19, comma 5, va dichiarata non fondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse, nei confronti del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Umbria, dalla Regione siciliana e dalle Regioni Puglia e Basilicata;

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 4, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 5, del medesimo d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dell'art. 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato □ Legge di stabilità 2012), promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo e sesto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione, dalle Regioni Toscana, Umbria, Puglia e Basilicata, con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Sergio MATTARELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.



Sentenza **200/2009**

Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

Presidente AMIRANTE - Redattore QUARANTA

Udienza Pubblica del **09/06/2009** Decisione del **24/06/2009**

Deposito del **02/07/2009** Pubblicazione in G. U. **08/07/2009**

Norme impugnate: Art. 64 del decreto legge 25/06/2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 06/08/2008, n. 133; art. 4 del decreto legge 01/09/2008, n. 137, convertito con modificazioni in legge 30/10/2008, n. 169 e art. 3 del decreto legge 07/10/2008, n. 154.

Massime: **33538 33539 33540 33541 33542 33543 33544 33545 33546 33547 33548 33549 33550 33551**

Atti decisi: **ric. 68, 69, 74, 75, 81, 83, 91, 93, 95, 96, 97, 101/2008**

SENTENZA N. 200 ANNO 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; dell'art. 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università), come convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169; e dell'art. 3 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali), promossi dalle Regioni Piemonte (2 ricorsi), Emilia-Romagna, Toscana (2 ricorsi), Lazio, Puglia, Calabria, Campania, Basilicata, Siciliana e Abruzzo con ricorsi notificati il 16-17, il 20 e il 24-28 ottobre, il 14 e il 19 novembre, il 3, il 5 e il 6 dicembre 2008, depositati in cancelleria il 22, il 24 e il 28 ottobre, il 20 e il 26 novembre, il 10, il 12 e il 22 dicembre 2008 e rispettivamente iscritti ai nn. 68, 69, 74, 75, 81, 83, 91, 93, 95, 96, 97 e 101 del registro ricorsi 2008.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 9 giugno 2009 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;

uditi gli avvocati Stefano Santarelli per la Regione Piemonte, Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna, Lucia Bora per la Regione Toscana, Sabina Ornella di Lecce per la Regione Puglia, Mariano Calogero per la Regione Calabria e l'avvocato dello Stato Michele Dipace per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.— La Regione Piemonte, con ricorso notificato il 17 ottobre 2008 e depositato presso la cancelleria della Corte il successivo giorno 22 (ric. n. 68 del 2008), ha impugnato, tra l'altro, l'art. 64, commi da 1 a 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

La Regione ha prospettato la lesione degli artt. 117, 118 e 120 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione.

In particolare la ricorrente, nel richiamare la sentenza n. 13 del 2004 di questa Corte, afferma che le disposizioni impugunate lederebbero la competenza legislativa in materia di “istruzione”.

A tale proposito, si osserva che i criteri elencati nel comma 4, in relazione alle finalità di risparmio finanziario di cui ai commi 2 e 3, assunti senza la previa intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti d'interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), non costituirebbero “norme generali sull'istruzione”, ma integrerebbero una disciplina organizzativa che violerebbe le competenze regionali e il principio di leale collaborazione.

Sul punto, la ricorrente richiama anche il comma 6-*bis* dell'art. 64, introdotto dal decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali), espunto in sede di conversione nella legge 4 dicembre 2008, n. 189, rispetto al quale la Regione si è riservata di proporre autonoma impugnazione.

Infine, si sottolinea di avere già approvato i criteri per l'organica revisione del piano di dimensionamento scolastico, in ragione, altresì, della competenza sulla programmazione scolastica di cui all'art. 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

1.1.— Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, deducendo l'inammissibilità e comunque la non fondatezza della questione di costituzionalità promossa dalla Regione Piemonte.

La difesa dello Stato assume che le disposizioni censurate sono inserite nell'ambito della manovra finanziaria e quindi non possono che essere unitarie e valere per tutte le amministrazioni, comprese le Regioni e gli altri enti pubblici.

Le norme in questione costituirebbero principi fondamentali nella materia istruzione, anche in riferimento a quanto affermato dalla Corte con la sentenza n. 279 del 2005. La normativa sulla riorganizzazione della rete scolastica non potrebbe ritenersi normativa di dettaglio perché la stessa presenterebbe carattere generale, al fine di garantire la necessaria omogeneità dell'offerta formativa del sistema scolastico.

Inoltre, le disposizioni relative alle dotazioni organiche del personale della scuola andrebbero sussunte nell'ambito della materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», di cui all'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost.

Infine, si osserva che la disciplina censurata, essendo rivolta ad assicurare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale, spetterebbe alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera m, Cost.).

Secondo l'Avvocatura dello Stato, invece, l'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione della rete scolastica nei singoli ambiti territoriali rientrerebbe nelle competenze delle Regioni e delle autonomie locali, come sarebbe confermato dalla lettera *f-ter*) del suddetto art. 64, nonché dal comma 6-*bis*, introdotto dal citato decreto-legge n. 154 del 2008, che determina i tempi per la definizione dei piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche di competenza delle Regioni e degli enti locali.

Da quanto dedotto discenderebbe, infine, la legittimità dei regolamenti previsti dalle norme impugnate.

2.— La Regione Emilia-Romagna, con ricorso notificato il 20 ottobre 2008 e depositato presso la cancelleria della Corte il successivo giorno 22 (ric. n. 69 del 2008), ha impugnato, anch'essa, tra l'altro, l'art. 64, commi 3 e 4 (in particolare lettera *f-bis*), del decreto-legge n. 112 del 2008, come convertito dalla legge n. 133 del 2008, nonché il comma 6-*bis*, introdotto nel citato art. 64 dal decreto-legge n. 154 del 2008.

In particolare, ad avviso della Regione la previsione del piano programmatico di interventi previsto dall'art. 64, comma 3, violerebbe gli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost. Ed, infatti, detto piano, volto ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili non rientrerebbe nell'ambito delle “norme generali sull'istruzione”, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *n*), Cost., ma nella generale materia “istruzione”, che l'art. 117, terzo comma, Cost., attribuisce alla potestà legislativa regionale, salva la determinazione dei principi fondamentali da parte della legislazione statale.

Né potrebbe ritenersi che si sia in presenza delle condizioni per la chiamata in sussidiarietà, poiché tale evenienza avrebbe richiesto il pieno coinvolgimento dei soggetti costituzionalmente titolari della potestà legislativa, mentre nella fattispecie in esame è stato previsto il mero parere della Conferenza unificata e non l'intesa.

In ordine alla dedotta illegittimità costituzionale dell'art. 64, comma 4, la difesa regionale deduce la violazione dell'art. 117, terzo e sesto comma, Cost., nonché del principio di leale collaborazione.

Ed infatti detta norma, nel prevedere che, per l'adozione del piano di cui al comma 3, con successivi regolamenti si provveda ad una revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, esulerebbe dall'ambito delle «norme generali dell'istruzione», dovendo, pertanto escludersi, ai sensi dell'art. 117, sesto comma, Cost., il potere regolamentare dello Stato.

In ogni caso, qualora si ritenesse sussistente tale potere, la procedura prevista, non contemplando l'intesa ma solo il parere della Conferenza unificata, sarebbe illegittima. La Regione rileva, inoltre, che la previsione dei suddetti regolamenti altererebbe il sistema delle fonti come delineato nella Costituzione.

Con riferimento alla lettera *f-bis*), del suddetto comma 4 dell'art. 64, introdotta nel decreto-legge n. 112 del 2008 in sede di conversione in legge, si rileva come l'ulteriore ambito demandato alla disciplina regolamentare dello Stato – relativa alla «definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa» – poiché sarebbe riconducibile alla potestà legislativa regionale concorrente, violerebbe l'art. 117, sesto comma, Cost.

A sostegno delle proprie argomentazioni la ricorrente afferma, richiamando le sentenze n. 34 del 2005 e n. 13 del 2004, che tra le funzioni spettanti alle Regioni va annoverata quella di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale e di programmazione della rete scolastica.

Infine, la Regione Emilia-Romagna ha censurato il comma 6-*bis* dell'art. 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, lamentando la violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost., anche in riferimento all'art. 15 della legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), in quanto non sarebbero ravvisabili i requisiti di necessità ed urgenza.

Si duole, altresì, della circostanza che la disposizione in esame ponga norme di dettaglio per l'approvazione dei piani di ridimensionamento, nonché della previsione di un potere sostitutivo del Governo nei confronti delle Regioni in assenza di esigenze di carattere unitario.

2.1.— Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o non fondato e prospettando, in merito, argomentazioni difensive analoghe a quelle dedotte con riguardo al ricorso n. 68 del 2008.

3.— La Regione Toscana, con ricorso notificato il 20 ottobre 2008 e depositato presso la cancelleria della Corte il successivo 24 ottobre (ric. n. 74 del 2008), ha impugnato, tra l'altro, l'art. 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, come convertito nella legge n. 133 del 2008, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost.

La ricorrente espone che la norma impugnata demanda a regolamenti statali una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, per dare attuazione al piano programmatico disciplinato dal comma 3.

I criteri dettati dal legislatore, alle lettere da *a*) ad *f-ter*) del comma 4, per l'esercizio della menzionata potestà regolamentare, ad avviso della difesa regionale, evidenzerebbero come detti regolamenti debbano disciplinare anche profili organizzativi del sistema scolastico, materia in ordine alla quale sussisterebbe la potestà legislativa concorrente delle Regioni, con la conseguente lesione dell'art. 117, terzo e sesto comma, Cost.

Anche la Regione Toscana, a sostegno delle proprie argomentazioni, richiama le sentenze n. 34 del 2005 e n. 13 del 2004.

3.1.— Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o non fondato e prospettando argomentazioni difensive analoghe a quelle già dedotte rispetto ai ricorsi di cui sopra.

4.— La Regione Piemonte, con ricorso notificato con spedizione a mezzo posta il 24 ottobre 2008 e pervenuto presso la cancelleria della Corte il medesimo giorno 24 (ric. n. 75 del 2008), ha impugnato il comma 6-*bis* dell'art. 64 del decreto-legge n. 112 del 2008.

In via preliminare, la ricorrente richiama le censure mosse in ordine all'art. 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 con il ricorso n. 68 del 2008.

Con riguardo alla specifica norma oggetto di impugnazione la Regione ha prospettato le seguenti doglianze.

In primo luogo, si deduce la lesione dell'art. 120, secondo comma, Cost., anche in relazione all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3). Non sussisterebbero, infatti, i presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo del Governo rispetto ad organi delle Regioni e degli enti locali.

In secondo luogo, si assume la violazione dell'art. 118, primo e secondo comma, Cost., in quanto, in presenza di competenze delle Regioni ex art. 117 Cost., non sarebbero ravvisabili le condizioni per incidere su queste ultime in ragione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.

Infine, si prospetta la violazione degli artt. 3, 5, 77 e 97 Cost.

In ragione della ritenuta presenza di un rischio grave ed irreparabile all'interesse pubblico o per i diritti dei cittadini la Regione ha proposto istanza di sospensione della norma impugnata ai sensi dell'art. 35 della legge 11 marzo 1953 n. 87.

4.1.— Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, deducendo come la disposizione impugnata sia stata oggetto, nell'*iter* procedimentale per la conversione in legge, di un emendamento sostitutivo. Pertanto, ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere, qualora detto emendamento fosse stato approvato.

5.— La Regione Lazio, con ricorso notificato il 20 ottobre 2008 e depositato presso la cancelleria della Corte il 28 ottobre 2008 (ric. n. 81 del 2008), ha impugnato l'art. 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, come convertito dalla legge n. 133 del 2008, in riferimento agli artt. 117, terzo, quarto e sesto comma, e 118, primo comma, Cost.

La disposizione impugnata, infatti, ad avviso della Regione, violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto non si limiterebbe a dettare norme di carattere generale né individuerrebbe principi e criteri direttivi.

Anche la Regione Lazio richiama la sentenza n. 13 del 2004 di questa Corte.

Sarebbe violato, altresì, l'art. 117, sesto comma Cost., atteso che la norma impugnata atterrebbe ad ambiti materiali in relazione ai quali non sarebbe ammesso l'esercizio del potere regolamentare.

5.1.— Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque non fondata, in ragione delle medesime argomentazioni difensive sopra riportate.

6.— La Regione Puglia, con ricorso notificato il 20 ottobre 2008 e depositato il successivo giorno 28 (ric. n. 83 del 2008), ha impugnato l'art. 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, come convertito dalla legge n. 133 del 2008, in riferimento all'art. 117, terzo e sesto comma, Cost., e al principio di leale collaborazione.

In particolare tale disposizione, secondo la ricorrente, violerebbe la competenza concorrente regionale in materia di istruzione. L'assetto costituzionale delle competenze porrebbe in evidenza come le Regioni siano chiamate a svolgere, in relazione all'istruzione, un ruolo di indirizzo, programmazione e coordinamento, accompagnato da un'attività di monitoraggio dei processi e di valutazione degli esiti, nel quadro di un sistema legislativo regionale ispirato ai principi di sussidiarietà e di autonomia.

A sostegno delle proprie argomentazioni anche la Regione Puglia richiama la sentenza n. 13 del 2004 di questa Corte.

La norma impugnata, inoltre, lederebbe l'art. 117, sesto comma, Cost., in quanto attribuirebbe allo Stato una potestà regolamentare in una materia oggetto di potestà legislativa concorrente.

6.1.— Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o non fondata per le ragioni già prospettate in relazione agli altri ricorsi.

7.— La Regione Toscana, con ricorso notificato il 14 novembre 2008 e depositato il successivo giorno 20 novembre (ric. n. 91 del 2008), ha impugnato l'art. 3 del decreto-legge n. 154 del 2008 che, nel

testo originario, introduceva il comma 6-*bis* nell'art. 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, come convertito nella legge n. 133 del 2008, in riferimento agli artt. 117, 118 e 120 Cost.

Ad avviso della Regione la norma impugnata, relativa ai piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche, inciderebbe sulle competenze regionali in materia di istruzione, come delineate anche dalla giurisprudenza della Corte (sono richiamate le sentenze n. 34 del 2005 e n. 13 del 2004). Né sarebbero ravvisabili nella norma censurata principi fondamentali della materia ovvero la presenza di esigenze unitarie che autorizzino lo Stato a disciplinare un aspetto di essa, in attuazione dell'art. 118 Cost.

Sarebbe, inoltre, violato, secondo la ricorrente, anche l'art. 120 Cost., mancando i presupposti per l'esercizio del previsto potere sostitutivo.

7.1.— Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, deducendo che la disposizione impugnata era stata oggetto, nell'*iter* procedimentale per la conversione in legge, di un emendamento sostitutivo concordato in sede di Conferenza unificata.

Sul punto, pertanto, qualora detto emendamento fosse stato approvato, l'Avvocatura chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.

8.— La Regione Calabria, con ricorso notificato il 19 novembre 2008 e depositato il successivo giorno 26 novembre (ric. n. 93 del 2008), ha anch'essa impugnato l'art. 3 del decreto-legge n. 154 del 2008 che, nel testo originario, introduceva il comma 6-*bis* nell'art. 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, come convertito nella legge n. 133 del 2008.

In primo luogo, la difesa regionale deduce la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., del principio di leale collaborazione, nonché dell'art. 3 Cost., con particolare riguardo al generale canone di ragionevolezza delle leggi. In particolare, la ricorrente rileva che l'attività di pianificazione del dimensionamento delle istituzioni scolastiche rientrerebbe nella materia "istruzione" attribuita alla potestà legislativa concorrente delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.

In secondo luogo, si assume la violazione degli artt. 118, primo comma, Cost., del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e del generale canone di ragionevolezza delle leggi.

È, inoltre, prospettata la violazione degli artt. 119, primo e secondo comma, e 81, terzo comma, Cost.

Altre doglianze sono prospettate con riferimento all'art. 120, secondo comma, Cost., anche in relazione all'art. 8, primo comma, della legge n. 131 del 2003, al principio di leale collaborazione, al principio di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97, primo comma, Cost., al canone di ragionevolezza delle leggi di cui all'art. 3 Cost.

Infine, si rileva la lesione degli artt. 70, 76, 77, primo e secondo comma, e 89, primo comma, Cost.

Infine, ad avviso della Regione, poiché il Ministro dell'istruzione, università e ricerca non figura né tra i ministri proponenti, né tra quelli controfirmatari del decreto-legge n. 154 del 2008, sussisterebbe la violazione dell'art. 89, primo comma, Cost.

La Regione ha proposto istanza di sospensione della norma impugnata ai sensi dell'art. 35 della legge n. 87 del 1953.

8.1.— Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, deducendo che la disposizione impugnata è stata oggetto, nell'*iter* procedimentale per la conversione in legge, di un emendamento sostitutivo concordato in sede di Conferenza unificata.

Pertanto, si chiedeva che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, qualora detto emendamento fosse stato approvato.

9.— La Regione Campania, con ricorso notificato il 3 dicembre 2008 e depositato il successivo 10 dicembre 2008 (ric. n. 95 del 2008), ha impugnato il predetto art. 3 del decreto-legge n. 154 del 2008, in riferimento agli artt. 77, secondo comma, 117, 118 e 120, secondo comma, Cost., anche in relazione all'art. 8, primo comma, della legge 15 giugno 2003, n. 131, e al principio di leale collaborazione.

La Regione ha dedotto la violazione dell'art. 117 Cost., in quanto la disposizione in esame non conterrebbe norme generali o principi fondamentali, ma stabilirebbe norme, anche procedurali, di dettaglio, e rinvierebbe ad organi dello Stato attività pianificatorie e regolamentari.

Ciò comporterebbe anche la violazione dell'art. 118 Cost.

Sarebbe, inoltre, violato il principio di leale collaborazione in ragione del breve lasso di tempo assegnato alle Regioni per l'adozione di piani di ridimensionamento.

Infine, la Regione censura la norma in esame per la lesione dell'art. 120, secondo comma, Cost., anche in riferimento all'art. 8, primo comma, della legge n. 131 del 2003, nonché dell'art. 77, secondo comma, Cost.

9.1.— Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che venga dichiarata cessata la materia del contendere in quanto, in sede di conversione in legge, la norma impugnata è stata espunta.

10.— La Regione Basilicata, con ricorso notificato il 6 dicembre 2008 e depositato il 12 dicembre 2008 (ric. n. 96 del 2008), ha anch'essa impugnato il suddetto art. 3 del decreto-legge n. 154 del 2008 prospettando una pluralità di censure.

In primo luogo, la ricorrente ha denunciato la lesione dell'art. 117, terzo e sesto comma, Cost., poiché la norma in esame inciderebbe sull'esercizio della potestà legislativa concorrente delle Regioni nella materia “istruzione” e sulla correlata potestà regolamentare e programmatica.

In secondo luogo, la difesa regionale prospetta la conseguente violazione dell'art. 118, primo e secondo comma, Cost.

Ulteriori censure sono formulate con riguardo all'art. 120 Cost., sia sotto il profilo della mancanza delle condizioni per prevedere un potere sostitutivo del Governo, sia sotto il profilo dell'introduzione di un procedimento alternativo rispetto a quello disciplinato dall'art. 8 della legge n. 131 del 2003.

È, inoltre, dedotta la violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost., anche attraverso la violazione degli artt. 12, comma 1, lettera a), e 5, comma 3, della legge n. 400 del 1988 e dell'art. 1, comma 4, della legge n. 131 del 2003.

Infine è prospettata la violazione del principio di ragionevolezza.

10.1.— Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che venga dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno la norma impugnata.

11.— La Regione Siciliana, con ricorso notificato il 5 dicembre 2008 e depositato il successivo 12 dicembre (ric. n. 97 del 2008), ha impugnato il già citato art. 3 del decreto-legge n. 154 del 2008 e, in connessione alla suddetta impugnazione, l'art. 4 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del 2008.

In particolare, la Regione censura l'art. 3 del decreto-legge n. 154 del 2008 in riferimento agli artt. 14, lettera r), e 17, lettera d), del decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana) e delle relative norme di attuazione in materia di pubblica istruzione, adottate con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246 (Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di pubblica istruzione), e/o degli articoli 117, terzo comma, e 118 Cost.,

in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

Ed infatti – ad avviso della ricorrente – le previsioni contenute nello Statuto della Regione Siciliana assegnano, tra l'altro, alla competenza esclusiva della stessa la materia dell'istruzione elementare (art. 14, lettera *r*) ed a quella concorrente l'istruzione media e universitaria (art. 17, lettera *d*), mentre le norme di attuazione statutaria in materia di istruzione, adottate con il d.P.R. n. 246 del 1985, attribuiscono alla Regione le funzioni amministrative esercitate dagli organi statali in materia di istruzione, anche se riservano allo Stato alcune funzioni e determinazioni, tra cui l'ordinamento degli studi e degli esami, i programmi didattici, lo stato giuridico ed economico del personale della scuola.

La ricorrente sottolinea, altresì, come il quadro normativo costituzionale rilevante comprenda anche l'assetto determinato dalla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, in base al quale, la materia istruzione è rimessa alla potestà legislativa concorrente delle Regioni.

La Regione Siciliana ritiene costituzionalmente illegittimo il citato art. 3 del decreto-legge n. 154 del 2008, anche per violazione dell'art. 3 Cost., del principio di ragionevolezza, nonché del principio di buon andamento dell'attività amministrativa di cui all'art. 97 Cost.

Ulteriore motivo di doglianza è connesso alla lesione dell'art. 120, secondo comma, Cost., in quanto il potere sostitutivo previsto dal suddetto art. 3 si porrebbe al di fuori delle condizioni stabilite dalla Carta fondamentale.

Infine, è prospettata la violazione del principio di leale collaborazione, poiché per il ridimensionamento di funzioni previsto si prescinderebbe da qualsiasi confronto ed interlocuzione con la Regione, almeno nella prima applicazione.

La Regione Siciliana estende le suddette censure all'impugnazione dell'art. 4 del decreto-legge n. 137 del 2008 convertito nella legge n. 169 del 2008.

11.1.— Con atto depositato l'8 gennaio 2009 si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere in quanto, in sede di conversione in legge, l'art. 3 del decreto-legge n. 154 del 2008 è stato sostituito.

12.— Con ricorso notificato il 5 dicembre 2008 e depositato il successivo 22 dicembre 2008, anche la Regione Abruzzo ha impugnato il citato art. 3 del decreto-legge n. 154 del 2008, in riferimento agli artt. 114, 117 e 118 Cost., nonché ai principi di leale collaborazione, di ragionevolezza e di proporzionalità.

Con atto del 6 aprile 2009, la Regione Abruzzo ha rinunciato al giudizio in ragione del venir meno della norma impugnata.

La rinuncia è stata accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri con atto del 27 aprile 2009.

13.— In prossimità dell'odierna udienza pubblica le Regioni Puglia, Toscana, Calabria ed Emilia-Romagna hanno depositato memorie.

In particolare, le Regioni Toscana, Calabria ed Emilia-Romagna hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ordine all'impugnazione del suddetto comma 6-*bis*, mentre, in ordine alle rispettive impugnazioni dell'art. 64, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, come convertito nella legge n. 133 del 2008, sono state ribadite le conclusioni già rassegnate, alla luce delle prospettate argomentazioni.

Anche l'Avvocatura dello Stato ha depositato memorie, di analogo contenuto, in ordine ai ricorsi numeri 68, 69, 74, 75, 81 e 83 del 2008.

Nel riaffermare la legittimità della disciplina sottoposta al vaglio della Corte, la difesa dello Stato ha sottolineato come sia in corso l'attuazione della stessa attraverso l'adozione del piano e dei regolamenti previsti in «un continuo e proficuo dialogo con le Regioni».

Considerato in diritto

1.— Con distinti ricorsi le Regioni Piemonte (ric. n. 68 e n. 75 del 2008), Emilia-Romagna (ric. n. 69 del 2008), Toscana (ric. n. 74 e n. 91 del 2008), Lazio (ric. n. 81 del 2008), Puglia (ric. n. 83 del 2008), Calabria (ric. n. 93 del 2008), Campania (ric. n. 95 del 2008), Basilicata (ric. n. 96 del 2008), Siciliana (ric. n. 97 del 2008) e Abruzzo (ric. n. 101 del 2008) hanno promosso questioni di legittimità costituzionale di alcune disposizioni del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e ulteriormente modificato dall'art. 3 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali), con l'introduzione, tra l'altro, del comma 6-*bis* nell'art. 64, in riferimento agli artt. 3, 5, 70, 76, 77, 81, 89, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione.

2.— La sola Regione Siciliana ha impugnato anche l'art. 4, in particolare nei commi 1 e 2-*ter*, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università), come convertito dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169, in riferimento agli artt. 14, lettera *r*), e 17, lettera *d*), del decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana), agli artt. 1, 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di pubblica istruzione), all'art. 117, terzo comma, 118 e 120, secondo comma, Cost., in riferimento all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché ai principi di ragionevolezza, di buon andamento dell'attività amministrativa e di leale collaborazione.

3.— La Regione Piemonte (ric. n. 75 del 2008) e la Regione Calabria hanno formulato istanza di sospensione delle norme impugate ai sensi dell'art. 35 della legge 11 marzo 1953 n. 87.

4.— Riservata a separate pronunce la decisione sull'impugnazione delle altre disposizioni contenute nel suddetto decreto-legge n. 112 del 2008, vengono in esame in questa sede le questioni di costituzionalità relative all'art. 64, commi da 1 a 4, e comma 6-*bis*, introdotto dall'art. 3 del decreto-legge n. 154 del 2008, nonché all'art. 4 del decreto-legge n. 137 del 2008.

5.— In particolare, in relazione al decreto-legge n. 112 del 2008 la Regione Piemonte ha censurato: l'art. 64, commi da 1 a 4 (ric. n. 68 del 2008) e comma 6-*bis* (ric. n. 75 del 2008); la Regione Emilia-Romagna: l'art. 64, commi 3 e 4, in particolare lettera *f-bis*), nonché comma 6-*bis*; la Regione Toscana: l'art. 64, comma 4 (ric. n. 74 del 2008), nonché comma 6-*bis* (ric. n. 91 del 2008); le Regioni Lazio e Puglia: l'art. 64, comma 4; le Regioni Calabria, Campania, Basilicata e Abruzzo: l'art. 64, comma 6-*bis*; la Regione Siciliana: l'art. 64, comma 6-*bis*, e l'art. 4 del decreto-legge n. 137 del 2008.

6.— Poiché le norme impugate attengono al medesimo oggetto e le censure mosse dalle ricorrenti sono sostanzialmente coincidenti, va disposta la riunione dei relativi giudizi.

7.— In relazione a tale quadro articolato di impugnazioni e tenuto conto delle disposizioni introdotte dall'art. 3 del decreto-legge 154 del 2008, che in parte sono state espunte dal testo del citato decreto-legge in sede di conversione in legge, occorre preliminarmente accertare se persistano, in ordine all'impugnazione del citato art. 3, e dunque delle relative modificazioni apportate all'art. 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, le condizioni per una decisione di merito.

Al riguardo, va osservato che, secondo la giurisprudenza costituzionale, ai fini della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, è necessario che le norme abrogate (o comunque non più vigenti) non abbiano prodotto concretamente effetti durante il periodo della loro vigenza (*ex multis*,

sentenze numeri 74 del 2009; 439 e 289 del 2008), non essendo, all'evidenza, sufficiente che esse siano state transitoriamente in vigore.

Nel caso di specie, l'art. 3 del decreto-legge n. 154 del 2008 – il quale, nel testo originario, introduceva il comma 6-*bis* nell'art. 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 – è stato convertito nella legge n. 189 del 2008 con l'esclusione del suddetto comma e l'ulteriore introduzione, nel medesimo art. 64, dei commi 4-*quater*, 4-*quinqüies*, e 4-*sexies*, i quali, però, non formano oggetto di impugnazione e non vengono in rilievo nel presente giudizio.

La legge di conversione del decreto-legge n. 154 del 2008 è entrata in vigore il 7 dicembre 2008 (giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. 286 del 6 dicembre 2008) e non ha previsto alcuna salvezza degli effetti eventualmente prodottisi in ragione delle disposizioni escluse.

Ne consegue che la perdita retroattiva di efficacia della disposizione non convertita determina la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di costituzionalità del comma 6-*bis* dell'art. 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, aggiunto dall'art. 3 del decreto-legge 154 del 2008 e poi espunto dal testo di quest'ultimo decreto-legge in sede di conversione, sollevata dalle ricorrenti Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Calabria, Campania e Basilicata.

Anche in ordine alle questioni proposte dalla Regione Siciliana deve essere dichiarata, nel loro insieme, la cessazione della materia del contendere, dal momento che la lesività dell'art. 4 del decreto-legge n. 137 del 2008 è stata prospettata dalla ricorrente come conseguenza della vigenza del comma 6-*bis* dell'art. 64 sopra citato.

Ed infatti, con riguardo al citato art. 4, la stessa ricorrente ha rilevato che la disposizione contenuta nel comma 1 (l'affidamento ad unico insegnante delle classi delle istituzioni scolastiche della scuola primaria), non «lederebbe autonomamente disposizioni statutarie o costituzionali, limitandosi a stabilire che di tale previsione riduttiva si debba tener conto nei regolamenti di cui all'art. 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 bilanciando anche le esigenze di una più ampia articolazione del tempo-scuola».

Tuttavia, ad avviso della ricorrente, se l'art. 4 viene considerato integralmente, tenendo conto di quanto previsto dal suo comma 2-*ter* («la disciplina prevista dal presente articolo entra in vigore a partire dall'anno scolastico 2009/2010, relativamente alle prime classi del ciclo scolastico») e in relazione con quanto disposto dal citato comma 6-*bis*, «la previsione dell'affidamento ad unico insegnante impone modalità di esercizio delle competenze regionali sulla programmazione scolastica sulla scorta di criteri e presupposti non concertati e senza alcun raccordo con le Regioni».

Deve, però, rilevarsi che proprio per effetto del collegamento effettuato dalla stessa Regione ricorrente tra l'art. 4 del decreto-legge n. 137 del 2008 e il comma 6-*bis* dell'art. 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 – in ordine al quale, come si è precisato, si deve disporre la cessazione della materia del contendere – quest'ultima inevitabilmente coinvolge anche l'impugnazione dell'art. 4 in questione.

8.— Infine, deve essere dichiarato estinto il giudizio promosso dalla Regione Abruzzo, in riferimento agli artt. 114, 117 e 118 Cost., essendo intervenuta la rinuncia da parte della ricorrente, seguita dalla sua accettazione ad opera del Presidente del Consiglio dei ministri.

9.— Ciò premesso, si può passare all'esame delle singole disposizioni dell'art. 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, oggetto di impugnazione, con riferimento alle doglianze prospettate dalle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio e Puglia.

10.— Le ricorrenti censurano il suddetto art. 64, nel testo integrato con l'aggiunta delle lettere *f-bis*) ed *f-ter*) al comma 4 dalla legge di conversione n. 133 del 2008.

In particolare, la Regione Piemonte censura i commi da 1 a 4, le Regioni Toscana, Lazio e Puglia censurano il solo comma 4, mentre la Regione Emilia-Romagna censura i commi 3 e 4, oltre a prospettare specifiche doglianze in ordine alla lettera *f-bis*) del medesimo comma 4.

11.— Le disposizioni impugnate, in primo luogo, prevedono che, al fine di garantire una migliore qualificazione dei servizi scolastici e una piena valorizzazione professionale del personale docente, oltre che per la revisione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato – Regioni città e autonomie locali e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, deve predisporre, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico (comma 3).

Il comma 4, nei cui confronti si appuntano, in particolare, le doglianze di tutte le ricorrenti, demanda a regolamenti statali, che dovranno attenersi ai criteri ivi indicati, l'attuazione del suddetto piano.

12.— Le ricorrenti hanno articolato le proprie doglianze nel modo che segue.

La Regione Piemonte ha prospettato la lesione degli artt. 117, 118 e 120 Cost., nonché del principio di leale collaborazione.

La ricorrente assume che l'art. 64, in tutti i suoi commi, pretermetterebbe le competenze regionali in materia di istruzione, con violazione del terzo comma dell'art. 117 Cost. (è richiamata la sentenza n. 13 del 2004).

In particolare, i criteri elencati nel comma 4, in relazione alle finalità di risparmio finanziario di cui ai commi 2 e 3, previsti senza la preventiva intesa con la Conferenza unificata, non costituirebbero “norme generali sull'istruzione”, ma integrerebbero norme organizzative, come tali lesive delle competenze regionali e del principio di leale collaborazione.

Inoltre, essendo stati già approvati in sede regionale i criteri per l'organica revisione del piano di dimensionamento scolastico, sarebbe da escludere che il legislatore costituzionale del 2001 abbia voluto spogliare le Regioni di una funzione che era già ad esse conferita dall'art. 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» (è richiamata la sentenza n. 34 del 2005).

13.— La Regione Emilia-Romagna, nell'impugnare i commi 3 e 4 del medesimo art. 64, deduce che la previsione del piano programmatico di interventi lederebbe gli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost.

13.1.— Tale piano, infatti, pur essendo volto ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, allo scopo di conferire una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico, non rientrerebbe comunque tra le “norme generali sull'istruzione” di cui all'art. 117, secondo comma, lettera n), Cost., ma nella generale materia dell'istruzione, che l'art. 117, terzo comma, Cost., affida alla potestà legislativa regionale, salva la determinazione dei principi fondamentali da parte della legislazione statale.

Né potrebbe ritenersi che si sia in presenza delle condizioni per la chiamata in sussidiarietà, in quanto tale evenienza richiede il pieno coinvolgimento dei soggetti costituzionalmente titolari della potestà legislativa, mentre nella specie è stata previsto solo il parere della Conferenza unificata in luogo dell'intesa da raggiungere nella sede della Conferenza stessa.

13.2.— Con riguardo, in particolare, alle disposizioni contenute nel comma 4, la difesa regionale deduce la violazione dell'art. 117, terzo e sesto comma, Cost., nonché del principio di leale collaborazione, con riferimento alla circostanza che, per l'adozione del piano di cui al comma 3, sia stata prevista l'adozione di regolamenti governativi diretti alla revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico.

Tale contenuto precettivo esulerebbe dall'ambito delle “norme generali sull'istruzione”, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 117, sesto comma, Cost., non potrebbe ritenersi sussistente il potere regolamentare dello Stato.

In ogni caso, qualora si ritenesse il contrario, la procedura prevista, contemplando solo il parere della Conferenza unificata, e non già l'intesa, non sarebbe costituzionalmente corretta.

Infine, la ricorrente rileva che la previsione dei suddetti regolamenti altera il sistema delle fonti delineato dalla Costituzione.

13.3.— La stessa Regione prospetta poi specifiche censure in ordine alla lettera *f-bis*) del comma in questione, introdotta in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 112 del 2008, deducendo la violazione dell'art. 117, comma sesto, Cost.

A sostegno delle proprie argomentazioni la ricorrente richiama le sentenze n. 13 del 2004 e n. 34 del 2005.

14.— Anche la Regione Toscana deduce che il comma 4, demandando a regolamenti statali la revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, violerebbe l'art. 117, terzo e sesto comma, Cost.

15.— La Regione Lazio, dal canto suo, afferma che le disposizioni impugnate non si limiterebbero a dettare norme di carattere generale, né individuerrebbero principi e criteri direttivi, sicché esse lederebbero l'art. 117, terzo comma, Cost. Si afferma, in particolare, che se «il regolamento ministeriale dovrà intervenire su aspetti strettamente attinenti all'organizzazione scolastica, tale regolamento andrà a disciplinare materie che dovrebbero essere disciplinate dalla legge regionale, sulla base dei principi e criteri direttivi individuati dalla legge statale».

Sarebbe così violato, l'art. 117, sesto comma, Cost., non vertendosi in un'ipotesi in cui è ammessa la potestà regolamentare dello Stato.

16.— Infine, la Regione Puglia deduce che il comma 4 violerebbe la competenza concorrente delle Regioni, in quanto, sulla base dell'attuale assetto costituzionale delle competenze, le Regioni sono chiamate a svolgere un ruolo di indirizzo, programmazione e coordinamento, accompagnato da un'attività di monitoraggio dei processi e di valutazione degli esiti, nel quadro di un sistema legislativo regionale ispirato ai principi di sussidiarietà e di autonomia.

La norma impugnata, infine, lederebbe l'art. 117, sesto comma, Cost., in quanto attribuisce allo Stato una potestà regolamentare in una materia oggetto di potestà legislativa concorrente.

17.— In tutti i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, nel dedurre l'inammissibilità e comunque l'infondatezza delle prospettate questioni di costituzionalità, rileva che le disposizioni censurate si inseriscono nell'ambito di una complessa manovra finanziaria e quindi non possono che essere unitarie e debbono valere sia per le amministrazioni statali, sia per le Regioni e gli altri enti pubblici.

Le norme in questione costituirebbero, inoltre, principi fondamentali nella materia dell'istruzione, anche con riferimento a quanto affermato dalla Corte con la sentenza n. 279 del 2005.

Né la normativa sulla riorganizzazione della rete scolastica potrebbe ritenersi di dettaglio, atteso il suo carattere generale e il fine di garantire la necessaria omogeneità dell'offerta formativa del sistema scolastico, che deve valere per tutte le Regioni.

Quanto poi alle disposizioni relative alle dotazioni organiche del personale della scuola, esse si inquadrano nell'ambito della materia “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato”, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost.

18.— Infine, la difesa dello Stato osserva che la disciplina censurata è rivolta ad assicurare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale, di esclusiva potestà legislativa dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost.

Secondo l'Avvocatura dello Stato resterebbe evidentemente fermo che l'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione della rete scolastica nei singoli ambiti territoriali rientra nelle competenze regionali e delle autonomie locali, come confermato, tra l'altro, dalla lettera *f-ter*) del suddetto art. 64.

Da quanto sopra discenderebbe, altresì, la non fondatezza della censura di violazione dell'art. 117, sesto comma, Cost.

19.— In definitiva, alla luce di quanto sin qui esposto, è necessario sottolineare, ai fini della delimitazione del *thema decidendum*, come le censure prospettate dalle Regioni ricorrenti si incentrino, principalmente, sulla violazione dell'art. 117, terzo e sesto comma, Cost., in quanto le norme impugnate atterrebbero, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., alla materia istruzione, rimessa alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni e non a quella esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *n*); ciò che escluderebbe la possibilità per lo Stato di adottare disposizioni regolamentari.

20.— Le questioni promosse dalle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio e Puglia, con riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 64, sono fondate solo nei limiti di seguito precisati.

Al riguardo, occorre procedere alla ricostruzione del quadro ordinamentale e legislativo in materia alla luce degli orientamenti della giurisprudenza costituzionale, al fine di stabilire se le disposizioni impugnate rientrino o meno nella categoria delle “norme generali sull'istruzione”.

21.— In proposito, va ricordato, innanzitutto, che il riferimento alla predetta categoria si rinviene già nell'art. 33, secondo comma, Cost., in base al quale «la Repubblica detta le norme generali sull'istruzione (...)».

Sul punto deve, invero, rilevarsi come il legislatore costituzionale abbia inteso individuare già negli artt. 33 e 34 della Costituzione le caratteristiche basilari del sistema scolastico, relative: a) alla istituzione di scuole per tutti gli ordini e gradi (art. 33, secondo comma, Cost.); b) al diritto di enti e privati di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo Stato (art. 33, terzo comma, Cost.); c) alla parità tra scuole statali e non statali sotto gli aspetti della loro piena libertà e dell'uguale trattamento degli alunni (art. 33, quarto comma, Cost.); d) alla necessità di un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuola o per la conclusione di essi (art. 33, quinto comma, Cost.); e) all'apertura delle scuole a tutti (art. 34, primo comma, Cost.); f) alla obbligatorietà e gratuità dell'istruzione inferiore (art. 34, secondo comma, Cost.); g) al diritto degli alunni capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi (art. 34, terzo comma, Cost.); h) alla necessità di rendere effettivo quest'ultimo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso (art. 34, quarto comma, Cost.).

Dalla lettura del complesso delle riportate disposizioni costituzionali si ricava, dunque, una chiara definizione vincolante – ma ovviamente non tassativa – degli ambiti riconducibili al “concetto” di “norme generali sull'istruzione”. In altri termini, il legislatore costituzionale ha assegnato alle prescrizioni contenute nei citati artt. 33 e 34 valenza necessariamente generale ed unitaria che identifica un ambito di competenza esclusivamente statale.

In questo contesto si colloca l'art. 117, secondo comma, Cost. lettera *n*), Cost., nel testo novellato dalla riforma del titolo V della parte seconda, che, utilizzando la medesima locuzione “norme generali sull'istruzione”, stabilisce che titolare esclusivo della relativa potestà legislativa è lo Stato, in tal modo precisando il riferimento alla “Repubblica” contenuto nel citato art. 33, secondo comma, Cost. Inoltre, lo stesso art. 117, terzo comma, Cost., attribuisce la materia dell'istruzione, «salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale», alla potestà legislativa concorrente.

Sul piano della legislazione ordinaria, va sottolineato come la legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale) abbia delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi proprio per la definizione delle “norme generali sull'istruzione”.

Ai sensi di questa legge, rientrano nelle norme generali sull'istruzione: la definizione generale e complessiva del sistema educativo di istruzione e formazione, delle sue articolazioni cicliche e delle sue finalità ultime; la regolamentazione dell'accesso al sistema ed i termini del diritto-dovere alla sua fruizione; la previsione generale del contenuto dei programmi delle varie fasi e dei vari cicli del sistema e del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la “quota nazionale”; la previsione e la regolamentazione delle prove che consentono il passaggio ai diversi cicli; la definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per il passaggio ai percorsi scolastici; la definizione generale dei “percorsi” tra istruzione e formazione che realizzano diversi profili educativi, culturali e professionali (cui conseguono diversi titoli e qualifiche, riconoscibili sul piano nazionale) e la possibilità di passare da un percorso all'altro; la valutazione periodica degli apprendimenti e del comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione e formazione, attribuito agli insegnanti della stessa istituzione scolastica; i principi della valutazione complessiva del sistema; il modello di alternanza scuola-lavoro, al fine di acquisire competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; i principi di formazione degli insegnanti.

Sulla base della citata delega legislativa sono stati emanati sei decreti legislativi volti a definire specificamente le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione.

Si tratta, in particolare:

– del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53);

– del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 (Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53);

– del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53);

– del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 (Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53);

– del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53);

– del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227 (Definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento, a norma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53), poi abrogato dall'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008).

Inoltre, in via interpretativa, sono, in linea di principio, considerate norme generali sull'istruzione anche quelle sull'autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), quelle sull'assetto degli organi collegiali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233 (Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonché quelle sulla parità scolastica e sul diritto allo studio e all'istruzione, di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione).

Il complesso delle suindicate fonti legislative rappresenta, per la sua valenza sistematica volta a definire espressamente l'ambito materiale di intervento esclusivo dello Stato, un significativo termine di riferimento per valutare se nuove disposizioni, contenute in altre leggi, possano essere qualificate allo stesso modo.

22.— In siffatta indagine devono essere tenuti presenti, altresì, i principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale in ordine all'assetto del riparto della potestà legislativa tra Stato e Regioni nella materia dell'istruzione.

Con la sentenza n. 13 del 2004, più volte richiamata dalle stesse ricorrenti, la Corte ha affermato che «nel complesso intrecciarsi in una stessa materia di norme generali, principi fondamentali, leggi regionali e determinazioni autonome delle istituzioni scolastiche, si può assumere per certo che il prescritto ambito di legislazione regionale sta proprio nella programmazione delle rete scolastica. È infatti implausibile che il legislatore costituzionale abbia voluto spogliare le Regioni di una funzione che era già ad esse conferita nella forma della competenza delegata dall'art. 138 del decreto legislativo n. 112 del 1998».

Successivamente, con la sentenza n. 34 del 2005 la Corte, nel richiamare la suindicata sentenza n. 13 del 2004, ha affermato che l'ampio decentramento delle funzioni amministrative delineato dalla legge n. 59 del 1997, ed attuato con il decreto legislativo n. 112 del 1998, ha visto delegare importanti e nuove funzioni amministrative alle Regioni, fra cui anzitutto quelle di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale (art. 138, comma 1, lettera *a*), e di programmazione della rete scolastica (art. 138, comma 1, lettera *b*).

Occorre, inoltre, fare cenno anche alla sentenza n. 120 del 2005, con cui la Corte, pronunciandosi in tema di disciplina degli asili nido, ha chiarito che la individuazione degli standards strutturali e qualitativi di questi ultimi non può essere ricompresa «nelle norme generali sull'istruzione e cioè in quella disciplina caratterizzante l'ordinamento dell'istruzione»; ciò in quanto siffatta individuazione «presenta un contenuto essenzialmente diverso da quello *lato sensu* organizzativo nel quale si svolge la potestà legislativa regionale».

Infine, con la sentenza n. 279 del 2005, la Corte ha affermato che «che le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale. Le norme generali così intese si differenziano, nell'ambito della stessa materia, dai principi fondamentali i quali, pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, più o meno numerose».

23.— Emerge, dunque, da quanto sin qui precisato che, come ha posto in evidenza la citata sentenza di questa Corte n. 13 del 2004, nella materia dell'istruzione si intrecciano «norme generali, principi fondamentali, leggi regionali», oltre che «determinazioni autonome delle istituzioni scolastiche».

24.— In tale contesto assume particolare importanza la individuazione di una precisa linea di demarcazione tra le “norme generali sull'istruzione” e i “principi fondamentali” di tale materia, atteso che le prime sono espressive di competenza legislativa esclusiva dello Stato e i secondi di competenza, pure statale, ma nel quadro di una competenza di tipo concorrente con quella regionale.

Al riguardo, prendendo le mosse dal complesso di disposizioni costituzionali e legislative qualificate espressamente quali norme generali sull'istruzione, alla luce dei principi enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte sopra richiamata, può ritenersi che appartengono a tale categoria quelle disposizioni statali che definiscono la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario ed uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio dell'istruzione (interesse primario di rilievo costituzionale), nonché la libertà di istituire scuole e la parità tra le scuole statali e non statali in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. In questo

ambito si colloca anche la disciplina relativa alla «autonomia delle istituzioni scolastiche», facenti parte del sistema nazionale di istruzione, autonomia cui fa espresso riferimento il terzo comma dell'art. 117 della Costituzione.

Le norme sin qui richiamate - che, dettando discipline che non necessitano di ulteriori svolgimenti normativi a livello di legislazione regionale, delineano le basi del sistema nazionale di istruzione - sono funzionali, anche nei loro profili di rilevanza organizzativa, ad assicurare, mediante – si ribadisce – la previsione di una offerta formativa sostanzialmente uniforme sull'intero territorio nazionale, l'identità culturale del Paese, nel rispetto della libertà di insegnamento di cui all'art. 33, primo comma, Cost.

È bene aggiungere, ma il punto verrà ripreso nel prosieguo, che le disposizioni contenenti norme generali sull'istruzione possono legittimamente prevedere l'emanazione di regolamenti statali proprio perché adottati nell'ambito di una competenza legislativa esclusiva dello Stato, in conformità a quanto espressamente previsto dall'art. 117, sesto comma, Cost.

25.— Appartengono, invece, alla categoria delle disposizioni espressive di principi fondamentali della materia dell'istruzione, anch'esse di competenza statale, quelle norme che, nel fissare criteri, obiettivi, direttive o discipline, pur tese ad assicurare la esistenza di elementi di base comuni sul territorio nazionale in ordine alle modalità di fruizione del servizio dell'istruzione, da un lato, non sono riconducibili a quella struttura essenziale del sistema d'istruzione che caratterizza le norme generali sull'istruzione, dall'altro, necessitano, per la loro attuazione (e non già per la loro semplice esecuzione) dell'intervento del legislatore regionale il quale deve conformare la sua azione all'osservanza dei principi fondamentali stessi.

In particolare, lo svolgimento attuativo dei predetti principi è necessario quando si tratta di disciplinare situazioni legate a valutazioni coinvolgenti le specifiche realtà territoriali delle Regioni, anche sotto il profilo socio-economico. In questa prospettiva viene in rilievo, come si dirà oltre nell'analisi delle specifiche censure prospettate, sia il settore della programmazione scolastica regionale sia quello inerente al dimensionamento sul territorio della rete scolastica.

La relazione tra normativa di principio e normativa di dettaglio, negli ambiti sopra indicati, va intesa, come questa Corte ha avuto modo di affermare, nel senso che alla prima spetta prescrivere criteri ed obiettivi, essendo riservata alla seconda l'individuazione degli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere detti obiettivi (sentenze n. 430 del 2007 e n. 181 del 2006). In altri termini, la funzione dei principi fondamentali è quella di costituire un punto di riferimento in grado di orientare l'esercizio del potere legislativo regionale (sentenza n. 177 del 1988). Ciò implica, nella concreta attuazione, che i principi fondamentali della materia, operando sostanzialmente da raccordo tra le “norme generali” e quelle di competenza regionale in tema di istruzione, passano attraverso il termine medio della legislazione delle Regioni, adottata nell'ambito di scelte riservate all'autonomia del legislatore regionale; scelte che, legate a valutazioni coinvolgenti le specifiche realtà territoriali delle Regioni, anche sotto il profilo socio-economico, operino nel quadro di una discrezionalità volta a garantire la diretta presenza delle Regioni medesime nella disciplina del servizio scolastico sul territorio, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal legislatore statale, nonché, ovviamente, delle “norme generali sull'istruzione”. In questa prospettiva, dunque, la legislazione di principio svolge una funzione di coordinamento e collegamento tra il sistema scolastico nazionale, nella sua essenza strutturale, e gli ambiti di disciplina, connessi alle specificità territoriali, demandati alla competenza delle Regioni (sul rapporto tra diversi livelli di competenza e sulla funzione dei principi fondamentali si veda, sia pure con riferimento a fattispecie diversa da quella in esame, la sentenza n. 102 del 2008).

26.— In definitiva, deve ritenersi che il sistema generale dell'istruzione, per sua stessa natura, riveste carattere nazionale, non essendo ipotizzabile che esso si fondi su una autonoma iniziativa legislativa delle Regioni, limitata solo dall'osservanza dei principi fondamentali fissati dallo Stato, con inevitabili differenziazioni che in nessun caso potrebbero essere giustificabili sul piano della stessa logica. Si tratta, dunque, di conciliare, da un lato, basilari esigenze di “uniformità” di disciplina della materia su tutto il territorio nazionale, e, dall'altro, esigenze autonomistiche che, sul piano locale-territoriale, possono trovare soddisfazione mediante l'esercizio di scelte programmatiche e gestionali rilevanti soltanto nell'ambito del territorio di ciascuna Regione.

Resta fermo, beninteso, che, ai sensi dell'art. 116, comma terzo, Cost., possono essere attribuite alle Regioni a statuto ordinario – con legge dello Stato, approvata con le modalità ivi previste, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'art. 119 Cost. – ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti, tra l'altro, le “norme generali sull'istruzione”.

27.— Un distinto titolo di legittimazione dello Stato ad intervenire, con la sua legislazione, in materia è, inoltre, rinvenibile nella competenza legislativa esclusiva relativa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale (art. 117, secondo comma, lettera *m*, Cost.).

Non vi è dubbio, infatti, che tra i suddetti “diritti civili e sociali” rientrano anche quelli connessi al sistema dell'istruzione, con riferimento ai quali deve essere garantito agli utenti del servizio scolastico un adeguato livello di fruizione delle prestazioni formative sulla base di standard uniformi applicabili sull'intero territorio nazionale; ferma comunque la possibilità delle singole Regioni, nell'ambito della loro competenza concorrente in materia, di migliorare i suddetti livelli di prestazioni e, dunque, il contenuto dell'offerta formativa, adeguandola, in particolare, alle esigenze locali. Tuttavia, la fissazione dei livelli essenziali di prestazione del servizio scolastico non può includere la definizione dell'assetto organizzativo e gestorio del servizio (sentenza n. 120 del 2005), che comunque non rileva nella specie.

Ulteriori titoli di legittimazione dello Stato a dettare norme in materia possono, inoltre, essere rinvenuti nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere *g*) ed *l*), in materia di organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali ed in materia di ordinamento civile relativamente, in particolare, alla disciplina privatistica del rapporto di lavoro del personale della scuola.

28.— L'analisi delle singole disposizioni oggetto di impugnazione da parte delle Regioni ricorrenti deve, dunque, essere condotta, in base a quanto sopra indicato, allo scopo di verificare se tutte le disposizioni contenute nell'art. 64 in questione (ma soprattutto quelle del comma 4, oggetto di specifiche censure da parte delle ricorrenti) siano alternativamente ascrivibili alla categoria delle norme generali sull'istruzione, a quella di principi fondamentali di tale materia ovvero alla normativa di dettaglio rientrante nella specifica competenza regionale.

29.— L'articolo richiamato, nel suo complesso, reca norme in materia di organizzazione scolastica nazionale.

Il comma 1 precisa che, ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale dei docenti, a decorrere dall'anno scolastico 2009-2010, sono adottati interventi e misure volti a incrementare gradualmente di un punto il rapporto alunni/docente, allo scopo di accostarlo ai relativi standard europei, tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili.

Il comma 2 prevede che si proceda alla revisione dei criteri e dei parametri fissati per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA, in modo da consentire, nel triennio 2009-2011, una riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2007-2008; con decremento annuo non inferiore ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire.

Il comma 3, a sua volta, come si è accennato, stabilisce che per la realizzazione delle suddette finalità, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia, sentita la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, deve predisporre un piano programmatico di interventi «volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico».

Il comma 4, sul quale – come si è precisato – si appuntano in modo particolare le critiche delle Regioni ricorrenti, detta disposizioni per «l'attuazione del piano di cui al comma 3», mediante

l'emanazione di regolamenti governativi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), «su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata» anche modificando le disposizioni legislative statali vigenti, come stabilito dal citato art. 17, comma 2. E ciò al fine di provvedere ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, sulla base dei seguenti criteri:

«a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti;

b. ridefinizione di curricula vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;

c. revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;

d. rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica» (lettera modificata dalla legge di conversione n. 133 del 2008);

«e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;

f. ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa;

f-bis. definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa» (lettera aggiunta dalla legge di conversione n. 133 del 2008);

«*f-ter.* nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti» (lettera aggiunta dalla legge di conversione n. 133 del 2008).

30.— Così precisato il contenuto specifico delle disposizioni impugnate, deve rilevarsi come dall'esame dei ricorsi proposti emerga che la sola Regione Piemonte ha coinvolto nell'impugnazione proposta anche i commi 1 e 2 dell'art. 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, quali risultano dalle modificazioni disposte in sede di conversione in legge, deducendo la violazione degli artt. 117, 118 e 120 Cost.

L'impugnazione di detti commi deve essere dichiarata inammissibile, in quanto priva di consistenti elementi argomentativi atti a suffragarla. La ricorrente, infatti, si è limitata a coinvolgere i due commi citati in una generica deduzione d'insieme con la quale afferma che sarebbero state pretermesse «le competenze regionali in materia di istruzione» rientranti «nella previsione del terzo comma dell'art. 117 della Costituzione».

Analogamente inammissibile, per mancanza di deduzioni sul punto, è l'impugnazione dei commi da 1 a 4, promossa dalla medesima Regione in riferimento all'art. 120 Cost.

31.— Ammissibili sono, invece, le impugnazioni dei commi 3 e 4, ma soprattutto 4, proposte dalla stessa Regione Piemonte, nonché dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana, Lazio e Puglia.

I suindicati commi prevedono, da un lato, l'adozione di un piano programmatico di settore per la realizzazione di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e

strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico; dall'altro, stabiliscono i criteri che debbono orientare tale razionalizzazione, per l'attuazione della quale è prevista l'adozione di regolamenti governativi.

32.— Prima di procedere all'analisi specifica di tali norme è necessario sottolineare che il comma 4, nel suo *incipit*, dispone che, ai fini dell'attuazione del piano programmatico previsto al comma 3, si provvede con regolamenti di delegificazione «a una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico» attenendosi ai criteri indicati nelle lettere che seguono nel comma stesso.

Sul punto è indispensabile precisare che la disposizione in questione, correttamente interpretata, deve essere intesa nel senso che oggetto di revisione sono le “le caratteristiche basilari” dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico. Ciò in coerenza con la natura di norma generale che deve essere riconosciuta alla disposizione stessa e proprio perché essa è diretta, nel suo insieme, ad assicurare unitarietà ed uniformità nell'intero territorio nazionale all'ordinamento scolastico.

33.— Ciò chiarito, le disposizioni impugnate devono essere esaminate sotto un duplice profilo: in primo luogo, sotto il profilo sostanziale; e, in secondo luogo, in relazione allo strumento previsto perché esse siano operanti.

Seguendo tale impostazione si procederà ad una analisi disgiunta delle disposizioni inserite nelle lettere da *a*) a *f*) del predetto comma 4, da quella contenuta nelle lettere *f-bis*) ed *f-ter*), aggiunte in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 112 del 2008.

34.— Quanto al primo gruppo di disposizioni è da ritenere, sotto un profilo d'ordine sostanzialistico, che esse possano essere senz'altro qualificate come “norme generali sull'istruzione”, dal momento che, per evidenti ragioni di necessaria unità ed uniformità della disciplina in materia scolastica, sono preordinate ad introdurre una normativa operante sull'intero territorio nazionale in tema: di razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, al fine di garantire una maggiore flessibilità nell'impiego di docenti; di ridefinizione dei “curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola” attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e degli orari; di revisione dei criteri di formazione delle classi; di rimodulazione dell'organizzazione didattica delle scuole primarie; di revisione di criteri e parametri per la determinazione complessiva degli organici; di ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di formazione per gli adulti.

Si tratta, dunque, di disposizioni che contribuiscono a delineare la struttura di base del sistema di istruzione: esse non necessitano di un'ulteriore normazione a livello regionale, e dunque non possono essere qualificate come espressive di principi fondamentali della materia dell'istruzione. Si tratta, infatti, di norme che, pur avendo un impatto indiretto su profili organizzativi del servizio scolastico, rispondono alla esigenza essenziale, cui si è fatto precedentemente riferimento, di fissare standard di qualità dell'offerta formativa volti a garantire un servizio scolastico uniforme sull'intero territorio nazionale.

In definitiva, dette disposizioni si sottraggono alle censure di incostituzionalità sollevate dalle ricorrenti nei termini in cui le stesse sono state proposte.

35.— Il secondo profilo di esame della normativa, oggetto di censure da parte delle ricorrenti, attiene alle modalità procedurali previste nel suindicato comma 4 e nel precedente comma 3.

Quest'ultimo, in particolare, stabilisce che, per realizzare le finalità dell'intero art. 64, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, predisponga «un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico».

Il comma 4, a sua volta, dispone che «per l'attuazione del piano di cui al comma 3» (e per assicurarne la puntuale attuazione) lo Stato è legittimato ad emanare regolamenti governativi di

delegificazione, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, «sentita la Conferenza unificata», anche modificando le disposizioni legislative vigenti sulla base dei criteri innanzi indicati.

Le suindicate disposizioni, sia per la parte in cui prevedono e disciplinano una attività di programmazione nazionale degli interventi diretti a rendere uniforme la normativa in tema di istruzione sull'intero territorio nazionale, sia per quella in cui prevedono la possibilità di utilizzare lo strumento del regolamento governativo, si sottraggono alle censure di incostituzionalità sollevate dalle Regioni ricorrenti. Ciò in quanto la riconosciuta natura di “norme generali sull'istruzione”, nei limiti di quanto sopra precisato, delle disposizioni contenute nel comma 4, lettere da *a*) ad *f*), dell'art. 64 legittima tanto l'adozione dell'atto di programmazione, quanto la previsione della fonte regolamentare statale per la loro concreta esecuzione.

35.1.— Più in particolare, con riferimento al predetto atto di programmazione, non varrebbe, al fine di infirmare le conclusioni cui si è pervenuti, fare riferimento a quanto affermato da questa Corte con la sentenza n. 13 del 2004, richiamata dalle ricorrenti a sostegno delle loro tesi difensive.

Infatti, dall'esame della suindicata pronuncia emerge indiscutibilmente che la «programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e istruzione professionale» di competenza delle Regioni è, come già posto in evidenza, quella operante – sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati – sul *territorio regionale*, vale a dire «in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa e, soprattutto, alla programmazione, sul *piano regionale*, (...) sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione dell'offerta formativa integrata» (evidentemente, quest'ultima, di livello nazionale).

In altri termini, la citata sentenza opera una netta distinzione tra programmazione nazionale, che, come si è già precisato, non può spettare ad altri che allo Stato, e programmazione regionale, originariamente delegata alle Regioni per effetto dell'art. 138 del d.lgs. n. 112 del 1998 e poi, dopo la riforma costituzionale del 2001, di competenza propria delle Regioni stesse per effetto dell'art. 117, terzo comma, Cost.

La sentenza stessa non può, dunque, essere di per sé invocata per dedurre la illegittimità costituzionale, nel loro insieme, delle disposizioni ora impugnate, le quali, sotto l'indicato aspetto, sono dirette a disciplinare la pianificazione, sul piano nazionale, dell'offerta formativa.

Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, la circostanza che con il d.lgs. n. 112 del 1998 le Regioni siano state delegate dallo Stato, sul piano meramente amministrativo, a provvedere in materia di programmazione scolastica (in particolare, dell'offerta formativa), e in materia di organizzazione scolastica territoriale, non toglie che, in sede nazionale, lo Stato abbia un autonomo titolo di legittimazione a dettare una disciplina legislativa generale concernente tanto la programmazione nazionale in tema di istruzione, quanto le linee generali sulla organizzazione scolastica a livello nazionale. Oggetto di quella delega, lo si ribadisce, era, né poteva essere diversamente, l'attività amministrativa di programmazione dell'offerta formativa a livello regionale, non già quella generale prevista per l'intero territorio nazionale.

35.2.— Con riguardo, invece, alla potestà regolamentare, il legislatore ha fatto espresso riferimento ai regolamenti di delegificazione contemplati nel comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400 del 1998.

Sul punto, è bene chiarire che il sesto comma dell'art. 117 Cost., da un lato, autorizza il legislatore statale, come già sottolineato, ad esercitare la potestà regolamentare in tutte le materie di legislazione esclusiva dello Stato; dall'altro, non pone limitazioni, in linea con la sua funzione di norma di riparto delle competenze, in ordine alla tipologia di atto regolamentare emanabile. Ne consegue che risulta conforme al sistema delle fonti la previsione di regolamenti di delegificazione anche in presenza dell'ambito materiale in esame. Deve, anzi, ritenersi che le “norme generali sull'istruzione” - essendo fonti di regolazione di fattispecie relative alla struttura essenziale del sistema scolastico nazionale - si prestano a ricevere “attuazione” anche mediante l'emanazione di atti regolamentari di delegificazione, purché in concreto vengano rispettati il principio di legalità sostanziale e quello di separazione delle competenze.

Tali principi nella specie sono stati rispettati, in quanto il legislatore statale ha posto una disciplina in linea con il modello di delegificazione prefigurato dal citato art. 17, comma 2.

Infatti, deve rilevarsi come la normativa in esame abbia, in primo luogo, autorizzato l'emanazione di atti normativi secondari delegati in una materia che non è coperta da riserva assoluta di legge.

In secondo luogo, la disposizione censurata, contenendo «norme generali regolatrici della materia», cui fa riferimento il citato art. 17, rispetta il richiamato principio di legalità sostanziale. In particolare, a tale proposito, il legislatore - nello stabilire che, mediante lo strumento dei regolamenti di delegificazione, si debba provvedere ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, da intendersi riferito, come già rilevato, alle sole modifiche relative alle caratteristiche generali del sistema nazionale dell'istruzione - ha provveduto ad una predeterminazione contenutistica puntuale dei «criteri» cui deve rigorosamente attenersi il Governo nell'esercizio della potestà regolamentare delegata. La chiara delimitazione dei settori di materia, dei presupposti e delle condizioni cui sono strettamente vincolati ad attenersi i regolamenti in questione consente, pertanto, di ritenere che le disposizioni risultanti dalla concorrenza delle predette fonti, nel loro combinato disposto, possono essere ascritte alla categoria delle norme generali.

Inoltre, in linea con quanto prescritto dall'art. 17, comma 2, l'effetto modificativo delle «disposizioni vigenti» in materia è, secondo ben noti principi generali, riconducibile alla fonte primaria, con la peculiarità, insita nel sistema della delegificazione, che tale modificazione sarà concretamente operativa soltanto al momento dell'effettiva vigenza dell'atto regolamentare. Né varrebbe, nella specie, rilevare che il richiamo generico alle «disposizioni legislative vigenti» finisce per assegnare di fatto al regolamento un potere di individuazione degli atti, anche primari, da modificare non ammissibile alla luce del richiamato principio di legalità. Infatti, nella specie, la puntuale indicazione dei criteri che vincolano l'esercizio del potere regolamentare, unitamente alla delimitazione degli ambiti settoriali di intervento autorizzati, consente di ritenere che il legislatore statale abbia individuato il complesso delle fonti di regolazione di cui si prevede la possibile modificazione.

Infine, è necessario puntualizzare che il comma in esame, nella parte in cui consente l'intervento di modifica delle «disposizioni vigenti», si riferisce ovviamente – in ragione dell'ambito materiale che viene in esame e in ossequio al principio della separazione delle fonti che non permette, tra l'altro, l'incidenza di una fonte secondaria in ambiti che la Costituzione attribuisce alla competenza di fonti regionali (da ultimo, sentenza n. 401 del 2007) – a disposizioni “statali” e non anche a quelle eventualmente emanate dalle singole Regioni.

Rimane comunque fermo – è bene precisare – il controllo di legittimità dell'esercizio del potere regolamentare innanzi alle competenti sedi giudiziarie ed eventualmente, ricorrendone i necessari presupposti, anche innanzi a questa Corte mediante ricorso per conflitto di attribuzione.

36.— Neppure può ritenersi condivisibile la tesi delle ricorrenti secondo cui gli interventi e le misure di razionalizzazione del sistema scolastico, di cui innanzi, dovrebbero essere comunque adottati «d'intesa» con la Conferenza unificata. Difatti, proprio perché si verte in materia di competenza esclusiva dello Stato, data la valenza delle disposizioni in esame sull'intero territorio nazionale per le rilevate esigenze di unitarietà ed uniformità della disciplina afferente al servizio scolastico, deve ritenersi sufficiente – ai fini di garantire il coinvolgimento delle Regioni in tale operazione – la sola acquisizione del parere della Conferenza unificata.

37.— Né può ritenersi sussistente la dedotta violazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, primo comma, Cost.

Non è, infatti, irragionevole la scelta di assegnare allo Stato le funzioni amministrative, considerate le esigenze di esercizio unitario dettate dal programma di razionalizzazione della rete scolastica, che richiede unitarietà sia di disegno, sia di realizzazione. Nella specie la normativa impugnata ha ravvisato come maggiormente adatto, in ragione delle obiettive esigenze di gestione unitaria sull'intero territorio nazionale delle funzioni di programmazione, proprio il livello statale. Sul piano procedimentale, la

normativa stessa ha, inoltre, previsto un sufficiente coinvolgimento dei livelli di governo territoriali nella fase amministrativa mediante la previsione dell'acquisizione del parere della Conferenza unificata.

38.— A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi per quanto concerne le disposizioni (aggiunte in sede di conversione) contenute nelle lettere *f-bis*) ed *f-ter*) del medesimo comma 4, attesa la loro diretta incidenza su ambiti di specifica competenza regionale.

38.1— Quanto, infatti, alla lettera *f-bis*), è pure vero che essa prevede che, con atto regolamentare, si dovrà provvedere alla «definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica»; tuttavia, agli effetti del riparto di competenza legislativa tra lo Stato e le Regioni, ciò che rileva è il riferimento al dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche, vale a dire ad un ambito che deve ritenersi di spettanza regionale.

Sul punto, infatti, questa Corte ha avuto modo di rilevare che, da un lato, l'art. 138, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. n. 112 del 1998 aveva già delegato alle Regioni, nei limiti sopra esposti, funzioni amministrative in materia, tra l'altro, di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, nonché di programmazione della rete scolastica; dall'altro, l'art. 3 del d.P.R. 18 giugno 1998 n. 233 (Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59) aveva disposto che «i piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche (...) sono definiti in conferenze provinciali di organizzazione della rete scolastica, nel rispetto degli indirizzi di programmazione e dei criteri generali, riferiti anche agli ambiti territoriali, preventivamente adottati dalle Regioni» (sentenza n. 34 del 2005).

Avendo riguardo alle riportate disposizioni legislative, la Corte ha così ritenuto, con la citata sentenza, che «proprio alla luce del fatto che già la normativa antecedente alla riforma del Titolo V prevedeva la competenza regionale in materia di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, e quindi postulava la competenza sulla programmazione scolastica di cui all'art. 138 del d.lgs. n. 112 del 1998, è da escludersi che il legislatore costituzionale del 2001 abbia voluto spogliare le Regioni di una funzione che era già ad esse conferita» sia pure soltanto sul piano meramente amministrativo.

In altri termini, la definizione del riparto delle competenze amministrative attuato con il citato decreto legislativo fornisce un tendenziale criterio utilizzabile per la individuazione e interpretazione degli ambiti materiali che la riforma del titolo V ha attribuito alla potestà legislativa concorrente o residuale delle Regioni.

Ed in effetti, se si ha riguardo all'obiettivo perseguito dalla disposizione in esame, si deve constatare che la preordinazione dei criteri volti alla attuazione di tale dimensionamento ha una diretta ed immediata incidenza su situazioni strettamente legate alle varie realtà territoriali ed alle connesse esigenze socio-economiche di ciascun territorio, che ben possono e devono essere apprezzate in sede regionale, con la precisazione che non possono venire in rilievo aspetti che ridondino sulla qualità dell'offerta formativa e, dunque, sulla didattica.

E non è senza significato che il comma 4-*quater* dello stesso art. 64, introdotto dall'art. 3, comma 1, del successivo decreto-legge n. 154 del 2008, come convertito nella legge n. 189 del 2008, abbia previsto – in sostanziale discontinuità con quanto contenuto nella disposizione censurata – che le Regioni e gli enti locali, «nell'ambito delle rispettive competenze (...) assicurano il dimensionamento delle istituzioni scolastiche».

La disposizione in questione, pertanto, lungi dal poter essere qualificata come “norma generale sull'istruzione” nel senso prima precisato, invade spazi riservati alla potestà legislativa delle Regioni relativi alla competenza alle stesse spettanti nella disciplina dell'attività di dimensionamento della rete scolastica sul territorio.

La sussistenza di un ambito materiale di competenza concorrente comporta che non è consentita, ai sensi del sesto comma dell'art. 117 della Costituzione che attua il principio di separazione delle competenze, l'emanazione di atti regolamentari.

39.2.— Analoghe considerazioni devono essere fatte anche per quanto attiene alla lettera *f-ter*) del comma in esame, la quale demanda al regolamento governativo di prevedere, nel caso di chiusura o di accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli Comuni, specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.

La disposizione contenuta in tale lettera opera una estensione allo Stato di una facoltà di esclusiva pertinenza delle Regioni, mediante l'attribuzione allo stesso di un compito che non gli compete, in quanto quello della chiusura o dell'accorpamento degli istituti scolastici nei piccoli Comuni costituisce un ambito di sicura competenza regionale proprio perché strettamente legato alle singole realtà locali, il cui apprezzamento è demandato agli organi regionali.

La disposizione in esame, per il suo contenuto precettivo, non può, pertanto, trovare svolgimento in sede regolamentare, atteso che, per le ragioni già indicate, al regolamento governativo non è consentito intervenire, in ossequio al principio della separazione delle competenze, in ambiti materiali la cui disciplina spetta anche alle fonti regionali.

È, però, bene puntualizzare, che non sussistono dubbi in ordine alla facoltà spettante alle Regioni e agli enti locali di prevedere misure volte a ridurre, nei casi in questione, il disagio degli utenti del servizio scolastico, proprio per l'impatto che tali eventi hanno sulle comunità insediate nel territorio e con riguardo alle necessità dell'utenza delle singole realtà locali.

La norma impugnata deve, dunque, essere dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 117, comma terzo, Cost., fermo restando che l'obiettivo di consentire l'adozione delle predette misure può essere raggiunto sulla base di autonome determinazioni assunte in sede locale.

39.3.— Conclusivamente, poiché si è in presenza di disposizioni che, nei limiti innanzi precisati, non sono riconducibili alla categoria delle norme generali di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *n*), Cost. e non possono, quindi, formare oggetto di disciplina regolamentare da parte dello Stato, deve essere dichiarata la illegittimità costituzionale delle lettere *f-bis*) e *f-ter*) del comma 4 dell'art. 64 del d.l. n. 112 del 2008, aggiunte entrambe dalla relativa legge di conversione n. 133 del 2008, mentre, per il resto, devono essere respinti i ricorsi proposti nei confronti del comma 3 e del comma 4, lettere da *a*) a *f*), del medesimo comma.

40.— L'istanza di sospensione formulata dalle Regioni Piemonte e Calabria deve ritenersi assorbita dalla presente pronuncia.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

riservate a separate decisioni le restanti questioni di legittimità costituzionale sollevate con i ricorsi indicati in epigrafe;

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 64, comma 4, lettera *f-bis*) e *f-ter*) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

2) *dichiara* inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, promossa, in riferimento agli artt. 117, 118 e 120 Cost., dalla Regione Piemonte con il ricorso di cui in epigrafe (ric. n. 68 del 2008);

3) *dichiara* inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 3 e 4, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, promossa, in riferimento all'art. 120 Cost., dalla Regione Piemonte con il ricorso di cui in epigrafe (ric. n. 68 del 2008);

4) *dichiara* non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 3 e 4, lettere da *a*) ad *f*), del citato decreto-legge n. 112 del 2008, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Piemonte (ric. n. 68 del 2008), Emilia-Romagna, Toscana (ric. n. 74 del 2008), Lazio e Puglia, con i ricorsi di cui in epigrafe;

5) *dichiara* estinto il giudizio concernente l'art. 64, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, introdotto dall'art. 3 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali), promosso dalla Regione Abruzzo con il ricorso indicato in epigrafe;

6) *dichiara* la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, comma 6-*bis*, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, introdotto dall'art. 3 del decreto-legge n. 154 del 2008, promosse, in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 5, 70, 76, 77, primo e secondo comma, 81, terzo comma, 89, primo comma, 97, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, 119, primo e secondo comma, 120 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Emilia-Romagna, Piemonte (ric. n. 75 del 2008), Toscana (ric. n. 91 del 2008), Calabria, Campania e Basilicata, con i ricorsi indicati in epigrafe;

7) *dichiara* la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, comma 6-*bis*, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, introdotto dall'art. 3 del decreto-legge n. 154 del 2008, nonché dell'art. 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università), come convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, promossa dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, lettera *r*) e 17, lettera *d*), del decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana), agli artt. 1, 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di pubblica istruzione), all'art. 117, terzo comma, 118 e 120, secondo comma, Cost., con riguardo all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché ai principi di ragionevolezza, di buon andamento dell'attività amministrativa e di leale collaborazione, con il ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 2 luglio 2009.

Il Cancelliere

F.to: MILANA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.



Sentenza **92/2011**

Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI

Presidente DE SIERVO - Redattore QUARANTA

Udienza Pubblica del **22/02/2011** Decisione del **09/03/2011**

Deposito del **21/03/2011** Pubblicazione in G. U. **23/03/2011**

Norme impugnate: Artt. 2, c. 4° e 6°, e 3, c. 1°, del decreto del Presidente della Repubblica 20/03/2009, n. 89.

Massime: **35495 35496 35497**

Atti decisi: **confl. enti 6 e 8/2009**

SENTENZA N. 92

ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi per conflitti di attribuzione tra enti sorti a seguito degli articoli 2, commi 4 e 6, 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del Primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), promossi con ricorsi delle Regioni Toscana e Piemonte, notificati il 10 e il 16 settembre 2009, depositati in cancelleria il 16 ed il 24 settembre 2009 ed iscritti ai nn. 6 e 8 del registro conflitti tra enti 2009.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui uno fuori termine;

udito nell'udienza pubblica del 22 febbraio 2011 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;

uditi gli avvocati Nicoletta Gervasi per la Regione Toscana e l'avvocato dello Stato Michele Dipace per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.— Con ricorso notificato il 10 settembre 2009 e depositato presso la cancelleria della Corte il successivo 16 settembre, la Regione Toscana ha promosso conflitto di attribuzione tra enti nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, avente ad oggetto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del Primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), con riguardo agli articoli 2, commi 4 e 6, 3, comma 1, per contrasto con gli articoli 117 e 118 della Costituzione e con i principi di leale collaborazione e di sussidiarietà.

2.— La Regione Toscana, preliminarmente, richiama il contenuto delle disposizioni oggetto del conflitto.

L'art. 2, comma 4, stabilisce «l'istituzione di nuove scuole e di nuove sezioni avviene in collaborazione con gli enti territoriali, assicurando la coordinata partecipazione delle scuole statali e delle scuole paritarie al sistema scolastico nel suo complesso».

L'art. 2, comma 6, prevede che «le sezioni della scuola dell'infanzia con un numero di iscritti inferiore a quello previsto in via ordinaria, situate in comuni montani, in piccole isole e in piccoli comuni, appartenenti a comunità privi di strutture educative per la prima infanzia, possono accogliere piccoli gruppi di bambini di età compresa tra i due e i tre anni, la cui consistenza è determinata nell'annuale decreto interministeriale sulla formazione dell'organico. L'inserimento di tali bambini avviene sulla base di progetti attivati, d'intesa e in collaborazione tra istituzioni scolastiche e i comuni interessati, e non può dar luogo a sdoppiamenti di sezioni».

L'art. 3, comma 1, infine, dispone che «l'istituzione e il funzionamento di scuole statali del I ciclo devono rispondere a criteri di qualità ed efficienza del servizio, nel quadro della qualificazione dell'offerta formativa e nell'ambito di proficue collaborazioni tra l'amministrazione scolastica e i comuni interessati anche tra di loro consorziati».

3.— La ricorrente sottolinea che il d.P.R. in questione è stato adottato in attuazione dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Tale comma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, nelle lettere f-bis) ed f-ter), con la sentenza di questa Corte n. 200 del 2009.

In particolare, le suddette lettere f-bis) ed f-ter) prevedevano, rispettivamente, che i regolamenti di attuazione avrebbero dovuto attenersi ai seguenti criteri:

definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa (lettera f-bis);

nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le Regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti (lettera f-ter).

4.— La ricorrente Regione Toscana ritiene che le norme del citato d.P.R., in ordine alle quali ha promosso conflitto, intervengano illegittimamente in ambiti di competenza regionale (programmazione

scolastica e iniziative per ridurre il disagio degli utenti di zone svantaggiate) e diano attuazione alle disposizioni sopra richiamate, di cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, ponendosi, dunque, in contrasto con la citata sentenza n. 200 del 2009.

5.— In particolare, la difesa regionale assume che l'art. 2, comma 4, e l'art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 89 del 2009, violerebbero gli artt. 117 e 118 Cost., nonché il principio di leale collaborazione.

Tali disposizioni, infatti, interverrebbero su profili organizzativi della rete scolastica, rientranti nella potestà legislativa delle Regioni ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.

Le stesse norme, per un verso, esulerebbero dall'ambito delle norme generali sull'istruzione o dei principi fondamentali della materia, per altro verso, non esprimerebbero esigenze di carattere unitario che potrebbero legittimare l'intervento statale.

Con le disposizioni censurate, le Regioni verrebbero, di fatto, private del ruolo primario nell'istituzione di nuove scuole – dell'infanzia e del Primo ciclo – che rappresenta senz'altro l'aspetto più rilevante nell'ambito della programmazione e dell'organizzazione della rete scolastica.

Ciò anche in considerazione del fatto che la sussistenza di competenze in capo alle Regioni sull'organizzazione scolastica e sul dimensionamento degli istituti andrebbe ricondotta agli artt. 138, comma 1, lettere a), b), c), e 143, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Sarebbe palese, quindi, la violazione dell'art. 117 Cost., poiché le norme impugnate disciplinano aspetti organizzativi, con riferimento alla determinazione ed articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica, senza prevedere un adeguato coinvolgimento delle Regioni.

Né potrebbe essere invocato l'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., dal momento che le disposizioni in esame non fissano standard minimi di prestazioni scolastiche.

Afferma, quindi, la ricorrente che le suddette disposizioni del d.P.R. n. 89 del 2009 sarebbero da ricondurre alle previsioni delle lettere f-bis) ed f-ter) del comma 4 dell'art. 64 del d.l. n. 112 del 2008, oggetto di pronuncia di incostituzionalità con la già citata sentenza n. 200 del 2009.

In ragione di quanto sopra, le disposizioni del d.P.R. medesimo, intervenendo in materia di organizzazione e di dimensionamento della rete scolastica, sarebbero in contrasto con l'art. 117 Cost. sotto due profili: il primo, perché lo Stato disciplina funzioni regionali (in violazione, quindi, dell'art. 117, terzo comma, Cost.); il secondo, perché tale disciplina è dettata con regolamento (in violazione dell'art. 117, sesto comma, Cost.).

Le norme sarebbero ulteriormente lesive delle attribuzioni regionali poiché, attenendo ad ambiti di competenza regionale, il regolamento nel quale sono state inserite avrebbe dovuto contenere, con riferimento all'istituzione di nuove scuole, la previsione dell'intesa con le Regioni interessate, mentre, nell'un caso (art. 2, comma 4), si richiamano genericamente forme di collaborazione con gli enti territoriali per l'istituzione delle scuole dell'infanzia; nell'altro (art. 3, comma 1), addirittura, non si prevede alcun ruolo delle Regioni nella istituzione e nel funzionamento delle scuole del Primo ciclo.

Le norme in questione, quindi, invaderebbero le competenze delle Regioni anche per violazione dell'art. 118 Cost. e del principio della leale collaborazione e non si giustificerebbero neppure alla luce del principio di sussidiarietà.

6.— Anche in merito all'art. 2, comma 6, del d.P.R. n. 89 del 2009 la ricorrente ravvisa la violazione degli artt. 117 e 118 Cost., e del principio di leale collaborazione.

Tale disposizione, in quanto avrebbe la finalità di prevenire e/o ridurre il disagio per quell'utenza che si trova in zone più svantaggiate del territorio, riguarderebbe un profilo di competenza concorrente

regionale, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, che non può formare oggetto di normativa regolamentare statale.

Anche in ordine a detta questione, la Regione richiama, a sostegno delle proprie argomentazioni, la sentenza n. 200 del 2009.

Mancherebbe, anche in questa ipotesi, la previsione di idonee forme di concertazione con le Regioni, violandosi, in tal modo, gli artt. 117 e 118 Cost., nonché il principio di leale collaborazione.

7.— In data 21 ottobre 2010 si è costituito, fuori termine, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

8.— Con ricorso notificato il 16 settembre 2009 e depositato presso la cancelleria della Corte il successivo 24 settembre, anche la Regione Piemonte ha impugnato l'art. 2, commi 4 e 6, e l'art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 89 del 2009, assumendone il contrasto con gli artt. 117 (commi terzo e sesto) e 118 Cost., e con i principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di leale collaborazione.

8.1.— Ad avviso della ricorrente, che prospetta censure analoghe a quelle formulate dalla Regione Toscana, le disposizioni in esame interverrebbero su profili organizzativi della rete scolastica di competenza delle Regioni ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., come affermato dalla Corte con la sentenza n. 200 del 2009.

8.2.— In particolare, con riguardo all'art. 2, comma 4, e all'art. 3, comma 1, è dedotta la violazione degli artt. 117 e 118 Cost., nonché del principio di leale collaborazione.

Nelle disposizioni citate manca ogni riferimento ai compiti delle Regioni. Queste vengono, di fatto, private del ruolo primario nell'istituzione di nuove scuole – dell'infanzia e del Primo ciclo – che rappresenta senz'altro l'aspetto più rilevante nell'ambito della programmazione e dell'organizzazione della rete scolastica.

Le norme del d.P.R. n. 89 del 2009 disciplinerebbero aspetti organizzativi, con riferimento alla determinazione ed articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica, senza prevedere un adeguato coinvolgimento delle Regioni.

L'assetto organizzativo del sistema scolastico non potrebbe essere ricondotto alle norme generali sull'istruzione e, pertanto, non potrebbe essere oggetto di regolamento statale, poiché, ai sensi dell'art. 117, sesto comma, Cost., il potere regolamentare dello Stato esiste solo nelle materie di sua potestà legislativa esclusiva.

Le norme impugnate sarebbero da ricondurre, sostanzialmente, alle previsioni dell'art. 64, comma 4, dichiarate incostituzionali con la sentenza n. 200 del 2009.

In particolare, con riguardo a tale norma, la Corte ha affermato principi riferibili anche alle disposizioni del regolamento ora censurate.

Infatti, le norme in esame, dettate con regolamento e pertanto in violazione dell'art. 117, sesto comma, Cost., intervengono in materia di dimensionamento e di organizzazione della rete scolastica, in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost.

Le norme sarebbero ulteriormente lesive delle attribuzioni regionali, poiché non prevedono alcun ruolo delle Regioni, ledendo così l'art. 118 Cost. ed il principio della leale collaborazione.

9.— In data 22 ottobre 2010 si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, deducendo la inammissibilità e la non fondatezza del ricorso.

9.1.— Le disposizioni regolamentari impugnate costituirebbero diretta attuazione di norme generali in materia di istruzione, di competenza esclusiva dello Stato (artt. 33, 34 e 117, secondo comma, Cost.), contenute nella legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), la cui attuazione è avvenuta con i relativi decreti legislativi delegati e con l'art. 64 del decreto-legge n. 112 del 2008.

Pertanto, tale ultima norma è stata ritenuta, quanto alle disposizioni di principio in essa contenute, costituzionalmente legittima (citata sentenza n. 200 del 2009), poiché esse costituiscono norme generali sull'istruzione.

Sempre nella sentenza sopra richiamata, precisa l'Avvocatura dello Stato, un distinto titolo di legittimazione dello Stato a disciplinare la materia, è ravvisato nella competenza legislativa esclusiva relativa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale (art. 117, secondo comma, lettera m, Cost.).

Quindi, alla luce dei principi enunciati nella citata sentenza, non vi sarebbe alcun dubbio che le disposizioni del d.P.R. n. 89 del 2009, impugnate dalla Regione, rientrino tra le norme generali sull'istruzione scolastica e tra i livelli essenziali delle prestazioni in materia di organizzazione scolastica e di utilizzazione del personale dirigente e docente della scuola; norme rientranti, dunque, nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, per l'attuazione delle quali sussiste la potestà statale di emanare i relativi regolamenti (art. 117, secondo comma, lettere n ed m, e sesto comma).

9.2.— Per quanto concerne, in particolare, l'articolo 2, relativo alla scuola dell'infanzia, il testo dello stesso confermerebbe, quale riferimento di base, la disciplina che regola il settore della scuola dell'infanzia, richiamando integralmente il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53), attuativo della riforma introdotta dalla citata legge n. 53 del 2003. Tale riferimento di base viene integrato dalle nuove disposizioni, conformi alle indicazioni fissate dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008.

La disposizione contenuta nel comma 4, della cui legittimità costituzionale la Regione Toscana dubita, riguarda la generalizzazione del servizio reso dalle scuole dell'infanzia e prevede che l'amministrazione scolastica periferica metta in atto intese con gli enti locali, secondo una logica collaborativa e programmatica che include anche il sistema delle scuole paritarie.

La disposizione contestata, di cui al comma 6, prevede poi che le sezioni della scuola dell'infanzia con un numero di iscritti inferiore a quello previsto in via ordinaria, site in comuni prive di strutture educative per la prima infanzia, possono accogliere piccoli gruppi di bambini di età compresa tra i due e i tre anni e che l'inserimento di tali bambini avviene sulla base di progetti attivati d'intesa e in collaborazione tra le istituzioni scolastiche e i comuni interessati e non può dar luogo a sdoppiamenti di sezioni.

L'articolo 3, anch'esso oggetto di impugnativa, concernente il Primo ciclo di istruzione, si limiterebbe a riprendere, senza modifiche sostanziali, quanto previsto, in materia, dal decreto legislativo n. 59 del 2004, contenente norme generali sull'istruzione, specificandone le finalità generali e la durata complessiva, e confermando la necessità di proficue collaborazioni tra l'amministrazione scolastica e gli enti locali.

Pertanto, quest'ultima deve essere considerata una norma programmatica, che riguarda il sistema scolastico complessivo del Primo ciclo; essa, dunque, non attiene alla determinazione della rete scolastica o alla programmazione della stessa. Tenuto conto del riparto delle competenze tra Stato e Regioni delineato dalla Corte con la sentenza n. 200 del 2009, risulterebbe evidente che la disposizione dell'art. 2, comma 4, stabilisce alcuni principi generali, nel prevedere l'istituzione di nuove scuole dell'infanzia, di indirizzo alla programmazione della rete scolastica regionale, la cui disciplina compete alle singole Regioni per il rispettivo territorio.

9.3.— La difesa dello Stato aggiunge che la riprova che non sono state toccate competenze regionali sarebbe data dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 (Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), con il quale è stata data attuazione all'articolo 64, comma 4-quinquies, del citato d.l. n. 112 del 2008.

Sarebbe, pertanto, da escludere che, mediante le norme regolamentari contestate dalla ricorrente, sia stata data attuazione all'articolo 64, comma 4, lettera f-bis), del d.l. n. 112 del 2008, dichiarato incostituzionale. Tale norma, comunque, ancor prima della declaratoria di incostituzionalità, era da ritenersi implicitamente abrogata per effetto di quanto previsto dall'articolo 64, comma 4-quinquies, già citato.

9.4.— Anche la previsione del comma 6 del medesimo articolo 2, in ordine alla possibilità di accoglienza di bambini di età compresa tra i due e i tre anni nelle sezioni di scuola dell'infanzia in specifiche realtà territoriali, non potrebbe considerarsi lesiva delle attribuzioni regionali e del principio di leale collaborazione.

Tale disposizione non appare, infatti, preordinata ad ovviare a disagi derivanti dalla chiusura di istituzioni scolastiche e, quindi, il richiamo all'articolo 64, comma 4, lettera f-ter), sarebbe inconferente.

La norma si riferisce ad un servizio aggiuntivo che si vuole garantire e per la cui erogazione è necessario disporre del relativo organico sulla base del quale, poi, esso potrà essere dimensionato.

9.5.— Le disposizioni in questione sarebbero, altresì, rivolte ad assicurare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale, di esclusiva potestà legislativa dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), Cost.

Non sembra, infatti, dubbio che la normativa in esame sia intesa a prevedere che agli utenti del servizio scolastico venga garantito un adeguato livello di fruizione delle prestazioni formative sulla base di standard uniformi valevoli per l'intero territorio nazionale. La stessa normativa non esclude la possibilità che le singole Regioni, nell'ambito della loro competenza concorrente in materia, possano migliorare i livelli delle prestazioni adeguandoli alle esigenze peculiari del territorio.

9.6.— Analoghe considerazioni sono prospettate dalla difesa dello Stato in ordine all'articolo 3, comma 1, del d.P.R. n. 89 del 2009, che non comporterebbe lesioni alle attribuzioni proprie delle Regioni, posto che non introduce alcuna nuova disciplina in un ambito ad esse riservato e non mette in alcun modo in discussione la spettanza alle medesime delle funzioni inerenti al dimensionamento della rete scolastica, ma si limita a riprendere, senza modifiche sostanziali, quanto previsto dal decreto legislativo n. 59 del 2004, relativo al Primo ciclo di istruzione, confermando la necessità di proficue collaborazioni tra l'amministrazione scolastica e gli enti locali per l'istituzione e il funzionamento di scuole che devono rispondere a criteri di qualità e di efficienza.

Invero, il riferimento a tali criteri non costituirebbe altro che una esplicitazione del principio fondamentale di buon andamento dell'amministrazione, di cui all'art. 97 Cost.

Considerato in diritto

1.— Con distinti ricorsi la Regione Toscana e la Regione Piemonte hanno promosso conflitto di attribuzione tra enti nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in ordine all'articolo 2, commi 4 e 6, e all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del Primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), deducendo la lesione delle attribuzioni

costituzionalmente garantite alle Regioni, in ragione della violazione dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, nonché dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà.

2.— Le ricorrenti, prospettando censure sostanzialmente identiche, deducono, nel complesso, che le disposizioni del d.P.R. in questione invaderebbero ambiti di esclusiva competenza regionale (programmazione scolastica e iniziative per ridurre il disagio degli utenti delle zone svantaggiate), dando attuazione a disposizioni legislative dichiarate costituzionalmente illegittime con la sentenza di questa Corte n. 200 del 2009.

In particolare, l'art. 2, comma 4, e l'art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 89 del 2009, interverrebbero in materia di dimensionamento e di organizzazione della rete scolastica, così ledendo l'art. 117 Cost. sotto un duplice profilo: da un lato, lo Stato disciplinerebbe funzioni regionali, in contrasto con il citato art. 117, terzo comma, Cost.; dall'altro, tale disciplina sarebbe introdotta con regolamento, in violazione del sesto comma dell'art. 117 Cost. Le disposizioni in questione contrasterebbero, altresì, con l'art. 118 Cost. e con il principio di leale collaborazione, attesa la mancata previsione della necessaria intesa con le Regioni interessate, nonché con il principio di sussidiarietà.

A sua volta, l'art. 2, comma 6, del citato d.P.R. n. 89 del 2009, in quanto avrebbe la finalità di prevenire e/o ridurre il disagio per quell'utenza che si trova nelle zone più svantaggiate del territorio, riguarderebbe un profilo di competenza concorrente regionale, così ledendo l'art. 117, commi terzo e sesto, nonché l'art. 118 Cost. ed il principio di leale collaborazione, mancando la previsione di idonee forme di concertazione con le Regioni.

3.— In ragione dell'oggetto comune, i due ricorsi devono essere riuniti ai fini di una trattazione congiunta.

4.— La questione promossa con i suddetti ricorsi per conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni deve essere risolta alla luce della pronuncia resa da questa Corte (citata sentenza n. 200 del 2009) sulla legittimità costituzionale delle disposizioni contenute nell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; pronuncia di cui, all'evidenza, non si è tenuto conto nell'adozione del regolamento governativo di delegificazione emanato, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), con il d.P.R. n. 89 del 2009, recante tra le altre le censurate disposizioni di cui all'art. 2, commi 4 e 6, e all'art. 3, comma 1, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2009, n. 162.

5.— Questa Corte, con la citata sentenza, nel pronunciarsi sulla questione di fondo concernente la distinzione tra le norme generali sull'istruzione, riservate in via esclusiva allo Stato dall'art. 117, comma secondo, lettera n), Cost., e i principi fondamentali della materia istruzione, rientrante questa nella competenza legislativa concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., ha affermato, testualmente, che rientrano tra le norme generali sull'istruzione «quelle disposizioni statali che definiscono la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario ed uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio dell'istruzione (interesse primario di rilievo costituzionale), nonché la libertà di istituire scuole e la parità tra le scuole statali e non statali».

Sono, invece, espressione di principi fondamentali della materia dell'istruzione «quelle norme che, nel fissare criteri, obiettivi, direttive o discipline, pur tese ad assicurare la esistenza di elementi di base comuni sul territorio nazionale in ordine alle modalità di fruizione del servizio dell'istruzione, da un lato, non sono riconducibili a quella struttura essenziale del sistema d'istruzione che caratterizza le norme generali sull'istruzione, dall'altra, necessitano, per la loro attuazione (e non già per la loro semplice esecuzione) dell'intervento del legislatore regionale».

6.— Per stabilire, dunque, se, con le impugnate norme regolamentari, lo Stato abbia effettivamente invaso una sfera di competenza legislativa regionale, occorre partire dalle suindicate affermazioni di fondo, fatte da questa Corte, osservando, in particolare, che, nella stessa sentenza, si è precisata la non spettanza allo Stato dell'adozione di disposizioni regolamentari, ancorché contenute in un regolamento di delegificazione, che fossero esorbitanti dall'ambito della competenza legislativa esclusiva in tema di determinazione delle norme generali sull'istruzione; ciò in applicazione, in particolare, di quanto previsto dall'art. 117, sesto comma, Cost.

Sulla base delle indicate premesse, la Corte, con la citata pronuncia, ha, in particolare, dichiarato l'illegittimità costituzionale, proprio con riferimento a quanto previsto dall'art. 117, commi secondo, lettera n), terzo e sesto, Cost., delle disposizioni contenute nelle lettere f-bis) ed f-ter) del citato art. 64, comma 4, del d.l. n. 112 del 2008, aggiunte dalla relativa legge di conversione. Le disposizioni recate dalle lettere f-bis) ed f-ter) sono state ritenute estranee all'area della materia rientrante nella locuzione norme generali sull'istruzione.

Da quanto innanzi, deriva che devono essere ritenute esorbitanti dall'ambito della competenza esclusiva statale in tema di norme generali sull'istruzione e lesive della potestà legislativa concorrente della Regione in materia di istruzione pubblica, le disposizioni del regolamento governativo che, in qualche modo, possono essere considerate dipendenti, derivanti o comunque connesse a quelle dichiarate incostituzionali con la citata sentenza n. 200 del 2009.

7.— Passando all'esame delle singole disposizioni oggetto dei conflitti, viene, innanzitutto, in rilievo quella contenuta nell'art. 2, comma 4, del citato regolamento governativo, di cui le ricorrenti assumono la illegittimità.

La censura è fondata.

Il suddetto comma, con riferimento alla “Scuola dell'infanzia”, dispone che «l'istituzione di nuove scuole e di nuove sezioni avviene in collaborazione con gli enti territoriali, assicurando la coordinata partecipazione delle scuole statali e delle scuole paritarie al sistema scolastico nel suo complesso».

7.1.— Orbene, la istituzione di nuove scuole e di nuove sezioni nelle scuole dell'infanzia già esistenti, attiene, in maniera diretta, al dimensionamento della rete scolastica sul territorio; attribuzione che la sentenza n. 200 del 2009 ha riconosciuto spettare al legislatore regionale, in quanto non riconducibile, nel contesto generale del citato art. 64, comma 4, del d.l. n. 112 del 2008, all'ambito delle norme generali sull'istruzione. Ciò comporta che, con la disposizione inserita nel predetto comma 4 dell'art. 2 del regolamento governativo, lo Stato ha invaso la competenza delle ricorrenti sul punto specifico di adattamento della rete scolastica alle esigenze socio-economiche di ciascun territorio regionale, «che ben possono e devono essere apprezzate» in ciascuna Regione, con la precisazione che non possono, al riguardo, «venire in rilievo aspetti che ridondino sulla qualità dell'offerta formativa e, dunque, sulla didattica» (citata sentenza n. 200 del 2009). In tale contesto, anche la finalità di assicurare la coordinata partecipazione delle scuole statali e delle scuole paritarie al sistema scolastico complessivo, cui il medesimo comma 4 fa espresso riferimento, è funzionale al dimensionamento della rete.

Né, d'altra parte, in senso contrario può essere addotta la circostanza – prospettata dalla difesa dello Stato – che analoghe disposizioni sono contenute nel d.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 (Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

Da un sommario esame di tale regolamento governativo può evincersi che la disciplina in esso prevista è, in larga misura, estranea al dimensionamento della rete scolastica sul territorio, come conferma la circostanza che la maggior parte delle sue disposizioni è finalizzata ad un razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, investendo, in sostanza, il tema della didattica,

piuttosto che quello sopra indicato relativo al dimensionamento della rete scolastica. Comunque, il suddetto regolamento non ha formato oggetto di impugnazione, né può essere invocato in questa sede perché sia ritenuta immune dai vizi denunciati la disposizione oggetto di censura con i ricorsi in esame.

7.2.— Infine, la norma regolamentare ora impugnata non può essere ascritta all'area dei principi fondamentali della materia concorrente della istruzione, in quanto la fonte regolamentare, anche in forza di quanto previsto dall'art. 117, sesto comma, Cost., sarebbe comunque inidonea a porre detti principi. Ed inoltre (ma ciò si osserva solo ad abundantiam) risulterebbe violato, in modo palese, il principio di leale collaborazione per la mancata previsione di ogni forma di coinvolgimento regionale nella adozione delle relative misure di riordinamento della rete.

8.— Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per quanto attiene alla disposizione contenuta nel comma 6 del medesimo art. 2 del regolamento governativo.

La relativa censura, pertanto, è fondata.

Detto comma prevede che «le sezioni della scuola dell'infanzia con un numero di iscritti inferiore a quello previsto in via ordinaria, situate in comuni montani, in piccole isole e in piccoli comuni, appartenenti a comunità privi di strutture educative per la prima infanzia, possono accogliere piccoli gruppi di bambini di età compresa tra i due e i tre anni, la cui consistenza è determinata nell'annuale decreto interministeriale sulla formazione dell'organico». Il suddetto comma prosegue disponendo che «l'inserimento di tali bambini avviene sulla base di progetti attivati, d'intesa e in collaborazione tra istituzioni scolastiche e i comuni interessati, e non può dar luogo a sdoppiamento di sezioni».

8.1.— Al riguardo, deve essere rilevato che, come si è già innanzi precisato, questa Corte, con la sentenza n. 200 del 2009, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 64, comma 4, lettera f-ter), del d.l. n. 112 del 2008, in quanto demandava all'allora emanando regolamento governativo di prevedere, «nel caso di chiusura o di accorpamento degli istituti scolastici nei piccoli comuni», «specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti».

A fondamento della suindicata declaratoria di illegittimità costituzionale questa Corte ha affermato che «la disposizione contenuta in tale lettera opera una estensione allo Stato di una facoltà di esclusiva pertinenza delle Regioni, mediante l'attribuzione allo stesso di un compito che non gli compete, in quanto quello della chiusura o dell'accorpamento degli istituti scolastici nei piccoli Comuni costituisce un ambito di sicura competenza regionale proprio perché strettamente legato alle singole realtà locali, il cui apprezzamento è demandato agli organi regionali».

A ciò la Corte ha significatamente aggiunto che è in facoltà delle Regioni e degli enti locali «prevedere misure volte a ridurre, nei casi in questione, il disagio degli utenti del servizio scolastico, proprio per l'impatto che tali eventi hanno sulle comunità insediate nel territorio e con riguardo alle necessità dell'utenza delle singole realtà locali».

8.2.— Orbene, l'impugnata disposizione del regolamento governativo, approvato con il d.P.R. n. 89 del 2009, non può essere considerata attuazione delle norme generali sull'istruzione, di specifica competenza legislativa esclusiva dello Stato, contenute nel citato art. 64, comma 4, del d.l. n. 112 del 2008. Le misure previste dal comma in questione del suddetto regolamento sono chiaramente volte ad eliminare o ridurre il disagio dell'utenza del servizio scolastico nei piccoli comuni, con una valutazione che non può prescindere dalle particolari condizioni in cui versano le comunità locali di ridotte dimensioni, perché insediate in territori montani o in piccole isole ovvero comunque in comuni di dimensioni tali da essere privi di strutture educative per la prima infanzia. Si tratta, dunque, di misure specificamente volte a ridurre il disagio degli utenti del servizio scolastico in un settore, quale quello delle scuole per l'infanzia, in cui esso può assumere una notevole importanza proprio con riferimento alle peculiari esigenze di «bambini di età compresa tra i due e i tre anni».

È, dunque, del tutto ovvio che spetta alle Regioni, nell'esercizio della loro competenza legislativa concorrente in materia di istruzione pubblica, non disgiunta (è bene aggiungere) da rilevanti aspetti di competenza regionale, di carattere esclusivo, in tema di servizi sociali, l'adozione di misure volte alla riduzione del disagio di tali particolari utenti del servizio scolastico.

8.3.— Né è senza significato, d'altronde, che, come già rilevato dalla sentenza n. 200 del 2009, le Regioni, anche prima del d.l. n. 112 del 2008 e della stessa riformulazione dell'art. 117 Cost. ad opera della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), erano titolari di competenze attinenti alla programmazione della rete scolastica e alla attribuzione di contributi alle scuole non statali. Ciò in base, fondamentalmente, a quanto, a suo tempo, previsto dall'art. 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e delle altre disposizioni legislative richiamate dalla stessa citata sentenza n. 200 del 2009.

8.4.— Anche con riferimento alla contestata disposizione regolamentare deve essere ribadito quanto prima osservato con riguardo al precedente comma 4, e cioè che le prescrizioni contenute nel riportato comma 6 non possono essere considerate espressione di principi fondamentali della materia concorrente della istruzione, per la inidoneità della fonte regolamentare a fissare detti principi e, in ipotesi, per la violazione, comunque, dell'art. 117, comma sesto, Cost., oltre che per la radicale mancanza di ogni forma di coinvolgimento regionale, in violazione del canone della leale collaborazione tra istituzioni.

9.— La difesa dello Stato, con riferimento ad entrambe le questioni relative ai commi 4 e 6 dell'art. 2 del regolamento, ha richiamato, da un lato, l'art. 118, primo comma, Cost., osservando che i suddetti commi, oggetto dell'impugnazione regionale, troverebbero fondamento anche nella attrazione in sussidiarietà, da parte dello Stato, della competenza a provvedere in materia, e, dall'altro, l'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., osservando che le misure previste dai medesimi commi sarebbero ascrivibili alla materia della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Entrambe le deduzioni, da esaminare congiuntamente con riferimento ai due commi oggetto di contestazione da parte delle ricorrenti, non possono essere condivise.

Sotto il primo profilo, quello relativo cioè alla chiamata in sussidiarietà, è sufficiente osservare che, a prescindere da ogni altra e diversa considerazione ostativa e comunque dalla questione concernente la utilizzabilità a tale fine della fonte regolamentare, la allocazione al superiore livello statale di attribuzioni spettanti alle Regioni, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, presuppone che siano previste adeguate forme di coinvolgimento delle Regioni al fine di tutelare le istanze regionali costituzionalmente garantite in un ambito che involge indubbiamente profili di competenza concorrente (sentenza n. 303 del 2003, alla quale ha fatto seguito una giurisprudenza costante; da ultimo sentenza n. 16 del 2010).

Sotto il secondo profilo, è sufficiente osservare che per la giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 282 del 2002) si è in presenza di una normazione attinente ai livelli essenziali delle prestazioni, quando la normativa al riguardo fissi, appunto, livelli di prestazioni da assicurare ai fruitori dei vari servizi; fattispecie questa che certamente esula dallo spettro di applicazione delle norme regolamentari in ordine alle quali sono stati proposti i ricorsi, ora in esame, per conflitto di attribuzioni.

10.— Infine, quanto alla impugnazione dell'art. 3, comma 1, del regolamento governativo de quo, la cui rubrica è "Primo ciclo di istruzione", occorre rilevare che, secondo detto comma, l'istituzione e il funzionamento di scuole statali del Primo ciclo «devono rispondere a criteri di qualità ed efficienza del servizio, nel quadro della qualificazione dell'offerta formativa e nell'ambito di proficue collaborazioni tra l'amministrazione scolastica e i comuni interessati anche tra di loro consorziati».

Le ricorrenti denunciano l'illegittimità costituzionale della suddetta disposizione sulla base dei medesimi parametri sopra richiamati.

10.1.— La censura non è fondata.

Deve essere, innanzitutto, rilevato che la citata disposizione regolamentare, nella sua prima parte, si limita, in realtà, ad una mera affermazione di principio relativamente ad una generale ed ineludibile esigenza, qual è quella relativa alla fondamentale necessità che anche l'istituzione e il funzionamento delle scuole statali del Primo ciclo (come, del resto, per tutti gli ordini di scuole) rispondano a criteri di qualità ed efficienza del servizio scolastico.

Sotto questo aspetto, la disposizione censurata, essendo priva di un reale contenuto precettivo, non sarebbe idonea, per sé sola considerata, a recare alcun vulnus alle competenze regionali in materia di istruzione.

Nella sua seconda parte, però, la disposizione di cui al comma 1 dell'art. 3 contiene una prescrizione, la quale ha, invece, un suo specifico contenuto precettivo.

Essa precisa che l'obiettivo della qualità ed efficienza del servizio scolastico nel Primo ciclo deve essere perseguito «nel quadro della qualificazione dell'offerta formativa e nell'ambito di proficue collaborazioni tra l'amministrazione scolastica e i comuni interessati anche tra di loro consorziati».

Considerata nel suo complesso, la disposizione impugnata, inserita nel citato comma 1 dell'art. 3 del regolamento governativo di delegificazione, può essere ricondotta, per il suo contenuto sostanziale, all'attuazione di disposizioni che questa Corte ha riconosciuto come ascrivibili alla materia delle norme generali sull'istruzione, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera n, Cost.). Ciò in quanto essa tende concretamente a dare attuazione a disposizioni, d'ordine appunto generale, e come tali operanti in tutto il territorio nazionale, contenute nell'art. 64, comma 4, del d.l. n. 112 del 2008 e qualificate, con la citata sentenza n. 200 del 2009, come norme generali sull'istruzione.

Infatti, proprio per l'espresso riferimento alle esigenze specifiche della «qualificazione dell'offerta formativa», la disposizione impugnata concorre per quanto attiene particolarmente al Primo ciclo dell'istruzione, che per sua natura riveste un fondamentale rilievo nella formazione delle nuove generazioni di scolari al loro primo contatto con il mondo della scuola a delineare quel sistema nazionale dell'istruzione, il quale necessariamente deve essere caratterizzato da elementi di unitarietà ed uniformità su tutto il territorio nazionale.

A ciò va aggiunto che la disposizione del comma 1 in questione, specificamente per il suo riferimento ai «criteri di qualità ed efficienza del servizio» scolastico del Primo ciclo dell'istruzione, ai fini del miglioramento dell'offerta formativa, non è in contrasto, ma anzi ne rappresenta il necessario presupposto, con quanto previsto dal d.lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, recante la «Definizione delle misure generali relative alla scuola dell'infanzia e al Primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53».

Quanto, infine, ai profili attinenti alla leale collaborazione, con riguardo alle deduzioni delle ricorrenti circa la illegittimità della mancata previsione nella norma censurata di un coinvolgimento regionale, deve osservarsi che, vertendosi in materia di competenza statale esclusiva, non sussisteva per lo Stato alcun obbligo a tale riguardo. Nondimeno, la norma regolamentare in esame si è data carico del coinvolgimento delle istituzioni locali e ha corrispondentemente previsto che la qualificazione dell'offerta formativa deve svolgersi comunque «nell'ambito di proficue collaborazioni tra l'amministrazione scolastica e i comuni interessati», eventualmente tra loro consorziati; con ciò prevedendo, appunto, un meccanismo di leale collaborazione con le istituzioni locali rappresentative degli interessi delle comunità territoriali e soddisfacendo la relativa esigenza di coordinamento interistituzionale.

11.— Alla luce, pertanto, delle considerazioni innanzi svolte, in parziale accoglimento dei due ricorsi regionali indicati in epigrafe, deve essere dichiarato che non spettava allo Stato emanare le disposizioni regolamentari contenute nell'art. 2, commi 4 e 6, del d.P.R. n. 89 del 2009. Di tali disposizioni deve essere disposto l'annullamento.

12.— I due ricorsi devono essere, invece, respinti nella parte in cui censurano l'art. 3, comma 1, del medesimo regolamento governativo con la conseguenza che deve essere dichiarato che spettava allo Stato l'adozione della citata disposizione contenuta nel medesimo d.P.R. n. 89 del 2009.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

a) dichiara che non spettava allo Stato disciplinare l'istituzione di nuove scuole dell'infanzia e di nuove sezioni della scuola dell'infanzia, nonché la composizione di queste ultime, nei termini stabiliti dall'art. 2, commi 4 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del Primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), e per l'effetto annulla l'articolo 2, commi 4 e 6, del suddetto d.P.R. n. 89 del 2009;

b) dichiara che spettava allo Stato stabilire i criteri ai quali devono rispondere l'istituzione e il funzionamento di scuole statali del Primo ciclo, nei termini stabiliti dall'art. 3, comma 1, del suddetto d.P.R. n. 89 del 2009.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 marzo 2011.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
X Legislatura

OGGETTO: Programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa. Anno Scolastico 2019/2020.
Linee guida.
(Art. 138 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112).

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Nell'esercizio delle competenze delegate alla Regione dall'art. 138 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, il presente provvedimento approva le Linee guida per il dimensionamento delle Istituzioni scolastiche e la razionalizzazione e l'armonizzazione dell'offerta formativa sul territorio regionale per l'Anno Scolastico 2019-2020.

Il relatore riferisce quanto segue.

Con D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 sono state conferite alle Regioni le funzioni di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale e di pianificazione della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali e nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili (art. 138), mentre quelle di redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche e di istituzione, aggregazione, fusione e soppressione delle scuole in attuazione degli strumenti di pianificazione sono state delegate alle Province, competenti per le Scuole secondarie di secondo grado, e ai Comuni, per quanto riguarda gli altri gradi d'istruzione (art. 139).

Tali funzioni sono state confermate dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56, art. 1, comma 85, lettera c).

Partendo dal Piano regionale di dimensionamento, adottato con DGR n. 407 del 15/02/2000, la Regione del Veneto ha apportato negli anni, con successive deliberazioni, le modifiche all'assetto della rete scolastica ritenute necessarie al fine di determinare il livello ottimale di erogazione del servizio.

Anche per l'Anno Scolastico (A.S.) 2019-2020 la Regione del Veneto intende adottare le "Linee guida", allegate alla presente deliberazione, **Allegato A**, che ne forma parte integrante e sostanziale, le quali dettano gli indirizzi di programmazione e i criteri generali per il dimensionamento e l'offerta formativa e stabiliscono il calendario delle attività, prevedendo l'adozione di due distinti atti, uno per l'approvazione dell'offerta formativa e uno per il dimensionamento scolastico.

Le linee guida sono state predisposte con la partecipazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (USR-V), delle Province e della Città Metropolitana di Venezia e dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).

In ragione della specificità del territorio montano, considerate le problematiche economiche e demografiche che interessano queste comunità, si conferma che anche nell'A.S. 2019-2020 non saranno operate, per quanto possibile, chiusure di plessi nei comuni montani affinché sia assicurata alle popolazioni che vi risiedono la fruibilità dei servizi di istruzione.

Si propone pertanto di sottoporre all'approvazione della Giunta regionale le "Linee guida per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa per l'Anno Scolastico 2019-2020", di cui all'**Allegato A** del presente provvedimento.



Si propone inoltre che l'analisi della documentazione che perverrà dagli Enti Locali sia effettuata, in fase istruttoria, da una Commissione mista composta da due rappresentanti della Regione del Veneto e da due rappresentanti dell'USRV, nominata con Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

Ai fini della costruzione del sistema educativo unitario previsto dalla L.R. n. 8/2017, con la DGR n. 1326 del 16/08/2017, che ha approvato le Linee guida per la Programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa per l'A.S. 2018-2019, sono state introdotte nuove modalità di programmazione dell'offerta formativa, prevedendo che, anche per la nuova offerta di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), ogni nuova figura da attivare per il successivo anno formativo sia illustrato e discusso nelle apposite Commissioni di Distretto Formativo.

La stessa DGR n. 1326/2017, unitamente alla DGR n. 1924 del 27/11/2017, che ha definito l'offerta formativa di istruzione e di IeFP per l'Anno Scolastico-Formativo 2018-2019, ha approvato un elenco di figure che si intendono confermate anche per l'Anno Scolastico-Formativo 2019-2020.

In tema di istruzione professionale, si ricorda che, in attuazione della L. 13 luglio 2015, n. 107, è stato avviato un profondo processo di revisione che ha portato all'approvazione del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 *“Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”* che, in prospettiva, potrebbe avere conseguenze anche sulla programmazione dell'offerta di IeFP. In particolare, l'attuazione della L. n. 107/2015 ha portato alla sottoscrizione dei seguenti atti in Conferenza Stato Regioni:

- l'Intesa n. 249 del 21/12/2017: *“Intesa, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61, sullo schema di regolamento, recante “Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181 della Legge 13 luglio 2015, n. 107”, di seguito denominata Intesa n. 249/2017,*
- l'Intesa n. 64 dell'8/3/2018: *“Intesa, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 61, sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, recante criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'Istruzione Professionale e il sistema di Istruzione e Formazione Professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale”, di seguito denominata Intesa n. 64/2018,*
- l'Accordo n. 100 del 10/5/2018: *“Accordo ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli Accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61”, di seguito denominato Accordo n. 100/2018,*

e all'avvio di un processo di revisione del Repertorio nazionale dell'offerta di IeFP, di cui agli Accordi in Conferenza Stato Regioni del 29/04/2010, del 27/07/2011 e del 19/01/2012, finalizzato all'adeguamento ai fabbisogni del mercato del lavoro e alle esigenze di sviluppo del sistema duale.

Ciò posto, nelle more del completamento della revisione dell'istruzione professionale e del Repertorio nazionale dell'offerta di IeFP, le Linee Guida riportate in **Allegato A** confermano la procedura già adottata per l'offerta formativa 2018-2019, stabilendo che le scuole di formazione professionale e gli istituti professionali di Stato (IPS) che intendano richiedere per l'A.S. 2019-2020 ulteriori figure di IeFP oltre a quelle riportate nell'**Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dovranno presentare istanza alla competente Commissione di Distretto Formativo, evidenziando in particolare il fabbisogno professionale rilevato nel territorio di riferimento.

Tale allegato non comprende le figure attivate nei percorsi sperimentali duali, in quanto oggetto di programmazione specifica.



Le figure attivabili per i percorsi di IeFP presso le scuole di formazione professionale e in via sussidiaria presso gli IPS, discusse nelle competenti Commissioni di Distretto Formativo e approvate con Deliberazione di Giunta per il Piano di offerta formativa 2019-2020, unitamente a quelle confermate con il presente provvedimento e riportate nel citato **Allegato B**, resteranno attivabili anche per l'A.S. 2020-2021, fatte salve eventuali rinunce della scuola professionale o dell'istituto scolastico interessato e fermo restando l'adeguamento alle eventuali modifiche del Repertorio nazionale dell'offerta di IeFP intervenute in esito al processo di manutenzione/revisione in atto.

L'avvio nel 2019-2020 dei percorsi sussidiari approvati in capo agli IPS con il presente provvedimento è condizionato al rispetto dei contenuti del futuro Accordo territoriale tra Regione del Veneto e USRV sulla sussidiarietà, in corso di definizione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.M. 15 marzo 1997, n. 176;

VISTI gli artt. 137-138-139 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il D.M. 24 luglio 1998, n. 331;

VISTO il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233;

VISTI gli artt. 136-138 della Legge Regionale 13 aprile 2001, n. 11;

VISTA la L. 28 marzo 2003, n. 53;

VISTO il D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;

VISTO l'art. 1 c. 632 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO l'art. 64 della Legge 6 agosto 2008, n. 133 e la Sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 2009;

VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81;

VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 e la Sentenza della Corte Costituzionale n. 92 del 2011;

VISTO il D.P.R. 22 giugno 2009, n. 119;

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88;

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89;

VISTO l'art. 19 della Legge 15 luglio 2011, n. 111 e la Sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 2012;

VISTO l'art. 4, c. 69, della Legge 12 novembre 2011, n. 183;



VISTO l'art. 12 della Legge 8 novembre 2013, n. 128;

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 20 dicembre 2013 prot. n. 0002828;

VISTO il D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263;

VISTA Circolare Ministeriale n. 36 del 10 aprile 2014;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTA la Legge Regionale 31 marzo 2017, n. 8;

VISTO il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61;

RICHIAMATA l'Intesa in Conferenza Stato Regioni n. 249 del 21 dicembre 2017;

RICHIAMATA l'Intesa in Conferenza Stato Regioni n. 64 dell'8 marzo 2018;

RICHIAMATO l'Accordo n. 100 del 10 maggio 2018;

VISTA la DGR n. 407 del 15 febbraio 2000;

VISTE le DDGR n. 1326 del 16 agosto 2017 e n. 1924 del 27 novembre 2017;

VISTO l'art. 2, comma 2, lettera o, della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, come modificata con L.R. n.14 del 17 maggio 2016;

DELIBERA

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti e sostanziali del provvedimento;
2. di approvare le Linee guida per l'Anno Scolastico 2019-2020 in materia di dimensionamento scolastico e di nuova offerta formativa del secondo ciclo, riportate nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare le figure professionali per i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale riportate nell'**Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che si considerano confermate anche per la programmazione dell'offerta formativa degli Anni Scolastici 2019-2020 e 2020-2021, precisando che le Scuole di Formazione Professionale o gli Istituti Professionali di Stato che intendano attivare nuove figure non comprese in detto allegato, dovranno presentare istanza alla competente Commissione di Distretto Formativo, evidenziando in particolare il fabbisogno rilevato nel territorio di riferimento;
4. di stabilire che l'avvio nel 2019-2020 dei percorsi sussidiari approvati in capo agli Istituti Professionali di Stato con il presente provvedimento, è condizionato al rispetto dei contenuti del futuro Accordo territoriale tra Regione del Veneto e Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto sulla sussidiarietà, in corso di definizione e che dovrà tener conto anche delle eventuali revisioni nel frattempo intervenute sul Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, di cui agli Accordi in Conferenza Stato Regioni del 29/4/2010, del 27/7/2011 e del 19/1/2012;
5. di stabilire che l'analisi della documentazione che perverrà dagli Enti Locali sarà effettuata, in fase istruttoria, da una Commissione mista, nominata con Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, composta da due rappresentanti della Regione del Veneto e da due rappresentanti dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto dallo stesso designati;



6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto e di ogni ulteriore e conseguente atto che si rendesse necessario in relazione alle attività oggetto del presente provvedimento;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché nel sito istituzionale della Regione del Veneto.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
Avv. Mario Caramel





**LINEE GUIDA PER IL DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA
E LA PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA
Anno Scolastico 2019-2020**

AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Linee guida per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa
Anno Scolastico 2019/2020



SOMMARIO

1. PREMESSA.....	3
2. QUADRO GIURIDICO: NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
3. INDIRIZZI E CRITERI PER IL DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA.....	5
3.1. Criteri il dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome	5
3.2. Attivazione di nuove sezioni statali di scuole d'infanzia	6
3.3. Punti di erogazione del servizio	7
3.4. Piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature	8
3.5. Composizione delle classi	8
3.6. Tetto del 30% di alunni stranieri per classe	8
3.7. Centri Provinciali per l'Istruzione per gli Adulti (CPIA).....	9
4. OFFERTA FORMATIVA.....	10
4.1. Programmazione dell'offerta formativa: principi e indirizzi.....	10
4.2. Formazione iniziale.....	12
4.3. Indirizzi esistenti e non attivati	13
5. APPROVAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA E DEL PIANO DI DIMENSIONAMENTO	13
5.1. Premessa	13
5.2. Procedura per l'approvazione della nuova offerta formativa degli istituti scolastici statali	14
5.3. Procedura per l'approvazione della nuova offerta formativa di percorsi IeFP	15
5.4. Procedura per l'approvazione del dimensionamento scolastico	16
5.5. Cronoprogramma	16



1. PREMESSA

Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” all’art. 138 delega alle Regioni la programmazione dell’offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale e la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione dell’offerta formativa.

L’art. 139 del medesimo decreto legislativo, attribuisce alle province, in relazione all’istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti l’istituzione, l’aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione.

Le competenze regionali in materia di dimensionamento scolastico sono state confermate dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 200/2009 che ha precluso alle fonti statali d’intervenire direttamente sulla programmazione della rete scolastica regionale.

Sull’assetto delle competenze in materia d’istruzione, la L. n. 56/2014 ha confermato tra le funzioni fondamentali delle Province/Città Metropolitane “la programmazione provinciale della rete scolastica nel rispetto della programmazione regionale” oltre che “la gestione dell’edilizia scolastica”.

La procedura amministrativa con cui gli enti locali interessati esercitano le rispettive competenze riconosciute dal quadro normativo vigente si può così riassumere:

1. la Regione detta gli indirizzi di programmazione e i criteri generali attraverso le linee guida;
2. le Commissioni di Distretto Formativo definiscono la nuova offerta formativa e il dimensionamento scolastico per il loro territorio, quest’ultimo in concorrenza con i Comuni interessati;
3. la Regione approva il piano regionale sulla base delle proposte delle Province/Città Metropolitana o comunali se gli indirizzi dettati dalle linee guida vengono rispettati.

I parametri per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche sono dettati dal DPR n. 233/1998 nonché dal DPR n. 81/2009.

Dall’approvazione del primo Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche (DDGR n. 494/1999, 2859/1999, 364/2000 e 407/2000) ad oggi le variazioni alla rete scolastica sono state numerose, soprattutto nelle scuole di I ciclo (primarie e secondarie di I grado) e infanzia.

Pertanto, al fine di aggiornare il citato Piano regionale, la Giunta Regionale, con DGR n. 2074 del 14 dicembre 2017, ha effettuato la ricognizione dell’assetto della rete scolastica del Veneto all’anno 2017, rinviando a una successiva deliberazione la revisione dei distretti formativi da effettuare in collaborazione con gli enti territoriali e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (USRV).

2. QUADRO GIURIDICO: NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le fonti normative di riferimento sono le seguenti:

- art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59. “*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*”;
- D.M. 15 marzo 1997, n. 176 “*Disposizioni riguardanti la riorganizzazione della rete scolastica*”;
- artt. 137-139 del D. Lgs. n. 31 marzo 1998, n. 112 “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59*”;
- D.M. 24 luglio 1998, n. 331 “*Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola*”;
- DPR 18 giugno 1998, n. 233 “*Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;



- artt. 136-138 della L.R. 13 aprile 2001, n. 11 “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112*”;
- L. 28 marzo 2003, n. 53 “*Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale*”;
- D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 “*Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53*”;
- art. 1 c. 632 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*” riferito alla riorganizzazione dei centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e i corsi serali;
- art. 64 della Legge 6 agosto 2008, n. 133 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*” e sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 2009;
- DPR 20 marzo 2009, n. 81 “*Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;
- DPR 20 marzo 2009, n. 89 “*Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*” e sentenza della Corte Costituzionale n. 92 del 2011;
- DPR 22 giugno 2009, n. 119 “*Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali*”;
- DPR 15 marzo 2010, n. 88 del “*Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;
- DPR 15 marzo 2010, n. 89 del “*Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;
- art. 19 della Legge 15 luglio 2011, n. 111 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*” e sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 2012;
- art. 4 c. 69 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)*”;
- art. 12 della Legge 8 novembre 2013, n. 128 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca*”;
- Nota MIUR del 20 dicembre 2013 prot. n. 0002828;
- DPR 29 ottobre 2012, n. 263 “*Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;
- Circolare Ministeriale del 10 aprile 2014, n. 36 “*DPR 263/12 a.s. 2014/2015: Istruzioni per l'attivazione dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) e per la determinazione delle dotazioni organiche dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello [art.4, comma 1, lett. a)], di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana [art.4, comma 1, lett. c)] e di secondo livello [art.4, comma 1, lett. b)]. Trasmissione Schema di Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze*”;



- Legge 7 aprile 2014, n. 56 “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”;
- Legge 13 luglio 2015, n. 107 “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”;
- L.R. 31 marzo 2017, n. 8 “*Il sistema educativo della Regione del Veneto*”;
- D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 “*Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;
- Intesa n. 249 del 21 dicembre 2017: “*Intesa ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, sullo schema di regolamento, recante “Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181 della legge 13 luglio 2015, n. 107”, di seguito denominata Intesa n. 249/2017*”;
- Intesa n. 64 dell’8 marzo 2018: “*Intesa ai sensi dell’art. 7 comma 1 del Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 61, sullo schema di decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze, recante criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell’Istruzione Professionale e il sistema di Istruzione e Formazione Professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale*”, di seguito denominata Intesa n. 64/2018;
- Accordo n. 100 del 10 maggio 2018: “*Accordo ai sensi dell’art. 8 comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli accordi in conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012, e viceversa, in attuazione dell’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61*”, di seguito denominato Accordo n. 100/2018;
- DGR n. 407 del 15 febbraio 2000 “*Piano regionale di dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche. Deliberazioni della G.R. n. 494 del 23.2.99, n. 2859 del 3.8.99 e n. 364 dell’8.2.2000. Approvazione testo coordinato*”;
- DGR n. 2074 del 14 dicembre 2017 “*Ricognizione dell’assetto della rete scolastica del Veneto. Anno 2017*”.

3. INDIRIZZI E CRITERI PER IL DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA

3.1. Criteri per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome

Nelle more dell’accordo previsto dal D.L. n. 104 del 12 settembre 2013, convertito dalla Legge n. 128 del 8 novembre 2013, si applicano per l’Anno Scolastico (A.S.) 2019-2020 le disposizioni dei commi 5 e 5bis dell’art. 19 della Legge n. 111/2011 come modificato dalla Legge n. 183/2011, art. 4 comma 69, che stabilisce un numero di alunni per autonomia scolastica, pari a 600 (o 400 nei comuni per cui è prevista l’applicabilità della deroga), al fine di veder riconosciuto il Dirigente Scolastico (DS) e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA).

Tanto premesso, per la determinazione del dimensionamento scolastico per l’A.S. 2019-2020 si deve tener conto:



1. della consistenza delle sezioni di scuola dell'infanzia, dei plessi di scuola primaria, delle scuole coordinate, delle sezioni annesse o aggregate, delle sezioni staccate di istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado;
2. delle caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali dei bacini di utenza di ciascuna sede scolastica, nonché della distanza da scuole con disponibilità di aule che rispettino le norme in materia di sicurezza, dell'agibilità delle vie di comunicazione, dei tempi di percorrenza delle stesse autonomie scolastiche.

Per quanto riguarda il dimensionamento delle istituzioni scolastiche, si stabilisce quanto segue:

- a) le istituzioni scolastiche devono essere strutturate con un numero di alunni non inferiore a 600 unità, anche al fine dell'assegnazione del DS e del DSGA, e non superare i 900, tenendo conto del trend delle iscrizioni nel triennio precedente e delle previsioni per il biennio successivo;
- b) per le istituzioni scolastiche site in piccole isole o in comuni montani il numero minimo degli alunni è ridotto a 400, anche al fine dell'assegnazione del DS e del DSGA;
- c) per gli istituti esistenti in aree ad alta densità demografica, per gli istituti comprensivi e per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con finalità formative che richiedono beni strutturali, laboratori e officine di alto valore tecnologico o artistico può non essere applicato il numero massimo di 900 alunni di cui al punto a), con il limite di 1.200 studenti per gli istituti comprensivi e di 1.400 studenti per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado; tali limiti si ritengono ottimali per un'adeguata gestione degli istituzioni scolastiche, con riferimento sia al personale amministrativo riconosciuto entro le suddette soglie sia alla consistenza storica dei dimensionamenti fino ad ora approvati;
- d) per "piccole isole" si intendono tutte le isole eccetto la Sicilia e la Sardegna. Nel merito si rammenta il parere positivo espresso dalla Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR sulla delicata questione posta dal Comune di Venezia riguardante il riconoscimento dello *status* di "piccole isole" per Murano, Burano e Sant'Erasmo (nota MIUR AOODGPER 2812 del 20 marzo 2013; Legge 25 luglio 1952, n. 991, come integrata dalle leggi regionali);
- e) nell'azione di razionalizzazione della rete scolastica deve essere data priorità alla costituzione di istituti comprensivi per le scuole del primo ciclo;
- f) l'unificazione degli istituti di secondo grado si realizza preferibilmente tra istituti del medesimo ordinamento. Qualora avvenga l'unificazione di istituti di diverso ordine, fermi restando i limiti di cui al punto c) si costituirà un "Istituto di Istruzione Superiore" (IIS);
- g) nelle località che si trovino in condizioni di particolare isolamento possono essere costituiti istituti comprensivi di scuole di ogni ordine e grado.

Al fine di salvaguardare l'importanza della presenza nel territorio delle scuole, quale realtà sociale fondamentale per una comunità, è sempre risultato importante per i Comuni della Provincia di Belluno, oltre a quelli ricadenti in province parzialmente montane come Vicenza e Verona, mantenere almeno un ordine di scuola in ogni territorio comunale. Poiché analoghe criticità territoriali possono essere riscontrate anche nei Comuni non classificati montani, ma di fatto assimilabili a quelli montani, si invitano le competenti Commissioni a tenerne conto anche nella formulazione delle proposte di dimensionamento delle istituzioni scolastiche site nelle aree assimilabili.

3.2. Attivazione di nuove sezioni statali di scuole d'infanzia

Le richieste di attivazione di nuove sezioni statali di scuole d'infanzia devono essere presentate alla competente Commissione d'Ambito nell'anno che precede la chiusura della scuola stessa.

Di seguito si riportano le condizioni minime richieste dalla nota dell'USRV prot. n. 4191 del 15 marzo 2017 affinché una domanda di attivazione di nuova sezione statale di scuola d'infanzia statale possa essere valutata dall'Ufficio Scolastico Regionale:



- 1) che non esistano all'interno del comune o dei comuni vicini altre scuole dell'infanzia statali o paritarie in grado di accogliere gli alunni iscritti per l'a.s.2019/2020;
- 2) che il Comune interessato metta a disposizione locali atti a ospitare una nuova scuola dell'infanzia idonei sotto l'aspetto strutturale e igienico-sanitario;
- 3) che la richiesta di attivazione di nuova sezione di scuola dell'infanzia statale sia stata inserita, da parte della Provincia, nel piano delle proposte di nuova istituzione inviate alla Regione del Veneto ai fini dell'inserimento nel piano di dimensionamento per l'A.S. 2019-2020;

Sarà cura di ogni Ufficio scolastico di Ambito Territoriale (UAT) diramare ai Comuni del proprio territorio la succitata nota dell'USRV, che riporta l'elenco della documentazione da presentare in allegato all'istanza e i conseguenti adempimenti in capo a UAT e USRV.

3.3. Punti di erogazione del servizio

Per punti di erogazione del servizio scolastico si intendono i plessi di scuola dell'infanzia, i plessi di scuola primaria, le sezioni staccate di scuola secondaria di primo grado, le scuole coordinate, sezioni staccate e sezioni annesse o aggregate di istruzione secondaria superiore. Riconfermando quanto previsto nelle linee guida dei precedenti anni scolastici, i parametri per la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio sintetizzati nella seguente tabella.

Tabella 1. Sintesi delle soglie di minimo per il dimensionamento dei punti di erogazione del servizio.

	Soglia minima	Deroghe per comuni montani e piccole isole	Ulteriori deroghe
Scuola dell'infanzia	30 iscritti	20 iscritti	Possibile riduzione del 10% dei parametri se motivata (situazione eccezionale; previsioni di crescita demografica). Sono possibili sottodimensionamenti purché siano previste compensazioni a livello provinciale/di Città Metropolitana.
Scuola primaria	50 iscritti (almeno 2 corsi completi in centri ad alta densità demografica)	30 iscritti	
Scuola secondaria di I grado	45 iscritti	36 iscritti	
Scuola secondaria di II grado	20 iscritti con previsione di un corso quinquennale		

Si precisa che negli istituti di II grado la soglia minima di 20 alunni riguarda le scuole coordinate, le sezioni staccate, le sezioni annesse o aggregate, nonché gli indirizzi di studio e le specializzazioni funzionanti nella medesima sede scolastica.

In particolare per quanto riguarda i parametri da seguire nella determinazione dei punti di erogazione del servizio, i Comuni, competenti per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, devono:

- considerare la consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento rapportata alla disponibilità edilizia esistente;
- considerare le caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino di utenza;
- verificare l'efficacia della configurazione assunta dal servizio scolastico e dei servizi connessi (trasporti, mense, ecc.);

le Province/Città Metropolitana, competenti per le scuole secondarie di secondo grado, devono:

- considerare la consistenza della popolazione scolastica nel Distretto Formativo di riferimento;
- verificare la consistenza del patrimonio edilizio e di laboratori;
- considerare l'adeguatezza della rete dei trasporti;
- considerare la possibilità di incentivare la creazione di reti di scuole/poli (liceali e tecnico-professionali).



3.4. Piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature

L'art. 139 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 attribuisce alle Province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti anche "il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche".

Si tratta di uno strumento estremamente importante per garantire che la gestione delle iscrizioni e la programmazione dell'offerta formativa vengano svolte nel rispetto delle effettive capacità ricettive degli edifici scolastici, garantendo il rispetto dei livelli di sicurezza, in conformità alle norme tecniche vigenti in materia di edilizia scolastica e del piano operativo di sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008).

La redazione dei piani di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature da parte dei Comuni e delle Province e la loro preventiva condivisione con gli istituti scolastici costituisce anche un indispensabile strumento per una programmazione razionale degli interventi di edilizia scolastica sulle scuole del territorio. Il piano di utilizzazione riferito a istituti scolastici sede di CPIA, dovrà tener conto anche dei locali necessari per l'offerta formativa riferita all'istruzione degli adulti.

3.5. Composizione delle classi

La formazione delle classi per i diversi ordini e gradi di scuole è regolamentata dal DPR n. 81/2009 come illustrato in maniera sintetica nella successiva tabella.

TABELLA 2. SINTESI DELLE SOGLIE DI MINIMO E DI MASSIMO PER LA COSTITUZIONE DELLE CLASSI SECONDO IL DPR N. 81/2009.

	Classi	Pluriclassi o classi articolate	Deroghe per comuni montani e piccole isole	Ulteriori deroghe (artt. 4, 5 e 7)
Scuola dell'infanzia (art. 9)	18-26 (29 in casi di eccedenze)			Possibile deroga del 10% dei parametri se motivata.
Scuola primaria (art. 10)	15-26 (27 in casi di eccedenze)	8-18	minimo per classe: 10 iscritti	Non più di 20 iscritti con la presenza di alunni disabili (nel rispetto delle dotazioni organiche). Per le classi funzionanti presso ospedali e istituti di cura (organizzate anche in pluriclasse) non si applicano i limiti minimi e massimi previsti.
Scuola secondaria di I grado (art. 11)	18-27 (28 in casi di eccedenze) (30 con sezione unica) (media iscritti ≥ 20 per le II e III)	10-18	minimo per classe: 10 iscritti	
Scuola secondaria di II grado (artt. 16 e 17)	27-30 (25-30 con sezione unica) (media iscritti ≥ 22 per le II, III, IV) (minimo 10 iscritti per le V)	12-27		

Nella valutazione complessiva deve valere il principio di corrispondenza tra le classi previste in organico di diritto e quelle effettivamente costituite all'inizio dell'anno scolastico. Si può prevedere la possibilità di scostamento in misura non superiore al 10% rispetto ai limiti minimo e massimo di alunni per classe.

3.6. Tetto del 30% di alunni stranieri per classe

L'intensa presenza di alunni stranieri nella Regione del Veneto, connessa al forte tasso di immigrazione in gran parte stanziale, specie in talune province in cui il fenomeno è più significativo, comporta la percezione dell'amplificarsi dell'emergenza educativa fondata anche su elementi oggettivi che enfatizzano nella realtà critiche il fenomeno. Si pone quindi il problema del numero di alunni stranieri "sostenibile" per le classi delle



istituzioni scolastiche statali, in modo da conservare una situazione di sostanziale equilibrio. La Circolare Ministeriale n. 2 del 8 gennaio 2010 prevedendo che *“il numero degli alunni con cittadinanza non italiana presenti in ciascuna classe non potrà superare di norma il 30% del totale degli iscritti, quale esito di una equilibrata distribuzione degli allievi con cittadinanza non italiana tra istituti che insistono sullo stesso territorio”*, prevede alcune deroghe (sulle quali dispone il Direttore generale dell'USRV) che riguardano:

- a) alunni stranieri nati in Italia, che abbiano una adeguata competenza della lingua italiana;
- b) risorse professionali e strutture di supporto (offerte anche dal privato sociale) in grado di sostenere concretamente il processo di apprendimento degli alunni stranieri;
- c) il consolidamento di esperienze attivate da singole istituzioni scolastiche che abbiano negli anni ottenuto risultati positivi (documentate, ad esempio, anche dalle rilevazioni Invalsi);
- d) ragioni di continuità didattica di classi già composte nell'anno precedente;
- e) stati di necessità provocati dall'oggettiva assenza di soluzioni alternative.

Sul tema si rimanda inoltre alla Circolare Ministeriale n. 4233 del 19 febbraio 2014, avente ad oggetto *“Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri”*, che al punto 2.3 intitolato *“La gestione delle iscrizioni”* prevede che *“per garantire, di norma, il rispetto del limite del 30% delle iscrizioni nei singoli istituti scolastici, gli uffici scolastici regionali devono promuovere azioni mirate a regolare i flussi delle iscrizioni attraverso apposite conferenze di servizio dei dirigenti scolastici interessati ed intese tra scuole ed enti territoriali competenti per predisporre una gestione coordinata delle iscrizioni dei minori stranieri coinvolgendo prefetture, province, comuni”*.

3.7. Centri Provinciali per l'Istruzione per gli Adulti (CPIA)

La Giunta Regionale, con provvedimento n. 2827 del 30 dicembre 2013, relativo al dimensionamento scolastico per l'A.S. 2014-15, ha previsto la possibilità di attivare 12 CPIA. In ottemperanza a quanto stabilito dalla succitata deliberazione sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

- DGR n. 1223 del 15 luglio 2014 che ha istituito i CPIA per le province di Treviso e Verona;
- DGR n. 2751 del 29 dicembre 2014 che ha individuato un nuovo Centro per la Provincia di Rovigo;
- DGR n. 214 del 24 febbraio 2015 che ha individuato i CPIA per le restanti quattro province di Belluno, Padova, Venezia e Vicenza.

Sono pertanto attivi sul territorio regionale 7 CPIA, uno per ciascuna provincia. Eventuali ulteriori Centri per l'Istruzione degli Adulti saranno costituiti con successivi provvedimenti.

Con DGR n. 1000 del 27 giugno 2017 la Giunta regionale ha approvato lo schema di un protocollo di intesa con l'USRV sull'inserimento degli studenti quindicenni nei percorsi dei CPIA del Veneto, in attuazione dell'art. 3, comma 2, del DPR n. 263/2012. Tale protocollo ha lo scopo di prevenire il fenomeno dell'abbandono scolastico, creando condizioni favorevoli all'apprendimento anche attraverso misure di accompagnamento e orientamento, promuovendo l'autonomia degli studenti al fine dello sviluppo di un progetto professionale e di vita.

Ai fini dell'elaborazione del nuovo piano di dimensionamento (A.S. 2019-2020) è opportuno verificare la rete territoriale presso cui l'offerta di istruzione degli adulti è erogata, prevedendo in particolare, ove necessario, per la sede centrale, spazi adeguati a ospitare il DS e il personale amministrativo. I compiti e le funzioni di cui all'art. 3 della Legge n. 23/1996 sono svolti dai rispettivi Comuni nei quali sono collocati la sede centrale e le sedi associate del CPIA.

Si rammenta che le sedi associate dei CPIA devono rispondere alla effettiva domanda del bacino di utenza, in particolare in riferimento all'attivazione di:

- percorsi di istruzione di primo livello per adulti in età lavorativa e per minori che hanno compiuto il sedicesimo anno di età (salvo quanto previsto dal citato protocollo sull'inserimento dei quindicenni) che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione o che non hanno assolto l'obbligo di istruzione;
- percorsi di istruzione finalizzati all'attestazione di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore all'A2.

In riferimento a quanto previsto dalla Circolare n. 36 del 10 aprile 2014, le caratteristiche demografiche, orografiche, economiche, socioculturali del territorio potrebbero determinare la necessità di procedere,



verificata la effettiva disponibilità delle sedi, a opportuni dimensionamenti al fine di garantire una più efficace offerta formativa.

Relativamente all'art. 139 del D.Lgs. 112/1998, che trasferisce ai Comuni i compiti e le funzioni riguardanti la redazione del piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, va messo in evidenza che il medesimo articolo, al comma 2, lettera a) recita quando segue: *“i Comuni, anche in collaborazione con le Comunità montane e le Province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano, anche d'intesa con le Istituzioni scolastiche, iniziative relative all'educazione degli adulti”*. Ne consegue che tali piani devono poter garantire alle istituzioni scolastiche presenti nel territorio l'erogazione di una efficace offerta formativa, tenendo conto, ove previsto, anche della domanda specifica dell'utenza dei CPIA.

4. OFFERTA FORMATIVA

4.1. Programmazione dell'offerta formativa: principi e indirizzi

La programmazione dell'offerta formativa deve necessariamente tener conto anche dell'andamento demografico: si registra, infatti, un decremento del numero di iscrizioni da almeno un biennio nonché, secondo recenti studi, un trend negativo a livello nazionale della popolazione in età scolare. Secondo le elaborazioni dell'USR, il numero degli alunni iscritti nelle scuole statali nell'A.S. 2017-18 è inferiore di 6.081 unità rispetto al dato riferito all'A.S. precedente, con una riduzione del numero di classi pari a 144. Il maggior calo si rileva per le scuole primarie (circa 2.800 unità e 107 classi in meno rispetto all'A.S. 2016-17), ma è bene considerare che le scuole dell'infanzia e l'istruzione secondaria di II grado presenta considerevoli diminuzioni (rispettivamente 1.761 e 1.631 unità).

L'attuale trend demografico richiede alle Commissioni di Distretto Formativo di esercitare un'attenta valutazione preventiva sulle richieste di implementazione dell'offerta formativa nelle scuole secondarie di II grado e nelle scuole di formazione professionale. La sovrabbondanza di corsi offerti da istituzioni scolastiche e formative diverse può favorire infatti fenomeni di dispersione scolastica: la frammentazione delle iscrizioni tra molte proposte formative diverse può impedire o rendere più difficoltoso il raggiungimento del numero minimo di iscritti necessario per costituzione di una classe.

Pertanto nella pianificazione dell'offerta formativa sul territorio per l'A.S. 2019-2020 assume particolare rilevanza la richiesta di attivazione di un nuovo indirizzo/percorso in sostituzione di un indirizzo/percorso preesistente.

La pianificazione dell'offerta formativa sul territorio, per l'A.S. 2019-2020 deve comunque:

1. valorizzare le vocazioni socio-economiche del territorio assicurando eventualmente la presenza, in ciascuna area, di strutture scolastiche che possano attivare corsi di alta specializzazione e favorire la costituzione di percorsi formativi integrati con l'offerta di formazione professionale esistente nella medesima area, ivi compresa quella universitaria ove sussista una consolidata e riconosciuta vocazione al fine di completare la filiera formativa e specializzare il territorio;
2. tener conto dell'esperienza didattica e del profilo culturale proprio delle diverse istituzioni scolastiche coinvolgendo gli *stakeholders* della scuola, nell'ottica dell'interrelazione fra programmazione dell'offerta e organizzazione della rete scolastica;
3. promuovere un “patto formativo” tra sistema formativo, da un lato, e mondo del lavoro, risorse culturali e sistema della ricerca, dall'altro, in sintonia e in raccordo con le innovative proposte di azioni sviluppate nell'ambito del Programma Operativo Regionale (POR) del Fondo Sociale Europeo (FSE) nelle diverse forme possibili;
4. prevedere adeguate azioni di orientamento sia informativo che didattico.



Le proposte di attivazione di nuovi indirizzi/articolazioni/opzioni devono essere formulate con riferimento al territorio di una sola provincia ed essere relative a comuni ubicati nel medesimo ambito territoriale della sede di dirigenza, al fine di non avere istituzioni scolastiche con sedi associate riferite ad ambiti territoriali diversi.

Pur nella necessità di garantire un'efficace ed efficiente distribuzione dell'offerta formativa nell'intero territorio regionale, è necessario tener conto che gli ambiti territoriali istituiti dall'USRV, in attuazione dell'art. 1 comma 66 della Legge n. 107/2015, hanno carattere sub-provinciale e che le dotazioni organiche sono assegnate esclusivamente per ambito territoriale (non possono quindi essere impiegate in punti di erogazione del servizio ubicati in province diverse).

Nella proposta di programmazione dell'offerta formativa del proprio territorio, che comprende sia i percorsi di istruzione nelle scuole secondarie di secondo grado sia i percorsi di istruzione e formazione professionale realizzati dalle Scuole di formazione professionale e dagli Istituti Professionali di Stato (IPS), le Province/Città Metropolitana devono tenere in considerazione:

- a) il principio di efficacia/efficienza della distribuzione territoriale dell'offerta, tenendo conto anche dell'offerta scolastica proposta nei distretti formativi limitrofi appartenenti ad altra Provincia/Città Metropolitana;
- b) lo stretto raccordo fra programmazione territoriale e la consistenza dell'edilizia scolastica;
- c) il contenimento e la razionalizzazione della spesa;
- d) l'attenzione alle criticità emergenti (rischio di dispersione scolastica, aumento iscritti stranieri, aumento studenti in situazione di handicap).

Nei casi in cui debba essere valutata l'approvazione di un nuovo indirizzo, esso dovrà:

- e) risultare utile, originale con valenza innovativa e attuale, basato su analisi mirate nell'ambito di riferimento, finalizzato alla piena soddisfazione delle esigenze del Distretto Formativo e non in concorrenza con l'offerta formativa delle realtà limitrofe anche se presenti in Province/Città Metropolitana diverse, con particolare attenzione alle aree della Regione del Veneto individuate dalla DGR n. 563 del 21 aprile 2015 per l'applicazione della Strategia Nazionale Aree Interne;
- f) risultare coerente con l'offerta formativa esistente, anche nell'ottica dello sviluppo di poli liceali da un lato e poli tecnico-professionali dall'altro; possono essere richiesti e attivati indirizzi di ordini diversi solo se riferiti alla creazione di un "campus", inteso come un'area territoriale dove sia presente una pluralità di tipologie di istituti, settori e indirizzi diversificati cui riferisce lo stesso insieme di servizi;
- g) risultare compatibile con le strutture, le risorse strumentali e le attrezzature esistenti o disponibili, non solo per quanto riguarda il primo anno, ma per l'intero percorso formativo;
- h) presentare dati previsionali relativi agli iscritti alla prima classe nell'A.S. 2018/2019 atti a garantire l'attivazione della stessa e il mantenimento dell'indirizzo negli anni successivi ai sensi del D.P.R. 81/2009;
- i) afferire a istituzioni scolastiche con un numero di studenti non superiore a 900; sono ammesse deroghe a fronte di concrete e puntuali motivazioni con il preventivo accordo della Provincia/Città Metropolitana e dell'Ufficio Scolastico Regionale anche attraverso le sue articolazioni territoriali.

La Regione non accoglierà le richieste di nuovi percorsi di studio, pur acquisito il parere favorevole della relativa Commissione di Distretto Formativo, qualora risultino in contrasto con i principi e i criteri sopra descritti.

La richiesta di attivazione di nuovi percorsi di istruzione di secondo livello finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica (ex corsi serali) presso i CPIA possono essere presentati solo da istituzioni scolastiche in cui sia attivo il corrispondente indirizzo diurno.



4.2. Formazione iniziale

L'offerta formativa del secondo ciclo – a cui gli studenti accedono al termine del primo ciclo per assolvere all'obbligo di istruzione o al diritto-dovere all'istruzione formazione – si articola nei percorsi di istruzione di durata quinquennale (realizzati nei licei, negli istituti tecnici e negli istituti professionali) e nei percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento di qualifiche e di diplomi professionali, che vengono programmati dalle Regioni avvalendosi di Organismi di formazione accreditati o degli stessi IPS, che sono autorizzati a realizzare in via sussidiaria i percorsi di istruzione e formazione professionale (di seguito IeFP).

La programmazione dell'offerta di IeFP risente attualmente del processo di revisione del sistema dell'istruzione professionale avviato in attuazione della L. 107/2015 con il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 *“Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”* e la sottoscrizione dei seguenti atti in Conferenza Stato-Regioni:

- Intesa n. 249/2017;
- Intesa n. 64/2018;
- Accordo n. 100/2018.

In tema di IeFP, inoltre, le Regioni hanno avviato un processo di manutenzione e revisione del Repertorio delle qualifiche e dei diplomi professionali per rispondere ai fabbisogni del mercato del lavoro e alle esigenze di sviluppo del sistema duale.

Nelle more del completamento del processo di revisione in atto, si intendono confermate le figure di IeFP disciplinate dal Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale – di cui agli Accordi in Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012 – fermo restando ogni successivo adeguamento agli aggiornamenti del Repertorio in corso di definizione.

L'avvio dei percorsi di IeFP sia presso le Scuole di formazione professionale che presso gli Istituti professionali di Stato (IPS) dovrà tener conto anche delle eventuali revisioni intervenute nel frattempo sul Repertorio nazionale dell'offerta di IeFP di cui agli Accordi in Conferenza Stato-Regioni sopra citati.

Sono confermate le modalità di programmazione dell'offerta di IeFP già adottate per il Piano di offerta formativa dell'A.S. 2018-2019: le Scuole di formazione professionale e gli IPS che intendano richiedere per l'A.S. 2019-2020 nuove figure di IeFP, oltre a quelle approvate con DGR n. 1326/2017 e DGR n.1924/2017 – riportate nell'Allegato B alla presente Deliberazione – dovranno presentare istanza alla competente Commissione di Distretto Formativo, evidenziando in particolare il fabbisogno professionale rilevato nel territorio di riferimento.

Nel valutare le richieste di attivazione di nuove figure le Commissioni devono tener conto che, ai sensi dell'art. 5 dell'Intesa n. 64/2018, l'offerta sussidiaria di percorsi IeFP da parte degli istituti professionali:

- è finalizzata all'integrazione, ampliamento e differenziazione dei percorsi in rapporto alle esigenze e specificità territoriali;
- è erogata nei limiti delle risorse finanziarie e strumentali disponibili e nei limiti delle dotazioni organiche di personale docente e di personale ATA;

e che ai sensi dell'art. 8 della medesima Intesa in nessun caso la dotazione organica complessiva di una istituzione scolastica può essere incrementata in conseguenza dell'attivazione di interventi sussidiari di IeFP, ivi compreso l'adeguamento dell'organico dell'autonomia alle situazioni di fatto.

Le figure attivabili per i percorsi di IeFP presso le Scuole di formazione professionale e in via sussidiaria presso gli IPS, valutate dalle Commissioni di Distretto Formativo e approvate con Deliberazione di Giunta per il Piano di offerta formativa 2019-2020, unitamente a quelli confermate con il presente provvedimento e riportate nel citato Allegato B, resteranno attivabili anche per l'A.S. 2020-2021, fatte salve eventuali rinunce della Scuola professionale o dell'istituto scolastico interessato e fermo restando il possibile adeguamento alle modifiche del Repertorio nazionale dell'offerta di IeFP intervenute in esito al processo di manutenzione/revisione in atto.



In ogni caso la Giunta Regionale si riserva di valutare le richieste presentate e gli esiti maturati in Commissione alla luce della programmazione regionale in materia di formazione professionale e delle risorse previste nel bilancio regionale.

L'avvio nell'A.S. 2019-2020 dei percorsi sussidiari approvati in capo agli IPS con il presente provvedimento è condizionato al rispetto dei contenuti del nuovo Accordo territoriale tra Regione e USRV sulla sussidiarietà, in corso di definizione.

4.3. Indirizzi esistenti e non attivati

Per quanto riguarda gli indirizzi già esistenti, le Linee guida per il dimensionamento e l'offerta formativa, negli anni precedenti, prevedevano la soppressione ogni anno degli indirizzi non avviati per tre anni consecutivi, individuati dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.

Attualmente il sistema scolastico e formativo del Veneto è oggetto di una profonda revisione, determinata soprattutto dall'entrata in vigore della L.R. 31 marzo 2017, n. 8, che integra in un sistema educativo unitario l'offerta formativa dell'istruzione negli istituti scolastici e quella di istruzione e formazione professionale erogata dalle Scuole di formazione professionale.

Ciò comporta l'adozione di un sistema unitario di programmazione dell'offerta formativa regionale, pur tenendo conto delle diverse competenze della Regione sui due sistemi e della diversa natura dei soggetti erogatori dei percorsi.

Le deliberazioni regionali che hanno aperto i termini per la presentazione dei progetti per interventi di primo anno di percorsi triennali di IeFP hanno previsto la possibilità per gli Organismi di formazione che operano nel piano regionale di formazione iniziale di richiedere entro il 16 luglio 2018 la sospensione all'avvio per l'A.F. 2018-19 di interventi di primo anno e il mantenimento nella programmazione regionale per gli interventi non avviati. Per tali ragioni, le figure di IeFP approvate nell'offerta formativa 2017-18 e 2018-19, per le quali nelle stesse annualità non sia stato avviato nessun corso, né sia stata richiesta entro il 16 luglio 2018 la sospensione all'avvio per l'AF 2018-19 o il mantenimento nella programmazione regionale, dovranno essere ripresentate alla valutazione della competente Commissione di Distretto Formativo con richiesta di mantenimento espressa e motivata, al pari delle richieste di attivazione di nuove figure di IeFP.

5. APPROVAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA E DEL PIANO DI DIMENSIONAMENTO

5.1. Premessa

Al fine di consentire l'adeguata assegnazione degli organici all'Ufficio Scolastico Regionale da parte del MIUR, la Regione del Veneto approva l'offerta formativa e i piani di dimensionamento della rete scolastica con due distinti atti, in particolare:

- con una prima deliberazione la Giunta approverà il Piano regionale dell'offerta formativa, che includerà sia percorsi scolastici che percorsi di IeFP;
- con una seconda deliberazione la Giunta approverà il piano regionale di dimensionamento della rete scolastica.

A tal fine acquisirà i provvedimenti motivati delle Province/Città Metropolitana e dei Comuni che dovranno essere coerenti agli indirizzi contenuti nelle presenti linee guida.

I soggetti coinvolti nell'iter di approvazione, ciascuno con le proprie competenze, sono i seguenti:

- la Regione;
- le Province/Città Metropolitana;
- i Comuni;



- le Commissioni di Distretto Formativo.

Le Commissioni di Distretto Formativo costituiscono un organismo consultivo e concertativo composto da:

- il Presidente della Provincia/Sindaco Metropolitano o suo delegato con funzioni di coordinamento;
- i Sindaci dei Comuni ricadenti nell'ambito territoriale scolastico¹ di riferimento o loro delegati; non è prevista la possibilità di presentare deleghe per rappresentare altre amministrazioni comunali oltre a quella di appartenenza;
- un delegato del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.

Qualora le istituzioni scolastiche interessate ad operazioni di dimensionamento siano collocate in ambiti territoriali diversi, va inoltrato l'invito a presenziare la Commissione a tutti i Sindaci degli ambiti coinvolti.

Partecipano, senza diritto di voto, in rappresentanza delle categorie economiche e delle parti sociali, i rappresentanti delle componenti sindacali di categoria, un rappresentante provinciale delle scuole paritarie e il Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti.

Le decisioni assunte nelle Commissioni di Distretto Formativo devono essere motivate nelle verbalizzazioni ed espresse in modo chiaro e univoco.

I verbali di tutte le Commissioni di Distretto Formativo devono essere inoltrati alla Regione contestualmente ai provvedimenti delle Amministrazioni provinciali/Città Metropolitana.

Le Commissioni di Distretto Formativo valutano ed esprimono pareri relativamente ai seguenti argomenti:

- proposte pervenute dagli istituti di II grado e dalle Scuole di formazione professionale per la nuova offerta formativa;
- dimensionamento di istituzioni scolastiche del II ciclo;
- dimensionamento di scuole di I ciclo e infanzia che coinvolgano ambiti territoriali scolastici diversi.

5.2 Procedura per l'approvazione della nuova offerta formativa degli istituti scolastici statali

I Dirigenti scolastici o loro delegati possono, se ritenuto necessario, essere invitati al solo fine di illustrare specifiche problematiche attinenti a propri istituti.

Ai fini della validità della Commissione di Distretto Formativo devono essere presenti il rappresentante della Provincia/Città Metropolitana e l'Ufficio Scolastico Regionale.

Le decisioni sull'offerta formativa saranno adottate a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parità di voti, il voto espresso dalla Provincia/Città Metropolitana verrà considerato prevalente.

Il voto negativo, pienamente e puntualmente motivato, espresso dalla Provincia/Città Metropolitana prevale su tutti gli altri in caso di proposte che comportino nuovi o maggiori oneri di spesa. Il voto negativo, pienamente e puntualmente motivato, espresso dall'Ufficio Scolastico Regionale prevale su tutti gli altri quando l'argomento rilevi ai fini della disponibilità dell'organico.

Per le richieste di nuovi indirizzi/articolazioni/opzioni, è necessario inviare alla Regione al fine della valutazione e dell'approvazione della nuova offerta formativa per le istituzioni scolastiche statali un provvedimento della Provincia/Città Metropolitana, previo parere favorevole della Commissione di Distretto Formativo.

Con riferimento all'offerta formativa, le richieste di nuovi indirizzi/articolazioni ed eventuali opzioni da inviare alle Province/Città Metropolitana debbono contenere il parere espresso dalla componente scolastica (Collegio Docenti, Consiglio di Istituto e Dirigente scolastico). Tali richieste devono essere supportate da quanto di seguito indicato:

¹ La struttura dell'ambito territoriale è quella individuata dal primo Piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche (di cui alla premessa), tenuto conto delle eventuali modifiche approvate negli anni scolastici successivi all'adozione.



- descrizione dell'istituzione scolastica che richiede l'attivazione dell'indirizzo di studio ed il trend degli iscritti almeno degli ultimi 5 anni;
- descrizione dell'indirizzo di studi che si richiede di attivare;
- descrizione del distretto formativo: popolazione residente ed andamento demografico; caratteristiche geografiche; offerta scolastica superiore presente; riferimento alle caratteristiche del sistema produttivo del territorio;
- possibilità di sbocco occupazione che il titolo di studio potrebbe offrire con riferimento alle caratteristiche del sistema produttivo del territorio;
- presenza nello stesso distretto, in ambito provinciale o regionale di un analogo indirizzo verificando possibili effetti di concorrenzialità o di dispersione dell'offerta;
- eventuale verifica di un surplus di richieste su un analogo corso attivato sul territorio;
- valutazione dell'impatto economico derivante dall'eventuale l'attivazione dei nuovi percorsi formativi in relazione alle risorse umane, alle strutture, alle strumentazioni e legati all'offerta di servizi di trasporto offerta dal territorio.
- Il provvedimenti delle Province o della Città metropolitana di Venezia, che approvano la proposta di programmazione dell'offerta formativa d'istruzione del proprio territorio, devono contenere:
- le richieste di nuova offerta formativa su cui la Commissione è stata chiamata a esprimere parere;
- le decisioni assunte su ogni richiesta trattata;
- il parere della Provincia o della Città Metropolitana di Venezia in merito alle nuove offerte formative programmate, anche in riferimento alla possibilità che l'attivazione di nuovi indirizzi determini oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio provinciale.

5.3 *Procedura per l'approvazione della nuova offerta formativa di percorsi IeFP*

Qualora venga richiesta l'attivazione di un nuovo percorso di IeFP, sia esso erogato da una Scuola di formazione professionale ovvero in via sussidiaria da un IPS, deve essere invitato un rappresentante provinciale delle Scuole di formazione professionale.

I Dirigenti scolastici e i Legali rappresentanti delle Scuole di formazione professionale o loro delegati possono, se ritenuto necessario, essere invitati al solo fine di illustrare specifiche problematiche attinenti a propri istituti.

La Commissione di Distretto Formativo è chiamata ad esaminare la richiesta di attivazione del nuovo percorso e ad esprimere la propria valutazione in merito, senza ricorrere all'esercizio di voto rispetto all'approvazione del nuovo percorso.

Nel provvedimento che la Provincia/Città Metropolitana interessata invierà alla Regione, dovrà essere riportata la valutazione effettuata dalla competente Commissione di Distretto Formativo, con particolare riguardo alla posizione espressa dal rappresentante provinciale delle Scuole di formazione professionale.

Le richieste di nuovi percorsi IeFP da inviare alle Province/Città Metropolitana debbono essere supportate da quanto di seguito indicato:

- descrizione dell'istituzione scolastica che richiede l'attivazione dell'indirizzo di studio e il trend degli iscritti almeno degli ultimi 3 anni;
- descrizione dell'indirizzo di studi che si richiede di attivare;
- descrizione del distretto formativo: popolazione residente ed andamento demografico; caratteristiche geografiche; offerta scolastica presente; riferimento alle caratteristiche del sistema produttivo del territorio;
- possibilità di sbocco occupazione che la qualifica potrebbe offrire con riferimento alle caratteristiche del sistema produttivo del territorio;
- presenza nello stesso distretto, in ambito provinciale o regionale di un analogo indirizzo verificando possibili effetti di concorrenzialità o di dispersione dell'offerta formativa;
- eventuale verifica di un surplus di richieste su un analogo corso attivato sul territorio;



- valutazione dell'impatto economico derivante dall'eventuale attivazione dei nuovi percorsi formativi in relazione alle risorse umane, alle strutture, alle strumentazioni e legati all'offerta di servizi di trasporto offerta dal territorio,
- se la richiesta riguarda l'offerta sussidiaria di IeFP, attestazione del Dirigente scolastico che la nuova figura non determinerà un incremento della dotazione organica complessiva dell'IP richiedente – sia con riferimento al personale docente che al personale ATA – e non comporterà un adeguamento dell'organico dell'autonomia alle situazioni di fatto.

5.4 Procedura per l'approvazione del dimensionamento scolastico

Il voto negativo, pienamente e puntualmente motivato, espresso dalla Provincia/Città Metropolitana prevale su tutti gli altri in caso di proposte che comportino nuovi o maggiori oneri di spesa. Il voto negativo, pienamente e puntualmente motivato, espresso dall'Ufficio Scolastico Regionale prevale su tutti gli altri quando l'argomento rilevi ai fini della disponibilità dell'organico.

Le Commissioni di Distretto Formativo valutano ed esprimono pareri relativamente al dimensionamento di istituzioni scolastiche del II ciclo e sul dimensionamento di scuole di I ciclo e infanzia che coinvolgano ambiti territoriali scolastici diversi.

Le determinazioni da inviare alla Regione al fine della valutazione e dell'approvazione del nuovo assetto della rete scolastica sono le seguenti:

- per il dimensionamento di istituti del II ciclo è necessario un provvedimento della Provincia/Città Metropolitana, previo il parere favorevole della Commissione di Distretto Formativo;
- per il dimensionamento di scuole di I ciclo e infanzia insistenti sul territorio di un unico ambito territoriale scolastico è necessaria una deliberazione di Giunta Comunale di ciascuno dei comuni coinvolti nell'operazione di dimensionamento che approvi le variazioni all'assetto della rete scolastica;
- per il dimensionamento di scuole di I ciclo e infanzia insistenti sul territorio di ambiti territoriali scolastici diversi, dopo aver ricevuto il parere favorevole della Commissione di Distretto Formativo, sono necessarie sia un provvedimento della Provincia/Città Metropolitana che prenda atto di quanto stabilito dalla Commissione di Distretto Formativo sia le deliberazioni di Giunta Comunale che confermano le variazioni all'assetto della rete scolastica per tutti i comuni coinvolti nel dimensionamento.

Si precisa che i dimensionamenti del I ciclo riguardano tutte le modifiche all'assetto della rete scolastica insistente in un territorio, non solo quindi nel caso in cui siano coinvolti due o più istituti ma anche qualora l'istituto scolastico interessato sia uno solo. In tale fattispecie rientrano le istituzioni o le soppressioni di singoli punti di erogazione del servizio (anche nel caso di statalizzazione di plessi paritari). Per tutte le operazioni ricadenti in tale tipologia è pertanto necessario trasmettere agli uffici regionali le corrispondenti deliberazioni di Giunta comunale.

Ribadita l'importanza dell'unanimità nelle decisioni da parte dei Comuni nelle variazioni dell'assetto della rete scolastica, qualora non si ottenesse l'accordo unanime per l'opposizione di una parte minoritaria dei Comuni interessati, parte che rappresenti almeno una popolazione scolastica coinvolta nel dimensionamento pari o inferiore al 25% degli alunni iscritti nell'Anno Scolastico 2017-2018, la Provincia/Città Metropolitana raccoglierà le istanze motivate di ogni singolo Comune e le trasmetterà alla Regione. La decisione finale in merito a tali dimensionamenti sarà assunta dalla Regione una volta acquisito il parere della Commissione mista composta da due rappresentanti della Regione e da due rappresentanti dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.

5.5 Cronoprogramma

La valutazione delle proposte di nuova offerta formativa e di dimensionamento della rete scolastica e i connessi provvedimenti assunti dalle Province/Città Metropolitana e dai Comuni devono essere inviati alla Giunta regionale – Direzione Formazione e Istruzione secondo la tempistica di seguito indicata.

AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Linee guida per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa
Anno Scolastico 2019/2020



969a7614



La puntualità nell'invio alla Regione del Veneto delle determinazioni degli enti locali è indispensabile per consentire all'USRV l'espletamento delle operazioni di modifica di rete scolastica e di definizione degli organici entro i termini dettati dal MIUR.

Presentazione delle proposte alle Province/Città Metropolitana	entro il 21 settembre 2018
Pareri delle Commissioni di Distretto Formativo	entro il 19 ottobre 2018
Determinazioni degli Organi provinciali/Città Metropolitana e/o comunali sulla nuova offerta formativa e invio alla Regione	entro il 31 ottobre 2018
Adozione della Delibera di Giunta regionale sulla nuova offerta formativa	entro il 23 novembre 2018
Determinazioni degli Organi provinciali/Città Metropolitana e/o comunali sul dimensionamento della rete scolastica e invio alla Regione	entro il 30 novembre 2018
Adozione della Delibera di Giunta regionale sul dimensionamento della rete scolastica	entro il 31 dicembre 2018





FIGURE PROGRAMMABILI PER I PERCORSI TRIENNALI DI IeFP NELLE SCUOLE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE				
CODICE	SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	SEDE FORMATIVA	PROVINCIA	FIGURE
14	COOPERATIVA SOCIALE DIEFFE	NOVENTA PADOVANA	PADOVA	Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti
14	COOPERATIVA SOCIALE DIEFFE	NOVENTA PADOVANA	PADOVA	Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar
14	COOPERATIVA SOCIALE DIEFFE	NOVENTA PADOVANA	PADOVA	Operatore della trasformazione agroalimentare
14	COOPERATIVA SOCIALE DIEFFE	VALDOBBIADENE	TREVISO	Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar
14	COOPERATIVA SOCIALE DIEFFE	VALDOBBIADENE	TREVISO	Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti
14	COOPERATIVA SOCIALE DIEFFE	VALDOBBIADENE	TREVISO	Operatore della trasformazione agroalimentare
14	COOPERATIVA SOCIALE DIEFFE	SPINEA	VENEZIA	Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti
14	COOPERATIVA SOCIALE DIEFFE	SPINEA	VENEZIA	Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar
14	COOPERATIVA SOCIALE DIEFFE	LONIGO	VICENZA	Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti
14	COOPERATIVA SOCIALE DIEFFE	LONIGO	VICENZA	Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar
44	ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM - SOCIETA' COOPERATIVA	ROSÀ	VICENZA	Operatore grafico: indirizzo multimedia
44	ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM - SOCIETA' COOPERATIVA	ROSÀ	VICENZA	Operatore elettronico: profilo regionale informatica e telecomunicazioni
44	ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM - SOCIETA' COOPERATIVA	BASSANO DEL GRAPPA	VICENZA	Operatore del benessere: indirizzo estetica
44	ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM - SOCIETA' COOPERATIVA	BASSANO DEL GRAPPA	VICENZA	Operatore del benessere: indirizzo acconciatura
51	ENAIP VENETO	FELTRE	BELLUNO	Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti
51	ENAIP VENETO	FELTRE	BELLUNO	Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar
51	ENAIP VENETO	FELTRE	BELLUNO	Operatore del benessere: indirizzo acconciatura
51	ENAIP VENETO	LONGARONE	BELLUNO	Operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore
51	ENAIP VENETO	LONGARONE	BELLUNO	Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti
51	ENAIP VENETO	LONGARONE	BELLUNO	Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar
51	ENAIP VENETO	CITTADELLA	PADOVA	Operatore ai servizi di vendita
51	ENAIP VENETO	CITTADELLA	PADOVA	Operatore elettrico
51	ENAIP VENETO	CITTADELLA	PADOVA	Operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore
51	ENAIP VENETO	CITTADELLA	PADOVA	Operatore meccanico
51	ENAIP VENETO	CONSELVE	PADOVA	Operatore ai servizi di vendita
51	ENAIP VENETO	CONSELVE	PADOVA	Operatore meccanico
51	ENAIP VENETO	PADOVA	PADOVA	Operatore elettrico
51	ENAIP VENETO	PADOVA	PADOVA	Operatore meccanico
51	ENAIP VENETO	PADOVA	PADOVA	Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti
51	ENAIP VENETO	PADOVA	PADOVA	Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar
51	ENAIP VENETO	PADOVA	PADOVA	Operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo riparazioni di carrozzeria
51	ENAIP VENETO	PADOVA	PADOVA	Operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore
51	ENAIP VENETO	PIAZZOLA SUL BRENTA	PADOVA	Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar
51	ENAIP VENETO	PIAZZOLA SUL BRENTA	PADOVA	Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti
51	ENAIP VENETO	PIOVE DI SACCO	PADOVA	Operatore ai servizi di vendita
51	ENAIP VENETO	PIOVE DI SACCO	PADOVA	Operatore meccanico
51	ENAIP VENETO	PIOVE DI SACCO	PADOVA	Operatore elettrico
51	ENAIP VENETO	PIOVE DI SACCO	PADOVA	Operatore del benessere: indirizzo acconciatura
51	ENAIP VENETO	PORTO VIRO	ROVIGO	Operatore meccanico
51	ENAIP VENETO	PORTO VIRO	ROVIGO	Operatore del benessere: indirizzo acconciatura
51	ENAIP VENETO	PORTO VIRO	ROVIGO	Operatore del benessere: indirizzo estetica



CODICE	SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	SEDE FORMATIVA	PROVINCIA	FIGURE
51	ENAIIP VENETO	PORTO VIRO	ROVIGO	Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti
51	ENAIIP VENETO	ROVIGO	ROVIGO	Operatore elettrico
51	ENAIIP VENETO	ROVIGO	ROVIGO	Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar
51	ENAIIP VENETO	ROVIGO	ROVIGO	Operatore meccanico
51	ENAIIP VENETO	ROVIGO	ROVIGO	Operatore ai servizi di vendita
51	ENAIIP VENETO	ROVIGO	ROVIGO	Operatore del benessere: indirizzo estetica
51	ENAIIP VENETO	CONEGLIANO	TREVISO	Operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo servizi del turismo
51	ENAIIP VENETO	CONEGLIANO	TREVISO	Operatore del benessere: indirizzo acconciatura
51	ENAIIP VENETO	CONEGLIANO	TREVISO	Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti
51	ENAIIP VENETO	CONEGLIANO	TREVISO	Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar
51	ENAIIP VENETO	TREVISO	TREVISO	Operatore elettronico
51	ENAIIP VENETO	DOLO	VENEZIA	Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti
51	ENAIIP VENETO	DOLO	VENEZIA	Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar
51	ENAIIP VENETO	DOLO	VENEZIA	Operatore elettrico
51	ENAIIP VENETO	NOALE	VENEZIA	Operatore elettronico
51	ENAIIP VENETO	NOALE	VENEZIA	Operatore del benessere: indirizzo estetica
51	ENAIIP VENETO	NOALE	VENEZIA	Operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore
51	ENAIIP VENETO	BASSANO DEL GRAPPA	VICENZA	Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti
51	ENAIIP VENETO	BASSANO DEL GRAPPA	VICENZA	Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar
51	ENAIIP VENETO	BASSANO DEL GRAPPA	VICENZA	Operatore ai servizi di vendita
51	ENAIIP VENETO	BASSANO DEL GRAPPA	VICENZA	Operatore del benessere: indirizzo acconciatura
51	ENAIIP VENETO	VICENZA	VICENZA	Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti
51	ENAIIP VENETO	VICENZA	VICENZA	Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar
51	ENAIIP VENETO	VICENZA	VICENZA	Operatore ai servizi di vendita
51	ENAIIP VENETO	VICENZA	VICENZA	Operatore della trasformazione agroalimentare
51	ENAIIP VENETO	VICENZA	VICENZA	Operatore del benessere: indirizzo acconciatura
51	ENAIIP VENETO	ISOLA DELLA SCALA	VERONA	Operatore meccanico
51	ENAIIP VENETO	ISOLA DELLA SCALA	VERONA	Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti
51	ENAIIP VENETO	ISOLA DELLA SCALA	VERONA	Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar
51	ENAIIP VENETO	ISOLA DELLA SCALA	VERONA	Operatore elettronico
51	ENAIIP VENETO	LEGNAGO	VERONA	Operatore meccanico
51	ENAIIP VENETO	LEGNAGO	VERONA	Operatore elettrico
51	ENAIIP VENETO	LEGNAGO	VERONA	Operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore
51	ENAIIP VENETO	LEGNAGO	VERONA	Operatore del benessere: indirizzo estetica
51	ENAIIP VENETO	VERONA	VERONA	Operatore elettronico
51	ENAIIP VENETO	VERONA	VERONA	Operatore ai servizi di vendita
51	ENAIIP VENETO	VERONA	VERONA	Operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo servizi del turismo
59	CIOFS/FP VENETO	PADOVA	PADOVA	Operatore dei sistemi e dei servizi logistici
59	CIOFS/FP VENETO	PADOVA	PADOVA	Operatore ai servizi di vendita
59	CIOFS/FP VENETO	PADOVA	PADOVA	Operatore amministrativo-segretariale
59	CIOFS/FP VENETO	PADOVA	PADOVA	Operatore ai servizi di promozione e accoglienza: indirizzo servizi del turismo
59	CIOFS/FP VENETO	CONEGLIANO	TREVISO	Operatore dei sistemi e dei servizi logistici
59	CIOFS/FP VENETO	CONEGLIANO	TREVISO	Operatore ai servizi di vendita



65623a97



CODICE	SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	SEDE FORMATIVA	PROVINCIA	FIGURE
59	CIOFS/FP VENETO	CONEGLIANO	TREVISIO	Operatore amministrativo-segretariale
69	FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO	CHIAMPO	VICENZA	Operatore meccanico
69	FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO	CHIAMPO	VICENZA	Operatore lavorazioni artistiche: profilo pelletteria
69	FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO	ZEVIO	VERONA	Operatore meccanico
152	CENTRO CONSORZI	SEDICO	BELLUNO	Operatore del legno
152	CENTRO CONSORZI	SEDICO	BELLUNO	Operatore del benessere: indirizzo estetica
171	C.I.F. OPERE ASSISTENZIALI	VENEZIA	VENEZIA	Operatore del benessere: indirizzo estetica
171	C.I.F. OPERE ASSISTENZIALI	VENEZIA	VENEZIA	Operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo strutture recettive
171	C.I.F. OPERE ASSISTENZIALI	VENEZIA	VENEZIA	Operatore amministrativo - segretariale
174	CONGREGAZIONE PICCOLE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE	VERONA	VERONA	Operatore amministrativo - segretariale
182	SCUOLA EDILE CPT - CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA EDILE DI PADOVA	PADOVA	PADOVA	Operatore edile
182	SCUOLA EDILE CPT - CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA EDILE DI PADOVA	STANGHELLA	PADOVA	Operatore edile
207	PROVINCIA ITALIANA SACRO CUORE	VERONA	VERONA	Operatore grafico: indirizzo multimedia
207	PROVINCIA ITALIANA SACRO CUORE	VERONA	VERONA	Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti
207	PROVINCIA ITALIANA SACRO CUORE	VERONA	VERONA	Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar
207	PROVINCIA ITALIANA SACRO CUORE	VERONA	VERONA	Operatore della trasformazione agroalimentare
241	I.R.P.E.A. - ISTITUTI RIUNITI PADOVANI DI EDUCAZIONE ED ASSISTENZA	PADOVA	PADOVA	Operatore grafico: indirizzo multimedia
241	I.R.P.E.A. - ISTITUTI RIUNITI PADOVANI DI EDUCAZIONE ED ASSISTENZA	PADOVA	PADOVA	Operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore
241	I.R.P.E.A. - ISTITUTI RIUNITI PADOVANI DI EDUCAZIONE ED ASSISTENZA	PADOVA	PADOVA	Operatore di impianti termoidraulici
325	ENGIM VENETO	ODERZO	TREVISIO	Operatore della trasformazione agroalimentare
325	ENGIM VENETO	ODERZO	TREVISIO	Operatore del benessere: indirizzo acconciatura
325	ENGIM VENETO	TREVISIO	TREVISIO	Operatore dell'abbigliamento
325	ENGIM VENETO	TREVISIO	TREVISIO	Operatore elettrico
325	ENGIM VENETO	TREVISIO	TREVISIO	Operatore grafico: indirizzo multimedia
325	ENGIM VENETO	TREVISIO	TREVISIO	Operatore di impianti termoidraulici
325	ENGIM VENETO	TREVISIO	TREVISIO	Operatore meccanico
325	ENGIM VENETO	TREVISIO	TREVISIO	Operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore
325	ENGIM VENETO	TREVISIO	TREVISIO	Operatore ai servizi di vendita
325	ENGIM VENETO	TREVISIO	TREVISIO	Operatore del benessere: indirizzo acconciatura
325	ENGIM VENETO	MIRANO	VENEZIA	Operatore elettrico
325	ENGIM VENETO	MIRANO	VENEZIA	Operatore meccanico
325	ENGIM VENETO	MIRANO	VENEZIA	Operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore
325	ENGIM VENETO	MIRANO	VENEZIA	Operatore ai servizi di vendita
325	ENGIM VENETO	MIRANO	VENEZIA	Operatore Trasformazione agroalimentare
325	ENGIM VENETO	MIRANO	VENEZIA	Operatore del benessere: indirizzo acconciatura
325	ENGIM VENETO	MIRANO	VENEZIA	Operatore del legno
325	ENGIM VENETO	THIENE	VICENZA	Operatore meccanico
325	ENGIM VENETO	THIENE	VICENZA	Operatore elettrico
325	ENGIM VENETO	THIENE	VICENZA	Operatore del legno
325	ENGIM VENETO	THIENE	VICENZA	Operatore ai servizi di vendita
325	ENGIM VENETO	THIENE	VICENZA	Operatore del benessere: indirizzo estetica



65623a97



CODICE	SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	SEDE FORMATIVA	PROVINCIA	FIGURE
325	ENGIM VENETO	TONEZZA DEL CIMONE	VICENZA	Operatore della trasformazione agroalimentare
325	ENGIM VENETO	TONEZZA DEL CIMONE	VICENZA	Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti
325	ENGIM VENETO	TONEZZA DEL CIMONE	VICENZA	Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar
325	ENGIM VENETO	VICENZA	VICENZA	Operatore grafico: indirizzo multimedia
325	ENGIM VENETO	VICENZA	VICENZA	Operatore ai servizi di vendita
325	ENGIM VENETO	VICENZA	VICENZA	Operatore meccanico
325	ENGIM VENETO	VICENZA	VICENZA	Operatore di impianti termoidraulici
325	ENGIM VENETO	VICENZA	VICENZA	Operatore elettrico
335	FONDAZIONE CAVANIS	CHIOGGIA	VENEZIA	Operatore elettrico
335	FONDAZIONE CAVANIS	CHIOGGIA	VENEZIA	Operatore meccanico
335	FONDAZIONE CAVANIS	CHIOGGIA	VENEZIA	Operatore del benessere: indirizzo acconciatura
335	FONDAZIONE CAVANIS	CHIOGGIA	VENEZIA	Operatore del benessere: indirizzo estetica
414	ENDO-FAP MESTRE ISTITUTO BERNA	VENEZIA	VENEZIA	Operatore del benessere: indirizzo estetica
414	ENDO-FAP MESTRE ISTITUTO BERNA	VENEZIA	VENEZIA	Operatore meccanico
414	ENDO-FAP MESTRE ISTITUTO BERNA	VENEZIA	VENEZIA	Operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore
414	ENDO-FAP MESTRE ISTITUTO BERNA	VENEZIA	VENEZIA	Operatore elettrico
414	ENDO-FAP MESTRE ISTITUTO BERNA	VENEZIA	VENEZIA	Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti
414	ENDO-FAP MESTRE ISTITUTO BERNA	VENEZIA	VENEZIA	Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar
416	ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA	CONEGLIANO	TREVISO	Operatore delle lavorazioni artistiche
416	ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA	CONEGLIANO	TREVISO	Operatore agricolo: indirizzo coltivazioni arboree erbacee ortifloricole
416	ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA	CONEGLIANO	TREVISO	Operatore del legno
537	FONDAZIONE IREA MORINI PEDRINA PELA' TONO	ESTE	PADOVA	Operatore delle lavorazioni artistiche
720	ASSOCIAZIONE C.F.P. S. LUIGI	SAN DONÀ DI PIAVE	VENEZIA	Operatore amministrativo - segretariale
720	ASSOCIAZIONE C.F.P. S. LUIGI	SAN DONÀ DI PIAVE	VENEZIA	Operatore del benessere: indirizzo acconciatura
740	ISTITUTO POVERETTE DELLA CASA DI NAZARETH	MOZZECANE	VERONA	Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti
740	ISTITUTO POVERETTE DELLA CASA DI NAZARETH	SAN PIETRO IN CARIANO	VERONA	Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti
748	FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA	FONTE	TREVISO	Operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo riparazioni di carrozzeria
748	FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA	FONTE	TREVISO	Operatore elettrico
748	FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA	FONTE	TREVISO	Operatore meccanico
748	FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA	FONTE	TREVISO	Operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore
748	FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA	FONTE	TREVISO	Operatore di impianti termoidraulici
748	FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA	FONTE	TREVISO	Operatore ai servizi di vendita
748	FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA	FONTE	TREVISO	Operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo servizi del turismo
783	CONGREGAZIONE DEI POVERI SERVI DELLA DIVINA PROVVIDENZA - CASA BUONI FANCIULLI - ISTITUTO DON CALABRIA	BOVOLONE	VERONA	Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti
783	CONGREGAZIONE DEI POVERI SERVI DELLA DIVINA PROVVIDENZA - CASA BUONI FANCIULLI - ISTITUTO DON CALABRIA	BOVOLONE	VERONA	Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar
783	CONGREGAZIONE DEI POVERI SERVI DELLA DIVINA PROVVIDENZA - CASA BUONI FANCIULLI - ISTITUTO DON CALABRIA	VERONA	VERONA	Operatore delle lavorazioni artistiche
814	CFP ANNA ROSSI VED. SAUGO	THIENE	VICENZA	Operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore
814	CFP ANNA ROSSI VED. SAUGO	THIENE	VICENZA	Operatore del benessere: indirizzo acconciatura
1013	CENTRO PARITETICO PER LA FORMAZIONE LA SICUREZZA ED I SERVIZI AL LAVORO DI VERONA ESEV-CPT	VERONA	VERONA	Operatore edile
1244	ASSOCIAZIONE SAN GAETANO	SAN BONIFACIO	VERONA	Operatore meccanico



65623a97



CODICE	SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	SEDE FORMATIVA	PROVINCIA	FIGURE
1244	ASSOCIAZIONE SAN GAETANO	SAN BONIFACIO	VERONA	Operatore elettrico
1244	ASSOCIAZIONE SAN GAETANO	SAN BONIFACIO	VERONA	Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar
1300	CENTRO EDILE ANDREA PALLADIO	VICENZA	VICENZA	Operatore edile
2086	SUORE DELLA COMPAGNIA DI MARIA	VERONA	VERONA	Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti
2086	SUORE DELLA COMPAGNIA DI MARIA	VERONA	VERONA	Operatore amministrativo - segretariale
2086	SUORE DELLA COMPAGNIA DI MARIA	VERONA	VERONA	Operatore agricolo: indirizzo coltivazioni arboree erbacee ortifloricole
2089	C.F.S. - CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO	SEDICO	BELLUNO	Operatore edile
2089	C.F.S. - CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO	SEDICO	BELLUNO	Operatore edile : Sviluppo sperimentale di qualificazione nel settore edilizia espressamente destinato al "settore casa".
2090	ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA	MONTAGNANA	PADOVA	Operatore del benessere: indirizzo acconciatura
2090	ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA	MONTAGNANA	PADOVA	Operatore del benessere: indirizzo estetica
2090	ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA	MONTAGNANA	PADOVA	Operatore ai servizi di vendita
2090	ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA	MONTAGNANA	PADOVA	Operatore elettrico
2090	ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA	MONTAGNANA	PADOVA	Operatore meccanico
2090	ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA	LONIGO	VICENZA	Operatore agricolo: indirizzo coltivazioni arboree erbacee ortifloricole
2179	CENTRO EDILIZIA TREVISO - C.E.TRE. FORMAZIONE-LAVORO-SICUREZZA	TREVISO	TREVISO	Operatore edile
2193	SEGRA - SCUOLA PROFESSIONALE DI ESTETICA	CASTELFRANCO VENETO	TREVISO	Operatore del benessere: indirizzo estetica
2197	LUNIKLEF - ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI DI ACCONCIATORI ED ESTETISTE	VERONA	VERONA	Operatore del benessere: indirizzo estetica
2197	LUNIKLEF - ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI DI ACCONCIATORI ED ESTETISTE	VERONA	VERONA	Operatore del benessere: indirizzo acconciatura
2769	PIA SOCIETA' SAN GAETANO	VICENZA	VICENZA	Operatore elettrico
2769	PIA SOCIETA' SAN GAETANO	VICENZA	VICENZA	Operatore meccanico
2769	PIA SOCIETA' SAN GAETANO	VICENZA	VICENZA	Operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore
2769	PIA SOCIETA' SAN GAETANO	VICENZA	VICENZA	Operatore grafico: indirizzo stampa e allestimento
2769	PIA SOCIETA' SAN GAETANO	VICENZA	VICENZA	Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti
2769	PIA SOCIETA' SAN GAETANO	VICENZA	VICENZA	Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar
2775	ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO	S. AMBROGIO DI VALPOLICELLA	VERONA	Operatore delle lavorazioni artistiche
2775	ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO	S. AMBROGIO DI VALPOLICELLA	VERONA	Operatore meccanico
2775	ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO	VERONA	VERONA	Operatore meccanico
2775	ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO	VERONA	VERONA	Operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore
2775	ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO	VERONA	VERONA	Operatore elettrico
2775	ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO	VERONA	VERONA	Operatore di impianti termoidraulici: profilo regionale impianti per il risparmio energetico
2775	ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO	VERONA	VERONA	Operatore grafico: indirizzo multimedia
2775	ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO	VERONA	VERONA	Operatore grafico: indirizzo stampa e allestimento
2776	ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN MARCO	VENEZIA	VENEZIA	Operatore grafico: indirizzo stampa e allestimento
2776	ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN MARCO	VENEZIA	VENEZIA	Operatore meccanico
2776	ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN MARCO	VENEZIA	VENEZIA	Operatore elettrico
2777	ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP DON BOSCO	SAN DONÀ DI PIAVE	VENEZIA	Operatore meccanico
2777	ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP DON BOSCO	SAN DONÀ DI PIAVE	VENEZIA	Operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore
2777	ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP DON BOSCO	SAN DONÀ DI PIAVE	VENEZIA	Operatore elettrico
2777	ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP DON BOSCO	SAN DONÀ DI PIAVE	VENEZIA	Operatore elettronico: profilo regionale informatica e telecomunicazioni
2777	ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP DON BOSCO	SAN DONÀ DI PIAVE	VENEZIA	Operatore di impianti termoidraulici: profilo regionale impianti per il risparmio energetico



65623a97



CODICE	SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	SEDE FORMATIVA	PROVINCIA	FIGURE
2777	ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP DON BOSCO	SAN DONÀ DI PIAVE	VENEZIA	Operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo riparazioni di carrozzeria
2777	CFP EX PROVINCIALE DI SAN DONA' DI PIAVE	SAN DONÀ DI PIAVE	VENEZIA	Operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore
2777	CFP EX PROVINCIALE DI SAN DONA' DI PIAVE	SAN DONÀ DI PIAVE	VENEZIA	Operatore di impianti termoidraulici
2777	CFP EX PROVINCIALE DI CHIOGGIA	CHIOGGIA	VENEZIA	Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti
2777	CFP EX PROVINCIALE DI CHIOGGIA	CHIOGGIA	VENEZIA	Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala bar
2777	CFP EX PROVINCIALE DI MARGHERA	MARGHERA	VENEZIA	Operatore del benessere: indirizzo acconciatura
3541	FRANCESCO D'ASSISI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CADONEGHE	PADOVA	Operatore agricolo: indirizzo coltivazioni arboree erbacee ortifloricole
3554	ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP MANFREDINI	ESTE	PADOVA	Operatore grafico: indirizzo stampa e allestimento
3554	ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP MANFREDINI	ESTE	PADOVA	Operatore meccanico
3554	ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP MANFREDINI	ESTE	PADOVA	Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti
3554	ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP MANFREDINI	ESTE	PADOVA	Operatore di impianti termoidraulici: profilo regionale impianti per il risparmio energetico
3554	ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP MANFREDINI	ESTE	PADOVA	Operatore elettrico
3558	FONDAZIONE CASA DELLA GIOVENTU'	TRISSINO	VICENZA	Operatore del benessere: indirizzo acconciatura
3558	FONDAZIONE CASA DELLA GIOVENTU'	TRISSINO	VICENZA	Operatore meccanico
3558	FONDAZIONE CASA DELLA GIOVENTU'	TRISSINO	VICENZA	Operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore
3558	FONDAZIONE CASA DELLA GIOVENTU'	TRISSINO	VICENZA	Operatore ai servizi di vendita
3558	FONDAZIONE CASA DELLA GIOVENTU'	TRISSINO	VICENZA	Operatore elettrico
3558	FONDAZIONE CASA DELLA GIOVENTU'	TRISSINO	VICENZA	Operatore della trasformazione agroalimentare
3618	ASSISTEDIL	ROVIGO	ROVIGO	Operatore edile
3712	SCUOLA STYLE ITALIANO SOCIETA' COOPERATIVA	VERONA	VERONA	Operatore del benessere: indirizzo acconciatura
3714	COOPERATIVA SOCIALE CULTURA E VALORI	VERONA	VERONA	Operatore dell'abbigliamento
3861	ASSOCIAZIONE SCUOLA PRIMIA	PADOVA	PADOVA	Operatore del benessere: indirizzo estetica
3864	ASSESTETICA ANTOS	VERONA	VERONA	Operatore del benessere: indirizzo estetica
3865	VICTORY TNG	VICENZA	VICENZA	Operatore del benessere: indirizzo acconciatura
3865	VICTORY TNG	VICENZA	VICENZA	Operatore del benessere: indirizzo estetica
3865	VICTORY TNG	PADOVA	PADOVA	Operatore del benessere: indirizzo acconciatura
3865	VICTORY TNG	PADOVA	PADOVA	Operatore del benessere: indirizzo estetica
3866	ISTITUTO LEONARDO DA VINCI	BELLUNO	BELLUNO	Operatore del benessere: indirizzo acconciatura
3866	ISTITUTO LEONARDO DA VINCI	BELLUNO	BELLUNO	Operatore grafico: indirizzo multimedia
3866	ISTITUTO LEONARDO DA VINCI	TREVISO	TREVISO	Operatore del benessere: indirizzo estetica
3867	CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SCUOLA TRENTO	VERONA	VERONA	Operatore del benessere: indirizzo acconciatura
3894	ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP TUSINI	BARDOLINO	VERONA	Operatore meccanico
3894	ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP TUSINI	BARDOLINO	VERONA	Operatore elettrico
3894	ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP TUSINI	BARDOLINO	VERONA	Operatore ai servizi di vendita
4032	FONDAZIONE CASA DI CARITA' ARTI E MESTIERI ONLUS	POVE DEL GRAPPA	VICENZA	Operatore ai servizi di vendita
4032	FONDAZIONE CASA DI CARITA' ARTI E MESTIERI ONLUS	POVE DEL GRAPPA	VICENZA	Operatore della trasformazione agroalimentare
4032	FONDAZIONE CASA DI CARITA' ARTI E MESTIERI ONLUS	POVE DEL GRAPPA	VICENZA	Operatore agricolo: indirizzo coltivazioni arboree erbacee ortifloricole
4048	ASSOCIAZIONE CFP CNOS-FAP SALESIANI DON BOSCO	SCHIO	VICENZA	Operatore agricolo: indirizzo coltivazioni arboree erbacee ortifloricole
4048	ASSOCIAZIONE CFP CNOS-FAP SALESIANI DON BOSCO	SCHIO	VICENZA	Operatore ai servizi di vendita
4048	ASSOCIAZIONE CFP CNOS-FAP SALESIANI DON BOSCO	SCHIO	VICENZA	Operatore elettrico
4294	SCALIGERA FORMAZIONE SCARL - VIA BELLUZZO	VERONA	VERONA	Operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore



65623a97



CODICE	SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	SEDE FORMATIVA	PROVINCIA	FIGURE
4294	SCALIGERA FORMAZIONE SCARL - VIA BELLUZZO	VERONA	VERONA	Operatore di impianti termoidraulici: profilo regionale impianti per il risparmio energetico
4294	SCALIGERA FORMAZIONE SCARL - VIA BERARDI	VERONA	VERONA	Operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore
4294	SCALIGERA FORMAZIONE SCARL - VIA BERARDI	VERONA	VERONA	Operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo riparazioni di carrozzeria
4294	SCALIGERA FORMAZIONE SCARL	VILLAFRANCA DI VERONA	VERONA	Operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore
4294	SCALIGERA FORMAZIONE SCARL	VILLAFRANCA DI VERONA	VERONA	Operatore elettrico
6413	FONDAZIONE ENAC VENETO CFP CANOSSIANO	TREVISO	TREVISO	Operatore amministrativo - segretariale
6413	FONDAZIONE ENAC VENETO CFP CANOSSIANO	TREVISO	TREVISO	Operatore grafico: indirizzo multimedia
6413	FONDAZIONE ENAC VENETO CFP CANOSSIANO	VERONA	VERONA	Operatore grafico: indirizzo multimedia
6413	FONDAZIONE ENAC VENETO CFP CANOSSIANO	VERONA	VERONA	Operatore amministrativo - segretariale
6615	FONDAZIONE LEPIDO ROCCO	CASTELFRANCO VENETO	TREVISO	Operatore del benessere: indirizzo acconciatura
6615	FONDAZIONE LEPIDO ROCCO	CASTELFRANCO VENETO	TREVISO	Operatore amministrativo - segretariale
6615	FONDAZIONE LEPIDO ROCCO	CASTELFRANCO VENETO	TREVISO	Operatore ai servizi di vendita
6615	FONDAZIONE LEPIDO ROCCO	CASTELFRANCO VENETO	TREVISO	Operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo strutture recettive
6615	FONDAZIONE LEPIDO ROCCO	MOTTA DI LIVENZA	TREVISO	Operatore meccanico
6615	FONDAZIONE LEPIDO ROCCO	MOTTA DI LIVENZA	TREVISO	Operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore
6615	FONDAZIONE LEPIDO ROCCO	MOTTA DI LIVENZA	TREVISO	Operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo strutture recettive
6615	FONDAZIONE LEPIDO ROCCO	MOTTA DI LIVENZA	TREVISO	Operatore elettronico: profilo regionale informatica e telecomunicazioni
6615	FONDAZIONE LEPIDO ROCCO	MOTTA DI LIVENZA	TREVISO	Operatore elettrico
6615	FONDAZIONE LEPIDO ROCCO	CAORLE	VENEZIA	Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti
6615	FONDAZIONE LEPIDO ROCCO	CAORLE	VENEZIA	Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar
6615	FONDAZIONE LEPIDO ROCCO	PRAMAGGIORE	VENEZIA	Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti
6615	FONDAZIONE LEPIDO ROCCO	PRAMAGGIORE	VENEZIA	Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar
6615	CFP EX PROVINCIALE DI LANCENIGO	VILLORBA	TREVISO	Operatore del legno
6615	CFP EX PROVINCIALE DI LANCENIGO	VILLORBA	TREVISO	Operatore del benessere: indirizzo estetica
6615	CFP EX PROVINCIALE DI LANCENIGO	VILLORBA	TREVISO	Operatore del benessere: indirizzo acconciatura
6615	CFP EX PROVINCIALE DI LANCENIGO	VILLORBA	TREVISO	Operatore grafico: indirizzo stampa e allestimento
6615	CFP EX PROVINCIALE DI LANCENIGO	VILLORBA	TREVISO	Operatore della trasformazione agroalimentare
6615	CFP EX PROVINCIALE DI LANCENIGO	VILLORBA	TREVISO	Operatore delle lavorazioni artistiche



65623a97



FIGURE PROGRAMMABILI PER I PERCORSI TRIENNALI DI IeFP IN SUSSIDIARIETA' COMPLEMENTARE NEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI DI STATO							
CODICE DIRIGENZA	DENOMINAZIONE DIRIGENZA	CODICE SCUOLA	DENOMINAZIONE SCUOLA	COMUNE SCUOLA	PROVINCIA	CODICE INDIRIZZO	QUALIFICA PROFESSIONALE
BLIS009002	IIS "ANTONIO DELLA LUCIA"	BLRA009012	IPSIA "A. DELLA LUCIA"	FELTRE	BELLUNO	IPQJ	Operatore agricolo
BLIS008006	IIS DI FELTRE	BLRI00801T	IPSIA "C. RIZZARDA"	FELTRE	BELLUNO	IPQN	Operatore elettrico
PDIS00600R	IIS "DUCA DEGLI ABRUZZI"	PDRA00601R	IPAA "DA NORCIA"	PADOVA	PADOVA	IPQJ	Operatore agricolo
ROIS00200A	IIS "C. COLOMBO"	RORI002012	IPSIA DI PORTO TOLLE	PORTO TOLLE	ROVIGO	IPQP	Operatore meccanico
RORH01000C	IPSSAR "G. CIPRIANI"	RORH01000C	IPSSAR "G. CIPRIANI"	ADRIA	ROVIGO	IPQD	Operatore della ristorazione
TVIS00600V	IIS "A. V. OBICI"	TVRI00601E	IPSIA MECCANICO	ODERZO	TREVISO	IPQP	Operatore meccanico
TVIS00700P	IIS "CITTA' DELLA VITTORIA"	TVRI00701A	IPSIA "CITTA' DELLA SPERANZA"	VITTORIO VENETO	TREVISO	IPQP	Operatore meccanico
TVIS018005	IIS "SARTOR"	TVRA018015	IPSASR "SARTOR"	CASTELFRANCO VENETO	TREVISO	IPQJ	Operatore agricolo
TVIS02300L	IIS "GIORGIO - FERMI"	TVRI023018	IPSIA "GIORGIO"	TREVISO	TREVISO	IPQM	Operat. alla riparaz. veicoli a motore
TVIS02300L	IIS "GIORGIO - FERMI"	TVRI023018	IPSIA "GIORGIO"	TREVISO	TREVISO	IPQR	Operatore elettronico
TVIS02300L	IIS "GIORGIO - FERMI"	TVRI023018	IPSIA "GIORGIO"	TREVISO	TREVISO	IPQU	Operatore di impianti termoidraulici
TVRI010005	IPSIA "GALILEI"	TVRI010005	IPSIA "GALILEI"	CASTELFRANCO VENETO	TREVISO	IPQP	Operatore meccanico
TVRI010005	IPSIA "GALILEI"	TVRI010005	IPSIA "GALILEI"	CASTELFRANCO VENETO	TREVISO	IPQN	Operatore elettrico
TVIS026004	IIS "GALILEI"	TVRI02601Q	IPSIA "PITTONI"	CONEGLIANO	TREVISO	IPQM	Operatore alla riparazione dei veicoli a motore
VEIS00200G	IIS "VERONESE"	VERI002017	IPSIA "GUGLIELMO MARCONI"	CAVAREZERE	VENEZIA	IPQM	Operatore alla riparazione dei veicoli a motore
VEIS00800E	IIS "VENDRAMIN CORNER"	VERM00801N	IP "G. CINI"	VENEZIA	VENEZIA	IPQC	Operatore del montaggio e della manutenzione di imbarcazioni da diporto
VEIS013002	IIS "LEONARDO DA VINCI"	VERI01301N	IP "MONS. V. D'ALESSI"	PORTOGRUARO	VENEZIA	IPQU	Operatore di impianti termoidraulici
VEIS013002	IIS "LEONARDO DA VINCI"	VERI01301N	IP "MONS. V. D'ALESSI"	PORTOGRUARO	VENEZIA	IPQN	Operatore elettrico
VEIS021001	IIS "C. SCARPA - E. MATTEI"	VERI02102N	IP "ENRICO MATTEI"	SANTO STINO DI LIVENZA	VENEZIA	IPQL	Operatore delle produzioni chimiche
VEIS021001	IIS "C. SCARPA - E. MATTEI"	VERI02102N	IP "ENRICO MATTEI"	SANTO STINO DI LIVENZA	VENEZIA	IPQP	Operatore meccanico
VERH020008	IPSSAR "ELENA CORNARO"	VERH020008	IPSSAR "ELENA CORNARO"	IESOLO	VENEZIA	IPQD	Operatore della ristorazione
VERH04000D	IPSSAR "A. BARBARIGO"	VERH04000D	IPSSAR "A. BARBARIGO"	VENEZIA	VENEZIA	IPQD	Operatore della ristorazione
VRIS009002	IIS "M. SANMICHELI"	VRRC009011	"SANMICHELI" SERVIZI COMMERCIALI-MODA-IFP	VERONA	VERONA	IPQA	Operatore dell'abbigliamento
VRIS009002	IIS "M. SANMICHELI"	VRRC009011	"SANMICHELI" SERVIZI COMMERCIALI-MODA-IFP	VERONA	VERONA	IPQE	Operatore ai servizi di promozione e accoglienza
VVRA02000Q	IP "G. MEDICI"	VVRA02000Q	IP "G. MEDICI"	LEGNAGO	VERONA	IPQD	Operatore della ristorazione
VRRH02000X	IPSSAR "ANGELO BERTI"	VRRH02000X	IPSSAR "ANGELO BERTI"	VERONA	VERONA	IPQD	Operatore della ristorazione
VRRH02000X	IPSSAR "ANGELO BERTI"	VRRH020011	IPSSAR "ANGELO BERTI"	SOAVE	VERONA	IPQD	Operatore della ristorazione
VRRH03000E	IPSSAR "LUIGI CARNACINA"	VRRH03000E	IPSSAR "LUIGI CARNACINA"	BARDOLINO	VERONA	IPQD	Operatore della ristorazione
VRRH03000E	IPSSAR "LUIGI CARNACINA"	VRRH03001G	IPSSAR "LUIGI CARNACINA"	VALEGGIO SUL MINCIO	VERONA	IPQD	Operatore della ristorazione
VVRI01000R	IPSIA "GIOVANNI GIORGI"	VVRI01000R	IPSIA "GIOVANNI GIORGI"	VERONA	VERONA	IPQM	Operatore alla riparazione dei veicoli a motore
VVRI01000R	IPSIA "GIOVANNI GIORGI"	VVRI01000R	IPSIA "GIOVANNI GIORGI"	VERONA	VERONA	IPQR	Operatore elettronico
VVIS006006	IIS "MARIO RIGONI STERN"	VIRI00601T	IP "CRISTIANO LOBBIA"	ASIAGO	VICENZA	IPQD	Operatore della ristorazione
VVIS01100N	IIS DI LONIGO	VIRI011019	IP "G. SARTORI"	LONIGO	VICENZA	IPQM	Operatore alla riparazione dei veicoli a motore
VVIS01100N	IIS DI LONIGO	VIRI011019	IP "G. SARTORI"	LONIGO	VICENZA	IPQP	Operatore meccanico
VVIS01100N	IIS DI LONIGO	VIRI011019	IP "G. SARTORI"	LONIGO	VICENZA	IPQA	Operatore dell'abbigliamento
VIRH010001	IPSSAR "P. ARTUSI"	VIRH010001	IPSSAR "PELLEGRINO ARTUSI"	RECOARO TERME	VICENZA	IPQD	Operatore della ristorazione



65623a97





**LINEE GUIDA
DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA
E
PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA
FORMATIVA**

Indice

1. Finalità ed obiettivi.....	2
2. Soggetti coinvolti e compiti	3
2.1 Le Istituzioni scolastiche.....	3
2.2 I Comuni	4
2.3 Le Province e la Città Metropolitana di Napoli	4
2.4 Gli Ambiti territoriali.....	4
2.5 L'Ufficio Scolastico Regionale.....	5
2.6 Le Confederazioni e le Organizzazioni sindacali del comparto scuola.....	5
2.7 La Regione	5
3. Tavoli di coordinamento e tecnici (ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n.129 del 29.03.2016) ...	5
3.1 Tavolo di coordinamento con gli Enti Locali	5
3.2 Tavolo tecnico.....	6
4. Indirizzi e criteri per il dimensionamento della rete scolastica	6
4.1 Istituzioni scolastiche autonome	6
4.2 Soglie numeriche dei plessi e delle sedi distaccate.....	6
5. Indirizzi e criteri per l'Offerta formativa	7
6. Procedura di definizione, approvazione e monitoraggio delle proposte per il dimensionamento e per l'offerta formativa.	8
6.1 Procedura di definizione e approvazione delle proposte.....	8
6.2 Procedura di verifica di coerenza delle proposte	8
6.3 Procedura di monitoraggio del processo.....	9
6.4 Tempistica e cronoprogramma.....	9
7. Normativa di riferimento.....	10
8. Norme di rinvio.....	11

1. Finalità ed obiettivi

Le presenti **Linee guida** costituiscono lo strumento di definizione dei criteri e delle modalità attraverso cui si perviene al dimensionamento della rete scolastica regionale e dell'offerta formativa presso gli istituti scolastici della Regione Campania.

Le Linee guida sottendono alla:

- definizione del dimensionamento ottimale che persegua l'assegnazione di un Dirigente Scolastico (DS) e di un Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) per ciascuna Istituzione scolastica, per garantire il diritto allo studio e il successo dell'azione formativa in uno con la razionale distribuzione degli istituti scolastici sul territorio;
- programmazione dell'offerta formativa.

Le proposte di dimensionamento della rete scolastica regionale e dell'offerta formativa, finalizzate alla costituzione di un sistema scolastico regionale di qualità, inclusivo, sostenibile nel lungo periodo e aperto all'innovazione dei modelli educativi, sono frutto di un processo condiviso tra:

- le Istituzioni scolastiche;
- i Comuni;
- le Province o la Città metropolitana;
- gli Ambiti provinciali;
- la Direzione Scolastica Regionale;
- le Confederazioni e le Organizzazioni sindacali del comparto scuola;
- la Regione Campania.

I percorsi organizzativi e formativi sono ispirati al protagonismo della platea di allievi e dell'intera comunità scolastica regionale e ad essi sono assicurati adeguati strumenti e servizi di supporto per l'accesso e la frequenza di tutti gli studenti.

2. Soggetti coinvolti e compiti

Ruolo, funzioni e compiti dei soggetti coinvolti nel processo di programmazione innanzi richiamato sono di seguito dettagliati.

2.1 Le Istituzioni scolastiche

Per il dimensionamento scolastico, i dirigenti scolastici sono chiamati a collaborare nel processo di definizione dell'assetto della rete scolastica attraverso la gestione e la condivisione dei dati e delle informazioni relative alla platea di allievi, alla frequenza, al tasso di avanzamento scolastico, alle opportunità o criticità di accesso ai servizi di istruzione erogati.

Per la programmazione dell'offerta formativa, gli Istituti scolastici di istruzione secondaria di secondo grado che richiedono nuovi indirizzi ed eventuali opzioni del profilo formativo o educativo trasmettono alle Province/Città Metropolitana la richiesta allegando le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto.

Tali richieste sono redatte utilizzando esclusivamente il *Modello richiesta istituzioni scolastiche* e si articolano nei punti:

- presentazione dell'Istituzione scolastica che richiede l'attivazione dell'indirizzo di studio;
- descrizione del trend degli iscritti almeno degli ultimi 5 anni;
- descrizione dell'indirizzo di studi che si richiede di attivare e relative motivazioni;
- valutazione in relazione alle opportunità di studi superiori ed allo sbocco occupazionale che il titolo di studi potrebbe offrire con riferimento alle caratteristiche del sistema produttivo del territorio.

Gli Istituti scolastici di istruzione secondaria di primo grado che intendono ampliare la propria offerta formativa con sezioni specifiche (es.: musicali, informatica, ...) devono trasmettere al Comune il parere espresso dal Collegio dei Docenti, Consiglio di Istituto e Dirigente scolastico al fine di rendere concreta la più ampia condivisione e divulgazione delle opportunità di formazione presso la propria istituzione scolastica.

Gli Istituti scolastici di istruzione secondaria di secondo grado hanno facoltà di definire ed attivare specifiche curvature agli indirizzi educativi già autorizzati.

In merito ai corsi serali le Istituzioni scolastiche trasmettono alle Province/Città Metropolitana la richiesta formulata, insieme con gli indirizzi e la filiera educativa, secondo il *Modello richiesta Istituzioni scolastiche* con allegato il parere espresso dal Collegio dei Docenti, Consiglio di Istituto e Dirigente scolastico.

2.2 I Comuni

Per il dimensionamento scolastico, i Comuni sono coinvolti dalle Amministrazioni provinciali o dalla Città Metropolitana di Napoli nell'individuazione delle migliori opportunità per la stesura delle proposte di organizzazione della rete.

In particolare, i Comuni - competenti per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado - nel predisporre le proprie proposte di dimensionamento della rete da inoltrare alle Province/Città Metropolitana, si attengono ai seguenti criteri:

- considerare la consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento e dei flussi di mobilità volontari o indotti;
- verificare la consistenza del patrimonio edilizio e dei laboratori;
- considerare le caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino di utenza;
- realizzare una più razionale ed efficace distribuzione della rete scolastica sul territorio;
- verificare l'efficacia della configurazione assunta dal servizio scolastico e dei servizi connessi (trasporti, mense, ecc.);
- considerare la possibilità di incentivare la creazione di reti di scuole.

Per la programmazione dell'offerta formativa, i Comuni acquisendo le richieste o le proposte pervenute dalle istituzioni scolastiche, inoltrano le stesse e, se presenti, le relative delibere dei propri organi collegiali alle Amministrazioni provinciali o alla Città metropolitana di Napoli.

2.3 Le Province e la Città Metropolitana di Napoli

Per il dimensionamento scolastico e per la programmazione dell'offerta formativa, le Province e la Città Metropolitana di Napoli:

- a) attivano la concertazione territoriale facendo riferimento agli ambiti territoriali (comma 66 dell'art. 1 L. 107/2015): gli incontri territoriali prevedono la partecipazione del Presidente della Provincia o suo delegato, che li presiede e li convoca, dei Sindaci dei Comuni ricadenti nell'ambito o loro delegati, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale o suo delegato, del Dirigente dell'Ambito territoriale provinciale o suo delegato, dei dirigenti delle istituzioni scolastiche appartenenti all'ambito o loro delegati, dei rappresentanti delle Confederazioni e delle organizzazioni sindacali confederali e di categoria;
- b) acquisiscono le proposte deliberate dai Comuni, con i relativi pareri delle scuole interessate relativamente al I ciclo;
- c) acquisiscono le proposte ed i pareri deliberati dalle scuole secondarie di II grado;
- d) favoriscono una più razionale ed efficace distribuzione della rete scolastica sul territorio prevedendo la concessione di autonomie e/o indirizzi perseguendo il bilanciamento del numero dei plessi coniugato con la qualità dell'offerta formativa;
- e) verificano la coerenza delle proposte ai criteri delle presenti linee guida;
- f) definiscono ed approvano il Piano di dimensionamento della rete scolastica e il Piano dell'offerta formativa relativo agli indirizzi di studio con proprio motivato atto formale, che deve dare conto necessariamente degli incontri di ambito con i pareri espressi, gli eventuali rilievi, le proposte non accolte, e le relative motivazioni, secondo i modelli allegati al presente atto di indirizzo;
- g) trasmettono alla Regione il piano provinciale/metropolitano di dimensionamento e il piano provinciale/metropolitano dell'offerta formativa.

2.4 Gli Ambiti territoriali

Gli Ambiti territoriali, di cui al comma 66 dell'art. 1 della L. 107/2015, partecipano alle operazioni di dimensionamento ed alla concertazione territoriale attraverso una stretta consultazione con le istituzioni scolastiche, con l'Ufficio Scolastico Regionale e con le confederazioni e le organizzazioni sindacali.

Vengono convocati, nella persona del Dirigente dell'Ambito territoriale provinciale o suo delegato, a partecipare agli incontri territoriali che vedono la partecipazione del Presidente della Provincia o suo delegato, che li presiede e li convoca, dei Sindaci dei Comuni ricadenti nell'ambito o loro delegati, del Direttore

Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale o suo delegato, dei dirigenti delle istituzioni scolastiche appartenenti all'ambito o loro delegati, dei rappresentanti delle le confederazioni e le organizzazioni sindacali confederali e di categoria.

In tali incontri di ambito saranno condivise le scelte e le valutazioni operate in merito all'organizzazione della rete scolastica (infanzia, I e II ciclo) ed al piano della offerta formativa

2.5 L'Ufficio Scolastico Regionale

L'Ufficio Scolastico Regionale esprime il parere sulle proposte contenute negli atti deliberativi provinciali o della Città Metropolitana di Napoli e verifica la coerenza delle proposte formulate con le linee guida regionali, nonché con l'assetto ordinamentale vigente.

2.6 Le Confederazioni e le Organizzazioni sindacali del comparto scuola

Per il dimensionamento scolastico e per la programmazione dell'offerta formativa, le confederazioni e le organizzazioni sindacali del comparto scuola:

- partecipano ai tavoli di concertazione indetti dalle Province o dalla Città Metropolitana in fase di stesura dei piani provinciali.
- sono parte del tavolo tecnico convocato dalla Regione prima dell'approvazione definitiva del piano di dimensionamento scolastico e del piano regionale dell'offerta formativa.

2.7 La Regione

La Regione Campania:

- svolge ruolo di coordinamento ed armonizzazione sul territorio regionale;
- opera in sinergia con l'USR e gli altri soggetti coinvolti;
- convoca il Tavolo di Coordinamento con gli Enti Locali di supporto alla programmazione regionale ed il Tavolo tecnico di confronto con le confederazioni e le organizzazioni sindacali del comparto scuola, istituiti con la D.G.R. n. 129 del 30/03/2016, e l'U.S.R.;
- attesta la rispondenza delle proposte con gli indirizzi ed i criteri delle presenti linee guida;
- individua e dispone le migliori soluzioni nel rispetto delle linee guida, in caso di inerzia da parte degli Enti locali;
- si riserva, sentito l'USR, di attribuire specifici indirizzi, qualora si ravvisi la necessità;
- approva, definitivamente con una deliberazione di Giunta regionale, il Piano di dimensionamento della rete scolastica ed il Piano regionale dell'offerta formativa provvedendo a trasmettere all'USR per i dovuti adempimenti.

3. Tavoli di coordinamento e tecnici (ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n.129 del 29.03.2016)

3.1 Tavolo di coordinamento con gli Enti Locali

Il Tavolo di Coordinamento con gli Enti Locali di supporto alla programmazione regionale composto da:

- l'Assessore all'Istruzione della Regione Campania o suo delegato;
- il Direttore Generale per l'Istruzione, la formazione il Lavoro e le Politiche Giovanili o suo Dirigente delegato;
- il Dirigente della Unità Operativa Dirigenziale Istruzione;
- il Sindaco della Città Metropolitana e Presidenti delle Province campane;
- il Rappresentante dell'ANCI.

Lo scopo delle attività collegiali è raccordare, a livello regionale e sub regionale, indirizzi e programmazione degli interventi, al fine di consentire l'esercizio condiviso e concertato delle funzioni di programmazione, organizzazione, monitoraggio e verifica nelle materie dell'istruzione e della formazione

In particolare, i soggetti coinvolti contribuiscono a:

- coordinare la programmazione dell'offerta integrata e della rete scolastica;
- definire gli ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;
- curare il collegamento con le sedi di programmazione e di concertazione in materia di politiche della formazione e del lavoro.

3.2 Tavolo tecnico

Il Tavolo tecnico di confronto composto dai rappresentanti delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali del comparto scuola è orientato a verificare che siano rispettate le condizioni per garantire il diritto allo studio a tutti gli alunni nonché a valutare le proposte delle province sul dimensionamento scolastico.

4. Indirizzi e criteri per il dimensionamento della rete scolastica

Il processo di dimensionamento si attiva con il coinvolgimento della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli, delle Province, dei Comuni, delle istituzioni scolastiche.

La Regione Campania, nel processo di dimensionamento delle rete scolastica regionale, promuove iniziative che contrastano i fenomeni di abbandono e di dispersione scolastica, assicurando la piena affermazione del diritto allo studio.

Nello specifico si stabilisce:

- nell'azione di razionalizzazione della rete scolastica, viene data priorità alla costituzione di istituti comprensivi per le scuole del primo ciclo, al fine di favorire percorsi di continuità educativa e didattica, a partire dalla scuola dell'infanzia, e garantire un processo di positiva integrazione di esperienze e competenze all'interno dello stesso ciclo di istruzione, utili anche a contrastare la dispersione scolastica;
- la fusione degli istituti di secondo grado si realizza preferibilmente tra istituti del medesimo ordinamento. Qualora avvenga l'unificazione di istituti di diverso ordine, si costituirà un "Istituto di Istruzione Superiore" (IIS);
- nelle località che si trovino in condizioni di particolare conclamato isolamento possono essere costituiti istituti omnicomprensivi.

4.1 Istituzioni scolastiche autonome

Le istituzioni scolastiche per essere autonome devono avere di norma un numero di alunni, consolidato e prevedibilmente stabile almeno per un quinquennio, compreso tra un minimo di 600 ed un massimo di 1200, con media regionale tendenzialmente di 900 alunni.

Sono previste deroghe rispetto ai citati parametri ordinari nelle seguenti ipotesi:

- Istituzioni scolastiche site nelle piccole isole e nei comuni montani¹: devono avere di norma un numero di alunni pari a 400;
- il numero minimo di alunni può essere superato con motivazione specifica in presenza di particolari situazioni logistiche, strutturali e, nelle aree ad alta densità demografica, con particolare riguardo agli istituti di istruzione secondaria che richiedano beni strutturali, laboratori ed officine di alto valore artistico o tecnologico, secondo quanto stabilito dal D.P.R. 233/98;
- le istituzioni scolastiche sovradimensionate dovrebbero limitare il numero delle iscrizioni in entrata tenendo conto della capienza massima dei locali e degli spazi disponibili in base alle vigenti norme in materia di sicurezza, così da evitare rotazioni o doppi turni o dilatazioni artificiali del tempo scuola a discapito della qualità dell'offerta formativa;

4.2 Soglie numeriche dei plessi e delle sedi distaccate

Un'Istituzione scolastica può essere costituita da una sede centrale, nella quale trovano alloggio gli Uffici di Dirigenza ed Amministrativi, ed uno o più plessi o sedi distaccate.

La sede centrale è individuata come sede legale dell'Istituzione scolastica.

¹ MIUR Elenco Comuni di Montagna ex legge 1 marzo 1957 n.90 e richiamato art.1 legge 25 luglio 1952 n.991

In caso di accorpamento di due o più istituzioni scolastiche appartenenti a diversi Comuni la sede centrale è individuata nella sede della scuola che presenta il numero più alto di allievi.

Le proposte in merito alla nuova attivazioni o alla soppressione prodi plessi o sedi distaccate devono essere fatte nel rispetto dei punti di seguito elencati:

- i plessi di scuola dell'infanzia devono, per quanto possibile, essere mantenuti nei territori dove attualmente funzionano in considerazione delle esigenze delle famiglie e della difficoltà ad aprirne di nuovi. È comunque opportuno esaminare e documentare tutte quelle situazioni che, presentando un numero talmente ridotto di alunni, non consentono il raggiungimento di un adeguato livello di efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio.
- In una prospettiva di corretta programmazione, le situazioni da esaminare e correggere riguardano:
 - plessi che non hanno un corso completo (5 classi per la primaria, 3 per la secondaria di I grado e 5 per la secondaria di II grado);
 - plessi in cui sono presenti pluriclassi;
 - plessi con classi con numero di alunni che non rispetta i parametri del D.P.R.81/2009.
- Nel valutare l'opportunità di mantenere il funzionamento di un plesso o di una sede distaccata con un numero molto ridotto di alunni, devono essere presi in considerazione i seguenti elementi:
 - collocazione geografica del plesso in un territorio particolarmente isolato e carente di collegamenti adeguati con i territori limitrofi;
 - funzionalità del plesso a livello strutturale (presenza di laboratori, palestra, adeguatezza dell'edificio etc.);
 - presenza di aule a norma utilizzabili in plessi forniti delle attrezzature di cui sopra e collocati ad una distanza tale che i tempi di percorrenza non siano superiori a 15 minuti per le scuole dell'infanzia e primarie, 30 minuti per le scuole secondarie di I grado e non più di 30 minuti per le scuole secondarie di II grado;
 - trend di frequenza del plesso negli ultimi tre anni in crescita o in decremento.
- Laddove insistano dei plessi o sedi distaccate sottodimensionati e relative proposte di soppressione è necessario accertarsi che venga assicurata l'esistenza o l'erogazione di validi servizi di trasporto pubblico e di accompagnamento degli alunni. In proposito, la Regione provvederà ad incentivare la creazione di un tavolo tecnico per attivare un dialogo con le aziende di competenza al fine di individuare tempi compatibili tra servizi di trasporto ed orari di apertura/chiusura delle scuole di riferimento.

5. Indirizzi e criteri per l'Offerta formativa

Le richieste di nuovi indirizzi, articolazioni ed opzioni per l'offerta formativa dovranno tener conto di una serie di elementi:

- descrizione dell'istituzione scolastica che richiede l'attivazione dell'indirizzo di studio e soprattutto del trend degli iscritti degli ultimi 5 anni;
- necessità che l'offerta formativa degli istituti di istruzione superiore non risulti costituita da una somma indistinta di indirizzi, ma si sostanzi in competenze e saperi congruenti. Pertanto l'attivazione dei nuovi indirizzi deve risultare coerente con l'offerta formativa esistente, anche nell'ottica dello sviluppo di poli liceali da un lato e poli tecnico-professionali dall'altro;
- la consistenza dell'edilizia scolastica (strutture già esistenti in cui allocare le classi, attrezzature e laboratori);
- gli istituti di istruzione secondaria superiore devono essere intesi come ipotesi di filiere formative omogenee, afferenti anche alle diverse tipologie di istruzione ma sempre nel rispetto delle vocazioni dei contesti ambientali di riferimento;
- riduzione del rischio di eccessiva frammentazione dell'offerta formativa sul territorio con duplicazione e sovrapposizione di indirizzi con possibili effetti negativi di concorrenzialità e di dispersione dell'offerta;
- valorizzazione delle vocazioni socio-economiche dei territori e/o delle politiche di sviluppo economico;

- necessità, nei centri di piccole dimensioni, di ricorrere all'attivazione o al potenziamento di istituti di istruzione superiore in grado di offrire una vasta gamma di indirizzi di studio in ambiti di diverso sapere;
- in alcuni territori dove la popolazione scolastica non giustifichi il funzionamento di un istituto tecnico, di un istituto professionale o di un liceo è possibile istituire un istituto di istruzione superiore (IIS). In tal caso deve risultare che lo stesso sia sempre contestualizzato con le vocazioni socio economiche e culturali del territorio di riferimento.

Gli **istituti professionali**, nel formulare richiesta di nuovi indirizzi, tengano conto della ridefinizione dei percorsi formativi e della confluenza degli indirizzi, delle articolazioni e delle opzioni già esistenti nei nuovi indirizzi secondo quanto all'Allegato C del D. Lgs. 61/2017.

Non si possono istituire nuovi indirizzi qualora gli stessi non posseggano al momento della richiesta i relativi laboratori e non si accettano convenzioni con enti esterni stipulate a tale scopo.

Gli indirizzi restano attivi per tre anni trascorsi i quali, se non resi operativi decadono automaticamente. Le operazioni di ricognizione degli indirizzi non attivati sono svolte dall'Ufficio Scolastico Regionale.

6. Procedura di definizione, approvazione e monitoraggio delle proposte per il dimensionamento e per l'offerta formativa.

Il procedimento che conduce alla deliberazione del Piano di dimensionamento della rete si sostanzia in più fasi.

6.1 Procedura di definizione e approvazione delle proposte

Il processo che conduce alla delibera di Giunta Regionale che approva il Piano di dimensionamento della rete scolastica ed il Piano dell'offerta formativa regionale, nel rispetto dei criteri indicati dal presente documento e della tempistica indicata al punto 6.4, si articola secondo quanto di seguito riportato:

1. le Istituzioni scolastiche deliberano attraverso i propri organismi di governo le proprie proposte in merito all'offerta formativa del proprio istituto e la trasmettono alle province e alla Città Metropolitana;
2. i Comuni acquisiscono le proposte delle Istituzioni scolastiche e deliberano in merito al dimensionamento scolastico;
3. le Province e la Città Metropolitana, acquisite le proposte e le relative delibere, delle Istituzioni scolastiche e dei Comuni (se presenti), attivano la concertazione territoriale. In tali incontri sono condivise le scelte e le valutazioni operate in merito all'organizzazione della rete scolastica ed al piano della offerta formativa;
4. la Regione convoca il tavolo di coordinamento degli Enti Locali per una prima valutazione delle proposte raccolte dalle Province e dalla Città Metropolitana;
5. le Province e la Città Metropolitana provvedono a deliberare il proprio piano di dimensionamento e dell'offerta formativa ed a trasmetterlo alla Regione;
6. la Regione, di concerto con l'USR, verifica la coerenza delle delibere provinciali con quanto previsto dalle presenti linee guida;
7. la Regione convoca il tavolo tecnico per condividere quanto deciso;
8. l'Ufficio Scolastico Regionale trasmette alla Regione Campania il parere inerente i profili di legittimità e di coerenza delle attivazioni di nuovi indirizzi con l'assetto ordinamentale vigente;
9. la Regione approva, definitivamente con una deliberazione di Giunta regionale, il Piano di dimensionamento scolastico ed il Piano regionale dell'offerta formativa e li trasmette all'USR per i dovuti adempimenti.

6.2 Procedura di verifica di coerenza delle proposte

La Regione Campania verifica e vigila sull'applicazione degli indirizzi regionali da parte delle Province e dei Comuni.

La Regione Campania si riserva, condividendo la scelta in sede di tavolo di coordinamento con gli enti locali, previo confronto con i rappresentanti delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali del comparto scuola, di operare scelte di dimensionamento in autonomia, qualora la Città Metropolitana, la Provincia e/o il Comune non abbia inviato la rispettiva proposta o ne invii una difforme dagli indirizzi di cui al presente

documento, oppure nei casi in cui il risultato complessivo del dimensionamento non sia in linea con il contingente regionale dei dirigenti scolastici al fine di assicurare il diritto allo studio.

Nell'attribuzione della sede legale, la Regione Campania, tenendo presente quanto compete in via esclusiva all'Ufficio Scolastico Regionale nella determinazione dell'avente diritto alla dirigenza scolastica, terrà conto di eventuali intese degli enti locali coinvolti nei processi di accorpamento, formalizzate con atti deliberativi.

In mancanza di intesa, la sede legale, qualora sussistano le condizioni logistiche, sarà allocata nell'edificio scolastico con il maggior numero di alunni.

6.3 Procedura di monitoraggio del processo

Il monitoraggio del processo di dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa regionale prevede diversi momenti:

- il monitoraggio ex-ante prevede la raccolta di dati grazie alla collaborazione con l'USR che consentano di avere una mappatura sul territorio regionale delle istituzioni scolastiche presenti con i numeri relativi all'utenza distinti per ordine di scuola;
- durante il processo l'azione di monitoraggio si concentra sulla valutazione della coerenza delle proposte, da parte di ogni soggetto coinvolto per quanto di propria competenza, con quanto previsto dalle presenti linee guida e comunque nel rispetto di principi che mirano alla riduzione dell'abbandono scolastico e dell'affermazione del diritto allo studio;
- concluso l'iter, la Regione, di concerto con l'USR, valuta l'impatto che le decisioni prese hanno sugli istituti scolastici coinvolti. Tale monitoraggio sarà effettuato valutando gli iscritti nei tre anni a seguire.

6.4 Tempistica e cronoprogramma

	ATTIVITA'	TEMPISTICA (entro il)
1	La Regione Campania, in sinergia con l'USR, redige e aggiorna la mappatura degli Istituti scolastici sul territorio regionale con il dettaglio delle sedi centrali, dei plessi e delle sedi distaccate (<i>monitoraggio ex ante</i>)	15 maggio
2	Trasmissione Linee guida alle Istituzioni Scolastiche	15 giugno
3	Le Istituzioni scolastiche inviano le istanze, corredate della documentazione necessaria (delibere degli organi collegiali e progetto educativo), al Comune o alla Provincia competente, all'Ufficio Scolastico Regionale e alla Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche giovanili della Regione Campania - UOD Istruzione	15 settembre
4	Le Province e la Città Metropolitana, acquisite le proposte e le relative delibere, delle Istituzioni scolastiche e dei Comuni (se presenti) attivano la concertazione territoriale convocando gli incontri territoriali.	20 settembre
5	Convocazione, da parte della Regione, del tavolo di coordinamento con gli enti locali	22 settembre
6	La Città Metropolitana e le altre Province trasmettono alla Regione Campania i propri piani approvati con deliberazione di Giunta	5 ottobre
7	La Regione Campania in sinergia con l'USR procede alla verifica della coerenza delle proposte con quanto previsto dalle linee guida (<i>monitoraggio in itinere</i>)	15 ottobre
8	La Regione Campania convoca il tavolo tecnico con la partecipazione delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali del comparto scuola. In esito ai lavori del tavolo si trasmette all'Ufficio Scolastico Regionale l'ipotesi di Piano per un parere formale	20 ottobre
9	L'Ufficio Scolastico Regionale trasmette alla Regione Campania il parere inerente i profili di legittimità e di coerenza delle attivazioni di nuovi indirizzi con l'assetto ordinamentale vigente	5 novembre
10	Adozione della Delibera di Giunta Regionale sul dimensionamento della rete scolastica e sulla nuova offerta formativa	30 novembre

11	Inizio attività di rilevazione dell'impatto dato dall'esecutività della Delibera di Giunta Regionale (monitoraggio ex post)	15 febbraio

7. Normativa di riferimento

- Legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 21 *«Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»*;
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 *«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»* che all'articolo 137 affida allo Stato i compiti e le funzioni concernenti i criteri ed i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, all'articolo 138 individua le funzioni amministrative da delegare alle Regioni, all'articolo 139 attribuisce alle Province ed ai Comuni alcune funzioni in materia di istruzione;
- Decreto Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 e s.m.i. *«Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»*;
- Decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 e s.m.i. *«Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola»*;
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 *«Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1999, n. 59»*;
- Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e s.m.i. *«Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»*;
- Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 25 ottobre 2007, recante riorganizzazione dei Centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali, in attuazione dell'articolo 1, comma 632, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- Legge 6 agosto 2008, n. 133 *«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»*, che all'articolo 64 prevede disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
- Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 *«Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»*;
- Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 *«Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»*;
- Sentenza della Corte Costituzionale n. 200/2009, che conferma che le Regioni hanno competenza esclusiva in materia di dimensionamento della rete scolastica;
- Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 *«Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»*;
- Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 *«Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»*;
- Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 *«Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»*;
- Intesa rep. 129/CU del 16 dicembre 2010 riguardante l'adozione di linee-guida per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale;
- Legge 15 luglio 2011, n. 111 *«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»* che all'articolo 19 fornisce disposizioni in merito alla razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica;
- Sentenza della Corte Costituzionale n. 92/2011 che annulla i commi 4 e 6 (istituzione nuove scuole e nuove sezioni di scuola dell'infanzia, possibilità di accogliere i bambini tra i 2 ed i 3 anni nelle sezioni di infanzia dei piccoli comuni) dell'articolo 2 del DPR n. 89/2009 e chiarisce che detta competenza non è dello Stato bensì spetta alle Regioni nell'ambito del dimensionamento della rete scolastica;
- Legge 12 novembre 2011, n. 183 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012»* che all'articolo 4, commi 69 e 70, detta norme in materia di istituzioni scolastiche sottodimensionate;
- Sentenza della Corte Costituzionale n. 147/2012, che ha dichiarato illegittimo l'articolo 19, comma 4 del decreto legge 98/2011 convertito con modificazione dalla legge n. 111/2011;
- Legge 4 aprile 2012, n. 35 *«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»* che all'articolo 50 fornisce norme in materia di consolidamento e potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e all'articolo 52 in merito alla promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori (ITS);

- Decreto interministeriale del 24 aprile 2012, prot. n. 7428 *Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli Istituti Professionali (di cui agli articoli 3 e 4 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87) negli spazi di flessibilità previsti dall'art. 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale*
- Decreto interministeriale del 24 aprile 2012, prot. n. 7431 *Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli Istituti Tecnici (di cui agli articoli 3 e 4 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88) negli spazi di flessibilità previsti dall'art. 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale*
- Direttiva del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca del 1° agosto 2012, n. 69 *Linee Guida per i percorsi degli Istituti Tecnici relativi alle ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo (Opzioni) di cui all'Elenco nazionale istituito con il decreto interministeriale 24 aprile 2012 ai sensi degli articoli, 5 comma 3, lettera b) e 8, comma 2, lettera d), D.P.R. n. 88/2010*
- Direttiva del MIUR del 1° agosto 2012, n. 70 concernente le *Linee Guida per i percorsi degli Istituti Professionali relativi alle ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo (Opzioni) di cui all'Elenco nazionale istituito con il decreto interministeriale 24 aprile 2012 ai sensi degli articoli, 5 comma 3, lettera b) e 8, comma 4, lettera c), D.P.R. n. 87/2010*
- Decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 2012, n. 263 *Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*
- Decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 2013, n. 52 *Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89*
- Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 ottobre 2013 *Integrazione dell'elenco nazionale delle opzioni quali ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo degli istituti tecnici, opzione Tecnologie del legno nell'indirizzo Meccanica Meccatronica ed energia, articolazione Meccanica e Meccatronica*
- Legge 8 novembre 2013, n. 128 *Misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca*
- Circolare del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca del 10 aprile 2014, n. 36 *Istruzioni per l'attivazione dei C.P.I.A. e per la determinazione delle dotazioni organiche dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello. Trasmissione Schema di Decreto del MIUR di concerto con il MEF*
- Accordo tra Governo, Regioni e Enti locali assunto in Conferenza Unificata del 10 luglio 2014 *Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali*
- Circolare del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca del 27 febbraio 2015, n. 6 *Iscrizione ai percorsi di istruzione per gli adulti a.s. 2015/16*
- Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca del 12 marzo 2015 *Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei C.P.I.A.*
- Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca del 6 luglio 2015, n. 466 inerente la consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2015/2016;
- Legge 13 luglio 2015, n. 107 *Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*
- Legge 7 aprile 2014, n. 56: *Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni* e in particolare l'art. 1 commi 44 e 85 che definiscono le funzioni fondamentali delle Province e delle Città Metropolitane, la quale ha confermato tra le competenze in materia di Istruzione la programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- Decreto Legislativo n. 61 del 13 aprile 2017 il quale, in coerenza con gli obiettivi e le finalità individuati dalla legge 107/2015, disciplina la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, in raccordo con quelli dell'istruzione e formazione professionale, attraverso la ridefinizione degli indirizzi e il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali.

8. Norme di rinvio

Le presenti linee guida vengono approvate e trasmesse ai soggetti coinvolti nel dimensionamento della rete scolastica e nella definizione dell'offerta formativa annualmente entro il termine del 15 maggio.

Per tutto ciò che non esplicitamente è previsto dalle presenti linee guida si fa rinvio, in quanto applicabili, alle norme citate al par. 7 *Normativa di riferimento*

Laddove intervenissero modifiche nella normativa regionale, nazionale od europea ad essa si rimanda in attesa che le presenti linee guida vengano aggiornate ed approvate.

ALLEGATO

Modello richiesta Istituzioni scolastiche

